GIORNALE

MILITARE UFFICIALE

ANNO 1914

parte 1

GUERRA

VOGHERA ENRICO

TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

—

Roma, 1914

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1914

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 febb. 1913	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale che autorizza la vendita agli ufficiali ed agli impiegati delle armi arabe esistenti nei magazzini militari . . .	41	56
8 lugl. 1913	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 750 che porta provvedimenti per il personale di servizio nelle amministrazioni centrali	163	426
1° agos. 1913	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1543 che approva il regolamento per il personale subalterno delle amministrazioni centrali	164	430
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1339 che approva il regolamento per l'istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio	79	266
15 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1161 col quale è approvato il regolamento per la gestione amministrativa e contabile della colonia Eritrea	51	77
25 sett. 1913	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1181, che costituisce in ente morale l' « Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorsi agli orfani dei militari morti nella campagna per la occupazione della Libia, e ne approva lo statuto organico .	1	2

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 nov. 1913	CONCORSI, — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente .	19	26
11 dic. 1913	AVANZAMENTO — R. decreto n. 1384 col quale vengono stabilite le norme ed i programmi per gli esperimenti dei capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta . .	2	4
11 »	COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1412 col quale viene autorizzato il rimborso delle spese di viaggio ai cittadini italiani che verranno arruolati nel corpo di volontari italiani in Libia.	20	37
11 »	STATO DEGLI UFFICIALI — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1907-1911) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'articolo 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867	42	57
11 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1908-1912) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'articolo 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867	43	58
16 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe .	3	10

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 dic. 1913	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale si provvede alla costituzione del 30° reggimento artiglieria da campagna	21	38
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — R decreto n 1508 che stabilisce l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito	66	222
28 »	STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1509 che modifica il R decreto 19 aprile 1907 per le indennità eventuali del R. esercito	68	242
28 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva	80	284
1° genn. 1914	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1914	4	16
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . .	5	20
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Parziale abolizione dell'istruzione sui traini e trasporti	6	22
2 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	7	23
2 »	RECLUTAMENTO. — Rilascio del nulla osta per il passaporto ai militari residenti all'estero incorsi nel reato di diserzione	8	24

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 genn. 1914	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Fregio per il berretto degli ufficiali del 3° reggimento genio	9	25
5 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di fregi e distintivi per il 3° reggimento genio. .	10	25
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni agli ufficiali per l'abbonamento alla « Nuova rivista di fanteria » . .	11	27
8 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Termine utile per la presentazione dei documenti nei concorsi a posti di capotecnico d'artiglieria e genio e di ragioniere geometra del genio	12	27
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Addizionale all'imposta di ricchezza mobile stabilita a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . .	13	28
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	14	28
9 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Soppressione della intendenza della Libia e nuovo indirizzo della relativa corrispondenza. .	15	32
9 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo del generale di cavalleria a disposizione e della « Rivista di cavalleria » . . .	16	32
9 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Fornitura dei viveri per la truppa	17	33

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 genn. 1914	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO — Fregio da copricapo per il gruppo da montagna del 36° artiglieria	18	33
13 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria	22	39
14 »	CONCORSI. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — III concorso nazionale ginnastico militare in Genova nel 1914 .	23	41
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Somministrazione dei comuni alle truppe .	24	41
15 »	AVANZAMENTO — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive	25	41
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento in tesoreria del supplemento giornaliero d'assegno alle indennità di pubblica sicurezza per gli uomini di truppa.	26	42
17 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle ricompense al valor militare conseguite in Libia	27	42
19 »	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente .	28	46
20 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria.	29	48

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 genn. 1914	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione dell'anello di accampamento per attaccare quadrupedi	30	49
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla pubblicazione n. 69.	31	49
21 »	CORPO NAZIONALE DEI VOLONATRI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Cartucce per i reparti V. C. A.	32	49
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al fascicolo n 17 della Raccolta.	33	50
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo di aggiunte e varianti alla istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	34	50
22 »	AVANZAMENTO. — Esami d'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici	35	50
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Operazioni di conto corrente coi depositi delle truppe della Tripolitania e Cirenaica	36	51
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio dei contratti per materiale d'artiglieria, bardature e vendita di oggetti fuori uso presso i corpi, istituti e stabilimenti militari	37	51
22 »	SCUOLE MILITARI. — Conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso	38	52

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 genn. 1914	DISPOSIZIONI VARIE. — Rinnovazione della cessione del quinto degli stipendi già stipulata da impiegati ed operai dello Stato con la cassa mutua cooperativa italiana	39	53
23 »	CONCORSI. — Concorsi a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914	40	53
25 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 28 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti agli alpini	44	59
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	45	61
28 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza con i comandi in Tripolitania . .	46	62
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	47	63
29 «	TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee della società anonima dei tramways a vapore delle provincie di Verona e Vicenza	48	63
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — CONCORSI. — Concorso a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe .	49	68
31 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini . .	50	69

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 genn. 1914	AVANZAMENTO. — R. decreto n 48 che apporta un'aggiunta al R decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601	52	182
1° febb. 1914	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a quattro posti di sostituto avvocato fiscale militare di 2ª classe	81	284
1° »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1909-1913, per ogni grado di ciascun ruolo da valere agli effetti dell'art 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867	92	296
1° »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 98 per l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. guardia di finanza	129	363
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Passaporto per la Libia	53	183
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio	54	184
4 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Gare militari di addestramento ippico. — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nei loro programmi	55	184
5 »	CAVALLI. — Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito, durante l'esercizio finanziario 1910-11.	56	185

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 febb. 1914	AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive	57	210
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme e prescrizioni per le esercitazioni tattico-logistiche con le truppe e con i quadri . .	58	210
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali di Eritrea	59	214
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione a piedi per l'artiglieria	60	216
5 «	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul *cofano* con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri	61	218
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla *cassa* con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri	62	218
5 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti militari di complemento	63	219
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto col quale sono apportate modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	93	297
5 »	PENSIONI. — R. decreto n. 107 relativo alla concessione di acconti mensili di pensione	~~11~~ 12	~~2920~~ 329

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 febb. 1914	PENSIONI. — R. decreto riflettente la riduzione da venti a dieci del numero dei componenti la commissione per l'esecuzione delle leggi sui veterani	121	335
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsa militare « Premio Reale »	64	219
6 »	TRASPORTI. — Aggiunta all'elenco delle deviazioni.	65	220
8 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto che apporta modificazioni agli articoli 2 e 6 del R. decreto 22 ottobre 1911, relativo alla istituzione della commissione consultiva per la navigazione aerea . . .	82	286
8 »	SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto che costituisce la commissione consultiva per la navigazione aerea	83	287
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, col quale viene stabilita l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali.	67	229
10 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1509 che modifica quello per le indennità eventuali del R. esercito	69	251
10 »	SCUOLE MILITARI. — Programma di matematica per l'esame di ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare	70	253
10 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Costituzione di una sezione staccata di artiglieria in Como.	71	255

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 febb. 1914	AVANZAMENTO. — CONCORSI. — Reclutamento dei capitani commissari . . .	72	256
11 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola di applicazione di fanteria per l'anno 1914	73	256
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di bastone per tenda Bucciantini. .	74	257
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	75	259
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richieste di anticipazione di fondi.	76	261
13 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi da telegrafisti di cavalleria	77	261
13 »	TRASPORTI. — Documenti da usarsi pei viaggi e trasporti compensati con indennità	78	262
17 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Riparazione alle armi ritirate a militari appartenenti ai reparti mobilitati.	84	288
18 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 186 col quale vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali del corpo di stato maggiore	130	367
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione dell'anello di accampamento per attaccare quadrupedi.	85	288

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 febb. 1914	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni di viaggio ai congedandi che si recano in Libia	86	289
19 »	AVANZAMENTO. — Formazione di quadri suppletivi per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti e sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali, per l'anno 1914 . .	87	289
19 »	AVANZAMENTO. — Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria	88	289
19 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori dell'arma di cavalleria per l'anno 1914	89	290
19 »	AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta	90	290
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale .	91	291
25 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da campagna	94	298
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	95	299
26 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	96	299

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 febb. 1914	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria venuti alle armi isolatamente e di altri che si trovano in speciali condizioni	97	300
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Militari assegnati ai riparti indigeni ed al corpo dei volontari italiani della Libia .	98	304
27 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive	99	304
27 »	AVANZAMENTO. — Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria. — Disposizioni esecutive	100	304
2 marz. 1914	EQUIPAGGIAMENTO — Mutande a maglia di cotone per i bersaglieri ciclisti	101	308
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Premi annuali ai maestri direttori di bande di fanteria . .	102	308
4 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di artiglieria	103	309
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione per gli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici	104	314
4 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Distribuzioni di pistole automatiche mod. 1910 e relative cartucce	105	316

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 marz. 1914	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume IV — Caricamenti delle vetture: Fascicolo 1° — Caricamento delle vetture da 75 mod. 906 delle batterie da campagna. Fascicolo 6° — Caricamento dei carri-bagaglio per l'artiglieria	106	316
5 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per obice da 149 A camp.	107	316
5 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE — R. decreto n. 184 riguardante il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica	131	374
6 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi nei reggimenti del genio col 1° maggio 1914	108	317
6 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Tenuta di tela color bigio	109	323
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione sui lavori da zappatori per la truppa presso la scuola d'applicazione di cavalleria per l'anno 1914	110	326
7 »	TRASPORTI. — Trasporti affidati alla società di navigazione « Sicilia »	111	327
10 «	EQUIPAGGIAMENTO. — Riordinamento delle dotazioni di strumenti leggeri da zappatore	113	330

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 marz. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritiro delle robe e degli oggetti di corredo agli uomini di truppa, versamento di essi al magazzino del corpo, loro impiego, riattamento, dichiarazione fuori servizio e fuori d'uso e vendita delle parti ricavate dal loro disfacimento	114	331
10 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Occhiali per bersaglieri ciclisti	115	342
12 »	AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915 . .	116	343
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Delegazioni a riscuotere a favore dell'istituto nazionale delle assicurazioni	117	346
13 «	EQUIPAGGIAMENTO. — Aggiunte e varianti al « Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I » . .	118	352
13 »	AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per l'inscrizione dei tenenti colonnelli e dei tenenti di cavalleria in servizio permanente sui quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1914	119	352
13 »	AVANZAMENTO. — Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria. — Varianti alle disposizioni esecutive	120	353
17 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso per l'abilitazione a capo operaio dei laboratori dei reggimenti d'artiglieria campale.	122	356

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 marz. 1914	DISPOSIZIONI VARIE. — Sostituzione del § 80 dell'istruzione per la costituzione ed il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea	123	357
18 »	PENSIONI. — Dichiarazione d'irreperibilità per i militari presunti morti nella guerra italo-turca	132	375
18 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento da farsi al personale delle sezioni aerostatica e fotoelettrica provvisorie per l'artiglieria da fortezza	133	375
19 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe. .	124	358
19 »	SCUOLE MILITARI. — Conseguimento di diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso	125	358
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R decreto n. 231 che costituisce in ente morale il legato disposto dalla famiglia del tenente Giuseppe Bertasso in favore dell'11° reggimento bersaglieri e ne approva lo statuto organico	145	408
20 «	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Varianti alla divisa degli ufficiali del reggimento lancieri di Mantova	126	358
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pantaloni di panno bigio (gros grain) da marescialli del reggimento lancieri di Mantova (25°), . .	127	359

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 marz. 1914	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un distintivo per il personale di truppa addetto alle sezioni mitragliatrici campali . . .	128	360
26 »	AVANZAMENTO — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive	134	376
27 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale A agli ufficiali generali	135	378
29 »	PENSIONI. — R. decreto che ricostituisce la commissione per l'aggiudicazione degli assegni vitalizi ai veterani	185	490
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento in tesoreria delle cauzioni per lavori o forniture militari	136	378
30 »	CAVALLI. — Specchio mod. 3 pei cavalli assegnati definitivamente d'agevolezza ad ufficiali	137	378
30 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi della morva negli equini del R. esercito. . .	138	379
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Pagamento del soprassoldo giornaliero di guerra ai militari del corpo di occupazione della Libia ricoverati negli stabilimenti sanitari.	139	381
31 »	AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti di sussistenza e di amministrazione.	140	382

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 marz 1914	AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso a sergente maggiore	141	382
1° apr. 1914	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali in attesa d'impiego	142	383
1° »	MILITARI DI TRUPPA. — Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa	143	386
1° »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta. Disposizioni preliminari.	144	402
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo per il personale guardafili per la vigilanza e la manutenzione delle reti telefoniche militari adibite ai servizi d'artiglieria delle piazze forti, sbarramenti e parchi d'assedio. .	165	439
4 »	CONCORSI. — Concorsi a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914.	146	410
5 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 266 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	166	440
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Trasmissione dei contratti agli archivi notarili distrettuali a' sensi dell'articolo 106 n. 10 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili	147	410

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 apr. 1914	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Classificazione di alcune bufetterie fra i materiali del gruppo *C* nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod. 399	148	411
6 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.	149	413
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Fascicolo di aggiunte e varianti al « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali »	150	414
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla briglia-cavezza per bardatura ordinaria e di marcia (per i cavalli degli ufficiali di cavalleria) in dotazione ai magazzini . .	151	414
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo dei materiali dei depositi centrali d'artiglieria	152	415
8 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneari . .	153	415
9 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Soppressione di reparti allievi sergenti .	154	415
9 «	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n 282 relativo alla composizione della commissione suprema mista per la difesa dello Stato	155	418
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — R. decreto n. 283 relativo alla composizione del consiglio dell'esercito . . , . . .	156	419
9 »	TRASPORTI. — Spedizione di materiali e derrate ai depositi vestiario ed equipaggiamento, materiale sanitario e veterinario ed al deposito di vettovagliamento in Napoli.	157	420

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 apr. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso in conto corrente agli ospedali dell'importo di medicinali e delle rette di degenza.	158	421
16 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato (ruoli degli ufficiali commissari e di sussistenza) e del corpo di amministrazione	159	421
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio	168	448
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 275 che approva spese determinate dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo.	186	491
17 »	SCUOLE MILITARI. — Maestri d'arme ammessi all'esame d'integrazione e relativo corso preparatorio pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica). . .	160	421
17 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente sui quadri d'avanzamento per gli anni 1914 e 1915	161	422
17 »	TRASPORTI. — Imballaggio delle merci che si inviano in Libia.	162	423
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Approvvigionamento dei materiali di armamento, carreggio e bardature (gruppo C)	169	449
17 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle ricompense al valore militare conseguite in Libia	170	450

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 apr. 1914	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	171	450
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti » a favore dell'arma di artiglieria.	172	451
18 »	MATRICOLA. — Memorie storiche dei corpi	173	451
18 »	SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunte al caricamento dello zaino di sanità mod. 1908, delle coppie borse di sanità mod. 1878-1904.	174	452
18 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi della morva negli equini del R. esercito. . .	175	452
23 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	167	441
23 »	RECLUTAMENTO. — Ruoli matricolari presso i comuni	176	453
23 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Gare di addestramento ippico. — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nel proprio programma.	177	465
24 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza	178	465
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla tariffa dei medicinali	179	475
25 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Classificazione delle bufetterie tra i materiali del gruppo *C* nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod. 399	180	477

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 apr. 1914	CAVALLI. — Cavalle riconosciute gravide presso i corpi.	181	478
30 »	DISPOSIZIONI VARIE — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto che dichiara sciolta la commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra ad essi relativi	182	478
30 »	RECLUTAMENTO. — Anticipata ammissione in servizio di reclute di I^a categoria della classe 1894 e corsi accelerati allievi caporali	183	480
30 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione automobilistica, per ufficiali, presso il distaccamento del 6 reggimento genio in Roma	184	486
30 «	CAVALLI. — Cavalli di agevolezza accettati definitivamente dagli ufficiali	187	494
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo di aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della Raccolta	199	525
1° magg. 1914	EQUIPAGGIAMENTO. — Contrassegni sugli strumenti leggeri da zappatore	188	494
1° »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. Categoria II. — Materiali pel servizio generale comune e bufetterie	189	495
5 »	CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in servizio attivo permanente.	190	496

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 magg, 1914	CONCORSI. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II . . .	191	497
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1914-15	192	499
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1914-15	193	505
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare	194	511
7 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1914-15 .	195	513
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi agli spallini e controspallini delle giubbe di panno turchino da sergent e sergenti maggiori	196	522
7 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Giubbone da marescialli dei carabinieri reali	197	523
7 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti nelle sezioni staccate della direzione d'artiglieria di Torino	200	526
8 »	TRASPORTI. — Somministrazioni di fondi, generi e materiali a piroscafi requisiti o noleggiati dall'Amministrazione militare	198	524
10 »	MATRICOLA. — Tenuta della matricola presso i corpi aventi il deposito staccato .	201	526

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 magg. 1914	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 439, col quale è modificato l'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1913, n. 1384, che determina le norme per gli esperimenti dei capitani aspiranti all'avanzamento a scelta	243	732
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istituzione del capitolo 86 *bis* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914	202	527
13 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani del corpo veterinario militare . .	203	528
14 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo dei telegrammi diretti alle direzioni di artiglieria di Napoli, Venezia, Spezia e Taranto	204	529
14 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali	207	533
15 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Disposizioni esecutive	205	529
15 »	AVANZAMENTO. — Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . .	260	532
15 »	CAVALLI. — Spese di trasporto dei cavalli d'agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti	208	536

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 magg. 1914	CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Costituzione del comitato centrale del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti	209	538
16 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito	210	540
17 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 548 col quale viene modificato il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374 . . . . . ,	306	978
20 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di avanzamento a scelta dei capitani del corpo sanitario militare . . . . . , . .	211	540
20 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Numerazione e dislocazione delle compagnie di disciplina	212	541
20 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Equipaggiamento ed armamento dei militari da inviare al corpo dei volontari italiani ed ai reparti indigeni della Libia	213	541
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 17-II della Raccolta. - Corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti	214	542
22 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 147 relativo all'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica	215	543

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 magg. 1914	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	218	654
23 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni alla contabilità dei corpi . .	216	601
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Esempi pratici delle scritture per la contabilità dei corpi e delle direzioni di commissariato. — Indice alfabetico delle principali spese distinte per capitolo di bilancio	217	648
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Conservazione degli atti d'ufficio	219	654
25 »	DISCIPLINA MILITARE. — Applicazione della legge 25 giugno 1911, n. 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito, agli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale chiamati in servizio temporaneo	220	657
25 «	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto col quale è dichiarata sciolta la commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra in Libia e le proposte medesime sono ulteriormente deferite all'esame degli ordinari corpi consultivi	221	657
26 »	AVANZAMENTO. — Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti	222	659
27 »	AVANZAMENTO. — Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti d'amministrazione.	223	660

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 magg. 1914	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza al comando del personale dei depositi cavalli stalloni del Regno .	224	660
27 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Adozione di distintivi per gli ufficiali addetti ai servizi aeronautici	225	660
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi per i militari addetti ai servizi aeronautici	226	661
28 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione di un turacciolo per armi mod. 91.	227	663
28 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Certificati di penalità da richiedersi nell'interesse del servizio militare. . . .	228	663
28 »	TRASPORTI. — Uso dei registri di richieste mod. *D* di vecchio modello	229	670
28 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 472 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 dei militari di 2ª categoria della classe 1893	270	789
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ristampa della «Situazione finanziaria della cassa ufficiali» mod. 1033	233	710
30 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del morso snodato mod. 1911	234	710
30 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito	235	710

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 magg. 1914	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 474 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato	230	673
2 giug. 1914	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali in attesa d'impiego	236	711
2 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Limiti di permanenza degli ufficiali dei reparti metropolitani in Libia . .	237	712
2 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Esenzione dalle tasse postali, accordata ad alcuni uffici dipendenti dal Ministero della guerra per il carteggio con gli archivi notarili . .	238	713
2 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Concorso per operai elettricisti-meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa . . .	239	715
2 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale	240	717
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a sostituto avvocato fiscale militare	275	824

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 giug. 1914	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria	231	675
4 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione di ricompense al valor militare a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra in Libia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo	232	708
4 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure balneari	241	728
4 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio — Varianti alle disposizioni esecutive	242	729
4 »	CONCORSI. — Concorso a sei posti di maestro direttore di banda nel R. esercito	244	733
4 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Materiali adottati per le mitragliatrici mod. 1911	255	746
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 488 che converte in legge il R. decreto 8 settembre 1913, n 1148, autorizzante modificazioni alle norme legislative in vigore, in dipendenza dell'abolizione dell' assestamento del bilancio di previsione	293	964
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTARILITÀ. — Obbligo degli ospedali succursali, delle infermerie presidiarie e degli altri stabilimenti sanitari, di tenere il registro degli atti di amministrazione dei distaccamenti	245	736

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 giug. 1914	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	246	736
8 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Contrassegni sugli strumenti leggeri da zappatore (con una tavola di disegno)	256	750
9 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concessione degli impieghi civili ai sottufficiali	247	737
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe .	248	738
9 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ritenute sugli stipendi, a favore delle società cooperative od istituti autonomi per la costruzione di case economiche e popolari	249	739
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del «Servizio in guerra — Parte II — Servizio postale». — Pubblicazione n. 135	250	739
9 »	AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d' avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915	251	740
9 »	AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per la inscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1914	252	741
9 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 438 col quale sono apportate varianti all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare	257	750

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 giug. 1914	CAVALLI. — Assegnazione ed acquisto de cavalli di carica	258	756
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione di fondi ai reparti metropolitani in Libia	253	741
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per la guerra restate da pagare al 1° luglio p. v. e spese per rifornimento di materiali impiegati per la guerra anteriormente alla data stessa	254	742
14 »	CONCORSI. — Concorsi a premio fra ufficiali inferiori pel 1914	259	761
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio	260	761
15 »	SERVIZIO SANITARIO. — Fermagli di bronzo per tubi di gomma per emostasia . .	261	762
15 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — AVANZAMENTO. — Corsi di istruzione per gli ufficiali di artiglieria in congedo delle specialità da fortezza e da costa agli effetti dell'avanzamento.	262	762
15 «	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo modello di borsa da viaggio di tela marrone per carabinieri	263	763
15 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici. — Esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici, promossi con riserva di anzianità	264	763
15 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Fascicolo degli oggetti di bufetteria . . .	265	764

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 giug. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1914-1915	276	824
17 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle bardature a basto mod 98 e ai basti mod. 90 e mod. 90 modificati	266	779
18 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle medaglie commemorative col motto «Libia» e dei relativi brevetti .	267	780
18 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare . .	268	782
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Convenzione fra il Ministero della guerra ed il Ministero delle poste e dei telegrafi per il rilascio dei vaglia di servizio in esenzione di tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari, per il movimento dei fondi che essi debbono eseguire fra di loro nell'esclusivo interesse del servizio	269	784
18 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 dei militari di 2ª categoria della classe 1893 .	271	789
18 »	DISCIPLINA MILITARE. — R decreto 31 maggio 1914 che apporta varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali)	272	814
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali) . .	273	820

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 giug. 1914	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 551 che contiene provvedimenti riguardanti gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assist nti del genio militare .	277	833
18 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Legge n. 575 del 18 giugno 1914 che converte in legge il R. decreto 23 ottobre 1913, n. 1284, recante un' aggiunta all'art. 6 del vigente testo unico sull'ordinamento del R. esercito	294	964
18 »	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. decreto n. 634, col quale le truppe del R. esercito che si trovano in Tripolitania, escluso il Fezzan, ed il personale addetto alle medesime, cessano di essere considerati sul piede di guerra	321	1014
19 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo di 1ª categoria	274	820
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Corredo degli automobilisti	278	836
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Versamento delle guaine per strumenti leggeri da zappatore, per fanteria	279	846
22 »	TRASPORTI. — Aggiunte all'elenco delle deviazioni	280	846
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Traini e trasporti delle batterie di medio calibro. — Varianti all'appendice dell'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie di assedio	322	1016

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 giug. 1914	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. — Pubblicazione n. 137	352	1063
24 »	TRASPORTI. — Modificazioni all'istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare . . .	281	847
24 »	CAVALLI. — Distribuzioni suppletive di cavalli di agevolezza delle categorie comuni	282	847
24 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'istruzione sulle attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori del genio . . .	283	848
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni	284	848
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure idropiniche	285	848
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure kinesiterapiche	286	849
24 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure	287	851
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 9 reggimenti di fanteria di linea e presso 2 battaglioni alpini — Disposizioni esecutive.	288	851

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 giug. 1914	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla istruzione sul servizio delle batterie da costa.	295	965
26 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (parte 1ª)	296	965
26 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Classificazione delle bufetterie tra i materiali del gruppo *C* nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod. 399	297	967
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 578 che autorizza ad esercitare in via provvisoria gli stati di previsione della entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1914 .	298	967
27 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Riparazioni alle armi portatili	299	968
27 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi da esploratori di fanteria, cavalleria ed artiglieria (con una tavola di disegno) . . .	300	969
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio. — Pubblicazione n. 13	323	1016
28 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 635, col quale viene apportata un'aggiunta al R. decreto 12 agosto 1910, n. 600, che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata , ...	324	1018

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 giug. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915	289	853
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1914-915, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	290	950
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito	291	953
30 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Disposizioni matricolari per i militari ammessi nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, (volontari italiani e reparti indigeni della Libia)	292	956
30 »	CONCORSI. — Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente , ...	301	971
30 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d' istruzione automobilistica per sottufficiali . . . . . ; . .	302	971
30 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1914-915	495	1376

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 lugl. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese d'ufficio e riservate per l'esercizio 1914-1915	303	972
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compilazione e trasmissione delle dimostrazioni modello 399 dei materiali del gruppo *C*, per parte dei corpi	304	972
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Preavviso per i cambi di guarnigione	305	975
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 603 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914	307	980
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a posti di capi-tecnici di artiglieria e genio . .	308	982
5 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto che fissa la durata dei distaccamenti . . .	338	1032
6 »	CONCORSI. — Concorso a premio fra ufficiali inferiori pel 1914	309	983
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza	310	983
6 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	311	984
6 »	AVANZAMENTO. — Formazione di quadri suppletivi di avanzamento per i tenenti in congedo	312	986

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 lugl. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per la Libia, per l'Egeo e per gli avvenimenti internazionali	313	986
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sistemazione delle gestioni degli esercizi finanziari anteriori all'esercizio 1914-915. Gestioni dei reparti alla sede e distaccati	314	987
8 »	TRASPORTI. — Aggiunte all'elenco delle deviazioni	315	993
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Militari dei corpi d'Italia aggregati al deposito centrale per le truppe coloniali e militari del R. corpo di truppe coloniali aggregati ai corpi d'Italia	316	994
9 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 621 concernente il richiamo in servizio dei sottufficiali collocati a riposo	317	995
9 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA, — Norme per la prima applicazione della legge 5 luglio 1914, n. 621, circa la facoltà di richiamare in servizio i sottufficiali collocati a riposo	318	996
9 »	SERVIZIO VETERINARIO. — Malleinamento dei cavalli d'ufficiali	325	1018
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe .	326	1019
10 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 20 giugno 1914 . . .	327	1019

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 lugl. 1914	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Altare	328	1020
11 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1891	319	1003
11 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1891	320	1004
13 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione della presentazione alle armi dei militari in congedo illimitato, richiamati per istruzione nel corrente anno e rinvio della chiamata dei militari di 2ª categoria .	329	1020
13 »	SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure idropiniche	330	1023
13 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto numero 678 che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dell'ispettore capo di sanità militare	331	1023
13 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 712 che fissa la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1914	340	1036
14 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato di concorso a posti di ragioniere geometra del genio militare di 4ª classe	332	1024

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 lugl. 1914	CONCORSI — Concorso a premio fra ufficiali inferiori pel 1914	333	1025
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ispezioni amministrative ai depositi disgiunti dalla sede del reggimento	334	1025
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Ripristino della carica di sottufficiale capo armaiuolo . .	335	1026
16 »	TRASPORTI. - Corso ferroviario di stazione	336	1026
16 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici	337	1032
16 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Durata dei distaccamenti	339	1033
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Legge n. 673 che approva una maggiore assegnazione a favore del capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914	341	1036
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 674 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914.	342	1037
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni di medicinali al personale familiare degli istituti militari	343	1039

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 lugl. 1914	SERVIZIO AERONAUTICO. — Norme relative al conferimento delle varie cariche del personale navigante sui dirigibili ed aeroplani della flotta aerea	344	1039
20 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Fascicolo di aggiunte e varianti al « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali »	345	1052
21 »	SCUOLE MILITARI. — Esame per l'ammissione nell'accademia militare per l'anno scolastico 1914-915.	346	1052
21 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti e dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali per gli anni 1914 e 1915	347	1053
21 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento per l'anno 1915 .	348	1053
22 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Variante alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dalla amministrazione della guerra	353	1065
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali . . .	349	1054
24 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Compensi da corrispondere ai sottufficiali capi armaiuoli .	350	1056

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 lugl. 1914	SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare .	351	1057
25 »	TRASPORTI. — Aggiunte all'elenco delle deviazioni.	354	1066
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a dodici posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra	355	1066
29 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 872, che determina il numero degli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e la Cirenaica posti a disposizione del Ministero delle colonie	410	1254
31 »	SCUOLE MILITARI. — Abolizione dei comandanti in 2º dei collegi militari. . . .	356	1070
1º agos. 1914	EQUIPAGGIAMENTO. — Pacchetto di medicazione per l'ufficiale in guerra. . . .	359	1086
1 »	SERVIZIO SANITARIO. — Attribuzioni dell'ispettorato di sanità militare. . . .	360	1086
2 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1889 e 1890	357	1073
2 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria delle classi 1889, 1890 e 1891.	358	1074

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 agos. 1914	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 865, che modifica l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica ed autorizza la costituzione di bande irregolari nella Cirenaica	411	1256
2 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1030 concernente le fascette da apporsi sul nastro della medaglia commemorativa col motto « Guerra italo-turca 1911-12 » e su quello della medaglia col motto « Libia » (con 1 tavola annessa)	466	1321
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Adozione di registri-giornali per dimostrare i movimenti nei materiali del gruppo *C* in carico ai corpi e la loro dislocazione fra i vari consegnatari	361	1087
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 770 che autorizza le amministrazioni della guerra e della marina a derogare fino al 31 ottobre 1914 alle norme stabilite dalle leggi di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali occorrenti alle amministrazioni medesime	371	1138
5 »	AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici.	362	1095
6 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi e assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1894	363	1095
6 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da campagna	364	1128

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 agos. 1914	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da fortezza per la specialità da fortezza	365	1131
6 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione dell'invio in congedo illimitato per anticipazione di militari alle armi	366	1132
6 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1893	367	1133
6 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Riordinamento delle dotazioni dei materiali del gruppo *C* presso i corpi	368	1133
7 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sospensione della presentazione alle armi dei militari alpini richiamati per istruzione pei giorni 9 e 10 agosto corrente anno	369	1134
7 »	AVANZAMENTO. — Formazione d'un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione. .	370	1134
9 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 804, che stabilisce il trasferimento nella R. marina di sottufficiali della milizia territoriale del R. esercito provenienti dalla riserva navale . . .	372	1139
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per la fanteria. — Pubblicazione n. 17	373	1140

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1914	PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — Modificazioni all'« Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare »	374	1145
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Vaglia postale di servizio	375	1145
13 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero della guerra ed al comando del corpo di stato maggiore	376	1146
13 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 803 del 6 agosto 1914 col quale viene sospesa la facoltà di emigrare.	377	1147
13 »	RECLUTAMENTO. — Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1914	378	1156
14 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Armamento ed equipaggiamento degli ufficiali (con 4 tavole annesse)	379	1160
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Bollo degli atti di giuramento	380	1161
14 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei maggiori e dei capitani dell'arma di cavalleria in servizio permanente per l'anno 1914	381	1161
14 »	TRASPORTI. — Carta di riconoscimento pei viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie e sul mare.	382	1162

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 agos. 1914	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria e genio. — Soppressione delle conferenze preliminari	383	1163
17 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Corrispondenza col comando delle truppe dislocate nell'Egeo	384	1163
17 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO — Località di disagiata residenza e relativa indennità in Libia	385	1163
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rettificazioni alle contabilità conseguenti dalla revisione fatta dalla Corte dei conti. — Rettificazioni sui rendiconti delle amministrazioni con gestione autonoma di cassa conseguenti dalla revisione della contabilità fatta dal Ministero. . . .	386	1166
19 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n 806 del 9 luglio 1914, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la concessione delle indennità giornaliere al personale destinato al servizio aeronautico militare (navigazione) presso i cantieri aeronautici o porti aerei	387	1168
19 »	TRASPORTI. — Aggiunta all'elenco delle deviazioni	388	1169
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicoletti di aggiunte e varianti al « Nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi. — Categoria I ».	389	1170

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 agos. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 824 del 19 luglio 1914, da convertirsi in legge, col quale è istituito nel bilancio della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915 « per memoria » il capitolo 100 *bis* « spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania, in Cirenaica e nelle isole dell'Egeo ed altre determinate dagli avvenimenti internazionali »	390	1170
19 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Norme per il prelevamento degli oggetti di bufetteria.	391	1172
19 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Abbreviazione del servizio di truppa degli allievi ufficiali di complemento attualmente alle armi ed anticipazione delle sessioni di esame per la nomina a sottotenente di complemento	392	1173
20 »	RECLUTAMENTO. — Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito.	393	1177
22 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Iscrizioni da apporre al gambo della freccia della bandiera dei corpi che hanno preso parte alla guerra in Libia e nell'Egeo . . .	394	1188
22 »	EQUIPAGGIAMENTO — Ripristinamento dell'antico modello di fascia di lana. . .	395	1196
22 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria — Conferenze preliminari . . .	396	1197

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 agos. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 927, da convertirsi in legge, concernente alcune categorie di contratti per i quali i Ministeri della guerra e della marina sono autorizzati ad eseguire pagamenti in conto	419	1268
26 »	TRASPORTI. — Corso ferroviario di stazione	397	1199
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Uso di speciali stellette per parte degli appartenenti al corpo dei volontari ciclisti e automobilisti (con una tavola annessa)	398	1199
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 845 del 16 agosto 1914, da convertirsi in legge, col quale viene aumentato di L. 6,500,000 lo stanziamento del capitolo 62 dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915	399	1199
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — R. decreto n. 855 del 21 agosto 1914, da convertirsi in legge, col quale viene aumentato lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915	400	1200
27 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Cappotto e mantellina per ufficiale	401	1203
27 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione dei sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica. . . .	402	1203

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 agos. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegni per la rinnovazione, riparazione e manutenzione delle bufetterie per l'esercizio 1914-915	403	1204
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Stampati occorrenti per i registri sussidiari dei movimenti del materiale del gruppo *C*	404	1205
27 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento e nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento di militari laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria	405	1205
27 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Militari dei reparti metropolitani in servizio presso reparti libici e viceversa . .	406	1229
27 »	AVANZAMENTO — R. decreto n. 1031 per l'applicazione del 3° comma dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, relativo alla nomina di marescialli a sottotenente in servizio attivo permanente.	467	1322
28 »	MILITARI DI TRUPPA — Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa	407	1230
28 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (riparti volontari italiani) dei cittadini rimpatriati dall'estero.	408	1245
28 »	AVANZAMENTO. — Prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta	409	1251

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agos. 1914	DISPOSIZIONI VARIE. — Compensi da corrispondere ai sottufficiali capi armaiuoli.	412	1259
28 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Nomina a sottotenente di amministrazione e di sussistenza nella milizia territoriale. . . .	413	1259
28 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenza del battaglione specialisti del genio, del battaglione aviatori e dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche	414	1259
31 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione provvisoria di una sezione delle comunicazioni per l'artiglieria.	415	1260
2 sett. 1914	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	416	1261
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una nuova cassetta bagaglio per ufficiali alpini e conto di riduzione delle vecchie cassette .	417	1263
2 »	PENSIONI. — Documenti da prodursi per gli ufficiali che devono liquidare la pensione in seguito a collocamento in posizione ausiliaria o a riposo	418	1264
3 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1008 che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale . .	449	1298
7 »	CAVALLI. — Domande per distribuzione di cavalli di agevolezza	420	1270

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 sett. 1914	CONCORSI. — Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina scaduto il 31 dicembre 1913	421	1270
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 3ª serie di aggiunte e varianti all'« Apppendice II dell'istruzione sul servizio delle batterie da costa »	422	1271
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — Ristampa dello specchio n. 10 — Caricamento del pacco da medicazione per automobili e autocarri	423	1272
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 15 — Caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti)	424	1273
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 23 — Caricamento delle coppie cofani di pronto soccorso per autoambulanze e campi di aviazione	425	1273
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione dello specchio n. 25 — Caricamento delle coppie cofani di sanità mod. 1914	426	1274
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — SERVIZIO SANITARIO. — Assistenti onorari alle cliniche universitarie	427	1275
7 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al regolamento sull'uniforme	428	1276
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe .	429	1276

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1914	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei colonnelli di fanteria in servizio permanente per l'anno 1914	430	1276
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali del gruppo *C* presso i corpi . .	431	1277
10 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso teorico-pratico da svolgersi presso la sezione foto-elettrica di artiglieria .	432	1278
10 »	AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915. — Varianti	433	1279
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 997, che apporta modificazioni al R. decreto 5 marzo 1908, n. 77, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito.	439	1285
11 »	AVANZAMENTO. — Prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta. — Varianti	434	1279
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imputazione di spese per gli attuali avvenimenti internazionali e per la Libia, l'Egeo e l'Albania.	435	1279
11 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni di materiali ai reparti di truppe coloniali in Libia e conteggio della retta pei ricoverati in quegli stabilimenti sanitari militari	436	1281

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 sett. 1914	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cartucce per mitragliatrici	437	1282
11 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Uso di calzature di proprietà personale.	438	1282
12 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	440	1287
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Istituzione dell'avvocatura erariale distrettuale di Roma. Norme per la corrispondenza con l'avvocatura generale e la distrettuale . . .	441	1287
16 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cinghie per i fucili dei reparti ciclisti . .	442	1289
16 »	CONCORSI. — Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente	443	1289
16 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Disposizioni matricolari relative ai militari delle truppe metropolitane, a quelli del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania ed al personale civile addettovi, che prestano servizio nel Fezzan . . .	444	1290
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare	445	1290
17 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani	486	1355

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 sett. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 996 del 6 settembre 1914, da convertirsi in legge, col quale viene aumentato lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 per acquisto di grano per l'esercito e per spese straodinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali	446	1291
18 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Aggiunta	447	1292
20 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto 20 settembre 1914 col quale si stabilisce la misura del soccorso giornaliero da corrispondersi alle famiglie bisognose dei militari attualmente richiamati alle armi. — Disposizioni esecutive.	448	1293
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Buoni di versamento mod. 260-*B* e 282-*C* . .	450	1300
20 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento. . .	451	1300
20 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Mantellina di panno grigio-verde da usarsi dalla truppa in guarnigione	452	1300
20 »	AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso a sergente maggiore	453	1301

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 sett. 1914	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Disposizioni esecutive per l'attuazione della legge n. 698 del 27 giugno 1912 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti. — Varianti alla circolare 297 del *Giornale militare*, anno 1912 . . .	454	1302
20 »	AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n 1027, che consente temporaneamente di reclutare sottotenenti di complemento da alcune categorie di militari in congedo o richiamati provvisti della dichiarazione di idoneità al grado di sergente. — Disposizioni esecutive	468	1326
20 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1359 che modifica il R. decreto 16 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito. — Disposizioni esecutive	646	1752
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume IV. — Caricamento delle vetture. — Fascicolo 4°. — Caricamento delle vetture da 149 campagna delle batterie pesanti campali. — Pubblicazione n. 121	455	1306
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.	456	1307
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Depositi da vincolarsi a garanzia di contratti.	457	1307
22 »	TRASPORTI. — Modificazioni ai prezzi dei trasporti militari sulle linee di navigazione esercitate dalle ferrovie dello Stato.	458	1307

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 sett. 1914	TRASPORTI — Facilitazioni di trasporto sulla linea « Roma - Civitacastellana - Viterbo ».	459	1308
23 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Istituzione provvisoria di un comando di gruppo specialisti d'artiglieria.	460	1310
23 »	SCUOLE MILITARI — Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.	461	1311
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali	462	1313
24 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso speciale di idoneità fra gli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra, per l'ammissione nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	463	1315
24 »	AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta	464	1316
24 »	SCUOLE MILITARI. — Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare . . .	465	1317
24 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1053, da convertirsi in legge, che disciplina gli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello e porta modificazioni circa la costituzione della commissione centrale di avanzamento. . . .	476	1347

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 sett. 1914	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1090, da convertirsi in legge, relativo al collocamento fuori ruolo dei funzionari delle amministrazioni centrali e dipendenti della guerra e della R. marina inviati nelle colonie o in luoghi militarmente occupati dall'Italia	496	1394
27 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1220 col quale viene rettificato l'articolo 3 del R. decreto 24 settembre 1914, n. 1053, da convertirsi in legge, riguardante gli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello.	549	1522
1 ott. 1914	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta pei tenenti di sussistenza per l'anno 1914 .	469	1330
1 »	AVANZAMENTO. — Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Varianti	470	1331
1 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del R. esercito. — Pubblicazione n. 138. .	471	1331
1 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1170, col quale il ruolo organico degli ufficiali dei carabinieri reali è diminuito di un tenente colonnello . . .	529	1480
1 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1171, col quale viene stabilito il trattamento pel personale militare che si trova in Tripolitania passato sul piede di pace	530	1481

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 ott. 1914	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1201 circa le modalità da seguirsi negli esami a scelta dei capitani medici.	550	1522
2 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Riparazioni delle mitragliatrici mod. 911. .	472	1335
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Servizio dei nuovi sottufficiali capi armaiuoli presso i corpi.	473	1336
2 »	AVANZAMENTO. — DISCIPLINA MILITARE. — Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.	474	1342
2 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Norme da seguirsi per la concessione della dispensa dalle chiamate alle armi ai militari in congedo illimitato che sono infermieri dei manicomi provinciali o conducenti di automobili (chauffeur) sulle linee in servizio pubblico	475	1343
3 »	TRASPORTI. — Viaggi degli ufficiali in congedo richiamati in servizio	477	1349
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni ad ufficiali comandati	478	1350
6 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Equipaggiamento e disposizioni da osservarsi per l'invio di militari al corpo dei volontari italiani ed ai reparti indigeni della Libia	479	1351
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra	480	1351

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 ott. 1914	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Variante al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio	481	1352
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati	482	1352
9 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istituzione del capitolo n. 85 *bis* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915. . . .	483	1352
10 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe. .	484	1353
10 »	AVANZAMENTO. — Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti	485	1354
13 »	AVANZAMENTO, — Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria. cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti	487	1356
14 »	DISPOSIZIONI VARIE. — DISCIPLINA MILITARE. — Compilazione delle note caratteristiche e custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali della Tripolitania. — Commissione d'avanzamento di grado superiore	488	1356
14 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Cessione a pagamento di armi e munizioni di tipo non più in uso	489	1357

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 ott. 1914	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Versamento delle eccedenze di cartucce a pallottola mod. 90 per armi mod. 70-87 . .	490	1358
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1128 recante aumento dell'addizionale alla imposta di ricchezza mobile	659	1767
16 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Preavviso di parziali congedamenti di militari richiamati e di chiamata alle armi di militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato provvisorio	491	1358
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	497	1396
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dell'artiglieria	498	1396
20 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1119 di chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1894 e protrazione della permanenza alle armi di quelli della classe 1893	499	1397
20 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1894 e protrazione della permanenza alle armi di quelli della classe 1893.	500	1398
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1093 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, vengono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915 . . .	501	1408

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 ott. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1094 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene aumentata l'assegnazione del capitolo n. 100-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915 . .	502	1410
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1095 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale viene aumentata l'assegnazione del capitolo 100-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915.	503	1411
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1096 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene aumentata l'assegnazione del capitolo 100-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915 . . .	504	1412
20 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Domande e proposte di trasferimento e destinazioni degli ufficiali.	505	1413
21 »	AVANZAMENTO. — Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero	506	1414
21 »	RECLUTAMENTO — UFFICIALI IN CONGEDO, — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1889 richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914 e chiamata in servizio di militari di 1ª categoria della classe 1894 in congedo illimitato provvisorio	507	1414

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ott. 1914	RECLUTAMENTO. — R. decreto 22 ottobre 1914, n. 1138, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe 1895 siano iniziate nel 1914 . .	492	1359
22 »	RECLUTAMENTO. — Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1895	493	1360
22 »	RECLUTAMENTO. — Notificazione alle autorità di leva delle decisioni di rivedibilità pronunziate in rassegna riguardo ai militari della classe 1894. — Fogli matricolari degli arruolati volontari nati nel 1895.	494	1373
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna. . . .	508	1419
22 »	AVANZAMENTO. — Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento dei tenenti colonnelli da iscriversi nel quadro di avanzamento per il 1915	509	1422
22 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1229 che stabilisce le norme ed i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e dei corpi sanitario e di commissariato.	551	1523
23 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Concorsi per operai elettricisti-meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa . . .	510	1422
23 »	TRASPORTI. — Spedizione per ferrovia delle masserizie di privata proprietà a tariffa militare.	511	1424

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ott. 1914	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare	512	1424
23 »	DISCIPLINA MILITARE. — Iscrizioni sulla parte prima dei libretti personali degli ufficiali delle cariche amministrative. .	513	1455
24 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Bracciano	514	1458
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni agli ufficiali trasferiti nella Somalia italiana. — Liquidazione dei loro conti particolari.	515	1458
25 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — R. decreto che apporta varianti al « Servizio in guerra — parte I »	516	1458
27 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento .	517	1462
28 »	AVANZAMENTO. — Compilazione e trasmissione dei documenti di avanzamento dei sottotenenti compresi nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per il 1915	518	1462
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI (V. C. A.) ED ISTITUZIONI ANALOGHE. — Regolamento per i volontari guide a cavallo. — Pubblicazione n. 140	519	1463
28 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro per cannoni da 149 A.	520	1464

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 ott. 1914	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova edizione dell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.	521	1464
28 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento della sezione staccata di artiglieria di Valle de' Signori	522	1465
30 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza	523	1466
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Varianti al « Servizio in guerra — Parte I — edizione 1912 » — « Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra — edizione 1913 » — « Norme per il combattimento — edizione 1913 » — « Regolamento di esercizi per la fanteria — edizione 1914 ». — (Pubblicazioni numeri 103, 131, 152, 17)	524	1467
30 »	AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Sessione straordinaria — Disposizioni esecutive.	525	1468
30 »	TRASPORTI. — Aumenti sui prezzi di trasporto sulle ferrovie.	526	1471
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Aumento delle tasse sugli affari	527	1472
30 »	AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio attivo permanente	528	1474

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 ott. 1914	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali di complemento e nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento di militari laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria.	531	1489
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione dei distintivi da telegrafisti di cavalleria . .	532	1500
31 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Conti individuali dei debiti degli ufficiali ed impiegati	533	1500
1° nov. 1914	DISPOSIZONI VARIE — Adozione di due modelli per il carico e lo scarico delle materie di consumo per l'esercizio delle macchine automobili	534	1501
1° »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto riguardante la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1877 e 1878	535	1501
1° »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Sistemazione dell'artiglieria da campagna .	562	1586
1° »	ORDINAMENTO DEL R ESERCITO — R. decreto relativo alla costituzione di due nuovi comandi di gruppo e di sei nuove batterie di artiglieria pesante campale .	563	1587
2 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso teorico-pratico sui materiali fotoelettrici da svolgersi presso il 6° reggimento genio (ferrovieri)	537	1503
2 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone da 65 montagna. — Pubblicazione n. 139	538	1503

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 nov. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1182 del 22 ottobre 1914, riguardante proroga delle autorizzazioni date alle amministrazioni della guerra e della marina di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per le provviste di generi e materiali e per l'acquisto e noleggio di mezzi di trasporto occorrenti in vista degli avvenimenti internazionali . . .	539	1504
4 »	AMMINISRTAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti alla categoria 1 del Nomenclatore dei materiali di servizio generale e da cucina	540	1505
4 »	CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* e *B* ad ufficiali generali, di stato maggiore e dell'arma di cavalleria	541	1506
4 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici. — Esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici, promossi con riserva d'anzianità	542	1510
5 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Disposizioni per la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1877 e 1878	536	1502
5 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1890, richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914	543	1510

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1914	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Ricompense suppletive per la campagna libica.	544	1511
5 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Forme per calzature esistenti nei colli per riparazioni da calzolaio	545	1512
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — R. decreto 1° novembre 1914, n. 1205, col quale è concessa una indennità speciale di accantonamento agli ufficiali in distaccamento eventuale. — Disposizioni esecutive	546	1512
5 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — R. decreto 1° novembre 1914, n. 1206, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo. — Disposizioni esecutive	547	1515
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	548	1517
8 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n 1248, da convertirsi in legge, concernente il collocamento fuori quadro di capitani in relazione alle destinazioni in Libia e nell'Egeo	564	1588
9 »	AVANZAMENTO. — Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da inscriversi nel quadro d'avanzamento pel 1915	552	1525

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 nov. 1914	AVANZAMENTO — Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dei corpi di sanità e di commissariato, da inscriversi sul quadro d'avanzamento per il 1915.	553	1529
9 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — Modifica agli attacchi dei fucili mod. 91 in distribuzione ai reparti volontari ciclisti ed automobilisti.	554	1532
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — 10ª serie di aggiunte e varianti all'« Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria »	555	1533
12 »	AVANZAMENTO. — Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in congedo . . .	556	1533
13 »	AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità all'avanzamento adanzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria — Varianti alle disposizioni esecutive .	557	1534
15 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R decreto n. 1249, da convertirsi in legge, concernente la sospensione della applicazione dei limiti di età per gli ufficiali delle varie armi e corpi fino al grado di colonnello incluso	565	1591
15 »	SOTTUFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 1250 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali. — Disposizioni esecutive .	566	1594
15 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1251, da convertirsi in legge, che porta modificazioni circa la costituzione della commissione centrale d'avanzamento	567	1596

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 nov. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — R. decreto n 1252 da convertirsi in legge, col quale è approvata una maggiore assegnazione straordinaria di lire 46 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915	568	1598
15 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1253, da convertirsi in legge, relativo alla nomina ad ufficiale effettivo di sottotenenti di complemento e di marescialli	569	1600
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1254 relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna	570	1602
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1255 da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene autorizzata l'assegnazione di lire quattrocento milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915. . .	571	1605
15 »	AVANZAMENTO. — Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Variante alle disposizioni esecutive	572	1606
15 »	TRASPORTI — Aumenti dei prezzi pei viaggiatori fruenti della concessione speciale *C*.	573	1607
15 »	CAVALLI. — Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni.	574	1607

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 nov. 1914	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuova edizione dell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero	575	1636
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1262, da convertirsi in legge, concernente il collocamento fuori quadro di capitani delle varie armi e di alcuni corpi per aumentate esigenze di taluni servizi .	576	1636
15 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto n. 1298, contenente modificazioni al R. decreto 4 dicembre 1898, n. 507, che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenenti nella milizia stessa	604	1686
16 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Trasferimento della sezione staccata d'artiglieria di Bormio a Tirano . . .	577	1638
16 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Campioni dei materiali dei gruppi *A* e *B*	578	1638
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuta proporzionale sugli assegni degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria.	579	1639
17 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Presentazione alle armi di militari alpini di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, richiamati per istruzione col R. decreto n. 474 del 31 maggio 1914	558	1535
17 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1891, richiamati alle armi col R. decreto 11 luglio 1914	559	1545

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 nov. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Convenzioni con i vivandieri dei distaccamenti e delle caserme secondarie.	580	1640
18 »	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Modalità per la consegna delle raccomandate, assicurate, ecc.	581	1640
18 »	DISPOSIZIONI VARIE, — SERVIZIO SANITARIO — Assistenti onorari alle cliniche universitarie	582	1641
18 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Giudizi di idoneità ai servizi della posizione ausiliaria .	583	1642
18 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Guanti di lana per la truppa	584	1646
19 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per la truppa, gli ammalati degli ospedali militari e le infermerie di presidio, gli allievi carabinieri reali e gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1915.	560	1547
19 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ristampa dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri.	561	1584
19 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione di 5 nuovi reggimenti di artiglieria da campagna.	585	1646
19 »	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente per l'anno 1914. — Ampliamento dei limiti di anzianità per gli ufficiali in servizio permanente per essere inscritti sui quadri di avanzamento pel 1915	506	1647

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 nov. 1914	UFFICIALI IN CONGEDO. — R. decreto numero 1246, del 1° novembre 1914, da convertirsi in legge, concernente il richiamo in servizio di ufficiali in congedo per le funzioni di consegnatario di magazzino e per altri servizi contabili	587	1650
19 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di piloti aviatori militari fra i militari di truppa	588	1651
20 »	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Istituzione di una sezione staccata di artiglieria con sede a Mestre.	589	1658
20 »	CONCORSI. — SERVIZIO SANITARIO. — Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per 5 posti di sottotenente di commissariato nella R. marina	590	1658
20 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Bandoliera e giberna per le uniformi piccola e di marcia degli ufficiali di cavalleria (con una tavola annessa).	591	1658
21 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Calzatura per l'artiglieria da fortezza	592	1659
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — SERVIZIO SANITARIO. — Prima serie d'aggiunte e varianti al caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti)	593	1660
26 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	594	1660
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa	595	1662

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 nov. 1914	AVANZAMENTO. — Esperimento di abilità e di cultura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da inscriversi nel quadro d'avanzamento pel 1915. — Varianti . . .	596	1663
26 »	AVANZAMENTO — Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli di cui all'art. 3 comma 3° della legge 8 giugno 1913, n. 601	597	1663
26 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Correzioni da apportare al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio	598	1664
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Applicazione del R decreto riguardante l'indennità giornaliera ad ufficiali richiamati dal congedo	599	1666
26 »	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio e di trasporto pei sottufficiali a riposo e per le rispettive famiglie	600	1666
26 »	RECLUTAMENTO. — Ammissione al volontariato di un anno dei giovani concorrenti alla leva sulla classe 1895 . . .	601	1667
26 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti di avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di amministrazione	602	1668
26 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi col 1° febbraio 1915	603	1669

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 nov. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richieste d'anticipazione dei corpi alle direzioni di commissariato	605	1687
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1304, da convertirsi in legge, relativo a provvedimenti di carattere temporaneo per i distretti militari	606	1687
1° dic. 1914	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Arnesi da imballaggio	607	1689
2 »	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Indennità supplementari di viaggio dall'Italia alla Somalia	608	1689
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Sospensione temporanea o cessazione degli assegni agli impiegati inquilini dell'istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma	609	1690
2 »	SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare. — Anno scolastico 1914-915 .	610	1691
2 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Strumenti leggeri da zappatori	611	1694
3 »	AVANZAMENTO — Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo dei sottotenenti di complemento	612	1694
3 »	TRASPORTI. — Reclami verso le ferrovie .	613	1696
3 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto per la chiamata alle armi di militari in congedo illimitato, delle classi 1886-1887 e 1888, ascritti all'arma dei carabinieri reali	614	1697

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 dic. 1914	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, delle classi 1886-1887 e 1888, ascritti all'arma dei carabinieri reali .	615	1698
3 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti militari di complemento	616	1703
3 »	CONCORSI — Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente	617	1704
3 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza	618	1704
4 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione della mantellina di tela grigia, e della fodera di tela grigio-verde per gavette	619	1710
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Giurisdizione dei due comandi delle truppe del genio	620	1710
7 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sull'uso dei forni rotabili a produzione continua, modello Weis	621	1710
7 »	SERVIZIO SANITARIO. — Visite medico-legali per l'accertamento della inabilità assoluta ed ulteriore navigazione degli inscritti alla « Cassa invalidi della marina mercantile »	622	1711
7 »	SERVIZIO TERRITORIALE. — Soppressione di alcune batterie da saluto	623	1711
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1915 . . .	624	1711

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dic. 1914	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tabella dei veicoli delle amministrazioni della guerra, della marina e della R. guardia di finanza, nonchè dell'associazione della Croce Rossa	625	1714
9 »	PUBBLICAZIONI MILITARI — Regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli (pubblicazione n. 141)	626	1714
9 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1885 . . .	627	1716
9 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria	628	1716
9 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Congedo assoluto di militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, che nell'anno 1914 hanno compiuto o compiranno il 39° anno dell'età loro	629	1717
9 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Reclami relativi a ricompense per la guerra libica	630	1717
10 »	UFFICIALI IN CONGEDO — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA — R decreto n. 1349 di chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato delle classi 1887 e 1888, ascritti all' artiglieria da montagna	631	1718
11 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna	632	1719

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 dic. 1914	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Sospensione, nelle licenze ed assenze, delle indennità stabilite coi Regi decreti 1° novembre 1914, nn. 1205 e 1206	633	1726
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Materiali del gruppo *C* presso i corpi . . .	634	1728
12 »	TRASPORTI. — Corso ferroviario di stazione	635	1728
12 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra	636	1729
15 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso di abilitazione a capi operai reggimentali dei reggimenti di artiglieria campali . . .	637	1730
15 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO — Esecuzione di contratti per fornitura di viveri alle truppe e di paglia da lettiera per l'anno 1915	638	1731
15 »	SERVIZIO SANITARIO — Adozione della fiala elastica per tintura di iodio per le unità sanitarie di mobilitazione	639	1731
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistenti del genio militare. . . .	640	1733
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 1354, che proroga l'esercizio provvisorio dei bilanci e provvedimenti finanziari	641	1734
17 »	DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto che apporta alcune aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito	667	1801

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dic. 1914	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto che richiama alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1892 .	642	1735
18 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio alla posizione di richiamati dei militari di 1ª categoria della classe 1892, attualmente in servizio sotto le armi .	643	1736
18 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1892, in congedo illimitato	644	1739
18 »	RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Passaggio d'arma o di corpo di militari in congedo di cavalleria e dei battaglioni specialisti ed aviatori del genio	645	1748
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione di pane	647	1756
20 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Bandoliera e giberna per le uniformi piccola e di marcia degli ufficiali dei CC. RR.	648	1756
20 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI — Berretto di pelle per ufficiali (con una tavola di disegno)	649	1757
20 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Cappotto di panno grigio-verde per ufficiali	650	1757
20 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1394 per la sospensione temporanea dei provvedimenti di eliminazione dal servizio attivo degli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento	651	1757

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 dic. 1914	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge 1387 concernente provvedimenti intesi a parificare il trattamento del personale subalterno delle amministrazioni centrali	668	1809
22 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Prelevamento di armi e munizioni da parte delle società di tiro a segno nazionale	652	1759
22 »	CAVALLI — Azione redibitoria per vizi occulti in quadrupedi acquistati dal commercio	653	1760
22 »	CAVALLI. — Domande per distribuzione di cavalli d'agevolezza	654	1761
22 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Intimazione d'atterraggio da farsi ad aeronavi in navigazione non autorizzata su qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale.	655	1762
22 »	STATO DEGLI UFFICIALI — Sospensione fino a nuovo avviso dei collocamenti a riposo, a domanda, degli ufficiali in posizione ausiliaria	656	1764
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Gestione della quota destinata alla parte completiva del rancio	657	1764
22 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Responsabilità circa la conservazione delle armi e degli altri materiali del gruppo *C* . .	658	1767
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni esecutive per l'applicazione della nuova addizionale del 15 $^{0}/_{0}$ all'imposta di ricchezza mobile	660	1768

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 dic. 1914	AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio permanente per l'anno 1915	661	1772
22 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Pagamento delle indennità per la perdita di cavalli e del bagaglio agli ufficiali delle truppe metropolitane del corpo di occupazione della Libia	662	1773
22 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione sui lavori da zappatore per la truppa presso la scuola di applicazione di cavalleria per l'anno 1915 . . .	663	1773
22 »	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — AVANZAMENTO, — R. decreto n 1391 del 20 dicembre 1914 col quale vengono apportate modificazioni al regolamento sull'avanzamento. — Disposizioni esecutive .	664	1774
27 »	RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 1402 di chiamata alle armi per istruzione nel prossimo anno 1915 dei militari di 2ª categoria della classe 1895	665	1777
28 »	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1895 in congedo illimitato provvisorio	666	1778
28 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Veci di sottufficiale capo armaiuolo	669	1810
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Scarpe di riposo .	670	1810

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale militare* 1914

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
8 lugl. 1913	Legge n. 750 che porta provvedimenti per il personale di servizio nelle amministrazioni centrali	163	426
1° agos. 1913	R. decreto n. 1543 che approva il regolamento per il personale subalterno delle amministrazioni centrali	164	430
16 dic. 1913	Concorso a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe	3	10
5 genn. 1914	Termine utile per la presentazione dei documenti nei concorsi a posti di capotecnico d'artiglieria e genio e di ragioniere geometra del genio	12	27
9 »	Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	14	28
28 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . .	45	61
29 »	Concorso a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe	49	68

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° febb. 1914	Concorso a quattro posti di sostituto avvocato fiscale militare di 2ª classe . .	81	284
13 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . ,	75	259
1° apr. 1914	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali in attesa d'impiego . . .	142	383
2 giug. 1914	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali in attesa d'impiego . . .	236	711
3 »	Risultato del concorso per la nomina a sostituto avvocato fiscale militare . . .	275	824
9 »	Concessione degli impieghi civili ai sottufficiali	247	737
18 »	Legge n. 551 che contiene provvedimenti riguardanti gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio militare	277	833
24 »	Scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	284	848
5 lugl. 1914	Risultato del concorso a posti di capitecnici di artiglieria e genio	308	982
14 »	Risultato di concorso a posti di ragioniere geometra del genio militare di 4ª classe	332	1024

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 lug. 1914	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali	349	1054
26 »	Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a dieci posti di segretario di 4ª classe nell'amministrazione centrale della guerra	355	1066
2 sett. 1914	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	416	1261
24 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettenti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali	462	1313
24 »	Concorso speciale di idoneità fra gli uscieri dell'amministrazione centrale della guerra, per l'ammissione nel ruolo degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti	463	1315
27 »	R. decreto n 1090, da convertirsi in legge, relativo al collocamento fuori ruolo dei funzionari delle amministrazioni centrali e dipendenti della guerra e della R. marina inviati nelle colonie o in luoghi militarmente occupati dall' Italia	496	1394
10 ott. 1914	Risultato del concorso a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe	484	1353
5 nov. 1914	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti od ai sottufficiali	548	1517

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 nov 1914	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ed ai sottufficiali	594	1660
12 dic. 1914	Nomina per merito degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti ad applicato nell'amministrazione centrale della guerra	636	1729
15 »	Sottufficiali aspiranti all' impiego di assistenti del genio militare	640	1733
20 »	Legge 1387 concernente provvedimenti intesi a parificare il trattamento del personale subalterno delle amministrazioni centrali	668	1809
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
2 genn. 1914	Cessione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . .	5	20
5 »	Anticipazioni agli ufficiali per l' abbonamento alla « Nuova rivista di fanteria » .	11	27
8 »	Addizionale all' imposta di ricchezza mobile stabilita a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . .	13	28
15 »	Somministrazione dei comuni alle truppe .	24	41
16 »	Versamento in tesoreria del supplemento giornaliero d'assegno alle indennità di pubblica sicurezza per gli uomini di truppa	26	42
22 »	Operazioni di conto corrente coi depositi delle truppe della Tripolitania e Cirenaica	36	51

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 genn. 1914	Servizio dei contratti per materiale d'artiglieria, bardature e vendita di oggetti fuori uso presso i corpi, istituti e stabilimenti militari	37	51
13 febb. 1914	Richieste di anticipazione di fondi . . .	76	261
19 »	Cessione di documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . .	91	291
27 »	Militari assegnati ai riparti indigeni ed al corpo dei volontari italiani della Libia .	98	304
10 mar. 1914	Ritiro delle robe e degli oggetti di corredo agli uomini di truppa, versamento di essi al magazzino del corpo, loro impiego, riattamento, dichiarazione fuori servizio e fuori d'uso e vendita delle parti ricavate dal loro disfacimento	114	331
19 »	Somministrazioni dei comuni alle truppe .	124	358
30 »	Versamento in tesoreria delle cauzioni per lavori o forniture militari	136	378
31 »	Pagamento del soprassoldo giornaliero di guerra ai militari del corpo di occupazione della Libia ricoverati negli stabilimenti sanitari	139	381
6 apr. 1914	Trasmissione dei contratti agli archivi notarili distrettuali a' sensi dell'articolo 106 n. 10 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. . . .	147	410
16 »	Rimborso in conto corrente agli ospedali dell' importo di medicinali e delle rate di degenza	158	421

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 apr. 1914	Legge n. 275 che approva spese determinate dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e dall'occupazione temporanea delle isole dell' Egeo	186	494
17 »	Approvvigionamento dei materiali di armamento, carreggio e bardature (gruppo *C*)	169	449
11 mag. 1914	Istituzione del capitolo 86 *bis* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.	202	527
23 »	Modificazioni alla contabilità dei corpi . .	216	601
29 »	Ristampa della « Situazione finanziaria della cassa ufficiali » mod. 1033	233	710
4 giug. 1914	Legge n. 488 che converte in legge il R. decreto 8 settembre 1913, n 1148, autorizzante modificazioni alle norme legislative in vigore, in dipendenza dell'abolizione dell'assestamento del bilancio di previsione	293	964
5 »	Obbligo degli ospedali succursali, delle infermerie presidiarie e degli stabilimenti sanitari, di tenere il registro degli atti di amministrazione dei distaccamenti . .	245	736
9 »	Somministrazione dei comuni alle truppe .	248	738
11 »	Somministrazione di fondi ai reparti metropolitani in Libia	253	741
12 »	Spese per la guerra restate da pagare al 1° luglio p. v. e spese per rifornimento di materiali impiegati per la guerra anteriormente alla data stessa	254	742

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 giug. 1914	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1914-1915	276	824
18 »	Convenzione fra il Ministero della guerra ed il Ministero delle poste e dei telegrafi per il rilascio dei vaglia di servizio in esenzione di tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari, per il movimento dei fondi che essi debbono eseguire fra di loro nell'esclusivo interesse del servizio	269	784
26 »	Legge n. 578 che autorizza ad esercitare in via provvisoria gli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1914-915 che non fossero tradotti in legge entro il 30 giugno 1914 .	298	967
30 »	Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915.	289	853
30 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1914-915, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	290	950
30 »	Capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-1915, sui quali vengono normalmente date le anticipazioni alle direzioni di commissariato militare per il rifornimento di fondi ai corpi dell'esercito	291	953
2 lugl. 1914	Spese d'ufficio e riservate per l'esercizio 1914-915	303	972

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 lugl. 1914	Compilazione e trasmissione delle dimostrazioni mod 399 dei materiali del gruppo C, per parte dei corpi . . .	304	972
2 »	Legge n. 603 che approva maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-1914	307	980
8 »	Spese per la Libia, per l'Egeo e per gli avvenimenti internazionali	313	986
8 »	Sistemazione delle gestioni degli esercizi finanziari anteriori all'esercizio 1914-915. Gestioni dei reparti alla sede e distaccati	314	987
8 »	Militari dei corpi d'Italia aggregati al deposito centrale per le truppe coloniali e militari del R. corpo di truppe coloniali aggregati ai corpi d'Italia. . . .	316	994
9 »	Somministrazione dei comuni alle truppe.	326	1019
10 »	Quietanze di tesoreria pei versamenti effettuati a tutto il 20 giugno 1914 . .	327	1019
15 »	Ispezioni amministrative ai depositi disgiunti dalla sede del reggimento . .	334	1025
16 »	Legge n 673 che approva una maggiore assegnazione a favore del capitolo 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914	341	1036

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 lugl. 1914	Legge n. 674 che approva maggiori assegnazioni e diminuizioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914	342	1037
17 »	Somministrazioni di medicinali al personale familiare degli istituti militari . .	343	1039
4 agos. 1914	Adozione di registri-giornali per dimostrare i movimenti nei materiali del gruppo *C* in carico ai corpi e la loro dislocazione fra i vari consegnatari.	361	1087
4 »	R. decreto n. 770 che autorizza le amministrazioni della guerra e della marina a derogare fino al 31 ottobre 1914 alle norme stabilite dalle leggi di contabilità generale dello Stato per quanto riguarda le provviste, lavorazioni e trasporto di generi e materiali occorrenti alle amministrazioni medesime	371	1138
12 »	Vaglia postale di servizio	375	1145
18 »	Rettificazioni alle contabilità conseguenti dalla revisione fatta dalla Corte dei conti. — Rettificazioni sui rendiconti delle amministrazioni con gestione autonoma di cassa conseguenti dalla revisione della contabilità fatta dal Ministero. . . .	386	1166
19 »	R decreto n 824 del 19 luglio 1914, da convertirsi in legge, col quale è istituito nel bilancio della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915 « per memoria » il capitolo 100 *bis* « spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania, in Cirenaica e nelle isole dell'Egeo ed altre determinate dagli avvenimenti internazionali »	390	1170

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 agos. 1914	R decreto n 927, da convertirsi in legge, concernente alcune categorie di contratti per i quali i Ministeri della guerra e della marina sono autorizzati ad eseguire pagamenti in conto	419	1268
26 »	R. decreto n. 845 del 16 agosto 1914, da convertirsi in legge, col quale viene aumentato di L. 6,500,000 lo stanziamento del capitolo 62 dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915	399	1199
26 »	R. decreto n. 855 del 21 agosto 1914, da convertirsi in legge col quale viene aumentato lo stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1914-915	400	1200
27 »	Assegni per la rinnovazione, riparazione e manutenzione delle bufetterie per l'esercizio 1914-915	403	1204
27 »	Stampati occorrenti per i registri sussidiari dei movimenti del materiale del gruppo *C*	404	1205
27 »	Militari dei reparti metropolitani in servizio presso reparti libici e viceversa .	406	1229
3 sett. 1914	Buoni di versamento mod. 260-*B* e 282-*C*	450	1300
9 »	Somministrazione dei comuni alle truppe.	429	1276
9 »	Materiali del gruppo *C* presso i corpi . .	431	1277
11 »	Imputazione di spese per gli attuali avvenimenti internazionali e per la Libia, l'Egeo e l'Albania	435	1279

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 sett. 1914	Somministrazioni di materiali ai reparti di truppe coloniali in Libia e conteggio della retta pei ricoverati in quegli stabilimenti sanitari militari	436	1281
17 »	Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dall'amministrazione militare	445	1290
18 »	R. decreto n. 996 del 6 settembre 1914, da convertirsi in legge, col quale viene aumentato lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 per acquisto di grano per l'esercito e per spese straordinarie in dipendenza degli avvenimenti internazionali . . .	446	1291
22 »	Depositi da vincolarsi a garanzia di contratti	457	1307
6 ott. 1914	Pagamento degli assegni ad ufficiali comandati.	478	1350
8 »	Combustibile pel riscaldamento di locali occupati fuori caserma da alcuni militari di truppa ammogliati	482	1352
9 »	Istituzione del capitolo n 85-*bis* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1914 al 30 giugno 1915 . . .	483	1352
15 »	R decreto n. 1128 recante aumento dell'addizionale alla imposta di ricchezza mobile.	659	1767
20 »	R. decreto n. 1093 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, vengono aumentati gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915 . .	501	1408

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 ott. 1914	R. decreto n. 1094 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale, in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene aumentata l'assegnazione del capitolo n. 100-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915. . . .	502	1410
20 »	R. decreto n. 1095 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale viene aumentata l'assegnazione del capitolo 100-*bis* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915	503	1411
20 »	R. decreto n. 1096 dell'11 ottobre 1914, da convertirsi in legge, col quale in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene aumentata l'assegnazione del capitolo 100-*ter* dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915. . . .	504	1412
24 »	Anticipazioni agli ufficiali trasferiti nella Somalia italiana. — Liquidazione dei loro conti particolari	515	1458
31 »	Conti individuali dei debiti degli ufficiali ed impiegati	533	1500
3 nov. 1914	R. decreto n. 1182 del 22 ottobre 1914, riguardante proroga delle autorizzazioni date alle amministrazioni della guerra e della marina di derogare alle norme stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato per le provviste di generi e materiali e per l'acquisto e noleggio di mezzi di trasporto occorrenti in vista degli avvenimenti internazionali . . .	539	1504

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 nov. 1914	Varianti alla categoria I del Nomenclatore dei materiali di servizio generale e da cucina	540	1505
15 »	R. decreto n. 1252, da convertirsi in legge, col quale è approvata una maggiore assegnazione straordinaria di lire 46 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915. . . .	568	1598
15 »	R. decreto n. 1255, da convertirsi in legge, col quale in dipendenza degli avvenimenti internazionali, viene autorizzata la assegnazione di lire 400 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1914-915	571	1605
16 »	Ritenuta proporzionale sugli assegni degli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria	579	1639
18 »	Convenzioni con i vivandieri dei distaccamenti e delle caserme secondarie. . .	580	1640
26 »	Correzioni da apportare al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio	598	1664
26 »	Richieste d'anticipazione dei corpi alle direzioni di commissariato.	605	1687
1° dic. 1914	Arnesi da imballaggio	607	1689
12 »	Materiali del gruppo C presso i corpi . .	634	1728
16 »	Legge n 1354, che proroga l'esercizio provvisorio dei bilanci e provvedimenti finanziari	641	1734

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 dic. 1914	Cessione di pane	647	1756
22 »	Gestione della quota destinata alla parte completiva del rancio	657	1764
22 »	Disposizioni esecutive per l'applicazione della nuova addizionale del 15 % all'imposta di ricchezza mobile	660	1768
	ARMI. MUNIZIONI E BUFETTERIE.		
17 febb. 1914	Riparazioni alle armi ritirate a militari appartenenti ai riparti mobilitati . . .	84	288
4 mar. 1914	Distribuzioni di pistole automatiche modello. 1910 e relative cartucce	105	316
6 apr. 1914	Classificazione di alcune bufetterie fra i materiali del gruppo *C* nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod 399 .	148	411
25 »	Classificazione delle bufetterie tra i materiali del gruppo *C* nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod 399 . .	180	477
28 mag. 1914	Adozione di un turacciolo per armi mod. 91-	227	663
4 giug. 1914	Materiali adottati per le mitragliatrici modello 1911.	255	746
15 »	Fascicolo degli oggetti di bufetteria. . .	265	764
26 »	Classificazione delle bufetterie tra i materiali del gruppo *C* nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod. 399 . .	297	967
27 »	Riparazioni alle armi portatili.	299	968

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 ag. 1914	Norme per il prelevamento degli oggetti di bufetteria	391	1172
11 sett. 1914	Cartucce per mitragliatrici	437	1282
16 »	Cinghie per i fucili dei reparti ciclisti . .	442	1289
2 ott. 1914	Riparazioni delle mitragliatrici mod. 911 .	472	1335
14 »	Cessione a pagamento di armi e munizioni di tipo non più in uso	489	1357
14 »	Versamento delle eccedenze di cartucce a pallottola mod. 90 per armi mod. 70-87.	490	1358
9 nov. 1914	Modifica agli attacchi dei fucili mod. 91 in distribuzione ai reparti volontari ciclisti ed automobilisti	554	1532
22 dic. 1914	Prelevamento di armi e munizioni da parte delle società di tiro a segno nazionale .	652	1759
22 »	Responsabilità circa la conservazione delle armi e degli altri materiali del gruppo *C*.	658	1767
	AVANZAMENTO.		
11 dic. 1913	R. decreto n. 1384 col quale vengono stabilite le norme ed i programmi per gli esperimenti dei capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta.	2	4

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 genn. 1914	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive	25	41
22 »	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici .	35	50
31 »	R. decreto n. 48 che apporta un'aggiunta al R. decreto 3 settembre 1913, n 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601	52	182
5 febb. 1914	Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive.	57	210
11 »	Reclutamento dei capitani commissari . .	72	256
18 »	R. decreto n 186 col quale vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali del corpo di stato maggiore. .	130	367
19 »	Formazione di quadri suppletivi per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti e sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali, per l'anno 1914	87	289
19 »	Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria.	88	289
19 »	Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori dell'arma di cavalleria per l'anno 1914 .	89	290

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
19 febb. 1914	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta . .	90	290
27 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914 — Varianti alle disposizioni esecutive	99	304
27 »	Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria — Disposizioni esecutive. . .	100	304
12 mar. 1914	Limite di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915	116	343
13 »	Limite di anzianità per l'inscrizione dei tenenti colonnelli e dei tenenti di cavalleria in servizio permanente sui quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1914.	119	352
13 »	Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria — Varianti alle disposizioni esecutive	120	353
26 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive	134	376
31 »	Esami di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti di sussistenza e di amministrazione	140	382

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 mar. 1914	Esami di concorso a sergente maggiore .	141	382
2 apr. 1914	Esperimenti per i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta Disposizioni preliminari.	144	402
16 »	Esperimenti di avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato (ruoli degli ufficiali commissari e di sussistenza) e del corpo di amministrazione.	159	421
17 »	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente sui quadri d'avanzamento per gli anni 1914 e 1915	161	422
10 magg. 1914	R. decreto n 439, col quale è modificato l'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1913, n 1384, che determina le norme per gli esperimenti dei capitani aspiranti all'avanzamento a scelta	243	732
13 »	Esperimenti di avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani del corpo veterinario militare.	203	528
15 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Disposizioni esecutive. . .	205	259
15 »	Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	206	532
20 »	Esperimenti di avanzamento a scelta dei capitani del corpo sanitario militare. .	211	540

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 mag. 1914	Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti	222	659
27 »	Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti d'amministrazione	223	660
4 giug. 1914	Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Varianti alle disposizioni esecutive	242	729
9 »	Varianti ai limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915 . .	251	740
9 »	Limite di anzianità per la inscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1914.	252	741
15 »	Corsi di istruzione per gli ufficiali di artiglieria in congedo delle specialità da fortezza e da costa agli effetti dell'avanzamento	262	762
15 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici. — Esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici, promossi con riserva di anzianità. . . .	264	763
6 lugl. 1914	Formazione di quadri suppletivi di avanzamento per i tenenti in congedo. . .	312	986
21 »	Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti e dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali per gli anni 1914 e 1915 . .	347	1053

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 lugl. 1914	Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali in congedo sui quadri d'avanzamento per l'anno 1915	348	1053
5 agos. 1914	Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici .	362	1095
7 »	Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei capitani di amministrazione.	370	1134
14 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei maggiori e dei capitani dell'arma di cavalleria in servizio permanente per l'anno 1914.	381	1161
15 »	Esperimenti per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria e genio. — Soppressione delle conferenze preliminari. . .	383	1163
22 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria — (Conferenze preliminari)	396	1197
27 »	R decreto n. 1031 per l'applicazione del 3° comma dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1913, n. 601, relativo alla nomina di marescialli a sottotenente in servizio attivo permanente	467	1322
28 »	Prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta.	409	1251
9 sett. 1914	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei colonnelli di fanteria in servizio permanente per l'anno 1914. .	430	1276

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 sett. 1914	Limite di anzianità per l'inserizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915. — Varianti	433	1279
11 »	Prova tecnica pei tenenti di artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta. — Varianti	434	1279
18 »	Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria. — Aggiunta . .	447	1292
20 »	Esami di concorso a sergente maggiore. .	453	1301
20 »	R. decreto n 1027, che consente temporaneamente di reclutare sottotenenti di complemento da alcune categorie di militari in congedo o richiamati provvisti della dichiarazione di idoneità al grado di sergente — Disposizioni esecutive . .	468	1326
24 »	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta	464	1316
24 »	R. decreto n. 1053, da convertirsi in legge, che disciplina gli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello e porta modificazioni circa la costituzione della commissione centrale di avanzamento.	476	1347
27 »	R. decreto n 1220 col quale viene rettificato l'articolo 3 del R. decreto 24 settembre 1914, n. 1053, da convertirsi in legge, riguardante gli esperimenti per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello	549	1522

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1° ott. 1914	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento a scelta pei tenenti di sussistenza per l'anno 1914	469	1330
1° »	Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti	470	1331
1° »	R. decreto n. 1201 circa le modalità da seguirsi negli esami a scelta dei capitani medici	550	1522
2 »	Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente	474	1342
10 »	Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti	485	1354
13 »	Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti	487	1356
21 »	Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie ed all'estero	506	1414
22 »	Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento dei tenenti colonnelli da inscriversi nel quadro d'avanzamento per il 1915	509	1422
22 »	R. decreto n. 1229 che stabilisce le norme e i programmi per gli esperimenti dei tenenti colonnelli di tutte le armi e dei corpi sanitario e di commissariato . .	551	1523

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 ott. 1914	Compilazione e trasmissione dei documenti di avanzamento dei sottotenenti compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento per il 1915	518	1462
30 »	Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria — Disposizioni esecutive	525	1468
30 »	Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in servizio attivo permanente	528	1474
4 nov. 1914	Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici. — Esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici, promossi con riserva d'anzianità	542	1510
9 »	Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da inscriversi nel quadro d'avanzamento pel 1915	552	1525
9 »	Esperimento di abilità e di coltura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli dei corpi di sanità e di commissariato, da inscriversi sul quadro d'avanzamento per il 1915 . .	553	1529
12 »	Composizione delle commissioni d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali in congedo	556	1533

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 nov. 1914	Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — Sessione straordinaria. — Varianti alle disposizioni esecutive	557	1534
15 »	R. decreto n. 1249, da convertirsi in legge, concernente la sospensione dell'applicazione dei limiti di età per gli ufficiali delle varie armi e corpi fino al grado di colonnello incluso	565	1591
15 »	R. decreto n. 1251, da convertirsi in legge, che porta modificazioni circa la costituzione della commissione centrale d'avanzamento	567	1596
15 »	R. decreto n 1253, da convertirsi in legge, relativo alla nomina ad ufficiale effettivo di sottotenenti di complemento e di marescialli	569	1600
15 »	Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione straordinaria — Variante alle disposizioni esecutive	572	1606
19 »	Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente per l'anno 1914 — Ampliamento dei limiti di anzianità per gli ufficiali in servizio permanente per essere inscritti sui quadri di avanzamento pel 1915	586	1647
26 »	Esperimento di abilità e di cultura professionale destinato a costituire un elemento di giudizio per la promovibilità dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da inscriversi nel quadro d'avanzamento pel 1915. — Varianti	596	1663

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 nov. 1914	Disposizioni esecutive per la nomina a sottotenente in servizio attivo permanente dei marescialli di cui all'art. 3 comma 3° della legge 8 giugno 1913, n 601 . . .	597	1663
26 »	Esperimenti di avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di amministrazione	602	1668
3 dic. 1914	Disposizioni esecutive per la nomina ad ufficiale effettivo dei sottotenenti di complemento	612	1694
22 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento dei colonnelli di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in servizio permanente per l'anno 1915	661	1772
22 »	R. decreto n 1391 del 20 dicembre 1914 col quale vengono apportate modificazioni al regolamento sull'avanzamento — Disposizioni esecutive	664	1774
	CAVALLI		
13 genn. 1914	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria	22	39
20 »	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria	29	48
5 febb. 1914	Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito, durante l'esercizio finanziario 1910-11 . .	56	185
4 mar. 1914	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di artiglieria	103	109

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 mar. 1914	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali .	135	378
30 »	Specchio mod. 3 pei cavalli assegnati definitivamente d'agevolezza ad ufficiali . .	137	378
27 apr. 1914	Cavalle riconosciute gravide presso i corpi	181	478
30 »	Cavalli di agevolezza accettati definitivamente dagli ufficiali	187	494
14 mag. 1914	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali .	207	533
15 »	Spese di trasporto dei cavalli d'agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti	208	536
10 giug. 1914	Assegnazione ed acquisto dei cavalli di carica	258	756
24 »	Distribuzioni suppletive di cavalli di agevolezza delle categorie comuni	282	847
7 sett. 1914	Domande per distribuzione di cavalli di agevolezza.	420	1270
4 nov. 1914	Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* e *B* ad ufficiali generali, di stato maggiore e dell'arma di cavalleria.	541	1506
15 »	Distribuzione generale di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni	574	1607
22 dic. 1914	Azione redibitoria per vizi occulti in quadrupedi acquistati dal commercio . . .	153	1760
22 »	Domande per distribuzione di cavalli d'agevolezza	654	1761

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
10 febb. 1914	Costituzione di una sezione staccata d'artiglieria in Como	71	255
18 apr. 1914	Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	171	450
7 mag. 1914	Varianti nelle sezioni staccate della direzione d'artiglieria di Torino	200	526
20 »	Numerazione e dislocazione delle compagnie di disciplina	212	541
6 lug. 1914	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	311	984
10 »	Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Altare	328	1020
24 ott. 1914	Soppressione della sezione staccata di artiglieria di Bracciano	514	1458
28 »	Trasferimento della sezione staccata di artiglieria di Valle de'Signori	522	1465
16 nov. 1914	Trasferimento della sezione staccata di artiglieria di Bormio a Tirano	577	1638
20 »	Istituzione di una sezione staccata di artiglieria con sede a Mestre	589	1658
	COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
15 agos. 1913	R. decreto n. 1161 col quale è approvato il regolamento per la gestione amministrativa e contabile della colonia Eritrea	51	77

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 dic. 1913	R decreto n. 1412 col quale viene autorizzato il rimborso delle spese di viaggio ai cittadini italiani che verranno arruolati nel corpo dei volontari italiani in Libia	20	37
20 mag. 1914	Equipaggiamento ed armamento dei militari da inviare al corpo dei volontari italiani ed ai reparti indigeni della Libia	213	541
22 »	R. decreto n. 147 relativo all'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica	215	543
2 giug. 1914	Limiti di permanenza degli ufficiali dei reparti metropolitani in Libia	237	712
30 »	Disposizioni matricolari per i militari ammessi nel R corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica (volontari italiani e reparti indigeni della Libia)	292	956
2 lug. 1914	R. decreto n. 872, che determina il numero degli ufficiali del R corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e la Cirenaica posti a disposizione del Ministero delle colonie	410	1254
2 agos. 1914	R decreto n. 865, che modifica l'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica ed autorizza la costituzione di bande irregolari nella Cirenaica . . .	411	1256
17 »	Località di disagiata residenza e relativa indennità in Libia	385	1163
28 »	Ammissione nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (riparti volontari italiani) dei cittadini rimpatriati dall'estero.	408	1245

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 sett 1914	Disposizioni matricolari relative ai militari delle truppe metropolitane, a quelli del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania ed al personale civile addettovi, che prestano servizio nel Fezzan . . .	444	1290
1° ott. 1914	R. decreto n 1171, col quale viene stabilito il trattamento pel personale militare che si trova in Tripolitania passato sul piede di pace	530	1481
6 »	Equipaggiamento e disposizioni da osservarsi per l'invio di militari al corpo dei volontari italiani ed ai reparti indigeni della Libia	479	1351
2 dic. 1914	Indennità supplementari di viaggio dall'Italia alla Somalia	608	1689
	CONCORSI.		
16 »	Concorsi a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe	3	10
8 genn. 1914	Termine utile per la presentazione dei documenti nei concorsi a posti di capotecnico d'artiglieria e genio e di ragioniere geometra del genio	12	27
14 »	III concorso nazionale ginnastico militare in Genova nel 1914	23	41
19 »	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente . .	28	46
23 »	Concorsi a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914	40	53

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 genn. 1914	Concorsi a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe	49	68
1° febb. 1914	Concorso a quattro posti di sostituto avvocato fiscale militare di 2ª classe . .	81	284
11 »	Reclutamento dei capitani commissari . .	72	256
4 apr. 1914	Concorsi a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914	146	410
5 mag. 1914	Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in servizio attivo permanente	190	496
7 »	Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II	191	497
4 giug. 1914	Concorso a sei posti di maestro direttore di banda nel R. esercito	244	733
14 »	Concorsi a premio fra ufficiali inferiori pel 1914	259	761
30 »	Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente	301	971
6 lugl. 1914	Concorso a premio fra ufficiali inferiori pel 1914	309	983
15 »	Concorso a premio fra ufficiali inferiori pel 1914	333	1025
26 »	Decreto ministeriale che bandisce un concorso per esami a dodici posti di segretario di 4ª classe nell' amministrazione centrale della guerra		

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 sett. 1914	Risultato del concorso al premio Riberi per gli ufficiali del R. esercito e della R. marina scaduto il 31 dicembre 1913	421	1270
16 »	Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente	443	1289
20 nov. 1914	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per 5 posti di sottotenente di commissariato nella R. marina . .	590	1658
3 dic. 1914	Concorso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente	617	1704
	CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI ED ISTITUZIONI ANALOGHE.		
21 genn. 1914	Cartucce per i reparti V. C. A.	32	49
15 mag. 1914	Costituzione del comitato centrale del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti	209	538
28 ott. 1914	Regolamento per i volontari guide a cavallo. (Pubblicazione n. 140)	519	1463
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
9 genn. 1914	Soppressione della intendenza della Libia e nuovo indirizzo della relativa corrispondenza	15	32
9 »	Indirizzo del generale di cavalleria a disposizione e della « Rivista di cavalleria »	16	32
28 »	Corrispondenza con i comandi in Tripolitania	46	62

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 mag. 1914	Indirizzo dei telegrammi diretti alle direzioni di artiglieria di Napoli, Venezia, Spezia e Taranto	204	529
27 »	Indirizzo della corrispondenza al comando del personale dei depositi cavalli stalloni del Regno	224	660
2 giug. 1914	Esenzione dalle tasse postali, accordata ad alcuni uffici dipendenti dal Ministero della guerra per il carteggio con gli archivi notarili	238	713
13 agos. 1914	Indirizzi dei telegrammi diretti al Ministero della guerra ed al comando del corpo di stato maggiore	376	1146
17 »	Corrispondenza col comando delle truppe dislocate nell'Egeo	384	1163
18 nov. 1914	Modalità per la consegna delle raccomandate, assicurate, ecc.	581	1640
	DISCIPLINA MILITARE.		
25 mag. 1914	Applicazione della legge 25 giugno 1911, n 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del R esercito, agli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale chiamati in servizio temporaneo	220	657
18 giug. 1914	R. decreto 31 maggio 1914 che apporta varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali)	272	814
24 »	Varianti all'istruzione sulle attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori del genio	283	848

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 sett. 1914	Varianti al regolamento sull'uniforme . .	428	1276
2 ott. 1914	Trasmissione delle note caratteristiche e dei documenti di avanzamento degli ufficiali in servizio permanente	474	1342
14 »	Compilazione delle note caratteristiche e custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali della Tripolitania. - Commissione d' avanzamento di grado superiore . .	488	1350
23 »	Iscrizioni sulla parte prima dei libretti personali degli ufficiali, delle cariche amministrative	513	1455
17 dic. 1914	R. decreto che apporta alcune aggiunte e varianti al regolamento di disciplina militare per il R. esercito	667	1801
	DISPOSIZIONI VARIE.		
4 agos. 1913	R. decreto n. 1339 che approva il regolamento per l'istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio . . .	79	266
25 sett. 1913	R. decreto n. 1181, che costituisce in ente morale l'« Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorsi agli orfani dei militari morti nella campagna per la occupazione della Libia, e ne approva lo statuto organico	1	2
22 genn. 1914	Rinnovazione della cessione del quinto degli stipendi già stipulata da impiegati ed operai dello Stato con la cassa mutua cooperativa italiana	39	53
3 febb. 1914	Passaporto per la Libia	53	183

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 febb. 1914	Cessioni di stipendio	54	184
4 »	Gare militari di addestramento ippico. — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nei loro programmi . .	55	184
6 »	Corsa militare «Premio Reale»	64	219
3 mar. 1914	Premi annuali ai maestri direttori di bande di fanteria	102	308
12 »	Delegazioni a riscuotere a favore dell'istituto nazionale delle assicurazioni . . .	117	346
18 »	Sostituzione del § 80 dell'istruzione per la costituzione ed il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea	123	357
19 »	R. decreto n. 231 che costituisce in ente morale il legato disposto dalla famiglia del tenente Giuseppe Bertasso in favore dell'11° reggimento bersaglieri e ne approva lo statuto organico	145	408
16 apr. 1914	Cessioni di stipendio	168	448
18 »	Fondazioni «Dogliotti» e «Denina Dogliotti» a favore dell'arma di artiglieria . . .	172	451
23 »	Gare di addestramento ippico. — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nel proprio programma . . .	177	465
30 »	Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto che dichiara sciolta la commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra ad essi relativi	182	478

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 mag. 1914	Conservazione degli atti d'ufficio	219	654
9 giug. 1914	Ritenute sugli stipendi, a favore delle società cooperative od istituti autonomi per la costruzione di case economiche e popolari	249	739
14 »	Cessioni di stipendio	260	761
18 »	Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare	268	782
2 lug. 1914	Preavviso per i cambi di guarnigione . .	305	975
16 »	Ripristino della carica di sottufficiale capo armaiuolo	335	1026
24 »	Compensi da corrispondere ai sottufficiali capi armaiuoli	350	1056
14 agos. 1914	Bollo degli atti di giuramento	380	1161
26 »	Uso di speciali stellette per parte degli appartenenti al corpo dei volontari ciclisti automobilisti (con una tavola annessa) .	398	1199
28 »	Compensi da corrispondere ai sottufficiali capi armaiuoli	412	1259
3 sett. 1914	R. decreto n. 1008 che vieta la navigazione aerea in qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale	449	1298
7 »	Assistenti onorari alle cliniche universitarie	427	1275
16 »	Istituzione dell'avvocatura erariale distrettuale di Roma. - Norme per la corrispondenza con l'avvocatura generale e la distrettuale	441	1287

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 ott. 1914	Servizio dei nuovi sottufficiali capi armaiuoli presso i corpi.	473	1336
14 »	Compilazione delle note caratteristiche e custodia dei documenti caratteristici degli ufficiali della Tripolitania — Commissione d'avanzamento di grado superiore . . .	488	1356
20 »	Domande e proposte di trasferimento e destinazioni degli ufficiali	505	1413
30 »	Aumento delle tasse sugli affari	527	1472
1° nov. 1914	Adozione di due modelli per il carico e lo scarico delle materie di consumo per l'esercizio delle macchine automobili . .	534	1501
18 »	Assistenti onorari alle cliniche universitarie	582	1641
26 »	Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa .	595	1662
2 dic. 1914	Sospensione temporanea o cessazione degli assegni agli impiegati inquilini dell'istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma	609	1690
22 »	Intimazione d'atterraggio da farsi ad aeronavi in navigazione non autorizzata su qualunque punto del territorio dello Stato, delle colonie e del mare territoriale . .	655	1762
28 »	Veci di sottufficiale capo armaiuolo . . .	669	1810
	DIVISA DEGLI UFFICIALI.		
5 genn. 1914	Fregio per il berretto degli ufficiali del 3° reggimento genio	9	25

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 genn. 1914	Fregio da copricapo per il gruppo da montagna del 36° artiglieria	18	33
20 mar. 1914	Varianti alla divisa degli ufficiali del reggimento lancieri di Mantova	126	358
27 »	Adozione di distintivi per gli ufficiali addetti ai servizi aeronautici	225	660
14 agos. 1914	Armamento ed equipaggiamento degli ufficiali	379	1160
27 »	Cappotto e mantellina per ufficiale . . .	401	1203
20 nov. 1914	Bandoliera e giberna per le uniformi piccola e di marcia degli ufficiali di cavalleria (con una tavola annessa)	591	1658
20 dic. 1914	Bandoliera e giberna per le uniformi piccola e di marcia degli ufficiali dei CC. RR.	648	1756
20 »	Berretto di pelle per ufficiali (con una tavola di disegno)	649	1757
20 »	Cappotto di panno grigio verde per ufficiali	650	1757
	EQUIPAGGIAMENTO.		
5 genn. 1914	Adozione di fregi e distintivi per il 3° reggimento genio	10	25
9 »	Fregio da copricapo per il gruppo da montagna del 36° artiglieria	18	33
20 »	Abolizione dell'anello di accampamento per attaccare quadrupedi	30	49
11 febb. 1914	Adozione di un nuovo tipo di bastone per tenda Bucciantini	74	257

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 febb. 1914	Distintivi da telegrafisti di cavalleria . .	77	261
19 »	Abolizione dell'anello di accampamento per attaccare quadrupedi	85	288
2 marz. 1914	Mutande a maglia di cotone per i bersaglieri ciclisti	101	308
6 »	Tenuta di tela color bigio	109	323
10 »	Riordinamento delle dotazioni di strumenti leggeri da zappatore	113	330
10 »	Occhiali per bersaglieri ciclisti	115	342
13 »	Aggiunte e varianti al «Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I».	118	352
20 »	Pantaloni di panno bigio (gros grain) da marescialli del reggimento lancieri di Mantova (25°)	127	359
20 »	Adozione di un distintivo per il personale di truppa addetto alle sezioni mitragliatrici campali	128	360
2 apr. 1914	Distintivo per il personale guardafili per la vigilanza e la manutenzione delle reti telefoniche militari adibite ai servizi d'artiglieria delle piazze forti, sbarramenti e parchi d'assedio	165	439
7 »	Modificazione alla briglia-cavezza per bardatura ordinaria e di marcia (per i cavalli degli ufficiali di cavalleria) in dotazione ai magazzini	151	414
1° mag. 1914	Contrassegni sugli strumenti leggeri da zappatore	188	494

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 mag. 1914	Distintivi agli spallini e controspallini delle giubbe di panno turchino da sergenti e sergenti maggiori	196	522
7 »	Giubbone da marescialli dei carabinieri reali.	197	523
27 »	Adozione di distintivi per i militari addetti ai servizi aeronautici.	226	661
30 »	Adozione del morso snodato mod. 1911 .	234	710
8 giug. 1914	Contrassegni sugli strumenti leggeri da zappatore (con una tavola di disegno) . .	256	750
15 »	Adozione di un nuovo modello di borsa da viaggio di tela marrone per carabinieri	263	763
17 »	Modificazioni alle bardature a basto modello 98 e ai basti mod. 90 e mod. 90 modificati	266	779
19 »	Corredo degli automobilisti.	278	836
21 »	Versamento delle guaine per strumenti leggeri da zappatore, per fanteria . . .	279	846
27 »	Distintivi da esploratori di fanteria, cavalleria ed artiglieria (con una tavola di disegno)	300	969
1° agos. 1914	Pacchetto da medicazione per l'ufficiale in guerra	359	1086
22 »	Ripristinamento dell'antico modello di fascia di lana.	395	1196
2 sett. 1914	Adozione di una nuova cassetta bagaglio per ufficiali alpini e conto di riduzione delle vecchie cassette	417	1263

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 sett. 1914	Uso di calzature di proprietà personale .	438	1282
20 »	Mantellina di panno grigio-verde da usarsi dalla truppa in guarnigione.	452	1300
19 ott. 1914	Divisa dell'artiglieria.	498	1396
31 »	Abolizione dei distintivi da telegrafisti di cavalleria	532	1500
5 nov. 1914	Forme per calzature esistenti nei colli per riparazioni da calzolaio	545	1512
16 »	Campioni dei materiali dei gruppi *A* e *B*.	578	1638
18 »	Guanti di lana per la truppa.	584	1646
21 »	Calzatura per l'artiglieria da fortezza . .	592	1659
2 dic. 1914	Strumenti leggeri da zappatori	611	1694
4 »	Abolizione della mantellina di tela grigia, e della fodera di tela grigio-verde per gavette	619	1710
28 »	Scarpe di riposo	670	1810
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
14 genn. 1914	III concorso nazionale ginnastico militare in Genova nel 1914	23	41
11 febb. 1914	Corsi di istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola di applicazione di fanteria per l'anno 1914 . .	73	256

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 febb. 1914	Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da campagna	94	298
4 mar. 1914	Corsi d'istruzione per gli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici	104	314
6 »	Corsi d'istruzione sui lavori da zappatori per la truppa presso la scuola d'applicazione di cavalleria per l'anno 1914 .	110	326
24 apr. 1914	Corsi di istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza	178	465
30 »	Corso di istruzione automobilistica, per ufficiali, presso il distaccamento del 6° reggimento genio in Roma	184	486
15 giug. 1914	Corsi di istruzione per gli ufficiali di artiglieria in congedo delle specialità da fortezza e da costa agli effetti dell'avanzamento	262	762
30 »	Corso d'istruzione automobilistica per sottufficiali	302	971
6 lug. 1914	Corsi di istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza	310	983
6 agos. 1914	Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da campagna	364	1128
6 »	Ufficiali che hanno frequentato il corso di istruzione della scuola centrale d'artiglieria da fortezza per la specialità da fortezza	365	1131
10 sett. 1914	Corso teorico-pratico da svolgersi presso la sezione foto-elettrica di artiglieria . .	432	1278

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 sett. 1914	Corsi d'istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza	440	1287
22 ott. 1914	Corsi d'istruzione presso la scuola centrale d'artiglieria da campagna	508	1419
30 »	Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza.	523	1466
2 nov. 1914	Corso teorico-pratico sui materiali fotoelettrici da svolgersi presso il 6° reggimento genio (ferrovieri)	537	1503
3 dic. 1914	Corsi d'istruzione presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza.	618	1704
22 »	Corso d'istruzione sui lavori da zappatore per la truppa presso la scuola di applicazione di cavalleria per l'anno 1915 .	663	1773
	MATRICOLA.		
18 apr. 1911	Memorie storiche dei corpi	173	451
10 mag. 1914	Tenuta della matricola presso i corpi aventi il deposito staccato	201	526
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
18 giug. 1914	R. decreto n. 634, col quale le truppe del R esercito che si trovano in Tripolitania, escluso il Fezzan, ed il personale addetto alle medesime, cessano di essere considerati sul piede di guerra. . . .	321	1014

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
17 genn. 1914	Distribuzione delle ricompense al valor militare conseguite in Libia	27	42
5 mar. 1914	R. decreto n. 184 riguardante il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica	131	374
17 apr. 1914	Distribuzione delle ricompense al valor militare conseguite in Libia	170	450
25 mag. 1914	Relazione a S. M. il Re e R. decreto col quale è dichiarata sciolta la commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra in Libia e le proposte medesime sono ulteriormente deferite all'esame degli ordinari corpi consultivi.	221	657
4 giug. 1914	Concessione di ricompense al valore militare a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra in Libia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo . .	232	708
18 »	Distribuzione delle medaglie commemorative col motto « Libia » e dei relativi brevetti	267	780
2 ago. 1914	R. decreto n. 1030 concernente le fascette da apporsi sul nastro della medaglia commemorativa col motto « Guerra italo-turca 1911-912 » e su quello della medaglia col motto « Libia » (con 1 tavola annessa)	466	1321
22 »	Iscrizioni da apporre al gambo della freccia della bandiera dei corpi che hanno preso parte alla guerra in Libia e nell'Egeo .	394	1188

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov. 1914	Ricompense suppletive per la campagna libica	544	1511
9 dic. 1914	Reclami relativi a ricompense per la guerra libica	630	1717
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
21 dic. 1913	R. decreto col quale si provvede alla costituzione del 30° reggimento artiglieria da campagna	21	38
9 apr. 1914	R. decreto n. 282 relativo alla composizione della commissione suprema mista per la difesa dello Stato	155	418
9 »	R. decreto n. 283 relativo alla composizione del consiglio dell'esercito.	156	419
18 giug. 1914	Legge n 575 del 18 giugno 1914 che converte in legge il R decreto 23 ottobre 1913, n. 1284, recante un'aggiunta all'art. 6 del vigente testo unico sull'ordinamento del R esercito	294	964
24 «	Varianti all'istruzione sulle attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori del genio	283	848
25 »	R. decreto che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 9 reggimenti di fanteria di linea e presso 2 battaglioni alpini. — Disposizioni esecutive	288	851
22 lugl. 1914	Variante alle tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra	353	1065

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agos. 1914	Dipendenza del battaglione specialisti del genio, del battaglione aviatori e dello stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.	414	1259
31 »	Istituzione provvisoria di una sezione delle comunicazioni per l'artiglieria	415	1260
10 sett. 1914	R. decreto n. 997, che apporta modificazioni al R. decreto 5 marzo 1908, n. 77, che determina le attribuzioni del capo di stato maggiore dell'esercito	439	1285
20 »	Disposizioni esecutive per l'attuazione della legge n. 698 del 27 giugno 1912 che apporta aumenti alle unità delle armi combattenti. — Varianti alla circolare 297 del *giornale militare*, anno 1912 . . .	454	1302
23 »	Istituzione provvisoria di un comando di gruppo specialisti d'artiglieria	460	1310
1° ott. 1914	R. decreto n. 1170, col quale il ruolo organico degli ufficiali dei carabinieri reali è diminuito di un tenente colonnello. .	529	1480
8 »	Uffici dei generali designati per il comando di un'armata in guerra	480	1351
1° nov. 1914	Sistemazione dell'artiglieria da campagna .	562	1586
1° »	R. decreto relativo alla costituzione di due nuovi comandi di gruppo e di sei nuove batterie di artiglieria pesante campale .	563	1587
8 »	R. decreto n. 1248, da convertirsi in legge concernente il collocamento fuori quadro di capitani in relazione alle destinazioni in Libia e nell'Egeo	564	1588

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 nov. 1914	R. decreto n. 1254 relativo alla formazione di un nuovo reggimento di artiglieria da montagna	570	1602
15 »	R. decreto n. 1262, da convertirsi in legge concernente il collocamento fuori quadro di capitani delle varie armi e di alcuni corpi per aumentate esigenze di taluni servizi	576	1636
19 »	Costituzione di 5 nuovi reggimenti di artiglieria da campagna	585	1640
26 »	R. decreto n. 1304 da convertirsi in legge, relativo a provvedimenti di carattere temporaneo per i distretti militari . .	606	1687
7 dic. 1914	Giurisdizione dei due comandi delle truppe del genio	620	1710
	PENSIONI.		
5 febb. 1914	R. decreto n. 107 relativo alla concessione di acconti mensili di pensione	112	329
5 »	R. decreto riflettente la riduzione da venti a dieci del numero dei componenti la commissione per l'esecuzione delle leggi sui veterani	121	335
18 mar. 1914	Dichiarazione d'irreperibilità per i militari presunti morti nella guerra italo-turca .	132	375
29 »	R. decreto che ricostituisce la commissione per l'aggiudicazione degli assegni vitalizi ai veterani	185	490
2 sett. 1914	Documenti da prodursi per gli ufficiali che devono liquidare la pensione in seguito a collocamento in posizione ausiliaria o a riposo	418	1264

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 sett. 1914	R. decreto che provvede alla surrogazione di un membro della commissione per l'esecuzione della legge sui veterani . .	486	1355
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
2 genn. 1914	Parziale abolizione dell'istruzione sui traini e trasporti.	6	22
20 »	Varianti alla pubblicazione n 69 . . .	31	49
21 »	Varianti al fascicolo n. 17 della Raccolta	33	50
21 »	Fascicolo di aggiunte e varianti alla istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra	34	50
29 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	47	63
5 febb. 1914	Norme e prescrizioni per le esercitazioni tattico-logistiche con le truppe e con i quadri	58	210
5 »	Istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali di Eritrea .	59	214
5 »	Istruzione a piedi per l'artiglieria . . .	60	216
5 »	Istruzione sul *cofano* con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri . . .	61	218
5 »	Istruzione sulla *cassa* con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri . . .	62	218
5 »	R decreto col quale sono apportate modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	93	297

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 febb. 1914	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	95	299
5 mar. 1914	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume IV. — Caricamenti delle vetture: Fascicolo 1°. — Caricamento delle vetture da 75 mod 906 delle batterie da campagna. Fascicolo 6°. — Caricamento dei carri-bagaglio per artiglieria	106	316
5 »	Tavole di tiro per obice da 149 A camp.	107	316
13 »	Aggiunte e varianti al « Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Categoria I ».	118	352
6 apr. 1914	Fascicolo di aggiunte e varianti al « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali »	150	414
7 »	Fascicolo dei materiali dei depositi centrali d'artiglieria	152	415
24 »	Varianti alla tariffa dei medicinali . . .	179	475
30 »	Fascicolo di aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della Raccolta	199	525
1° mag. 1914	Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. Categoria II — Materiali pel servizio generale comune e bufetterie.	189	495
21 »	Seconda serie di aggiunte e varianti al fascicolo n 17-II della Raccolta.— Corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti	214	542

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 mag 1914	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.	218	654
24 »	Esempi pratici delle scritture per la contabilità dei corpi e delle direzioni di commissariato. — Indice alfabetico delle principali spese distinte per capitolo di bilancio	217	648
7 giug. 1914	Fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio	246	736
9 »	Pubblicazione del « Servizio in guerra — Parte II. — Servizio postale ». — Pubblicazione n. 135	250	739
18 »	Regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali)	273	820
22 »	Traini e trasporti delle batterie di medio calibro. — Varianti all'appendice dell'istruzione sulle manovre di forza per le artiglierie di assedio	322	1016
22 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. — Pubblicazione n. 137	352	1063
26 »	Varianti alla istruzione sul servizio delle batterie da costa	295	965
26 »	Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio (parte 1ª)	296	965
27 »	Norme per il servizio e la contabilità delle biblioteche militari di presidio. — Pubblicazione n. 13	323	1016
20 lugl, 1914	Fascicolo di aggiunte e varianti al « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali ».	345	1052

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 agos. 1914	Regolamento di esercizi per la fanteria. — Pubblicazione n. 17	373	1140
11 »	Modificazioni alla « Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare »	374	1145
19 »	Fascicoletti di aggiunte e varianti al « Nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi. — Categoria 1ª »	389	1170
7 sett. 1914	3ª serie di aggiunte e varianti all' « Appendice II dell'istruzione sul servizio delle batterie da costa »	422	1271
7 »	Ristampa dello specchio n. 10. — Caricamento del pacco da medicazione per automobili ed autocarri	423	1272
7 »	Pubblicazione dello specchio n. 15. — Caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti)	424	1273
7 »	Pubblicazione dello specchio n. 24. — Caricamento delle coppie cofani di pronto soccorso per autoambulanze e campi di aviazione	425	1273
7 »	Pubblicazione dello specchio n. 25. — Caricamento delle coppie cofani di sanità modello 1914	426	1274
22 »	Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume IV. — Caricamento delle vetture. — Fascicolo 4°. — Caricamento delle vetture da 149 campagna delle batterie pesanti campali. — Pubblicazione n. 121	455	1306

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 sett. 1914	Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria . .	456	1307
1° ott. 1914	Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa del Regio esercito. — Pubblicazione n. 138	471	1331
8 »	Variante al modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio. . . .	481	1352
19 »	Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare	497	1396
25 »	R. decreto che apporta varianti al « Servizio in guerra — Parte I ».	516	1458
28 »	Regolamento per i volontari guide a cavallo — Pubblicazione n. 140	519	1463
28 »	Prima serie di aggiunte e varianti alle tavole di tiro per cannoni da 149 A . .	520	1464
28 »	Nuova edizione dell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare	521	1464
30 »	Varianti al « Servizio in guerra — Parte I —edizione 1912 » — « Norme generali per l'impiego delle grandi unità di guerra — edizione 1913 » — « Norme per il combattimento — edizione 1913 » — « Regolamento di esercizi per la fanteria — edizione 1914 » — Pubblicazioni numeri 103, 131, 152, 17	524	1467
2 nov. 1914.	Tavole di tiro del cannone da 65 montagna. — Pubblicazione n. 139	538	1503
9 »	10ª serie di aggiunte e varianti all' « Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria »	555	1533

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 nov. 1914	Nuova edizione dell'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare per gli inscritti residenti all'estero	575	1636
19 »	Ristampa dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri	561	1584
23 »	Prima serie d'aggiunte e varianti al caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti)	593	1660
7 dic. 1914	Istruzione sull'uso dei forni rotabili a produzione continua, modello Weis . . .	621	1710
9 »	Pubblicazione dell'*Annuario militare* pel 1915	624	1711
9 »	Tabella dei veicoli delle amministrazioni della guerra, della marina e della R. guardia di finanza, nonchè dell'associazione della Croce Rossa	625	1714
9 »	Regolamento speciale per gli operai dei depositi di allevamento cavalli (pubblicazione n. 141).	626	1714
	RECLUTAMENTO.		
28 dic. 1913	R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.	80	284
1° gen. 1914	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1914. . .	4	16

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 gen. 1914	Rilascio del nulla osta per il passaporto ai militari residenti all'estero incorsi nel reato di diserzione	8	24
23 apr. 1914	Ruoli matricolari presso i comuni . . .	176	453
30 »	Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1894 e corsi accelerati allievi caporali. . . .	183	480
28 mag. 1914	R. decreto n. 472 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 dei militari di 2ª categoria della classe 1893	270	789
9 giug. 1914	R. decreto n 438 col quale sono apportate varianti all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare	257	750
18 »	Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 dei militari di 2ª categoria della classe 1893	271	789
6 agos. 1914	Chiamata alle armi e assegnazione ai corpi delle reclute di 1ª categoria della classe 1894	363	1095
6 »	Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1893 .	367	1133
13 »	Arruolamenti volontari di un anno ed ammissioni al volontariato stesso per l'anno 1914	378	1147
20 »	Arruolamenti di volontari ordinari nei corpi del R. esercito	393	1177
16 ott. 1914	Preavviso di parziali congedamenti di militari richiamati e di chiamata alle armi di militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato provvisorio	491	1358

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 ott. 1914	R. decreto n. 1119 chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1894 e protrazione della permanenza alle armi di quelli della classe 1893	499	1397
20 »	Chiamata alle armi per istruzione dei militari di 2ª categoria della classe 1894 e protrazione della permanenza alle armi di quelli della classe 1893	500	1398
21 »	Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1889 richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914 e chiamata in servizio di militari di 1ª categoria della classe 1894 in congedo illimitato provvisorio	507	1414
22 »	R. decreto 22 ottobre 1914, n 1138, col quale viene determinato che le operazioni della leva sulla classe 1895 siano iniziate nel 1914	492	1359
22 »	Istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1895	493	1360
22 »	Notificazione alle autorità di leva delle decisioni di rivedibilità pronunziate in rassegna riguardo ai militari della classe 1894. — Fogli matricolari degli arruolati volontari nati nel 1895	494	1373
26 nov. 1914	Ammissione al volontariato di un anno dei giovani concorrenti alla leva sulla classe 1895.	601	1667
9 dic. 1914	Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1885	627	1716

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 dic. 1914	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categogia	628	1716
9 »	Congedo assoluto di militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, che nell'anno 1914 hanno compiuto o compiranno il 39° anno dell'età loro	629	1717
18 »	Passaggio d'arma o di corpo di militari in congedo di cavalleria e dei battaglioni specialisti ed aviatori del genio . . .	645	1748
27 »	R. decreto n. 1402 di chiamata alle armi per istruzione nel prossimo anno 1915 dei militari di 2ª categoria della classe 1895.	665	1777
28 »	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi dei militari di 1ª e 2ª categoria della classe 1895 in congedo illimitato provvisorio	666	1778
	SCUOLE MILITARI.		
22 gen. 1914	Conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso. .	22	38
10 febb. 1914	Programma di matematica per l'esame di ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare	70	253
11 »	Corsi di istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola di applicazione di fanteria per l'anno 1914. .	73	256
25 »	Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da campagna	94	298

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mar. 1914	Corsi d'istruzione sui lavori da zappatori per la truppa presso la scuola d'applicazione di cavalleria per l'anno 1914 . .	110	326
19 »	Conseguimento di diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso. . .	125	358
17 apr. 1914	Maestri d'arme ammessi all'esame d'integrazione e relativo corso preparatorio pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica)	160	421
7 mag. 1914	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1914-915.	192	499
7 »	Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1914-915	193	505
7 »	Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare	194	511
7 »	Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1914-915.	195	513
21 lugl. 1914	Esame per l'ammissione nell'accademia militare per l'anno scolastico 1914-915. .	346	1052
25 »	Sottufficiali chiamati agli esami di concorso per l'ammissione al corso speciale della scuola militare	351	1057
31 »	Abolizione dei comandanti in 2° dei collegi militari	356	1070

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 agos. 1914	Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da campagna	364	1128
6 »	Ufficiali che hanno frequentato il corso di istruzione della scuola centrale d'artiglieria da fortezza per la specialità da fortezza	365	1131
27 »	Ammissione dei sottufficiali alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	402	1203
23 sett. 1914	Sottufficiali chiamati all'esperimento per l'ammissione al corso d'istruzione presso la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica.	461	1311
24 »	Sottufficiali chiamati agli esami orali per l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare	465	1317
23 ott. 1914	Ammissione di nuovi allievi alla scuola militare ed all'accademia militare . . .	512	1424
2 dic. 1914	Ammissione di sottufficiali al corso speciale della scuola militare. — Anno scolastico 1914-915.	610	1691
	SERVIZIO AERONAUTICO.		
30 nov. 1913	R. decreto n. 1364 che istituisce una coppa di gara ed un premio annuo da disputarsi fra le squadriglie di aviazione militare	19	36
8 febb. 1914	R. decreto che apporta modificazioni agli articoli 2 e 6 del R. decreto 22 ottobre 1911, relativo alla istituzione della commissione consultiva per la navigazione aerea	82	286

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 febb. 1914	R. decreto che costituisce la commissione consultiva per la navigazione aerea . .	83	287
19 lugl. 1914	Norme relative al conferimento delle varie cariche del personale navigante sui dirigibili ed aeroplani della flotta aerea.	344	1039
	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
10 febb. 1913	Decreto ministeriale che autorizza la vendita agli ufficiali ed agli impiegati delle armi arabe esistenti nei magazzini militari	41	56
2 giug. 1914	Concorso per operai elettricisti meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa	239	715
2 »	Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale	240	717
6 agos. 1914	Riordinamento delle dotazioni dei materiali del gruppo *C* presso i corpi	368	1133
23 ott. 1914	Concorsi per operai elettricisti-meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa	510	1422
15 dic. 1914	Corso di abilitazione a capi operai reggimentali dei reggimenti di artiglieria campali	637	1730
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
9 genn. 1914	Fornitura dei viveri per la truppa . . .	17	33
19 nov. 1914	Fornitura dei viveri per la truppa, gli ammalati degli ospedali militari e le infermerie di presidio, gli allievi carabinieri reali e gli allievi degli istituti militari durante l'anno 1915	560	1547

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 dic. 1914	Esecuzione di contratti per fornitura di viveri alle truppe e di paglia da lettiera per l'anno 1915	638	1731
	SERVIZIO SANITARIO.		
8 apr. 1914	Cure balneari	153	415
18 »	Aggiunte al caricamento dello zaino di sanità mod. 1908, delle coppie borse di sanità mod 1878-1904	174	452
4 giug. 1914	Facilitazioni per cure balneari.	241	721
15 »	Fermagli di bronzo per tubi di gomma per emostasia	261	762
24 »	Facilitazioni per cure idropiniche	285	848
24 »	Cure kinesiterapiche	286	849
24 »	Facilitazioni per cure	287	851
13 lugl. 1914	Facilitazioni per cure idropiniche	330	1023
1° agos. 1914	Attribuzioni dell'ispettorato di sanità militare	360	1086
7 sett. 1914	Ristampa dello specchio n 10 — Caricamento del pacco da medicazione per automobili ed autocarri	423	1272
7 »	Pubblicazione dello specchio n. 15 — Caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti)	424	1273
7 »	Pubblicazione dello specchio n 23 — Caricamento delle coppie cofani di pronto soccorso per autoambulanze e campi di aviazione	425	1273

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 sett. 1914	Pubblicazione dello specchio n. 25 — Caricamento delle coppie cofani di sanità mod. 1914	426	1274
7 »	Assistenti onorari alle cliniche universitarie	427	1275
18 nov. 1914	Assistenti onorari alle cliniche universitarie	582	1641
20 »	Visite mediche degli aspiranti a partecipare al concorso per 5 posti di sottotenente di commissariato nella R. marina . .	590	1658
23 »	Prima serie di aggiunte e varianti al caricamento dell'ospedaletto da campo (da 50 letti)	593	1660
7 dic. 1914	Visite medico-legali per l'accertamento della inabilità assoluta ad ulteriore navigazione degli inscritti alla « Cassa invalidi della marina mercantile »	622	1711
15 »	Adozione della fiala elastica per tintura di iodio per le unità sanitarie di mobilitazione	639	1731
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
5 febb. 1914	R. decreto col quale sono apportate modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	93	297
5 lugl. 1914	R. decreto che fissa la durata dei distaccamenti	338	1032
13 »	R. decreto n. 678 che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni dell'ispettore capo di sanità militare	331	1023
16 »	Durata dei distaccamenti	339	1033
7 dic. 1914	Soppressione di alcune batterie da saluto	623	1711

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO VETERINARIO.		
30 mar. 1914	Profilassi della morva negli equini del R esercito	138	379
18 apr. 1914	Profilassi della morva negli equini del R e sercito	175	452
16 mag. 1914	Profilassi delle malattie diffusibili nei qu a drupedi del R. esercito	210	540
30 »	Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito	235	710
9 lugl. 1914	Mallcinamento dei cavalli di ufficiali. . .	325	1018
	SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA		
1° gen. 1914	Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1914 . . .	4	16
2 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	7	23
9 »	Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	14	28
25 »	R. decreto n 28 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti agli alpini .	44	59
31 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini	50	69

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 febb. 1914	Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti di complemento . . .	63	219
26 »	Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	96	299
26 »	Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria venuti alle armi isolatamente e di altri che si trovano in speciali condizioni.	97	300
6 mar 1914	Ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi nei reggimenti del genio col 1° maggio 1914	108	317
17 »	Corso per l'abilitazione a capo operaio dei laboratorî dei reggimenti d'artiglieria campale	122	356
31 »	Esami di concorso a sergente maggiore . .	141	382
1° apr. 1914	Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa. .	143	386
5 »	R. decreto n. 266 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	166	440
6 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti	149	413
9 »	Soppressione di reparti allievi sergenti. .	154	415
23 »	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	167	441
17 mag. 1914	R. decreto n. 548 col quale viene modificato il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374	306	978

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 mag. 1914	Certificati di penalità da richiedersi nell'interesse del servizio militare	228	663
31 »	R. decreto n. 474 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato	230	673
2 giug 1914	Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale.	240	717
4 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria	231	675
19 »	Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo di 1ª categoria. . . .	274	820
9 lugl. 1914	Legge n. 621 concernente il richiamo in servizio dei sottufficiali collocati a riposo	317	995
9 »	Norme per la prima applicazione della legge 5 luglio 1914, n. 621, circa la facoltà di richiamare in servizio i sottufficiali collocati a riposo	318	996
11 »	R. decreto di chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato della classe 1891	319	1003
11 »	Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1891	320	1004
13 »	Sospensione della presentazione alle armi di militari in congedo illimitato, richiamati per istruzione nel corrente anno e rinvio della chiamata dei militari di 2ª categoria	329	1020

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 lugl. 1914	R. decreto n 712 che fissa la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno per il 1914	340	1036
2 agos. 1914	R. decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1889 e 1890	357	1073
3 »	Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria delle classi 1889, 1890 e 1891	358	1074
6 »	Sospensione dell'invio in congedo illimitato per anticipazione di militari alle armi	366	1132
7 »	Sospensione della presentazione alle armi dei militari alpini richiamati per istruzione pei giorni 9 e 10 agosto corrente anno	369	1134
9 »	R. decreto n. 804, che stabilisce il ritrasferimento nella R. marina di sottufficiali della milizia territoriale del R esercito, provenienti dalla riserva navale . . .	372	1139
13 »	R decreto n. 803 del 6 agosto 1914 col quale viene sospesa la facoltà di emigrare	377	1146
19 »	Abbreviazione del servizio di truppa degli allievi ufficiali di complemento attualmente alle armi ed anticipazione delle sessioni di esame per la nomina a sottotenente di complemento	392	1173
27 »	Corsi allievi ufficiali ed allievi farmacisti militari di complemento e nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento di militari laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria	405	1205
28 »	Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . .	407	1230

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 agos. 1914	Ammissione nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (riparti volontari italiani) dei cittadini rimpatriati dall'estero . .	408	1245
28 »	Nomina a sottotenente di amministrazione e di sussistenza nella milizia territoriale	413	1259
20 sett. 1914	R. decreto 20 settembre 1914 col quale si stabilisce la misura del soccorso giornaliero da corrispondersi alle famiglie bisognose dei militari attualmente richiamati alle armi. — Disposizioni esecutive . .	448	1293
20 »	Esami di concorso a sergente maggiore .	453	1301
20 »	R. decreto n. 1027, che consente temporaneamente di reclutare sottotenenti di complemento da alcune categorie di militari in congedo o richiamati provvisti della dichiarazione di idoneità al grado di sergente. — Disposizioni esecutive . . .	468	1326
2 ott. 1914	Norme da seguirsi per la concessione della dispensa dalle chiamate alle armi ai militari in congedo illimitato che sono infermieri dei manicomi provinciali o conducenti di automobili (*chauffeurs*) sulle linee in servizio pubblico	475	1343
16 »	Preavviso di parziali congedamenti di militari richiamati e di chiamata alle armi di militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato provvisorio	491	1358
21 »	Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1889 richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914 e chiamata in servizio di militari di 1ª categoria della classe 1894 in congedo illimitato provvisorio	507	1414

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 ott. 1914	Passaggio alla milizia mobile dei militari della classe 1885.	627	1716
9 »	Passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria	628	1716
9 »	Congedo assoluto di militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, che nell'anno 1914 hanno compiuto o compiranno il 39° anno dell'età loro	629	1717
10 »	R. decreto n. 1349 di chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato delle classi 1887 e 1888, ascritti all'artiglieria da montagna	631	1718
11 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti all'artiglieria da montagna	632	1719
30 »	Istituzione di nuovi corsi allievi ufficiali di complemento e nomina a sottotenente medico o veterinario di complemento di militari laureati in medicina e chirurgia o in zooiatria	531	1489
5 nov. 1914	Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1890, richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914	543	1510
15 »	R. decreto n. 1250 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali — Disposizioni esecutive	566	1594
15 »	Presentazione alle armi di militari alpini di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, richiamati per istruzione col R. decreto n. 474 del 31 maggio 1914	558	1535

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 nov. 1914	Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1891, richiamati alle armi col R. decreto 11 luglio 1914	559	1545
19 »	Reclutamento di piloti aviatori militari fra i militari di truppa	588	1651
26 »	Ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi col 1° febbraio 1915.	603	1669
3 dic. 1914	R. decreto per la chiamata alle armi di militari in congedo illimitato, delle classi 1886-1887 e 1888, ascritti all'arma dei carabinieri reali	614	1697
3 »	Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria in congedo illimitato, delle classi 1886-1887 e 1888, ascritti all'arma dei carabinieri reali.	615	1698
3 »	Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti militari di complemento .	616	1703
15 »	Corso di abilitazione a capi operai reggimentali dei reggimenti di artiglieria campale.	637	1730
18 »	R. decreto che richiama alle armi i militari di 1ª categoria della classe 1892 . . .	642	1735
18 »	Passaggio alla posizione di richiamati dei militari di 1ª categoria della classe 1892, attualmente in servizio sotto le armi . .	643	1736
18 »	Chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria della classe 1892, in congedo illimitato	644	1739
18 »	Passaggio d'arma o di corpo di militari in congedo di cavalleria e dei battaglioni specialisti ed aviatori del genio	645	1748

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 dic. 1914	R. decreto n. 1391 del 20 dicembre 1914, col quale vengono apportate modificazioni al regolamento sull'avanzamento. — Disposizioni esecutive	664	1774
	STATO DEGLI UFFICIALI.		
11 dic. 1913	R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1907-1911) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'articolo 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867	42	57
11 »	R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1908-1912) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'articolo 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867.	43	58
1° feb. 1914	R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1909-1913, per ogni grado di ciascun ruolo da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n 867	92	296
1° »	R. decreto n. 98 per l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. guardia di finanza	129	363
15 nov. 1914	R. decreto n 1249, da convertirsi in legge, concernente la sospensione della applicazione dei limiti di età per gli ufficiali delle varie armi e corpi fino al grado di colonnello incluso	565	1591

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 nov. 1914	Giudizi di idoneità ai servizi della posizione ausiliaria	583	1642
20 dic. 1914	R. decreto n. 1394 per la sospensione temporanea dei provvedimenti di eliminazione dal servizio attivo degli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento.	651	1757
22 »	Sospensione fino a nuovo avviso dei collocamenti a riposo, a domanda, degli ufficiali in posizione ausiliaria.	656	1764
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'.		
28 dic. 1913	R. decreto n. 1508 che stabilisce l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito	66	222
28 »	R. decreto n. 1509 che modifica il R, decreto 19 aprile 1907 per le indennità eventuali del R esercito	68	242
10 febb. 1914	Norme per l'applicazione del R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, col quale viene stabilita l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali	67	229
10 »	Norme per l'applicazione del R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1509 che modifica quello per le indennità eventuali del R. esercito	69	251
19 »	Assegno di viaggio ai congedandi che si recano in Libia	86	289
18 mar. 1914	Trattamento da farsi al personale delle sezioni aerostatica e fotoelettrica provvisorie per l'artiglieria da fortezza	133	375

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 giug. 1914	R. decreto n. 635, col quale viene apportata un'aggiunta al R. decreto 12 agosto 1910, n. 600, che stabilisce le cariche corrispondenti a quella di comandante di corpo d'armata	324	1018
30 »	Decreto ministeriale che stabilisce le indennità speciali nei servizi di presidio per l'esercizio finanziario 1914-915	495	1376
16 lugl. 1914	Allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici.	337	1032
19 agos. 1914	R. decreto n. 806 del 9 luglio 1914, col quale vengono apportate modificazioni alle norme vigenti per la concessione delle indennità giornaliere al personale destinato al servizio aeronautico militare (navigazione) presso i cantieri aeronautici o porti aerei.	387	1168
20 sett. 1914	R. decreto n. 1359 che modifica il R. decreto 16 aprile 1307, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito. — Disposizioni esecutive	646	1752
5 nov. 1914	R. decreto 1° novembre 1914, n. 1205, col quale è concessa una indennità speciale di accantonamento agli ufficiali in distaccamento eventuale. — Disposizioni esecutive	546	1512
5 »	R. decreto 1° novembre 1914, n 1206, col quale è concessa una indennità giornaliera ad alcune categorie di ufficiali richiamati dal congedo. — Disposizioni esecutive. .	547	1515
26 »	Applicazione del R. decreto riguardante l'indennità giornaliera ad ufficiali richiamati dal congedo	599	1666
11 dic. 1914	Sospensione, nelle licenze ed assenze, delle indennità stabilite coi Regi decreti 1° novembre 1914, nn. 1205 e 1206	633	1726

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 dic. 1914	Pagamento delle indennità per la perdita di cavalli e del bagaglio agli ufficiali delle truppe metropolitane del corpo di occupazione della Libia	662	1773
	TRASPORTI.		
29 genn. 1914	Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee della società anonima dei tramways a vapore delle provincie di Verona e Vicenza	48	63
6 febb. 1914	Aggiunta all'elenco delle deviazioni . .	65	220
13 »	Documenti da usarsi pei viaggi e trasporti compensati con indennità.	78	262
7 mar. 1914	Trasporti affidati alla Società di navigazione « Sicilia »	111	327
6 apr. 1914	Fascicolo di aggiunte e varianti al « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali ».	150	414
9 »	Spedizione di materiali e derrate ai depositi vestiario ed equipaggiamento, materiale sanitario e veterinario ed al deposito di vettovagliamento in Napoli	157	420
17 »	Imballaggio delle merci che si inviano in Libia	162	423
8 magg. 1914	Somministrazioni di fondi, generi e materiali a piroscafi requisiti o noleggiati dall'amministrazione militare	198	524
28 »	Uso dei registri di richieste mod. *D* di vecchio modello.	229	670

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 giug. 1914	Aggiunte all'elenco delle deviazioni . . .	280	846
24 »	Modificazioni all'istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare.	281	847
8 lugl. 1914	Aggiunte all'elenco delle deviazioni . . .	315	993
16 »	Corso ferroviario di stazione.	336	1026
20 »	Fascicolo di aggiunte e varianti al « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali »	345	1052
25 »	Aggiunte all'elenco delle deviazioni . . .	354	1066
11 agos. 1914	Modificazioni alla Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare.	374	1145
14 »	Carta di riconoscimento pei viaggi degli inscritti di leva sulle ferrovie e sul mare .	382	1162
19 »	Aggiunta all'elenco delle deviazioni . . .	388	1169
26 »	Corso ferroviario di stazione	397	1199
22 sett. 1914	Modificazioni ai prezzi dei trasporti militari sulle linee di navigazione esercitate dalle ferrovie dello Stato	458	1307
22 »	Facilitazioni di trasporto sulla linea « Roma-Civitacastellana-Viterbo ».	459	1808
3 ott. 1914	Viaggi degli ufficiali in congedo richiamati in servizio	447	1349

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ott. 1914	Spedizione per ferrovia delle masserizie di privata proprietà a tariffa militare . . .	511	1424
30 »	Aumenti sui prezzi di trasporto sulle ferrovie	526	1471
15 nov. 1914	Aumenti dei prezzi pei viaggiatori fruenti della concessione speciale *C*.	573	1607
26 »	Facilitazioni di viaggio e di trasporto pei sottufficiali a riposo e per le rispettive famiglie.	600	1666
3 dic. 1914	Reclami verso le ferrovie	613	1696
12 »	Corso ferroviario di stazione	635	1728
	UFFICIALI IN CONGEDO.		
19 genn. 1914	Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente . .	28	46
25 »	R. decreto n. 28 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti agli alpini. .	44	59
31 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini.	— 50	69
5 apr. 1914	R. decreto n 266 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna	166	440
23 »	Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna	167	441

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 magg. 1914	Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in servizio attivo permanente.	190	496
17 »	R. decreto n 548 col quale viene modificato il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con R decreto 13 aprile 1911, n. 374.	306	978
31 »	R decreto n 474 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato	230	673
4 giug. 1914	Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria	231	675
19 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo di 1ª categoria . . .	274	820
13 lugl. 1914	Sospensione della presentazione alle armi di militari in congedo illimitato, richiamati per istruzione nel corrente anno e rinvio della chiamata dei militari di 2ª categoria	329	1020
2 agos. 1914	R decreto di chiamata alle armi di militari di 1ª categoria in congedo illimitato delle classi 1889 e 1890	357	1073
3 »	Disposizioni per la chiamata alle armi dei militari di 1ª categoria delle classi 1889, 1890 e 1891	358	1074
7 »	Sospensione della presentazione alle armi dei militari alpini richiamati per istruzione pei giorni 9 e 10 agosto corrente anno.	369	1134
28 »	Nomina a sottotenente di amministrazione e di sussistenza nella milizia territoriale.	413	1259

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 sett. 1914	Aspiranti alla nomina a sottotenente medico e sottotenente veterinario di complemento	451	1300
2 ott. 1914	Norme da seguirsi per la concessione della dispensa dalle chiamate alle armi ai militari in congedo illimitato che sono infermieri dei manicomi provinciali o conducenti di automobili (*chauffeur*) sulle linee in servizio pubblico.	475	1343
21 »	Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1889 richiamati alle armi col R decreto 2 agosto 1914 e chiamata in servizio di militari di 1ª categoria della classe 1894 in congedo illimitato provvisorio	507	1414
27 »	Modificazioni alle disposizioni pel servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento	517	1462
1º nov. 1914	R. decreto riguardante la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1877 e 1878 . .	535	1501
5 »	Disposizioni per la chiamata alle armi degli ufficiali medici di complemento appartenenti alle classi 1877 e 1878	536	1502
5 »	Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1890, richiamati alle armi col R. decreto 2 agosto 1914	543	1510
15 »	R. decreto n. 1298, contenente modificazioni al R. decreto 4 dicembre 1898, n. 507 che determina i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenenti nella milizia stessa . . .	604	1686

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 nov. 1914	Presentazione alle armi di militari alpini di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, richiamati per istruzione col R. decreto n. 474 del 31 maggio 1914	558	1535
17 »	Rinvio in congedo illimitato dei militari della classe 1891, richiamati alle armi col R. decreto 11 luglio 1914	559	1545
19 »	R. decreto n. 1246, del 1° novembre 1914, da convertirsi in legge, concernente il richiamo in servizio di ufficiali in congedo per le funzioni di consegnatario di magazzino e per altri servizi contabili . .	587	1650
10 dic. 1914	R. decreto n 1349 di chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato delle classi 1887 e 1888, ascritti all'artiglieria da montagna	631	1718
11 »	Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo lliimitato ascritti all'artiglieria da montagna	632	1719

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Prezzo del I volume dell'*Annuario militare* del 1914 e degli estratti del volume stesso	292
Prezzo del II e III volume dell'*Annuario militare* pel 1914	361
Concorsi a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914	487
Concorsi a premio indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1914	670
Concorso a quattro posti gratuiti nell'istituto maschile S. Celso in Milano	1001
Concorsi a premio fra ufficiali inferiori per il 1914	1062
Concorso a premio fra ufficiali inferiori pel 1914	1070
Calendario generale del Regno pel 1914	1135
Concorso a premio fra ufficiali inferiori per il 1914	1156
Cessione di stipendio e di mercede	1184
Rilascio di nulla osta per cessione di stipendio e di mercede agli impiegati ed operai richiamati sotto le armi	1185
Norme riassuntive per l'azione tattica	1252
Risultato dei concorsi indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1914	1478
Concorsi a premio indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1915	1680
Rivista di artiglieria e genio. — Condizioni d'abbonamento per l'anno 1915	1706
Rivista militare italiana per l'anno 1915	1748
Atlante del materiale d'artiglieria per il biennio 1915-16	1811
Giornale militare e *Bollettino ufficiale* per l'anno 1915	1812
Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1915 e prezzi di vendita degli atti della Raccolta	1812

INDICE

delle tavole comprese nel Giornale militare ufficiale 1914

Quantità delle tavole	OGGETTO DELLE TAVOLE	Circolare con la quale vennero pubblicate
1	Fregio per il berretto dei militari del 3° reggimento genio (telegrafisti)	9
2	Distintivi per radiomotoristi e radiotelegrafisti . . .	10
1	Bastone per tenda Bucciantini.	74
1	Distintivo per sottufficiali e militari di truppa addetti alle sezioni mitragliatrici campali	128
1	Distintivi per il personale guardafili per la vigilanza e la manutenzione delle reti telefoniche militari adibite ai servizi d'artiglieria delle piazze forti, sbarramenti e parchi d'assedio.	165
1	Distintivi per gli ufficiali addetti ai servizi aeronautici.	225
5	Distintivi per militari addetti ai servizi aeronautici .	226
1	Distintivi per il personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale	240
1	Contrassegni agli strumenti leggeri da zappatore per fanteria	256
1	Distintivi da esploratore di fanteria, cavalleria ed artiglieria	300
4	Spada da combattimento mod. 1914 per ufficiali delle armi a piedi	379
1	Stellette con distintivo pel corpo dei volontari ciclisti automobilisti	398
1	Fascetta per medaglia commemorativa della guerra italo-turca e di Libia	466
1	Bandoliera, giberna e fondina per le uniformi piccola e di marcia degli ufficiali di cavalleria	591
1	Berretto per ufficiali automobilisti, motociclisti, aeronauti ed aviatori	649

Prezzo della presente dispensa L. 0,95

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª — 1914 — 10 gennaio

1913 SETTEMBRE 25. - N. 1. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1181, che costituisce in ente morale l'« Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorsi agli orfani dei militari morti nella campagna per la occupazione della Libia, e ne approva lo statuto organico. . . . . Pag. 2

1913 DICEMBRE 11. - » 2. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1384 col quale vengono stabilite le norme ed i programmi per gli esperimenti dei capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta . . » 4

» 16. - » 3. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe . » 10

1914 GENNAIO 1°. - » 4. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1914 . . . . . » 16

» 2. - » 5. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . » 20

» 2. - » 6. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Parziale abolizione dell'istruzione sui traini e trasporti . . . . . » 22

» 2. » 7. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti . . . . . » 23

» 2. - » 8. — RECLUTAMENTO. — Rilascio del nulla osta per il passaporto ai militari residenti all'estero incorsi nel reato di diserzione . . . . . » 24

» 5. - » 9. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Fregio per il berretto degli ufficiali del 3° reggimento genio . . . . . » 25

» 5. - » 10. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di fregi e distintivi per il 3° reggimento genio . » 25

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 549 (1913), pag. 1601. — Sotto il titolo « *Membri effettivi* », *invece di:* Queirolo comm. Giovanni, *leggasi:* Queirolo comm. Giuseppe.

1914 GENNAIO	5. - N.	11.	— AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Anticipazioni agli ufficiali per l'abbonamento alla « Nuova rivista di fanteria »	Pag. 27
	8. - »	12.	— AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Termine utile per la presentazione dei documenti nei concorsi a posti di capotecnico d'artiglieria e genio e di ragioniere geometra del genio	» 27
»	8 - »	13.	— AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Addizionale all'imposta di ricchezza mobile stabilita a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 . . .	» 28
»	9. - »	14.	— AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare	» 28
»	9. - »	15.	— CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Soppressione della intendenza della Libia e nuovo indirizzo della relativa corrispondenza.	» 3
»	9. - »	16.	— CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo del generale di cavalleria a disposizione e della « Rivista di cavalleria »	» 3
»	9. - »	17.	— SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per la truppa	» 3
»	9. - »	18.	— DIVISA DEGLI UFFICIALI. — EQUIPAGGIAMENTO. — Fregio da copricapo per il gruppo da montagna del 36° artiglieria	» 33

CIRCOLARE N. 1. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1181, che costituisce in ente morale l' « Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorsi agli orfani dei militari morti nella campagna per la occupazione della Libia, e ne approva lo statuto organico.** — (Segretariato generale). — 25 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduta la proposta fatta dalla Commissione per la erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti nella guerra contro la Turchia, affinchè sia eretta in ente morale, col capitale iniziale di lire 1,000,000, una istituzione sotto il titolo di « Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia » per soccorsi agli orfani dei militari morti nella campagna per l'occupazione della Libia;

Veduti gli atti relativi;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972; 5 giugno 1896, n. 216; 18 luglio 1904, n 390 ed i relativi regolamenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che si intendono qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretate e decretiamo:

1°.

È fondata ed eretta in ente morale con sede in Roma la istituzione di beneficenza sotto il titolo « Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia », per soccorsi agli orfani dei militari morti nella campagna per la occupazione della Libia.

2°.

Il patrimonio dell'Opera è costituito:

a) dal capitale di lire 1,000,000, accantonato dalla commissione nominata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2 novembre 1911 per la erogazione delle somme offerte a favore delle famiglie bisognose dei militari morti e dei feriti nella guerra contro la Turchia;

b) dai lasciti ed oblazioni di privati e dalle sovvenzioni di enti pubblici.

3°.

L'« Opera nazionale » si propone di soccorrere con le proprie rendite, ed anche occorrendo col capitale costituente il suo patrimonio, gli orfani poveri di ambo i sessi dei militari morti in Libia o a seguito di ferite o malattie contratte per effetto della guerra.

Il soccorso consisterà in una sovvenzione annuale che non potrà di regola durare oltre la maggiore età.

È in facoltà dell'Opera Pia di concedere all'orfano che ha raggiunto tale età, una somma, nella misura da determinarsi col regolamento, per far fronte alle prime necessità della vita.

4°.

L'« Opera nazionale » è posta sotto la presidenza onoraria di S. A. R. il duca d'Aosta: essa sarà amministrata da un consiglio di cinque membri, nominati uno dal presidente del Consiglio, due dal ministro della guerra, due dal ministro della marina.

Il consiglio nomina nel suo seno il presidente; i componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

5°.

L' « Opera nazionale » è soggetta alle leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e ai relativi regolamenti.

La vigilanza e la tutela su essa sono esercitate direttamente dal Ministero dell'interno.

6°.

Il residuo capitale dell' Opera, dopo adempiuto allo scopo del soccorso agli orfani, potrà essere destinato, sotto la osservanza delle formalità prescritte dalle leggi, a costituire un fondo permanente per lenire le sventure degli orfani di coloro che hanno sacrificato la loro vita per la patria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 25 settembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

N. **2**. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1384 col quale vengono stabilite le norme ed i programmi per gli esperimenti dei capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910,

n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910 col quale fu approvata l'istruzione per il funzionamento del servizio tecnico d'artiglieria;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti, ai quali, secondo il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1913, n. 601, predetta, devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta, si svolgeranno secondo le norme ed i programmi che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (non compresi quelli del ruolo speciale tecnico d'artiglieria, e compresi quelli del corpo di stato maggiore) verranno sottoposti ad un esperimento *teorico* e ad un esperimento *pratico*.

A) Esperimento teorico.

L'*esperimento teorico* sarà in parte *comune* a tutte le armi, ed in parte *speciale* a ciascuna arma

La parte *comune* consisterà nello svolgimento di un tema scritto, scelto dal candidato fra vari propostigli, su argomenti di storia militare, di geografia militare, di fortificazione, di organica e di tattica.

I temi di storia militare, pur essendo tali da consentire ai candidati di mostrare tutta la loro cultura in tale materia, verteranno più specialmente sulle campagne napoleoniche e su quelle posteriori, comprese le coloniali; analogamente quelli di geografia militare riguarderanno in ispecial modo l'Italia peninsulare ed insulare, ed i teatri di operazione fra l'Italia e gli Stati confinanti, con la relativa organizzazione difensiva.

La parte *speciale* consterà:

a) per i capitani di fanteria e di cavalleria: nello svolgimento per iscritto di un tema scelto, fra vari proposti, sull'impiego delle rispettive armi, e sui mezzi dei quali esse dispongono;

b) per i capitani d'artiglieria: nello svolgimento per iscritto di un tema scelto, fra vari proposti, relativo a quistioni di tiro, d'impiego e di materiali d'artiglieria;

c) per i capitani del genio: nello svolgimento delle linee e dei calcoli di due progetti, il primo di un'opera di fortificazione permanente moderna, l'altro di un fabbricato ad uso militare.

B) ESPERIMENTO PRATICO.

L'*esperimento pratico* consterà di due ordini di prove:

a) manovre con le truppe, nelle quali i candidati potranno essere chiamati a funzionare sia come direttori, sia come comandanti di partito. In particolare i capitani d'artiglieria dovranno comandare, al fuoco, un gruppo d'artiglieria da campagna, o da fortezza, a loro scelta;

b) manovra con i quadri, della durata di 20 a 25 giorni, nella quale i candidati avranno il comando di reparti della loro arma non superiori al reggimento, o di piccole colonne delle tre armi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

un generale designato per il comando di un'armata in guerra;

tre tenenti generali o maggiori generali;

due colonnelli o tenenti colonnelli di fanteria o di stato maggiore provenienti da detta arma;

due colonnelli o tenenti colonnelli di cavalleria o di stato maggiore provenienti da detta arma;

due colonnelli o tenenti colonnelli d'artiglieria o di stato maggiore provenienti da detta arma;

due colonnelli o tenenti colonnelli del genio o di stato maggiore provenienti da detta arma

Durante gli esperimenti la commissione potrà suddividersi in sotto-commissioni; ma per esprimere il giudizio di cui al comma precedente dovrà riunirsi in seduta plenaria.

Art. 3.

I capitani delle armi dei carabinieri reali e d'artiglieria (ruolo speciale tecnico) e quelli dei corpi sanitario, di commissariato, d'amministrazione e veterinario verranno sottoposti ad un *esperimento preliminare* e ad un *esperimento definitivo*.

L'esperimento *preliminare* verrà sostenuto insieme coi capitani dell'arma, del corpo o del ruolo al quale il candidato appartiene, aspiranti all'avanzamento ad anzianità.

Le norme, i programmi e le commissioni sperimentatrici saranno quelli stabiliti per l'oradetto avanzamento.

I soli candidati che avranno riportato la qualifica di *ottimo* (secondo modalità che verranno stabilite dal Ministero) saranno ammessi all'esperimento *definitivo*.

Art. 4.

Per i capitani dei carabinieri reali l'*esperimento definitivo* consterà di due prove:

a) prova di organica e di scienze sociali, presso la scuola di guerra, secondo i programmi vigenti per quell'istituto. Il candidato svolgerà verbalmente un tema scelto fra vari propostigli dalla commissione sperimentatrice;

b) prova di coltura professionale, nella quale il candidato dovrà dimostrare un'estesa conoscenza teorico-pratica del servizio dell'arma, svolgendo per iscritto un tema scelto fra vari propostigli dalla commissione sperimentatrice.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una commissione composta come segue:

comandante generale dell'arma dei carabinieri reali;

un maggiore generale addetto al comando generale dell'arma;

un colonnello dei carabinieri reali.

La commissione dovrà presenziare l'intiero esperimento definitivo.

Alla prova *a*) presenzieranno, senza diritto a voto, anche gli insegnanti titolari di organica e di scienze sociali presso la scuola di guerra.

Art. 5.

Per i capitani del ruolo speciale tecnico d'artiglieria l'*esperimento definitivo* consisterà nella compilazione e nella discussione di una o più memorie originali su quistioni di artiglieria o di lavorazioni.

La discussione avrà luogo davanti ad una commissione costituita come segue, la quale pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato:

ispettore generale d'artiglieria;

ispettore delle costruzioni d'artiglieria;
ufficiale generale capo del servizio delle lavorazioni correnti;
due direttori principali di costruzioni d'artiglieria.

Art. 6.

Per i capitani medici l'*esperimento definitivo* consisterà in una dissertazione clinica al letto del malato.

Quest'ultima prova avrà luogo davanti ad una commissione costituita come segue, la quale pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato:

tenente generale ispettore capo di sanità militare;
nove maggieri generali, colonnelli o tenenti colonnelli medici.

Art. 7.

Per i capitani commissari l'*esperimento definitivo* consisterà nello svolgimento per iscritto di un tema di logistica (con eventuale riferimento al modo di funzionare dei servizi d'intendenza presso i principali eserciti e nelle campagne di guerra non anteriori alle napoleoniche) scelto dal candidato tra i vari propostigli.

I temi verranno discussi davanti ad una commissione costituita come segue, la quale pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato:

ufficiale generale capo del reparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore;
maggiore generale ispettore dei servizi di commissariato;
un colonnello o tenente colonnello di stato maggiore;
due colonnelli o tenenti colonnelli commissari.

Art. 8.

Per i capitani di sussistenza l'*esperimento definitivo* consisterà nello svolgimento per iscritto di un tema, scelto dal candidato tra vari propostigli su quistioni di ordinamento e di esecuzione dei vari servizi di sussistenza, in pace ed in guerra (con eventuale riferimento al modo di funzionare di detti servizi presso i principali eserciti).

I temi verranno discussi davanti ad una commissione costituita come segue, la quale pronuncierà il giudizio di idoneità su ciascun candidato:

ufficiale generale capo del riparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore;

maggiore generale ispettore dei servizi di commissariato;
due colonnelli o tenenti colonnelli commissari;
un maggiore di sussistenza.

Art. 9.

Per i capitani d'amministrazione l'*esperimento definitivo* consisterà nello svolgimento per iscritto di un tema, scelto dal candidato tra i vari propostigli, su quistioni di diritto amministrativo e commerciale, e sul servizio delle banche, per la parte che può interessare l'amministrazione militare.

I temi verranno discussi davanti ad una commissione costituita come segue, la quale pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato:

ufficiale generale capo del riparto intendenza del comando del corpo di stato maggiore;
maggiore generale ispettore dei servizi di commissariato;
colonnello d'amministrazione;
due tenenti colonnelli d'amministrazione.

Art. 10.

Per i capitani veterinari l'*esperimento definitivo* consisterà in una prova orale su argomenti di anatomia descrittiva e patologica, di patologia generale e speciale medica e chirurgica, e di igiene ippica.

La prova si svolgerà davanti ad una commissione costituita come segue, la quale pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato:

colonnello veterinario;
due tenenti colonnelli veterinari.

Art. 11.

Tutti i giudizi previsti dal presente decreto saranno pronunciati in segiuto a votazione a scrutinio segreto, con le modalita previste dai §§ 15 e 16 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, sopracitato.

Art 12.

Il presente decreto entrerà in vigore all'atto della sua promulgazione.

Disposizione transitoria.

Nell'anno 1914 gli esperimenti d'avanzamento a scelta dei capitani medici si svolgeranno in conformità delle prescrizioni contenute nel secondo comma dell'art. 7 del Nostro decreto 3 settembre 1913, n. 1199.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

N. **3**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 dicembre 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 549 relativa a provvedimenti per i personali civili tecnici di artiglieria e genio;

Visto il regolamento pei ragionieri di artiglieria approvato con R. decreto 6 ottobre 1911 n. 1326.

DECRETA:

1. È indetto un concorso per esami a 15 posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe con lo stipendio annuo di L. 2000. Di detti 15 posti i primi 4 saranno conferiti subito dopo il risultato del concorso. I rimanenti saranno assegnati successivamente, e man mano che si verificherà nel ruolo la corrispondente vacanza purchè questa avvenga entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1914, decorso il quale cesserà ogni diritto ad ottenere l'impiego.

2. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno aver compiuto, alla data del presente decreto, 18 anni di età e non aver superato i 28 anni.

3. Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno farne domanda al Ministero della guerra su carta bollata da L. 1 presentandola al comando del distretto più vicino, il quale dovrà accertare che l'istanza e i documenti annessi siano in tutto conformi alle prescrizioni del presente decreto. Le domande conterranno l'indicazione della direzione d'artiglieria presso la quale i candidati desiderano sostenere le prove scritte, riservandosi il Ministero di destinarli, ove occorra, anche ad una direzione diversa da quella indicata.

4. Le istanze che giungessero ai singoli distretti dopo il 40° giorno dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, o che entro questo limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno senz'altro respinte come inammissibili.

5. Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) copia autentica dell'atto di nascita legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di penalità;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza del concorrente e debitamente legalizzato;

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere di data non anteriore di 3 mesi a quella del presente decreto;

e) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva o d'iscrizione sulle liste di leva;

f) certificato medico rilasciato gratuitamente da un ufficiale medico fra quelli addetti a corpi o stabilimenti del R. esercito che comprovi che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti incompatibili con le funzioni di ragioniere d'artiglieria;

g) diploma originale di licenza liceale o di istituto tecnico; oppure un certificato dal quale risulti che l'aspirante ha conseguito la licenza di uno dei due istituti;

h) fotografia del candidato di data abbastanza recente, da lui firmata, da servire all'accertamento della identità personale.

6. I comandi di distretto dopo un preliminare esame della domanda e dei documenti li trasmetteranno al Ministero, il quale per mezzo degli stessi distretti militari, che avranno ricevute le domande farà conoscere agli interessati se siano o no stati ammessi al concorso, indicando altresì per gli ammessi al concorso il giorno e l'ora in cui saranno iniziate le prove.

7. *Gli esami consistono in prove scritte ed orali in base al programma allegato al presente decreto.*

Le prove scritte precedono quelle orali e sono date alle sedi delle direzioni d'artiglieria in base ai temi che dal presidente della commissione esaminatrice saranno spediti in pieghi sigillati da aprirsi alla presenza dei candidati al momento dell'esame.

I lavori dei candidati, con le rispettive minute, saranno al termine della prova spediti con pieghi raccomandati al presidente della commissione esaminatrice.

Le prove orali avranno luogo in Roma.

Il Ministero parteciperà a tempo opportuno ai candidati la data delle prove stesse.

8. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero ed è così composta e ripartita:

un presidente della commissione, ispettore di artiglieria;

un segretario della commissione (senza voto) primo ragioniere di artiglieria;

due o più sottocommissioni, composte ognuna di un presidente e due membri, ufficiali superiori, ragionieri capi di artiglieria o primi ragionieri di 1ª classe.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

9. Per ciascuna materia ogni commissario dispone di 10 punti. Il quoziente della divisione della somma di tutti i punti, per il numero dei votanti, costituisce il punto medio ottenuto dal candidato nella materia.

10. Al termine di ciascuna seduta il segretario di ogni sottocommissione compila e rimette al presidente della commissione un processo verbale firmato da tutti i membri e contenente per ciascun candidato i punti medi ottenuti.

11. Il Ministero, ricevute le opportune comunicazioni dal presidente della commissione esaminatrice, dispone per l'ammissione alle prove orali di quei candidati i quali in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto medio non inferiore ai 6/10, oppure una media complessiva non inferiore ai 7/10 qualora in qualcuna delle prove abbiano conseguito un punto inferiore ai 6/10 ma uguale o superiore ai 5/10.

La media complessiva si ottiene moltiplicando i punti medi riportati nelle singole materie per i rispettivi coefficienti di importanza e dividendo la somma dei prodotti così ottenuti per quella dei coefficienti.

12. Nelle prove orali ogni candidato estrae a sorte uno o più numeri di ciascuna parte del programma, secondo che sarà stabilito dal presidente della commissione esaminatrice.

Il candidato è tenuto a rispondere più specialmente sugli argomenti indicati nei numeri estratti, ma la commissione ha facoltà d'interrogarlo anche sulla restante parte di ciascun programma. È idoneo il candidato che per ciascuna prova orale abbia riportato un punto medio non inferiore ai 6/10.

13. La media definitiva si ottiene in modo analogo a quello indicato nel secondo capoverso del n. 11.

14. I candidati che pur abbiano conseguito l'idoneità, ma che non siano stati compresi nella graduatoria dei primi 15 approvata dal ministro, non potranno essere nominati all'impiego.

15. I concorrenti sono posti in avvertenza che, se verranno nominati all'impiego di cui trattasi, non potranno invocare in loro favore le leggi ora esistenti sulle pensioni, ma soltanto le norme della istituenda cassa di previdenza.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

PROGRAMMA per gli esami di concorso ai posti di ragioniere d'artiglieria di 4ª classe.

Materie d'esame.

Numero del programma	MATERIE sulle quali si svolgono gli esami	Se l'esame è scritto o orale	Durata dell'esame (1)	Coefficiente
1	Componimento italiano . .	scritto	4	30
2	Aritmetica bancaria e commerciale.	scritto orale	6 ½	25 25
3	Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato	scritto orale	6 ½	25 25
4	Contabilità col metodo delle scritture per bilancio . .	scritto orale	6 ½	25 25
5	Elementi di diritto. . . .	orale	½	20

(1) La durata delle prove scritte deve computarsi dal momento in cui termina la dettatura dei temi.

Programma N. 1.

Componimento italiano.

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto essenzialmente della spontaneità e della chiarezza dello stile e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del lavoro fatto.

Programma N. 2.

Aritmetica.

I candidati svolgeranno in iscritto una questione ed un problema su argomento determinato attinente all'aritmetica commerciale e bancaria, dando prova di conoscere e di sapere impiegare ragionatamente le varie regole di calcolo ed un esempio pratico di contabilità.

La commissione dovrà tener conto, oltrechè dell'esattezza con la quale le singole operazioni saranno state svolte, altresì del valore e dell'opportunità degli argomenti che dovranno accompagnarle, in ordine al concetto del tema.

Nell'esame orale la commissione farà interrogazioni per assicurarsi che il candidato sappia prontamente eseguire calcoli di numeri interi e decimali o frazionari, calcoli di proporzioni applicati e conteggi di paghe operai a cottimo ed altri quesiti di contabilità.

Programma N. 3.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

1. Beni dello Stato. Demanio pubblico. Inventario dei beni del demanio. Beni patrimoniali immobili, mobili, disponibili e non disponibili, fruttiferi e non fruttiferi.

2. Generalità sui contratti per servizio pubblico.

Licitazione e trattative private. Servizi ad economia. Incanti pubblici, varie forme, procedimento.

3. Bilancio di previsione, suo scopo, sua forma, parte ordinaria, parte straordinaria.

4. Delle entrate, da chi sono amministrate, suoi stati, accertamento. Debito pubblico consolidato o fluttuante. Sistemi in uso per la emissione dei prestiti, come si estinguono.

5. Buoni del tesoro, limite; pratiche per la emissione, girate, riscossione, prescrizione, smarrimento, rinnovazione.

6. Delle spese, impegno, liquidazione, pagamento, incumbenti relativi. Mandati diretti individuali e collettivi, a disposizione, di anticipazione. Spese fisse pagabili con ruoli.

7. Assestamento del bilancio. Rendiconto generale consuntivo. Anno finanziario, sua materia, sue fasi.

Programma N. 4.

Contabilità col metodo delle scritture per bilancio.

1. Personalità dell'azienda commerciale — Patrimonio e sua valutazione — Inventario.

2. Scopo della tenuta dei libri — Tenuta dei libri con scrittura semplice e loro chiusura — Rendiconto — Forme della scrittura semplice.

3. Tenuta dei libri con scrittura doppia — Libri necessari alla partita doppia comune — Libri ausiliari — Chiusura dei conti di partita doppia — Errori e correzioni — Inventario finale e rendiconto — Bilancio di verificazione.

4. Scrittura doppia di conti semplici — Scrittura doppia riassuntiva — Giornale mastro.

5. Logismografia, suoi caratteri — Apertura dei conti — Registrazione e verificazione delle operazioni — Chiusura dei conti.

6. Conti personali — Conti sintetici ed analitici semplici e reciproci.

7. Applicazione della scrittura doppia alle varie specie di aziende commerciali ed industriali.

Annotazioni.

I temi da assegnarsi per gli esami scritti sui due programmi n. 3 e 4 dovranno riferirsi possibilmente a più numeri dei programmi stessi.

Programma N. 5.

Elementi di diritto.

Diritto amministrativo.

1. Divisione e attribuzioni di ciascun Ministero, specie di quello della guerra — Organi consultivi generali dei Ministeri — Uffici provinciali dipendenti dalle amministrazioni centrali e loro attribuzioni.

2. Consiglio di Stato — Corte dei conti — Loro composizione e attribuzioni rispettive — Comune — Provincia — Opere pie — Camere di commercio — Casse di previdenza e di assicurazione.

Diritto civile.

3. Domicilio civile e residenza — Beni immobili e mobili — Specie e requisiti dei contratti — Della capacità delle parti contraenti — Dell'oggetto dei contratti e loro effetti — Interpretazione dei contratti — Atto pubblico e scritture private — Copie degli atti pubblici e privati — Contratto di vendita e contratto di permuta, loro forma e natura.

Diritto commerciale.

4. Degli atti di commercio — Commercianti — Libri di commercio — Società commerciali — Società in nome collettivo, in accomandita semplice, in accomandita per azioni e anonime — Società cooperative — Associazioni commerciali — Associazioni in partecipazione — Associazioni di mutua assicurazione — Contratto di compra vendita nel diritto commerciale — Cambiali e suoi requisiti — Girata — Accettazione — Avallo — Duplicati — Copia di cambiali — Scadenza pagamento — Protesto — Rivalsa — Cambiali smarrite — Ordine in derrate — Assegno bancario — Fedi di credito — Vaglia cambiari — Contratto di noleggio per trasporto di merci — Avarie e contribuzioni — Polizze di carico — Contratto di assicurazione contro i rischi della navigazione.

Il Ministro — P. SPINGARDI.

N. 4. — RECLUTAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1914.** — (Direzione generale leva e truppa). — 1° gennaio 1914.

Questo Ministero pubblica qui appresso, per norma delle autorità militari e civili, il riparto fra l'esercito permanente, la milizia mobile e la milizia territoriale delle varie classi e categorie obbligate al servizio militare al 1° gennaio 1914, avvertendo:

a) che, sebbene vi siano classi per le quali non venne pel passato stabilita 2ª categoria, possono tuttavia trovarsi ascritti alla medesima uomini provenienti da leve di classi precedenti, i quali, in ragione del numero d'estrazione, conservarono il diritto all'assegnazione a tale categoria;

b) che i militari dell'armata incorporati nel R. esercito, a tenore dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, ri-

mangono ascritti all'esercito permanente, fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 32° di loro età, col quale giorno fanno passaggio alla milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA
1875, 1876, 1877, 1878, 1879 e 1880.
Tutte le armi.

1ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.
2ª id.	. . . . .	
3ª id.	. . . . .	

CLASSE DI LEVA 1881.

1ª categoria	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi quelli, non sottufficiali, con ferma di anni 5 .	Milizia mobile.
	Militari con ferma di anni 5 (meno i sottufficiali)	Milizia territoriale
	Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26 (1). . . .	
2ª categoria	. . . . .	Milizia mobile
3ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA 1882 e 1883.

1ª categoria	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 (1)	Esercito permanente.
	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi quelli, non sottufficiali con ferma di anni 5 .	Milizia mobile.
	Militari con ferma di anni 5 (meno i sottufficiali)	Milizia territoriale.
2ª categoria	. . . . .	Milizia mobile.
3ª categoria	. . . . .	Milizia territoriale.

(1) Compresi quelli di 2ª categoria provenienti da classi di leva anteriori.

CLASSE DI LEVA 1884.

1ª categoria	Militari con ferma di anni 5 (meno i sottufficiali)	Esercito permanente.
	Militari provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26 (1)	
	Militari delle varie armi e dei vari corpi, esclusi quelli, non sottufficiali, con ferma di anni 5 .	Milizia mobile.
2ª categoria		
3ª categoria		Milizia territoriale.

CLASSI DI LEVA

1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892 e 1893.

1ª categoria	Esercito permanente.
2ª id.	
3ª id.	Milizia territoriale.

(1) Compresi quelli di 2ª categoria provenienti da classi di leva anteriori.

RIASSUMENDO, *la posizione militare delle varie classi risulta dal seguente specchio:*

ARMI e specialità di servizio	Categoria	Esercito permanente	Milizia mobile	Milizia territoriale
Militari con ferma di anni 5 (meno i sottufficiali).	1ª	1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884.	—	1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875.
Militari delle varie armi e dei vari corpi esclusi quelli, non sottufficiali, con ferma di anni 5. Militari di 2ª categoria provenienti dalla regia marina a senso dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348.	1ª e 2ª	1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885.	1884, 1883, 1882, 1881.	1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875.
Militari provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	1ª e 2ª	1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882.	—	1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875.
Militari di tutte le armi compresi i provenienti dalla regia marina a senso della legge 1° febbraio 1900, n. 26.	3	—	—	1893, 1892, 1891, 1890, 1889, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881, 1880, 1879, 1878, 1877, 1876, 1875.

I comandanti dei distretti militari, i prefetti e i sottoprefetti daranno la maggiore possibile diffusione alla presente circolare, affinchè tutti coloro che vi abbiano interesse siano informati della loro posizione, di frente agli obblighi del servizio militare.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **5.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** — (Segretariato generale). — 2 gennaio 1914.

Per la gestione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale, distribuiti da questo Ministero (Divisione casermaggio e trasporti), dovranno osservarsi le disposizioni seguenti:

1. I consigli d'amministrazione determineranno l'agente (possibilmente l'aiutante maggiore o carica corrispondente) che dovrà custodire i documenti di viaggio sopra indicati e consegneranno all'agente medesimo un proporzionato fondo permanente registrando la relativa operazione di cassa, come per tutti i fondi della specie, a colonne 7 e 11 del giornale di cassa.

2. L'agente incaricato della gestione dovrà periodicamente comunicare il fa-bisogno dei documenti all'ufficio d'amministrazione e questo, ad evitare l'invio di troppo numerose richieste al Ministero, le inoltrerà soltanto ad ogni semestre, come è tassativamente prescritto dal § 24 della disposizione 18 fascicolo 18 della Raccolta — salvo, bene inteso, per i libretti le disposizioni speciali del § 2 di essa.

3. L'ufficio d'amministrazione, ricevuti i documenti, li consegnerà all'agente incaricato del servizio ritirandone l'importo da prelevarsi dal fondo di cui al n. 1 e trasmettendolo subito al Ministero, mediante cartolina vaglia intestata al cassiere del Ministero stesso, affinchè questi possa, a sua volta, provvedere al versamento all'erario dell'importo dei documenti ceduti.

4. Il vaglia, sul quale si riprodurranno gli estremi della lettera con cui furono trasmessi i documenti, dovrà, insieme alla ricevuta, essere subito inviato al Ministero (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi — Divisione casermaggio e trasporti) giusta l'indicazione contenuta nella lettera stessa.

L'emissione del vaglia non dovrà interessare la cassa del corpo, dovendosi ad esso provvedere, come s'è detto, col fondo permanente.

Le spese postali dovranno essere accollate all'assegno spese d'ufficio.

Allorquando dagli ufficiali, impiegati, ecc., verranno prelevati documenti di viaggio, di trasporto e d'identificazione per-

sonale, non dovrà del pari essere eseguito alcun movimento di cassa; ma l'importo dei documenti verrà versato nelle mani dell'ufficiale incaricato che, tra denaro e documenti, dovrà sempre rispondere dell'ammontare del fondo permanente, il quale figurerà, a sua volta, tra le attività del fondo scorta nella situazione modello 5.

I documenti occorrenti ai distaccamenti ordinari dei corpi, quando non sia loro possibile provvedervi rivolgendosi ad altri corpi del presidio, saranno dall'ufficio d'amministrazione prelevati presso l'agente alla sede, incaricato del servizio, rimborsandogliene l'importo mediante ordine di pagamento da conteggiarsi come somministrazione di fondi al distaccamento e da registrarsi quindi a colonne 7-8 del giornale di cassa.

Naturalmente, nel rimettere i documenti, l'ufficio d'amministrazione indicherà al distaccamento la somma di cui dovrà darsi carico mediante registrazione in entrata sul giornale di cassa.

Agli effetti della presente disposizione i reparti operanti in Libia e nell'Egeo si considereranno come distaccamenti.

Nei passaggi di consegna i documenti di viaggio cedibili sono considerati come denaro contante.

Rientrando alla sede i distaccamenti che ancora possiedono documenti di viaggio, di trasporto ecc., li consegneranno all'incaricato del servizio, ritirandone l'importo corrispondente.

Anche le amministrazioni aventi gestione autonoma di cassa (corpo di stato maggiore, ufficio d'amministrazione di personali militari vari, ecc.) si atterranno alle norme di cui sopra.

Peraltro i comandi di corpo d'armata, di divisione, le commissioni militari di linea, gli ispettorati, che funzionano come distaccamenti dei suddetti corpi e così pure i tribunali militari ed i distretti di seconda classe, dovranno chiedere i documenti direttamente al Ministero trasmettendogliene l'importo nel modo suindicato.

I comandi di brigata dovranno invece prelevare i documenti occorrenti presso i reggimenti che corrispondono loro gli assegni.

Le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria e genio dovranno anch'essi richiedere direttamente i documenti di viaggio e provvedere al pagamento nel modo anzidetto coi fondi dell'agente incaricato delle spese d'ufficio, salvo, bene inteso, rimborso da chi di ragione.

Negli ultimi quindici giorni di giugno per gli enti di stanza in Italia o in Libia e in tutto il detto mese per

quelli nella colonia Eritrea e nella Somalia non verranno inoltrate al Ministero richieste di documenti di viaggio, di trasporto o d'identificazione personale, a meno che la richiesta non sia accompagnata dal versamento anticipato dell'importo.

Gli enti aventi consiglio d'amministrazione, che ancora non hanno trasmesso, pei documenti ricevuti nel 2° trimestre del corrente esercizio, le quietanze modello 244 le invieranno senza indugio al Ministero. Gli enti che non hanno consiglio d'amministrazione manderanno l'importo con cartolina vaglia.

La presente circolare, che andrà in vigore il 1° gennaio 1914, sostituisce quella n. 383 del 1° ottobre 1913.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **6.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Parziale abolizione dell' istruzione sui traini e trasporti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 gennaio 1914.

A maggiore schiarimento della circolare n. 216 del *giornale militare* 1913 si fa noto agli interessati che l' « istruzione sui traini e trasporti delle batterie di medio calibro » (edizione 1906), deve tenersi fra le pubblicazioni comuni, ed intendersi in vigore solo per quelle parti che non furono sostituite od introdotte in altre istruzioni, e precisamente dovranno ancora aver vigore:

i capitoli 1°, 2° e 3° della parte I;

i fascicoli di formazione compresi nella parte IV, e che non sono stati pubblicati separatamente, cioè i fascicoli di formazione delle batterie di obici e di mortai (finora sono stati pubblicati solo i fascicoli relativi alle batterie di cannoni da 149 A, 149 G, 120 A, G e B e 87);

tutta la parte V;

il capitolo 5° della parte VI;

l'appendice *A* e l'appendice *B*.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 7. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 gennaio 1914.

Esaminate le domande pervenute a senso della circolare n. 479 del 1913 il Ministero comunica che i sottufficiali ammessi a concorrere all'impiego di guarda batteria nei forti sono:

Durante Menotti, maresciallo maggiore 4° fortezza (costa).
Baratta Candeloro, id. 4° id. (id.).
Terzoni Mario, maresciallo capo 1° id. (id.).
Pintori Francesco, id. 3° id. (costa e fortezza).
Tagliapietra Carlo, id. 9° id.
Ruin Francesco, id. 3° id. (costa e fortezza).
*Ferraironi Luigi, maresciallo capo 11° campagna.
*Bianco Alberto, id. 11° id.
Dicorato Raimondo, id. 9° fortezza.
*Onori Vittorio, id. collegio militare Roma.
*Vigna Egildo, id. 1° pesante campale.

I sottufficiali segnati coll'asterisco, perchè non provenienti dalla specialità da fortezza, debbono frequentare il corso di cui era parola nella circolare sopracitata.

Il detto corso avrà luogo presso il 1° reggimento da fortezza (costa) in Genova ed avrà la durata di 45 giorni, a datare dal 16 gennaio 1914.

I comandi di reggimento interessati disporranno a che i sottufficiali sopra elencati si presentino al 1° reggimento di artiglieria da fortezza (costa), e comunicheranno al Ministero i nomi di quelli che per qualsiasi ragione non potessero presentarvisi.

Ultimato il corso, i sottufficiali saranno fatti rientrare ai rispettivi corpi in attesa di ordini ed il comando del 1° reggimento da fortezza trasmetterà sollecitamente al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) una nota dei sottufficiali che hanno frequentato il corso.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 8. — RECLUTAMENTO. — **Rilascio del nulla osta per il passaporto ai militari residenti all'estero incorsi nel reato di diserzione.** — (Direzione generale leva e truppa). — 2 gennaio 1914.

Alcuni distretti militari, interpretando inesattamente le disposizioni contenute nel n. 32 dell'*Atto* 93 del 7 giugno 1905, hanno creduto di poter rilasciare senz'altro il nulla osta per il passaporto a militari residenti all'estero, incorsi nel reato di diserzione, per il solo fatto che essi non figuravano ancora condannati, neanche solo in contumacia.

Ad evitare per l'avvenire gl'inconvenienti che si sono avuti a lamentare per tale erronea interpretazione, e allo scopo di dare ai comandi dei distretti militari norme precise ed uniformi in tale materia, questo Ministero crede opportuno far presente quanto segue:

Il n. 32 del succitato *Atto* 93 del 7 giugno 1905 va interpretato nel senso che per i militari residenti all'estero, che chiedono il passaporto, occorre accertarsi non soltanto che essi non siano stati già condannati, ma anche che non si trovino in condizione di poter essere condannati, sia pure in modo non definitivo, con sentenza contumaciale.

Se il militare sia stato soltanto denunciato come renitente, e l'autorità giudiziaria non abbia avuto ancora modo e tempo di pronunciarsi, non cambia per questa sola circostanza accidentale la di lui posizione, giacchè egli rimane sempre nella condizione di poter essere condannato.

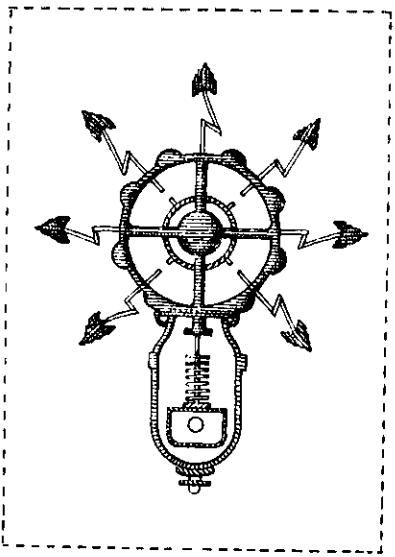
Dal che si desume che al militare, anche semplicemente denunciato per il reato di diserzione, non può essere rilasciato il nulla osta per il passaporto, se non quando l'autorità giudiziaria si sia pronunciata in merito al reato ascrittogli e lo abbia prosciolto dal reato stesso.

La disposizione suddetta rimane avvalorata e meglio chiarita da quanto è prescritto dal successivo n. 33 del citato *Atto* 93, giusta il quale il nulla osta per il passaporto deve essere senz'altro rilasciato se si tratti di militari non già dichiarati disertori, ma semplicemente mancanti alla chiamata alle armi per istruzione, giacchè in tal caso non può interveniré una condanna contumaciale a loro carico. Per i mancanti alla chiamata alle armi per istruzione occorre soltanto accertare che essi risiedevano all'estero prima della pubblicazione del relativo manifesto di chiamata, come è stato fatto presente con la circolare del 14 settembre 1911 n. 481.

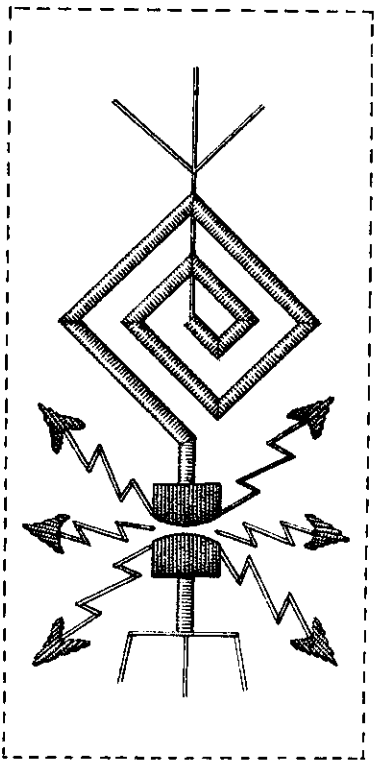
Fregio per il berretto dei militari
del 3° reggimento genio (telegrafisti).



N. 1. — Distintivo per R. M.



N. 2. — Distintivo per R. T.



In conseguenza di quanto sopra si è detto, resta stabilito che i distretti militari, ricevendo la richiesta di nulla osta per il passaporto a favore di un militare residente all'estero, che sia stato già denunciato per diserzione, sia o non intervenuta sentenza di condanna contumaciale, devono anzitutto informarne l'autorità giudiziaria, facendo presenti le ragioni addotte a discolpa dell'interessato, e soltanto nel caso che questi venga prosciolto dal reato ascrittogli, devono dar corso alla richiesta del nulla osta.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **9.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Fregi per il berretto degli ufficiali del 3° reggimento genio.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — (Con una tavola di disegno) (1). — 5 gennaio 1914.

È adottato, per il berretto degli ufficiali del 3° reggimento genio (telegrafisti), un fregio simile a quello dell'annesso modello.

Tale fregio è ricamato in oro, su panno turchino o su panno grigio verde, a seconda del berretto al quale deve essere applicato.

Questo Ministero si riserva di apportare le conseguenti varianti all'istruzione per la divisa degli ufficiali.

Per il Ministro — MIRABELLI.

(1) La tavola di disegno verrà pubblicata con una prossima dispensa.

N. **10.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di fregi e distintivi per il 3° reggimento genio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — (Con due tavole di disegno) (1). — 5 gennaio 1914.

Questo Ministero ha determinato che il fregio stabilito per gli ufficiali del 3° reggimento genio (telegrafisti) con la circolare n. 9 del *giornale militare* 1914 sia adottato pure per i militari di truppa del reggimento stesso.

Detto fregio sarà:

di metallo per il berretto di panno turchino impermeabilizzato;

di lana cremisi su panno grigio verde per i berretti di panno grigio verde;

di ricamo in oro su panno grigio verde per i berretti di panno grigio verde da sottufficiali.

(1) Le tavole di disegno verranno pubblicate con una prossima dispensa.

Sono poi adottati per i radiotelegrafisti e radiomotoristi del reggimento stesso i distintivi di cui nelle tavole annesse:

d'oro su panno turchino, o grigio verde, per i sottufficiali;

di lana rossa o nera rispettivamente su panno turchino o grigio verde per la truppa.

Al nomenclatore pei materiali dei servizi amministrativi (categoria I, sezione *B*) sono apportate le seguenti modificazioni:

I 262	Distintivi in oro su panno grigio verde da radiomotoristi . .	n. 1,60	Aggiunta
I 263	Distintivi in oro su panno grigio verde da radiotelegrafisti . .	» 1,60	»
I 274	Distintivi in lana nera su panno grigio verde da radiomotoristi . . .	» 0,60	»
I 275	Distintivi in lana nera di panno grigio verde da radiotelegrafisti . .	» 0,60	»
I 359	Distintivi in oro su panno nero da radiomotoristi	» 1,80	»
I 360	Distintivi in oro su panno nero da radiotelegrafisti	» 1,80	»
I 373	Distintivi in lana rossa su panno turchino da radiomotoristi . . .	» 0,80	»
I 374	Distintivi in lana rossa su panno turchino da radiotelegrafisti . .	» 0,80	»
(1) I 3204	Fregi per berretti di panno grigio verde da caporali e soldati del 3° reggimento genio . .	» 0,80	»
(1) I 3205	Fregi per berretti di panno grigio verde da sergenti e sergenti maggiori del 3° reggimento genio	» 2,60	»
(1) I 3206	Fregi per berretti di panno grigio verde da marescialli del 3° reggimento genio	» 3,00	»
(1) I 3207	Fregi di metallo per berretti di panno turchino impermeabilizzato del 3° reggimento genio	» 0,20	»
(1) I 3208	Fregi per coperture di tela del 3° reggimento genio	» 0,05	Variante

L'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà per la provvista e distribuzione dei fregi per il predetto reggimento e somministrerà a questo i campioni dei distintivi da radiomotoristi e radiotelegrafisti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

(1) Questi numeri vanno di seguito al n. 700 quater.

N. **11.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Anticipazioni agli ufficiali per l'abbonamento alla " Nuova rivista di fanteria „.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 gennaio 1914.

Tenuto conto della importanza e della fisonomia che ha ora assunto la « Nuova rivista di fanteria » il Ministero riconosce che essa può comprendersi fra le pubblicazioni d'indole militare per la cui provvista possono concedersi anticipazioni di assegni sul fondo scorta, a norma dell'art. 104 lettera *b*) del regolamento d'amministrazione.

In conseguenza i corpi sono autorizzati ad anticipare agli ufficiali, i quali spontaneamente desiderino di associarsi e di valersi di tale facilitazione, l'importo dell'abbonamento al detto periodico (lire cinque annue) da reintegrare nel termine di 10 mesi mediante ritenute mensili di centesimi 50 sugli assegni degli interessati.

L'invio delle quote di abbonamento alla amministrazione della « Rivista di fanteria » sarà fatto per cura dei corpi, e le relative spese verranno addebitate agli ufficiali interessati, e ritenute insieme con la prima quota mensile di estinzione del debito contratto.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **12.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Termine utile per la presentazione dei documenti nei concorsi a posti di capotecnico d'artiglieria e genio e di ragioniere geometra del genio.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 gennaio 1914.

Per opportuna norma delle autorità interessate, si avverte che il decreto ministeriale 23 ottobre 1913 col quale venne indetto un concorso a posti di capotecnico di artiglieria e genio, è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 15 dicembre 1913; e che il decreto ministeriale 18 novembre 1913 col quale venne indetto un concorso a posti di ragioniere geometra del genio militare di 4ª classe, è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 23 dicembre 1913.

Pertanto, a senso dell'art. 4 dei decreti anzidetti, il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti prescritti per l'ammissione ai concorsi in parola, scade rispettivamente il 24 gennaio e 1° febbraio 1914.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **13**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Addizionale all'imposta di ricchezza mobile stabilita a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 gennaio 1914.

Con l'art. 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, il termine per l'applicazione dell'addizionale all'imposta di ricchezza mobile stabilita a sollievo dei danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, fu prorogata di dieci anni.

Rimangono quindi in vigore fino al 31 dicembre 1923 le disposizioni date colla circolare n. 35 del 1909.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **14**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 gennaio 1914.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n 693, nonchè il regolamento per l'applicazione del testo unico stesso approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Vista la legge 8 maggio 1910, n. 226, recante provvedimenti per gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e per gli assistenti del genio militare;

Visto il regolamento pel personale degli assistenti del genio approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326;

DECRETA:

1. È indetto un esame preliminare per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.

2. Tale esame avrà luogo presso la direzione del genio di Roma, e vi saranno ammessi i sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni volute, abbiano fatto domanda di tale impiego a senso della circolare n. 534 del 18 dicembre 1913.

3. La commissione esaminatrice viene nominata dal Ministero, ed è composta di un maggiore del genio, presidente, di

due capitani del genio e di due primi ragionieri geometri del genio, membri.

4. L'esame preliminare consiste in prove scritte e orali, in base ai programmi allegati al presente decreto.

5. Nello svolgimento degli esami si osserveranno le norme stabilite dagli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, e dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento speciale per gli assistenti del genio.

6. I sottufficiali che supereranno l'esame preliminare saranno ammessi al corso teorico pratico che verrà effettuato presso la direzione del genio di Roma e presso la scuola per gli allievi assistenti ai lavori edilizi nella capitale.

7. Al termine del corso teorico pratico i sottufficiali subiranno un nuovo esame, e gli idonei verranno inviati presso gli uffici del genio militare per compiervi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali. Coloro che anche quest'ultimo esperimento avranno compiuto con profitto saranno nominati assistenti del genio di ultima classe, secondo l'ordine con cui sono iscritti fra gli aspiranti a tale impiego.

Roma, 9 gennaio 1914.

Per il Ministro — MIRABELLI.

PROGRAMMA

degli esami preliminari per i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente del genio militare.

MATERIE D'ESAME	N d'ordine dei programmi	Scritto o verbale	Durata dell'esame (Ore)
Composizione italiana e calligrafia	1	scritto	4
Disegno geometrico ed architettonico	2	id.	6
Matematica elementare	3	orale	0.20′
Elementi di topografia.	4	id.	0.20′
Nozioni sui materiali da costruzione	5	id.	0.20′

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana e calligrafia.

I candidati svolgeranno un tema semplice sotto forma di lettera o di rapporto.
Nel voto sarà tenuto conto anche della calligrafia.

PROGRAMMA N. 2.

Disegno.

I candidati dovranno disegnare a matita la pianta, oppure la sezione, di un fabbricato semplice riducendola in una scala differente da quella del tema di esame.

PROGRAMMA N. 3.

Matematica elementare.

1. *Aritmetica.* — Le prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali e sulle frazioni ordinarie — Rapporti e proporzioni — Regola del tre semplice.
2. *Geometria piana.* — Definizione delle principali figure geometriche piane — Misura degli angoli — Misura delle aree delle figure piane.
3. *Geometria solida.* — Definizione dei principali corpi geometrici — Regole pratiche per valutare la loro superficie ed i loro volumi.

PROGRAMMA N. 4.

Elementi di topografia.

1. Filo a piombo — Archipenzolo, rettifiche ed uso — Allineamenti e mezzi per determinarli.
2. Misura diretta delle distanze con le canne metriche.
3. Squadro agrimensorio — Requisiti — Prove — Problemi pratici risolti con lo squadro agrimensorio.
4. Squadro graduato con bussola — Suo impiego nella misura degli angoli.

5. Differenza di livello fra due punti — Pendenza di una retta o di un piano.

6. Livello a tubi comunicanti — Livello a bolla d'aria — Livellazione semplice — Livellazione composta.

PROGRAMMA N. 5.

Nozioni sui materiali da costruzione.

1. *Legnami.* — Requisiti generali del legname per essere atto ai lavori di costruzione — Qualità e classificazione dei legnami più usati in Italia pei lavori di costruzione — Usi speciali di ciascuna qualità. — Lavorazione dei legnami.

2. *Pietre naturali.* — Loro classificazione — Loro usi comuni — Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre — Lavorazione delle pietre.

3. *Pietre artificiali. Laterizi.* — Loro forme e dimensioni più comuni — Difetti dei laterizi.

4. *Gesso.* — Come se ne conosce la bontà — Come si riduce in polvere la pietra di gesso — Modo d'impiegarlo — Suoi usi principali.

5. *Calce.* — Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto — Calce viva — Sua estinzione — Limite di tempo oltre il quale la calce spenta non può essere impiegata — Calci comuni e calci idrauliche, loro proprietà, caratteri che distinguono le une dalle altre.

6. *Arena.* — Distinzione delle arene — Loro qualità — Modo di accertarne la purezza,

7. *Pozzolana.* — Sue proprietà ed uso — Caratteri dai quali si può riconoscerne la bontà.

8. *Malte.* — Malte comuni — Malte idrauliche — Natura e proporzioni dei componenti — Loro usi — Modo di impastare le malte.

9. *Cementi.* — Loro proprietà — Modo di usarli — Composizione dei calcestruzzi.

10. *Asfalti.* — Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi degli asfalti.

11. *Materiali ferrei.* — Ferro — Ghisa — Acciaio. — Loro proprietà, forme dei materiali ferrei da costruzione.

12. *Tinte e vernici.* — Coloritura dei muri.

13. *Delle funi.* — Unione delle funi — Loro resistenza — Nodi, fibbie e corone — Impiego delle funi nelle unioni dei legnami.

N. **15**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Soppressione della intendenza della Libia e nuovo indirizzo della relativa corrispondenza.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 9 gennaio 1914.

Il Ministero ha determinato che, a datare dal 15 gennaio, sia soppressa l'intendenza del corpo speciale di occupazione della Libia.

Epperò, tutta la corrispondenza inerente ai servizi devoluti alla intendenza predetta, dovrà d'ora innanzi essere indirizzata alle varie direzioni generali di questo Ministero, a seconda della materia in oggetto, per quanto ha tratto a pratiche di competenza diretta della intendenza medesima, od alle direzioni dei vari servizi in Tripolitania (Tripoli) ed in Cirenaica (Bengasi) per quanto ha tratto a pratiche di competenza di dette direzioni, e riguardanti i servizi dipendenti dai comandi delle truppe.

Tutta la corrispondenza inerente alla materiale esecuzione del servizio dei trasporti marittimi, imbarchi e sbarchi, devoluto alla intendenza predetta, farà capo alla commissione militare di linea in Napoli, alla quale rimane affidata la direzione ed esecuzione del predetto servizio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **16** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo del generale di cavalleria a disposizione e della "Rivista di cavalleria „.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 gennaio 1914.

A parziale modificazione della circolare 244 del *giornale militare* 1913 si comunica che l'indirizzo della *Rivista di cavalleria* d'ora innanzi dovrà essere sostituito col seguente:

Comando della scuola d'applicazione di cavalleria

(Direzione della *Rivista di cavalleria*)

PINEROLO.

Per il Ministro — MIRABELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª — 1914 — 17 gennaio

1913 NOVEMBRE 30. - N. 19. — SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 1364 che istituisce una coppa di gara ed un premio annuo da disputarsi fra le squadriglie di aviazione militare . . . . . *Pag.* 36

1913 DICEMBRE 11. - » 20. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPE ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1412 col quale viene autorizzato il rimborso delle spese di viaggio ai cittadini italiani che verranno arruolati nel corpo di volontari italiani in Libia » 37

» 21. - » 21. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale si provvede alla costituzione del 30° reggimento artiglieria da campagna . . . . . » 38

1914 GENNAIO 13. - » 22. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria . . . . . » 39

» 14. - » 23. — CONCORSI. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — III concorso nazionale ginnastico militare in Genova nel 1914. . . . . » 41

» 15. - » 24. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe. . . . » 41

» 15 - » 25. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive . . . . . » 41

» 16. - » 26. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento in tesoreria del supplemento giornaliero d'assegno alle indennità di pubblica sicurezza per gli uomini di truppa . . . » 42

» 17. - » 27. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle ricompense al valor militare conseguite in Libia . . . . . » 42

Alla presente dispensa sono unite tre tavole di disegno facenti parte: una della circolare n. 9 e due della circolare n. 10.

CIRCOLARE N. **19.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto n. 1364 che istituisce una coppa di gara ed un premio annuo da disputarsi fra le squadriglie di aviazione militare.** — (Ispettorato aeronautico). — 30 novembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una coppa di gara per squadriglie di aviazione militare, da conferirsi a quella squadriglia che nella classificazione annuale risulterà prima.

Tale coppa resterà in possesso definitivo di quella squadriglia che per tre anni consecutivi sia risultata vincitrice.

Art. 2.

Ogni anno sarà destinata una somma di lire diecimila per costituire premi in denaro a favore del personale delle squadriglie che nel corso dell'anno abbiano conseguito i migliori risultati per il complesso del loro rendimento aviatorio-militare.

Art. 3.

Apposite norme, da emanarsi dal Ministero della guerra, stabiliranno le modalità per il conferimento della coppa e i relativi criteri di classificazione, e per l'assegnazione e ripartizione dei premi tra le squadriglie e il personale di ciascuna squadriglia.

Art. 4.

Le spese inerenti alla istituzione della coppa e al pagamento dei premi saranno sostenute a carico dei fondi ordinari assegnati sul bilancio passivo della guerra per i servizi aeronautici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1913.

VITTORIO EMANUELE

P. SPINGARDI.

N. **20**. — COLONIE ED UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1412 col quale viene autorizzato il rimborso delle spese di viaggio ai cittadini italiani che verranno arruolati nel corpo di volontari italiani in Libia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 11 settembre 1913, n. 1174;

Ritenuta la opportunità di rimborsare le spese di viaggio ai cittadini italiani che, trovandosi tanto in Italia, quanto all'estero, si recano a contrarre l'arruolamento nel corpo dei volontari italiani in Libia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ai cittadini italiani, anche provenienti dall'estero, che verranno arruolati nel corpo dei volontari italiani in Libia, saranno rimborsate le spese di viaggio incontrate pel trasporto in ferrovia o sui piroscafi, dal luogo della loro dimora alla sede del deposito di arruolamento. Inoltre per ogni giornata di viaggio in ferrovia o per via ordinaria — tanto in Italia quanto all'estero — sarà corrisposta l'indennità di L. 1.20.

Alla spesa portata dall'attuazione del presente decreto sarà provveduto coi fondi messi a disposizione del Ministero della guerra per la Libia fino a che sia approvato il regolare bilancio del Ministero delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
P. SPINGARDI.

N. 21. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale si provvede alla costituzione del 30° reggimento artiglieria da campagna.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 21 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 515 che apporta modificazioni al testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro decreto 11 maggio 1911 che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito;

Visto il Nostro decreto 14 gennaio 1912 che istituisce sei nuovi reggimenti di artiglieria da campagna e due reggimenti d'artiglieria pesante campale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col 1° gennaio 1914 sono istituiti lo stato maggiore ed il deposito per un nuovo reggimento di artiglieria da campagna, che assumerà la numerazione di 30°.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Il 30° reggimento d'artiglieria da campagna, di cui al presente decreto, è stato, alla data del 1° gennaio 1914 così costituito e dislocato:

comando, deposito e 1° gruppo: batterie 1ª, 2ª e 3ª (già 3° gruppo del 14° reggimento: batterie 6ª, 7ª e 8ª) a Conegliano;

2° gruppo: batterie 4ª e 5ª (già 2° gruppo del 3° reggimento: batterie 4ª e 5ª) a Forlì.

L'attuale 3° gruppo del 3° reggimento artiglieria da campagna assumerà la numerazione di 2° e le batterie che lo compongono quella di 4ª, 5ª e 6ª.

Il nuovo reggimento dipenderà dal comando di artiglieria da campagna di Verona.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **22.** — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria.** — (Ispettorato ippico). — 13 gennaio 1914.

Questo Ministero rende noto che alla prossima distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi), che avrà luogo nel prossimo mese di marzo presso i depositi di acclimazione del 26° reggimento artiglieria da campagna in Fossano e del 32° reggimento artiglieria da campagna in Cecina, saranno ammessi a concorrere gli ufficiali generali in servizio d'artiglieria, quelli di stato maggiore che debbono far ritorno nell'arma di artiglieria e tutti gli ufficiali d'artiglieria, eccettuati quelli del ruolo tecnico e del treno.

Le domande in carta da bollo da L. 1,22 dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato ippico — ufficio amministrativo), direttamente dai corpi, cui gli ufficiali appartengono, non più tardi del giorno 15 febbraio p. v.

Si avverte a questo riguardo che non si terrà alcun conto delle domande che pervenissero oltre la data predetta. I comandanti di corpo o capi di servizio non dovranno dar corso alle domande degli ufficiali che, a mente dell'articolo 397 del regolamento d'amministrazione, non hanno diritto sia in genere che nella specie al prelevamento di cavalli di categoria speciale *B*.

Nelle domande gli ufficiali dovranno indicare l'ammontare del rispettivo debito sul conto rimonta ed al caso, se si trovino in taluna delle condizioni dell'articolo 939 del regolamento d'amministrazione per essere autorizzati ad eccederne il massimo consentito, nonchè il numero dei cavalli posseduti. Dichiareranno inoltre se vennero ammessi a precedenti distribuzioni ed in quale anno, con le seguenti tassative indicazioni:

Fu ammesso al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale *B* nella distribuzione generale dell'anno . . .
oppure: Non fu mai ammesso a precedenti distribuzioni generali di tali cavalli.

Le domande che non conterranno tutte le indicazioni sopra richieste saranno senz'altro escluse dal concorrere alla distribuzione di cui trattasi.

Si avverte, ad ogni buon fine, che se le domande pervenissero in numero maggiore dei cavalli distribuendi verrà data la preferenza agli ufficiali che per speciali circostanze, da indicarsi nelle domande stesse, si trovassero in possesso di un mi-

nor numero di cavalli, in confronto delle razioni cui hanno diritto, ed a coloro che non furono mai ammessi a precedenti distribuzioni generali o vi furono ammessi in data più remota rispetto agli altri concorrenti.

Qualora talun ufficiale fosse provvisto di un numero di cavalli eguale a quello delle razioni foraggio, cui ha diritto, dovrà far conoscere se intende disfarsi di qualcuno di essi e per quali motivi. Questi però dovranno essere constatati dal comandante del corpo o capo di servizio che esprimerà in merito il suo parere.

Non è ammesso che si faccia domanda di sostituire ufficiali che intendano recedere dalla domanda già inoltrata.

Il prezzo di ogni cavallo oscillerà fra le lire 1250 e 1700 circa.

Si fa presente che anche in questa distribuzione, ad eliminare disparità di trattamento pel trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, verrà stabilito, qualunque sia la distanza, un prezzo medio comune da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli stessi. A questo riguardo i reparti incaricati della distribuzione si segnaleranno a vicenda la spesa complessiva di trasporto incontrata pei cavalli da ciascuno distribuiti e stabiliranno quindi di comune accordo la quota unica da addebitarsi a ciascun ufficiale.

Tale quota di spesa di trasporto dovrà dal corpo, cui appartiene l'ufficiale, all'atto dell'accettazione definitiva del cavallo, essere rimborsata al consiglio d'amministrazione del reggimento che effettuò la distribuzione del cavallo stesso e provvide al suo trasporto.

Si aggiunge infine che i cavalli che saranno distribuiti ai singoli ufficiali, residenti in un medesimo luogo, dovranno essere spediti alle rispettive sedi per capo e non per gruppi, poichè quest'ultima facilitazione è riservata esclusivamente al trasporto di cavalli per ragioni di servizio.

La distribuzione dei cavalli di cui sopra trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme contenute nel titolo XIII capo II del regolamento d'amministrazione e nell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello 177 del 1901.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **23.** — CONCORSI. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **III concorso nazionale ginnastico militare in Genova nel 1914.** — (Segretariato generale) — 14 gennaio 1914.

A parziale modificazione della circolare n. 379 del *giornale militare ufficiale* del 1913, si comunica che il III concorso nazionale ginnastico militare si svolgerà dal 17 al 20 maggio anzichè dal 15 al 18 maggio, come era indicato nella circolare suddetta.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **24.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 gennaio 1914.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano di cui all'allegato *G* dell'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899 n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Fagagna (Udine) nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile raggiunge le lire otto.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Fagagna per gli alloggi completi, che eventualmente dovesse fornire ad ufficiali i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **25.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914 — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 gennaio 1914.

A parziale modificazione della circolare n. 549 del *giornale militare ufficiale* del 1913, si comunica la seguente variante nella composizione della commissione sperimentatrice:

Il colonnello De Albertis cav. Vittorio, comandante dell'89° fanteria è sostituito dal colonnello Serra cav. Teodorico, comandante del 1° granatieri.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **26**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento in tesoreria del supplemento giornaliero d'assegno alle indennità di pubblica sicurezza per gli uomini di truppa.** — (Segretariato generale). — 16 gennaio 1914.

La ripartizione fra i diversi capitoli del bilancio della guerra del supplemento giornaliero di 6 centesimi alle indennità di pubblica sicurezza per gli uomini di truppa, stabilita dalla circolare 284 del *giornale militare* del 1912, pagina 797, penultimo comma, è modificata come appresso:

al capitolo	« Corredo alle truppe, ecc. » . . .	10/24
»	« Viveri alle truppe »	5/24
»	« Casermaggio e combustibile » . .	5/24
»	« Materiale sanitario »	2/24
»	« Spese generali »	2/24

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **27**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Distribuzione delle ricompense al valor militare conseguite in Libia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 gennaio 1914.

Con la circolare 540 del *giornale militare* 1913 e con le dispense 59ª e 60ª del *bollettino ufficiale* dello stesso anno, questo Ministero ha provveduto alla pubblicazione delle ricompense decretate ai reparti ed ai singoli militari che in Libia, dopo la conclusione del trattato di Losanna, continuarono, nella lotta contro i ribelli, a far rifulgere le belle virtù militari del nostro esercito.

È ora intendimento di questo Ministero che la consegna delle oradette ricompense si compia con solennità non minore — sebbene per forza di circostanze, non identica — di quella che accompagnò la cerimonia del conferimento delle medaglie al valore ai corpi, alle famiglie dei caduti, ai congedati ed ai militari in servizio decorati per azioni compiute durante la guerra italo turca.

In conseguenza dispone quanto segue:

a) la consegna della medaglia al valore alla bandiera o ad un corpo sarà compiuta alle sede del corpo medesimo dal comandante titolare del corpo d'armata in presenza di tutte le truppe

del presidio o, dove speciali circostanze lo consiglino, di una rappresentanza delle medesime;

b) per quanto riguarda i congedati o le famiglie dei morti, i vari comandi si regoleranno per la consegna, osservando le modalità stabilite dalla circolare n. 185 del *giornale militare* 1913 in guisa che la funzione si svolga con solennità non minore di quella stabilita dalla circolare suddetta;

c) la consegna delle ricompense al valor militare a militari in servizio verrà fatta dal comandante del corpo al quale i militari appartengono in presenza del corpo stesso e di una rappresentanza degli altri corpi del presidio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3035) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª — 1914 — 24 gennaio

1913 GENNAIO 19. - N. 28. — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente . *Pag.* 46

» 20. - » 29. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria . . . . » 48

» 20. - » 30. — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione dell'anello di accampamento per attaccare quadrupedi . . . . . » 49

» 20. - » 31. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla pubblicazione n. 69 . . . . . » 49

» 21. - » 32. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Cartucce per i reparti V. C. A. . . . . » 49

» 21. - » 33. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti al fascicolo n. 47 della Raccolta . . . . . » 50

» 21. - » 34. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo di aggiunte e varianti alla istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra . . » 50

» 22. - » 35. — AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici . . . . . » 50

» 22. - » 36. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Operazioni di conto corrente coi depositi delle truppe della Tripolitania e Cirenaica . . . . . » 54

» 22. - » 37. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Servizio dei contratti per materiale d'artiglieria, bardature e vendita di oggetti fuori uso presso i corpi, istituti e stabilimenti militari . . . . . » 51

» 22. - » 38 — SCUOLE MILITARI. — Conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso . . . . . » 52

» 22. - » 39. — DISPOSIZIONI VARIE. — Rinnovazione della cessione del quinto degli stipendi già stipulata da impiegati ed operai dello Stato con la cassa mutua cooperativa italiana . . . . . » 53

» 23. - » 40. — CONCORSI. — Concorsi a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914 . . . . . » 53

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 22, pag. 39, capoverso terzo, quarta linea, *invece di:* a mente dell'articolo 397, *leggasi:* a mente dell'articolo 937.

CIRCOLARE N. **28.** CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Concorso e corso preparatorio per sottotenenti di complemento dell'arma di artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 gennaio 1914.

A scioglimento della riserva di cui all'ultimo comma del n. 6 della circolare 510 del *giornale militare* 1913, il Ministero pubblica qui appresso il programma di « tiro delle artiglierie e delle armi portatili » da svolgersi presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio dai sottotenenti di complemento d'artiglieria allievi del corso preparatorio e sul quale dovranno poi dare esame tutti i sottotenenti di complemento dell'arma d'artiglieria aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente.

Per il Ministro — MIRABELLI.

PROGRAMMA

DI « TIRO DELLE ARTIGLIERIE E DELLE ARMI PORTATILI ».

Tesi n. 1. — Cenno sui principi di matematica e di fisica riguardanti il moto e le forze.

Movimento del proietto nel vuoto. (Definizioni. — Equazione della traiettoria e problemi relativi).

Tesi n. 2. — Movimento del proietto nell'aria. (Resistenza dell'aria. — Leggi sulla resistenza dell'aria. — Densità balistica dell'aria. — Coefficiente balistico. — Coefficiente di forma. Effetti della resistenza dell'aria. Stabilità dell'asse del proietto sulla traiettoria. — Derivazione).

Tesi n. 3 — Traiettoria nell'aria. (Proprietà del fascio di traiettorie di uguale V. — Regole del tiro teso. — Principio della rigidità della traiettoria).

Misura della velocità iniziale. — Misura dell'angolo di rilevamento.

Tesi n. 4. — Irregolarità di tiro e loro cause. — Rose di tiro. — Striscie del 50 %. — Principi del calcolo delle probabilità. (Probabilità semplice, composta, totale, sperimentale). — Probabilità degli errori — Curva degli errori. — Probabilità di non superare un determinato errore.

Tesi n. 5. — Applicazione della teoria delle probabilità alle deviazioni del tiro. (Fattori di probabilità. — Tabella di probabilità).

Tiro centrato. — Tiro non centrato. — Percento dei colpi

corti. — Tabella delle correzioni di mezza striscia. — Tiro a tempo: striscie verticali e longitudinali degli scoppi.

Tesi n. 6. — Tavole di tiro. — Classificazione dei tiri. — Tavole di tiro ordinarie. — Coefficienti di correzioni: C_1 - C_2 - C_3. — Elementi ed effetti del tiro a tempo. — Graduazione della spoletta.

Tesi n. 7. — Tavole di traiettorie grafiche. — Tavole di tiro per le artiglierie da campagna e da montagna. — Tavole di tiro speciali per batterie da costa. — Impiego delle tavole di tiro. — Relazioni fra i diversi elementi delle tavole di tiro. — Penetrazione ed efficacia dei proietti. — Norme sull'impiego dei proietti.

Tesi n. 8. — Cenni sugli istrumenti ed attrezzi di puntamento e sui documenti vari pel puntamento preparato.

Tesi n. 9. — Tiro delle artiglierie da campagna e da montagna. (Preparazione del tiro. — Osservazione del tiro. — Condotta del fuoco).

Tiro delle artiglierie d'assedio, da difesa (Determinazione dei dati di tiro. — Determinazione delle correzioni ai dati di tiro. — Osservazione e verificazione del tiro). — Esecuzione pratica del tiro.

Tesi n. 10. — Tiro delle artiglierie da costa. (Caratteristiche del tiro. — Principî fondamentali sui telemetri e telegoniometri). — Puntamento delle artiglierie da costa. — Preparazione del tiro. — Sistemi di tiro.

Tesi n. 11. — Tiro delle armi portatili. (Tensione della traiettoria. — Tiro individuale. — Errore e spazio battuto. — Zona defilata e protetta). — Prescrizioni dei nostri regolamenti circa il puntamento delle armi portatili. — Tiro delle mitragliatrici.

Tesi n 12. — Tiro collettivo e sue caratteristiche. (Specie del fuoco. — Celerità di tiro). — Zona dominata. — Zona protetta. — Alzo di combattimento.

Tesi n. 13. — Vulnerabilità nel tiro collettivo. (Serie dei percento del tiro collettivo. — Vulnerabilità delle formazioni di fanteria, d'artiglieria, cavalleria).

Tesi n. 14. — Efficacia del fuoco. (Elementi dai quali dipende la efficacia). — Rimbalzi. — Impiego del fuoco di fucileria.

Avvertenze.

Il programma dovrà svolgersi in 40 lezioni.

L'esame avrà la durata di 25'; verranno estratti tre numeri del programma, due fra i primi dieci, uno fra i rimanenti quattro.

N. **29.** — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue) ad ufficiali di cavalleria.** — (Ispettorato ippico). — 20 gennaio 1914.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione dei cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (puro sangue), preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 541 delli 22 dicembre u. s., abbia luogo il mattino del giorno 9 febbraio p. v. presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

I cavalli da distribuirsi saranno visibili nei tre giorni precedenti la distribuzione e, dietro richiesta al comandante della predetta scuola, potranno essere provati dagli ufficiali che aspirano al loro acquisto.

Gli ufficiali che per eccedenza di domande non poterono essere compresi in questa distribuzione, ove intendano concorrere al prelevamento di cavalli che eventualmente rimanessero indistribuiti, dovranno far presente tale loro desiderio ai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio, i quali ne informeranno il Ministero con le norme di cui al n. 47 dell'*Atto* 179 del 1899.

La distribuzione dei cavalli di cui trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle norme già citate nella circolare n. 541 sopra indicata.

ELENCO *degli ufficiali ammessi al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale* B (*puro sangue*) *nella distribuzione del giorno 9 febbraio presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo*:

1° Gasparini Mario, tenente cavalleggeri di Monferrato.
2° Borsarelli di Rifreddo Giulio, id. id. di Lucca.
3° Vivaldi Pasqua Dario, id. id. di Piacenza.
4° Ubertalli Ruggero, capitano id. Guide.
5° Bruti Liberato Edmondo, id. id. Umberto I.
6° Calderari cav. Guglielmo, tenente colonnello id. di Vicenza.
7° Canavesio cav. Stefano, capitano id. di Treviso.
8° Pucci Roberto, id. id. di Treviso.
9° Beraudo di Pralorme nobile Emanuele, tenente scuola applicazione cavalleria.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **30.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione dell'anello di accampamento per attaccare quadrupedi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 20 gennaio 1914.

Il Ministero ha determinato di abolire l'anello di accampamento per attaccare quadrupedi (VIII-653).

I reggimenti di cavalleria, pertanto, li comprenderanno in uno dei prossimi specchi di proposta dei materiali del gruppo *C* da dichiararsi fuori uso, di cui alla circolare n. 180 del *giornale militare* del 1913.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **31.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alla pubblicazione n. 69.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 gennaio 1914.

Questo Ministero determina che le pubblicazioni n. 23 « Istruzioni sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie di taluni corpi destinati eventualmente ad operare in montagna » e n. 26 « Istruzione sulla costituzione e sul caricamento delle salmerie degli alpini », vengano radiate dall'elenco delle pubblicazioni ordinarie, essendo state comprese nell'elenco delle pubblicazioni riservate in vigore.

Per il Ministro — MIRABELLI

N. **32.** — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — **Cartucce per i reparti V. C. A.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 21 gennaio 1914.

La dotazione di cartucce a pallottola per i reparti V. C. A. e, per analogia, per i reparti « volontari alpini » è soppressa.

I distretti cureranno il versamento, con richiesta definitiva di scarico, alle rispettive direzioni di artiglieria della circoscrizione, di tutte le cartucce che hanno in carico per le suddette dotazioni, ritirando prima alla sede quelle in consegna ad altri enti.

Le direzioni d'artiglieria, assumendo in carico tali munizioni, le dovranno considerare disponibili per le ordinarie distribuzioni.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **33.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Varianti al fascicolo n. 17 della Raccolta.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 21 gennaio 1914.

A pag. 12, *cancellare* le righe 6ª e 7ª.
A pag. 22, *cancellare* tutto il comma *d*) dell'art. 9.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **34.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo di aggiunte e varianti alla istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.** — (Segretariato generale). — 21 gennaio 1914.

È stato pubblicato il 1° fascicolo di aggiunte e varianti alla istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra (edizione 1912).

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione secondo lo specchio della circolare n. 443 del 1912.

Il prezzo del fascicolo è di lire 0,30.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **35.** — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani medici.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 22 gennaio 1914.

Nella seconda metà del mese di marzo p. v. e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare avranno luogo, con le norme stabilite dal R. decreto 21 novembre 1901 n. 558 e dalle correlative disposizioni esecutive (*Atti* 14 e 15 del 1902 e circolari 269 del 1909 e 117 del 1912), gli esami d'avanzamento ad anzianità ed a scelta pei capitani medici, che non hanno potuto essere inscritti sul quadro d'avanzamento per l'anno in corso, pur essendo compresi nei limiti di anzianità previsti dalla circolare 108 del *giornale militare* del 1913.

Saranno ammessi agli esami per anzianità i capitani medici con anzianità fino al 31 dicembre 1905, i quali non si sono trovati nelle condizioni di essere dispensati dagli esami in base al paragrafo 224 del regolamento sull'avanzamento. Saranno ammessi agli esami per l'avanzamento a scelta i capitani con anzianità fino a tutto il 1906.

Tanto le proposte per i concorrenti all'avanzamento per anzianità, quanto le domande con la relativa dichiarazione (paragrafo 147 del regolamento sull'avanzamento) dei concorrenti all'avanzamento a scelta, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° marzo 1914.

I capitani medici concorrenti agli esami sia per anzianità, sia a scelta, saranno lasciati in libertà, dalle rispettive autorità che li hanno alla loro dipendenza, per un periodo di mesi due, affinchè possano attendere convenientemente alla preparazione per gli esami.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **36**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Operazioni di conto corrente coi depositi delle truppe della Tripolitania e Cirenaica.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 gennaio 1914.

La facoltà di compiere operazioni di conto corrente tra le amministrazioni militari d'Italia e le direzioni di commissariato di Tripoli e Bengasi, di cui alla circolare 418 del 1913, è estesa anche ai due depositi delle truppe della Tripolitania e della Cirenaica istituiti col R. decreto 11 settembre 1913 n. 1174 (circolare 440).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **37**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Servizio dei contratti per materiale d'artiglieria, bardature e vendita di oggetti fuori uso presso i corpi, istituti e stabilimenti militari.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 22 gennaio 1914.

Si è avuto occasione di rilevare che non infrequentemente i fascicoli dei contratti che vengono trasmessi al Ministero dai dipendenti uffici e comandi o sono mancanti di qualcuno dei documenti prescritti, oppure sono incompleti nelle sottoscrizioni, date, dichiarazioni di conformità, ecc., o contengono delle inesattezze di scritturazione, il che obbliga, sia per regolarità, sia per evitare osservazioni e rilievi da parte degli organi di controllo amministrativo e contabile, a respingere i fascicoli stessi perchè siano regolarizzati e completati.

È di tutta evidenza come ciò costituisca un grave inconveniente per la speditezza del servizio dei contratti, che — già poco agile e spedito di sua natura e per le legittime esigenze dei predetti organi di controllo — viene così ad essere ancora più tardo e pesante per ritardi ed impacci che potrebbero, con una maggiore oculatezza e previdenza, ed una più stretta osservanza dei regolamenti ed istruzioni in vigore, essere evitati.

S'interessano, pertanto, tutte le amministrazioni militari ad esercitare — valendosi specialmente dell'opera dei relatori — la più oculata ed alacre sorveglianza sul funzionamento dei rispettivi uffici che si occupano della redazione e stipulazione dei contratti, in maniera che non vengano trasmessi al Ministero i fascicoli dei contratti, prima che non siano in ogni loro parte completi e regolari, così per la sostanza e le forme dei procedimenti di appalto e di stipulazione, come per il contenuto a la validità della documentazione, al quale uopo sarà opportuno esigere siano sempre e scrupolosamente osservate le disposizioni della vigente istruzione sulla stipulazione dei contratti e del regolamento di amministrazione e contabilità dei corpi, nonchè quelle di carattere particolare che fossero state o fossero per essere impartite al riguardo dal Ministero per mezzo di fogli d'ordine.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **38**. — SCUOLE MILITARI. — **Conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso.** — (Segretariato generale). — 22 gennaio 1914.

Questo Ministero ha determinato che anche in quest'anno, *e per l'ultima volta*, i sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso, possano giusta le disposizioni contenute nell'articolo 1° del R. decreto 15 dicembre 1912 n. 1418, far domanda di presentarsi all'esame d'integrazione pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica).

Restano all'uopo in vigore tutte le disposizioni contenute nella circolare n. 69 del *giornale militare* 1913, eccezion fatta pel termine riguardante le domande che dovranno pervenire al Ministero non oltre il 1° marzo p. v.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **39.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Rinnovazione della cessione del quinto degli stipendi già stipulate da impiegati ed operai dello Stato con la Cassa mutua cooperativa italiana pensioni in Torino.** — (Segretariato generale). — 22 gennaio 1914.

Allo scopo di evitare nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato l'azione di intermediari interessati, si rende noto che il Ministero di agricoltura, industria e commercio ha fatto presente che l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha stabilito, in massima, di prestarsi per la rinnovazione delle cessioni del quinto degli stipendi già stipulate da impiegati e operai dello Stato con la Cassa pensioni di Torino, ora in liquidazione.

Si avverte pertanto che le domande relative, anche se si trattasse di operazioni nuove, dovranno essere presentate direttamente al cennato Istituto nazionale in Roma, al quale, oltre alla indicazione dello stipendio o della mercede attuale, occorrerà nel caso di rinnovazione, indicare anche gli estremi della precedente cessione.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **40.** — CONCORSI. — **Concorsi a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 23 gennaio 1914.

1. A senso delle circolari n. 245 del 30 giugno 1910 e n. 300 stesso anno, sono indetti i seguenti concorsi:

Primo concorso. — 3 premi di lire 1000, da assegnarsi alle tre migliori trattazioni dei seguenti temi a scelta di carattere storico militare:

a) I metodi dei grandi generali conquistatori di colonie e la dottrina coloniale moderna;

b) Grandezza e decadenza dell'Impero ottomano;

c) Influenza delle piazze forti nelle grandi guerre e nella storia dei secoli XIX e XX.

Secondo concorso. — 3 premi di lire 1000 da assegnarsi alle tre migliori trattazioni dei seguenti temi a scelta di carattere geografico-militare:

a) Il Tirolo e il Trentino;

b) Il Grésivaudan;

c) La zona alpina dal M. Viso al M. Bianco.

Terzo concorso. — 3 premi di lire 1000 da assegnarsi alle tre migliori trattazioni dei seguenti temi a scelta di carattere militare-generale:

a) L'addestramento della fanteria e dell'artiglieria campale a cooperare nel combattimento. Tendenze presso i grandi eserciti e mezzi che vi si impiegano;

b) Le operazioni di sbarco e il valore della difesa mobile;

c) Aviazione e cavalleria.

Quarto concorso. — 1 premio di lire 1000 da assegnarsi alla miglione trattazione del seguente tema di carattere logistico: Del modo di ordinare, far vivere e operare truppe bianche e indigene nelle colonie.

2 Sono ammessi ai concorsi gli ufficiali inferiori in servizio effettivo di qualunque arma, corpo e specialità: questi potranno partecipare a più concorsi anche con più lavori ma conseguire non più di un premio.

3. Le memorie dovranno essere inviate al comando del corpo di stato maggiore (ufficio istruzioni e manovre) con data del timbro postale di partenza non posteriore al 31 luglio del corrente anno.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(3069) Roma 1913. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1914 — 31 gennaio

1913 FEBBRAIO 10. - N. 41. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale che autorizza la vendita agli ufficiali ed agli impiegati delle armi arabe esistenti nei magazzini militari . *Pag.* 56

1913 DICEMBRE 11. - » 42. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1907-1911) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'articolo 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 . . . . . » 57

» 11. - » 43. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1908-1912) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'articolo 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 . . . . . » 58

1914 GENNAIO 25. - » 44. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 28 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti agli alpini . . » 59

» 28. - » 45. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 61

» 28. - » 46. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Corrispondenza con i comandi in Tripolitania. . » 62

» 29. - » 47. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare. » 63

» 29. - » 48. — TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee della società anonima dei tramways a vapore delle provincie di Verona e Vicenza . . . . . » 63

» 29. - » 49. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe. » 68

» 31. - » 50. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini. . . » 69

CIRCOLARE N. 41. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale che autorizza la vendita agli ufficiali ed agli impiegati delle armi arabe esistenti nei magazzini militari.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 febbraio 1913.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Tenuto presente che in Tripolitania ed in Cirenaica, nonchè in alcuni magazzini d'artiglieria d'Italia, esistono armi di tipo arabo provenienti dalle prede belliche fatte durante la recente guerra italo-turca;

Considerato che le armi stesse, mentre sono di nessun valore tecnico e riescono, perciò, d'inutile ingombro nei magazzini, sono molto ricercate dai signori ufficiali che presero parte alla campagna, affine di conservarle come ricordo dei fatti d'arme cui parteciparono;

Ritenuto che tale desiderio — apprezzabilissimo, anche per valore morale educativo dell'entusiasmo da cui è dettato — può conciliarsi con il vantaggio economico dello Stato, inquantochè dette armi potranno, così, essere alienate a prezzo sicuramente superiore a quello che sarebbe possibile ricavare da una vendita in blocco;

Visto in proposito il parere espresso dalle autorità militari della Libia;

DECRETA:

Art. 1.

a) Le armi arabe, esistenti nei magazzini militari, tanto in Italia che nella Libia, od in altri siti occupati, possono essere vendute — quale si sia il prezzo cui risultano in carico nei conti verso lo Stato — ad ufficiali od impiegati militari appartenenti al regio esercito od alla regia armata ai prezzi seguenti:

Armi di 1ª scelta a L. 8,00 caduna;
» di 2ª » a L. 5,00 »

b) Ciascun ufficiale od impiegato predetto potrà acquistare non oltre 4 armi o dell'uno o dell'altro tipo, facendone domanda al magazzino d'artiglieria. Con tale domanda, che dovrà essere vistata dal capo di servizio o di ufficio del richiedente,

questi dovrà dichiarare che le armi servono per suo esclusivo uso, e che non ne viene a possedere più del numero stabilito.

c) Al magazzino d'artiglieria cedente spetta di dichiarare se le armi cedute sono di prima o di seconda scelta, con annotazione che il capo di servizio dovrà apporre sulla richiesta di scarico e sulla nota di addebito.

d) L'importo delle armi cedute verrà versato in tesoreria al cap. 198 del bilancio di entrata dell'esercizio in corso, o ai corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 2.

Il presente decreto, munito anche della firma del ministro del tesoro, sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 10 febbraio 1913.

Il Ministro della guerra
P. SPINGARDI.

V. Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

N. **42.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1907-1911) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'articolo 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

La media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennnio (1907-1911) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge e 29 del regolamento sopracitati, è quale risulta dalla seguente tabella:

Vacanze verificatesi negli anni					Totale	Media quinquennale
1907	1908	1909	1910	1911		
5	2	3	6	4	20	4

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. Spingardi.

N. **43.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1908-1912) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'articolo 20 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1908 1912) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti dell'articolo 21 della legge e 29 del regolamento sopracitati, è quale risulta dalla seguente tabella:

Vacanze verificatesi negli anni					Totale	Media quinquennale
1908	1909	1910	1911	1912		
2	3	6	4	5	20	4

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

P. Spingardi.

N. **44**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R decreto n. 28 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato ascritti agli alpini**. — (Direzione generale leva e truppa). — 25 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di 30 giorni, nel modo e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra:

a) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, della classe 1886, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° reggimento alpini;

b) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1882, 1883 e 1884, ascritti agli alpini, dei distretti di Como, Lecco e Monza, effettivi al battaglione Morbegno del 5° reggimento alpini;

c) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1881, 1882 e 1883, ascritti agli alpini, dei distretti di Belluno, Ivrea, Novara, Sacile, Treviso, Vercelli e Vicenza, effettivi ai battaglioni Aosta del 4°, Vicenza del 6°, Feltre del 7° e Cividale dell'8° reggimento alpini;

d) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, della classe 1883, ascritti agli alpini, dei distretti di Aquila, Chieti, Parma, Teramo e Sulmona;

e) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1877, 1878, 1879 e 1880, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 6° reggimento alpini;

f) i sottufficiali di 1ª categoria, della classe 1883, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° reggimento alpini.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

N. 45. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 gennaio 1914.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del tesoro con lo stipendio annuo di lire 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Salamone Luigi, ultimo nominato nel detto impiego, esclusi Boldrini Giovanni, Serra Nicolò, Galli Edoardo e Frega Elizier, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

2. *Un posto di ufficiale nelle delegazioni del tesoro di 6ª classe con lo stipendio annuo di lire 1500 in qualunque residenza.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Boldrini Giovanni, ultimo proposto pel detto impiego, esclusi Serra Nicolò, Galli Edoardo e Frega Elizier, i quali sono stati proposti per altri impieghi.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno *12 febbraio 1914.*

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (*12 febbraio 1914*) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a

quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili affari generali) unendovi le note informative modello *A*, anche se gli accettanti risultano nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **46**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Corrispondenza con i comandi in Tripolitania.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 28 gennaio 1914.

In seguito ad avvenuto passaggio delle zone di Homs e di Misurata alla dipendenza del comando della divisione militare territoriale di Tripoli e ad altre varianti nel raggruppamento e dipendenza delle truppe dislocate in Tripolitania, il comma *A*) della circolare 543 del *giornale militare* 1913, è sostituito dal seguente:

A) **Tripolitania.**

a) Per il comando retto da S. E. il tenente generale GARIONI e per le truppe dislocate nei territori di Gadames, di Socna e delle oasi sirtiche, del Fezzan:

Governo della Tripolitania (stato maggiore) — TRIPOLI.

b) Per il comando delle truppe dislocate in tutti i rimanenti territori:

Comando divisione territoriale — TRIPOLI.

c) Per l'ispettorato delle truppe coloniali:

Ispettorato delle truppe coloniali — TRIPOLI.

d) Per il deposito delle truppe coloniali:

Comando deposito speciale — TRIPOLI.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **47**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare**. — (Segretariato generale – Divisione stato maggiore). — 29 gennaio 1914.

L'istituto geografico militare ha allestito e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

Nuova carta del Regno d'Italia — scala 1: 100.000:

Edizione policroma a curve e sfumo;
» » » senza sfumo.

Foglio 13 (Ampezzo)
» 14 (Pontebba)
» 25 (Udine)
» 37 (Bassano)
» 51 (Venezia)
» 101 (Rimini)

Prezzo di ciascun foglio sciolto dell'edizione policroma a sfumo L. 1.00.

Prezzo di ciascun foglio sciolto dell'edizione policroma senza sfumo L. 0.50.

(1) Levate di campagna per la costruzione della carta topografica del Regno d'Italia — scala 1: 25.000;

250 II S E (Capo Plaja)
250 III S O (Bagheria)
250 III N O (Ficarazzi)
250 III S E (S. Nicolò L'Arena)
258 I N O (Piana dei Greci)
258 I N E (Marinéo)
259 IV N O (Ventimiglia di Sicilia)

Prezzo di ciascuna tavoletta sciolta L. 0,40.

(1) Le tavolette sostituiscono i corrispondenti ingrandimenti fotomeccanici al 25,000 ed i quadranti al 50,000 che rimangono perciò aboliti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **48**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee della società anonima dei tramways a vapore delle provincie di Verona e Vicenza.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 gennaio 1914.

A seguito di accordi interceduti fra l'amministrazione militare e la società anonima dei tramways a vapore delle provincie di Verona e Vicenza, a cominciare dal 1° gennaio 1914,

ai trasporti di persone e di cose pertinenti od attinenti al R. esercito sulle linee di detta società s'applicano le tariffe e condizioni seguenti:

1.

Tariffe applicabili:

a) per i trasporti con treno ordinario di viaggiatori, bagagli, merci a grande od a piccola velocità; veicoli, quadrupedi a vagone completo:

sconto del 25 % sui prezzi rispettivamente fissati dalle tariffe per ciascun genere di trasporti;

b) per i trasporti con treni speciali, oltre il pagamento dei prezzi di trasporto stabiliti per i diversi generi di trasporti che devono effettuarsi, con la riduzione del 50 % sulle tariffe ordinarie, sarà dovuto un diritto fisso così stabilito:

lire 30 fisse, più lire 0,60 per ogni chilometro di percorrenza, quando i trasporti sono interamente eseguiti fra le ore 6 e le ore 20;

lire 30 fisse, più lire 1,00 per ogni chilometro di percorrenza quando l'orario per l'effettuazione dei trasporti è compreso in tutto o in parte fra le ore 20 e le ore 6;

c) le merci esplodenti si trasportano solo dopo accordi colla direzione dell'esercizio, che si riserva anche di non accettarle.

In caso di trasporto l'amministrazione militare dovrà esonerare l'amministrazione della tramvia da ogni responsabilità per quanto concerne la conservazione delle merci, sobbarcandosi altresì al risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alle persone e alle cose da eventuali esplosioni.

La tassa applicabile è quella stabilita per le merci voluminose, colle riduzioni di cui sopra.

I trasporti di esplosivi non possono eseguirsi che con treni speciali;

d) i prezzi di trasporto vengono arrotondati ai 5 centesimi superiori, dopo l'applicazione del bollo, quando ne sia il caso.

Per i biglietti valevoli per più di un viaggiatore, l'arrotondamento va fatto sul prezzo di ogni singolo posto, e non sul prezzo totale;

e) pei trasporti di bagagli, merci, veicoli e quadrupedi è dovuto inoltre un diritto fisso di 10 centesimi per ogni spedizione;

f) prezzi minimi:
per ogni viaggiatore in I cl. L. 0,15, in II cl. L. 0,10,
per ogni spedizione di bagaglio L. 0,40 (+),
per ogni spedizione di merci a G. V., L. 0,40 (+),
per ogni spedizione di merci a P. V., L. 0,30 (+),
per ogni spedizione di merci o di veicoli a carro completo il prezzo minimo si ottiene applicando la tariffa corrispondente (G. o P. V.) sul peso minimo corrispondente ai due terzi della portata del carro (+).

(+) Oltre in ogni caso il diritto fisso di cui alla lettera *b*).

2.

Tassa di bollo, — Sono esonerati dalla tassa di bollo i trasporti di persone o di cose che si eseguiscono per conto dello Stato.

Negli altri casi ai prezzi di tariffa devesi aggiungere la tassa nella misura stabilita, tutte le volte che l'esazione sia superiore ai 50 centesimi.

3.

TRASPORTI CHE FRUISCONO DELLA TARIFFA MILITARE. — La tariffa speciale militare si applicherà solamente ai trasporti di militari viaggianti per motivi di servizio ed in uniforme, sia in corpo che isolati, coi bagagli relativi; ed alle sole merci, veicoli, quadrupedi da trasportare per conto dello Stato o dei corpi.

I colli di bagaglio, per poter accompagnare i viaggiatori, devono essere di piccolo volume, non potranno cioè eccedere le dimensioni di (cm. 25 × 30 × 50); in caso diverso dovranno spedirsi come merci.

Le riduzioni si applicano dietro presentazione dei regolari documenti di richiesta prescritti. (Vedi art. 5 e 6).

4.

PAGAMENTO DEI TRASPORTI:

a) per conto dello Stato: l'amministrazione della tramvia concede che in caso di mobilitazione i trasporti per conto dello Stato vengano eseguiti in conto corrente, purchè le somme dovutele siano pagate mensilmente, non più tardi del 3° giorno del mese successivo;

b) negli altri casi, i trasporti dovranno sempre essere pagati al momento della spedizione, per i viaggiatori e bagagli,

ed al momento della spedizione, oppure a quello dello svincolo in arrivo, per le merci, veicoli, e quadrupedi.

5.

DISTRIBUZIONE DEI BIGLIETTI. — I biglietti a tariffa militare saranno rilasciati unicamente in partenza da località dove esiste una biglietteria, e dietro presentazione del regolare modulo di richiesta. La distribuzione cessa 5 minuti prima dell'orario di partenza del treno.

Sui treni non si rilasciano che biglietti a tariffa intera.

6.

SPEDIZIONI DI BAGAGLI, MERCI, ECC. — Le spedizioni si accettano solamente nelle stazioni provviste di binario di raddoppio, dove esiste un ufficio merci, dietro presentazione dei documenti di trasporto (note di spedizione per i bagagli, i quadrupedi, le merci e veicoli a grande velocità, e lettere di porto per i trasporti a piccola velocità), insieme col prescritto modulo di richiesta di tariffa militare.

Per eventuali trasporti in servizio di corrispondenza con le ferrovie dello Stato (transito di Lonigo) i moduli di richiesta della tariffa militare dovranno essere presentati in duplice copia, dovendo le spedizioni essere ricarteggiate al punto di transito.

Le operazioni di carico e di scarico dei trasporti, qualunque essi siano, dovranno essere fatte a cura e spese delle parti, e cioè dei mittenti e dei destinatari, senza che per ciò debbano essere fatte ulteriori riduzioni di tariffa.

N.B. — Sulla linea Verona-Sambonifacio esercitata a trazione elettrica, coi treni viaggiatori non si possono trasportare carri, e perciò i trasporti di merci,veicoli e quadrupedi devonsi effettuare col treno merci feriale, oppure con apposito treno speciale militare.

Sul tronco Lonigo ferrovia-Lonigo città (chilometri 5) può circolare occorrendo anche il materiale ferroviario, con carico non superiore ad 8 tonnellate, per asse.

Sul tronco Lonigo città-Cologna Veneta non possono essere trasportati carri da 12 tonnellate.

Sul tronco Caldiero-Tregnago (pendenza media 30 e massima 48,5 $^{o}/_{oo}$) non possono circolare carri di oltre 6 tonnellate di portata.

7.

STAZIONI AMMESSE AI SERVIZI. — Sono contraddistinte da V. le stazioni ammesse alla distribuzione dei biglietti; con B. e con M., rispettivamente, quelle ammesse ai servizi bagagli e merci.

Verona	V.	B.	M.	Colognola . . .	V.		
S. Michele F. . .	V.	B.	M.	Illasi	V.	B.	M.
S. Martino Ba. .	V.	B.	M.	Cellore	-	-	-
Vago	V.			Tregnago . . .	V.	B.	M.
Caldiero	V.	B.	M.	Lonigo Ferr. . .	V. (1)	B.	M.
Soave.	V.	B.	M.	Lonigo S. Giov.	V.	B.	M.
Sambonifacio . .	V.	B.	M.	Cologna Veneta .	V.	B.	M.
Lonigo S. Giov. .	V.	B.	M.				

N.B. — Le sole stazioni di Verona, Caldiero, Soave, Sambonifacio, Lonigo città (S. Giovanni), Lonigo ferrovia (Locara), Cologna Veneta e Tregnago possono accettare spedizioni senza vincolo di peso.

Nelle stazioni di S. Michele, S. Martino ed Illasi si possono accettare spedizioni di peso fino a 100 chilogrammi per spedizione, oppure a vagone completo.

8.

PREAVVISO PER RICHIESTA DI TRASPORTI. — Per la effettuazione di treni speciali occorre un preavviso di 48 ore. Per le richieste di vagoni da trasportare con treni ordinari, merci o misti, occorre un preavviso di ore 24.

9.

OBBLIGO DELLA SOCIETÀ. — I trasporti si effettueranno compatibilmente coi mezzi di cui dispone la Società, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

10.

RESPONSABILITÀ DELLA TRAMVIA. — Le spedizioni eseguite in base a questa tariffa s'intendono accettate alle condizioni dei trasporti fruenti di tariffe convenzionali, onde la tramvia

(1) Solo per il servizio militare.

non sarà tenuta al pagamento di indennizzi di alcun genere, nè per ritardi di resa, nè per avarie qualsiansi e così pure in caso di sospensione di servizio, sia essa dovuta a sciopero del personale tramviario o comunque a casi di forza maggiore, od infine per mancanza di vagoni in partenza.

11.

CONDIZIONI GENERALI. — Per tutto quanto non è previsto nelle presenti condizioni, valgano — in quanto applicabili — le norme stabilite per il pubblico.

12.

VALIDITÀ DELLA PRESENTE TARIFFA. — La presente tariffa colle relative condizioni entrerà in vigore col 1° gennaio 1914 e sarà valida per tre anni. Essa s'intenderà prorogata di anno in anno quando non ne venga data disdetta, tre mesi prima della scadenza anche per mezzo di semplice lettera, o dall'autorità militare o della tramvia.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **49**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorsi a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 gennaio 1914.

A senso dell'articolo 4 del decreto ministeriale 16 dicembre 1913, le domande di ammissione al concorso a posti di ragioniere di artiglieria di 4ª classe, insieme ai prescritti documenti, devono essere presentate entro 40 giorni dalla data della pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Poichè il decreto in parola è stato pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 16 gennaio 1914, il termine ultimo per la presentazione delle domande e dei relativi documenti scade il 25 febbraio 1914. Le istanze che fossero presentate ai distretti o alle altre autorità dopo tale data, o che entro l'accennato limite di tempo non fossero completate con tutti i documenti prescritti, saranno respinte come inammissibili.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **50.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato ascritti agli alpini**. — (Direzione generale leva e truppa). — 31 gennaio 1914.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

In esecuzione di quanto prescrive il R. decreto del 25 gennaio volgente, n. 28 (circolare n. 44 del corrente anno), si dispone quanto appresso per la chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero 1 dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1), che avrà luogo il 16 febbraio p. v.:

1. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione

2. Per quanto riguarda la pubblicazione dell'unito modello di manifesto (allegato n. 1), i comandanti di tutti i distretti militari si atterranno alle istruzioni impartite con l'analoga circolare n. 237 dello scorso anno.

In occasione di questa chiamata non si reputa necessario di far pubblicare, come di consueto, lo speciale manifesto dai comandi dei reggimenti alpini, avendo questi già provveduto, secondo le istruzioni date dal Ministero, ad inviare a tutti i richiamati la cartolina-precetto.

3. Le autorità militari si atterranno altresì, in quanto sia possibile, alle istruzioni date dall'art. 1 della circolare richiamata nel numero precedente.

Questo Ministero raccomanda in modo speciale ai comandi di distretto militare di interessarsi al sollecito compimento delle pratiche relative alla concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei richiamati, ed a tal uopo lascia ai comandi stessi di adottare i mezzi che riterranno opportuni per ottenere che i richiamati, alle famiglie dei quali venga concesso il soccorso, possano ricevere la dichiarazione mod. *B* prima del giorno fissato per la loro presentazione alle armi.

4. Nell'esaminare le domande di dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno nazionale, i comandi di distretto dovranno accertare che le esercitazioni di tiro siano state eseguite e gli estratti dei fogli individuali siano redatti in conformità delle *Notificazioni* numeri 19 e 23 inserite nel periodico « Il tiro a segno nazionale » del 1913.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

5. Unitamente ai militari di truppa saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

6. Per quanto riguarda le partecipazioni da farsi agli ufficiali richiamati, le dispense e le esenzioni dalla chiamata, che possono essere loro concesse, ed il tempo della loro presentazione alle armi, le autorità militari interessate si atterranno alle istruzioni date dall'art. 2 della succitata circolare n. 237 dello scorso anno.

Art. 3. — *Assegnazione ed istruzione dei richiamati.*

7. Coi richiamati alpini di milizia mobile e di milizia territoriale verranno costituite le unità delle milizie predette che saranno designate dall'ispettorato delle truppe da montagna.

L'ispettorato stesso impartirà le norme per l'eventuale costituzione delle salmerie, per l'istruzione dei richiamati e per il loro alloggiamento.

Art. 4. — *Congedamento.*

8. Tutti i richiamati verranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presentarono e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi del giorno *17 marzo prossimo*.

Per tutto quanto riguarda le modalità del congedamento le autorità militari si atterranno alle istruzioni contenute nell'art. 5 della circolare n. 237 dello scorso anno.

Art. 5. — *Disposizioni varie.*

9. Saranno applicate, anche in occasione della chiamata di cui alla presente circolare ed in quanto possono esserlo, le disposizioni contenute nell'art. 6 della circolare n. 237 sopra ricordata.

Per il resoconto di questa chiamata i comandi dei distretti militari interessati si atterranno alle norme date dal § 755 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento. Circa i soccorsi alle famiglie bisognose, i comandi anzidetti compileranno una breve speciale relazione secondo il n. 33 della relativa Istruzione, inviando poi a parte il rendiconto.

Per il Ministro — MIRABELLI.

ALLEGATO N. 1

—

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria ascritti agli alpini.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi *il giorno 16 febbraio p. v.*, per un periodo di giorni 30:

a) I militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, della classe 1886, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° reggimento alpini;

b) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1882, 1883 e 1884, ascritti agli alpini, dei distretti di Como, Lecco e Monza, effettivi al battaglione Morbegno del 5° reggimento alpini;

c) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1881, 1882 e 1883, ascritti agli alpini, dei distretti di Belluno, Ivrea, Novara, Sacile, Treviso, Vercelli e Vicenza, effettivi ai battaglioni Aosta del 4°, Vicenza del 6°, Feltre del 7° e Cividale dell'8° reggimento alpini;

d) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, della classe 1883, ascritti agli alpini, dei distretti di Aquila, Chieti, Parma, Teramo e Sulmona;

e) i militari di 1ª categoria, compresi i sottufficiali, delle classi 1877, 1878, 1879 e 1880, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 6° reggimento alpini;

f) i sottufficiali di 1ª categoria, della classe 1883, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° reggimento alpini.

Alla chiamata dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti agli alpini, appartenenti ai distretti ed effettivi ai reggimenti od ai battaglioni indicati nelle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), che non risposero alla chiamata alle armi della loro classe per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Sono parimenti chiamati alle armi gli ufficiali di complemento ascritti agli alpini, nati nel 1886, residenti in tutti i distretti del Regno ed effettivi al 4°, 5°, 6°, 7° ed 8° reggimento alpini, nonchè gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale ascritti agli alpini ed

effettivi rispettivamente alle compagnie di milizia mobile ed ai battaglioni di milizia territoriale che si costituiranno in dipendenza della presente chiamata.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* di prossima pubblicazione e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento degli alpini effettivi ai reggimenti suaccennati, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino del giorno suindicato.

III. Tutti i richiamati dovranno presentarsi, nel giorno anzidetto, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari) o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo, o reparto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o riparto, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o riparto, e riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presen-

tino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di L. 1,20 senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell' esercito permanente o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra; ovvero saranno dispensati se di milizia territoriale.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) di avere uno o più fratelli richiamati contemporaneamente in dipendenza del presente manifesto.

In tal caso questo comando di distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se i fratelli obbligati a presentarsi siano due o tre; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *cinque giorni* prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale, che avessero titolo al rinvio per uno dei predetti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa ed i sottufficiali che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ancora non hanno compiuto il 28° anno di età; ovvero abbiano notificata la loro partenza per l'estero e tuttora vi risiedano, se si trovano tra il 28° e 32° anno; oppure si trovino all'estero se di età superiore ai 32 anni;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili** rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso le compagnie automobilisti d'artiglieria.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale. Pertanto anche quelli di essi che non avessero ricevuto la cartolina-precetto, loro inviata per mezzo della posta dal reggimento, dovranno presentarsi alle armi.**

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

....., *addì 3 febbraio 1914.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ot-

tenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 6 aprile 1914 non sarà più pagato.

Prezzo della presente dispensa L. 0.15

(3086) Roma 1913. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª — 1914 — 7 febbraio

1913 AGOSTO 15. — N. 51. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1161 col quale è approvato il regolamento per la gestione amministrativa e contabile della colonia Eritrea. . . . . Pag. 77

CIRCOLARE N. **51**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1161 col quale è approvato il regolamento per la gestione amministrativa e contabile della colonia Eritrea.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 18 febbraio 1894, n. 68, sull'ordinamento dei servizi civili e militari della colonia Eritrea;

Visto il decreto governatoriale 30 giugno 1906, n. 520, col quale, per le modificazioni apportate ai detti servizi, venivano approvate in via provvisoria le norme amministrative e contabili relative alla gestione del bilancio della colonia Eritrea;

Riconosciuta la necessità di disciplinare definitivamente l'amministrazione della colonia Eritrea in relazione alle attuali speciali condizioni della colonia stessa;

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento dell'Eritrea;

Sentito il governatore;

Sentito il Consiglio coloniale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, d'accordo coi ministri del tesoro e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito regolamento per la gestione amministrativa e contabile della colonia Eritrea rimanendo abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Art. 2.

Il governatore dell'Eritrea stabilirà con suo decreto le norme per l'attuazione delle disposizioni contenute nel citato regolamento che andrà in vigore il primo del mese successivo a quello in cui le dette norme saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi 15 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
SPINGARDI.
TEDESCO.

PARTE PRIMA

Amministrazione e contabilità generale

TITOLO I

Demanio e beni patrimoniali.

—

Art. 1.

I beni della colonia si distinguono in demaniali e patrimoniali.

I beni demaniali, in beni di demanio pubblico e in beni di demanio disponibile, e sono costituiti dai beni in potere del governo a titolo di sovranità, secondo il diritto consuetudinario locale.

Art. 2.

I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili.

I beni patrimoniali non si possono alienare che in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 3.

I beni patrimoniali si distinguono in immobili e mobili.

Art. 4.

I beni immobili patrimoniali sono amministrati dal governo della colonia per mezzo della Direzione di finanza.

Art. 5.

I beni immobili patrimoniali sono descritti a cura della Direzione suddetta in un registro di consistenza colle seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la qualità;
b) i connotati catastali e l'estimo;
c) i titoli di provenienza;
d) l'estensione;
e) la rendita annuale media;
f) il valore fondiario approssimativo;
g) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
h) l'uso speciale cui sono adibiti.

Art. 6.

I diritti, le servitù e le azioni che, secondo le norme generali, si considerano come immobili, sono annotati nel registro di consistenza insieme al relativo fondo; sono invece descritti a parte qualora non riguardino immobili patrimoniali.

Art. 7.

Un riassunto del registro di consistenza è trasmesso annualmente alla ragioneria della colonia, alla ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti.

Art. 8.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni e le trasformazioni che si avverino nel valore e nella consistenza dei beni immobili patrimoniali debbono essere annotati nel registro di consistenza a cura della Direzione di finanza che li comunica semestralmente all'ufficio di ragioneria della colonia.

Un riepilogo di queste variazioni è comunicato annualmente alla ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti, nell'eccasione della trasmissione del riassunto di cui è detto all'art. 7.

Art. 9.

Tutti gli oggetti e materiali mobili della colonia, a qualunque categoria appartengano, sono dati in consegna ad agenti responsabili.

La consegna è fatta per mezzo d'inventari.

I detti materiali si distinguono in:

a) materiali di dotazione;

b) materiali di consumo.

Sono materiali di dotazione gli apparecchi da guerra, le macchine, gli utensili, i mobili e quanto altro abbia una speciale destinazione permanente.

Sono materiali di consumo le materie prime, il vestiario, le derrate, il combustibile e gli oggetti in genere che costituiscono provviste di magazzino, sia per l'uso ordinario sia per la riserva.

Art. 10.

Sono agenti consegnatari:

a) il magazziniere generale della colonia per tutti i materiali e generi che siano destinati o al completamento delle dotazioni esistenti in colonia, o a provvedere ai consumi ordinari e straordinari di ogni genere, in quanto non si tratti di consumi riferentisi a servizi per i quali sia provveduto in modo speciale;

b) il consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali limitatamente ai materiali di dotazione e ai quadrupedi in consegna ai reparti di truppa italiana ed indigena;

c) il ragioniere d'artiglieria pei materiali gestiti dal comando locale d'artiglieria;

d) il consegnatario nominato dal direttore del genio pei materiali del genio;

e) i capi dei servizi sotto indicati, per le dotazioni di materiali speciali occorrenti per l'esecuzione dei servizi medesimi e per i materiali di consumo relativi:

1° il direttore dell'esercizio della ferrovia;

2° il capo dei servizi postali e telegrafici;

3° il capo dei servizi di dogana e porto,

4° i capi di stabilimenti sanitari;

5° il capo servizio della manutenzione stradale;

f) il cancelliere del tribunale per le armi confiscate e per i corpi di reato in genere;

g) l'economo per la mobilia e gli oggetti di arredamento, per le vetture, salmerie, carreggio, bardature, finimenti ed

altri materiali per servizi di uffici e di alloggi dell'Amministrazione, esclusi i servizi di cui alla lettera *e*):

h) ogni altro funzionario che per la ragione del servizio od ufficio cui è preposto sia dichiarato consegnatario diretto di materiali di qualsiasi specie appartenenti all'Amministrazione.

Art. 11.

I quadrupedi occorrenti per i vari servizi della colonia sono in consegna ai singoli capi di servizio; quelli delle vetture e delle salmerie del governo e degli uffici regionali sono in consegna all'economato.

L'ufficio di ragioneria tiene un apposito registro di tali quadrupedi, annotandovi le variazioni in base agli elenchi che i consegnatari debbono volta per volta trasmettere all'ufficio di ragioneria con i documenti giustificativi.

Art. 12.

L'ufficio di ragioneria provvede alla formazione dei nuovi inventari, alla conservazione di quelli esistenti, alle modificazioni da recarvisi e alla registrazione delle variazioni.

Alle verifiche periodiche od eventuali necessarie a stabilire l'accordo delle scritture con la realtà degli oggetti, provvede la Direzione di finanza.

Art. 13.

Negli inventari per i beni mobili devono essere indicati:

a) gli stabilimenti e località in cui si trovano;

b) la denominazione o descrizione degli oggetti secondo la loro diversa natura o specie;

c) la quantità degli oggetti secondo le varie specie;

d) la classificazione per i materiali pei quali sia determinata;

e) l'unità di misura;

f) il valore.

Art. 14.

I beni mobili si inscrivono in inventario per il loro prezzo di acquisto, quando il valore per il quale essi debbono far carico ai consegnatari non sia stabilito da speciale tariffa.

Art. 15.

Gli inventari debbono essere fatti in due esemplari, firmati dal consegnatario e vidimati dalla ragioneria.

L'ufficio di ragioneria e i consegnatari conservano rispettivamente uno dei detti esemplari.

Di tali inventari parziali annualmente l'ufficio di ragioneria compila un riassunto del quale, a cura del Governo della colonia viene trasmesso un esemplare alla ragioneria generale dello Stato ed uno alla Corte dei conti.

Art. 16.

I consegnatari sono personalmente responsabili degli oggetti mobili ricevuti in consegna, fino a che non ne abbiano ottenuto legale discarico.

Gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni e le variazioni di valore debbono essere giustificate da regolari documenti.

I consegnatari non sono direttamente e personalmente responsabili dell'abusiva e colpevole deteriorazione degli oggetti regolarmente dati in uso ad uffici o servizi, se non in quanto abbiano omesso di adoperare quella vigilanza che loro incombe nei limiti delle loro attribuzioni.

Art. 17.

Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo la qualità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; nota a debito gli oggetti di nuova introduzione e a credito quelli estratti, e tutte le variazioni e le trasformazioni, così per la quantità, come per la qualità e specie, e per il valore.

A tale effetto, oltre all'inventario, egli tiene un registro di entrata e di uscita in corrispondenza coll'inventario medesimo.

L'ufficio di ragioneria tiene quei libri e registri che occorrano per aver sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario.

Art. 18.

I laboratori ed opifici dell'Amministrazione coloniale non possono assumere lavori ed ordinazioni per conto di privati ed enti diversi dall'Amministrazione, nè debbono servire per produzioni o riparazioni di materiali non inerenti al servizio pel quale furono istituiti.

Solo in casi eccezionali, o quando non sia possibile provvedere diversamente, potranno, coll'autorizzazione speciale scritta data volta per volta dal governatore, essere incaricati dei lavori per conto dei privati.

Detti laboratori ed opifici sono destinati, in via normale, a provvedere ai lavori di riparazione e di manutenzione dei materiali propri del servizio cui i laboratori appartengono; e soltanto in via eccezionale alla produzione di oggetti nuovi.

Ogni prodotto nuovo degli stabilimenti predetti deve esser oggetto di apposita valutazione, quando questa non sia determinata da tariffa speciale. La valutazione avviene sulla base del costo del materiale effettivamente consumato e del costo della mano d'opera occorsa tenendo conto degli assegni complessivi dell'operaio in rapporto al numero di ore impiegate, ed il tutto aumentato del 25 per cento a titolo di quota spese generali. Il detto prodotto deve essere portato in carico dal consegnatario che lo riceve, come ogni altro oggetto acquistato, e l'importo, secondo la valutazione, deve essere imputato allo stanziamento di bilancio cui si riferisce l'acquisto dell'oggetto e reintegrato a quello nel quale è prevista la spesa del laboratorio.

Art. 19.

Semestralmente, i consegnatari fanno pervenire all'ufficio di ragioneria un prospetto indicante:

a) tutte le variazioni eseguite negli inventari col corredo di un elenco dei documenti giustificativi;

b) la situazione della contabilità del materiale mobile, risultante dalle introduzioni, trasformazioni, e le rimanenze.

Un riepilogo di tali variazioni sarà trasmesso annualmente alla ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti, nell'occasione della trasmissione del riassunto di cui all'art. 15.

Art. 20.

Gli oggetti mobili non possono essere dati in pagamento ai creditori dell'Amministrazione coloniale.

Art. 21.

Gli oggetti mobili di qualsiasi specie divenuti inservibili, o che più non siano necessari alla Amministrazione ed i quadrupedi riformati, sono alienati secondo le norme del titolo seguente.

Titolo II.

Contratti e servizi ad economia.

Art. 22.

A tutte le forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti la colonia, si provvede o col mezzo di contratti o ad economia.

I contratti debbono essere preceduti da pubblici incanti, salvo i casi nei quali è consentito dal presente regolamento di prescinderne.

Art. 23.

Si può prescindere dagli incanti:

a) per l'acquisto e la macinazione dei cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti, quando venga riconosciuto, con speciale decreto motivato dal governatore, che non riuscirebbero convenienti gli appalti per mezzo di pubblico incanto. e non convenga provvedere ad economia;

b) per l'acquisto di quadrupedi;

c) per le confezioni e riparazioni del corredo militare;

d) per i contratti relativi a lavori o provviste di ogni genere per importo non superiore a L. 8000;

e) per tutti gli altri contratti per servizi o forniture di carattere continuativo di importo non maggiore di L. 20,000 annue, anche se la spesa totale sia ripartita in un periodo non più lungo di nove anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopraindicato;

f) per la vendita degli oggetti fuori d'uso o dei quadrupedi riformati, nonchè per quelle dei residui o rifiuti dei vari servizi, quando il valore di stima delle cose da vendere non superi le L. 8000, fatta qui pure l'avvertenza di cui alla lettera *e*);

g) per l'esecuzione di lavori o di forniture per le quali occorrano impianti o materiali speciali non posseduti dalle ordinarie imprese.

Art. 24.

Allorchè, nei casi contemplati dall'articolo precedente, si prescinde dai pubblici incanti, si fa luogo alla licitazione privata.

E quando non sia possibile promuovere il concorso di più offerte, o speciali ragioni di convenienza lo consiglino, si procede col metodo della trattativa privata.

Art. 25.

Si può procedere a trattativa privata eziandio nei seguenti casi:

1° per l'acquisto o l'affitto di cose per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di pubblici incanti;

2° per le forniture d'ogni genere, per i trasporti e per i lavori quando una evidente urgenza non permetta gl'indugi degli incanti o delle licitazioni private;

3° per le provviste di materie, derrate, ed oggetti in genere che per la loro natura o per l'uso speciale a cui sono destinati debbono essere acquistati sul luogo di produzione, o forniti direttamente dai produttori o proprietari;

4° per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali debba commettersi ad artisti speciali;

5° quando l'asta o licitazione privata sia andata deserta e non siansi raggiunte offerte nei limiti fissati dall'Amministrazione. In questo caso però non possono essere variate che a vantaggio dell'Amministrazione le condizioni del contratto.

Art. 26.

Tutti i progetti dei contratti da stipularsi in colonia debbono essere sottoposti all'esame dell'Avvocatura del Governo, per il parere sulla regolarità formale e legale, salvo nel caso accennato dall'art. 28.

Per i progetti di contratti il cui importo sia superiore alle L. 40,000, se da stipularsi ad asta pubblica o a licitazione privata, o superiore alle L. 8000, se da stipularsi a trattativa privata, deve essere sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della colonia.

Le opinioni espresse dai singoli membri dovranno risultare dal verbale.

Nei decreti di approvazione dei contratti suddetti dovrà essere inserita la formula « Sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della colonia ».

Art 27.

Il Consiglio d'amministrazione deve dare nuovo parere sopra un contratto già esaminato, quando il contratto stesso

si voglia rescindere o variare per causa non prevista dal contratto stesso.

Parimente il Consiglio deve pronunziarsi qualora sorga la necessità di apportare ad un contratto in corso di esecuzione mutamenti od aggiunte che ne facciano elevare l'importo oltre i limiti indicati nell'articolo precedente.

Art. 28.

I capitoli d'oneri sono generali e speciali.

Quelli generali contengono le norme da applicarsi a tutti i contratti della stessa natura e sono approvati dal governatore sentiti l'Avvocatura del Governo della colonia ed il Consiglio di amministrazione.

Quelli speciali si compilano, quando ne sia il caso, per disciplinare l'esecuzione di particolari contratti.

Per i progetti di contratti che hanno a base i soli capitoli d'oneri generali non è necessario il parere dell'Avvocatura del Governo.

Art. 29.

I progetti di contratto devono essere corredati dai relativi capitoli d'oneri, e, in mancanza, contenere le precise norme e condizioni di esecuzione con la descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.

Art. 30.

Sulla inapplicabilità e sul condono totale o parziale delle penalità stabilite dai contratti, delibera il governatore sentita la Avvocatura del Governo.

Però, quando la somma in controversia o che l'Amministrazione condona supera le L. 500, deve essere sentito il parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 31.

I contratti devono avere termine e durata certa e non si possono stipulare per un periodo illimitato.

Art. 32.

I contraenti obbligazioni verso l'Amministrazione debbono prestare reale e valida cauzione nella misura fissata nei capitoli d'oneri o nel contratto; in ogni caso in misura non inferiore al ventesimo dell'importo del contratto stesso.

È riservata al governatore della colonia, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, la facoltà di rinunziare alla prestazione della cauzione in casi eccezionali, qualora risultasse altrimenti impossibile all'Amministrazione di provvedersi delle cose o materie che formano oggetto del contratto.

Art. 33.

Le cauzioni debbono prestarsi in numerario o in titoli dello Stato; però si possono, in casi speciali, con l'autorizzazione del governatore e sentito il parere del Consiglio d'amministrazione costituire cauzioni con prima ipoteca su beni stabili, valutati a non più di un terzo del loro prezzo di stima.

Qualora la cauzione sia prestata con titoli, questi sono computati al valore nominale, semprechè il valore stesso sia inferiore al corso medio della Borsa di Roma dell'ultimo semestre.

Art. 34.

Nei decreti di approvazione dei contratti deve essere indicato l'ammontare preciso, o almeno quello approssimativo, della entrata o della spesa che ne deriva all'Amministrazione e l'articolo del bilancio e l'esercizio cui detto ammontare deve essere imputato.

Art. 35.

È vietato stipulare nei contratti provvigioni di banca o interessi a favore di fornitori o intraprenditori, sulle somme che questi fossero eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti stessi.

È altresì vietato stipulare nei contratti esenzioni di dazi, gabelle e imposte vigenti.

Art. 36.

Non si può stipulare nei contratti l'obbligo di pagamenti in conto se non in ragione dell'opera prestata o delle materie, o cose fornite, e tali acconti non possono, per i contratti il cui importo non oltrepassi le L. 50 000 eccedere i nove decimi delle somme giustificate, depurate dalle ritenute che per espressi patti contrattuali dovessero eseguirsi sulle somme stesse, ed i diciannove ventesimi per i contratti d'importo eccedente detta somma di L. 50.000.

È consentito però al governatore, in casi speciali, sentita la Avvocatura della colonia, di eseguire pagamenti in acconto, per

forniture o prestazioni già eseguite, oltre i limiti predetti, ed anche di concedere anticipazioni per forniture e lavori a ditte di notoria solidità.

Art. 37.

Nei contratti che riguardano forniture e prestazioni di carattere continuativo sottoposti a liquidazioni periodiche, si può consentire il pagamento integrale per il periodo scaduto, sempre quando sia stato definitivamente accertato dalla competente autorità il credito del fornitore o imprenditore.

Art. 38.

Si possono cedere agli appaltatori materiali ed oggetti di proprietà dell'Amministrazione, sia prelevati dai magazzini, sia provenienti da demolizioni, trasformazioni o sostituzioni di fabbricati, macchine e altri oggetti mobili.

Si possono altresì cedere oggetti fuori d'uso in permuta di quelli nuovi della stessa specie da acquistare, facendo fissare il prezzo di cessione mediante regolare perizia.

Il prezzo ricavato da tali cessioni non può in nessun caso essere portato in diminuzione della spesa, ma deve essere integralmente introitato e imputato a bilancio.

Art. 39.

Gli atti per lavori addizionali debbono essere approvati con le medesime formalità con le quali fu approvato il contratto principale.

Art. 40.

Deve essere udito il parere dell'Avvocatura del Governo, prima dell'approvazione di atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia.

Qualora ciò che l'Amministrazione promette, abbandona o paga superi le L. 2000, sarà sentito anche il parere del Consiglio d'amministrazione. Oltre il limite di L. 8000, sarà sentito anche il parere del Consiglio coloniale.

Tali pareri debbono essere richiesti anche nei casi di transazione per somme inferiori rispettivamente a L. 2000 e a L. 8000, qualora per lo stesso contratto siano già intervenute altre transazioni per effetto delle quali si raggiungano e si oltrepassino i limiti predetti.

Art. 41.

Per i procedimenti relativi agli incanti il Governo della colonia determina, con disposizione permanente, i funzionari delegati a presiedere alle aste ed a fungere da ufficiale rogante.

Quando si debbano fare contratti con formalità d'incanto, l'ufficiale incaricato fa pubblicare l'avviso d'asta.

Art. 42.

L'avviso d'asta si pubblica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'incanto, il quale deve aver luogo in giorno feriale.

È in facoltà del governatore di ridurre questo termine fino a cinque giorni, quando l'interesse del servizio le richieda.

Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto.

Art. 43.

L'avviso d'asta deve indicare:

1° l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve seguire;

2° l'oggetto dell'asta;

3° la qualità e, ove d'uopo, i prezzi parziali o totali secondo la natura dell'oggetto;

4° il termine prefisso al loro compimento, se trattasi di lavori, il tempo e luogo della consegna e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5° gli uffici presso i quali si può avere cognizione dei capitolati d'oneri e delle altre condizioni d'appalto;

6° i documenti comprovanti l'idoneità e le altre condizioni da giustificare per poter essere ammessi all'asta e il termine in cui tali documenti debbono essere presentati;

7° il modo con cui seguirà l'asta;

8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta;

9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta a offerta di ribasso o di aumento.

Art. 44.

Gli avvisi d'asta debbono essere pubblicati nei principali centri abitati della colonia a mezzo delle autorità locali e nel Bullettino ufficiale. Quando l'ammontare dei contratti raggiunga le L. 100,000, ed anche per somme inferiori, qualora il governatore lo ritenga opportuno, gli avvisi debbono essere

inseriti, almeno due mesi prima del giorno dell'incanto, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e l'asta può essere tenuta simultaneamente in colonia e nel Regno, nei luoghi indicati nello avviso d'asta.

Le pubblicazioni e inserzioni suddette sono necessarie per la regolarità dei contratti. I certificati della seguita pubblicazione e affissione devono essere rilasciati dalle competenti autorità e trovarsi nelle mani dell'ufficiale che presiede all'asta allorchè questa viene aperta.

Art. 45.

Nel caso di aste simultanee, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso, le autorità delegate ricevono le offerte e aprono i pieghi che le contengono, in presenza dei concorrenti, compilandone processo verbale. Indi trasmettono le offerte al funzionario delegato a presiedere all'incanto.

Art. 46.

Sono escluse dal fare offerte per i contratti di qualsiasi specie le persone che, nell'eseguire altre imprese, si siano, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione coloniale, rese colpevoli di negligenza o di malafede.

L'esclusione deve risultare da un atto dell'Amministrazione dalla quale dipende il servizio per cui è avvenuto il fatto suaccennato, e tali atti sono comunicati anche alle altre Amministrazioni del Regno e da queste alla colonia per mezzo del Ministero delle colonie.

Art. 47.

Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso, il funzionario che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta.

Dall'apertura dell'asta alla cessazione dell'accettazione delle offerte, deve trascorrere almeno un'ora. Trascorsa un'ora senza che siano presentate offerte di due concorrenti, o di uno nel caso indicato nel successivo art. 53, l'asta viene dichiarata deserta e si compila analogo processo verbale da trasmettersi al Governo della colonia.

Art. 48.

Allorchè si deve procedere ad un secondo esperimento, nei nuovi avvisi d'asta si avverte che si farà luogo all'aggiudicazione definitiva quando anche vi sia un solo offerente.

In mancanza di oblatori al secondo esperimento d'asta il funzionario che presiede può ricevere offerte private, per sottoporle alla deliberazione del Governo della colonia, ovvero per aggiudicare l'appalto se ne abbia ricevuta la facoltà, osservata sempre la prescrizione dell'ultimo comma dell'art. 25.

Art. 49.

Aperta l'asta, il funzionario che presiede richiama l'attenzione dei concorrenti presenti sull'oggetto dell'incanto; dà conoscenza dei disegni, modelli e campioni, se ve ne siano; quindi dichiara che il contratto deve eseguirsi sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nei capitoli d'oneri dei quali dà lettura seduta stante quando i concorrenti non dichiarino di averne già esatta e completa conoscenza.

Art. 50.

L'asta si tiene per mezzo di offerte segrete che sono poi confrontate seduta stante con la scheda segreta previamente compilata dal governatore, chiusa con sigillo speciale. Detta scheda viene deposta, dall'autorità che presiede all'asta, alla presenza degli astanti, sul banco degli incanti, all'atto dell'aprirsi dell'adunanza.

Le offerte condizionate e quelle fatte pervenire con telegramma sono ritenute nulle a tutti gli effetti.

Art. 51.

Quando l'interesse dell'Amministrazione lo richieda, il Governo della colonia può determinare che le offerte segrete da presentarsi all'asta possano essere trasmesse al funzionario che presiede, per mezzo della posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta, accompagnate in piego a parte, dal documento comprovante l'eseguito deposito, di cui al n. 8 dell'art 43.

L'apertura delle buste contenenti tali offerte segrete ha luogo nel modo di cui al precedente articolo.

Art. 52.

Quando trattisi di alienazione di beni mobili, di quadrupedi riformati, di materiali di demolizioni o fuori d'uso, si può procedere all'asta anche a mezzo di pubblico banditore.

In dette aste la gara è a viva voce e dura fintanto che il

funzionario che presiede all'asta non fa dare il segnale di aggiudicazione dal banditore.

In questa specie d'asta l'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

Art. 53.

Nelle aste l'aggiudicazione può essere dichiarata definitiva a primo incanto, anche se vi sia un solo offerente, se così è indicato nell'avviso d'asta. In questo caso l'aggiudicazione ha luogo seduta stante.

Art. 54.

Quando alle aste ad offerte segrete due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione tra essi soli e si dichiara aggiudicatario il miglior offerente.

Ove nessuno di coloro che fecero offerte eguali sia presente, ovvero se le offerte eguali si riferiscano ad offerenti presenti o assenti, ovvero ancora se i presenti non vogliono migliorare l'offerta, la sorte decide chi fra di loro debba essere l'aggiudicatario.

Art. 55.

Il funzionario che presiede l'asta, ricevute tutte le offerte e decorso il termine di almeno un'ora, di cui all'art. 47, ed accertatosi, facendo richiesta ad alta voce agli astanti, che non ve ne siano altre e che sia stato da tutti esibito il documento dell'eseguito deposito, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge a voce alta e intelligibile le offerte ricevute, e quindi prende cognizione, senza darne comunicazione ai concorrenti, della scheda segreta preparata dall'Amministrazione.

Se dal confronto fatto risulti al funzionario che presiede all'asta che il prezzo fissato in detta scheda segreta sia stato migliorato o almeno raggiunto dai concorrenti, o che, nei casi in cui la scheda contempli anche il ribasso massimo, tale ribasso non sia stato superato, aggiudica l'appalto al migliore offerente.

In caso contrario e solo quando trattisi di esperimento unico e definitivo, esso dichiara l'incanto di nessun effetto e comunica ai concorrenti il contenuto della scheda segreta dell'Amministrazione.

Fino a che l'asta non sia stata dichiarata aperta, possono essere ritirate dai concorrenti le offerte trasmesse in prece-

denza. Dopo l'apertura dell'asta, l'offerta non può essere ritirata, ma lo stesso offerente può presentarne altre prima che sia decorsa l'ora o che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Art. 56.

Quando sia dichiarato nell'avviso d'asta che l'aggiudicazione non è definitiva al primo incanto, si procede ad un secondo e definitivo esperimento sotto l'osservanza di tutte le norme e forme del primo esperimento, partendo dall'offerta del concorrente che rimase provvisoriamente aggiudicatario, ed avvertendo che l'offerta di aumento o di ribasso dovrà essere non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

Nel caso in cui nessuno si presenti a fare tale offerta, ovvero se l'offerta o le offerte presentate siano inferiori al ventesimo del prezzo suddetto, l'appalto rimane aggiudicato definitivamente a colui che era rimasto provvisoriamente aggiudicatario.

Art. 57.

I concorrenti all'asta possono farsi rappresentare da procuratori muniti di regolare e autentico atto di procura speciale. In tal caso l'offerta, l'aggiudicazione e il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.

La procura, presentata in originale o in copia autentica, si unisce al verbale d'asta. I mandati di procura generale sono validi per l'ammissione alle aste, solo quando contengono esplicitamente la clausola di potervi concorrere.

Si possono anche fare offerte per conto di persone da nominare, purchè l'offerente stesso abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti, e il deposito a garanzia dell'offerta sia a suo nome.

Ove l'aggiudicazione abbia luogo a favore di chi fece l'offerta per persona da nominare, se ne fa speciale menzione nel verbale d'incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione ovvero entro il termine di tre giorni da quello del deliberamento, rimanendo però l'aggiudicazione subordinata all'approvazione del governatore.

Se la persona da nominarsi è presente al momento dell'aggiudicazione, la dichiarazione è da essa accettata apponendo la sua firma al verbale d'incanto, e qualora non sia presente e la dichiarazione di essa non sia fatta dall'offerente seduta

stante, deve la persona dichiarata presentarsi entro il termine di tre giorni per accettare e firmare la sua dichiarazione.

Non sono valide le dichiarazioni per le persone escluse dagli incanti o licitazioni ai termini dell'art. 46, e per quelle che non hanno la capacità civile di obbligarsi e di fare contratti.

Quando l'offerente non faccia la dichiarazione entro tre giorni o la persona dichiarata non accetti o non abbia i requisiti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato, per gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

Art. 58.

Terminata l'asta si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte, e vi si uniscono le offerte ricevute.

Tale processo verbale è sottoscritto dall'autorità che ha presieduto all'asta, dall'aggiudicatario se presente, da due testimoni e dall'ufficiale pubblico che l'autentica. Si uniscono pure al processo verbale un esemplare dell'avviso d'asta e i giornali in cui fu inserito.

A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato desumendoli dai certificati pervenuti.

Nel caso di offerte segrete ricevute simultaneamente in più luoghi o a mezzo della posta, il funzionario che presiede l'asta procede, in seduta pubblica, all'apertura dei pieghi contenenti le offerte, ad esso trasmesse nei modi di cui agli articoli 45 e 51, ed aggiudica l'appalto al migliore offerente. Ove l'aggiudicatario non sia presente, gli viene notificato l'esito dell'asta o dell'avvenuta aggiudicazione.

I depositi da farsi dai concorrenti alle aste sono di regola ricevuti dalle tesorerie. Possono, in casi speciali, essere pure ricevuti dal funzionario che presiede all'asta.

Chiusi gli incanti, detti depositi vengono restituiti a tutti i concorrenti, ritenendosi solamente quelli fatti dagli aggiudicatari che, se già a mano del funzionario che presiede all'asta, sono versati in tesoreria per essere costituiti in depositi provvisori.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto non oltre il termine di un mese, tranne nei casi in cui il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto.

Art. 59.

La licitazione privata ha luogo:

a) inviando, a mezzo di avvisi particolari, a comparire in luogo, giorno ed ora determinata, per presentare le offerte, coloro che si presumono dall'Amministrazione idonei per l'oggetto della licitazione;

b) inviando alle persone o ditte che si presumono idonee per l'oggetto della licitazione uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto dell'appalto e le condizioni generali e speciali, con invito di restituirlo entro un termine prefisso, munito della propria firma e colla indicazione del prezzo per il quale sarebbero disposte a eseguire l'appalto.

Nel primo caso, le persone invitate presentano le loro offerte in busta chiusa.

Il funzionario che presiede alla licitazione, trascorsa un'ora dall'apertura dell'adunanza, alla presenza dei concorrenti, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte, e al loro confronto, quando sia il caso, con la scheda preventivamente preparata dal Governo della colonia.

Se nell'invite sia stato dichiarato che la licitazione è definitiva a primo e unico esperimento, l'aggiudicazione avviene a favore dell'offerente che abbia migliorato o almeno raggiunto il limite fissato dalla Amministrazione nella scheda segreta, restando esclusi dall'aggiudicazione quegli offerenti che avessero offerto un ribasso superiore al massimo che eventualmente fosse stato stabilito dalla scheda.

Ove nell'invito sia stato dichiarato che si proceda a un secondo esperimento, si fa luogo seduta stante, o in altro giorno stabilito nell'avviso d'invito, alla nuova licitazione con le stesse norme.

Nel secondo caso, il funzionario che deve aggiudicare l'appalto, nel giorno e nell'ora indicati, procede in seduta pubblica alla apertura delle obbligazioni ricevute, e dichiara aggiudicatario il migliore offerente.

Delle operazioni predette si stende apposito processo verbale di deliberamento nel quale debbono essere indicate tutte le persone o ditte invitate a concorrere e l'esito della licitazione.

Tale verbale deve essere corredato anche di copia delle obbligazioni ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.

Tutte le disposizioni procedurali relative agli incanti, di cui agli articoli 46. 49, 50, 57 e 58 del presente regolamento si applicano alle licitazioni.

Art. 60.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito a pubblici incanti o a licitazioni private, equivalgono per ogni effetto legale alla stipulazione contrattuale. Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di incanto per il motivo che non siasi da lui firmato il verbale d'asta.

Art. 61.

La trattativa privata ha luogo quando si tratta con una determinata persona,

Art. 62.

I contratti a trattativa privata si possono fare:

1° per mezzo di obbligazione stesa appiè del capitolato;

2° con un atto separato di obbligazione sottoscritto da colui che fa l'offerta;

3° per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio quando si tratti con case commerciali;

4° per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente o dal rappresentante il Governo della colonia.

Art. 63.

I contratti che siano preceduti da pubblici incanti si stipulano dal funzionario che ha presieduto l'asta, assistito dall'ufficiale rogante, di cui all'art. 41.

I contratti in seguito a licitazione o a trattativa privata si stipulano da un pubblico ufficiale delegato dal governatore; la delegazione deve risultare da un atto scritto.

Art. 64.

I contratti stipulati nella forma prescritta dagli articoli precedenti hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge.

Le spese contrattuali sono a carico del contraente o appaltatore.

Art. 65

Quando il Governo della colonia lo ritenga opportuno o l'altra parte contraente ne faccia domanda, i contratti possono essere stipulati per mano di notaio.

Art. 66.

Gli atti di aggiudicazione definitiva e i contratti stipulati si intendono soggetti, per quanto riguarda l'Amministrazione coloniale e nel suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione, e non sono quindi eseguibili se non dopo che siano stati approvati con decreto del governatore.

Art. 67.

Tutti i contratti stipulati nell'interesse dell'Amministrazione coloniale, debbono, dopo l'approvazione del governatore, essere rimessi in originale con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono alla Direzione di finanza, la quale ne prende nota in apposito registro continuativo e li conserva in archivio.

Le copie che occorrono sono vidimate dalla Direzione stessa.

Art. 68.

Qualora, per ragioni di urgenza o di opportunità, il Governo della colonia non ritenga possibile o conveniente provvedere a mezzo di appalto a servizi, lavori, acquisti o forniture, vi provvede direttamente ad economia. È sentito il parere del Consiglio d'amministrazione qualora la spesa da farsi, tenuto anche conto di precedenti impegni per lo stesso oggetto, superi le L. 6000.

Le norme per i servizi, lavori, acquisti e forniture da farsi in economia sono stabilite con regolamenti speciali approvati dal governatore, sentito il Consiglio d'amministrazione.

Art. 69.

I lavori, i servizi, le provviste e le forniture cui è provveduto o con appalto o in economia sono soggetti a collaudazione parziale o finale nei modi stabiliti per i diversi servizi.

Pei lavori e forniture il cui importo non superi le L. 10,000 può tener luogo di collaudo un certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'autorità che ordina o dirige le forniture e i lavori medesimi.

Art. 70.

Le cautele e le norme per il sindacato da esercitare, e il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, non che i documenti da produrre in appoggio alle medesime, sono stabiliti con istruzioni speciali.

TITOLO III.

Bilanci.

Art. 71.

La gestione del bilancio speciale della colonia Eritrea è affidata al governatore sotto l'alta vigilanza del Ministero delle colonie.

Il progetto del bilancio di previsione è compilato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni.

Art. 72.

L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina al 30 giugno dell'anno seguente.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende:

a) il conto del bilancio;

b) il conto generale del patrimonio della colonia.

Art. 73.

Il governatore trasmette al Ministero delle colonie:

1° entro il mese di ottobre, il rendiconto generale consuntivo dell'esercizio scaduto, con una relazione illustrativa della situazione finanziaria della colonia;

2° entro il mese di gennaio, il bilancio di previsione dell'esercizio seguente, con la ripartizione degli stanziamenti dei vari articoli a seconda delle differenti causali.

Art. 74.

Sono materia del conto del bilancio:

1° le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

2° le spese impegnate, siano o no liquidate, per lo stesso periodo di tempo;

3° le riscossioni degli agenti, i versamenti nella tesoreria e i pagamenti effettuati nel periodo suindicato.

Art. 75.

Le entrate e le spese del bilancio sono classificate in tre parti distinte:

1° entrate e spese effettive;

2° movimenti di capitali;

3° partite di giro.

Nella prima parte, si descrivono le entrate e le spese effettive che rappresentano vere entrate e vere spese, ed importano aumento o diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Nella seconda parte si inscrivono gli importi delle operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale. Fra le dette operazioni si comprendono quelle finanziarie che il Governo della colonia abbia facoltà di eseguire, in base a leggi speciali.

Nella terza parte si inscrivono le entrate e le spese che nel bilancio hanno effetto puramente figurativo, essendo l'Amministrazione ad un tempo debitrice e creditrice.

Art. 76.

Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie e le spese ordinarie in fisse e variabili e in spese obbligatorie e d'ordine.

Tanto le entrate quanto le spese sono inscritte in bilancio in articoli distinti secondo che varia la materia in amministrazione.

Le spese obbligatorie e di ordine sono specialmente indicate in bilancio.

Art. 77.

Al termine di ciascun esercizio, gli eventuali avanzi di bilancio sono destinati ad accrescere le assegnazioni di uno o più articoli di spese straordinarie, o a costituire un nuovo stanziamento nella parte straordinaria del bilancio dell'esercizio stesso da servire per i bisogni vari della colonia.

Art. 78.

Nella parte attiva del bilancio si inscrive per memoria uno speciale articolo con la denominazione: « Entrate eventuali per reintegrazione e ricupero di fondi nel bilancio passivo ».

Devono essere reintegrate:

1° le somme versate nella tesoreria coloniale per ricupero, restituzione di somme indebitamente pagate, o in compenso di materiali e generi ceduti a pagamento;

2° le somme sovravanzate dalle anticipazioni corrisposte ad uffici e funzionari per provvedere ad acquisti, servizi o altro;

3° l'ammontare delle consistenze dei materiali di consumo alla fine di ogni esercizio;

4° le somme pagate a carico del bilancio e rifuse da altre Amministrazioni.

Nel conto consuntivo, l'ammontare dei reintegri è dimostrato in sede distinta per ciascun articolo.

Art. 79.

Non possono reintegrarsi le somme provenienti da vendite di materiali fuori d'uso o di quadrupedi riformati e di materiali venduti perchè non più necessari all'Amministrazione, le multe inflitte ai fornitori e impresari per inadempimento agli obblighi contrattuali e le multe inflitte per punizione al personale in servizio della colonia.

Art. 80.

Nella parte del bilancio relativa ad entrate nella categoria « Movimento di capitali » è inscritto *per memoria* un articolo con la denominazione: « Riscossione di somme costituenti debiti dell'Amministrazione coloniale, ovvero a pareggio parziale o totale di crediti dell'Amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione ».

Analoga inscrizione è fatta nella parte del bilancio relativa alle spese, colla denominazione: « Pagamento di somme costituenti crediti dell'Amministrazione coloniale, ovvero a pareggio parziale o totale di debiti dell'Amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione ».

Art 81.

Tutte le somme costituenti entrate o spese riguardanti la colonia devono figurare nel bilancio,

Egualmente figurano in bilancio le somme riscosse e pagate per qualsiasi altro titolo, quand'anche non costituiscano realmente entrate o spese effettive.

Art. 82.

Le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna detrazione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimenti le spese devono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualsiasi entrata.

Art. 83.

Il conto dei residui è distinto da quello della competenza del bilancio in corso, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza e viceversa.

I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Qualora spirato il quinquennio si debba provvedere al pagamento, in seguito a domanda dei creditori, la somma sarà riproposta in un capitolo speciale del bilancio in cui deve essere effettuato il pagamento.

Art. 84.

Il governatore con suo decreto motivato ha facoltà di stornare fra gli articoli del bilancio somme non destinate a spese obbligatorie e d'ordine.

Per gli effetti di questa disposizione al bilancio di previsione è unito l'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

Art. 85.

Ove nel corso dell'esercizio il complesso delle entrate, sia per maggiori che per nuovi redditi, si verifichi in somma superiore a quella prevista, il di più non può essere destinato durante l'esercizio ed accrescere gli stanziamenti del bilancio passivo.

Art. 86.

Se durante l'esercizio si manifestasse la convenienza di variare gli stanziamenti della spesa in relazione ai mutati accertamenti del complesso delle entrate, il Ministero delle colonie su proposta del governatore, vi provvede presentando al Parlamento speciale disegno di legge.

Art. 87.

Sono materie del conto patrimoniale:

1° la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio precedente:

2° le variazioni verificatesi nella consistenza stessa durante l'esercizio indipendentemente dalla gestione del bilancio;

3° le variazioni dipendenti dalla gestione del bilancio.

Art. 88.

Il conto patrimoniale di cui all'art. 72 è compilato dall'ufficio di ragioneria, sulla base del registro di consistenza dei beni immobili e degli inventari dei beni immobili, e tenuto conto dei riepiloghi delle variazioni avvenute nella consistenza del patrimonio.

Art. 89.

Il rendiconto generale consuntivo è compilato dall'ufficio di ragioneria, sulla base dei conti generali trimestrali trasmessi al Ministero delle colonie.

Il rendiconto generale consuntivo per cura del Ministero delle colonie è trasmesso al Ministero del tesoro, e da questo alla Corte dei conti per la parificazione e per l'ulteriore corso.

Art. 90.

Al rendiconto generale consuntivo devono allegarsi:

1° il conto di cassa;

2° la situazione finanziaria alla fine dell'esercizio

Alla situazione finanziaria sono uniti gli elenchi illustrativi delle partite che costituiscono le somme rimaste da riscuotere o da pagare al 30 giugno in conto dell'esercizio che si chiude e di quelli precedenti.

Art. 91.

Nella situazione finanziaria sono inscritte così nell'attivo come nel passivo due partite per l'importo dei crediti e dei debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio in dipendenza della gestione di fondi imputabili agli stanziamenti di bilancio di cui è detto all'art. 80.

Titolo IV.

Ragioneria.

Art. 92.

Alla diretta dipendenza del governatore funziona l'ufficio di ragioneria.

Il capo ragioniere è nominato dal governatore ed è scelto fra i funzionari civili delle Amministrazioni dello Stato con grado non inferiore a capo sezione.

Art. 93.

È compito della ragioneria:

a) di assicurare che la gestione del bilancio così per le entrate come per le spese, si svolga in conformità del bilancio e delle norme contabili stabilite dal presente regolamento;

b) di allibrare le entrate pure nei loro stadi di previsione, riscossione e versamento;

c) di allibrare le spese pure nei loro distinti stadi di previsione, impegno, liquidazione e pagamento;

d) di tenere in evidenza la consistenza patrimoniale e le relative variazioni per qualsiasi causa;

e) di seguire, mediante conti analitici, il dare e l'avere dei contabili dell'entrata, dei funzionari delegati a pagare spese con fondi avuti in anticipazione, e dei consegnatari del materiale;

f) di raccogliere gli elementi per compilare i rendiconti generali trimestrali ed il rendiconto generale consuntivo, e di compilare i conti stessi.

E ciò oltre le funzioni speciali di controllo demandate alla ragioneria dal presente regolamento e da altre disposizioni vigenti.

Titolo V.

Agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori ed altri pubblici ufficiali.

Art. 94.

Sotto la denominazione di agenti dell'Amministrazione coloniale si comprendono:

a) tutti coloro che per qualsiasi titolo sono incaricati di riscuotere le varie entrate della colonia e di versarne le somme nella tesoreria coloniale;

b) il tesoriere che riceve le somme dovute alla colonia e le altre di cui questa diventa debitrice, che eseguisce i pagamenti delle spese per conto della colonia stessa, e che disimpegna quegli altri servizi speciali affidatigli dal governatore;

c) tutti coloro che sia individualmente sia in forma collettiva hanno un maneggio qualsiasi di denaro della colonia e sono consegnatari di generi, oggetti e materiali ad essa appartenenti;

d) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti o riscuotono somme per conto della colonia.

Art. 95.

Gli agenti non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori e materie se non in conformità delle norme vigenti in colonia e dal giorno in cui ha principio la loro gestione.

La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio e termina nel giorno della cessazione di esso.

L'assunzione deve constare da processi verbali e inventari, dai quali risulti la eseguita consegna dell'ufficio e il debito che l'agente assume al principio della gestione.

Con eguali atti si accerta il termine della gestione, il credito o il debito dell'agente cessante.

Art. 96.

Gli agenti che maneggiano denari o valori della colonia debbono uniformarsi alle leggi e alle istruzioni relative al corso legale e alle specie di monete che riscuotono e pagano. Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne autorizzati.

Art. 97.

Tutti gli agenti indicati nell'art. 94 sono responsabili della loro gestione personale nonchè della percezione dei diritti e della riscossione di crediti della colonia liquidati da essi stessi o dalle autorità competenti. Ove si avvalgano nel proprio ufficio di cassieri, impiegati o commessi, rispondono di essi anche se la loro assunzione sia stata approvata dall'autorità competente.

Tale responsabilità non varia nè diminuisce per la vigilanza, sindacato e riscontro che venisse esercitato da altre autorità sulla loro gestione.

Art. 98.

Gli agenti che hanno obbligo di riscuotere entrate dovute alla colonia a scadenza determinata debbono pagare del proprio le somme non riscosse, quando non giustifichino, entro un trimestre dalla data della scadenza delle singole rate, l'iniziamento degli atti coercitivi contro i debitori morosi e

non comprovino con validi documenti la inesigibilità delle partite.

Quando detti agenti paghino del proprio, subentrano all'amministrazione coloniale nel diritto di azione verso i debitori.

Art. 99.

Per gli uffici che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte e i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi.

I contabili principali non rispondono dei fatti dei contabili socondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuratezza.

Art. 100.

Le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di danaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggicre o di naturale deperimento non sono messe a discarico degli agenti contabili se essi non esibiscono le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi e non comprovino di non essere imputabili del danno nè per negligenza, nè per indugio frapposto nel richiedere provvedimenti necessari per la conservazione del danaro e delle cose avute in consegna.

Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti o nelle spedizioni o nel ricevimento del denaro o delle cose mobili.

Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto del governatore.

Tale decreto però, mentre è diretto a porre in regola la gestione del contabile nei rapporti puramente amministrativi, non produce alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente.

Art. 101.

I funzionari della colonia che in qualsiasi modo abbiano funzioni di controllo di vigilanza sulle Casse e sui magazzini della colonia, sono responsabili dei valori che per loro colpa o negligenza andassero perduti.

A tale effetto sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale può porre a loro carico il valore perduto, in tutto o in parte.

Art. 102.

Le istanze per responsabilità dei funzionari indicati nell'articolo precedente vengono promosse dal procuratore generale presso la Corte dei conti all'appoggio dei documenti e degli elementi che gli sono comunicati dalla colonia, o direttamente quando la responsabilità emerga dall'esame dei conti, da fatti e da documenti sottoposti in qualunque modo al sindacato, al giudizio o alla vigilanza della Corte medesima.

Art. 103.

Nel caso di responsabilità dei funzionari della colonia, il governatore può adottare tutti i provvedimenti amministrativi consentiti dalle norme vigenti in colonia; ciò indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziario dinanzi alla Corte dei conti, e qualunque possa essere il risultato del procedimento stesso.

Art. 104.

Gli agenti della riscossione, consegnatari di materie, o altre persone che per qualsivoglia titolo o sotto qualunque denominazione sono gerenti del denaro o hanno in consegna materie, valori e oggetti appartenenti alla colonia, non sono soggetti a cauzione.

Con ispezioni saltuarie si provvede all'accertamento della regolarità della gestione delle entrate e della consistenza dei magazzini.

Titolo VI.

Entrate.

Art. 105.

Le entrate della colonia sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che essa ha diritto di riscuotere in virtù di leggi generali e speciali, di contratti e di qualsivoglia altro titolo, da cui derivino diritti a suo favore.

Art. 106.

Gli uffici centrali del Governo della colonia, ciascuno per la parte di propria competenza, curano che l'accertamento e

l'integrale riscossione di tutte le entrate avvengano secondo gli ordini del governatore e le norme vigenti.

Ogni agente di riscossione deve essere alla dipendenza di un ufficio centrale di Governo.

Art. 107.

La riscossione delle entrate è fatta per mezzo di agenti designati dal governatore, nei modi e nelle forme prescritte, sotto la loro personale responsabilità.

Le somme dovute alla colonia, la riscossione delle quali non sia specialmente affidata a detti agenti, sono versate direttamente in tesoreria.

Art. 108.

Le entrate si conteggiano in lire italiane.

Nessun titolo di credito verso la colonia, può essere ricevuto in conto di debiti verso la colonia stessa.

Gli agenti di riscossione che ne accettino sono obbligati a versare del proprio la somma del titolo illegalmente ricevuto.

Art. 109.

Quando sia ammesso di riscuotere entrate in valute diverse dalla lira italiana, i contabili delle riscossioni accettano le valute speciali al tasso legale o al corso della giornata, a seconda che si tratti di debito espresso in valuta speciale o in lire italiane. In questo secondo caso, la differenza tra il tasso legale e il corso della giornata delle valute speciali è introitata a titolo di provento eventuale.

Il tasso legale delle valute speciali deve sempre essere più elevato del corso ordinario delle valute; quando eventualmente il corso della giornata fosse superiore al tasso legale, le valute speciali non possono essere ricevute in soddisfacimento di debiti espressi in lire italiane.

Art. 110.

Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati, debbono essere integralmente versate nella tesoreria della colonia nelle stesse valute in cui sono state esatte.

Art. 111.

Gli agenti di riscossione debbono eseguire normalmente ogni 15 giorni i versamenti delle somme riscosse, ed ogni volta che il numerario in cassa sia superiore:

alle L. 5000 per la dogana;

alle L. 1000 per gli altri uffici.

Gli agenti aventi sede all'Asmara eseguono direttamente i versamenti nella tesoreria coloniale; quelli aventi sede in altre località, nell'ufficio postale del luogo o viciniore, acquistando vaglia postali a favore del tesoriere.

Gli agenti di riscossione aventi sede lontana dalla località ove esiste la tesoreria coloniale o l'ufficio di posta, debbono effettuare i versamenti allorchè abbiano in cassa fondi eccedenti i bisogni normali per il pagamento delle spese di cui fossero incaricati e sempre nei termini fissati dal governatore con istruzioni speciali.

Art. 112.

Qualunque versamento da farsi nella tesoreria, deve essere accompagnato da una fattura indicante:

a) la persona, ditta o ufficio al quale deve essere intestata la quietanza;

b) la causale del versamento;

c) l'indicazione delle monete e dei valori che si vogliono versare.

Sulla fattura la Direzione di finanza appone la autorizzazione per il rilascio delle quietanze e l'indicazione dell'imputazione della somma a bilancio. Detta autorizzazione vale come ordine di riscossione.

Art. 113.

Gli agenti di riscossione sono sottoposti alla vigilanza della ragioneria della colonia, la quale quando scorga irregolarità di qualsiasi natura, ne riferisce al governatore per i provvedimenti del caso.

Art. 114

Per la periodica dimostrazione delle riscossioni e dei versamenti, e per l'esercizio dell'autorità e della vigilanza degli uffici centrali del Governo, gli agenti di riscossioni e gli altri uffici dovranno rispettivamente rendere i conti nel modo stabilito dall'art. 119.

Gli uffici centrali di Governo si assicurano che le percezioni degli agenti siano fatte in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 115.

Gli agenti di riscossione debbono rilasciare quietanza delle somme che riscuotono, nelle forme prescritte dalle norme vigenti per i diversi servizi.

Le quietanze sono staccate da speciali fogli o fascicoli di bollettario a madre e figlia, con numero continuative per ogni esercizio, forniti dal consegnatario responsabile.

Le quietanze debbono contenere l'indicazione della persona che paga, della somma riscossa, in cifre e in lettere, dell'oggetto e della data di riscossione e debbono essere sottoscritte dall'agente di riscossione o da chi, per speciale disposizione, è autorizzato a rappresentarlo.

Art. 116.

I bollettari debbono essere tenuti colla più scrupolosa esattezza.

I fogli o fascicoli di bollettario incominciati rimasti in bianco alla fine del trimestre, debbono essere annullati con linee trasversali; a tergo della ultima matrice di quietanza rilasciata per ogni specie di bollettari o fascicolo, l'agente di riscossione deve far risultare in tutte lettere e munite della sua firma il totale generale delle somme riscosse.

Nei casi di qualunque alterazione o distruzione di fogli o fascicoli, il Governo della colonia può sottoporre l'agente a provvedimenti di disciplina, salvo l'eventuale giudizio della Corte dei conti.

Art. 117.

Il tesoriere della colonia per i versamenti che riceve, tanto dai debitori diretti quanto dagli agenti di riscossione, deve rilasciare quietanza staccata da un bollettario a madre e figlia, munito del bollo a secco del Ministero del tesoro.

Le quietanze di tesoreria debbono essere sottoscritte dal tesoriere e dal controllore, al quale spetta di consegnarle e trasmetterle alle parti interessate.

Art. 118.

In nessun caso è permesso al tesoriere di dare copia della quietanza.

Qualora avvenga lo smarrimento o la distruzione di una quie-

tanza vi si supplisce, a richiesta della parte interessata, con un certificato desunto dalla relativa matrice.

Ove la quietanza non sia stata perduta per fatto dell'Amministrazione, occorre che, su domanda e a spese della parte interessata, sia pubblicato apposito avviso sul *Bollettino ufficiale della colonia*. Trascorso un mese dal giorno della pubblicazione dell'avviso, senza che sia stata rinvenuta la quietanza, si rilascia il chiesto certificato, qualora non siano state fatte opposizioni, o queste siano riconosciute infondate.

Art. 119.

Al termine di ogni trimestre, e non più tardi del giorno 20 del mese successivo, gli agenti di riscossione compilano e trasmettono al competente ufficio centrale di Governo il conto delle riscossioni e dei versamenti fatti nel trimestre, redatto sopra apposito stampato, in tre esemplari.

Tale conto, verificato da detto ufficio, agli effetti di cui all'art. 114, è passato nel più breve tempo, e non oltre la fine del mese stesso, all'ufficio di ragioneria, per le operazioni di sua competenza.

Al conto sono allegate:

a) le matrici dei fogli di bollettari;

b) le quietanze per i versamenti fatti dalla tesoreria coloniale durante il trimestre al quale il conto si riferisce.

Art. 120.

Debbono pure essere allegati, a giustificazione delle riscossioni eseguite, i documenti necessari a rendere possibile e completo il controllo.

Il capo dei servizi postali allega al conto la dimostrazione particolareggiata delle carte valori distribuite nel trimestre agli uffici postali e perciò considerate esitate.

Il direttore dell'esercizio della ferrovia allega la dimostrazione dei biglietti venduti per passeggeri dalle varie stazioni durante il trimestre.

Al conto dell'ultimo trimestre dell'esercizio tutti gli agenti di riscossione debbono unire le dimostrazioni, anche negative, delle entrate riferentisi all'esercizio e non riscosse al 30 giugno, indicando le causali e possibilmente il nome dei debitori.

Art. 121.

L'ufficio di ragioneria eseguita la verifica contabile e trovati i conti regolari, ne restituisce un esemplare, col visto di approvazione, per discarico degli agenti di riscossioni.

Art. 122.

Le somme dovute alla colonia per entrate non riscosse entro l'esercizio vengono classificate in crediti:

a) la cui riscossione può considerarsi certa;
b) incerti, perchè controversi o di dubbia esazione;
c) riconosciuti assolutamente inesigibili.

Le due prime categorie figurano nel rendiconto consuntivo come residui attivi, i crediti della terza categoria vengono annullati con decreti del governatore.

Art. 123.

Per l'annullamento dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili, superiori alle lire 2000, ma non alle lire 8000, il governatore sente il parere del Consiglio d'amministrazione; e se oltrepassano le lire 8000 sente anche il parere del Consiglio coloniale.

TITOLO VII.

Spese

Art. 124.

Sono spese della colonia quelle che leggi generali o speciali, decreti, regolamenti, contratti o altri consimili titoli legali pongono a suo carico, per sopperire ai servizi e per soddisfare i debiti da essa contratti.

Art. 125.

L'ordinazione delle spese spetta esclusivamente al governatore il quale vi provvede o in principio dell'esercizio coll'assegnare i fondi necessari al funzionamento di ciascun ufficio o servizio della colonia, o durante l'esercizio con provvedimenti speciali per le spese da farsi a carico dei fondi, ai quali già non sia stata data una specifica destinazione.

I capi d'ufficio o di servizio sono ordinatori secondari delle spese a carico degli stanziamenti loro rispettivamente assegnati.

Art. 126.

Per le somme che siano da pagarsi con fido del bilancio coloniale e che per la loro natura non costituiscano spesa definitiva a carico del bilancio, e cioè per le somme imputabili

allo stanziamento di cui è detto all'art. 80, deve intervenire speciale provvedimento del governatore, da prendersi sentito il parere del Consiglio di amministrazione, salvo nei casi seguenti:

a) che si tratti di pagamenti per somme non superiori a lire 2000;

b) che si tratti di anticipazione di stipendi nei casi previsti dalle disposizioni vigenti;

c) che si tratti di anticipazione di somme o di pagamenti di spese per conto di altre Amministrazioni.

Spetta alla Direzione di finanza di provvedere alla liquidazione ed al ricupero delle somme pagate a carico dello stanziamento anzidetto.

Art 127.

I fondi stanziati in bilancio determinano i limiti della facoltà del governatore nell'impegnare o nell'ordinare le spese.

Tanto per le spese ordinarie dipendenti da contratto, quanto per le spese straordinarie, ripartite per legge in più esercizi finanziari, può l'impegno contrattuale comprendere più anni, semprechè il pagamento da farsi in ciascun esercizio corrisponda alla quota di spesa che la legge stabilisce potersi eseguire nell'esercizio stesso.

Agli effetti degli impegni la Direzione di finanza deve dare notizia alla ragioneria di tutti i contratti, convenzioni od atti qualsiansi dai quali derivino oneri a carico della colonia affinchè il capo ragioniere, non incontrandovi difficoltà, vi apponga il suo visto e prenda nota degli impegni.

Ove per difetto di fondi o per qualsiasi altro motivo d'irregolarità il capo ragioniere non creda di poter apporre il suo visto, ne riferirà al governatore secondo quanto è prescritto pei pagamenti ai successivi articoli 130 e 131.

Art. 128.

La liquidazione delle spese deve essere appoggiata a titoli o documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori della colonia, e compilati nelle forme stabilite dal presente regolamento e da quelli speciali per i vari servizi.

I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile, che viene affidato ai consegnatari di cui è menzione all'art. 10, debbono portare a corredo un certificato o contenere una dichiarazione d'assunzione in carico sugli inventari.

L'esemplare dei documenti sui quali è basata la liquidazione della spesa e che debbono corredare l'ordinazione di pagamento, deve essere munito delle volute certificazioni comprovanti i diritti dei creditori. L'altro o gli altri esemplari che l'Amministrazione deve conservare nei propri atti debbono sempre rilasciarsi in forma di semplici copie autentiche.

La emissione di duplicati di tali documenti può solo aver luogo in casi eccezionali e di imprescindibile necessità e con forme e cautele tali da togliere la possibilità di un duplicato pagamento.

Art. 129.

Gli ordini di pagamento a carico del bilancio coloniale sono emessi dal governatore, o, per sua delegazione, dal funzionario all'uopo designato. Tale delegazione deve risultare da atto inserito nel *Bollettino ufficiale della colonia.*

Le richieste per l'emissione degli ordini di pagamento sono dirette al governatore o al funzionario da esso delegato, il quale le passa all'ufficio di ragioneria per il rilascio dei relativi ordini.

Art. 130.

Accertata la causa legale della spesa e riconosciuto che sia regolarmente imputata ai residui o alla competenza e stia nei limiti delle assegnazioni del bilancio, e che per le spese da pagare o da rimborsare sia regolare la liquidazione e la giustificazione, il capo ragioniere dà corso alla richiesta d'emissione dell'ordine di pagamento, o del ruolo di spese fisse, e lo sottopone alla firma del governatore o di chi deve firmarlo in luogo di esso.

Art. 131.

Qualora il capo ragioniere non creda, per qualsiasi motivo d'irregolarità, dare seguito ad un ordine di pagamento o ruolo, deve subito riferirne direttamente al governatore, il quale se ciononostante giudichi sia da approvare la emissione del titolo di pagamento, ne darà ordine in iscritto al capo ragioniere che dovrà eseguirlo.

Art. 132.

Con ordini di pagamento diretti si provvede a soddisfare:

a) le spese per prestazioni, forniture ed acquisti d'importo superiore a lire 300;

b) le indennità di viaggio o di missione, e le somme per rimborso di spese relative a missioni e servizi, in quanto non debbano essere conteggiate su speciali rendiconti;

c) le indennità di equipaggiamento, i compensi, le gratificazioni e i sussidi che siano accordati dal governatore e le altre spese di ogni genere, ad eccezione di quelle continuative o fisse, inerenti al personale;

d) le somme dovute al tesoro dello Stato per ritenuta ordinaria sugli stipendi d'organico di cui sono provvisti i funzionari coloniali;

e) le somme dovute al tesoro dello Stato per tassa ordinaria sugli stipendi d'organico e per imposta di ricchezza mobile sugli stipendi predetti e sugli assegni imponibili di cui sono provvisti i funzionari coloniali;

f) le altre spese per le quali non sia stabilita una diversa forma di pagamento.

Art. 133.

Con note annuali di spese fisse si provvede al pagamento:

a) degli stipendi ed assegni ai funzionari ed impiegati;

b) degli assegni ai capi e notabili indigeni;

c) degli assegni agli ex-militari pensionati indigeni.

Art. 134.

Con ordini di pagamento per anticipazione di fondi si provvede a fornire i mezzi necessari:

a) per sopperire alle spese da farsi in economia;

b) per pagare gli stipendi ed assegni agli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali;

c) per sopperire alle paghe ed alle spese relative alle truppe;

d) per mettere in grado le persone alle quali sono affidate funzioni o servizi straordinari di far fronte alle spese che incontrano nel compimento degl'incarichi ricevuti.

Di regola le anticipazioni ai funzionari delegati sono commisurate al fabbisogno di non più di un mese.

Art. 135.

Gli ordini di pagamento sono staccati da apposito bollettario e si compongono di matrice, ordine, contromatrice e avviso di ricevuta di contromatrice.

Art. 136.

Gli ordini di pagamento tanto individuali quanto collettivi, hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e debbono contenere le seguenti indicazioni:

— l'esercizio cui la spesa si riferisce;

— il numero dell'articolo di bilancio cui va imputata la spesa;

— il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori o di chi per essi fosse legalmente autorizzato a dare quietanza;

— l'oggetto preciso della spesa;

— la somma da pagarsi, scritta in lettere e in cifre;

— la data dell'emissione;

— il luogo in cui deve farsi il pagamento;

— la valuta con la quale il pagamento deve eseguirsi.

Art. 137.

Le matrici degli ordini di pagamento rimangono presso l'ufficio di ragioneria e gli ordini sono rimessi all'ufficio richiedente, perchè li faccia pervenire ai creditori, oppure al tesoriere, se si debbono convertire in quietanza o in vaglia del tesoro.

Le contromatrici sono rimesse al controllore della tesoreria, il quale, accertata la disponibilità dei fondi necessari al pagamento vi appone il visto e ne darà ricevuta all'ufficio di ragioneria.

Le contromatrici degli ordini ammessi a pagamento sono dal controllore passate al tesoriere, se pagabili ove ha sede la tesoreria, e trasmesse agli uffici postali incaricati dei pagamenti per conto della tesoreria.

Il tesoriere e i funzionari pagatori, a presentazione degli ordini ne eseguono il pagamento, dopo avere accertata la corrispondenza con la relativa contromatrice munita del visto del controllore, ritirandone quietanza.

La contromatrice si unisce all'ordine estinto.

In nessun caso il tesoriere o i funzionari pagatori debbono pagare ordini, se non sia loro pervenuta la relativa contromatrice.

Art. 138.

Alle richieste di emissione di ordini di pagamento diretti debbono unirsi i documenti di spesa regolarmente liquidati.

Per le spese in dipendenza di contratto o di determinazione governatoriale, si deve allegare copia del contratto o della determinazione; qualora tali spese siano continuative, le copie predette sono unite alla prima richiesta, facendo nelle successive riferimento a quella cui furono unite.

Art. 139.

Riconosciuta la validità e la regolarità dei documenti l'ufficio di ragioneria compila i relativi ordini di pagamento, che, muniti del visto del capo ragioniere, sono presentati per la firma al governatore o al funzionario da esso all'uopo delegato.

Art. 140.

Le note annuali di spese fisse sono compilate dalla ragioneria e trasmesse, dopo munite della firma del governatore o del suo delegato, e del visto del capo ragioniere, al controllore della tesoreria coloniale, con l'indicazione dell'assegno da pagarsi a ciascun inscritto e dell'articolo di bilancio sul quale deve fare imputazione.

Sono compilate tante note quanti sono i ruoli amministrativi tenuti dalla ragioneria, in armonia all'art. 133.

Il controllore conserva negli atti del proprio ufficio le note suindicate e, per le spese che debbono essere pagate in località differenti da quella ove ha sede la tesoreria, trasmette un estratto delle note all'ufficio postale delle località ove il pagamento deve essere eseguito.

Pel le spese fisse da soddisfarsi direttamente dalla tesoreria, il controllore confronta colle note i titoli che debbono presentare i creditori, ne fa il discarico sulle note stesse, li vidima e li passa al tesoriere per il pagamento. Per le spese fisse il pagamento deve farsi in località diversa da quella ove ha sede la tesoreria, il capo dell'ufficio postale, dopo aver confrontati i titoli necessari con l'estratto delle note ricevute dal controllore della tesoreria ed averne ivi fatto il discarico, eseguisce il pagamento.

E' vietato agli uffici postali di soddisfare spese fisse che non siano comprese negli estratti delle note loro comunicate dal controllore della tesoreria.

Art. 141.

Le note annuali di spese fisse debbono indicare per ogni partita la somma dovuta al lordo, le ritenute e le rate da pagarsi effettivamente al creditore per l'anno in corso.

Debbono altresì indicare il luogo deve il pagamento deve essere effettuato.

La ragioneria tiene in evidenza sopra apposito registro il conto individuale dei pagamenti fatti a ciascun stipendiato in base alle note di spese fisse per accertare la regolarità dei pagamenti eseguiti.

Art. 142.

Le variazioni alle partite di spese debbono risultare da elenchi che sono comunicati nei modi e con le forme stesse prescritte per le note principali.

Se la variazione importa un aumento o una diminuzione alla somma da pagare, il controllore della tesoreria ne fa annotazione nel conto cui si riferisce la variazione, e provvede in conseguenza. Se la variazione importa la cessazione della partita il relativo conto corrente viene chiuso e non può riaprirsi senza una nuova nota.

Gli stipendi di attività, assegni di disponibilità e di aspettativa, pensioni e assegni congeneri, di cui all'art. 133, si pagano a mesi maturati.

Tuttavia il pagamento potrà incominciare il giorno 27 del mese cui si riferiscono le mensualità; e, venendo a cessare, in colui che ha riscosso prima della scadenza del mese, il diritto agli assegni, non si promuove azione per la restituzione del più percetto.

Art. 143.

Il pagamento delle spese fisse autorizzato con la nota di cui all'art. 133, viene effettuato sulla presentazione alla tesoreria e agli uffici postali, da parte dei creditori, dei documenti che ad essi vengono rilasciati dalla ragioneria.

Tali documenti sono:

a) il libretto per la riscossione degli assegni per i funzionari e per gli impiegati civili della colonia;

b) il certificato d'inscrizione per i capi e notabili indigeni, per gli interpreti, scrivani e ordinanze indigene, per gli stipendiati indigeni vari e per gli ex-militari indigeni.

I titolari dei libretti devono preventivamente compilare e firmare, nella parte contenente la dichiarazione della somma da riscuotere o quella da versare a sconto debiti verso la colonia e per qualsiasi altro motivo, lo scontrino del mese cui si riferisce l'assegno da staccarsi dal fascicolo annesso al libretto.

Art. 144.

Dopo che gli scontrini e i certificati siano stati confrontati con le note dal controllore della tesoreria e con gli estratti delle note dai capi degli uffici postali, e, dopo riconosciuta la esattezza delle somme da pagare, il tesoriere o il capo dell'ufficio postale fa apporre dai titolari dei libretti la quietanza per la somma al netto delle ritenute sugli scontrini presentati, e dai titolari dei certificati d'inscrizione la quietanza su appositi elenchi nominativi. Eseguisce quindi i pagamenti dopo staccati e ritirati gli scontrini quietanzati e dopo apposto sui certificati d'iscrizione l'annotazione di eseguito pagamento, e restituisce agli interessati i libretti o i certificati.

Art. 145.

Il pagamento degli stipendi ed assegni agli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali ha luogo presso le Casse dei reparti su presentazione di scontrino da staccarsi dal libretto di riscossione, e da compilarsi e firmarsi nel modo indicato all'art. 143.

Art. 146.

Gli ordini di pagamento per anticipazione di fondi, compilati in conformità del disposto degli articoli 135 e 136, debbono essere intestati alla qualità ufficiale del funzionario delegato, quando si riferiscono a spese relative al normale funzionamento dei servizi; e quando trattisi di funzioni e servizi straordinari debbono essere intestati al nome del funzionario o della persona cui è stato affidato l'incarico, facendo seguire a tale intestazione la precisa indicazione dell'incarico stesso.

Art. 147.

Alle richieste di emissione di ordini per anticipazione di fondi per le spese che non si riferiscono al normale funzionamento dei servizi deve essere unita la relativa autorizzazione governatoriale.

Art. 148.

Gli ordini ammessi a pagamento non possono essere annullati o variati, per qualsiasi ragione, se non dall'ufficio che li ha emessi.

Quelli da annullarsi o che per qualunque ragione non si debbano e non si possano più pagare, sono restituiti all'ufficio di ragioneria.

Art. 149.

La giustificazione delle anticipazioni deve risultare da regolari rendiconti documentati. Tali rendiconti sono compilati trimestralmente pei servizi normali continuativi.

Per le anticipazioni date per funzioni e servizi straordinari, il rendiconto è presentato trimestralmente o ad incarico compiuto, ed in ogni caso sempre alla chiusura dell'esercizio finanziario nel quale furono concesse le anticipazioni.

Art. 150.

Quando per trasloco od altra causa al funzionario al quale sono intestati gli ordini di anticipazione ne succede un altro, si compila apposito processo verbale in cui si indicano:

a) il rendiconto al quale si riferisce l'ultima dichiarazione di regolarità rilasciata dall'ufficio di ragioneria e la somma per la quale fu accordata;

b) l'ammontare delle spese comprese nei rendiconti eventualmente trasmessi dal funzionario cessante all'ufficio di ragioneria e dei quali non fosse ancora pervenuta la dichiarazione di regolarità;

c) i titoli di spesa che per ogni ordine di anticipazione esistessero tuttavia presso l'ufficiale delegato cessante;

d) il numerario effettivo giacente presso il medesimo e del quale si effettua la consegna.

I titoli di spesa sono descritti partitamente, e della validità e legalità dei medesimi è sempre responsabile il funzionario che ha ordinato la spesa.

Copia di detto verbale è allegata al primo rendiconto che il funzionario subentrante trasmette all'ufficio di ragioneria.

Art. 151.

L'ufficio di ragioneria tiene in evidenza in apposito registro e distintamente i conti dei funzionari delegati ai quali si accordano anticipazioni di fondi, addebitandoli delle somme loro pagate con gli ordini di pagamento relativi, o accreditandoli a misura che i rendiconti da essi presentati siano riconosciuti regolari, mediante rilascio delle relative dichiarazioni.

Nei detti conti si tiene nota degli eventuali versamenti eseguiti in tesoreria per esuberanza di fondi, che si portano a credito dei funzionari delegati.

Art. 152.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle somme ricevute in anticipazione fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

Essi non possono farne uso diverso da quello per il quale furono accordate, e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili.

Sono altresì personalmente responsabili della regolarità delle spese liquidate e dei pagamenti fatti e a tale effetto sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 153.

Il governatore può, ove lo ritenga opportuno, ordinare ispezioni o verificazioni di Cassa presso i funzionari che gestiscono anticipazioni.

Art. 154.

I funzionari che ricevono i fondi in anticipazione hanno l'obbligo di tenere esatto conto in apposito giornale di cassa di tutte le somme introitate e di tutte le spese liquidate e pagate.

Detto giornale deve in ogni momento dare l'esatta situazione di cassa, e i documenti giustificativi delle spese devono essere conservati insieme al numerario.

Art. 155.

Entro dieci giorni dai termini di cui all'art. 149 i funzionari delegati compilano in duplice esemplare il rendiconto delle spese soddisfatte e, corredandolo dei relativi documenti giustificativi, lo trasmettono al Governo della colonia.

Nel rendiconto si dimostra il conto di cassa con la rimanenza al primo giorno del trimestre, le anticipazioni ricevute, le spese soddisfatte e la rimanenza di cassa alla fine del trimestre, il tutto distintamente per le valute ordinarie e per quelle anticipate, secondo le anticipazioni ricevute.

Al rendiconto dell'ultimo trimestre dell'esercizio, tutti i funzionari delegati debbono allegare una dimostrazione delle spese rimaste da pagare al 30 giugno in conto dell'esercizio scaduto, perchè l'ufficio di ragioneria possa tenerne conto nell'accertamento dei resti da pagare.

Art. 156.

I competenti uffici di governo esaminano i rendiconti in linea amministrativa e quindi li trasmettono all'ufficio di ragioneria per i successivi controlli e per il rilascio della dichiarazione di regolarità.

Art. 157.

Il rilascio delle dichiarazioni di regolarità non pregiudica menomamente l'eventuale procedimento e il giudizio di responsabilità a carico di funzionari dinanzi alla Corte dei conti.

Art. 158.

Alla fine di un esercizio o di una speciale gestione, qualora il totale delle spese pagate risulti inferiore all'ammontare delle anticipazioni, le somme rimaste sono a cura dell'ufficio di ragioneria, fatte versare in tesoreria, a titolo di reintegro al bilancio passivo. Quando trattasi di gestioni continuative e si sia al termine dell'esercizio, il versamento della somma sopravanzata può aver luogo mediante commutazione in quietanza di ordine di anticipazione sul nuovo esercizio.

Art. 159.

I creditori devono, alla presenza di chi paga, stendere la quietanza sul titolo di pagamento, apponendovi il proprio nome e cognome.

Se non possono o non sanno scrivere, i creditori appongono nello spazio destinato alla firma l'impronta del dito pollice destro. Il pagamento avviene alla presenza di due testimoni conosciuti dal pagatore che sottoscrivono.

Per gli assegni, premi ed altre simili spese per i militari di truppa italiana ed indigena, il pagamento è giustificato da espressa dichiarazione dell'ufficiale pagatore.

Art. 160.

Quando nell'erogazione di somme a carico dello stanziamento di cui all'art. 80, il pagamento avviene dietro rilascio di ricevuta stesa su foglio da restituirsi all'atto in cui sarà rimborsata la somma pagata, il pagamento è da ritenersi documentato sufficientemente con il rilascio di copia della ricevuta dichiarata conforme su attestazione personale del governatore.

Il documento originale è, in tali casi, trattenuto dal governatore.

Art. 161.

Alle spese di qualsiasi natura da soddisfarsi in Italia provvede in via ordinaria direttamente il Governo coloniale con ordini di pagamento commutabili in vaglia di tesoro e in vaglia postali.

In via eccezionale vi provvede in seguito ad autorizzazioni speciali, il deposito coloniale in Napoli, coi fondi ricevuti in anticipazione per le spese ordinarie Ciò a deroga del prescritto comma dell'art. 152.

Dello ammontare delle spese pagate a tenore di quanto è detto in precedenza, il deposito dà notizia al Governo della colonia, trasmettendo i titoli relativi ai pagamenti eseguiti per il reintegro da darsi all'articolo di bilancio sul quale gravò l'anticipazione, e per il carico ai singoli stanziamenti cui le spese si riferiscono.

Art. 162.

Al pagamento delle spese relative a provviste, forniture, prestazioni, ecc., eseguite all'estero, si può provvedere per mezzo di tratte sul Governo della colonia, e soltanto da chi ne abbia ottenuto dal governatore speciale autorizzazione, indicante il limite massimo della somma per la quale le tratte possono essere emesse.

I traenti, contemporaneamente alla emissione delle cambiali, debbono darne avviso al Governo della colonia, e regolarle in modo che questo possa provvedere alla estinzione di esse mediante regolari ordini di pagamento; e in ogni caso le cambiali non possono essere rilasciate a meno di cinque giorni vista.

Art. 163.

Il Governo della colonia, all'atto della presentazione delle tratte di cui all'articolo precedente, provvede alla loro estinzione.

Le tratte vengono poi ritirate al momento che si consegna l'ordine di pagamento alle persone che le hanno presentate.

Art. 164.

Gli ordini di pagamento non soddisfatti al 30 giugno sono annullati, salvo a sostituirli, ove occorra, nell'esercizio successivo con imputazione ai residui.

Art. 165.

Nel caso di smarrimento o di distruzione di un ordine di pagamento non estinto, deve essere informata la ragioneria della colonia, la quale fa eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito. Qualora le ricerche riescano infruttuose, la ragioneria può richiedere la pubblicazione dell'avvenuto sul *Bollettino ufficiale della colonia* a spese del creditore. Trascorso un mese dalla fatta pubblicazione, la ragioneria promuove la emissione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto che è spedito con le stesse formalità e indicazioni prescritte per l'originale.

Sulla matrice di questo, e in tutti i registri ove esso è allibrato, deve farsi menzione del rilascio del duplicato.

Art. 166.

Le spese di giustizia che occorrono tanto nei giudizi penali, quanto in quelli civili per persone ammesse al gratuito patrocinio e che essendo dovute a terzi debbano pagarsi immediatamente, sono soddisfatte dalla cancelleria del tribunale dietro ordini e decreti spediti dalle competenti autorità giudiziarie sulle note delle spese conformi alle tariffe in vigore, e secondo le prescrizioni vigenti.

L'ufficio di cancelleria trasmette trimestralmente alla ragioneria, oltre il rendiconto delle spese di cui sopra, la dimostrazione del movimento delle partite inscritte a campione dalla quale risulti:

a) la nota dei crediti che esistevano al principio del trimestre;

b) le somme addebitate nel trimestre, distintamente per pagamenti effettivamente eseguiti e per diritti di cui sia stata ordinata la inscrizione a credito;

c) le somme riscosse a sconto totale o parziale delle partite con riferimento alle quietanze rilasciate;

d) la situazione delle partite alla fine del trimestre.

I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento del danno che la colonia venisse a soffrire per gli errori o le irregolarità delle loro disposizioni.

Art. 167.

Per le ritenute derivanti da multe contrattuali, debiti verso la colonia, assegnazioni giudiziarie, cessioni volontarie, ecc., si

provvede mediante ordini diretti in conto delle somme dovute dall'Amministrazione. Tali ordini sono commutati in quietanza di tesoreria quando riguardano crediti dell'Amministrazione o multe inflitte dall'Amministrazione stessa, o sono intestati a terzi sequestratari o cessionari, quando riguardano crediti dei sequestratari o cessionari stessi.

Art. 168.

Nei casi permessi dalla legge, i pignoramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni e le delegazioni relative a somme dovute dall'Amministrazione coloniale, e qualunque altro atto che abbia per scopo di impedirne o trattenerne il pagamento, debbono essere notificati al direttore di finanza, nella forma delle citazioni, quando si tratti di somme per le quali siano ancora da emettere ordini di pagamento a favore del creditore. Il direttore di finanza comunica tali atti alla ragioneria per gli effetti di cui al seguente art. 174.

Quando invece si tratti di ordini diretti già emessi e non ancora pagati ovvero di somme da pagarsi coi fondi delle anticipazioni, la notifica degli atti suddetti può essere fatta direttamente agli uffici pagatori. In detti atti si deve indicare il titolo e l'oggetto del credito che si vuole colpire.

Art. 169.

Quando gli atti di pignoramento, sequestro, opposizione, cessione e delegazione sono notificati agli ufficiali pagatori, questi sospendono il pagamento delle somme dovute, dandone immediatamente comunicazione al direttore di finanza al quale trasmettono detti atti per accertarne la validità.

Art. 170.

Le cessioni o delegazioni debbono risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.

Art. 171.

Per le somme dovute dall'Amministrazione coloniale per somministrazioni, forniture o appalti di opere pubbliche, non sono ammessi atti di pignoramento, cessione o sequestro durante la esecuzione delle opere stesse, salvo che il Governo coloniale non riconosca che il sequestro, pignoramento o cessione non possa nuocere all'andamento o alla perfezione dell'opera.

Art. 172.

Quando gli atti, di cui nei precedenti articoli, contenessero citazioni a comparire davanti all'autorità giudiziaria per fare la dichiarazione delle somme dovute, il Governo della colonia fa pervenire al giudice competente la dichiarazione delle somme di cui deve eseguirsi il pagamento.

Questa dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte dal codice di procedura civile.

Art. 173.

Su tutti gli atti di pignoramento, sequestro od opposizione notificati all'Amministrazione coloniale, deve essere sentito il parere dell'avvocato del Governo della colonia.

Le somme dovute dall'Amministrazione coloniale e per le quali siano stati notificati gli atti prodotti, sono, qualora penda controversia, costituite in deposito provvisorio in tesoreria, e ne viene ordinato il pagamento a favore dei creditori pignoranti o sequestranti quando siano regolarmente notificate all'Amministrazione le relative sentenze esecutive di assegnazione.

Art. 174.

L'ufficio di ragioneria, in base alle comunicazioni ricevute secondo è detto nel primo capoverso dell'art. 168, tiene in evidenza in apposito registro, i conti delle cessioni, dei sequestri e dei pignoramenti, in modo che ad ogni momento possa rilevarsene la situazione nell'interesse, tanto dell'Amministrazione, quanto dei singoli creditori sequestranti o pignoranti.

Titolo VIII.

Resa dei conti amministrativi e dei conti giudiziali.

Art. 175.

Il controllo amministrativo sulla gestione del bilancio della colonia spetta al Ministero delle colonie.

In relazione al disposto del presente regolamento, il Governo della colonia trasmette trimestralmente al Ministero predetto il conto generale della gestione del bilancio coloniale.

Art. 176.

Il conto generale trimestrale di cui nell'articolo precedente comprende:

1° la dimostrazione delle entrate riscosse e dei versamenti eseguiti in conto competenza e residui;

2° la dimostrazione delle spese pagate in conto competenza e residui;

3° il conto di cassa con l'elenco delle quietanze rilasciate e degli ordini di pagamento estinti;

4° la dimostrazione dello stato nel quale si trovano i vari articoli di bilancio dopo eseguita l'applicazione delle entrate e delle spese di bilancio quali risultano dai conti della tesoreria coloniale.

Al conto generale sono allegati:

a) i conti degli agenti di riscossione con annesse le matrici dei fogli di bollettario consumati e le quietanze delle somme versate in conto dei proventi coloniali;

b) la nota delle somme direttamente versate nella tesoreria coloniale coi relativi titoli giustificativi;

c) i rendiconti giustificativi delle anticipazioni presentati per il trimestre dai funzionari delegati e riveduti dall'ufficio di ragioneria;

d) la nota delle somme pagate con ordini diretti corredata dei documenti giustificativi;

e) le matrici delle quietanze rilasciate dalla tesoreria coloniale;

f) gli ordini di pagamento estinti, con le relative contromatrici, e le note di spese fisse soddisfatte dalla tesoreria coloniale.

Art. 177.

Il Ministero delle colonie, eseguito il controllo di sua spettanza trasmette alla Corte dei conti il conto generale trimestrale con gli allegati relativi per il rilascio delle dichiarazioni di regolarità.

Art. 178.

La resa dei conti amministrativi del patrimonio avviene nei modi indicati agli articoli 7 e 8 per ciò che si riferisce al patrimonio immobiliare, agli articoli 15 e 19 per ciò che si riferisce al patrimonio immobiliare.

Art. 179.

Tutti gli agenti della colonia che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, e che ricevono somme dovute alla colonia, o altre delle quali la colonia stessa diventa debitrice o hanno un maneggio qualsiasi di pubblico danaro, ovvero debito di materie ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti, oltre ai conti amministrativi stabiliti dal presente regolamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione. Sono eccetuati i funzionari delegati a pagare spese con fondi ricevuti a titolo di anticipazione, i quali rendono i loro conti amministrativi periodici all'Amministrazione della colonia, nei modi stabiliti dal presente regolamento. I detti funzionari però quando fossero imputati di colpa o negligenza nell'adempimento dell'incarico loro affidato o di morosità nella presentazione dei conti periodici amministrativi, diventano passibili di speciale giudizio dinanzi alla Corte dei conti.

Art. 180.

Il conto giudiziale è reso alla Corte dei conti, per mezzo del Governo della colonia, entro tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 181.

Il conto viene presentato dall'agente che trovasi in carica alla chiusura dell'esercizio, tenendo distinti i fatti delle singole gestioni. Nel caso che in un esercizio più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi risponde della propria gestione e s'intende legalmente liberato solo dopo che sia stato approvato il conto giudiziale presentato dall'agente in carica alla chiusura dell'esercizio, nel quale sono conglobati i conti delle singole gestioni.

Se l'agente per qualsiasi causa, affidi, sotto la sua responsabilità, il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorchè questa sia accettata dal Governo della colonia, non si interrompe la durata della sua gestione e il contabile deve perciò comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla detta persona sostituito.

Art. 182.

Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si provvede:

a) mediante istanza del pubblico ministero presso la Corte dei conti, nei modi previsti dagli articoli 35 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800;

b) o mediante compilazione del conto fatta d'ufficio dall'Amministrazione della colonia.

In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati a sottoscriverlo entro un termine stabilito con atto dell'ufficiale giudiziario competente se essi risiedono in Italia o se risiedono nella colonia con atto dell'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio del giudice della colonia stessa o di chi lo può sostituire in conformità dell'art. 58 del R. decreto 2 luglio 1908, n. 325, sull'ordinamento giudiziario della colonia. E dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti.

Si avrà come riconosciuto il conto se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'Amministrazione.

La presentazione del conto e in difetto la notificazione del conto compilato d'ufficio costituiscono gli agenti dell'Amministrazione in giudizio avanti la Corte dei conti. Però nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'erario per fatto od omissione imputabili a colpa o negligenza del contabile o di altri funzionari, la Corte dei conti può pronunziare anche prima del giudizio sul conto.

Art. 183.

In tutti i casi in cui un contabile, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite per il rendimento del conto giudiziale, o di dare la giustificazione delle partite, può essere ammesso a giustificarsi avanti la Corte dei conti.

Art. 184.

Il conto giudiziale degli agenti di riscossione e dei consegnatari di materiali deve dimostrare il carico al principio dell'esercizio o della gestione, le variazioni in aumento o diminuzioni avvenute, e la rimanenza da esigere, nonchè l'introito, l'esito ed il resto.

Per la giustificazione delle partite inscritte nel conto giudiziale, i contabili allegano i necessari documenti e fanno rife-

rimento a quelli che già avessero posto a corredo dei conti amministrativi.

Gli agenti di riscossione nel conto giudiziale debbono dimostrare e documentare le differenze tra le somme ricevute in carico per la riscossione e quelle effettivamente riscosse.

Art. 185.

Prima della trasmissione alla Corte dei conti, i conti giudiziali debbono essere parificati dall'ufficio di ragioneria.

I moduli e la documentazione dei conti giudiziali sono proposti dal Governo della colonia, riveduti dalla ragioneria generale dello Stato e quindi sottoposti all'approvazione della Corte dei conti.

PARTE SECONDA.

Norme speciali per la gestione delle entrate e delle spese.

TITOLO I.

Entrate.

Art. 186.

Per le entrate che siano da riscuotere in seguito a speciali imposizioni annuali (tributi, tasse demaniali, tasse sui fabbricati, commercianti e simili) vengono compilati ruoli che sono resi esecutivi dal Governo della colonia e sono comunicati agli uffici incaricati della esazione e alla ragioneria.

L'ammontare dei ruoli esecutivi fa carico all'ufficio incaricato della esazione; durante l'esercizio i ruoli sono tenuti al corrente delle variazioni approvate dal Governo e comunicate alla ragioneria.

L'ufficio di ragioneria discarica trimestralmente gli uffici delle somme che vengono riscosse in base ai ruoli, e tiene in evidenza i conti di carico e scarico di ciascun ufficio per ogni ruolo singolo.

Art. 187.

Per le entrate che siano da riscuotere a scadenza fissa in dipendenza di contratti o atti speciali (canoni, affitti e simili) la Direzione di finanza compila un ruolo generale che tiene al corrente colle relative variazioni, e determina quale ufficio debba curare le esazioni a tempo opportuno, comunicando l'estratto del ruolo e le variazioni all'ufficio stesso e alla ragioneria.

La ragioneria dà carico e scarico agli agenti delle somme risultanti dagli estratti di ruolo e dalle variazioni, tenendo le partite in evidenza nel modo stesso indicato all'articolo precedente.

Art. 188.

Le somme dovute alla colonia per qualsiasi altro titolo, oltre quelle indicate ai due articoli precedenti, o che non debbono essere versate direttamente in tesoreria dei debitori, sono riscosse dall'ufficio o servizio competente all'atto dell'accertamento.

Art. 189.

Nessuna somma dovuta alla colonia per qualsivoglia titolo può essere riscossa da uffici o servizi se non contro rilascio di ricevuta da distaccarsi da speciali bollettari numerati o bollati dalla ragioneria e dati regolarmente in carico ai vari agenti di riscossione.

Tengono luogo di bollettari le carte-valori postali, i biglietti ferroviari per passeggeri ed in generale le marche da bollo adottate in colonia per far fede dell'eseguito pagamento di diritti o di corrispettivo di pubblici servizi.

Art. 190.

I modelli dei bollettari da adoperarsi dai singoli uffici o servizi per le varie riscossioni, sono determinati dalla Direzione di finanza e sono stampati a cura dell'economato della colonia.

L'ufficio di ragioneria numera e bolla le singole bollette e dà in carico all'economo i bollettari per le distribuzioni ai vari agenti di riscossione, i quali rilasciano all'economo ricevute per ciascuna distribuzione.

Trimestralmente, l'economo trasmette alla ragioneria il rendiconto dei bollettari e stabilisce la consistenza alla fine del trimestre, giustificando colle ricevute degli agenti di riscossione le distribuzioni fatte, delle quali l'economo viene scaricato.

L'ufficio di ragioneria tiene in evidenza il conto dei bollettari di ciascun agente, caricando le quantità che risultano distribuite dall'economo e scaricando quelle consumate in ciascun trimestre, giusta quanto risulti dai rendiconti.

I bollettari già dati in carico all'economato o agli agenti, e che eventualmente non siano più da adoperare per cambio

di modello o per qualsiasi altro motivo, sono restituiti alla ragioneria che procede all'annullamento, redigendo verbale e dando scarico cui spetti.

Art. 191.

Le carte-valori postali, i biglietti ferroviari e le marche da bollo d'ogni genere sono dalla ragioneria date in carico mediante verbale a quantità ed a valore rispettivamente al capo del servizio postale, al direttore dell'esercizio ferroviario e all'economo, i quali ne forniscono gli uffici postali, le stazioni ferroviarie e gli uffici e servizi cui le varie marche da bollo, occorrano, osservando le norme seguenti:

a) il capo del servizio postale considera esitate le carte-valori postali all'atto stesso in cui le distribuisce agli uffici, i quali ne pagano l'importo a mezzo vaglia postale; tale importo è versato in tesoreria a titolo di proventi postali;

b) il direttore dell'esercizio della ferrovia costituisce le dotazioni dei biglietti ferroviari alle singole stazioni, a cura dotazioni dei biglietti ferroviari alle singole stazioni, e cura corrispondano esattamente per l'esercizio ai consumi avvenuti;

c) l'economo considera esitate le marche da bollo all'atto stesso in cui ne fa la distribuzione agli uffici e servizi, i quali ne pagano l'importo a mezzo di vaglia postali; tale importo è versato in tesoreria a fine di ogni mese con imputazione agli articoli di bilancio nei quali l'entrata è prevista a seconda della specie delle marche cedute;

d) i capi d'ufficio postali per le carte-valori postali e gli uffici e servizi vari per le marche da bollo curano che la consistenza di carte-valori e marche inesitate a fin d'esercizio sia la minore possibile, opportunamente regolando le richieste; quando si trovassero ad averne quantità di molto esuberanti ai bisogni prevedibili dell'esercizio, ne fanno restituzione all'economo che ne paga l'importo, riassumendole in carico; la restituzione non è ammessa nel mese precedente quello della chiusura dell'esercizio.

Art. 192.

Il capo del servizio postale, il direttore dell'esercizio della ferrovia e l'economo rendono conto alla ragioneria trimestralmente dei movimenti nelle carte-valori postali, nei biglietti ferroviari e nelle marche da bollo, stabilendo la consistenza

alla fine del trimestre e giustificando opportunamente i movimenti avvenuti.

Le carte-valori postali, i biglietti ferroviari e le marche da bollo in deposito sono dal capo del servizio postale, dal direttore dell'esercizio della ferrovia e dall'economo custodite in cassa forte speciale, nella quale è conservato un registro della consistenza e dei movimenti che avvengano.

Quelle in distribuzione sono custodite con le stesse cautele prescritte pel danaro.

L'ufficio di ragioneria tiene in evidenza i conti dei depositari delle carte-valori postali, dei biglietti ferroviari e delle marche da bollo, con norme analoghe a quelle prescritte per i bollettari.

Art. 193.

Nei conti trimestrali delle entrate, la varie partite debbono figurare separatamente secondo che si riferiscano alla competenza dell'esercizio o ai residui dell'esercizio precedente.

Le partite sono descritte nei conti una per una in corrispondenza colle bollette rilasciate, e quelle relative alla competenza dell'esercizio sono iscritte in colonne separate per ciascuna categoria d'entrata.

Art. 194.

I versamenti in tesoreria da parte dei debitori debbono essere volta per volta autorizzati dalla Direzione di finanza, alla quale chi deve eseguirli ha obbligo di presentare o far pervenire insieme alla relativa distinta i documenti tutti necessari a comprovare la regolarità delle operazioni alle quali i versamenti si riferiscono.

Quando si tratti di somme provenienti da vendite di materiali dichiarati fuori uso e di quadrupedi riformati, oltre ai verbali di vendita, devono essere prodotte le autorizzazioni delle autorità competenti.

L'autorizzazione della Direzione di finanza è apposta sulla distinta di versamento con annotazione relativa all'imputazione delle entrate.

I documenti giustificativi delle partite versate in tesoreria da debitori diretti, sono dalla Direzione di finanza rimessi alla ragioneria che deve porli a corredo del rendiconto generale trimestrale.

TITOLO II

Spese (escluse le spese militari).

Art. 195.

Prima che incominci l'esercizio finanziario il governatore, in base agli stanziamenti del bilancio di previsione, determina quali sono le autorità, capi d'ufficio o di servizio che debbono assumere la responsabilità della gestione dei fondi che si riferiscono al normale andamento dei vari servizi, e partecipa loro l'ammontare degli stanziamenti fatti per ciascun servizio comunicando in pari tempo le norme speciali che fossero da osservare per la gestione.

Art. 196.

Gli ordini di pagamento, così a titolo di anticipazione come a favore direttamente dei creditori, da imputarsi a carico degli stanziamenti della cui gestione sono responsabili le autorità, capi d'ufficio o di servizio suddetti, non debbono essere emessi che in seguito a loro richiesta.

Art. 197.

I commissari regionali pagano coi fondi ricevuti in anticipazione tutte le spese imputabili agli stanziamenti ordinari fatti pel servizio dei commissariati, anche quando le somme da pagare fossero superiori a L. 300 e fossero dovute ad una sola persona o ditta.

I titoli di spesa sono nei rendiconti dei commissari raggruppati e riepilogati per ciascuno degli stanziamenti destinati a provvedere ai vari bisogni, e sui riepiloghi mensili è fatta indicazione dello stanziamento cui la spesa si riferisce, delle somme imputate a tutto quel mese e della somma residuale.

Art. 198.

Le altre autorità, capi ufficio e servizio pagano le spese coi fondi ricevuti in anticipazione quando si tratti di somme inferiori o pari alle L. 300, e con ordini diretti quando trattasi di somme superiori alle L. 300 dovute ad un solo creditore.

Delle somme fatte pagare con mandati diretti tengono nota in apposito memoriale e alla fine d'ogni trimestre, nel trasmettere il rendiconto dell'impiego dei fondi ricevuti in anticipazione, vi allegano una dimostrazione dello stato in cui si tro-

vano gli stanziamenti che hanno in amministrazione, tenendo conto sia delle somme pagate ed inscritte a rendiconto, sia di quelle fatte pagare con ordini diretti a tutto il trimestre.

Art. 199.

Le autorità, capi d'ufficio e di servizio che, a tenore dell'art. 195, debbano assumere responsabilità di gestione di stanziamenti di spesa, divengono ordinatori delle spese che sono da imputare a tali stanziamenti, spese che debbono essere regolate in guisa che gli stanziamenti fatti riescano sufficienti a tutti i bisogni dell'esercizio. Non occorrono perciò speciali autorizzazioni del governatore per la erogazione delle somme imputabili a detti stanziamenti, ma le spese debbono sempre riferirsi alle occorrenze ordinarie dei singoli servizi. Quando pur dovendo far carico sugli stanziamenti in amministrazione e pure essendovi la necessaria capienza, la spesa da ordinare e pagare esca per sua natura dalle occorrenze ordinarie, chi ha la responsabilità della gestione deve procurarsi la necessaria speciale autorizzazione del governatore.

Nessuno ha facoltà di dar commissioni di materiali e generi in Italia e all'estero, se non col consenso del governatore e pel tramite del Governo.

Gli storni di somme da uno ad altro degli stanziamenti speciali dati in amministrazione come sopra è detto, sono ordinati dal governatore.

Art. 200.

Le spese che eventualmente dovessero, in seguito a speciali autorizzazioni del governatore, essere pagate dalle autorità, capi d'ufficio o di servizio per causali che non dovessero far carico agli stanziamenti loro in amministrazione, vengono integralmente rimborsate a cura della Direzione di finanza, alla quale volta a volta, e periodicamente se così fosse prescritto, debbono essere rimessi i documenti giustificativi delle spese soddisfatte.

La Direzione di finanza, verificata la validità dei documenti giustificativi e riconosciuto regolare il motivo per cui il pagamento fu fatto, provvede, richiedendo o facendo richiedere da chi spetti la emissione dell'ordine di pagamento a rimborso.

Art. 201.

Le spese varie relative al personale, quelle cioè che non sono fatte pagare con ruolo di spese fisse perchè dipendenti da causali eventuali, sono pagate agli aventi diritto a cura dell'economato, con fondi che la Direzione di finanza fa somministrare all'economo a titolo di anticipazione. Il rendiconto dell'impiego di tali fondi è rimesso alla ragioneria pel tramite della Direzione di finanza.

Al versamento annuale al tesoro dello Stato delle somme dovute per ritenuta ordinaria erariale sugli stipendi provvede la Direzione di finanza, in base ai ruoli da compilarsi dalla ragioneria.

Art. 202.

Provvede direttamente la Direzione di finanza a richiedere l'emissione degli ordini di pagamento a carico degli stanziamenti di bilancio, pei quali la responsabilità della gestione non sia specialmente affidata ad autorità, capi di ufficio o di servizio vari. La liquidazione delle spese relative a tali ordini è sempre fatta dagli uffici competenti, a seconda della natura delle spese da soddisfare.

Art. 203.

Gli impegni a carico degli stanziamenti di bilancio che sono destinati a provvedere ai bisogni da accertarsi volta per volta (lavori nuovi, grande manutenzione di locali, spese per studi, esperimenti, concorsi, ecc.), e dei quali il governatore abbia riservata a sè la gestione, sono presi esclusivamente per ordine del governatore, che ne dà comunicazione alla Direzione di finanze.

La direzione di finanza tiene nota di tali impegni e a richiesta di chi ha disposto o deve disporre la spesa provvede per l'emissione degli ordini di pagamento da imputarsi in conto degli impegni stessi. Se gli ordini siano stati emessi a titolo di anticipazione, i rendiconti dell'impiego delle somme sono rimessi alla ragioneria pel tramite della Direzione di finanza.

Art. 204.

L'imputazione di somme allo stanziamento fatto in bilancio per spese casuali è ordinata volta a volta dal governatore; dell'ordine deve risultare sui titoli giustificativi della spesa.

Art. 205.

Gli organici delle bande, delle guardie di finanza e dei marinai indigeni, dei guardafili, delle ordinanze d'ufficio ed in generale quelli di tutti i personali che, non essendo compresi nelle note delle spese fisse, debbono essere pagati coi fondi provenienti dalle anticipazioni, sono fissati dal governatore e sono comunicati alla ragioneria.

Lo stesso dicasi degli organici dei quadrupedi in forza ai vari uffici e servizi civili.

Art. 206.

Agli effetti di cui all'articolo precedente non sono da considerarsi come personali gli adibiti a servizi esclusivamente manuali o assunti per provvedere ad esigenze non di carattere permanente e pagati a giornata a carico di stanziamenti destinati a provvedere ai vari servizi.

Art. 207.

Le spese per le paghe ai personali di cui è detto dall'art. 205 sono giustificate con situazioni graduali numeriche della forza rimasta in servizio con diritto ad assegni; nelle situazioni devono risultare ad una ad una le variazioni occorse nel periodo di tempo al quale il documento si riferisce.

Per i manovali impiegati in lavori o per qualsiasi altra categoria di personali pagati a giornata sono compilate note nominative con indicazione delle giornate di lavoro, delle paghe stabilite per giornata e delle somme corrisposte in complesso. Le note sono firmate da chi ha eseguito il pagamento e dai due testimoni che lo abbiano presenziato.

Art. 208.

Per le somme pagate con imputazione allo stanziamento di bilancio di cui è detto all'art. 80, la Direzione di finanza tiene in corrente giorno per giorno, sulla base degli ordini di pagamento emessi e dei versamenti fatti in tesoreria, un registro dei debitori e dei creditori della colonia.

Il registro viene chiuso ad ogni fine di trimestre per stabilire la situazione dei debiti e dei crediti vari per accertare che il totale delle partite sia in relazione coi conti tenuti dalla ragioneria.

Operata la chiusura del registro, il direttore di finanza presenta al governatore la nota dei debitori e dei creditori alla

fine del trimestre, con indicazione dei debiti e dei crediti singoli e con accenno alla ragione della loro esistenza e delle pratiche in corso per la liquidazione.

Art. 209.

Le autorità, capi d'ufficio e di servizio che abbiano la responsabilità della gestione di stanziamenti di bilancio, hanno facoltà di costituire fondi permanenti ai funzionari dipendenti che debbano provvedere a servizi pei quali occorrono esborsi di somme. I fondi permanenti sono commisurati ai fondi di un periodo di tempo non superiore ad un mese. Chi paga spese coi fondi permanenti ha obbligo di presentare alla scadenza dei periodi prescritti la nota delle spese pagate ed i titoli giustificativi necessari. L'importo delle note viene rimborsato a reintegrazione del fondo. Il fondo permanente costituisce, a tutti gli effetti, un debito del funzionario che l'ha ricevuto verso l'Amministrazione coloniale.

I funzionari che abbiano ricevuto fondi permanenti, tengono al corrente un registro in cui notano il fondo avuto, i pagamenti fatti ed i rimborsi ricevuti; le annotazioni sono fatte mano a mano che i movimenti avvengono.

Titolo III.

Spese militari.

Art. 210.

Gli stanziamenti per le spese militari sono di due specie:

a) stanziamenti da gerirsi in base alla forza effettiva od agli assegni stabiliti in modo fisso dalle disposizioni vigenti;

b) stanziamenti per provvedere alle occorrenze del R. corpo di truppe coloniali all'infuori degli assegni suddetti.

Art. 211.

La gestione degli stanziamenti di cui alla lettera *a*) si svolge direttamente tra i reparti vari amministrativi ed il Governo della colonia.

Il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali provvede solo a stabilire le fissazioni delle varie competenze alle quali debba esser fatto fronte con lo assegno destinato ai bisogni vari delle truppe, ed è responsabile verso il Governo della colonia che l'importo delle spese derivanti da tali competenze sia nei limiti delle somme rappresentate da detto assegno.

Art. 212.

La gestione, invece, degli stanziamenti di cui alla lettera *b*) si svolge esclusivamente tra il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali ed il Governo della colonia.

Art. 213.

Provvede direttamente il Governo della colonia con stanziamenti speciali di bilancio:

a) al versamento al tesoro delle somme rappresentanti la ritenuta ordinaria sugli stipendi di organico degli ufficiali;

b) al pagamento delle spese di trasporto per mare così per gli ufficiali come per la truppa italiana nei viaggi tra la colonia e l'Italia, per destinazione in colonia o per rimpatrio, ed in tutti i casi in cui la spesa debba far carico all'Amministrazione.

Art. 214.

Gli stanziamenti da gerirsi in base alla forza ed agli assegni sono quelli relativi:

a) alla corresponsione agli ufficiali ed alla truppa italiana od indigena dei vari assegni fissi, che debbono essere corrisposti così in contanti come in natura;

b) alla somministrazione delle razioni di foraggio ai quadrupedi.

Tali stanziamenti sono fatti in base alla forza organica stabilita per l'esercizio finanziario ed agli assegni cui hanno diritto uomini e quadrupedi e sono suscettibili degli aumenti o delle diminuzioni dipendenti dalle varianti che durante l'esercizio si verifichino così negli organici come negli assegni.

Art. 215.

L'ammontare degli assegni fissi in contanti e delle competenze in natura è calcolato in base alle disposizioni del regolamento organico.

Le razioni viveri e le razioni foraggio occorrenti per gli uomini di truppa italiana e pei quadrupedi, sono prelevate dai magazzini dell'Amministrazione coloniale e vengono addebitate per lo stesso importo pel quale sono calcolate nel conto degli assegni, qualunque sia il costo reale delle razioni.

La composizione normale delle razioni è stabilita dal regolamento organico; il Governo della colonia su proposta del

comando del R. corpo di truppe coloniali, in base alla composizione normale delle razioni, stabilisce i tipi diversi di razione così per gli uomini come per i quadrupedi.

Art. 216.

L'assegno di primo corredo per gli uomini di truppa italiana destinati in colonia e per i militari indigeni nuovi arruolati e l'assegno per la rinnovazione ed il mantenimento del corredo per gli uomini di truppa italiana durante il tempo di permanenza nel R. corpo di truppe coloniali, sono amministrati a cura dei singoli comandanti di reparto, i quali sono responsabili del regolare impiego di tali assegnamenti.

Art. 217.

L'assegno destinato a provvedere ai bisogni vari della truppa serve a coprire le spese occorrenti per tali bisogni ed è speso dai reparti nei modi e nella misura che il consiglio determina, secondo quanto è detto all'art. 211. Le varie competenze possono dal consiglio essere assegnate in contanti per mettere i reparti in grado di provvedere (cancelleria, sapone, piccoli oggetti per pulizia, barbiere, ecc.), ovvero direttamente in natura (da prelevarsi dal magazzino generale della colonia a pagamento).

Art. 218.

Il governatore della colonia, sentito il parere del comandante del R. corpo di truppe coloniali, determina quali siano i comandi che debbano agli effetti amministrativi tener nota della forza e delle variazioni che nella forza avvengono, e compilare trimestralmente il « conto generale degli assegni » dovuti in base alla forza ed alle variazioni.

Art. 219.

Il « conto generale degli assegni » serve a stabilire trimestre per trimestre il dovuto a ciascun reparto amministrativo per assegni fissi.

Tale conto dimostra:

a) il nominativo degli ufficiali e dei militari di truppa italiana, e dei quadrupedi in forza al reparto al principio del trimestre;

b) la forza graduale e numerica di ciascun giorno, distinta in forza con assegni interi o ridotti ed in forza senza assegni;

c) le variazioni avvenute in ciascun giorno, in quanto abbiano influenza sulla forza o sugli assegni dovuti;

d) il totale della forza con assegni interi o ridotti nel trimestre;

e) il dovuto per assegni in base alla forza ed alle variazioni;

f) la somma da dedurre per importo razioni viveri e foraggi prelevate durante il trimestre dai magazzini dell'Amministrazione;

g) la somma da dedurre per ammontare delle quote di soldo annuale maturate nel trimestre a favore dei militari di truppa italiana;

h) la somma netta dovuta in contanti, fatte le deduzioni di cui alle lettere *f*) e *g*).

Art. 220.

Il « conto generale degli assegni » è trasmesso da ciascun reparto alla ragioneria della colonia che, fatti gli opportuni riscontri, lo liquida, stabilisce la somma dovuta effettivamente al reparto per assegni durante il trimestre, e scarica di tale somma il conto delle anticipazioni prelevate dal reparto stesso.

Al « conto generale degli assegni » i reparti allegano:

a) il riassunto dei buoni rilasciati nel trimestre dal riparto ai magazzini dell'Amministrazione per prelevamenti in natura;

b) la dimostrazione trimestrale della gestione del corredo;

c) il rendiconto dell'impiego delle somme prelevate nel trimestre a titolo di anticipazione, opportunamente documentato;

d) una dimostrazione del dovuto per i bisogni vari della truppa in confronto al pagamento per tale titolo nel trimestre.

Art. 221.

Dell'importo degli assegni di primo corredo e degli assegni per rinnovamento e manutenzione corredo ciascun reparto amministrativo si dà credito nella dimostrazione trimestrale di cui è detto alla lettera *b*) dell'articolo precedente.

Nella dimostrazione si dà poi debito delle spese effettivamente fatte nel trimestre per prelevamenti di oggetti nuovi di divisa, per riparazioni o per pagamenti in contanti degli assegni di primo corredo agli indigeni nuovi arruolati. La ri-

manenza viene riportata dall'uno all'altro trimestre e la dimostrazione dell'ultimo trimestre dell'esercizio si chiude in pareggio per effetto di quanto è detto nell'articolo seguente.

Art. 222.

Per ogni militare di truppa i reparti non possono spendere, durante un esercizio finanziario, più di quanto risulti dovuto per assegno di primo corredo e per assegni di manutenzione e rinnovamento del corredo stesso.

Quanto risulti speso in più per ogni individuo alla fine di ciascun esercizio finanziario o all'atto del rimpatrio o del congedamento, viene prelevato dal credito di soldo annuale dell'individuo stesso ed è portato in entrata sulla dimostrazione trimestrale di cui è detto all'art. 219.

Le somme economizzate sono invece per metà accreditate a titolo di premio al conto del soldo annuale degli individui ai quali le economie si riferiscono e per l'altra metà vengono versate in tesoreria in conto proventi eventuali.

Art. 223.

Dell'importo degli assegni per bisogni vari della truppa ciascun reparto si dà credito nella dimostrazione di cui è detto alla lettera *d)* dell'art. 220.

Nella dimostrazione si dà poi debito delle spese effettive fatte nel trimestre sia per pagare quanto il Consiglio abbia stabilito doversi pagare in contanti, sia per soddisfare l'importo di quanto abbia prelevato a pagamento dai magazzini dell'Amministrazione coloniale per distribuzioni da farsi in natura.

La differenza risultante dalla dimostrazione è riportata di trimestre in trimestre fino al termine dell'esercizio finanziario.

Art. 224.

La ragioneria trimestralmente compila un riassunto delle spese fatte dai reparti per bisogni vari della truppa in confronto cogli assegni dovuti a ciascun reparto e stabilisce la differenza complessiva tra gli assegni e le spese e comunica tale riassunto al Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali, al quale ciascun reparto rimette direttamente copia della nota trimestrale delle spese fatte. La rimanenza dei riassunti trimestrali vien riportata di trimestre in trimestre fino al termine dell'esercizio finanziario. Se la rimanenza

dell'ultimo riassunto trimestrale sia rappresentata da eccedenza del dovuto sulle spese, l'eccedenza è versata in tesoreria a titolo di « economia nella gestione dell'assegno per bisogni vari della truppa ». Se, invece, vi sia eccedenza delle spese sul dovuto il Consiglio dovrà stabilirne le ragioni e denunziarle al Governo per i provvedimenti di sua competenza. Se la eccedenza di spesa sia giudicata ammissibile, sarà imputata allo stanziamento per spese varie od impreviste di cui è detto al seguente articolo.

Art. 225.

L'ammontare delle quote di soldo annuale maturate in ciascun trimestre a favore dei militari di truppa italiana è imputato trimestralmente, a cura della ragioneria della colonia, allo stanziamento di bilancio relativo ad assegni ed è contemporaneamente accreditato in complesso agli aventi diritto in base alle risultanze del « conto generale degli assegni ».

I conti individuali del soldo annuale sono tenuti da ciascun reparto e l'ammontare dei crediti individuali alla fine di ogni trimestre deve corrispondere alla somma esistente alla stessa data nella cassa dell'Amministrazione coloniale a credito degli aventi diritto.

I pagamenti in conto od a saldo del dovuto per soldo annuale sono fatti dai reparti, che ne chiedono rimborso normalmente ogni trimestre. Il rimborso viene dato dal Governo della colonia con ordini di pagamento diretti, imputabili al fondo dei crediti per soldo annuale.

La ragioneria della colonia tiene in evidenza separatamente per ciascun reparto i conti delle partite relative a soldo annuale.

Art. 226.

I reparti pagano direttamente con fondi che prelevano a titolo di anticipazione a carico degli stanziamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 214:

a) gli assegni fissi in contanti agli ufficiali, comprese le indennità di equipaggiamento;

b) gli assegni fissi in contanti alla truppa;

c) le razioni in contanti agli uomini di truppa che siano rimasti esenti dal vitto in comune o che non abbiano potuto partecipare ai ranci;

d) l'importo delle razioni foraggio cui gli ufficiali abbiano diritto e che non siano state prelevate in natura;

e) le spese fatte per procurare i viveri alla truppa italiana cui in circostanze eccezionali non sia stato possibile distribuire le razioni in natura;

f) le spese fatte per foraggiare quadrupedi di truppa, pei quali in circostanze eccezionali non sia stato possibile prelevare la razione in natura;

g) le rette d'ospedale;

h) le spese fatte per il servizio del corredo della truppa italiana e la somma economizzata annualmente nella gestione vestiario;

i) le spese fatte per provvedere ai bisogni vari delle truppe, secondo le assegnazioni del Consiglio.

I pagamenti sono giustificati cogli scontrini quietanzati per gli assegni fissi agli ufficiali; con ricevute per l'indennità di equipaggiamento; coi fogli paga per gli assegni alle truppe; con nota nominativa per la razioni viveri e pane in contanti alla truppa e per le razioni foraggio in contanti agli ufficiali; con ricevute per le spese di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*).

La differenza tra la competenza di assegni e la spesa effettivamente incontrata trimestralmente nei casi di cui alle lettere *e*) ed *f*) è portata a credito o a debito nel « conto generale degli assegni » e costituisce un vantaggio od un aggravio eventuale del bilancio.

Art. 227.

Per provvedere ai pagamenti di cui l'articolo precedente, le anticipazioni sono richieste al Governo della colonia per i bisogni di un periodo non superiore ad un mese, e dell'impiego di tali fondi i reparti danno ragione trimestralmente col rendiconto di cui è detto alla lettera *c*) del 2° comma dell'art. 220 da trasmettersi alla ragioneria del Governo.

Le varie partite sono nel rendiconto raggruppate e riepilogate secondo la divisione indicata all'art. 226.

Art. 228.

Gli stanziamenti, la gestione dei quali è di competenza del Consiglio giusta quanto è detto all'art. 212, sono fatti su proposta del Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali e debbono servire ai bisogni seguenti:

a) pagamento di ogni e qualsiasi assegnamento in contanti agli ufficiali, alla truppa italiana ed indigena, all'infuori di quelli fissi bilanciati agli stanziamenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 210;

b) affitto di locali demaniali destinati a caserme, magazzini, laboratorî, alloggi militari, ecc.;

c) manutenzione ordinaria dei locali suddetti;

d) manutenzione ordinaria e rinnovamento di dotazioni di riserva e dotazioni ordinarie d'artiglieria ed accessorî, armi portatili ed accessorî, carreggio, bardature e finimenti, comprese le spese per il laboratorio speciale d'artiglieria;

e) manutenzione ordinaria e rinnovamento di dotazioni di riserva e dotazioni ordinarie di materiali del genio, comprese le spese per il laboratorio speciale del genio;

f) spese per manutenzione ordinaria e rinnovamento dei materiali costituenti le dotazioni di riserva (escluse quelle di materiali d'artiglieria e genio);

g) occorrenze varie per il servizio viveri della truppa italiana, combustibile pel rancio, razioni supplementari, oggetti per mense e cucine di sottufficiali, sussidi a mense sottufficiali, distribuzioni straordinarie;

h) cura dei militari presso i reparti; medicinali, oggetti di medicazione, ghiaccio, ecc.;

i) occorrenze varie per i quadrupedi, razioni sale, razioni supplementari o speciali, cura di quadrupedi, ferratura, governo, matricolazione, ecc.;

l) acquisto di quadrupedi per mantenere a numero gli organici e indennità per perdita di quadrupedi di ufficiali;

m) spese per il servizio dell'acqua nei vari presidi;

n) spese per illuminazione di campi militari e dei forti, e spese per manutenzione e rinnovamento di campi per i militari indigeni;

o) spese per trasporti (in ferrovia in Italia per i congedandi, in ferrovia in colonia, per mare tra Massaua ed Assab, per vie ordinarie in colonia, trasporti vari);

p) spese per esercitazioni, escursioni e manovre;

q) spese varie ed impreviste.

Art. 229.

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente si riferisce ai soprassoldi, alle indennità ed agli assegni vari stabiliti da leggi e da disposizioni speciali applicabili a personali militari destinati in colonia, ovvero fissati con decreti del governatore da emanarsi colle procedure prescritte; lo stanziamento è fatto in cifra approssimativa corrispondente al fabbisogno presunto.

Lo stanziamento di cui alla lettera *b*) è fatto sulla base dei canoni di affitto da corrispondere all'erario della colonia per gli immobili adibiti ad usi militari.

Lo stanziamento di cui alla lettera *c*) è fatto in base alla somma che viene assegnata a ciascun locale per la piccola manutenzione e le spese debbono essere contenute nel limite di quella somma.

Gli stanziamenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *i*) vengono fatti in cifre proporzionate ai bisogni presunti da dimostrare dal Consiglio in sede di formazione di bilancio.

Lo stanziamento di cui alla lettera *l*) vien fatto nella cifra ritenuta necessaria per acquistare tanti quadrupedi quanti si crede debbano essere riformati durante l'esercizio. Si tien pure conto degli eventuali pagamenti da farsi ad ufficiali per importo di quadrupedi morti per cause di servizio o da considerarsi tali.

Gli stanziamenti di cui alla lettera *m*) ed *n*) sono fatti in base alle occorrenze effettive per provvedere ai servizi dell'acqua ed all'illuminazione dei campi e dei forti e per la manutenzione e il rinnovamento dei campi dei militari indigeni.

Lo stanziamento di cui alla lettera *o*) è fatto nella cifra approssimativamente occorrente per qualsiasi specie di trasporto, fatta eccezione pei soli trasporti per mare da e per l'Italia che gravano sopra lo speciale stanziamento di cui è detto all'art. 213, lettera *b*).

Lo stanziamento di cui alla lettera *p*) è destinato a sopportare le spese per le esercitazioni, escursioni e manovre e cioè: il costo delle munizioni sia pei tiri di istruzione come per le esercitazioni varie, le diarie ad ufficiali, le razioni farina ad indigeni, le spese di accampamenti eventuali ed altre occasionate dalle esercitazioni, escursioni o manovre suddette. La previsione è fatta in base ai progetti del comando truppe, approvati, quando sia il caso, dal governatore della colonia.

Lo stanziamento di cui alla lettera *q*) si riferisce a tutte le spese che, non dovendo far carico alcuno alla gestione bisogni vari della truppa, e non essendo per loro natura applicabili a nessuno degli altri stanziamenti indicati nell'articolo precedente, debbano essere soddisfatte per conto del R. corpo di truppe coloniali. Tali, ad esempio, gli assegni ad interpreti o ordinanze di ufficio, le spese per stampati regolamentari, quelle riservate, ecc. Lo stanziamento è fatto sulla base degli accertamenti dell'esercizio precedente, quando non debbasi tener conto di speciali circostanze inerenti all'esercizio al quale lo stanziamento si riferisce.

Art. 230.

Per provvedere alle spese imputabili agli stanziamenti di cui all'articolo precedente il Consiglio richiede anticipazioni di fondi e la emissione di ordini diretti a favore dei creditori, quando le spese da soddisfare siano superiori alla somma di L. 300 dovute ad una sola ditta o persona.

Il rendiconto delle anticipazioni ricevute, con le spese raggruppate e riepilogate per ognuno degli stanziamenti fatti in bilancio, è trasmesso alla ragioneria alla fine di ogni trimestre.

Il Consiglio può delegare ai reparti il pagamento di tutte o di alcune delle spese di che si tratta assegnando ai reparti fondi permanenti quando ciò sia ravvisato necessario, e rimborsando periodicamente le spese soddisfatte, da inscriversi nel rendiconto unico da compilarsi dal Consiglio.

La ragioneria, ricevuto il rendiconto, si assicura che le spese soddisfatte siano state esattamente imputate secondo la natura loro, ai vari stanziamenti indicati all'art. 228, e, a revisione fatta, tenendo conto anche degli ordini di pagamento diretti emessi nel trimestre. dà notizia al Consiglio delle somme complessive imputate a ciascun stanziamento nel trimestre trascorso

Il Consiglio è responsabile che le spese siano fatte in conformità delle prescrizioni vigenti, ed è responsabile che sieno contenute nei limiti degli stanziamenti. Quando rilevi che qualche stanziamento sia per riuscire esuberante od insufficiente ai bisogni, il Consiglio dovrà riferire motivatamente al Governo proponendo le diminuzioni o gli aumenti che siano del caso.

Art. 231.

Quando gli immobili adibiti ad usi militari abbiano bisogno di riparazioni che esorbitino dalla ordinaria manutenzione, il comando del R. corpo di truppe coloniali riferisce al governatore che provvede a quanto sia giudicato necessario.

Similmente il comando richiede al governatore l'assegnazione dei nuovi locali che occorressero per bisogni militari e ritorna a disposizione del Governo quelli che più non servissero per tali bisogni.

Quando si tratti di nuove costruzioni da adibirsi ad usi esclusivamente militari, i relativi progetti dovranno riportare il parere favorevole del comando.

Art. 232.

La costituzione delle varie dotazioni di riserva, la costituzione degli organici di quadrupedi e le dotazioni di ogni specie per gli ordinari bisogni delle truppe sono fatte con fondi speciali da stanziarsi appositamente in bilancio.

Lo stesso dicasi per gli aumenti che siano da apportarsi in tali dotazioni, aumenti che il comando normalmente deve proporre al Governo prima che sia compilato il bilancio di previsione, nello scopo di rendere agevoli i necessari stanziamenti.

Art. 233.

La manutenzione ordinaria ed il rinnovamento delle dotazioni di oggetti per la giacitura della truppa, di mobili di caserma, di oggetti vari di arredamento e di servizio generale, di mobili per alloggi di ufficiali e per uffici, per sale di mensa e di convegno, ecc., sono a carica dell'assegno per bisogni vari della truppa.

Art. 234.

Per gli uomini di truppa italiana od indigena che siano ricoverati in ospedali coloniali, i reparti versano mensilmente allo stabilimento sanitario creditore, a titolo di retta d'ospedale, la differenza tra l'assegno intero e ciò che loro è ancor dovuto in tale posizione.

La spesa effettiva di cura negli ospedali resta a totale carico dell'Amministrazione coloniale, quando si tratti d'infermità dipendenti da cause di servizio.

Art. 235.

Scaduto l'esercizio finanziario e verificati e liquidati i conti generali degli assegni di tutti i reparti, la ragioneria compila una dimostrazione riassuntiva degli assegni che per l'esercizio sono risultati dovuti in base alla forza verificatasi ed alle variazioni, e la rimette alla Direzione di finanza per i provvedimenti opportuni per modificare in conseguenza gli stanziamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 210 fatti in ragione della forza organica.

Similmente dopo ricevuto e verificato il rendiconto di cui è detto all'art. 230 per l'ultimo trimestre dell'esercizio, la ragioneria, tenuto conto anche degli ordini diretti emessi nell'esercizio, comunica alla Direzione di finanza l'ammontare

delle spese effettive verificatesi nell'esercizio in ciascuno degli stanziamenti parziali fatti in bilancio per le spese varie di carattere militare e la Direzione di finanza, dopo chiesti al Consiglio gli schiarimenti e le notizie occorrenti per darsi ragione delle differenze tra le spese e gli stanziamenti, riferisce al governatore per le necessarie sanzioni e provvede poi a modificare come occorra lo stanziamento, tenendo conto anche delle spese che al 30 giugno, secondo le comunicazioni del Consiglio, siano rimaste da liquidare o pagare in conto dell'esercizio.

Art. 236.

Il governatore della colonia provvede con suo decreto all'approvazione delle norme amministrative e contabili necessarie per l'esecuzione di quanto è stabilito nel presente titolo e degli stampati da usarsi per tenere i conti delle varie gestioni sia nei riguardi interni, come nei riguardi del Consiglio e dei reparti con l'Amministrazione coloniale.

Art. 237.

Il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali è costituito:

a) dal comandante del R. corpo di truppe coloniali, presidente;

b) da tre ufficiali superiori residenti in Asmara, compreso il capo di stato maggiore, membri;

c) dal capitano direttore dei conti, membro;

d) da un ufficiale subalterno contabile, segretario senza voto.

I capi di servizio che non facciano parte normalmente del consiglio possono esser chiamati ad intervenire per riferire sulle questioni inerenti al servizio che dirigono senza però aver voto deliberativo.

Il Consiglio d'amministrazione funziona con le procedure stabilite pei consigli d'amministrazione dei corpi del R. esercito in Italia.

Art. 238.

Per il versamento a favore del tesoro della ritenuta ordinaria sugli stipendi degli ufficiali la ragioneria della colonia, scaduto l'esercizio, colla scorta dei conti generali degli assegni compila una nota degli ufficiali che effettivamente appartennero durante l'esercizio al RR. corpo di truppe coloniali, e stabilisce la somma da versare al tesoro per la ritenuta pre-

scritta. In base a tal nota viene emesso un ordine di pagamento a carico dello stanziamento fatto, ordine che viene commutato dalla tesoreria in quietanza di entrata nella contabilità di Stato.

Art. 239.

Per i viaggi da e per l'Italia, il comando del R. corpo di truppe coloniali, o i comandi che siano all'uopo delegati, rilasciano le richieste per i biglietti, e le agenzie delle società di navigazione addebitano al Governo della colonia le somme dovute, le quali sono pagate con ordini diretti imputabili allo stanziamento fatto.

Dalla richiesta deve risultare sempre la causale del viaggio, e le note di addebito delle agenzie debbono essere corredate dell'apposito scontrino distaccato dalle richieste stesse.

Quando, eccezionalmente, l'importo della spesa di viaggio debba essere pagato in tutto od in parte in contanti, il comando provvede al pagamento ritirando ricevuta, e delle somme pagate richiede mensilmente rimborso al Governo della colonia che vi provvede con ordine diretto.

Trimestralmente la ragioneria compila e rimette al Governo della colonia (Direzione 2ª finanza) un riassunto delle spese per viaggi per mare pagate nel trimestre.

PARTE TERZA.

Norme speciali per alcuni servizi.

TITOLO I.

Magazzino generale della colonia.

Art. 240.

Il magazzino generale della colonia tiene il carico dei materiali, generi ed oggetti che non costituiscono dotazioni per i vari servizi della colonia e per il R. corpo di truppe coloniali o pei quali non siano istituiti magazzini geriti da speciali consegnatari, giusta le prescrizioni del presente regolamento.

Il magazzino generale distribuisce i materiali, generi ed oggetti che ha in carico e che siano richiesti, così allo scopo di sostituire nelle dotazioni permanenti quanto sia stato consumato o sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, come perchè necessari a provvedere ai bisogni e consumi ordinari

dei vari servizi e del R. corpo di truppe coloniali, in quanto per tali bisogni o consumi non debba farsi ricorso ad apposite imprese.

Art. 241.

Le distribuzioni del magazzino generale s'intendono fatte a pagamento diretto per parte di chi eseguisca i prelevamenti: epperciò, nei casi in cui sia ammesso il rilascio dei buoni senza pagamento immediato, l'importo dei buoni è, a cura della ragioneria, come vien detto in seguito, imputato all'articolo di bilancio che deve sopportare la spesa o introitato come provento delle vendite del magazzino.

Art. 242.

I materiali, generi ed oggetti del magazzino generale sono in carico a prezzi fissi invariabili per l'esercizio, indipendentemente dal prezzo effettivo di costo, e a tali prezzi fissi vengono ceduti a pagamento.

I prezzi sono stabiliti con disposizione del governatore, sulla proposta della commissione di collaudo di cui al seguente art. 247.

Art. 243.

Il valore di ciò che esiste in magazzino al principio di ogni esercizio calcolato al prezzo fisso stabilito per le cessioni a pagamento, fatto deduzione del 15 per cento a titolo di beneficio lordo da realizzarsi nella vendita, è imputato allo stanziamento fatto in bilancio per i rifornimenti del magazzino.

Allo stesso stanziamento si imputano, durante l'esercizio, le spese effettive che debbano pagarsi per rifornimenti del magazzino sia in acquisti, come per trasporti ed altre accessorie.

Si imputano pure allo stanziamento le spese per il personale addetto e le spese varie per la gestione del magazzino.

Lo stanziamento è poi reintegrato, dopo scaduto l'esercizio, del valore della consistenza al 30 giugno calcolato nel modo indicato sopra per la consistenza al principio dell'esercizio.

Art. 244.

Il provento delle cessioni a pagamento è imputato allo stanziamento fatto in bilancio per i proventi delle vendite del magazzino generale della colonia.

Art. 245.

La differenza tra gli accertamenti della spesa e dell'entrata secondo i due articoli precedenti, costituisce esercizio per esercizio il profitto o la perdita della gestione del magazzino generale della colonia.

Art. 246.

I rifornimenti del magazzino generale della colonia sono proposti al governatore dall'autorità delegata a soprintendere al servizio del magazzino, in base alle situazioni trimestrali del consegnatario e tenendo presenti i bisogni che siano per verificarsi.

Il governatore, sentito, quando sia il caso, il parere del Consiglio d'amministrazione della colonia, determina il modo e la misura onde i rifornimenti debbano essere fatti.

Art. 247.

I materiali, generi ed oggetti da introdursi in magazzino da fornitori o da provveditori o da riassumersi in carico per qualsiasi motivo, debbono essere visitati ed accertati da una apposita Commissione permanente di collaudo da nominarsi dal governatore.

Per l'introduzione e l'accettazione di materiali, generi ed oggetti per giudicare dei quali occorrono speciali cognizioni o pratica particolare, il governatore può ordinare volta per volta che della Commissione entri a far parte qualche funzionario tecnico o specialista. Ove occorra, la Commissione ha sempre facoltà di valersi del consiglio di periti.

Le contestazioni dei fornitori in conseguenza di deliberati della Commissione di collaudo sono risolte in sede di appello ed in via definitiva dal governatore, che giudica sentito il parere di uno o più periti nominati da lui stesso.

Art. 248.

La Commissione permanente di collaudo ha anche l'incarico normale della sorveglianza sulla tenuta del magazzino in riguardo alla migliore conservazione del caricamento, ed all'uopo deve visitare i magazzini almeno una volta ogni trimestre, per riferire al governatore e proporre i provvedimenti che fossero del caso.

Art. 249.

Il magazzino generale della colonia ha sede nella località stessa che è sede del Governo in uno o più locali e può avere succursali nelle varie località della colonia.

Del caricamento del magazzino è responsabile il consegnatario principale: possono però essere nominati, così nella località stessa dove il magazzino ha sede, come in altre località dove esistono succursali, dei sub-consegnatari, i quali rendono i loro conti al consegnatario principale e a lui rispondono della propria gestione.

I rendiconti dei sub-consegnatari per i movimenti avvenuti in quanto sia loro in consegna sono mensili, e vengono rimessi al consegnatario principale, che considera i movimenti come avvenuti nel magazzino principale e li comprende nella sua contabilità.

Art. 250.

Quando siano da scaricare materiali, generi ed oggetti perchè pel loro stato non più suscettibili di essere distribuiti, ovvero quando si siano verificati consumi, cali od avarie normali ed eventuali, e in qualunque altro caso in cui sia da provvedere allo scarico di materiali per altra causa che non sia quella dipendente dalle cessioni a pagamento, il consegnatario fa richiesta di scarico alla Commissione permanente di collaudo, presentando ciò che sia da dichiarare fuori d'uso e dando le ragioni che giustifichino i consumi, i cali e le avarie.

La Commissione si pronunzia sulle richieste, autorizzando lo scarico in quanto sia risultato doversi o potersi ammettere.

Per l'esito da dare ai materiali, generi ed oggetti dichiarati fuori d'uso od avariati, il consegnatario principale riferisce all'autorità di cui è detto all'art. 246 che dispone in conformità delle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 251.

Il consegnatario principale del magazzino compila trimestralmente la dimostrazione dei movimenti di carico e scarico e opportunamente documentata la rimette alla ragioneria della colonia, pel tramite dell'autorità delegata a sopraintendere al servizio del magazzino.

Le distribuzioni a pagamento debbono essere giustificate o da buoni a pagamento diretto, firmati da chi ha fatto i prelevamenti, o da buoni per prelevamenti a credito.

Gli altri movimenti di carico e scarico debbono essere giustificati da verbali di collaudo e d'introduzione, dalle autorizzazioni di scarico e simili.

L'ufficio di ragioneria stabilisce la concordanza tra i conti del magazzino e le partite d'entrata e di uscita verificatesi nel trimestre nella contabilità generale della colonia, nonchè la concordanza tra i buoni per i prelevamenti a credito e le note relative compilate dagli uffici o servizi o dal comando o reparti che avessero l'autorizzazione di eseguire tali prelevamenti e, accertata la esattezza della dimostrazione trimestrale, ne dà il benestare al consegnatario.

Contemporaneamente l'ufficio di ragioneria provvede perchè l'importo dei buoni per prelevamenti a credito, mediante ordini di pagamento da commutare in quietanza, sia introitato come provento di vendita del magazzino ed inscritto in spesa a carico dello stanziamento cui il prelevamento si riferisca.

Art. 252.

Per i prelevamenti con buoni a razioni del tipo prestabilito, comprendenti generi vari, il consegnatario si dà scarico nei suoi conti della quantità di ciascun genere distribuito, previa riduzione delle razioni in quantità di generi, secondo i singoli tipi.

La ragioneria dà addebito delle razioni ai prezzi fissi prestabiliti, indipendentemente da quanto sarebbe il loro costo in ragione così dei componenti come dei prezzi fissi stabiliti per la vendita.

Art. 253.

In massima il magazzino non trasforma le materie; quando però le trasformazioni siano ordinate, il consegnatario si dà scarico delle materie impiegate e carico dei prodotti ottenuti, attribuendo ai prodotti il prezzo fisso che sia stabilito per le cessioni a pagamento.

Art. 254.

I prelevamenti a pagamento diretto sono richiesti con buoni firmati da chi ha facoltà di richiedere il prelevamento. Il consegnatario liquida l'importo dei buoni e vi annota il numero della quietanza che deve rilasciare, distaccandola dal bollettario normale da provvedersi nei modi indicati all'articolo.

Sulle quietanze è inscritto a tergo la distinta dei materiali, generi ed oggetti prelevati ed i prezzi singoli. Tanto sulle matrici come sulle quietanze dev'essere fatto riferimento al buono di prelevamento.

Art. 255.

È assolutamente vietato agli uffici e servizi civili ed ai comandi e reparti militari di provvedere direttamente dal commercio quanto loro occorra, ammenochè non si tratti di acquisti, la spesa dei quali gravi sopra assegnamenti fatti in contanti, *à forfait*, per provvedere a qualche speciale bisogno.

Gli uffici, servizi, comandi e reparti suddetti non possono quindi portare in spesa somma alcuna per acquisto di materiali, generi ed oggetti, se non giustificata da quietanza del magazzino generale.

Quando il magazzino generale sia sprovvisto di qualche oggetto richiesto, è ammesso l'acquisto diretto in commercio; ma sul titolo di spesa deve risultare di tale circostanza.

La considerazione che i prezzi stabiliti per le cessioni a pagamento da parte del magazzino siano eventualmente superiori a quelli richiesti dal commercio, o che la qualità sia scadente, non può mai giustificare l'acquisto diretto da parte dei gestori di spesa, i quali, quando abbiano rilievi da fare, devono sottoporli al Governo della colonia per le sue decisioni.

Art. 256.

Le contestazioni tra il magazzino e chi prelevi a proposito della qualità e dello stato d'uso dei materiali, generi ed oggetti in distribuzione, sono sottoposte in primo grado all'autorità che è delegata a presiedere al servizio del magazzino, ed in grado di appello e definitivo alla Commissione permanente di collaudo.

Art. 257.

Per la contabilità delle spese e per quella dei proventi delle vendite valgono pel magazzino generale le norme prescritte ai titoli VI e VII della parte prima.

Titolo II.

Stabilimenti sanitari

Art. 258.

Per le spese relative al funzionamento di ciascuno degli stabilimenti sanitari in colonia (ospedali, farmacie, lazzaretti,

istituto siero-vaccinogeno, parchi quarantenari, ecc.), sono fissate in bilancio apposite dotazioni.

I proventi (rette d'ospedale, vendita di medicinali, degenze in lazzaretti, diritti per vaccinazione del bestiame, vendita di pus vaccinico, diritti di soste nel parco quarantenario, ecc.), sono imputati al bilancio d'entrata distintamente per ciascun stabilimento.

Art. 259.

Per ciascuno degli stabilimenti sanitari il governatore determina con suo decreto qual'è l'autorità che deve assumerne la direzione amministrativa.

Per quelli di maggiore importanza può tale direzione essere affidata ad uno speciale Consiglio d'amministrazione. In quelli di importanza minore, la direzione amministrativa può essere affidata allo stesso sanitario (medico, veterinario, farmacista) che diriga il servizio.

Ove sia nominato, per qualche stabilimento sanitario, un segretario contabile, la responsabilità di tutta la gestione dello stabilimento verso il Consiglio o verso l'autorità che ne ha la direzione amministrativa, spetta al segretario stesso.

Art. 260.

Gli ospedali della colonia sono destinati alla cura dei personali civili e militari dell'Amministrazione coloniale, nonchè, quando sia ritenuto opportuno o necessario, alla cura degli europei o degli indigeni residenti in colonia.

Art. 261.

Le rette d'ospedale per gli estranei all'Amministrazione sono fissate dal governatore, su proposta dell'autorità che ha la direzione amministrativa dello stabilimento.

Per i funzionari civili della colonia e per gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali le rette sono quelle stabilite dal regolamento organico; ove non siano stabilite, provvede il governatore in modo analogo a quello indicato nel precedente comma.

Per i militari di truppa italiana ed indigena del R. corpo di truppe coloniali la retta è costituita dalla parte di assegni che non sono dovuti agli individui ammalati pel fatto della degenza all'ospedale, e che i reparti cui amministrativamente appartengono debbono versare per tale titolo una volta per ogni mese.

Per i personali indigeni stipendiati dalla colonia, per qualsiasi titolo, la retta è costituita dalla metà dell'assegno.

Per i militari di truppa italiana od indigena che siano ricoverati in luoghi di cura per malattia od infermità dipendente da cause di servizio, e che perciò continua a percepire intero l'assegno, non si fa luogo a pagamento di rette.

Art. 262.

Le autorità che hanno l'amministrazione di ospedali provvedono direttamente alla esazione delle rette di ricovero dovute da coloro che furono degenti negli stabilimenti.

I privati, per essere ammessi negli ospedali, e sempre quando per la loro qualità di indigenti l'ammissione non ne sia richiesta dalle autorità regionali, debbono costituire un deposito ragguagliato a quindici giornate di retta, da ricostituirsi allo scadere della quindicina. Il deposito è conservato dall'amministrazione dello stabilimento ed è liquidato all'uscita dell'ammalato nell'occasione in cui si rilascia per la retta la quietanza definitiva. Può essere fatta eccezione per il deposito, nei casi di ricovero per cure d'urgenza nelle occasioni di infortunio ed altre simili.

L'importo delle rette è addebitato per ciascun degente all'uscita dallo stabilimento:

a) direttamente all'individuo, se trattasi di un privato non indigente;

b) alle autorità regionali, per i ricoverati indigenti;

c) all'ufficio o servizio cui i ricoverati appartengono se trattisi di uno stipendiato dell'Amministrazione coloniale;

d) ai reparti amministrativi se trattisi di ufficiali o di militari di truppa del R. corpo di truppe coloniali;

e) all'ente che abbia richiesta l'ammissione dell'ammalato per tutti gli altri.

Ricevendo l'addebito, cui spetta, eseguisce il versamento della somma, per la quale lo stabilimento di cura deve rilasciare regolare quietanza.

Art. 263.

Ciascun ospedale compila trimestralmente ed allega al normale rendiconto delle entrate, una dimostrazione dei rimasti degenti durante il trimestre, facendo risultare delle rette dovute di quelle riscosse nel trimestre e di quelle rimaste da riscuotere pei tuttora degenti o per altri motivi. La rimanenza è riportata da una ad altra dimostrazione fino alla fine

dell'esercizio finanziario; l'ammontare delle rette non riscosse a fine d'esercizio viene esatto nel nuovo esercizio a titolo di « residui dell'esercizio precedente ».

Art. 264.

Dopo scaduto l'esercizio ciascun ospedale compila un rendiconto statistico della gestione per dimostrare il risultato, ponendo a confronto le spese dello stabilimento con le entrate delle rette di ricovero e facendo risultare in specchio separato le giornate di ricovero di privati, quelle degli appartenenti all'Amministrazione civile e quelle degli appartenenti al R. corpo di truppe coloniali, e l'importo delle rette riscosse in totale per ciascun gruppo.

Art. 265.

Il primo impianto degli ospedali e quanto occorra per aumenti di dotazione è fatto a spese dell'Amministrazione coloniale con stanziamenti all'infuori di quello ordinario dello esercizio.

Art. 266.

Sugli stanziamenti ordinari degli ospedali per l'esercizio gravano le spese:

a) per il mantenimento al completo delle dotazioni di ogni genere;

b) per affitto e manutenzione ordinarie dei locali;

c) per i personali sanitari;

d) per i personali pei servizi vari;

e) per il mantenimento e la cura degli ammalati;

f) per occorrenze varie inerenti al servizio dello stabilimento.

Art. 267.

Il governatore, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione della colonia, determina in qual modo debba normalmente provvedersi pei generi alimentari ed altro occorrenti per gli ospedali.

Art. 268.

I medicinali e gli oggetti di medicazione sono prelevati esclusivamente dalle farmacie che funzionano per conto delldell'Amministrazione coloniale e sono pagati alle tariffe stabilite per le relative cessioni.

Art. 269.

Le farmacie dell'Amministrazione coloniale provvedono al fabbisogno di medicinali per tutte le occorrenze del servizio sanitario della colonia, e, ove sia opportuno o necessario, fanno anche servizio per il pubblico.

Art. 270.

Il governatore, sentito il parere del Consiglio di amministrazione della colonia, determina in qual modo e in qual misura le farmacie debbano rifornirsi di medicinali, e stabilisce le norme e le tariffe per le cessioni di medicinali così per gli stabilimenti sanitari e per i bisogni vari dell'Amministrazione, come, quando sia il caso, per le cessioni a privati.

Art. 271.

Per ogni cessione di medicinali le farmacie rilasciano bolletta, a tergo della quale deve risultare la specie e la quantità dei medicinali ed oggetti di medicazione venduti.

Per le distribuzioni al minuto la farmacia non rilascia bolletta se non quando sia richiesta. Le singole riscossioni fatte senza rilascio di bolletta vengono annotate sopra apposito memoriale, che vien chiuso ad ogni fine di giornata, con distacco di bolletta regolare a favore del farmacista per l'importo totale delle vendite eseguite nella giornata. Il memoriale delle vendite giornaliere viene trimestralmente unito alla contabilità in contanti a giustificazione delle bollette rilasciate.

Non sono ammesse vendite a credito, salvo le eccezioni eventualmente ordinate od autorizzate dal governatore della colonia.

Art. 272.

I medicinali e gli oggetti di medicazione sono assunti in carico a prezzi fissi d'inventario stabiliti dal governatore della colonia, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione: tali prezzi fissi sono indipendenti dal costo reale.

L'importo della rimanenza di medicinali e oggetti di medicazione a fine di ogni esercizio è reintegrato alla gestione dell'esercizio scaduto a prezzi d'inventario diminuiti del 15 per cento e tale importo viene caricato come prima partita alla gestione dell'esercizio nuovo.

Art. 273.

Dopo scaduto l'esercizio ciascuna farmacia compila un rendiconto statistico della gestione per dimostrare il risultato, ponendo a confronto le spese coi proventi.

Art. 274.

Il primo arredamento delle farmacie e quanto occorra per aumento di dotazione, è fatto a spese dell'Amministrazione con stanziamenti all'infuori da quello ordinario dell'esercizio.

Art. 275.

Sugli stanziamenti ordinari per l'esercizio gravano le spese:

a) per il mantenimento in buon ordine e pel rinnovamento dell'arredamento;

b) per affitto e manutenzione ordinaria dei locali;

c) per il personale di farmacisti;

d) per il personale di servizio;

e) per l'acquisto di medicinali (sotto deduzione del valore della rimanenza al 30 giugno);

f) per occorrenze varie inerenti al servizio della farmacia.

Art. 276.

Le norme per il funzionamento dei lazzaretti sono stabilite volta per volta dal Governo della colonia, che provvede anche, quando ne sia il caso, a fissare l'ammontare delle rette di degenza per i ricoverati non indigenti.

Art. 277.

Per l'istituto siero-vaccinogeno il governatore per ogni esercizio, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, stabilisce il programma d'azione e gli stanziamenti di spesa necessari a svolgerlo e stabilisce pure le norme da osservare e i diritti da percepire per le operazioni che l'istituto deve fare, e per le cessioni a pagamento dei prodotti dell'istituto.

Art. 278.

Le somme ricavate dalle vendite di animali, dopo che abbiano servito agli scopi dell'istituto, e dalle vendite delle spoglie di animali abbattuti vengono versate in tesoreria per essere reintegrate a favore degli stanziamenti fatti per l'istituto.

Art. 279.

Viene similmente reintegrato agli stanziamenti dell'esercizio scaduto e viene caricato a quelli del nuovo esercizio il valore degli animali in essere, dei generi pel loro mantenimento, delle spoglie d'animali non vendute, dei prodotti dello istituto in essere al 30 giugno di ogni anno.

Art. 280.

Dopo scaduto l'esercizio l'istituto compila un rendiconto statistico della gestione per dimostrare i risultati, ponendo a confronto le spese coi proventi. In tale rendiconto per le operazioni fatte e per i prodotti venduti sono inscritte a credito le somme corrispondenti alla tariffa stabilita dall'art. 277, indipendentemente dal fatto eventuale che per ragioni speciali siano stati ordinati interventi gratuiti o a tariffa ridotta, o distribuzioni di prodotti dell'istituto con eguali concessioni.

Art. 281.

Le norme per il funzionamento dei parchi quarantenari per bestiame in importazione o destinato alla esportazione sono stabilite dal Governo della colonia, che provvede anche a fissare l'ammontare dei diritti da esigersi per la sosta dei bestiami nei parchi.

Art. 282.

Per la contabilità delle spese e per quelle dei proventi valgono, per tutti gli stabilimenti sanitari, le norme generali prescritta ai titoli VI e VII della parte prima.

Titolo III.

Trasporti.

Art. 283.

Pei viaggi di personali tra l'Italia e la colonia, nei casi in cui la spesa sia a carico dell'Amministrazione, deve normalmente profittarsi dei piroscafi della linea postale diretta sovvenzionata. Quando in casi di urgenza o per altri motivi debbansi incontrare spese maggiori per far viaggiare personali per altre linee, occorre l'autorizzazione o la sanzione motivata del governatore.

In massima l'amministrazione provvede direttamente allo acquisto dei biglietti; solamente in casi eccezionali può essere corrisposto l'importo dei biglietti in contanti; dal documento di spesa dovrà però risultare dell'autorizzazione del governatore.

Art. 284.

Pei viaggi di personali in Italia valgono tutte le norme e condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Sulle ferrovie della colonia i vari personali, all'atto in cui richiedono il biglietto, ne paghano l'importo alle tariffe stabilite.

Art. 285.

Il trasporto sulle vie ordinarie in colonia dei personali dell'Amministrazione ed eventualmente dei privati è fatto con servizi fissi di corriere postali o con vetture speciali.

Il servizio fisso delle corriere postali normalmente è dato in appalto ad imprese private.

Il servizio delle vetture speciali per i personali dell'Amministrazione che non debbono o non possono usufruire delle corriere, è fatto a gestione diretta, e tale servizio può, per disposizione del governatore, essere esteso anche a privati. I relativi trasporti devono essere tutti effettuati a pagamento, secondo tariffe da stabilirsi dal governatore, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione.

Art. 286.

Al trasporto di personali dove non siano vie ordinarie è provveduto o con mezzi tenuti a disposizione per lo scopo dell'Amministrazione e dati in uso contro un corrispettivo stabilito nel modo indicato per i servizi di vettura, ovvero con mezzi noleggiati volta per volta.

Art. 287.

Le spese di trasporto dei personali per mare, in ferrovia, in via ordinaria e con quadrupedi da sella gravano o sugli stanziamenti appositi fatti in bilancio o su quelli relativi ai vari servizi.

Art. 288.

I materiali provveduti in Italia o all'estero sono in massima acquistati franchi a bordo nel porto d'imbarco o a Massaua: quando si tratti di acquisti di una certa entità e vi sia

la convenienza, le spedizioni possono essere appoggiate al deposito dell'Eritrea a Napoli, nello scopo di ottenere le tariffe ridotte, delle quali, pel trasporto per mare, gode l'Amministrazione coloniale.

Gli avvisi di spedizione e le polizze di carico debbono sempre essere fatti indirizzare al Governo della colonia con l'aggiunta dell'indicazione dell'ufficio o del servizio cui i colli sono diretti: il ritiro dalla dogana e l'inoltro a destino in colonia debbono essere curati dall'ufficio o servizio che ha data la commissione, al quale il Governo rimetterà gli avvisi e le polizze suddette.

Art. 289.

Del ritiro dalla dogana dei colli in arrivo diretti all'Amministrazione coloniale e delle operazioni successive pel recapito dei colli a destino, e del ritiro dalla ferrovia a Massaua di quelli da spedire per conto dell'Amministrazione e delle operazioni successive per la spedizione marittima, è in massima incaricato uno spedizioniese del Governo con tariffa da stabilire mediante contratto.

Art. 290.

Pei trasporti in ferrovia in colonia di materiali dell'Amministrazione i pagamenti del dovuto in base alle tariffe vigenti sono fatti volta per volta per ciascun ufficio o servizio che richiede la spedizione, o in una volta sola periodicamente, secondo sia stabilito dal Governo della colonia.

Art. 291.

Ai trasporti di materiali per via ordinaria nell'interno della colonia in massima si provvede col mezzo di impresa, alla quale ciascun ufficio o servizio paga l'importo dei trasporti che ha fatto eseguire liquidati in base alle tariffe contrattuali. Eccezionalmente si provvede con carri, noleggiati volta per volta.

I trasporti a schiena d'animale sono fatti con mezzi noleggiati secondo le consuetudini locali.

Art. 292.

Ai trasporti di materiali tra Massaua e i vari porti e le isole della colonia a mezzo di piroscafi o di bastimenti indigeni noleggiati ed ai trasporti da farsi eseguire in colonia con altri

mezzi od in altri modi, che non siano quelli previsti negli articoli precedenti, provvede ciascun capo d'ufficio o di servizio interessato.

Art. 293.

Alle spese pei trasporti dei vari materiali dell'Amministrazione coloniale, sia per mare, sia per ferrovia in colonia od in Italia, sia per via ordinaria o a schiena d'animale o in qualsiasi altro modo in colonia, si provvede a carica degli stanziamenti, nei quali sono inscritte le somme relative alla provvista dei materiali da trasporto od al servizio cui i materiali si riferiscono.

Delle spese di trasporto dei materiali occorrenti pel rifornimento del magazzino generale della colonia e dei medicinali ed oggetti di medicazione pel rifornimento delle farmacie, si tiene conto per la determinazione dei prezzi da praticare per le successive cessioni a pagamento.

Art. 294.

Il servizio delle vetture speciali e quello di fornitura muletti da sella ed eventualmente, in quanto non sia possibile appaltarli, i servizi di corriera postale e di trasporti di materiali con carri per vie ordinarie, sono disimpegnati da un'unica azienda per conto dell'Amministrazione coloniale e per le spese relative viene fatto apposito stanziamento in bilancio.

I proventi dei trasporti sono imputati al bilancio d'entrata in unico stanziamento.

Art. 295.

Il capo dell'azienda suddetta, dopo scaduto ciascun esercizio, compila un rendiconto statistico per mettere in evidenza i risultati economici della gestione.

Art. 296.

Le vetture, i carri ed i quadrupedi da tiro e da sella, i finimenti, le bardature e quant'altro occorre per il primo impianto e pei successivi aumenti di dotazione, viene provveduto con stanziamento speciale all'infuori da quello riguardante la gestione ordinaria.

Art. 297.

Fanno carico allo stanziamento ordinario relativo all'azienda dei trasporti a gestione diretta:

a) le spese per rinnovamento o manutenzione delle dotazioni e quelle per tenere a numero l'organico dei quadrupedi e per provvedere ai cambi;

b) una percentuale annua del 15 per cento per ammortamento d'impianto vetture, finimenti, barduture e quadrupedi, percentuale da versarsi a favore del bilancio generale;

c) le spese per il personale;

d) le spese per cocchieri, stallieri, conducenti e simili;

e) le spese per mantenimento quadrupedi;

f) le spese per affitto e manutenzione locali;

g) la spesa per materiali d'ogni genere e le spese varie occorrenti per l'azienda.

Titolo IV.

Opere pubbliche.

Art. 298.

Le disposizioni di questo titolo si riferiscono:

a) alla ordinaria manutenzione delle costruzioni costituenti il patrimonio immobiliare della colonia;

b) alla ordinaria manutenzione delle strade;

c) alla ordinaria manutenzione dei porti e delle opere varie che li costituiscono;

d) alla manutenzione straordinaria delle opere di cui è detto ai tre capoversi precedenti;

e) alla costruzione di opere nuove di qualsiasi specie;

f) ai vari servizi di carattere tecnico in colonia, fatta eccezione di quanto riguarda l'esercizio della ferrovia.

Art. 299.

La manutenzione ordinaria delle costruzioni di cui è detto alla lettera *a*) è curata direttamente da chi le ha in consegna coi fondi che esercizio per esercizio vengono assegnati all'uopo, e che gravano sullo stanziamento di bilancio relativo ai servizi di manutenzione.

Ciascun consegnatario di immobili provvede alle manutenzioni e ai periodi stabiliti trasmette alla Direzione di finanza i conti delle spese fatte.

Il governatore provvede alle ispezioni necessarie per assicurare che le manutenzioni siano opportunamente curate e che le spese siano fatte utilmente.

Art. 300.

Agli effetti di cui all'articolo precedente, l'economo è consegnatario degli immobili tutti destinati in Asmara ad alloggi di impiegati.

I commissari regionali sono consegnatari, nelle varie località, degli immobili di interesse regionale e (fatta eccezione per Asmara) di quelli destinati ad alloggi di impiegati.

Il Consiglio d'amministrazione del R. corpo di truppe coloniali è consegnatario degli immobili tutti destinati ai bisogni od a servizi militari.

I rimanenti immobili sono in consegna alle autorità, capi d'ufficio o di servizio che siano indicati dal governatore.

Art. 301.

Per la manutenzione ordinaria delle strade è stabilito un apposito servizio.

Lo stanziamento per le spese relative è fatto in separato articolo di bilancio.

Quando il governatore lo ritenga opportuno il servizio può essere, sentito il parere del Consiglio d'amministrazione, in tutto od in parte appaltato. In tale caso le somme necessarie per i pagamenti alle imprese sono stanziate insieme a quelle occorrenti per la gestione diretta e gli ordini di pagamento a favore delle imprese sono richieste dal capo del servizio della manutenzione stradale.

Art. 302.

La ordinaria manutenzione dei porti e delle opere che li costituiscono è curata dall'ufficio tecnico che ha sede in Massaua e le spese gravano sullo stanziamento di bilancio relativo ai servizi di manutenzione.

Art. 303.

Quando in un immobile qualsiasi occorrono lavori che esorbitino dalla piccola manutenzione, chi ne ha la consegna riferisce al governatore, il quale, ove riconosca la necessità o la opportunità di provvedere, autorizza la spesa, disponendo che la Direzione di finanza tenga impegnata la somma a carico

dello stanziamento fatto in bilancio per la grande manutenzione degli immobili.

Nell'autorizzare la spesa il governatore indica volta a volta come debba essere provveduto al lavoro e chi debba curarne la esecuzione. Per le spese occorrenti possono, quando ne sia il caso, essere emessi anche mandati di anticipazione.

Per gli ordini di pagamento da emettersi per le spese di grande manutenzione, chi debba provvedere ai lavori, dirige le richieste alla Direzione di finanza.

Il governatore provvede volta per volta a far collaudare i lavori eseguiti.

I certificati di collaudo debbono essere conservati presso la Direzione di finanza.

Art. 304.

Procedimento analogo a quello stabilito nell'articolo prece dente si segue per i lavori di grande manutenzione che occorrano alle strade, e per quelli necessari alle opere portuali, pei quali il capo del servizio della manutenzione stradale ed il capo dell'ufficio tecnico di Massaua fanno rispettivamente al Governo le relative proposte.

Art. 305.

Le nuove costruzioni sono sempre ordinate dal governatore.

Quelle relative ai fabbricati d'interesse regionale sono deliberate su proposta dei commissari rispettivi normalmente nell'occasione in cui si stabiliscono, prima che incominci l'esercizio, le dotazioni per le varie occorrenze dei commissariati.

Le altre deliberazioni sono prese mano a mano che occorra. La Direzione di finanza prende nota dei singoli impegni che gravano tutti sopra un unico stanziamento fatto in bilancio nella parte straordinaria per costruzione di nuove opere.

Art. 306.

Alle costruzioni di nuove opere d'interesse regionale provvedono direttamente le autorità regionali, salvo che il governatore, trattandosi di lavori con speciali difficoltà tecniche, non creda incaricare dell'esecuzione un ufficio tecnico.

Pei lavori di costruzione, ai quali debbano provvedere direttamente, i commissari domandano speciali anticipazioni alla Direzione di finanza, e colle anticipazioni provvedono al pagamento di ogni spesa, anche quando si tratti di pagamento ad impresari o fornitori per somme superiori alle L. 300.

Il 10 giugno di ogni anno i commissari compilano il rendiconto delle anticipazioni avute nell'esercizio distinguendo le spese fatte fino a tale data per ciascun lavoro autorizzato, ed allegando al rendiconto una relazione dalla quale risulti quali siano i lavori compiuti, e quali quelli non ancora ultimati, ed indicano le somme necessarie ancora per portarli a compimento.

Il rendiconto e la relazione sono trasmessi alla Direzione di finanza, la quale accerta che la spesa per ciascun lavoro, tenendo conto anche delle somme da impegnare per quelli non ultimati, sia nei limiti delle assegnazioni fatte e che la differenza tra le anticipazioni prelevate e la somma spesa sia stata versata in tesoreria a reintegro dello stanziamento, e a rimettere poi i conti alla ragioneria per le verificazioni di sua competenza, partecipando quali sono le somme da considerare in consuntivo come rimasto da pagare per portare a compimento i lavori non ultimati.

Il governatore provvede a far collaudare le nuove costruzioni fatte in ciascun commissariato, esercizio per esercizio, ordinando il collaudo o allorchè gli risulti che ciascun lavoro sia stato ultimato, o dopo scaduto l'esercizio, per i lavori ultimati nell'esercizio. I certificati di collaudo dei lavori dovranno tutti essere conservati presso la Direzione di finanza.

Art. 307.

Alle costruzioni di nuove opere non d'interesse regionale provvede l'ufficio tecnico che sia specialmente designato volta per volta dal governatore.

Se i lavori siano fatti ad impresa, l'ufficio tecnico che li dirige, liquida gli averi degli appaltatori e chiede a loro favore direttamente la emissione degli ordini di pagamento a titolo di acconto o a saldo.

Se invece siano condotti ad economia, l'nfficio tecnico richiede in corso di lavoro le anticipazioni che gli occorrono per le spese da pagare o la emissione di ordini diretti a favore dei creditori per provviste o prestazioni per somme superiori a L. 300.

Le richieste per la emissione di ordini di pagamento per le spese di nuove costruzioni debbono tutte essere rivolte alla Direzione di finanza.

I rendiconti dell'impiego delle somme ricevute a titolo di anticipazione per le spese di lavori a gestione diretta sono compilate al termine di ciascun lavoro. Se però intervenga

la fine dell'esercizio viene compilato il rendiconto delle spese fatte fino al 30 giugno.

La Direzione di finanza, per i lavori non ultimati al 30 giugno di ogni anno, provvede perchè la ragioneria considideri nel consuntivo come rimaste da pagare le somme necessarie a portare a compimento i singoli lavori.

Le rimanenze dei rendiconti al 30 giugno sono, mediante ordini di pagamento da commutare in quietanza, reintegrate alle spese dell'esercizio scaduto e considerate come prima anticipazione dell'esercizio nuove in conto residui.

Art. 308.

Per i vari servizi di carattere tecnico in colonia (produzione dell'acqua e del ghiaccio, esercizio di macchine varie, ecc.), sono fatti in bilancio i necessari stanziamenti, la gestione dei quali è affidata dal governatore ad uno degli uffici tecnici della colonia, al quale spetta di richiedere alla Direzione di finanza la emissione degli ordini di pagamento per le spese relative al servizio cui è proposto.

A tali servizi viene provveduto o per mezzo di imprese o a gestione diretta, secondo che sia stabilito dal governatore in base alle prescrizioni del presente regolamento.

TITOLO V.

Agenzie commerciali

—

Art. 309.

Per le agenzie commerciali che siano istituite e funzionino in Etiopia alla dipendenza e per conto del Governo dell'Eritrea sono istituiti in bilancio speciali stanziamenti di spesa, della gestione dei quali risponde ciascun agente.

Tali stanziamenti sono destinati alle spese effettive pel funzionamento dell'agenzia, secondo viene stabilito dal governatore nell'occasione in cui gli stanziamenti sono fissati.

Art. 310.

All'infuori degli stanziamenti di cui all'articolo precedente gli agenti possono essere autorizzati ad acquistare prodotti dal mercato indigeno, da scambiare con merci di provenienza italiana, istituendo all'uopo una speciale contabilità.

Il governatore determina la somma massima di cui ciascuna agenzia possa essere in debito verso l'Amministrazione coloniale per la speciale contabilità di cui si tratta

Le somme che siano da pagare per tali contabilità e quelle che in conto di tale contabilità vengano riscosse sono imputate agli articoli di bilancio di cui è detto all'art. 80 del titolo III della parte I del presente regolamento e sono rispettivamente a debito o a credito dell'agenzia.

Spetta alla Direzione di finanza di invigilare ed accertare che il debito dell'agenzia non ecceda mai la somma atabilita, come sopra è detto.

Art. 311.

Una volta ogni semestre ciascun agente compila il bilancio dell'azienda commerciale, dando un valore alle merci in essere alla fine del semestre, e considerando come in magazzino, quelle di esportazione spedite in precedenza e delle quali non ancora fosse stato realizzato l'importo.

La Direzione di finanza dà le norme particolareggiate per la formazione di tali bilanci, i quali hanno lo scopo di rendere evidenti i risultati economici delle aziende commerciali.

Quando occorra, può essere prescritta la tenuta di contabilità speciali separate per due o più rami di commercio.

Art. 312.

Gli agenti commerciali si procurano i fondi che loro occorrono sul posto accettando versamenti di somme che siano da pagare in Eritrea: solo in via eccezionale richiedono fondi da spedirsi loro materialmente dall'Eritrea.

Art. 313.

Delle somme di cui devono darsi debito per versamenti ricevuti dal pubblico o per somministrazioni avute materialmente e di quelle che esigano per vendite di merci o per qualsiasi altro motivo, gli agenti giustificano l'impiego compilando un rendiconto trimestrale.

Tanto per le partite di entrata come per quelle di spesa deve essere chiaramente fatto risultare quali siano quelle che si riferiscono alle contabilità speciali delle aziende di commercio.

Il rendiconto è trasmesso dagli agenti trimestralmente al funzionario di cui è detto nell'articolo seguente.

Art. 314.

In Asmara presso la sede del Governo un funzionario contabile è delegato dal governatore in qualità di corrispondente degli agenti commerciali.

Il corrispondente degli agenti commerciali, ricevendo da ciascuna agenzia il rendiconto trimestrale, si assicura che le somme di cui gli agenti si danno debito siano state già imputate a bilancio mediante ordini di pagamento emessi in precedenza in occasione di pagamenti a terzi richiesti dagli agenti o in occasione di spedizioni materiali di fondi, e per le partite di entrata per le quali tale imputazione non fosse ancora fatta perchè relativa a riscossioni di somme derivanti dall'azienda commerciale, provvede, richiedendo l'emissione di ordini da convertire in quietanza d'entrata a credito degli agenti in conto gestione commerciale.

Ciò fatto verifica i titoli di spesa, accerta che la rimanenza di cui l'agente si riconosce debitore sia esatta e ne dà il benestare all'agente interessato.

I titoli di spesa sono poi separati, secondo che riguardano spese effettive dell'agenzia o spese fatte per le gestioni commerciali e sono inscritti separatamente nei rendiconti che il corrispondente degli agenti deve compilare giusta quanto è detto nell'articolo seguente.

Art. 315.

Il corrispondente degli agenti commerciali compila trimestralmente e trasmette alla ragioneria della colonia due separati rendiconti dell'impiego delle somme addebitate nel trimestre alle varie agenzie in conseguenza degli ordini di pagamento emessi a carico dello stanziamento delle spese delle agenzie e a carico dello stanziamento speciale di cui è detto all'art. 80 del titolo II della parte I.

La risultante delle rimanenze di tali due rendiconti deve essere in relazione con le rimanenze dei rendiconti delle varie agenzie.

Il corrispondente degli agenti commerciali, nel richiedere la imputazione degli ordini di pagamento che siano da emettere nel corso di un trimestre, si regola in guisa da evitare che nei rendiconti l'ammontare delle somme in uscita debba superare quello delle anticipazioni. Ove il caso si verificasse nei rendiconti del trimestre ultimo di un esercizio, il di più speso in un rendiconto in confronto alle anticipazioni prele-

vate, vien caricato allo stanziamento che ebbe di fatto la maggiore spesa e la somma è reintegrata a quello che ebbe una imputazione indebita maggiore.

Art. 316.

Le somme che per conto degli agenti commerciali dovessero essere pagate o dovessero essere riscosse in colonia sono pagate con ordini diretti o versate direttamente in tesoreria con imputazione a bilancio a seconda della loro natura.

Le richieste di emissione degli ordini di pagamento relativi e le domande di autorizzazione di versamento sono fatte per conto degli agenti dal corrispondente loro in Asmara.

Il corrispondente mensilmente trasmette a ciascun agente la nota delle somme pagate con ordini diretti e di quelle versate direttamente in tesoreria, corredate, in quanto occorra, da copie, duplicati o estratti dei documenti giustificativi delle spese e delle entrate, affinchè gli agenti siano informati dei pagamenti e delle riscossioni fatte in conto delle loro gestioni ed abbiano tutti gli elementi loro necessari per rendersi conto dell'andamento delle gestioni stesse e compilare i rendiconti statistici prescritti.

Titolo VI.

Aziende agrarie.

Art. 317.

Per le aziende agrarie che siano condotte a gestione diretta per conto dell'Amministrazione coloniale sono fatti in bilancio speciali stanziamenti così nell'entrata per l'importo dei proventi dell'azienda come in spesa per le erogazioni occorrenti per il loro andamento.

Gli stanziamenti debbono riferirsi alle entrate ed alle spese che effettivamente si verifichino nel corso dell'esercizio, indipendentemente dal fatto che il periodo di una annata agricola coincida o non col periodo dell'esercizio finanziario.

Art. 318.

Di ciascuna azienda agraria è nominato un direttore responsabile il quale gerisce lo stanziamento di spesa e cura che tutti i proventi delle aziende siano versati integralmente in tesoreria.

Gli stanziamenti di spesa sono fatti in base a programmi preventivamente approvati dal Governo: se si tratti di campi

sperimentali, è lasciata al direttore responsabile la necessaria libertà di azione, a condizione che le spese nell'esercizio siano mantenute nei limiti delle previsioni.

Art. 319.

La spesa di acquisto di macchine e di attrezzi rurali, di animali da lavoro, di arredamento di case coloniche, di sementi, ecc., fanno carico allo stanziamento dell'esercizio come qualsiasi altra spesa inerente all'andamento dell'azienda.

Quando un'azienda agraria debba cessare di funzionare, i materiali costituenti l'impianto vengono liquidati nel modo che sia volta a volta indicato dal Governo della colonia e l'importo che sia ricavato dalla liquidazione è versato nella tesoreria a titolo di provento della azienda dell'esercizio nel quale la liquidazione avviene.

Art. 320.

Per la riscossione dei proventi e per il pagamento delle spese inerenti alle aziende si osservano le norme generali prescritte nei titoli VI e VII della parte I, e I e II della parte II del presente regolamento.

Art. 321.

Per la vendita di bestiami e dei prodotti del suolo chi ha la responsabilità della direzione dell'azienda sceglie i modi e le epoche che più stimi opportuni nell'interesse dell'Amministrazione: delle vendite deve farsi risultare con verbali controfirmati dal compratore e da due testimoni.

Le vendite al minuto di ortaglie od altro saranno fatte esclusivamente alla sede dell'azienda a rivenditori o direttamente a consumatori; per ogni cessione l'incaricato della vendita prende nota sopra apposito memoriale del nome dei compratori, delle cose vendute e delle somme riscosse; ogni settimana viene stabilito sul memoriale l'ammontare delle somme riscosse, pel quale il direttore dell'azienda distacca una bolletta regolare a favore di sè stesso. Il memoriale è poi allegato al rendiconto trimestrale delle entrate a giustificazione delle bollette rilasciate settimanalmente.

Art. 322.

Gli acquisti di bestiame sono fatti secondo gli usi dei vari paesi: le spese sono giustificate da ricevute firmate dal venditore, dal garante e da due testimoni.

Art. 323.

Per le macchine ed attrezzi agricoli, pel bestiame e per quant'altro costituisca la dotazione delle aziende e pei prodotti delle aziende stesse vengono tenuti gli inventari e sono fatte le dimostrazioni periodiche dei movimenti prescritti per i beni patrimoniali della colonia.

Non si tien conto nè del carico, nè dello scarico dei prodotti che siano venduti al minuto senza rilascio di bollette regolari.

I movimenti che avvengono per acquisti o per vendite debbono aver riferimento esatto alla contabilità in contanti.

I movimenti che siano avvenuti senza dar luogo nè a spesa nè a provento (generi raccolti, prodotti di animali, cali naturali, avarie e simili) debbono essere giustificati da verbali muniti dell'autorizzazione di carico o scarico dell'autorità amministrativa dalla quale il direttore dell'azienda dipende.

Art. 324.

Indipendentemente dalle contabilità normali delle entrate, delle spese e dei materiali relative all'esercizio finanziario e da trasmettersi alla ragioneria nei modi prescritti, ciascun direttore di azienda compila per ogni annata agricola effettiva un rendiconto statistico per dimostrare i risultati economici della gestione dell'annata.

Il periodo di ciascuna annata agricola è stabilito dal Governo della colonia a seconda delle varie località in cui le aziende si svolgono e delle colture che debbano essere fatte. La fine del periodo di un'annata agricola può essere fissata qualche tempo dopo l'inizio dell'annata successiva, in modo che tutta o la massima parte dei raccolti dell'annata precedente abbiano già potuto avere il loro esito.

Il rendiconto statistico è trasmesso alla Direzione di finanza, la quale, verificatane la esattezza, riferisce al governatore sui risultati ottenuti economicamente da ciascuna azienda in ognuna delle dette annate agricole.

Art. 325.

Nel rendiconto statistico si inscrivono a debito ed a credito dell'annata agricola le partite seguenti:

A debito:

a) l'ammontare delle somme pagate nell'annata per lo acquisto di materiali e bestiami per l'azienda, compreso il va-

lore a stima di quanto esistesse all'inizio dell'annata (macchine ed attrezzi agricoli, bestiame, ecc.);

b) spese per sementi, per la lavorazione del suolo, per i raccolti, ecc.;

c) spese ordinarie per l'andamento dell'azienda.

Ed a credito:

a) l'ammontare delle somme riscosse nell'annata per qualsiasi titolo (vendite di prodotti, di bestiame, ecc.);

b) l'ammontare secondo la stima, a prezzo presunto di vendita, di quanto esistesse alla chiusura dell'annata di prodotti non ancora venduti;

c) il valore di stima dell'impianto dell'azienda alla fine dell'annata (macchine ed attrezzi agricoli, bestiame, ecc.).

La stima dell'impianto alla fine dell'annata deve essere fatta col criterio di un deprezzamento annuo variabile tra il 5 e il 10 per cento, a seconda delle varie specie di materiali.

Art. 326.

Per quanto riguarda le zone boschive e quelle lasciate a prato naturale e comunque non coltivate, non è costituita una speciale azienda.

I proventi eventuali che se ne traggano per le concessioni di taglio di piante, raccolta di fieno od altro, sono dai debitori direttamente versate in tesoreria.

Art. 327.

Quando dal Governo sia consentito a servizi civili o a servizi o reparti militari di usufruire di dette zone per raccolta di legname, di legna da ardere, di fieno ed altro, alle quantità da raccogliere dovrà essere attribuito un valore.

L'importo relativo sarà versato in tesoreria, come è detto all'articolo precedente, con imputazione della spesa per parte di chi versa a carico dello stanziamento pel servizio che usufruisce delle cose raccolte.

Art. 328.

I proventi di cui ai due articoli precedenti sono considerati come redditi di beni demaniali e come tali vengono imputati al relativo articolo del bilancio di entrata.

TITOLO VII.

Custodia e trasporto fondi.

—

Art. 329.

Gli uffici postali della colonia che nelle varie località fuori di Asmara sono incaricati di eseguire pagamenti di titoli per conto della tesoreria e di accettare dai gestori e dai debitori a favore della tesoreria, dispongono di due casse forti una corrente ed una di riserva.

La cassa corrente a una sola chiave tenuta dal titolare dell'ufficio; nella cassa corrente non deve rimanere a fine giornata somma superiore a L. 2000.

La cassa di riserva ha due chiavi, una tenuta dal titolare dell'ufficio, e l'altra dal controllore dell'ufficio postale di Massaua e da un delegato dell'autorità regionale negli altri uffici.

Art. 330.

Nelle casse di riserva cui è detto nell'articolo precedente, deve essere tenuto un quaderno sul quale sono registrati volta per volta i movimenti di introduzione e di estrazione di denaro. All'atto della inscrizione di tali movimenti, i detentori delle due chiavi debbono apporvi le loro firme a comprova del movimento fatto in loro presenza per accertare la nuova rimanenza del fondo depositato nella cassa.

Art. 331.

Le autorità regionali delle località nelle quali ha sede un ufficio postale, fatta eccezione per Asmara e Massaua, sono in obbligo di sorvegliare, direttamente o per mezzo del delegato alla tenuta della seconda chiave, il servizio di cassa negli uffici stessi.

Tale sorveglianza consiste:

a) col controllo diretto dei conti giornalieri;

b) coll'accertare che il fondo della cassa corrente non oltrepassi il limite prescritto;

c) coll'eseguire verificazioni di cassa;

d) coll'intervento nella verificazione dei fondi che siano stati spediti dalla tesoreria a titolo di sovvenzione o che debbano essere spediti alla tesoreria perchè esuberanti ai bisogni;

e) col vidimare la situazione di cui è detto all'articolo seguente in segno di accertamento della esistenza del fondo risultante dalla situazione stessa e nelle valute indicate.

Le verificazioni di cassa debbono essere fatte normalmente una volta al mese alla chiusura dei conti mensili; se tutto sia riscontrato regolare non viene compilato verbale. Ogni tre mesi, in giorno non preavvisato, deve eseguirsi una verificazione straordinaria di cassa, compilando apposito verbale da rimettere alla Direzione di finanza.

Per l'ufficio di Massaua, le attribuzioni di sorveglianza sul servizio di cassa spettano al controllore dell'ufficio, che le esercita nei modi accennati per le autorità regionali, fatta eccezione per le verificazioni straordinarie di cassa, che sono eseguite direttamente dal capo del servizio postale e telegrafico della colonia.

Art. 332.

Gli uffici postali della colonia, meno quello di Asmara, compilano il 1° d'ogni mese e rimettono direttamente alla Direzione di finanza una situazione delle varie specie di valute costituenti il fondo di cassa alla fine del mese scaduto, facendo risultare il totale del fondo esistente in corrispondenza col debito del servizio vaglia.

La situazione dovrà indicare anche i movimenti avvenuti nel mese nelle valute speciali (oro decimale, scudi della lega latina, talleri di M. T., lire sterline, ecc,) e far menzione delle sovvenzioni ricevute e delle spedizioni effettive di numerario eseguite nel mese nei rapporti colla tesoreria e con gli altri uffici postali.

La Direzione di finanza prende norma de tali situazioni per ordinare i versamenti e le sovvenzioni che gli uffici non avessero fatto o richiesto di loro iniziativa e colla scorta dei conti della tesoreria accerta l'esattezza dei movimenti nelle valute speciali.

Art. 333.

L'ufficio postale di Asmara eseguisce giornalmente il proprio versamento in tesoreria, in modo che il fondo in denaro residuale in cassa a fin di giornata non superi le L. 2000.

La sorveglianza sul servizio di cassa dell'ufficio di Asmara è esercitata dal controllore e dal capo del servizio postale e telegrafico nei modi accennati per Massaua.

Art. 334.

I vari gestori di entrate e di spese custodiscono i fondi provenienti dalle riscossioni o destinati al pagamento di spese nelle casse forti in consegna ai vari uffici o servizi.

I consegnatari di fondi eventualmente sprovvisti di casse forti, li custodiranno nel modo più sicuro sotto la loro personale responsabilità prendendo le misure che stimano più opportune.

Art. 335.

Le casse di riserva degli uffici postali debbono essere guardate da sentinelle dal tramonto all'alba.

Art. 336.

Le spedizioni di fondi dalla tesoreria ai vari uffici postali o dagli uffici postali alla tesoreria e quelle tra uno ed altro ufficio postale, si fanno in massima mediante consegna del fondo a chi sia incaricato dell'accompagnamento.

Chi riceve fondi in consegna, in occasione di spedizione deve accertare l'esatta consistenza delle valute in oro o in biglietti e farne la verifica. Le valute in argento o in bronzo potranno essere consegnate in sacchetti senza cuciture chiusi e suggellati a piombo, con cartellino portante la indicazione delle valute che il sacchetto contiene, il peso lordo e la firma del funzionario speditore. I sacchetti chiusi sono dall'incaricato dell'accompagnamento verificati limitatamente al peso e sono accettati per la somma dichiarata.

Nell'atto della consegna dei fondi alla tesoreria o all'ufficio cui sono diretti, l'incaricato dell'accompagnamento consegna, mediante contazione, le valute in oro o in biglietti e quelle di altra specie che avesse ricevuto previa contazione, e consegna pure i sacchetti chiusi facendo risultare della corrispondenza tra il peso indicato e il peso effettivo di ciascun sacchetto.

Se chi riceve il versamento intende verificare il contenuto dei sacchetti chiusi, la verifica deve essere fatta in presenza di un rappresentante del mittente da nominarsi dall'autorità regionale locale.

Art. 337.

L'importo delle valute false o fuori corso, le monete false, bucate o comunque non accettabili, restano a carico di chi ac-

compagna il versamento, se accettate previa verifica e contazione, e del funzionario versante se contenute in sacchetti chiusi.

Art. 338.

Della consegna dei fondi all'incaricato dell'accompagnamento e della riconsegna all'arrivo alla tesoreria o all'ufficio cui i fondi sono diretti deve sempre farsi risultare con verbale, di cui un esemplare è da consegnarsi a chi eseguì l'accompagnamento.

La responsabilità di chi ha accompagnato i fondi cessa col ritiro dell'esemplare del verbale di riconsegna.

Art. 339.

La tesoreria rilascia vaglia del tesoro a favore dell'Amministrazione delle poste in Roma per le somme che gli uffici postali versano a titolo di esuberanza di fondi: gli uffici postali si dànno debito con la emissione di vaglia postali in oro o in valuta ordinaria a seconda dei casi, delle sovvenzioni che ricevono dalla tesoreria o di quelle che ricevono da altri uffici.

Art. 340.

Dell'accompagnamento fondi sono normalmente incaricati funzionari di ruolo di 2ª categoria o sottufficiali del Regio esercito; in via eccezionale, quando si tratti di somme non superiori a L. 25,000, possono essere incaricati funzionari non di ruolo o graduati di truppa indigena.

Art. 341.

Le spedizioni dei fondi debbono sempre essere scortate per richieste da farsi dalla Direzione di finanza.

Il comandante della scorta può essere anche consegnatario del fondo, sempre quando la somma in consegna non oltrepassi le L. 25,000.

Il comandante della scorta sostituisce il consegnatario del fondo quando questi, per sopravvenienze durante il viaggio, non fosse in grado di compiere il proprio servizio.

Quando il consegnatario del fondo sia anche comandante della scorta viene in ogni occorrenza sostituito dal più elevato in grado o dal più anziano degli uomini della scorta.

Art. 342.

La Direzione di finanza determina il modo onde i trasporti di fondi debbano essere eseguiti, provvede tutti i mezzi necessari e tiene il turno dei personali da comandare in accompagnamento secondo le istruzioni di massima del governatore.

Il servizio di accompagnamento fondi ha di regola la precedenza su tutti gli altri servizi. Chi non possa, per ragioni valide, eseguire il servizio a suo turno, deve compierlo appena cessata la causa di impedimento.

Art. 343.

Eccezionalmente e solo tra uffici serviti da stazioni ferroviarie o da linee di piroscafi postali le spedizioni di fondi si possono fare senza accompagnamento.

I fondi sono chiusi in pacchi suggellati e, se si tratti di valuta metallica, in robuste cassette di legno o in bariletti di ferro, legati con fili di ferro, colle estremità assicurate da piombelli.

Della verifica del denaro, della formazione dei colli e della successiva spedizione a mezzo ferrovia e piroscafo è fatto risultare da verbale firmato dal tesoriere e dal controllore per la tesoreria, ovvero dal capo d'ufficio postale e da un altro funzionario (il controllore ove esista) se si tratti di uffici postali.

Le spedizioni marittime debbono essere sempre assicurate. I fondi debbono, a cura del destinatario, essere ritirati dalla stazione d'arrivo o da bordo del piroscafo nel giorno stesso dell'arrivo. L'apertura dei pacchi e dei colli contenenti il numerario e la verifica della consistenza dei valori viene fatta con norme eguali a quelle indicate per la verifica all'atto della spedizione e per la formazione dei colli, facendo risultare con verbale delle relative operazioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro delle Colonie
BERTOLINI.

Prezzo della presente dispensa L. 0.40

(3402) Roma, 1914 — Tip. E. Vognera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª — 1914 — 7 febbraio

1914 GENNAIO 31. - N. **52**. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 48 che apporta un'aggiunta al R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199 per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601 *Pag.* 182

1914 FEBBRAIO 3. - » **53**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Passaporto per la Libia . . . . . » 183

» 4. - » **54**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio » 184

» 4. - » **55**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Gare militari di addestramento ippico. — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nei loro programmi . . . . . » 184

» 5. - » **56**. — CAVALLI. — Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito, durante l'esercizio finanziario 1910-11 . . . . . » 185

» 5. - » **57**. — AVANZAMENTO — Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive . . . . . » 210

» 5. - » **58**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme e prescrizioni per le esercitazioni tattico-logistiche con le truppe e con i quadri . » 210

» 5. - » **59**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali di Eritrea . . . . . » 214

» 5. - » **60**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione a piedi per l'artiglieria . . . . . » 216

» 5. - » **61**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sul *cofano* con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri . . . . . » 218

» 5. - » **62**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla *cassa* con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri. . . . . » 218

» 5. - » **63**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti militari di complemento » 219

» 6. - » **64**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsa militare « Premio Reale » . . . . . » 219

» 6. - » **65**. — TRASPORTI. — Aggiunta all'elenco delle deviazioni . . . . . » 220

CIRCOLARE N. **52.** — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 48 che apporta un'aggiunta al R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199 per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 31 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge del 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 247, con la quale fu temporaneamente stabilita l'aspettativa speciale per i capitani dell'arma di fanteria;

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 493, con la quale fu estesa l'aspettativa speciale ai capitani di tutte le armi nelle quali si verificassero eccedenze al ruolo organico dei capitani;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601, predetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601, è aggiunto quanto segue colla stessa decorrenza di tale decreto:

Disposizione transitoria.

Art. 21 *bis*.

Si potrà dar corso, indipendentemente da ogni dichiarazione di rinuncia all'avanzamento, anche alle domande di collocamento in aspettativa speciale, di tenenti colonnelli che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste alla lettera *c*) dell'art. 18 del presente decreto, purchè le domande stesse siano state presentate entro il 31 dicembre 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

N. **53**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Passaporto per la Libia**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 3 febbraio 1914.

Si avverte per norma degli interessati, che il R. decreto 313 in data 3 aprile 1913, col quale fu istituito uno speciale passaporto per la Libia, stabilisce all'articolo 14 che (ad eccezione dei funzionari civili e militari destinati in Libia o ivi comandati in missione) non possano recarsi in Libia coloro che non siano provvisti del prescritto passaporto.

Resta quindi inteso che le famiglie degli ufficiali, assimilati ed operai, le quali ottengano dai governatori delle colonie il permesso di recarsi in Libia, dovranno munirsi del passaporto, giacchè, in caso diverso, non sarebbe loro consentito di prendere imbarco.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **54**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di stipendio.** — (Direzione generale servizi logistici ad amministrativi). — 4 febbraio 1914.

Il Ministero del tesoro ha dovuto constatare che, nonostante le disposizioni impartite con le circolari n. 558 del 1912 e 230 del 1913, non sempre i comandi dei corpi incaricati di trasmettere il *nulla osta* alla cessione di stipendio, fanno sulle domande stesse la dichiarazione richiesta circa il fatto che l'ufficiale richiedente appartenga o meno a corpo mobilitato.

La mancanza di tali dichiarazioni porta come conseguenza il rinvio delle domande ai comandi dei corpi trasmittenti per il loro completamento, o la richiesta di altre notizie a questo Ministero, con grave danno degli ufficiali interessati, per il tempo, talvolta non breve, che tali nuove pratiche richiedono.

Ad evitare pertanto simile inconveniente, si richiamano tutti i comandi, corpi od uffici alla esatta osservanza delle circolari suddette.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **55**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Gare militari di addestramento ippico. — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nei loro programmi.** — (Ispettorato ippico). — 4 febbraio 1914.

In conformità delle disposizioni contenute nell'istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici è stato concesso alla « Società ippica genovese » (in rappresentanza del comitato dell'esposizione internazionale di marina igiene marinara e mostra coloniale italiana) alla « Società udinese per la caccia a cavallo » ed alla « Società ippica veronese » di comprendere nei concorsi ippici da esse indetti una categoria militare alla quale hanno facoltà d'intervenire gli ufficiali, secondo le norme indicate dal capo III della suddetta istruzione.

I concorsi ippici, i cui programmi già approvati saranno pubblicati per cura delle società interessate, avranno luogo nei giorni e località di seguito indicati:

Società ippica genovese — Genova 24 a 28 maggio;
Società udinese — Udine 18 e 19 aprile;
Società ippica veronese — Verona 11 e 12 marzo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **56.** — CAVALLI. — **Dimostrazione delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa del R. esercito, durante l'esercizio finanziario 1910-11.** — (Ispettorato ippico). — 5 febbraio 1914.

Con gli specchi che fanno seguito sono dimostrate le perdite verificatesi nei quadrupedi di truppa del R. esercito nel corso dell'esercizio finanziario 1910-11 con la indicazione delle cause che le produssero ed il confronto delle perdite stesse con quelle che avvennero nel precedente esercizio 1909-10.

Per il Ministro — MIRABELLI.

DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di trup*

CORPI	STANZA DEI CORPI durante l'esercizio finanziario	Media della forza	Morti	Abbattuti
Regg. Nizza cavalleria (1°) . .	Milano	758	8	
» Piemonte reale cav. (2°)	Roma	703	8	
» Savoia cavalleria (3°) . .	Savigliano	748	17	
» Genova cavalleria (4°). .	Padova	770	7	
» lanc. di Novara (5°) . .	Treviso	757	8	
» » di Aosta (6°). . .	Ferrara	779	17	
» » di Milano (7°) . .	Pordenone	735	8	
» » di Montebello (8°)	Parma	757	12	
» » di Firenze (9°). .	Roma	744	9	
» » Vittorio E. II (10°)	Vicenza.	749	9	
» » di Mantova (25°) .	Bologna	750	12	
» » di Vercelli (26°) .	Vercelli	731	13	
» cavall. di Foggia (11°). .	Napoli	698	11	
» » di Saluzzo (12°) .	Palmanova	786	4	
» » di Monferrato (13°)	Lodi	746	10	
» » di Alessandria (14°)	Lucca	698	11	
» » di Lodi (15°). . .	Aversa	705	18	
» » di Lucca (16°) . .	Saluzzo	718	6	
» » di Caserta (17°). .	Faenza	715	9	
» » di Piacenza (18°) .	Caserta	676	10	
» » Guide (19°) . . .	Voghera	731	17	
» » di Roma (20°) . .	Milano	739	4	
» » di Padova (21°). .	Verona	711	15	
» » di Catania (22°). .	Torino	705	7	
» » Umberto I (23°) .	S. Maria Cap. Vet.	716	4	
» » di Vicenza (24°) .	Udine	751	18	
» » di Aquila (27°) . .	Brescia	725	17	
» » di Treviso (28°) .	Firenze	724	7	
» » di Udine (29) . .	Nola	705	7	
Scuola di cavalleria	Pinerolo	579	3	
	Totali . . .	21.809	316	1

dell'arma di cavalleria durante l'esercizio finanziario 1910-911.

Passati alle scuole veterinarie	Totale	Conguaglio per 100	Venduti per riforma e ai macelli di carne equina	Conguaglio per 100	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per 100	ANNOTAZIONI
»	8	1.06	48	6.33	56	7.39	
»	11	1.56	36	5.12	47	6.68	
»	17	2.27	64	8.56	81	10.83	
»	8	1.04	36	4.68	44	5.72	
»	19	2.51	67	8.85	86	11.36	
»	17	2.18	54	6.93	71	9.11	
»	8	1.09	57	7.75	65	8.84	
»	12	1.58	66	8.72	78	10.30	
»	14	1.88	6	0.81	20	2.69	
»	11	1.47	51	6.81	62	8.28	
»	12	1.60	45	6.00	57	7 60	
»	13	1.78	50	6.84	63	8.62	
»	15	2.29	27	3.87	42	6.16	
»	5	0.64	61	7.76	66	8.40	
»	11	1.47	49	6.57	60	8.04	
»	17	2.44	44	6.30	61	8.74	
»	26	3.69	39	5.53	65	9.22	
»	13	1.81	13	1 81	26	3.62	
»	41	5.73	37	5 17	78	10.90	
»	13	1.92	39	5.77	52	7.69	
»	17	2.33	35	4.79	52	7.12	
»	4	0.54	50	6.77	54	7.31	
»	18	2.53	45	6.33	63	8.86	
1	12	1.70	27	3.83	39	5.53	
»	7	0 98	46	6.42	53	7.40	
»	21	2.80	55	7.32	76	10.12	
»	31	4 28	7	0.97	38	5.25	
»	10	1.38	33	4.56	43	5.94	
»	10	1.42	21	2.98	31	4.40	
»	3	0 52	35	6.04	38	6.56	
1	424	1.94	1243	5.70	1667	7.64	

DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma di cavalleria nell'esercizio finanziario 1910-911 divisi secondo gli anni di rimonta.*

INDICAZIONE delle perdite	1891-92	1892-93	1893-94	1894-95	1895-96	1896-97	1897-98	1898-99	1899-900	1900-901	1901-902	1902-903	1903-904	1904-905	1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	Totale
Quadrupedi in forza nel corso dell'esercizio	2	2	3	10	41	110	262	448	738	986	1349	1578	1490	1412	1707	1814	2022	3531	3498	3478	24.451
Morti, abbattuti, passati alle scuole veterinarie	»	»	»	»	1	1	7	10	12	19	26	27	16	28	28	27	31	63	63	65	424
Conguaglio °/₀	»	»	»	»	2.44	0.91	2.67	2.23	1.63	1.93	1.97	1.71	1.07	1.98	1.64	1.49	1.53	1.78	1.80	2.05	1.76
Venduti per riforma e ai macelli di carne equina . . .	»	»	1	2	17	45	91	171	139	102	99	130	85	61	70	67	57	60	35	21	1243
Conguaglio °/₀	»	»	33.33	20.00	41.46	40.91	43.73	38.17	48.83	10.34	7.51	7.60	5.70	4.32	4.10	3.70	2.82	1.70	1.00	0.66	5.15
Totali generali delle perdite	»	»	1	2	18	46	98	181	151	121	125	147	101	89	98	94	88	123	98	66	1667
Conguaglio generale °/₀	»	»	33.33	20.00	43.90	41.82	37.40	40.40	20.46	12.27	9.48	9.31	6.77	6.30	5.74	5.19	4.35	3.48	2.80	2.71	6.91

DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (batterie e treno) durante l'anno finanziario 1910-911.*

DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa durante l'anno*

CORPI	STANZA DEI CORPI durante l'anno finanziario	Media della forza	Abbattuti	Morti
1° regg. artigl. da campagna	Foligno	509	5	13
2° » »	Pesaro	498	4	10
3° » »	Bologna	562	4	7
4° » »	Cremona	593	1	17
5° » »	Venaria Reale	561	»	30
6° » »	Vigevano	623	3	8
7° » »	Pisa	798	6	47
8° » »	Verona	513	1	13
9° » »	Pavia	570	»	12
10° » »	Caserta	527	3	13
11° » »	Alessandria	491	1	11
12° » »	Capua	571	1	15
13° » »	Roma	660	1	21
14° » »	Ferrara	498	»	2
15° » »	Reggio Emilia	495	1	7
16° » »	Brescia	535	»	6
17° » »	Novara	536	»	2
18° » »	Aquila	478	3	18
19° » »	Firenze	527	5	20
20° » »	Padova	527	»	16
21° » »	Piacenza	582	»	13
22° » »	Palermo	616	»	13
23° » »	Acqui	535	»	9
24° » »	Napoli	525	4	18
Reggimento artiglieria a cavallo	Milano	733	»	25
1° » » da montagna	Torino	835	2	18
2° » » »	Vicenza	797	4	12
	TOTALI . . .	15690	49	396

dell'arma d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna (batterie e treno) finanziario 1910-911.

Passati alle scuole veterinarie	Totale	Congnaglio %	Venduti per riforma ed ai macelli di carne equina	Congnaglio %	Totale generale delle perdite	Congnaglio generale %	ANNOTAZIONI
1	19	3.73	29	5.70	48	9.43	
»	14	2 84	16	3 24	30	6.08	
»	11	1.96	45	8.00	56	9.96	
»	18	3.04	37	6 23	55	9.27	
»	30	5 35	38	6 77	68	12.12	
»	11	1 77	41	6 58	52	8.35	
»	53	6.64	45	5.64	98	12.28	
»	14	2.73	45	8 77	59	11.50	
»	12	2 11	49	8 59	61	10 70	
»	16	3.04	40	7.59	56	10.63	
»	12	2.44	35	7 13	47	9.57	
»	16	2.80	31	5 43	47	8.23	
»	22	3.33	29	4.39	51	7.72	
»	2	0.40	49	9.84	51	10.24	
»	8	1.62	43	8.68	51	10.30	
»	6	1 12	38	7 10	44	8.22	
»	2	0.38	36	6.71	38	7.09	
»	21	4.39	23	4.81	44	9.20	
»	25	4.74	22	4 17	47	8 91	
»	16	3 04	46	8.72	62	11.76	
1	14	2.40	62	10 65	76	13 05	
»	13	2.11	31	5.03	44	7.14	
»	9	1.68	48	8.97	57	10 65	
»	22	4.19	48	9.14	70	13.33	
»	25	3 41	52	7.09	77	10.50	
»	20	2.39	35	4 19	55	6.58	
»	16	2.00	14	1.08	30	3.08	
2	447	2.85	1027	6.54	1474	9.39	

DIMOSTRAZIONE *delle diminuzioni avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, distinguendo quelle delle batterie da quelle del treno, durante l'esercizio finanziario 1910-911.*

CORPI	Media della forza	Abbattuti	Morti	Passati alle scuole veterinarie	Venduti ai macelli di carne equina	Totale	Cong.glio per 100	Riformati	Cong.glio per 100	Passati al treno	Cong.glio per 100	Totale generale delle perdite	Cong.glio generale per 100
Batterie.													
Reggimenti d'artiglieria da campagna — 1° reggimento	464	5	12	1	»	18	3.88	10	2.16	18	3.87	46	9.91
2° »	429	3	8	»	»	11	2.56	5	1.17	10	2.33	26	6.06
3° »	481	3	6	»	4	13	2.70	25	5.20	17	3.53	55	11.43
4° »	525	1	16	»	5	22	4.19	19	3.62	12	2.29	53	10.10
5° »	476	»	26	»	1	27	5.67	11	2.31	48	10.08	86	18.06
6° »	498	2	6	»	1	9	1.81	8	1.61	20	4.01	37	7.43
7° »	688	2	41	»	»	43	6.25	13	1.89	30	4.36	86	12.50
8° »	439	»	9	»	5	14	3.19	20	4.55	20	4.56	54	12.30
9° »	487	»	9	»	2	11	2.26	14	2.87	14	2.87	39	8.00
10° »	460	»	10	»	»	10	2.17	12	2.61	19	4.13	41	8.91
11° »	417	1	11	»	2	14	3.36	7	1.68	4	0.96	25	6.00
12° »	495	1	12	»	»	13	2.63	18	3.64	5	1.00	36	7.27
13° »	43	1	14	»	»	17	3.19	2	0.38	6	1.13	25	4.70
14° »	459	»	2	»	»	9	1.96	36	7.84	3	0.65	48	10.45
15° »	461	1	7	»	1	9	1.94	34	7.32	5	1.07	48	10.34
16° »	496	»	6	»	»	9	1.81	20	4.03	14	2.82	43	8.66
17° »	487	»	2	»	5	7	1.44	19	3.90	16	3.28	42	8.62
18° »	446	3	17	»	»	20	4.49	12	2.69	10	2.24	42	9.42
19° »	483	3	17	»	3	23	4.76	7	1.45	12	2.48	42	8.69
20° »	466	»	11	»	5	16	3.43	17	3.65	33	7.08	66	14.16
21° »	526	»	12	1	5	18	3.42	30	5.70	20	3.80	68	12.92
22° »	546	»	10	»	»	10	1.83	4	0.73	38	6.96	52	9.52
23° »	491	»	7	»	1	8	1.63	37	7.53	6	1.22	51	10.38
24° »	446	3	13	»	»	16	3.59	15	3.36	19	4.26	50	11.21

Reggimento artiglieria a cavallo	583	[illegible]	16	»	[illegible]	19	[illegible]	2	[illegible]	37	6.35	[illegible]	[illegible]
1° regg.to artiglieria da montagna	835	[illegible]	18	»	3	23	2.75	32	3.83	»	»	55	6.58
2° » »	797	4	12	»	»	16	2.00	14	1.76	»	»	30	3.76
Totali batterie	13916	35	330	2	58	425	3.06	443	3.18	436	3.13	1304	9.37
Treno d'artiglieria													
Reggimenti d'artiglieria da campagna — 1° reggimento	45	»	1	»	»	1	2.22	19	42.22	—	—	20	44.44
2° »	64	1	2	»	»	3	4.68	11	17.19	—	—	14	21.87
3° »	81	1	1	»	»	2	2.47	16	19.75	—	—	18	22.22
4° »	68	»	1	»	2	3	4.41	11	16.18	—	—	14	20.59
5° »	85	»	4	»	»	4	4.70	26	30.59	—	—	30	35.29
6° »	125	1	2	»	»	3	2.40	32	25.60	—	—	35	28.00
7° »	110	4	6	»	»	10	9.09	32	29.09	—	—	42	38.18
8° »	74	1	4	»	2	7	9.46	18	24.32	—	—	25	33.78
9° »	83	»	3	»	»	3	3.61	33	39.76	—	—	36	43.37
10° »	67	3	3	»	»	6	8.95	28	41.79	—	—	34	50.74
11° »	74	»	»	»	»	»	»	26	35.14	—	—	26	35.14
12° »	76	»	3	»	»	3	3.95	13	17.10	—	—	16	21.05
13° »	128	»	7	»	3	10	7.81	22	17.19	—	—	32	25.00
14° »	39	»	»	»	»	»	»	6	15.38	—	—	6	15.38
15° »	31	»	»	»	»	»	»	8	25.80	—	—	8	25.80
16° »	39	»	»	»	»	»	»	15	38.46	—	—	15	38.46
17° »	49	»	»	»	»	»	»	12	24.49	—	—	12	24.49
18° »	32	»	1	»	»	1	3.12	11	34.38	—	—	12	37 50
19° »	44	2	3	»	»	5	11.36	12	27.27	—	—	17	38.63
20° »	61	»	5	»	»	5	8.20	24	39.34	—	—	29	47.54
21° »	56	»	1	»	3	4	7.14	24	42.86	—	—	28	50 00
22° »	70	»	3	»	»	3	4.29	27	38.57	—	—	30	42.86
23° »	44	»	2	»	»	2	4.34	10	22.73	—	—	12	27.27
24° »	79	1	5	»	»	6	7.60	33	41.77	—	—	39	49.37
Reggimento artiglieria a cavallo	150	»	9	»	4	13	8.67	43	28.67	—	—	56	37.33
Totali treno	1774	14	66	»	14	94	5.30	512	28.86	—	—	606	34.16
TOTALI GENERALI	15690	49	396	2	72	519	3.31	955	6.09	—	—	—	—

DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di*
durante l'anno finanziario 1910-911,

QUADRUPEDI	ANNI D											
	1886–87	1889–90	1890–91	1891–92	1892–93	1893–94	1894–95	1895–96	1896–97	1897–98	1898–99	1899–900
In forza nel corso dell'anno finanziario	1	2	1	1	23	22	49	247	316	344	541	523
Morti, abbattuti e passati alle scuole veterinarie .	»	»	»	»	»	»	2	7	14	43	10	8
Conguaglio °/₀	»	»	»	»	»	»	4.08	2.83	4.43	3.84	1.96	1.53
Venduti per riforma ed ai macelli di carne equina	1	2	»	1	13	6	25	79	107	60	114	79
Conguaglio °/₀	100.00	100.00	»	100.00	56.52	27.30	51.02	31.98	33.86	17.59	21.34	15.10
RIEPILOGO.												
Morti, abbattuti, passati alle scuole veterinarie, venduti per riforma ed ai macelli di carne equina	1	2	»	1	13	6	27	86	121	73	124	87
Conguaglio °/₀	»	»	»	»	56.52	27.30	55.10	34.81	38.29	21.40	24.27	16.63

Truppa dell'arma di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna divisi secondo gli anni di rimonta.

RIMONTA											TOTALE	ANNOTAZIONI
1900-1901	1901-1902	1902-1903	1903-1904	1904-1905	1905-1906	1906-1907	1907-1908	1908-1909	1909-1910	1910-1911		
648	649	1078	1162	1168	986	1404	1599	1738	2790	3206	18105	
15	18	27	26	17	25	23	31	40	94	77	447	
2.43	2.91	2.50	2.24	1.46	2.54	1.64	1.94	2.30	3.37	2.40	2.43	
71	59	79	68	39	49	47	43	41	27	17	1027	
11.49	9.53	7.33	5.85	3.34	4.97	3.33	2.69	2.36	0.97	0.53	5.38	
86	77	106	94	56	74	70	74	81	121	94	1474	
13.92	12.44	9.83	8.09	4.80	7.51	4.99	4.63	4.66	4.34	2.93	8.01	

DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma di cavalleria durante l'esercizio finanziario 1910-911 distinti secondo la loro origine.*

VARIAZIONI	Indigeni	Esteri	Totale
Quadrupedi esistenti al 1° luglio . .	17 976	2944	20.920
Aumentati nel corso dell'esercizio .	2.523	708	3.231
Totali	20 499	3.652	24.151
Morti, abbattuti, passati alle scuole veterinarie.	320	104	424
Conguaglio %	1.56	2.85	1.76
Venduti per riforma e ai macelli di carne equina	1108	135	1243
Conguaglio %	5.40	3.70	5.15
Totali generali delle perdite	1428	239	1667
Conguaglio generale %	6.96	6.55	6.91

DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna durante l'anno finanziario 1910-11, distinti secondo l'origine.*

DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di durante l'anno finanziario 1910-*

VARIAZIONI	Indigeni
Quadrupedi esistenti al 1° luglio 1910	7666
Aumenti durante l'anno finanziario 1910-911	1126
Totale. . .	8792
Morti, abbattuti e passati alle scuole veterinarie. . . .	145
Conguaglio %	1.65
Venduti	604
Conguaglio %	6.86
Totale generale delle perdite. . . .	749
Conguaglio %	8.51

truppa dell'arma d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna
911, distinti secondo l'origine.

Esteri	TOTALE	*ANNOTAZIONI*
7391	15057	
2222	3348	
9613	18405	
302	447	
3.14	2.43	
423	1027	
4.40	5.58	
725	1474	
7.54	8.01	

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dei depositi e delle sezioni allevamento cavalli nell'esercizio finanziario 1910-911.*

	DEPOSITI E SEZIONI	Media della forza	Morti	Abbattuti	Venduti per riforma e ai macelli	Totale delle perdite	Conguaglio %
Depositi	Grosseto . . .	2341	83	7	36	126	5 38
	Persano. . . .	1812	91	15	26	132	7 28
	Portovecchio. .	1492	31	2	16	49	3.28
	Lazio (1) . . .	»	»	»	»	»	»
	Bonorva . . .	1398	38	7	18	63	4.51
Sezioni	Palmanova .	17	»	»	14	14	82.35
	Paterno. . . .	681	14	»	8	22	3.23
	TOTALI. . .	7741	257	31	118	406	5.24

(1) Istituito il 1° luglio 1911.

D — DIMOSTRAZIONE *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa dell'arma del genio nell'esercizio finanziario 1910-911.*

CORPI	Media della forza	Morti	Abbattuti	Venduti per riforma e ai macelli	Totale delle perdite	Conguaglio %
1° reggimento genio . . .	83	»	»	16	16	19 28
2° » » . . .	87	2	»	1	3	3.45
3° » » . . .	64	2	1	3	6	9 84
4° » » . . .	111	6	»	8	14	12.61
5° » » . . .	113	»	»	»	»	»
6° » » . . .	12	»	»	1	1	8.33
Battaglione specialisti . .	68	»	1	9	10	14.71
TOTALI . .	535	10	2	38	50	9.35

DIMOSTRAZIONE *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimento, il passaggio alle scuole veterinarie e la vendita dei quadrupedi dell'arma di cavalleria e dei depositi di allevamento cavalli, nell'esercizio finanziario 1910-911.*

CORPI	MORTI PER					Abbat., passati alla sc. vet.				VENDUTI PER								Totale generale delle perdite
	Malattie di diversi apparecchi	Discrasie	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e del connettivo sottocut.	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale sospetto e moccio	Farcino criptococchico	Morbi gravi cronici incurabili	Traumi gravi e fratture	Totale	Vecchiaia, debolezza e non più attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie degli occhi	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malat. delle articolazioni, dei tendini, dei musc. e delle ossa	Ticchio o rustichezza	Cause diverse (ai macelli)	Totale	
Regg. Nizza cavalleria (1°)	6	1	1	»	»	8	»	»	»	»	»	9	3	2	»	»	25	1	7	48	56
» Piemonte R. cav. (2°)	4	»	2	»	2	8	»	»	1	2	3	4	2	»	1	1	23	1	4	36	47
» Savoia cavalleria (3°)	10	2	5	»	»	17	»	»	»	»	»	9	7	2	»	»	28	3	15	64	81
» Genova cavalleria (4°)	6	»	1	»	»	7	»	»	»	1	1	13	2	1	»	»	11	7	2	36	44
Regg. Lancieri di Novara (5°)	8	»	9	»	1	18	»	»	»	1	1	26	12	5	»	2	17	1	4	67	86
Regg. Lancieri di Aosta (6°)	14	2	»	»	1	17	»	»	»	»	»	12	11	2	1	9	16	»	3	54	71
Regg. Lancieri di Milano (7°)	6	»	2	»	»	8	»	»	»	»	»	28	5	18	»	»	»	»	6	57	65
Regg. Lancieri di Montebello (8°)	10	»	2	»	»	12	»	»	»	»	»	20	6	2	1	»	30	»	7	66	78
Regg. Lancieri di Firenze (9°)	6	»	2	»	1	9	»	»	1	4	5	12	»	»	»	»	2	»	2	6	20
Regg. Lancieri Vittorio Em. II (10°)	6	»	3	»	»	9	1	»	»	1	2	12	4	6	»	13	10	»	6	51	62
Regg. Lancieri di Mantova (25°)	8	»	»	»	1	12	»	»	»	»	»	12	3	3	»	2	22	»	3	45	57
Regg. Lancieri di Vercelli (26°)	13	»	»	»	»	13	»	»	»	»	»	7	3	5	»	3	24	5	3	50	63
Regg. cavalleggeri di Foggia (11°)	9	»	1	»	1	11	»	»	»	4	4	7	1	1	»	»	18	»	»	27	42
Regg. cavalleggeri di Saluzzo (12°)	3	»	1	»	»	4	»	»	»	1	1	22	15	1	»	»	21	»	2	61	66
Regg. cavalleggeri di Monferrato (13°)	10	»	»	»	»	10	»	»	»	1	1	8	7	1	»	4	20	»	9	49	60
Regg. cavalleggeri di Alessandria (14°)	7	»	2	»	2	11	»	»	1	5	6	25	4	1	»	»	14	»	»	44	61
Regg. cavalleggeri di Lodi (15°)	11	»	5	»	2	18	»	»	3	5	8	23	2	2	»	1	10	1	»	39	65
Regg. cavalleggeri di Lucca (16°)	6	»	»	»	»	6	»	»	1	6	7	3	4	»	»	»	5	»	»	12	26

Regg. Cavalleggeri di Caserta (17°)	2	»	7	»	»	9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
di Piacenza (18°)	10	»	6	»	1	17	»	»	»	»	3	»	18	3	3	»	15	»	»	»	»
Guide (19°)	10	»	6	»	1	17	»	»	»	»	»	»	11	4	4	»	12	1	3	»	»
di Roma (20°)	1	»	2	»	1	4	»	»	»	»	2	3	20	11	6	»	7	1	6	36	54
di Padova (21°)	9	»	4	»	2	15	»	»	1	2	3	5	16	3	2	»	20	1	3	45	68
di Catania (22°)	3	»	3	»	1	7	»	»	3	2	5	5	7	3	2	1	7	1	»	27	39
Umberto I (23°)	2	»	1	»	1	4	»	»	1	»	2	3	12	6	»	»	22	1	»	46	53
di Vicenza (24°)	7	»	11	»	»	18	»	»	1	2	3	3	26	2	1	»	20	2	4	55	76
di Aquila (27°)	9	»	7	»	1	17	13	»	»	1	14	14	5	»	»	»	»	»	2	7	38
di Treviso (28°)	6	»	1	»	»	7	»	»	»	3	3	3	6	11	»	»	14	»	»	33	43
di Udine (29°)	7	»	»	»	»	7	»	»	»	3	3	3	6	3	»	»	11	»	»	21	31
Scuola di cavalleria	2	»	»	»	1	3	»	»	»	»	»	3	6	3	5	»	15	»	5	35	38
Totali cavalleria	211	5	81	»	19	316	44	1	12	51	108	139	390	146	76	4	449	26	99	1243	1667
Depositi e sezioni di allev. cavalli di Grosseto	18	»	61	»	4	83	»	3	»	4	7	14	16	5	5	»	10	»	»	36	126
Persano	44	»	46	»	1	91	»	9	3	3	15	21	13	3	»	»	10	»	»	26	132
Portovecchio	13	»	17	»	1	31	»	1	»	1	2	3	9	3	1	»	3	»	»	16	49
Bonorva	12	»	25	»	1	38	»	»	3	4	7	11	2	3	1	»	12	»	»	18	63
Palmanova	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	14	»	»	»	»	»	»	14	14
Paternò	9	»	2	»	3	14	»	»	»	»	»	»	3	3	»	»	1	»	»	8	22
Totali dei depositi	96	»	151	»	10	257	»	13	6	12	31	49	57	17	7	»	1	36	»	»	118	406
TOTALI GENERALI	307	5	232	»	29	573	44	14	18	63	139	216	447	163	83	4	54	485	26	99	1361	2073

DIMOSTRAZIONE *delle cause che determinarono la morte, l'abbattimen di truppa dell'arma d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna d*

CORPI	MORTI PER						Abbat., passati alle scuole veterin				
	Malattie di diversi apparecchi	Discrasie	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e del connettivo sottocut.	Traumi gravi	Totale	Catarro nasale sospetto e moccio	Farcino criptococchico	Morbi gravi cronici inguaribili	Traumi gravi e fratture	Totale
1° regg. artigl. da camp.	13	»	»	»	»	13	»	»	»	6	
2° » »	10	»	»	»	»	10	»	»	»	4	
3° » »	6	»	»	»	1	7	»	»	3	1	
4° » »	15	»	2	»	»	17	»	»	»	1	
5° » »	17	»	13	»	»	30	»	»	»	»	
6° » »	7	»	1	»	»	8	»	»	»	3	
7° » »	36	»	10	»	1	47	»	»	1	5	
8° » »	11	»	»	»	2	13	»	»	1	»	
9° » »	12	»	»	»	»	12	»	»	»	»	
10° » »	13	»	»	»	»	13	»	»	1	2	
11° » »	11	»	»	»	»	11	»	»	1	»	
12° » »	14	1	»	»	»	15	»	»	»	1	
13° » »	20	1	»	»	»	21	»	»	1	»	
14° » »	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	
15° » »	7	»	»	»	»	7	»	»	1	»	
16° » »	6	»	»	»	»	6	»	»	»	»	
17° » »	2	»	»	»	»	2	»	»	»	»	
18° » »	16	»	2	»	»	18	»	»	1	2	
19° » »	16	1	2	»	1	20	»	»	»	5	
20° » »	15	»	1	»	»	16	»	»	»	»	
21° » »	12	»	»	»	1	13	»	»	»	1	
22° » »	10	»	3	»	»	13	»	»	»	»	
23° » »	5	»	4	»	»	9	»	»	»	»	
24° » »	11	»	6	»	1	18	»	»	»	4	
Regg. artig. a cavallo	17	»	7	»	1	25	»	»	»	»	
1° » » da mont.	16	»	»	»	2	18	»	»	»	2	
2° » » »	10	»	»	1	1	12	»	1	1	2	
TOTALI . . .	330	3	51	1	11	396	»	1	11	39	5

...ggio alle scuole veterinarie, la vendita per riforma ed ai macelli dei quadrupedi ...no finanziario 1910-911.

RIFORMATI E VENDUTI AI MACELLI PER									Totale generale	ANNOTAZIONI
Vecchiaia, debolezza e mo... ...ni attitudini al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie dell'occhio	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malattie delle articolazioni muscolari ed ossa	Ticchio e rosticchezza	Cause diverse ai macelli	Totale		
14	2	2	»	1	8	2	»	29	48	
8	5	2	»	3	1	»	»	16	30	
17	8	2	»	1	8	6	3	45	56	
15	6	»	»	1	7	1	7	37	55	
12	8	1	»	1	16	»	»	38	68	
17	5	3	»	1	12	»	3	41	52	
16	7	2	»	»	18	2	»	45	98	
10	4	4	»	2	14	4	7	45	59	
20	12	3	»	»	10	1	3	49	61	
13	7	2	1	1	8	8	»	40	56	
17	2	»	»	1	8	5	2	35	47	
13	4	1	1	2	9	»	1	31	47	
9	3	»	»	2	9	»	6	29	51	
13	7	1	»	1	16	4	7	49	51	
20	12	4	»	2	9	5	1	43	51	
17	3	2	»	4	9	»	3	38	44	
10	7	4	»	1	1	8	5	36	38	
12	6	1	»	1	3	»	»	23	44	
10	5	»	»	»	3	3	1	22	47	
19	3	2	»	»	17	»	5	46	62	
15	15	1	»	1	17	5	8	62	76	
14	3	»	»	»	10	4	»	31	44	
19	3	3	»	»	19	3	1	48	57	
12	16	2	»	4	12	2	»	48	70	
16	8	2	»	4	13	1	8	52	77	
13	1	1	»	2	12	3	3	35	55	
6	»	»	»	»	5	»	3	14	30	
374	152	45	2	36	274	67	77	1027	1474	

CONFRONTO *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di depositi e delle sezioni*

Armi e depositi allevamento cavalli	Esercizio finanziario	Media della forza	Abbattuti	Morti
Cavalleria	1910-11	21809	107	316
	1909-10	20867	55	329
nel 1910-11 in più		942	52	»
nel 1910-11 in meno		»	»	13
Artiglieria (da campagna, a cavallo da montagna)	1910-11	15690	49	396
	1909-10	14348	77	367
nel 1910-11 in più		1342		29
nel 1910-11 in meno			28	
Genio	1910-11	535	2	10
	1909-10	569	»	18
nel 1910-11 in più			2	»
nel 1910-11 in meno		34	»	8
Depositi e sezioni allevamento cavalli	1910-11	7741	31	257
	1909-10	7665	15	245
nel 1910-11 in più		76	16	12
nel 1910-11 in meno		»	»	»
Totale generale	1910-11	45775	189	979
	1909-10	43449	147	959
nel 1910-11 in più		2226	42	20
nel 1910-11 in meno		»	»	»

alleria, di artiglieria (da campagna a cavallo e da montagna), del genio e dei lleramento cavalli.

Passati alle scuole veterinarie	Totale	Conguaglio per 100	Venduti per riforma di macelli di carne equina	Conguaglio per 100	Totale generale delle perdite	Conguaglio generale per 100
1	424	1.94	1243	5.70	1667	7.64
2	386	1.85	1186	5.68	1572	7.53
	38	0.09	57	0.02	95	0.11
1	»	»	»	»	»	»
2	447	2.85	1027	6.54	1474	9.39
2	446	3.11	972	6.77	1418	9.88
	1		55	»	56	»
»	»	0.26	»	0.23	»	0.49
»	12		38	»	50	9.35
»	18		57		75	13.18
	»		»		»	»
	6		19		25	3.83
»	288	»	118	»	406	5.24
»	260	»	93	»	353	4.61
	28		25		53	0.63
	»		»		»	»
3	1171	2.56	2426	5.30	3597	7.86
4	1110	2.55	2308	5.31	3418	7.87
»	61	0.01	118	»	179	»
1	»	»	»	0.01	»	0.01

CONFRONTO *delle perdite avvenute nei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria e di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) distinti secondo l'origine.*

ESERCIZI		Arma di cavalleria			Arma di artiglieria			Nelle due armi		
		indigeni	esteri	Totale	indigeni	esteri	Totale	indigeni	esteri	Totale
Nell'esercizio 1910-1911 . .		1428	239	1667	749	725	1474	2177	964	3141
id. 1909-1910 . .		1351	221	1572	786	632	1418	2137	853	2990
Nel 1910-911	in più . . .	77	18	95	»	93	56	40	111	151
	in meno. . .	»	»	»	37	»	»	»	»	»
Conguaglio per 100	1910-911. . .	6.96	6 55	6 91	8.51	7.54	8 01	7.43	7.27	7.38
	1909-910 . .	6 78	6 68	6 77	9 06	7.91	8.51	7 47	7 55	7.50
Nel 1910-911	in più . . .	0 18	»	0.14	»	»	»	»	»	»
	in meno . .	»	0 13	»	0 55	0 37	0.50	0.04	0 28	0.12

CONFRONTO *delle perdite, distinte per cause, che determinarono la morte, l'abbattimento ed il passaggio alle scuole veterinarie e la vendita dei quadrupedi di truppa delle armi di cavalleria, di artiglieria (da campagna, a cavallo e da montagna) e dei depositi e delle sezioni allevamento cavalli.*

ARMI E DEPOSITI allevamento cavalli	Esercizi finanziari	Morti per						Abbattuti - Passati alle scuole veterinarie					Venduti per										
		Malattie di diversi apparecchi	Diserzione	Malattie infettive contagiose e non contagiose	Malattie della pelle e del cor. reticolare sottocutaneo	Traumi gravi	TOTALE	Catarro nasale sospetto e morveo	Farcino - Cripto corlico	Mali gravi, cronici incurabili	Traumi gravi e fratture	TOTALE	Vecchiaia debolezza e non attitudine al servizio	Malattie di diversi apparecchi	Malattie degli occhi	Malattie della pelle	Malattie dei piedi	Malattie delle articolazioni dei tendini dei muscoli e delle ossa	Tiechio o rusticheza	Cause diverse	TOTALE	TOTALE GENERALE delle perdite
Cavalleria	1910 11	214	5	81	»	16	316	44	1	12	54	108	390	146	76	4	33	449	26	99	1243	1667
	1909-10	222	6	86	»	15	329	16	2	13	26	57	290	128	44	3	61	550	13	95	1186	1572
nel 1910 11	in più	»	»	»	»	1	»	28	»	»	25	51	100	18	32	»	»	»	13	4	57	95
	in meno	11	1	5	»	»	13	»	1	1	»	»	»	»	»	1	8	101	»	»	»	»
Artiglieria	1910 11	330	3	51	1	11	396	»	1	11	39	51	374	152	45	2	36	274	67	77	1027	1474
	1909-10	290	10	46	2	19	367	38	1	6	34	79	506	116	26	2	55	254	42	74	972	1448
nel 1910-11	in più	40	»	5	»	»	29	»	»	5	5	»	»	36	19	»	»	20	25	6	55	56
	in meno	»	7	»	1	8	»	38	»	»	»	28	32	»	»	»	19	»	»	»	»	»
Depositi e sezioni allevamento cavalli	1910-11	96	»	151	»	10	257	»	13	6	12	31	57	17	7	»	1	36	»	»	118	106
	1909-10	86	»	149	»	10	245	»	8	»	7	15	40	17	2	»	»	31	»	3	93	353
nel 1910-11	in più	10	»	2	»	»	12	»	5	6	5	16	17	»	5	»	1	5	»	»	25	53
	in meno	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3	»	»
TOTALI GENERALI	1910-11	637	8	283	1	40	969	44	15	29	102	190	834	315	128	6	90	759	93	176	2388	3547
	1909-10	598	16	281	2	44	941	54	11	19	67	151	736	261	72	7	116	833	55	109	2251	3343
nel 1910-11	in più	39	»	2	»	»	28	»	4	10	35	39	85	54	56	»	»	»	38	7	137	204
	in meno	»	8	»	1	4	»	10	»	»	»	»	»	»	»	1	26	76	»	»	»	»

N. **57**. — AVANZAMENTO. — **Esperimento di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 febbraio 1914.

A parziale modificazione della circolare n. 549 del *giornale militare ufficiale* del 1913, si comunicano le seguenti varianti nella composizione della commissione sperimentatrice:

Il colonnello di cavalleria Litta Modignani cav. Vittorio, promosso al grado di maggiore generale, è sostituito dal colonnello Schiffi cav. Mario comandante del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°);

Il colonnello Locurcio cav. Antonio, comandante del 3° artiglieria da fortezza, è sostituito dal colonnello Genovese cav. Luigi, comandante del 22° artiglieria da campagna;

Il tenente colonnello Basso cav. Luigi del 27° artiglieria da campagna, promosso al grado di colonnello, è sostituito dal tenente colonnello Fisauli nob. dei baroni Diego del 19° artiglieria da campagna.

Le predette sostituzioni avranno effetto dall'inizio del secondo gruppo (15 febbraio).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **58**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme e prescrizioni per le esercitazioni tattico-logistiche con le truppe e con i quadri.** — (Pubblicazione n. 126). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 febbraio 1914.

È stata pubblicata l'edizione definitiva delle « Norme e prescrizioni per le esercitazioni tattico-logistiche con le truppe e con i quadri », edizione che sostituisce quella corrispondente diramata in bozze nel 1911, la quale deve ritenersi abrogata. È altresì abrogata la circolare 105 del *giornale militare* 1910.

Il nuovo fascicolo sarà diramato nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	50
Uffici dei generali designati pel comando di una armata	» »	2
Comandi di corpo d'armata	» »	4
Comandi di divisione territoriale	» »	4
Comandi del genio	» »	2

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	n.	3
Ispettorato generale d'artiglieria	»	»	4
Ispettorato generale del genio	»	»	4
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	2
Ispettorato delle truppe da montagna	»	»	2
Ispettorato di sanità militare	»	»	1
Ispettorato dei servizi di commissariato	»	»	1
Ispettorato del genio militare della R. marina	»	»	3

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	n.	3
Comando della legione allievi	»	»	2
Comandi di legione territoriale	»	»	1
Comandi di divisione	»	»	1
Comandi di compagnia	»	»	1
Comandi di tenenza	»	»	1
Comandi di compagnia e squadrone della legione allievi	»	»	1
Comando dello squadrone carabinieri guardie del Re	»	»	1

Armi di fanteria e cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria	copie	n.	3
Comandi di brigata	»	»	2
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione (Ministero della guerra)	»	»	2
Comandi di reggimento	»	»	2
Comandi di deposito	»	»	1
Comandi di battaglione e distaccamento di più squadroni	»	»	1
Comandi di compagnia, squadrone e nuclei di milizia mobile	»	»	1
Sezioni di deposito di Teramo, Sulmona, Campobasso, Barletta e Castrovillari	»	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie	n.	2
Comandi di reggimento	»	»	2
Comandi di deposito	»	»	1
Comandi di gruppo	»	»	1
Comandi di batteria, compagnia, compagnia treno e compagnia automobilisti	»	»	1

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie	n.	2
Comandi di reggimento del genio	»	»	2
Comandi di deposito	»	»	1
Comandi di battaglione	»	»	1
Comandi di compagnia	»	»	1
Comando del battaglione specialisti	»	»	1
Comando del battaglione aviatori	»	»	1
Comando di compagnia specialisti	»	»	1
Comando di compagnia treno	»	»	1
Comando di compagnia aviatori	»	»	1

Direzioni e stabilimenti militari di artiglieria.

Direzione delle esperienze d'artiglieria	copie	n.	1
Direzioni d'artiglieria	»	»	1

Direzioni e stabilimenti del genio.

Direzioni del genio	copie	n.	1
Sottodirezioni del genio	»	»	1

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militare	copie	n.	1
Direzione di ospedale militare principale e succursale	»	»	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie	n.	1
Sezioni di commissariato militare	»	»	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	n.	12
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	1
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	6
Comando in 2° dell'accademia militare	»	»	6
Comando della scuola militare	»	»	8
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	»	»	2
Comando della scuola d'applicazione di sanità militare	»	»	2
Comando della scuola d'applicazione di fanteria	»	»	6

Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	copie n.	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	» »	2
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	» »	4
Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	» »	1
Comandi di collegio militare	» »	6
Istituto geografico militare	» »	2

Distretti militari.

Comandi di distretto militare	copie n.	1

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena	copie n.	1

Piazze forti, fortezze costiere e forti di sbarramento.

Comando di piazza forte, di fortezza costiera e piazza forte marittima	copie n.	2
Comando di forte di sbarramento	» »	1

Comandi, uffici e commissioni varie. Tribunali militari e biblioteche.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie n.	1
Ufficio d'amministrazione di personali militari varii	» »	1
Tribunale supremo di guerra e marina	» »	1
Biblioteche militari	» »	1

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	copie n.	18
Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana	» »	10
Governi della Tripolitania e della Cirenaica (Stato maggiore) (1)	» »	18

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,50.

(1) Anche per i comandi dipendenti retti da ufficiali generali.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **59.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali di Eritrea.** — (Pubblicazione n. 127). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 febbraio 1914.

È stata pubblicata l'istruzione sulla divisa e sull'uniforme del R. corpo di truppe coloniali di Eritrea, in sostituzione di quella del 27 febbraio 1904, che rimane perciò abrogata.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne farà direttamente la distribuzione ai comandi, corpi, uffici ecc. nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	25
Uffici dei generali designati pel comando di una armata	»	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	»	2
Comandi di divisione territoriale	»	»	2
Comandi del genio	»	»	1

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	n.	4
Ispettorato generale di artiglieria	»	»	4
Ispettorato generale del genio	»	»	4
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	1
Ispettorato delle truppe da montagna	»	»	1
Ispettorato di sanità militare	»	»	1
Ispettorate dei servizi di commissariato	»	»	1

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	n.	1
Comando della legione allievi	»	»	1
Comandi di legione territoriale	»	»	1

Arma di fanteria.

Comandi di brigata	copie	n.	1
Comandi di reggimento	»	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie	n.	1
Comandi di reggimento	»	»	1

Arma del genio.

Comando delle truppe del genio	copie n.	1
Comandi di reggimento	» »	1
Comando del battaglione specialisti	» »	1
Comando del battaglione aviatori	» »	1

Direzioni e stabilimenti d'artiglieria.

Direzione delle esperienze di artiglieria	copie n.	1
Direzioni d'artiglieria	» »	1

Direzioni e stabilimenti militari del genio.

Direzioni del genio	copie n.	1

Servizio sanitario.

Direzione di sanità militare	copie n.	1
Direzioni di ospedale militare principale e succursale	» »	1
Farmacia centrale militare	» »	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato	copie n.	1

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie n.	2
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	» »	1
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	» »	1
Comando in 2° dell'accademia militare	» »	1
Comando della scuola militare	» »	1
Comando della scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	» »	1
Comando della scuola di applicazione di sanità militare	» »	1
Comando della scuola di applicazione di fanteria	» »	1
Comando della scuola centrale d'artiglieria da campagna	» »	1
Comando della scuola centrale d'artiglieria da fortezza	» »	1
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	» »	1
Comandi di collegio militare	» »	1
Istituto geografico militare	» »	1

Distretti militari.

Comandi di distretto militare . . . . . copie n. 1

Stabilimenti militari di pena.

Comando degli stabilimenti militari di pena. . copie n. 1

Comandi, uffici e commissioni varie e biblioteche.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli . . . . . copie n. 4
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . . . . » » 1
Biblioteche militari. . . . . » » 1

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea. . . . . copie n. 200
Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana . . . . . » » 10
Governo della Tripolitania (Stato maggiore) . . » » 5
Governo della Cirenaica (Stato maggiore) . . » » 5

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,45.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **60.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione a piedi per l'artiglieria.** — (Pubblicazione n. 128). — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 febbraio 1914.

È stata pubblicata l'istruzione a piedi per l'artiglieria che è comune a tutte le specialità dell'arma.

Essa abolisce:

a) la istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, edizione 1897;

b) la istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza, edizione 1898.

Sarà distribuita dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari nella misura più appresso indicata.

I comandi di reggimento d'artiglieria da fortezza richiederanno inoltre al Ministero il numero di copie dell'istruzione loro occorrenti per le dotazioni dei comandi di gruppo e compagnie, da formarsi solo in caso di mobilitazione, nella proporzione di un esemplare per cadauno di tali comandi.

Per opportuna norma si avverte che le due appendici « armi e tiro » ed « equipaggiamento » a cui si accenna nell'atto di adozione della nuova istruzione, saranno distribuite più tardi, non essendo per ora ancora pronte.

Uffici dei generali designati pel comando di una armata	copie	n.	1
Comando del corpo di stato maggiore	»	»	50
Comandi di corpo d'armata	»	»	1
Comandi di divisione territoriale	»	»	1
Comandi di divisione di cavalleria	»	»	1
Ispettorato generale di artiglieria	»	»	8
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	»	8
Ispettorato delle truppe da montagna	»	»	2
Comandi di artiglieria	»	»	2
Reggimenti d'artiglieria da campagna 1°, 2°, 3° 8°, 9°, 12°, 13°, 14°, 15°, 18°, 20°, 24°	»	»	25
Reggimenti d'artiglieria da campagna 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 16°, 17°, 19° 21°, 22°, 23°, 25°, 26°, 27°, 28°, 30°, 32°, 36°	»	»	19
Reggimento d'artiglieria da montagna ed a cavallo	»	»	33
Reggimenti d'artiglieria campale pesante	»	»	25
Reggimenti d'artiglieria da fortezza 1°, 2°, 5°	»	»	25
Reggimenti d'artiglieria da fortezza 6°, 7°, 8°, 10°	»	»	31
Reggimenti d'artiglieria da fortezza 3°, 4°, 9°	»	»	37
Direzioni di artiglieria	»	»	2
Sezioni staccate d'artiglieria di Bologna, Ancona e Firenze	»	»	1
Direzione delle esperienze	»	»	1
Stabilimenti d'artiglieria	»	»	1
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	»	1
Scuola di guerra	»	»	2
Scuola militare	»	»	3
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	»	4
Comando in 2° dell'accademia militare	»	»	8
Istituto geografico militare	»	»	6
Scuole centrali d'artiglieria	»	»	3

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,55.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **61.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. **Istruzione sul *cofano* con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri.** — (Pubblicazione n. 129). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 febbraio 1914.

Per opportuna informazione delle autorità militari, si comunica che è stata pubblicata l'istruzione sul *cofano* con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri.

I comandi, corpi, ed uffici riceveranno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le copie loro occorrenti come dal seguente elenco, avvertendo che entro ogni cofano dovrà essere posta la relativa istruzione.

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	20
Comandi di corpo d'armata	»	»	1
Comandi di divisione territoriale	»	»	1
Ispettorato dei servizi di commissariato militare	»	»	1
Comandi di divisione di cavalleria	»	»	1
Comandi di brigata di fanteria, alpini, cavalleria	»	»	1
Comandi di reggimento di fanteria, cavalleria, bersaglieri, granatieri, alpini (per uso d'ufficio)	»	»	1
Comandi di deposito dei reggimenti di fanteria, cavalleria, bersaglieri, granatieri, alpini — per uso d'ufficio e da mettere nei cofani	»	»	3
Direzioni di commissariato militare	»	»	15

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,30.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **62.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulla *cassa* con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri.** — (Pubblicazione n. 130). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 febbraio 1914.

Per opportuna informazione delle autorità militari, si comunica che è stata pubblicata l'istruzione sulla *cassa* con attrezzi da macellazione e distribuzione viveri.

I comandi, corpi ed uffici riceveranno dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari le copie loro occorrenti come dal seguente elenco, avvertendo che entro ogni cassa dovrà essere posta la relativa istruzione.

Comando del corpo di stato maggiore	copie	n.	20
Comandi di corpo d'armata	»	»	1
Comandi di divisione territoriale	»	»	1
Ispettorato dei servizi di commissariato militare.	»	»	1

Comandi di divisione di cavalleria	copie n. 1
Comandi di brigata di fanteria, alpini, cavalleria	» » 1
Comandi di reggimento di fanteria, cavalleria, bersaglieri, granatieri, alpini (per uso d'ufficio) .	» » 1
Comandi di deposito dei reggimenti di fanteria, cavalleria, bersaglieri, granatieri, alpini — per uso d'ufficio e da mettere nelle casse	» » 3
Direzioni di commissariato militare	» » 15

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0,30.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **63**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento ed allievi farmacisti militari di complemento**. — (Direzione generale leva e truppa). — 5 febbraio 1914.

A parziale modificazione del manifesto che fa seguito alla circolare del 21 agosto 1913, n. 352, si avverte che sono stati soppressi i corsi presso il 2° reggimento genio (Casale) ed il 4° reggimento genio (Piacenza) e che presso il 4° (Catania) e l'82° reggimento fanteria (Roma) sono stati istituiti due nuovi corsi allievi ufficiali di complemento.

In relazione poi alle disposizioni emanate con la circolare del 5 dicembre 1913, n 519, sono stati soppressi tutti i corsi d'istruzione militare per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario e veterinario.

Sono stati altresì soppressi i corsi allievi farmacisti militari di complemento presso le direzioni di sanità militare dei corpi d'armata: II (Alessandria), IV (Genova), VII (Ancona), XI (Bari) e XII (Palermo). *Per il Ministro* — MIRABELLI.

N. **64**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsa militare « Premio Reale »**. — (Ispettorato ippico). — 6 febbraio 1914.

S. M. il Re si è degnata concedere alla società degli Steeple Chases d'Italia, anche per l'anno 1914, un premio di lire quattromila per una corsa ordinaria militare cha s'intitola *Premio Reale* e da disputarsi a Roma, nell'ippodromo dei Parioli, il 2 aprile p. v.

La chiusura delle iscrizioni è fissata presso la segreteria della società delle corse di Roma per le ore 15 del 20 marzo corrente anno.

Detta corsa è aperta a tutti gli ufficiali in servizio attivo permanente e ad essa non sono applicabili le disposizioni contenute nel n. 389 lettera *b*) dell'istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici; e le disposizioni della lettera *a*) del citato numero s'intenderanno modificate nel senso che alla corsa suaccennata potranno essere iscritti i cavalli che siano stati riconosciuti di servizio anche da meno di tre mesi e che siano montati dai proprietari o da altri ufficiali.

L'alta sorveglianza sulla corsa è affidata al comando del corpo d'armata di Roma e le funzioni di commissario della stessa, al generale di cavalleria a disposizione, all'ufficio del quale (presso il Ministero della guerra) saranno fatte pervenire, non più tardi del 20 marzo p. v. le dichiarazioni da rilasciarsi a prova che i cavalli sono, al momento della loro iscrizione, nei ruoli di servizio (§ 399 dell'istruzione sopradetta).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **65**. — TRASPORTI — **Aggiunta all'elenco delle deviazioni**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 febbraio 1914.

Con recente disposizione la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha apportato la seguente aggiunta all'elenco delle deviazioni, riprodotto nell'allegato n. 14 al Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, edizione 1911, e nell'allegato n. 2 alla disposizione n. 4 del fascicolo 18 della Raccolta.

Quindi nelle citate pubblicazioni devesi aggiungere:

PERCORSI da . . . . . a . . . . . o viceversa	Via più breve	Deviazione	Maggior percorso Km.
Empoli-Montepescali	Asciano	Pisa-Livorno	5

Il Ministero riservasi di pubblicare in seguito il fascicoletto di varianti al regolamento ed al fascicolo sopra citati.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,20**

(3104) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª — 1914 — 14 febbraio

1913 DICEMBRE 28. N. 60. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1508 che stabilisce l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito. . . . . Pag. 222

1914 FEBBRAIO 10. » 67. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, col quale viene stabilita l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali . . . . » 229

1913 DICEMBRE 28. » 68. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1509 che modifica il R. decreto 19 aprile 1907 per le indennità eventuali del R. esercito. . . . . » 242

1914 FEBBRAIO 10. » 69. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Norme per l'applicazione del R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1509 che modifica quello per le indennità eventuali del R. esercito . . . . . » 251

» 10. » 70. SCUOLE MILITARI. — Programma di matematica per l'esame di ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare. . . . . » 253

» 10. » 71. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Costituzione di una sezione staccata d'artiglieria in Como. . . . . » 255

» 11. » 72. — AVANZAMENTO. — CONCORSI. — Reclutamento dei capitani commissari. . . . » 256

» 11. » 73. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola di applicazione di fanteria per l'anno 1914 . . . . . » 256

» 11. » 74. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo tipo di bastone per tenda Bucciantini . » 257

» 13. » 75. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti . . . . . » 259

» 13. » 76. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richieste di anticipazione di fondi . . . » 261

» 13. » 77. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi da telegrafisti di cavalleria . . . . . » 261

» 13. » 78. — TRASPORTI. — Documenti da usarsi pei viaggi e trasporti compensati con indennità . . . . . » 262

CIRCOLARE N. **66.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1508 che stabilisce l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 28 dicembre 1913. 1914

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, successive modificazioni;

Visto il R. decreto 1° novembre 1876, n. 3450, sul compenso dovuto agli impiegati civili trasferiti da una in altra sede permanente;

Visto il R. decreto 23 maggio 1907, n. 428, recante disposizioni relative ai viaggi a spese dello Stato o compensati con indennità;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1909, n. 129, che stabilisce la indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito, modificato dal R. decreto 31 ottobre 1912, n. 1270;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali del R. esercito riguarda il rimborso delle spese di trasporto delle persone e della mobilia, salvo quanto è disposto nel successivo art. 18 per gli ufficiali traslocati da un corpo ad un altro in seguito a loro domanda.

Art. 2.

L'indennità per il trasporto delle persone comprende:

1° Il rimborso del prezzo del biglietto di viaggio, nella classe assegnata al capo famiglia, salvo quanto è stabilito dai seguenti articoli 6 e 14 per le persone di servizio:

a) nei viaggi in ferrovia, in base alla tariffa della concessione speciale *C*;

b) nei viaggi per mare, in base alla tariffa delle convenzioni militari o concordate, ovvero secondo le convenzioni postali marittime (escluso il rimborso del vitto di bordo);

c) nei viaggi sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie e sui laghi in base alle tariffe ridotte, ove siano stabilite da convenzioni, o, diversamente, in base alle tariffe ordinarie;

d) nei viaggi sulle vie ordinarie servite da automobili od altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, in base alle tariffe ordinarie o concordate.

2° Un compenso di centesimi 20, per ogni chilometro e per ogni persona, nei viaggi per via ordinaria non potuti compiere coi mezzi di trasporto di cui alla precedente lettera *d*), escluso il tratto dall'interno del comune di residenza allo scalo ferroviario, marittimo, ecc., da cui deve partire l'ufficiale, e viceversa per l'arrivo, quando lo scalo medesimo trovasi nell'abitato o la distanza è inferiore a tre chilometri. Il punto di partenza dall'abitato è determinato dalle autorità militari e nei modi stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 3.

L'indennità per il trasporto della mobilia è dovuta fino alla quantità massima di 40 quintali, e comprende, per gli oggetti effettivamente trasportati ed entro tale limite:

1° un compenso di L. 6 per ogni quintale o frazione di quintale, a titolo di spese d'imballaggio, presa e resa a domicilio, guasti, ecc.;

2° nei viaggi in ferrovia, il rimborso della spesa di trasporto a piccola velocità ed a tariffa militare;

3° nei viaggi per mare o sui laghi, il rimborso della spesa di trasporto, secondo la tariffa militare (o secondo le tariffe delle convenzioni postali marittime, o concordate, o stabilite per il pubblico, se più convenienti), all'infuori di quelle quantità per le quali, a norma delle citate convenzioni, fosse ammesso il trasporto gratuito;

4° nei viaggi sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie che fanno anche il servizio merci, il rimborso della spesa in base alle tariffe ridotte, ove siano stabilite da convenzioni, o, diversamente, in base alle tariffe ordinarie;

5° nei viaggi per via ordinaria, un compenso di centesimi 20 per chilometro e per quintale o frazione, osservando al riguardo quanto è stabilito dal n. 2° dell'art. 2.

Art. 4.

L'indennità di tramutamento è dovuta per le famiglie degli ufficiali:

a) in servizio attivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria, trasferiti definitivamente di sede;

b) in servizio attivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria, inviati in distaccamento o comandati in servizio temporaneo fuori della sede ordinaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, anche se, per ragioni imprevedute, la durata dell'assenza dalla sede venga poi nel fatto a non raggiungere i sei mesi;

c) di nuova nomina in servizio attivo permanente, che provengono dai sottufficiali e raggiungono la prima destinazione;

d) collocati in disponibilità od in aspettativa per infermità temporanee, che si recano al domicilio eletto;

e) collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, in riforma od a riposo direttamente dal servizio attivo;

f) richiamati dalla disponibilità, dall'aspettativa per infermità temporanee, dall'aspettativa speciale o dall'aspettativa per riduzione di quadri o ritorno da prigionia di guerra;

g) richiamati dall'aspettativa per sospensione dall'impiego o per motivi speciali e destinati in una sede diversa da quella che avevano prima del collocamento nella detta posizione;

h) richiamati dalla posizione ausiliaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, anche se, per ragioni imprevedute, la durata del richiamo venga poi nel fatto a non raggiungere i sei mesi;

i) richiamati dalla posizione ausiliaria alle condizioni di cui alla lettera precedente, quando siano ricollocati nella stessa posizione o a riposo;

l) morti in attività di servizio, od in servizio temporaneo quali richiamati dalla posizione ausiliaria;

m) morti entro l'anno dalla decorrenza del collocamento in disponibilità od in aspettativa per infermità temporanee o del collocamento in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, in riforma od a riposo direttamente dal servizio attivo, quando le famiglie non si fossero ancora trasferite al domicilio eletto;

n) già richiamati della posizione ausiliaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi e

che fossero morti entro l'anno dal ricollocamento nella detta posizione o dal collocamento a riposo, quando le famiglie non si fossero ancora trasferite al domicilio eletto.

Art. 5.

Non spetta l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali in servizio attivo permanente o richiamati dalla posizione ausiliaria, comandati fuori della sede ordinaria per un periodo di tempo indeterminato. L'indennità sarà però dovuta qualora la durata dell'assenza dalla sede venga poi nel fatto a raggiungere o superare i sei mesi.

Art. 6.

Per gli effetti della indennità di tramutamento sono considerati come facenti parte della famiglia dell'ufficiale:

a) la moglie, i figli e figliastri di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie e figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, quando siano conviventi abitualmente con lui ed a suo carico;

b) le figlie e figliastre e le sorelle dell'ufficiale rimaste vedove, purchè risulti che siano stabilmente conviventi con l'ufficiale ed a totale suo carico;

c) le persone di servizio in numero di una per gli ufficiali inferiori, di due per gli ufficiali superiori e di tre per gli ufficiali generali, oltre alle nutrici in accompagnamento di bambini lattanti.

Per le nutrici il rimborso delle spese di viaggio è dato per la classe assegnata al capo famiglia. Per le altre persone di servizio è dato sempre per la 3ª classe, salvo pei treni che non la abbiano, nel qual caso è dato per la 2ª limitatamente ai tratti nei quali manca la 3ª classe.

Art. 7.

Nei casi preveduti nei comma *a*), *c*), *e*), *f*), *g*) e *i*) dell'articolo 4 gli ufficiali hanno facoltà di farsi raggiungere dalla famiglia, o da parte di questa, alla nuova sede o al domicilio eletto. entro un anno dal trasferimento.

Nei casi preveduti dai comma *b*), *d*) ed *h*) dello stesso articolo hanno facoltà di farsi raggiungere dalla famiglia o da parte di questa, alla nuova sede, o al domicilio eletto, entro tre mesi dal trasferimento.

Le famiglie degli ufficiali morti conservano il diritto alla indennità per un anno dalla morte degli ufficiali.

Art. 8.

Il Ministero della guerra, per cause attendibili e ben comprovate, ha facoltà di prorogare i termini, non oltre, però, il limite massimo di un altro anno, nei casi di cessazione dal servizio pei motivi di cui alla lettera *e*) dell'art. 4.

Art. 9.

In previsione del trasferimento, gli ufficiali possono farsi precedere dalla famiglia, o da parte di questa, alla nuova sede o al domicilio eletto, ma a tutto loro rischio pel caso che, per qualunque ragione, il trasferimento non dovesse più avvenire.

Art. 10.

L'indennità si computa dall'antica alla nuova sede di servizio o al domicilio eletto, avendo presente che:

a) se il trasferimento avviene mentre l'ufficiale si trova temporaneamente in servizio fuori della sede ordinaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, l'indennità si computa dalla sede ordinaria o dalla sede temporanea, secondo che la famiglia risieda nell'una o nell'altra;

b) se, appena avvenuto il trasferimento o nell'anno successivo, l'ufficiale debba recarsi fuori della nuova sede ordinaria per un periodo di tempo preventivamente stabilito non inferiore a sei mesi, l'indennità si computa fino alla nuova sede ordinaria o fino alla sede temporanea, secondo che la famiglia si trasferisca direttamente nell'una o nell'altra;

c) se l'ufficiale trasferito riceve, prima di essere raggiunto dalla famiglia, una nuova destinazione, ovvero venga a morire, l'indennità si computa dalla località in cui risiedeva quando ebbe il primo trasferimento, all'ultima sede di servizio o al domicilio eletto;

d) se all'atto del trasferimento, o del fatto che dà diritto all'indennità, la famiglia si trovi precariamente, per qualsiasi motivo, in luogo diverso dalla sede di servizio dell'ufficiale, l'indennità sarà corrisposta pel percorso da quel luogo alla nuova residenza dell'ufficiale o al domicilio eletto, ma non potrà essere maggiore di quella che sarebbe spettata per il percorso computato dalla sede di servizio dell'ufficiale;

e) se l'ufficiale che cessa dal servizio si trasferisce con la famiglia all'estero o nelle colonie, l'indennità si computa dalla sede di servizio al confine o al porto d'imbarco.

Art. 11.

Per le famiglie degli ufficiali richiamati dalla disponibilità, dall'aspettativa o dalla posizione ausiliaria, l'indennità si computa dal luogo nel quale l'ufficiale riscuoteva gli assegni, alla sede in cui l'ufficiale stesso è destinato a prestare servizio.

Se l'ufficiale era in aspettativa senza assegni, l'indennità si computa dal domicilio dichiarato nelle forme regolamentari.

Art. 12.

Per le famiglie degli ufficiali destinati a far parte delle truppe mobilitate, l'indennità di tramutamento è data dalla sede di servizio dell'ufficiale al domicilio eletto dalla famiglia, e viceversa per il ritorno.

Art. 13.

Per le famiglie degli ufficiali destinati per un periodo di tempo prestabilito o presunto non inferiore ad un anno presso le truppe coloniali, è dovuta l'indennità di tramutamento a norma degli articoli 1, 2 e 3, computata nel modo seguente:

a) per l'andata, dalla sede di servizio al confine o al porto d'imbarco, o, qualora la famiglia rimanga in Italia, sino al domicilio da essa eletto;

b) per il ritorno, dal confine o porto di sbarco alla sede di servizio cui l'ufficiale è destinato. Qualora la famiglia sia rimasta in Italia, l'indennità si computa dal domicilio eletto all'atto della partenza dell'ufficiale o dall'effettivo luogo di dimora di essa, ma, in quest'ultimo caso, non potrà essere maggiore di quella che sarebbe spettata dal detto domicilio eletto all'atto della partenza dell'ufficiale.

Art. 14.

Per le famiglie degli ufficiali comandati all'estero per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, spetta l'indennità di tramutamento come agli articoli precedenti; però il rimborso del prezzo del biglietto di viaggio è dato in ogni caso per la 1ª classe per l'intero percorso.

Per le nutrici e le persone di servizio vale quanto è detto nell'art. 6.

Art. 15.

La indennità è sempre computata in base all'itinerario ed al mezzo di trasporto che reca minore spesa per lo Stato, indipendentemente dalla via seguita dalla famiglia o dal suo capo per recarsi alla nuova residenza o al domicilio eletto.

Art. 16.

La indennità di tramutamento e le spese di trasporto sono corrisposte soltanto a viaggio effettivamente compiuto e saranno giustificate nel modo che verrà stabilito dal Ministero della guerra.

Art. 17.

Il trattamento personale degli ufficiali nei casi preveduti per le loro famiglie dal presente decreto, è quello stabilito dal R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito e successive modificazioni.

Art. 18.

Per le famiglie degli ufficiali traslocati da un corpo ad un altro *in seguito a domanda* degli ufficiali medesimi, invece delle indennità di cui agli articoli 2 e 3 spetta, per ciascuna persona, l'indennità seguente:

a) Per ogni chilometro fino a cento:
sulle ferrovie . . . . . L. 0,16
sui piroscafi. . . . . » 0,25
sulle vie ordinarie . . . . . » 0,30

b) Per ogni chilometro oltre i primi cento:
sulle ferrovie . . . . . L 0,11
sui piroscafi. . . . . » 0,15
sulle vie ordinarie . . . . . » 0,25

Le persone di famiglia per le quali l'indennità è dovuta sono la moglie ed i figli e figliastri conviventi abitualmente con l'ufficiale ed a suo carico, ad eccezione:

dei figli e figliastri d'età inferiore ai tre anni, o, se maschi, di età superiore ai venticinque;

delle figlie e figliastre maritate, tranne se vedove.

Dall'importo delle indennità non va dedotta alcuna quota per il risparmio conseguito sulla tariffa ordinaria di trasporto.

nei casi in cui le famiglie degli ufficiali possono viaggiare, sulle ferrovie, sul mare e sui laghi, a prezzi ridotti.

Sono anche in questi casi applicabili le disposizioni degli articoli 7, 9, 10, 15, 16 e 17.

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° luglio 1913.

Dalla data stessa s'intendono abrogati i regi decreti 18 febbraio 1909, n. 129, e 31 ottobre 1912, n. 1270. Però pei viaggi compiuti dal 1° luglio 1913 sino alla pubblicazione del presente decreto è data facoltà agli ufficiali di optare pel trattamento di cui al citato R. decreto 18 febbraio 1909, n. 129.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

N. **67**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, col quale viene stabilita l'indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 febbraio 1914.

§ 1.

Il computo dell'indennità di tramutamento viene fatto su apposita tabella mod. 385-A, meno per gli ufficiali traslocati da un corpo ad un'altro in seguito a domanda, pei quali il computo è fatto sulla tabella mod. 385-B.

§ 2.

Per le famiglie degli ufficiali di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 4 del R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, le tabelle sono liquidate e conteggiate dal corpo ricevente. Lo stesso dicasi pei casi di cui alla lettera *b*) quando gli ufficiali sono comandati ad un corpo diverso dal proprio.

Per le famiglie degli ufficiali di cui alle lettere *d*), *e*), *i*), *l*), *m*) ed *n*), comprese quelle che si recano all'estero (art. 10, lettera *e*), le tabelle sono liquidate e conteggiate dal corpo perdente

Per le famiglie degli ufficiali di cui alle lettere *f*), *g*) e *h*), le tabelle sono liquidate e conteggiate dal corpo ricevente.

Per le famiglie degli ufficiali di cui agli art. 12, 13 e 14 la tabella per il viaggio di andata è liquidata e conteggiata dal corpo da cui l'ufficiale parte; per il viaggio di ritorno, dal corpo cui l'ufficiale è destinato.

§ 3.

La dimostrazione dei rimborsi e compensi dovuti è fatta nelle tabelle a cura degli ufficiali interessati, ma il corpo che deve eseguire il pagamento vi apporterà le rettificazioni che fossero riconosciute necessarie.

Per le famiglie degli ufficiali morti, la dimostrazione è fatta e firmata dal relatore del corpo o capo dell'ufficio cui il defunto apparteneva.

§ 4.

Per far risultare il compiuto viaggio ed avere il rimborso delle spese, alla tabella deve allegarsi:

1. Per i viaggi delle persone:

a) se esiste tariffa ridotta o concordata, uno *scontrino* mod. 194-A dal quale risulti l'acquisto dei biglietti di viaggio e la relativa classe;

b) negli altri casi una dichiarazione del comandante del corpo o capo dell'ufficio che deve eseguire il pagamento, dalla quale risulti che le somme dimostrate sulla tabella sono quelle effettivamente spese.

Gli *scontrini* mod. 194-A sono consegnati dai corpi agli interessati, i quali debbono completarli e presentarli al bigliettario della stazione di partenza all'atto dell'acquisto dei biglietti, perchè li convalidi col bollo.

2. Per il trasporto della mobilia:

a) per i tratti sulle ferrovie (comprese le secondarie) e sulle tramvie che effettuano il servizio merci, la ricevuta di spedizione o il bollettino di consegna secondo che il prezzo del trasporto sia stato pagato in partenza od in arrivo;

b) per i tratti sul mare o sui laghi, la polizza di carico;

c) per i tratti percorsi sulle vie ordinarie, quando il peso della mobilia non risulti già comprovato da alcuno dei docu-

menti suaccennati, dalla quietanza di chi eseguì il trasporto, dalla quale deve risultare anche il peso della mobilia trasportata, che servirà di base per stabilire il compenso per quintale chilometro.

§ 5.

Nei casi seguenti oltre ai documenti prescritti al precedente § 4 dovranno unirsi alla tabella quelli rispettivamente indicati:

1. *Per le lettere* d), e), i), l), m) *ed* n) *dell'art. 4 del R. decreto 28 dicembre 1913*: un certificato del sindaco del comune ove è stato eletto domicilio (in carta da bollo da centesimi 60), comprovante che le persone descritte nella tabella si sono trasferite nel detto comune.

2. *Per le lettere* f), g) *e* h) *dell'art. 4*: un certificato del sindaco del comune ove era stato eletto domicilio (in carta da bollo da centesimi 60), comprovante che le persone descritte nella tabella avevano domicilio nel comune medesimo.

3. *Per la lettera e) dell'art. 10*:

se le famiglie si trasferiscono all'estero, un certificato della competente autorità consolare, attestante che le persone descritte nella tabella stessa giunsero e presero stabile dimora nella città estera;

se si trasferiscono nelle colonie, un certificato come sopra, rilasciato dalla competente autorità civile coloniale.

4. *Per l'art. 12*:

per il viaggio di andata, un certificato analogo a quello di cui al precedente numero 1;

pel viaggio di ritorno, un certificato analogo a quello di cui al precedente numero 2;

5. *Per l'art. 13*:

se la famiglia segue l'ufficiale: una dichiarazione di arrivo della famiglia (per il solo viaggio di andata) fatta dal corpo presso il quale l'ufficiale è stato destinato in colonia;

se la famiglia resta in Italia: certificati analoghi, pel viaggio di andata e per quello di ritorno, a quelli rispettivamente indicati nei n. 1 e 2.

6. *Per l'art. 14*:

se la famiglia segue l'ufficiale: una dichiarazione di arrivo della famiglia (per il solo viaggio di andata), fatta dall'autorità diplomatica o consolare competente;

se la famiglia resta in Italia: certificati analoghi, pel viaggio di andata e per quello di ritorno, a quelli rispettivamente indicati nei n. 1 e 2.

7. *Per le persone di famiglia che si trovino precariamente in luogo diverso dalla sede di servizio dell'ufficiale* (*lettere* a) *e* d) *dell'art. 10*): un certificato del sindaco del comune ove le persone predette risiedevano (in carta da bollo da centesimi 60), da cui risulti che effettivamente le persone stesse avevano la residenza nel comune, oltre agli altri documenti che fossero necessari a senso dei precedenti numeri 1 a 6.

§ 6.

Per il computo delle distanze si tiene per base:

a) pei viaggi sulle ferrovie e sui laghi, il *prontuario delle distanze chilometriche tra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali*;

b) pei viaggi sul mare, gli itinerari delle Società di navigazione;

c) pei viaggi sulle tramvie, l'orario ufficiale;

d) pei viaggi sulle vie ordinarie: nelle grandi distanze, la carta itineraria del Regno; nei tratti tra i comuni e le corrispondenti stazioni ferroviarie e tramviarie e gli scali marittimi e lacuali, l'apposito *indicatore*;

e) pei tratti tra forte e forte, le apposite tavole poliometriche.

§ 7.

Nel calcolo delle indennità e dei compensi per via ordinaria le frazioni di chilometro fino a 500 metri (inclusi) verranno trascurate; quelle superiori saranno computate per intero.

§ 8.

I primi cento chilometri per il diritto alle maggiori indennità chilometriche (per gli ufficiali trasferiti in seguito a domanda) si computano per ciascuno dei differenti mezzi di viaggio di cui la famiglia dell'ufficiale abbia dovuto servirsi (ferrovie, piroscafi, strade ordinarie) indipendentemente l'uno dall'altro.

Disposizioni transitorie.

§ 9.

Per i viaggi già effettuati dal 1° luglio 1913 e per i quali gli ufficiali chiedano l'applicazione del R. decreto 28 dicembre 1913, verrà compilata la relativa tabella di tramutamento, allegandovi solamente i documenti prescritti dal § 4, n. 2, concernenti il trasporto della mobilia, e qualora neppure ciò riesca possibile, sarà unito un elenco sommario della mobilia trasportata, dal quale ne risulti anche il peso, elenco che dovrà essere vidimato dal comandante del corpo o capo dell'ufficio incaricato del pagamento.

Le circostanze per le quali occorrerebbero i certificati di cui al § 5 saranno attestate mediante semplice dichiarazione del comandante del corpo o capo dell'ufficio suddetto, da stendersi a tergo della tabella.

Confrontata la somma risultante dalla tabella con la somma già pagata, a norma del R. decreto 18 febbraio 1909, n. 129, sarà eseguito il pagamento della differenza dovuta, allegando all'ordine di pagamento la nuova tabella e copia di quella stata già liquidata Le tabelle già liquidate che non si trovassero più presso le amministrazioni, saranno chieste in comunicazione al Ministero (direzione generale revisione dei conti) al quale verranno restituite appena ricavatane la copia occorrente.

Nell'ordine di pagamento della differenza sarà fatto richiamo a quello col quale fu disposto pel pagamento delle prime indennità pagate.

§ 10.

Pei viaggi già compiuti e pei quali le indennità non sieno ancora state pagate, la documentazione della tabella sarà fatta con le norme di cui al paragrafo precedente.

L'attuale mod. 385 è abolito.

I corpi richiederanno al Reclusorio i nuovi modelli 194-*A*, 385-*A* e 385-*B*, dei quali è già stata disposta la stampa.

Per il Ministro — MIRABELLI.

R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508
(Circolare 67 - 1914)

N. 194-A del Catal.
(1914)

SCONTRINO

comprovante l'acquisto di biglietti a tariffa comunque ridotta nei viaggi compensati con indennità.

FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI DEL R. ESERCITO

Libretto N. (1) .....

da

Acquistati n. ..... *biglietti di* ..... *classe di cui n.* .....

per ragazzi, e n. (2) ..... *biglietti di* ..... *classe:*

da ..... *a* .....

(3)

(1) Numero del libretto di viaggio posseduto dall'ufficiale per la famiglia.

(2) Per le persone di servizio.

(3) Bollo della stazione di partenza.

R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1508
(Circolare 67 - 1914)

N. 385 A del Catal.
(1914)

(1) .....

TABELLA DIMOSTRATIVA DELLE INDENNITÀ DI TRAMUTAMENTO

PER LE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI

(esclusi quelli traslocati da un corpo ad un altro in seguito a domanda)

Viaggio della famiglia del (2) .....

perchè il suo capo (3) .....

in seguito a (4) .....

(1) Indicazione del corpo, del distaccamento, od ufficio che liquidà la tabella.
(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale
(3) Indicare secondo i casi: *è stato trasferto a* .....; oppure *comandato a* ....., ecc.
(4) Citare la disposizione in seguito alla quale ha avuto luogo il cambiamento di sede, e, pei trasferimenti dipendenti da disposizioni inserte nel *Bollettino ufficiale*, citare la dispensa che contiene la disposizione.

PERSONE PER LE QUALI È DOVUTA L'INDENNITÀ			RIMBORSI PER IL TRASPORTO DELLE PER							
Cognome e nome	Relazione di parentela col capo famiglia	Età dei figli e figliastri	nei viaggi in ferrovia		nei viaggi per mare o sui laghi		nei viaggi sulle ferrovie secondarie		nel su tra	
			da a Km.		da a Km.		da a Km.		da a Km	
			Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	Importo	Classe	
1			2		3		4			

viaggi in automobile altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo speciale e regolare al pubblico servizio		Compensi pel trasporto delle persone nei viaggi per via ordinaria non potuti compiere coi mezzi di trasporto di cui alla colonna 6		TOTALE dei rimborsi e compensi pel trasporto delle persone	RIMBORSI E COMPENSI per la mobilia effettivamente trasportata
		da a Km.			
m.	Importo		Importo		
6		7		8	9
					Compenso di L. 6 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spese di imballaggio, presa e resa a domicilio, guasti, ecc. Quintali N. . . L.
					Rimborso della spesa per il trasporto sulle ferrovie. Quintali N. . . . »
					Rimborso della spesa per il trasporto sul mare e sui laghi (per la sola quantità eccedente quella trasportata gratuitamente) Quintali N. . . »
					Rimborso della spesa per il trasporto sulle ferrovie secondarie che fanno anche il servizio merci. Quintali N. . . . . »
					Rimborso della spesa per il trasporto sulle tranvie che fanno anche il detto servizio. Quintali N. . . . »
					Compenso di L. 0,20 per chilometro e per quintale e frazione sulle vie ordinarie esclusi i tratti percorsi con le tranvie che effettuano il servizio merci, e compresi quelli in automobile ed altri veicoli senza guida di rotaie Km. . . . Quintali N. . . . . »
Totale rimborsi e compensi per le persone L.					Totale rimborsi e compensi per la mobilia . . . . . L.
					TOTALE GENERALE L.

Visto e riconosciuto esatto: IL (3)

...rve di ricevuta per la suddetta somma di lire (1)

A *li* *191*

IL (3)

Marca da bollo

R. decreto 28 dicembre 1913, n 1508 (Circolare 67 - 1914)

N. 385-B del Catal. (1914)

(1) .....

TABELLA DIMOSTRATIVA *delle indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali traslocati da un corpo ad un altro* in seguito a domanda.

Viaggio della famiglia del (2) .....

perchè il suo capo è stato trasferto da .....

a ..... ***in seguito a*** (3) .....

(1) Indicazione del corpo, distaccamento od ufficio che liquida la tabella.

(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.

(3) Citare la disposizione in seguito alla quale ha avuto luogo il cambiamento di sede, e, pei trasferimenti dipendenti da disposizione inserta nel *Bollettino ufficiale*, citare la dispensa che contiene la disposizione.

COMPUTO DELLE

PERSONE PER LE QUALI È DOVUTA L'INDENNITÀ			DISTANZA PERCORSA		
Cognome e nome	Relazione di parentela col capo famiglia	Età dei figli e figliastri	sulle ferrovie da a km.	sui piroscafi da a km.	sulle vie ordinarie da a km.
1			2	3	4

INDENNITÀ.

INDENNITÀ DOVUTE						SOMMA da ricevere	*Annotazioni*
per i primi 400 chilometri			oltre ai 400 chilometri				
sulle ferrovie	sui piroscafi	sulle vie ordinarie	sulle ferrovie	sui piroscafi	sulle vie ordinarie		
a centesimi 18 per chilometro	a centesimi 23 per chilometro	a centesimi 30 per chilometro	a centesimi 11 per chilometro	a centesimi 15 per chilometro	a centesimi 23 per chilometro		
5	6	7	8	9	10	11	12

Visto e riconosciuto esatto: IL (3)

Serve di ricevuta per la suddetta somma di lire (1)

A li *191*

IL (2)

Marca da bollo

N. **68.** -- STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1509 che modifica il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, per le indennità eventuali del R. esercito** - (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). - 28 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R esercito, testo unico, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con le leggi 7 luglio 1901, n. 286; 2 giugno 1904, n. 216; 3 luglio 1904, nn. 300, 301 e 302; 8 luglio 1906, n. 305; 19 luglio 1906, n. 372; 30 dicembre 1906, n. 647; 21 marzo 1907, n. 84; 13 giugno 1907, n. 327; 14 luglio 1907, nn. 479, 483, 484 e 495; 5 gennaio 1908, n. 7; 2 luglio 1908, n. 328; 6 luglio 1908, n. 362; 8 maggio 1910, n. 226; 10 luglio 1910, n. 443; 17 luglio 1910, nn. 515, 530 e 549; 9 aprile 1911, n. 306; 25 giugno 1911, n. 611; 6 luglio 1911, nn. 683 e 690; 28 giugno 1912, n. 641;

Vista la legge 17 luglio 1910, n 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge 5 giugno 1913, n. 543, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 che stabilisce le indennità eventuali per il R. esercito, modificato coi regi decreti 3 agosto 1908, n. 547; 23 giugno 1910, n. 473; 9 agosto 1910, n. 726; 28 ottobre 1910, n. 848; 29 dicembre 1910, n. 954; 12 marzo 1911, n. 317; 4 aprile 1912, n. 647; 30 giugno 1912, n. 807;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sono arrecate le seguenti modificazioni:

Nel secondo comma dell'art. 2, stato aggiunto col R. decreto 12 marzo 1911, n. 317, sono soppresse le parole: « e per gli ingegneri civili che abbiano questi medesimi incarichi, invece degli ufficiali capi sezione ».

Dopo lo stesso comma è inserito il seguente:

« La stessa facoltà ha di aumentare di non oltre un terzo su proposta dell'ispettorato generale d'artiglieria, la indennità di trasferta per gli ufficiali d'artiglieria del ruolo combattente (esclusi quelli aggregati e comandati al servizio tecnico) quando si recano a dirigere, ispezionare o collaudare l'armamento nelle opere di fortificazione di frontiera ».

Nell'art. 5 *bis*, stato aggiunto col R. decreto 9 agosto 1910, n. 726, sono soppresse le parole: « in servizio di rimonta ».

Art. 2.

Allo specchio II annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al n. 1°, nell'annotazione 3, stata aggiunta col R. decreto 3 agosto 1908, n. 547, dopo le parole: « dodicesimo anno di grado » sono aggiunte le altre: « e agli impiegati che hanno compiuto i dodici anni di assimilazione di rango al grado di capitano ».

Nello stesso n. 1° è aggiunta la annotazione seguente:

« 7. Nei viaggi per ragioni di servizio compiuti in servizio interno sulle linee ferroviarie che hanno soltanto la 1ª e la 3ª classe (esclusi perciò quelli in servizio cumulativo con le altre linee che hanno la 2ª classe) il rimborso delle spese pel trasporto personale agli ufficiali inferiori e marescialli è dato pel biglietto di 1ª classe che debbono acquistare ».

L'intestazione del n. 2° è modificata come segue:

« 2° *Indennità pei viaggi sulle vie ordinarie che non possono compiersi coi mezzi di trasporto di cui al n. 3°* ».

È aggiunto il seguente nuovo n. 3°.

« 3°. *Indennità agli ufficiali pei viaggi in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio*:

Rimborso del prezzo effettivo del biglietto, aumentato del decimo del prezzo stesso.

Dove esistano più classi gli ufficiali hanno diritto di viaggiare in 1ª classe ».

Art. 3.

Nello specchio III, annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al n. 1 *c*), in corrispondenza di: « Addetto militare a Vienna » all'indennità di L. 500 è sostituita quella di 650, in corrispondenza di: « Addetto militare a Costantinopoli » all'inden-

nità di L. 375 è sostituita quella di 500, e in corrispondenza di: « Addetto militare a Sofia » all'indennità di L. 340 è sostituita quella di 420. Aggiungere: « Addetto militare a Belgrado L. 420 ».

Ai nn. 6 *d*) e 14 dopo la parola: « automobilisti » sono aggiunte le altre: « del genio ».

Nel n. 10 *bis*, dopo la parola: « stazione », è aggiunta l'altra: « permanenti ».

Il n. 10 *ter* è sostituito dal seguente:

« 10 *ter*. Ufficiali e impiegati in campagna telefotografica nelle zone di frontiera, e ufficiali e impiegati dell'istituto geografico militare nelle campagne di varia indole inerenti ai lavori dell'istituto stesso, quando operano in località che superano l'altitudine di 2000 metri . . . . . L. 3,00	Indennità giornaliera oltre al trattamento ordinario.

Nel n. 12 *b*) sono soppresse le parole: « e dell'artiglieria da fortezza ».

Nel n. 20 *c*) in luogo di « 0.50 » è posto « 1.00 ».

Nel n. 23 *b*) a: « L. 0.20 » sostituire: « L. 0 30 » e alle parole: « soprassoldo giornaliero di servizio » aggiungere: « cumulabile con qualunque altro assegno ».

Il n. 24 *a*) è sostituito dal seguente:

24 *a*) Comandati in alta montagna presso ufficiali in servizio isolato, quando non possano prendere parte al vitto in comune: Maresciallo . . . L. 1,50 Sergente maggiore, sergente, caporale e soldato . . . . . » 1,00	Soprassoldo giornaliero di servizio (3).

Il n. 26 è sostituito dal seguente:

« 26. Militari palafrenieri presso le scuole militari: Maresciallo . . . L. 0,40 Sergente maggiore e sergente . . . . . » 0,10 Caporale e soldato » 0,05	Soprassoldo giornaliero di servizio pel governo dei cavalli cumulabile con qualunque altro assegno ».

Nel n. 42, a: « Torino, Milano e Genova » è sostituito: « Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino ».

Al n. 46 è fatta la seguente aggiunta: « e capoteonico incaricato della lavorazione delle miscele fulminanti presso il laboratorio piroteonico di Bologna ».

Il n. 47 è sostituito dal seguente:

« 47. Ufficiali ed impiegati degli stabilimenti e depositi di Casaralta e della compagnia di sussistenza ivi di sede: — Soprassoldo giornaliero di servizio.

Ufficiali superiori . L. 2,00
» inferiori . » 1,50
Impiegati . . . » 1,00

Al n. 57, prima di: « Ufficiali superiori ed assimilati » aggiungere: « Ufficiale generale L. 5.00 » e nelle due ultime righe togliere: « in servizio d'ordinanza ».

Al n. 59, aggiungere: « e nei presidi di Portolongone, Capraia, Pianosa e Gorgona ».

Nei nn. 65 e 67 sono soppresse le parole:

« Sottufficiali . . . . . L. 0,20
Caporali e soldati: »

Alla chiamata (2) a piè di pagina, sostituire:

(2) Cumulabile con qualunque altro assegno ».

Al n. 68, sostituire:

« 68. Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina: — Soprassoldo giornaliero di servizio cumulabile con qualunque altro assegno, meno, pei sottufficiali guarda-magazzino, con quello del n. 20 *b*) ».

Effettivi . . . L. 0,80
Aggregati . . » 0,60

Sono aggiunti i seguenti numeri:

12 *h*). Guardafili permanenti d'artiglieria da fortezza . . . . . L. 0,25 — Soprassoldo giornaliero di servizio (1).

12 *i*). Militari capi squadra alle macchine in esercizio presso lo stabilimento di Scanzano per la formazione dei gusci e l'aggraffatura dei coperchi delle scatolette di carne in conserva. . . . . L. 1,00 — Soprassoldo dovuto per ogni giornata di presenza allo speciale servizio pel quale è stabilito.

12 *l*). Maresciallo che disimpegna le funzioni di capo dell'ufficio telegrafico-telefonico nel Ministero della guerra . . . . . L. 1,50 — Soprassoldo giornaliero di servizio.

25 *h*). Militari addetti al servizio delle riparazioni a materiali di servizio generale, di cucina e di scuderia presso i corpi, quando il servizio è eseguito dall'amministrazione militare ad economia L. 0,10 — Mercede per ogni ora di lavoro dovuta alle condizioni stabilite dal § 31 delle norme approvate con R. decreto 4 aprile 1912, n. 647. Cumulabile con qualunque altro assegno.

70. Appuntati e soldati esploratori scelti dei reggimenti di cavalleria e delle pattuglie telegrafisti dei reggimenti stessi . . . . . L. 0,05

71. Militari delle sottoindicate categorie dei corpi di artiglieria:

a) caporali e soldati puntatori scelti e soldati esploratori dei reggimenti da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale . L. 0,05

b) caporali e soldati puntatori di 1ª e 2ª classe dei reggimenti da fortezza, specialità (costa) . . . . . L. 0,05 — Soprassoldo giornaliero di servizio. Cumulabile con qualunque altro assegno.

c) caporali e soldati puntatori ed osservatori dei reggimenti da fortezza, specialità (fortezza) . . . . L. 0,05

d) sottufficiali, caporali e soldati goniometristi dei reggimenti da fortezza, specialità (fortezza) . . . . L. 0.10

72. Caporali e soldati barcaiuoli scelti del reggimento pontieri del genio . L. 0,05

73. Sottufficiali, caporali e soldati addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici d'imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari: Sottufficiale . . L. 0,50 Caporale e soldato. . . . » 0,40	Soprassoldo giornaliero di servizio dovuto alle condizioni stabilite nel § 5 delle norme approvate con R. decreto 4 aprile 1912, n. 647. Cumulabile con qualunque altro assegno, meno con quello di cui al n. 27 *b*).
74 Sottufficiale guarda batteria dell'opera Guglielmo Pepe in Venezia. . . L. 2,50	Soprassoldo di servizio dovuto per ogni giornata di presenza allo speciale servizio per cui è stabilito. Cumulabile con qualunque altro assegno meno con quello di cui al n. 20 *a*).
75. Militari degli squadroni e riparti di rimonta: Sottufficiale . . L. 1,— Caporale e soldato. . . . » 0,50	Soprassoldo giornaliero di servizio. Cumulabile con qualunque altro assegno.
76. Ufficiali e impiegati dello stabilimento di Scanzano: Ufficiali superiori L. 2,50 » inferiori » 2,00 Impiegati . . » 1,50	Soprassoldo giornaliero di servizio regolato come quello di cui al n. 47.
77. Sottufficiali, appuntati e carabinieri, effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re . . . . . L. 0.15	Soprassoldo giornaliero di servizio. Cumulabile con qualunque altro assegno.

Art. 4.

Gli assegni di cui ai nn. 11 *bis*, 20 *e*), 23 *a*), 25, 30, 33, 33 *bis*, 38, 39, 40, 66 e 69 dello specchio III sono cumulabili con qualsiasi altro assegno, ed in tal senso restano modificate le annotazioni ai numeri medesimi.

Art. 5.

Lo specchio V annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, prende il n. IV.

Nel n. 1 dello specchio stesso è aggiunta la voce: « Generale d'esercito ».

Nel n. 4, dopo le parole: « ufficiali generali ispettori di artiglieria e del genio — » sono aggiunte le altre: « Ufficiale generale addetto all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria ».

Art. 6.

Sono approvate le modificazioni al regolamento per le indennità eventuali annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal ministro della guerra.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1914.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

Modificazioni
al regolamento per le indennità eventuali del R. esercito approvato col R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

Nel § 17:

Alle lettere *d*) ed *e*) sono sostituite le seguenti:

« *d*) alle truppe alle esercitazioni di tiro, ai drappelli impiegati nella sistemazione dei campi di tiro ed agli uomini di truppa alle manovre coi quadri;

« *e*) alle truppe in viaggio collettivo;

È aggiunto il seguente comma:

« In ogni caso, l'indennità di marcia è dovuta sotto la condizione che le truppe pernottino fuori della sede ordinaria ».

Nel § 58 approvato col R. decreto 3 agosto 1908, n. 547, è aggiunto al primo comma:

« Se l'interruzione è di dieci giorni o più, il ritorno dell'ufficiale alla sede temporanea di servizio è considerato come una nuova temporenea destinazione ».

Nel § 76 i comma *a*) e *b*) sono sostituiti dai seguenti:

« *a*) il rimborso delle spese di trasporto personale, nella classe indicata dal'o specchio II, sulle ferrovie, sul mare e sui laghi, e — pei viaggi compiuti su via ordinaria — in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio;

b) l'indennità per i viaggi sulle vie ordinarie non compiuti coi mezzi di trasporto di cui alla lettera precedente e il rimborso delle spese di vettura ».

Nel § 85, al comma *e*), stato aggiunto col R. decreto 12 marzo 1911, n. 317, sono tolte le parole « o di artiglieria » e « o d'armamento » ed è aggiunto il comma seguente:

« *f*) agli ufficiali di artiglieria del ruolo combattente (esclusi quelli aggregati e comandati al servizio tecnico) quando si recano a dirigere, ispezionare, o collaudare l'armamento nelle opere di fortificazione di frontiera, sempre quando la concessione sia ritenuta necessaria ed opportuna dal direttore d'artiglieria ».

Al § 86 è sostituito il seguente:

« § 86. Il Ministero potrà concedere agli ufficiali, e, in casi eccezionali, anche ai sottufficiali, caporali e soldati, il rimborso delle spese di vettura anche per servizi nell'interno dei presidi, quando circostanze speciali di servizio giustifichino la spesa.

« In casi urgenti l'autorizzazione ad eseguire la spesa può esser data, volta per volta, dai comandi di divisione militare ».

Il § 94 è sostituito dal seguente:

« § 94. Pei viaggi sul mare e sui laghi, quando le società di navigazione sono tenute, a forma delle rispettive convenzioni, a trasportare gratuitamente una data quantità di bagaglio, il relativo assegno fissato dallo specchio II è corrisposto soltanto per la differenza tra il numero di chilogrammi stabiliti dallo specchio stesso e quello di cui è ammesso il trasporto gratuito ».

Al § 124 è aggiunto il seguente comma:

« Per la decorrenza e la cessazione di questa indennità, valgono le stesse norme stabilite dal § 122 per l'indennità di missione all'estero ».

Nel secondo comma del § 132 sono tolte le parole: « ridotto o », e dopo la parola: « aspettativa » sono aggiunte le altre: « , salvo che per infermità ».

Nel § 133 dopo il capoverso *d*) inserire il seguente comma:

« Per gli ufficiali in licenza straordinaria per infermità, in aspettativa per lo stesso motivo, o sospesi dall'impiego, l'in-

dennità continua per tutta la durata della licenza straordinaria, dell'aspettativa o della sospensione ».

Al § 164 è sostituito il seguente:

« § 164. Gli ufficiali in congedo, chiamati a prestar servizio in una città per la quale è assegnata, a norma dello specchio III, la indennità di residenza, hanno diritto a questa indennità soltanto nel caso che abbiano residenza stabile in altro comune e ciò risulti da dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune medesimo.

« Gli ufficiali i quali contemporaneamente al loro collocamento in posizione ausiliaria vengano richiamati in servizio nella stessa sede, conservano l'indennità di residenza di cui erano provvisti ».

Nel § 179 è soppresso il penultimo comma (tenuto conto di quello aggiuntovi col regio decreto 3 agosto 1908, n. 547).

È aggiunto il seguente paragrafo:

« § 179 *bis*. — *Sottufficiali addetti alle biglietterie militari*. — Il soprassoldo stabilito dal n. 20 *c*) è dovuto anche nel periodo di tirocinio ».

L'attuale § 179 *bis* diviene 179 *ter*.

Nel titolo III della parte seconda, alle parole « Specchio V » sostituire « Specchio IV » tanto nell'intestazione quanto nel § 216.

Ai marescialli dell'arma dei carabinieri reali, nei trasferimenti definitivi o di durata superiore a 90 giorni, oltre alle indennità fissate dallo specchio II spetta il rimborso delle spese effettivamente incontrate pel trasporto del bagaglio extra ferrovia, nei limiti di peso stabiliti dallo specchio medesimo. Resta perciò abolito il secondo comma del § 13 delle Norme che fanno seguito al R. decreto 4 aprile 1912, n. 647.

I caporali e soldati in licenza di convalescenza in seguito a rassegna per lesioni o infermità riportate per causa di servizio ricevono, oltre al rimborso delle spese di trasporto, l'indennità di trasferta di 1ª categoria per tutta la durata della licenza, e in tal senso s'intende modificato l'ultimo comma del § 16 delle Norme che fanno seguito al R. decreto 4 aprile 1912, n. 647.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

N. **69.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 28 dicembre 1913, n. 1509, che modifica quello per le indennità eventuali del R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 febbraio 1914.

§ 1.

Nei viaggi in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio (n. 3 dello Specchio II) non compete l'assegno pel trasporto del bagaglio, essendo dato all'uopo l'aumento del decimo del prezzo del biglietto.

§ 2.

I soprassoldi stati aggiunti allo Specchio III saranno imputati come appresso:

a) quelli dei n. 12 *h*), 12 *l*), 70, 71, 72, 73, 74 e 75 al capitolo « Indennità per servizi e posizioni speciali »;

b) quelli dei n. 12 *i*) e 76 al capitolo « Viveri alle truppe », meno nel periodo in cui le lavorazioni siano a carico di capitoli straordinari, nel qual caso sono corrisposti a carico di questi capitoli;

c) la mercede di cui al n. 25 *h*) al capitolo « Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

d) il soprassoldo di cui al n. 77 al capitolo « Carabinieri reali — Indennità eventuali ».

§ 3.

Il trattamento dei marescialli comandati in alta montagna presso ufficiali in servizio isolato è ora fissato dal n. 24 *a*) dello Specchio III.

È quindi abrogata l'avvertenza 4 alla circolare 83 del 1910.

§ 4.

In seguito alle modificazioni apportate ai n. 65 e 67, il soprassoldo giornaliero di servizio dei sottufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità e di sussistenza è stabilito nella misura unica di cent. 20 quando non convivano al rancio, e di cent. 10 quando vi convivano.

Resta conseguentemente abrogato il terzo comma del n. 2 della circolare 32-1913, secondo la quale i sottufficiali conviventi al rancio delle dette compagnie dovevano versare cent. 10 al giorno in più dello scotto normale.

§ 5.

Il soprassoldo pei caporali e appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, di cui al n. 68, può essere destinato in parte non superiore a cent. 20, da stabilirsi dal comandante degli stabilimenti stessi, nel miglioramento del vitto. Una quota eguale a quella così fissata sarà versata in più dello scotto normale dai sottufficiali ammessi a convivere al rancio dei caporali e soldati.

§ 6.

I soprassoldi di cui ai n. 70, 71 e 72, sono corrisposti soltanto ai militari che abbiano ricevuto la nomina, indicata nei numeri stessi, con ordine del comandante del corpo.

§ 7.

Il soprassoldo pei caporali e soldati degli squadroni e riparti di rimonta, di cui al n. 75, può, a giudizio del comandante dello squadrone o riparto, essere destinato, in parte non superiore alla metà, nel miglioramento del vitto. Una quota eguale a quella così fissata sarà versata in più dello scotto normale dai sottufficiali ammessi a convivere al rancio dei caporali e soldati.

§ 8.

I soprassoldi di cui ai n. 12 *h*), 12 *l*), 70, 71, 72, 73, 74 e 75 saranno dimostrati sui giornali di contabilità a datare dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente circolare, osservando le norme della circolare 373 del 1912.

Disposizioni transitorie.

§ 9.

I nuovi soprassoldi e gli aumenti apportati ad alcuni già esistenti, dovuti sino a tutto il giorno della pubblicazione della presente circolare, saranno — quando non siano già stati corrisposti con altre modalità — pagati dall'amministrazione ai comandanti di riparto su presentazione di appositi elenchi nominativi quietanzati dai creditori. Pei creditori non presenti si faranno, a suo tempo, elenchi suppletivi. Sugli elenchi dovranno essere trascritte le variazioni che hanno influenza sul diritto ai soprassoldi.

§ 10.

La differenza fra l'indennità di 1ª categoria — dovuta in seguito alla modificazione apportata all'ultimo comma del § 16 delle Norme che fanno seguito al R. decreto 4 aprile 1912, n. 647 (circolare 305) — e l'indennità di 2ª categoria pagata dal 1° gennaio 1914 ai caporali e soldati in licenza di convalescenza in seguito a rassegna per lesioni od infermità riportate per cause di servizio, sarà sollecitamente fatta tenere ai creditori per cura dell'ufficio d'amministrazione All'ordine di pagamento sarà allegata apposita dimostrazione.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **70**. — SCUOLE MILITARI. — **Programma di matematica per l'esame di ammissione dei sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 febbraio 1914.

Il programma attualmente in vigore di esame orale per la matematica per i sottufficiali concorrenti per l'ammissione al corso speciale della scuola militare viene sostituito con quello che fa seguito alla presente circolare.

Per il Ministro — MIRABELLI.

PROGRAMMA DI MATEMATICA

PER L'AMMISSIONE DEI SOTTUFFICIALI ALLA SCUOLA MILITARE.

Aritmetica.

1. Introduzione (definizioni, assiomi elementari) — Numerazione decimale parlata e scritta — Addizione, moltiplicazione, potenza dei numeri interi, assiomi e teoremi relativi — Sottrazione, divisione dei numeri interi, assiomi e teoremi relativi — Mettere a fattor comune od in evidenza.

2 Divisibilità — Teoremi fondamentali sulla divisibilità — Condizioni di divisibilità per 2 e 5, 4 e 25, 8 e 125, 3, 9, 11 — Numeri primi e teoremi relativi — Decomposizione di un numero non primo in un prodotto di fattori primi — Condizioni di divisibilità di due prodotti di fattori primi — Numeri primi fra loro.

3. Massimo comun divisore di due o più numeri dati — Sua ricerca col metodo delle divisioni successive e colla de-

composizione in fattori — Teoremi relativi — Minimo comune multiplo di due o più numeri — Sua ricerca col metodo del M. C. D. e colla decomposizione in fattori.

4. Numeri frazionari, proprietà principali — Operazioni fra interi e frazioni — Riduzione di una frazione ai minimi termini — Riduzione di più frazioni allo stesso denominatore — Operazioni sulle frazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione).

5. Numeri frazionari decimali (frazione decimale, numero decimale, trasformazione di una frazione decimale in numero decimale e viceversa, moltiplicazione e divisione di un numero decimale per 10 - 100 - 1000 ecc.) — Operazioni sui numeri decimali (addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione) — Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale — Valori approssimativi (trasformazione di una frazione ordinaria in numero decimale approssimato)

6. Radice quadrata — Radice quadrata approssimata — Regole pratiche per la ricerca della radice quadrata approssimata od esatta di un numero decimale, di un numero decimale avente la parte decimale o la parte intera uguale a zero, di un numero frazionario.

7. Rapporto per quoziente — Proporzioni e teoremi relativi — Grandezze proporzionali.

8. Numeri complessi — Numeri complessi derivanti dalla misura di archi ed angoli e dalla misura del tempo — Trasformazione di unità di un ordine in unità di altro ordine — Riduzione di un numero complesso in un numero di unità di un solo ordine e viceversa — Operazioni sui numeri complessi (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione).

9. Sistema metrico decimale.

Geometria piana.

1. Preliminari (enti geometrici, figura, costituzione delle proposizioni, metodi per la dimostrazione dei teoremi e per la risoluzione dei problemi, postulato del movimento, uguaglianza delle figure, retta, piano, divisione della geometria in piana e solida) — Angolo — Teoremi sugli angoli supplementari ed opposti al vertice — Perpendicolari ed oblique e teoremi relativi — Rette parallele — Angoli formati da due rette tagliate da una trasversale e teoremi relativi — Proprietà di due angoli aventi i lati a due a due paralleli o perpendicolari.

2. Poligono — Triangolo — Relazioni tra gli angoli, tra gli angoli ed i lati e tra i lati di uno stesso triangolo — Somma degli angoli interni ed esterni di un poligono convesso — Proprietà generali di due triangoli — Casi di uguaglianza dei triangoli — Luogo geometrico di punti (perpendicolari ad un segmento nel suo punto di mezzo, bisettrice di un angolo).

3. Quadrilateri (parallelogramma, rettangolo, quadrato, rombo, trapezio) e loro proprietà relative ai lati, agli angoli, alle diagonali — Segmenti corrispondenti di due rette intersecanti un fascio di rette parallele.

4. Parallelogrammi, triangoli e trapezio equivalenti — Teorema di Pitagora — Area di alcuni poligoni (rettangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, poligono qualunque).

5. Circonferenza e circolo — Teoremi sul diametro e sulle corde uguali e disuguali di un circolo — Teoremi sulla tangente — Circonferenze, tangenti, esterne, interne, secanti.

6. Angoli al centro, teoremi relativi e loro misura — Lunghezza della circonferenza ed area del circolo — Angoli inscritti e teoremi relativi — Nozioni elementari sui poligoni inscritti e circoscritti (area del poligono regolare e del poligono circoscrittibile).

7. Costruzione di perpendicolari e parallele e problemi inerenti, costruzione di angoli e triangoli.

Geometria solida

1. Definizioni dell'angolo di una retta con un piano, dell'angolo di due piani, dell'angolo solido e poliedro.

2. Definizione dei principali corpi geometrici — Regole pratiche per valutare le loro superfici ed i loro volumi.

N. **71.** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Costituzione di una sezione staccata d'artiglieria in Como.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 febbraio 1914.

È istituita, a datare dal 1° marzo p. v., una sezione staccata d'artiglieria in Como, alla dipendenza della direzione d'artiglieria di Mantova.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **72.** — AVANZAMENTO. — CONCORSI. — **Reclutamento dei capitani commissari.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 febbraio 1914.

Il numero degli ufficiali da ammettersi al corso speciale di commissariato presso la scuola di guerra, che avrà inizio nel venturo ottobre è fissato a *trenta*

Ai termini del § 110 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento e secondo le norme ed i programmi annessi al regolamento per il reclutamento dei capitani commissari, approvato con R. decreto 15 luglio 1906 n. 399, possono concorrere a coprire il predetto numero di posti i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sussistenze ed amministrazione con anzianità non posteriore al 31 marzo 1911.

Le relative domande dovranno giungere al Ministero (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) non oltre il 31 marzo p v. dovendo gli esami scritti aver luogo presso le sedi dei comandi di corpo d'armata nei giorni 1 e 2 del successivo mese di maggio.

Gli esami orali, giusta il § 11 del succitato regolamento per il reclutamento dei capitani commissari, si daranno nella prima quindicina del venturo ottobre presso la scuola di guerra, a cui gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi nelle ore antimeridiane del giorno 8.

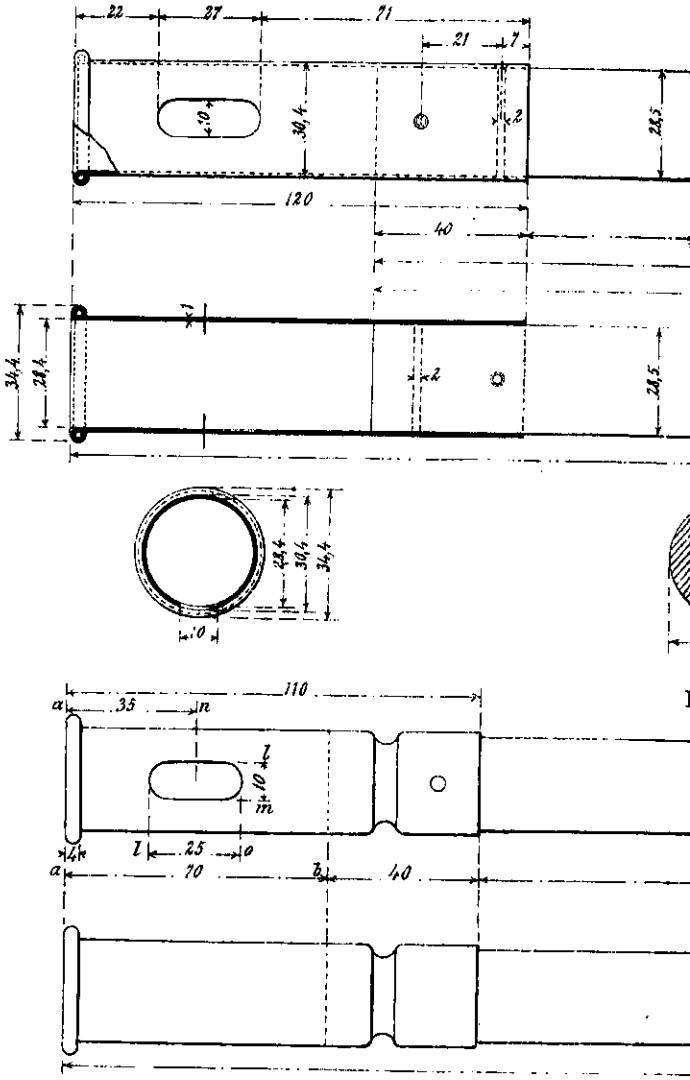
Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **73.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola di applicazione di fanteria per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 11 febbraio 1914.

Nel corrente anno, presso la suddetta scuola, si effettueranno i consueti corsi di istruzione sui lavori di zappatori per la truppa, nel tempo e con le modalità stabilite dalla circolare n. 74 del 20 febbraio 1913 pubblicata sul *giornale militare* scorso anno.

Per il Ministro — MIRABELLI.

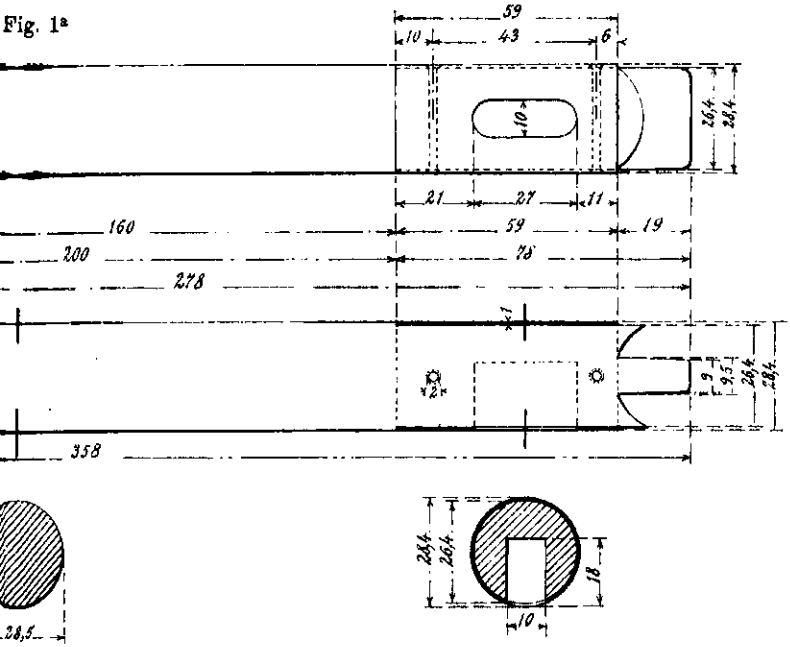
Bast



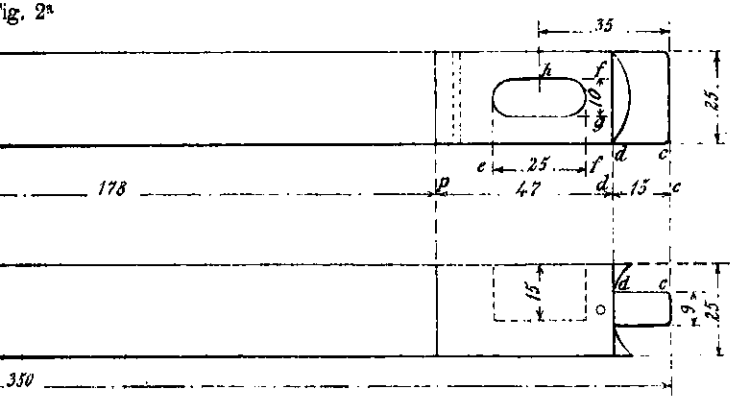
N. B. — La riduzione dei bastoni di vecchio modello s
dano servirsene per le tende mod. BUCCIANTINI: i corpi
fare eseguire la detta riduzione.

ne M. 1914.

Fig. 1ª



ig. 2ª



rà fatta eseguire solo dai corpi che, avendone ancora in carico, inten-
avece provvisti ancora di tende di vecchio modello si asterranno dal

N. **74.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo tipo di bastone per tenda Bucciantini**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — (Con una tavola di disegno). — 11 febbraio 1914.

È adottato un nuovo tipo di bastone per tenda, proposto dal tenente colonnello Grassi cav. Gennaro, in sostituzione di quello mod. Bucciantini, di cui cui alla circolare n. 212 del *giornale militare* 1910, che rimarrà in uso fino a consumazione.

Le parti di bastone, di cui 6 congiunte fra di loro formano l'asta verticale, sono composte d'un pezzo cilindrico di legno di faggio, lungo mm. 278 a 280 aventi il diametro di mm. 28, e di un tubo di ferro lungo mm. 120 circa, del diametro esterno di mm. 30 e dello spessore di mm. 0,8.

Il tubo è senza saldatura, verniciato in nero, e termina alla imboccatura con un bordo formato dal risvolto della lamiera verso l'esterno.

Il tubo stesso è fissato al legno mediante due copiglie trasversali, ribadite e perpendicolari fra di loro.

Le copiglie distano rispettivamente mm 10 e mm. 30 dall'estremità del tubo fissata al legno.

Sul tubo, a mm. 22 dall'estremità munita del bordo, è praticata una camerella rettangolare lunga mm 27 e larga mm. 10.

La lunghezza del vuoto interno del tubo di ferro e di mm. 78.

L'altra estremità del tubo termina a dente, con due alette d'appoggio. Gli spigoli del dente sono leggermente smussati.

Il dente ha l'altezza massima di mm. 15, con uno spessore di mm. 9,5 ed una larghezza di mm. 26.

Le alette hanno un'altezza di mm. 5 circa, e le loro estremità sono leggermente smussate.

L'estremità è rinforzata da un manicotto di ferro lungo mm. 59 e dello spessore di mm. 0,8, senza saldatura, ossidato e fissato al legno mediante due copiglie trasversali ribadite, e porta una camerella uguale, per dimensioni, a quella del tubo, e situata sullo stesso piano.

A detta camerella corrisponde un incastro nel legno, di uguale lunghezza e larghezza, e profondo mm. 20. Il diametro esterno del manicotto dev'essere di mm. 28 e cioè tale da potersi adattare bene nel vuoto interno del tubo.

L'incastro rettangolare praticato nel legno deve corrispondere perfettamente alla camerella del tubo per i bastoni montati.

La lunghezza totale del bastone è di mm. 356. Il peso è di kg. 0,220 circa (V. figura 1ª).

Il legno dev'essere stagionato, esente da nodi, spaccature od altri deterioramenti, e di specie e qualità corrispondenti ai campioni.

Le vernici debbono essere perfettamente applicate a regola d'arte.

I nuovi bastoni potranno essere adoperati promiscuamente coi bastoni modello Bucciantini.

I corpi poi che hanno ancora in carico bastoni di vecchio modello a tubo fisso, delle antiche tende per tre e per sei, procederanno alla loro riduzione, in conformità al campione che, dietro richiesta, potrà essere fornito dall'opificio militare vestiario ed equipaggiamento.

Per detta riduzione valgono le norme seguenti:

(La lunghezza (*a-b*) del vuoto interno del tubo di ferro è normalmente di sette centimetri; in alcuni bastoni detta lunghezza aumenta e diminuisce di circa mezzo centimetro).

1. Ridurre la lunghezza del vuoto interno dei tubi di ferro a sette centimetri battendo opportunamente sull'una o l'altra testata del bastone di legno, secondo che esso deve sporgere o rientrare nel tubo di ferro, oppure ridurre tale lunghezza spostando i chiodi.

2. Tagliare il bastone di legno (*a-c*) in modo che esso risulti lungo, compreso il tubo di ferro, mm. 350.

3. Praticare all'estremità (*c*) del legno la penna (*c-d*) spessa mm. 9 e lunga mm. 15.

4. Praticare nel legno l'incastro rettangolare per la penna, profondo mm. 15, lungo (*e-f*) mm. 25 e largo (*f-g*) mm. 10. Il centro (*h*) del lato lungo dell'incastro rettangolare deve risultare a mm. 35 dall'estremità della penna (*c*)

5. Praticare nel tubo di ferro lo spacco rettangolare (*l-m*) per il passaggio della penna, largo (*l-m*) mm 10 e lungo (*l-o*) mm. 25. Il centro del lato lungo dello spacco rettangolare deve distare mm. 35 dall'estremità del tubo di ferro (*a*).

6. Praticare la strozzatura nel tubo di ferro. (Vedi campione).

L'estremità *p-d* è rinforzata da un manicotto di ferro, lungo mm. 47 e dello spessore di mm. 0,8, senza saldatura e fissato al legno mediante due copiglie trasversali ribadite. Il manicotto porta una camerella, uguale per dimensioni a quella del tubo.

Detta camerella deve corrispondere all'incastro praticato nel

legno ed, a bastoni montati, alla camerella del tubo. (Vedi figura 2ª).

Il diametro esterno del manicotto dev'essere di mm. 25, e cioè tale da potersi bene adattare nel vuoto interno del tubo.

Il conto della riduzione può calcolarsi in L. 0,25, e cioè:

Provvista del manicotto con camerella . . . L. 0,15
Mano d'opera di riduzione . . . . . » 0,10

Al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — categoria I — dovrà essere apportata la seguente variante:

N. 196 — Parti di bastone (modello Grassi) per tenda. L. 0,40.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. 75. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 febbraio 1914.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Tre posti di applicato di 3ª classe negli economati generali dei benefici vacanti con lo stipendio annuo di L. 1500 in qualunque residenza.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato signor Alfonso Pisanelli, ultimo invitato per tale impiego colla circolare n. 44 del 31 gennaio 1912.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali aspiranti all'impiego civile che hanno, alla data della presente circolare, compiuto con favorevole risultato l'esperimento di idoneità allo impiego di applicato delle amministrazioni militari dipendenti.

2. *Un posto di ufficiale di ragioneria di 6ª classe nelle intendenze di finanza con lo stipendio annuo di L. 1500 in qualunque residenza*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Francesco Massenti-Currelli, ultimo nominato nel detto impiego.

3. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione scolastica provinciale con lo stipendio annuo di L. 1500 in qualunque residenza.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato signor Camillo Scaccia, ultimo invitato pel detto impiego colla circolare n. 508 del 2 dicembre 1913.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i suttufficiali aspiranti all'impiego civile che hanno, alla data della presente circolare, compiuto con favorevole risultato l'esperimento di idoneità all'impiego di applicato delle amministrazioni militari dipendenti.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 25 febbraio 1914.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (25 febbraio 1914), le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate postericrmente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) unendovi le note informative modello A, anche se gli accettanti risultino nominati da meno di sei mesi; e, della avvenuta trasmissione, ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascuno impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Per il Ministro MIRABELLI.

N. **76.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richieste di anticipazione di fondi.** — (Segretariato generale). — 13 febbraio 1914.

Questo Ministero ha rilevato che molto di frequente i corpi, contrariamente alle tassative disposizioni dell'art. 96 del regolamento d'amministrazione, richiedono i fondi alle direzioni di commissariato in misura assai superiore a quella strettamente necessaria, provocando così un'inutile giacenza di denaro nelle casse, perturbando la gestione delle contabilità speciali tra direzioni di commissariato e tesorerie e creando non lievi difficoltà per il servizio della somministrazione di fondi.

Ad evitare tali gravi inconvenienti questo Ministero richiama tutti i corpi alla stretta osservanza della citata disposizione avvertendo che, alla momentanea deficienza di fondi rispetto alle periodiche anticipazioni a carico del bilancio, si deve provvedere col fondo scorta e se del caso, con richieste d'anticipazione suppletive (art. 97 r. a.).

I corpi dovranno regolarsi nella richiesta di fondi, in guisa che alla chiusura definitiva mensile del giornale di cassa l'ammontare della colonna 16, salvo casi eccezionali, sia inferiore a quello della colonna 17.

E poichè sul saldo delle colonne 16 e 17 influisce l'importo delle somme stralciate sia dai corpi (§ 14 circolare n. 283 del 1912) sia dal Ministero, si raccomanda di far sì che gli stralci siano ridotti al minimo possibile ed in ogni caso di eliminarli al più presto, regolarizzando subito i titoli stralciati se lo stralcio è causato da semplici osservazioni di forma, e curando la sollecita rifusione al fondo scorta se invece lo stralcio ha per conseguenza l'obbligo, da parte di ufficiali, fornitori, ecc. della restituzione di somme indebitamente percette.

I relatori dei consigli d'amministrazione sono specialmente incaricati di accertarsi che siano seguite le norme di cui sopra, del cui adempimento non mancherà il Ministero di accertarsi nell'esame delle contabilità mensili.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **77.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi da telegrafisti di cavalleria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 febbraio 1914.

È adottato per i telegrafisti di cavalleria un distintivo uguale a quello per telegrafisti trasmettitori del genio militare.

Il Ministero provvederà per la distribuzione dei relativi campioni ai corpi interessati.

Alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, sezione B, sono fatte le seguenti aggiunte:

N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
	in lana nera su panno grigio-verde:			
236	da caporali e soldati telegrafisti di cavalleria	N.	0,25	Aggiunta
	in argento su panno grigio-verde:			
277	da sottufficiali telegrafisti di cavalleria.	»	0,80	»
	di lana rossa su panno turchino:			
375	da caporali e soldati telegrafisti di cavalleria	»	0,30	»
	in argento su panno nero:			
376	da sottufficiali telegrafisti di cavalleria	»	0,80	»

Per il Ministro MIRABELLI.

N. **78.** — TRASPORTI. — **Documenti da usarsi pei viaggi e trasporti compensati con indennità.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 febbraio 1914.

In relazione alle circolari nn. 92 e 323 del 1913, si avverte che per semplicità di conteggio dei relativi rimborsi, anche i viaggi degli ufficiali del R. esercito, determinati da motivi di servizio o comunque compensati con indennità, e così pure le spedizioni del bagaglio di competenza debbono farsi *esclusivamente* con le richieste mod. *B* e *C*, parte II, aventi — o stampata o trascritta — la leggenda: *Trasporti esenti da tassa di bollo.*

Tale norma avrà effetto dal 1° marzo 1914 e da quel giorno, agli effetti dei rimborsi, i viaggi e trasporti suddetti, saranno conteggiati in base al prontuario dei prezzi pei trasporti militari sulle ferrovie — edizione 1913 (che non comprendone la tassa e sovratassa di bollo) aumentati della sovratassa del 6 °/₀₀ a favore dell'*opera di previdenza* personale delle ferrovie dello Stato (alleg. 2-*ter* alla circolare 323 del 1913), anche se gli ufficiali, anzichè provvedersi delle accennate richieste, avranno fatto uso degli scontrini staccati dal proprio libretto di viaggio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,20**

(3144) Roma 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª — 1914 — 21 febbraio

1913 AGOSTO 4 N. 79. — DISPOSIZIONI VARIE — R. decreto n. 1339 che approva il regolamento per l'istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio . . . . . *Pag.* 266

1913 DICEMBRE 28 » 80. — RECLUTAMENTO. — R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva . . . . » 284

1914 FEBBRAIO 1° » 81. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — Concorso a quattro posti di sostituto avvocato fiscale militare di 2ª classe . . . . . » 284

» 8 » 82. — SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto che apporta modificazioni agli articoli 2 e 6 del R. decreto 22 ottobre 1911, relativo alla istituzione della commissione consultiva per la navigazione aerea . . . » 286

» 8 » 83. — SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto che costituisce la commissione consultiva per la navigazione aerea . . . . . » 287

» 17. » 84. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Riparazione alle armi ritirate a militari appartenenti ai reparti mobilitati . . . . . » 288

» 19 » 85. — EQUIPAGGIAMENTO. — Abolizione dell'anello di accampamento per attaccare quadrupedi . . . . . » 288

» 19. » 86. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Assegni di viaggio ai congedandi che si recano in Libia . . . . . » 289

» 10. » 87. — AVANZAMENTO. — Formazione di quadri suppletivi per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti e sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali, per l'anno 1914 . . . . . » 289

19. » 88. — AVANZAMENTO — Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria . . . . . » 289

» 19 » 89. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori dell'arma di cavalleria per l'anno 1914 . . . . . » 290

» 19. » 90. — AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta . . . . . » 290

» 19. » 91. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Cessione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . . » 291

AVVISO. — Prezzo del I volume dell'*annuario militare* del 1914 e degli estratti del volume stesso . . . . . » 292

CIRCOLARE N. **79.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1339 che approva il regolamento per l'istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vedute le disposizioni del titolo V (1) della legge 4 giugno 1911, n. 487, concernenti l'istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio;

Sentita la sezione per l'istruzione primaria e popolare della Giunta del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

(1) *Stralcio della legge* 4 *giugno* 1911; *n.* 487.

TITOLO V.

Istruzione elementare obbligatoria per i militari in servizio e scuola per adulti analfabeti.

Art. 54.

I militari del regio esercito in servizio non prosciolti dalla istruzione elementare obbligatoria, a norma della legge, o per i quali sia accertato che non conservino l'istruzione ricevuta nelle scuole elementari, sono obbligati a frequentare la scuola elementare reggimentale.

L'autorità militare stabilirà dove l'insegnamento debba tenersi.

Art. 55.

Il corso elementare in queste scuole è diviso in due periodi annuali della durata di cinque mesi ciascuno, corrispondenti ai due periodi invernali della ferma.

Art. 56.

Alla fine di ciascun periodo annuale avranno luogo in ciascuna scuola gli esami di proscioglimento dalla istruzione elementare dei militari che hanno compiuto il corso elementare biennale. I militari saranno esaminati da una commissione mista di ufficiali e maestri nominati d'accordo fra l'autorità militare e l'autorità scolastica.

Il certificato rilasciato dalla commissione avrà valore di proscioglimento dall'istruzione obbligatoria a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato.

Art. 57.

Spetta esclusivamente all'autorità militare la scelta degl'insegnanti fra i maestri elementari del comune sede del presidio, ovvero fra i militari in servizio attivo o in congedo ivi residenti.

Art. 58.

Ai maestri sarà corrisposto un compenso annuo uguale ai due quinti dello stipendio stabilito dalla legge per la classe alla quale appartiene la scuola del comune.

Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, d'accordo con i ministri della guerra e della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il regolamento per le scuole per i militari in servizio, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri predetti.

La spesa per tali compensi è a carico del Ministero della pubblica istruzione.

Tutte le altre spese occorrenti pel funzionamento delle scuole sono a carico del bilancio del Ministero della guerra.

Art. 59.

Il regolamento stabilirà le norme esecutive per il funzionamento delle scuole, sotto il riguardo didattico e disciplinare, e determinerà i programmi da svolgersi e le dotazioni di materiale didattico occorrenti a ciascuna scuola.

Art. 60.

Ai militari, che abbiano compiuta l'istruzione elementare nelle scuole reggimentali, potrà dall'autorità militare essere concesso di frequentare le scuole complementari o professionali che esistessero nella sede del presidio.

Art. 61.

L'istruzione della scuola elementare obbligatoria per le disposizioni dei precedenti articoli, sarà estesa ai militari della regia marina secondo le norme che saranno stabilite per decreto reale su proposta dei ministri dell'istruzione e della marina.

Art. 62.

Con decreto reale su proposta dei ministri dell'interno e dell'istruzione, saranno pure istituite o riordinate le scuole elementari nelle carceri e negli stabilimenti penitenziari.

Art. 63.

Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, per effetto dell'articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407, e dell'articolo 69 della legge 15 luglio 1906, n. 383, per l'istituzione di scuole serali e festive, è portato a lire 1,700,000.

La retribuzione agl'insegnanti nelle scuole serali per adulti analfabeti, non potrà essere minore di lire 200, nè maggiore di lire 300; e per le scuole festive non potrà essere minore di lire 100, nè maggiore di lire 150.

Nell'istituire le scuole serali o festive si seguiranno i criteri stabiliti nel citato articolo 12 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

La misura della retribuzione sarà stabilita sulla base dei risultati ottenuti in ciascuna scuola, secondo le norme da indicarsi nel regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
SPINGARDI.
MILLO.
CREDARO.

REGOLAMENTO

DELLE SCUOLE PER I MILITARI IN SERVIZIO.

Art. 1.

In esecuzione delle disposizioni del titolo V della legge 4 giugno 1911, n. 487, ogni comandante di corpo o capo di servizio dell'esercito e dell'armata è tenuto a far compilare l'elenco dei militari obbligati a frequentare la scuola elementare per i militari in servizio.

Art. 2.

Sono obbligati a frequentare la scuola elementare:

a) i militari analfabeti;

b) i militari che non superano l'esperimento di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Le reclute, entro venti giorni dal loro arrivo ai corpi, sono sottoposte ad un esperimento, inteso ad accertare se conservino l'istruzione obbligatoria, che si impartisce nelle scuole elementari.

Art 4.

Sono dispensati dall'obbligo dell'esperimento, oltre coloro che dichiarino di non saper leggere e scrivere, i militari che siano forniti di un certificato d'iscrizione in scuole d'istruzione superiore o media, o del diploma di maturità, o della licenza elementare oppure del certificato di promozione alla V classe elementare. I certificati di studio debbono essere presentati dalle reclute appena giunte al corpo, secondo le avvertenze contenute nel manifesto di chiamata e ripetute dal comando del distretto.

Art. 5.

Il comandante fissa il giorno per l'esperimento, e ne dà avviso alle reclute appena giunte al corpo, perchè coloro che sono forniti di uno dei titoli di cui al precedente articolo 4 e che non lo abbiano ancora presentato, possano mettersi in grado di farlo.

Art. 6.

L'esperimento consiste in una prova scritta e in una orale.

La prova scritta consiste in un esercizio di scrittura sotto dettato, in una breve lettera, e nella risoluzione di un problema di aritmetica con non più di due operazioni, con numeri interi e decimali.

La prova orale, alla quale sono ammesse le sole reclute che abbiano dimostrato nella prova scritta una sufficiente istruzione, consiste nella lettura e spiegazione d'un facile passo di prosa, con qualche richiamo alle nozioni sui diritti e doveri dei cittadini ed in esercizi di calcolo mentale.

Art. 7.

La commissione, che giudica dell'esperimento, è nominata dal comandante di corpo, o capo di servizio, ed è composta di due ufficiali, uno dei quali, di grado non inferiore a quello di capitano, che la presiede, e dell'ispettore o del vice ispettore scolastico della circoscrizione.

Se il numero dei candidati lo richieda, il comandante può nominare più commissioni.

Art. 8.

Le reclute dell'armata devono essere sottoposte all'esperimento di cui sopra presso il deposito, prima di essere destinate altrove: è fatta eccezione per i reclutati all'estero, i quali sono esaminati e classificati sulla nave che li assume in servizio. È lasciata facoltà all'autorità marittima di sostituire, nella commissione giudicatrice dell'esperimento, all'ispettore o al vice ispettore scolastico, un ufficiale o un insegnante elementare, qualora non sia possibile, per ragioni di servizio, di attenersi alle norme dell'articolo precedente e qualora le reclute da esaminare siano in numero troppo esiguo.

Art. 9.

Le reclute, che superano l'esperimento, e quelle che presentano uno dei titoli di cui all'articolo 4, sono dispensate dal frequentare la scuola elementare.

Art. 10.

Le reclute che non superano l'esperimento, sono, a giudizio della commissione, inscritte nella prima o nella seconda sezione della scuola, istituita a norma dell' art. 12.

Art. 11.

Del risultato dell'esperimento è preso nota nel foglio matricolare del militare. In caso di trasferimento, il nome del militare viene aggiunto all'elenco degli obbligati all'istruzione, presso il corpo, nave o difesa cui è destinato.

Art. 12.

Il corso elementare per i militari dell'esercito è diviso in due periodi annuali, della durata di cinque mesi ciascuno.

Per i militari di marina il corso elementare è diviso in due periodi annuali decorrenti ciascuno dal 1° marzo al 1° febbraio dell'anno successivo.

In ciascun periodo annuale si formano due sezioni.

Nella prima sezione sono inscritti i militari analfabeti e quelli che in seguito all'esperimento non sono riconosciuti idonei a frequentare la seconda sezione; nella seconda quelli, che hanno frequentato con profitto la prima sezione del periodo annuale precedente, e gli altri, che in seguito all'esperimento sono giudicati idonei all'inscrizione in detta sezione.

Art. 13.

Alla prima sezione non possono normalmente essere assegnati più di 30 alunni, alla seconda non più di 40.

Il comandante del presidio provvede alla istruzione degli alunni, che in una delle due sezioni di una scuola superassero un tal numero, o assegnandoli ad altre scuole esistenti presso i corpi o reparti del presidio stesso o istituendo altre sezioni nella scuola medesima.

Art. 14.

Quando in una stessa sede gli inscritti nelle due sezioni non superino complessivamente il numero di cinquanta, e non sia possibile aggregarli ad altre scuole esistenti presso corpi o reparti del presidio, l'insegnamento può aver luogo a sezioni riunite.

Art. 15.

Nell'orario del corpo o del reparto debbono essere determinate, per l'intero periodo annuale, di cui al precedente articolo 12, le ore destinate all'istruzione elementare obbligatoria.

Il numero delle ore settimanali di scuola non può essere inferiore a sei in ciascuna sezione.

Il comandante del corpo (o capo di servizio del presidio per le scuole istituite a sua cura) nel formare l'orario, e nel variarlo per speciali esigenze di servizio, potrà distribuire le ore d'insegnamento durante il giorno o nella sera, e potra anche disporre che nei giorni festivi la lezione abbia la durata di due ore.

L'autorità marittima regolerà l'orario delle scuole elementari nei vari periodi dell'anno nei quali ne risulta più facile l'adempimento, in modo che negli undici mesi di insegnamento siano effettivamente impartite non meno di 120 lezioni a ciascuna sezione.

Art. 16.

Per i reparti distaccati provvede il comandante del presidio o istituendo le scuole secondo le norme del presente regolamento o aggregando i militari dei distaccamenti alle scuole già esistenti presso altri corpi o reparti del presidio stesso.

Art. 17.

Per le scuole, a cui sono proposti maestri elementari, l'orario viene stabilito dal comandante del corpo o dal capo di servizio (o dal comandante del presidio se trattasi di scuole istituite per sua cura) d'accordo col R. provveditore agli studi, se risiede nel medesimo luogo, o con il R. ispettore scolastico della circoscrizione, tenendo presenti le esigenze dell'addestramento professionale delle truppe e quelle dei servizi.

Art. 18.

Alla fine di ogni periodo annuale hanno luogo gli esami di promozione nella prima sezione, e di proscioglimento nella seconda sezione.

I militari, non promossi alla reconda sezione, possono ripetere tutte le prove d'esame in occasione dell'esperimento, cui sono sottoposte le reclute.

Queste prove sono fatte avanti la stessa Commissione che esamina le reclute.

Per i militari di marina gli esami di promozione nella prima sezione e di proscioglimento nella seconda hanno luogo possibilmente nel mese di febbraio di ogni hanno.

Del risultato di essi è presa nota nel foglio matricolare del militare.

Art. 19.

I militari non promossi alla seconda sezione, o che non hanno ottenuto il certificato di proscioglimento, sono tenuti, sino al congedamento, a frequentare nel successivo periodo annuale la medesima sezione.

Art. 20.

Le commissioni per gli esami di promozione e di proscioglimento sono composte di due ufficiali, di cui uno di grado non inferiore a quello di capitano, che la presiede, e dell'insegnante della sezione. Però quando l'insegnante della sezione non sia un maestro elementare, ma un insegnante militare, le commissioni per gli esami di proscioglimento saranno formate dall'ufficiale di grado non inferiore a capitano che la presiede, dall'insegnante della sezione e da un maestro elementare, per la cui nomina l'autorità militare prenderà con quella scolastica i necessari accordi. Per le scuole istituite a bordo, ove non possa applicarsi tale disposizione, provvede il comandante della nave, sostituendo al maestro elementare un altro ufficiale.

Art. 21.

Il comandante nomina anno per anno gli insegnanti che debbono essere preposti alle due sezioni del corso elementare.

Art. 22.

Il comandante può affidare la scuola elementare a uno degli insegnanti del comune, sede del presidio, dopo avere assunte le necessarie informazioni presso il R. provveditore agli studi.

Art. 23.

Fra i militari in servizio attivo sono preferiti per l'insegnamento nelle scuole elementari:

1° gli ufficiali;

2° i militari di truppa o marina che siano legalmente abilitati all'insegnamento elementare;

3° i militari di truppa o marina, i quali, quantunque non legalmente abilitati all'insegnamento elementare, abbiano tuttavia frequentato con profitto, anche in parte, il corso normale;

4° i militari di truppa o marina, che, non essendo legalmente abilitati all'insegnamento elementare, siano forniti del diploma di licenza dal liceo o dall' istituto tecnico;

5° i militari di truppa, o marina, che, anche se non abilitati, abbiano esercitato con profitto il magistero nelle scuole facoltative, o abbiano in precedenza prestata l'opera loro lodevolmente in scuole elementari per i militari.

Art. 24.

Fra i militari in congedo possono essere chiamati a insegnare:

1° gli ufficiali;

2° i militari di truppa o marina, purchè forniti di patente o di diploma di abilitazione all' insegnamento elementare.

Art. 25.

Il compenso, stabilito dall'art. 58 della legge 4 giugno 1911, n. 487, per i maestri elementari del comune, sede del presidio, che vengono incaricati dell' insegnamento nelle scuole elementari militari, è assegnato per l'opera prestata in ciascuna sezione del corso.

Art. 26.

Agli insegnanti delle scuole per i militari non compresi nell'articolo precedente, ai quali non spetta il compenso, a norma dell'art. 58 della legge 4 giugno 1911, n. 487, i Ministeri della guerra e della marina corrispondono una rimunerazione.

Art. 27.

Il libro di testo è scelto dal comandante del corpo o capo di servizio fra quelli proposti dall' insegnante, sentito, ove lo ritenga necessario, il parere dell'ispettore scolastico della circoscrizione.

Per l'armata, può essere prescritto dallo stesso Ministero della marina un unico libro di testo, scelto fra quelli approvati dalle autorità scolastiche.

Art. 28.

L'insegnamento prestato nelle scuole elementari per i militari, quando sia giudicato lodevole, è valutato agli effetti degli articoli 312 e seguenti del regolamento, approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 150.

Art. 29.

Al comandante del corpo o capo di servizio è affidata l'alta vigilanza sulle scuole. Uno degli ufficiali superiori, da lui designato, lo coadiuva nell'esercizio di essa.

Art. 30.

Il comandante del corpo o capo di servizio o il comandante del presidio, al principio dell'anno scolastico dà direttamente notizia, giusta il prospetto n. 1, al R. provveditore agli studi del numero delle sezioni aperte, del nome e della qualità dei singoli insegnanti, del numero degli alunni. Il R. provveditore agli studi trasmette copia di tali notizie al Ministero della istruzione.

Nel mese di marzo di ogni anno ciascun comando navale, comando in capo di dipartimento e comando militare marittimo trasmette al Ministero della marina, in doppia copia, l'elenco delle scuole aperte dalle navi, squadriglie, corpi e distaccamenti dipendenti, munito per ciascuna scuola del prospetto n. 1. Il Ministero della marina rimetterà una copia di tali notizie al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 31.

Alla fine del corso il comandante, o il comando di cui all'articolo precedente, trasmette le notizie scolastiche (prospetto n. 2) sui risultati delle scuole al rispettivo Ministero, della guerra o della marina, che le comunica a quello dell'istruzione.

Art. 32.

I militari sotto le armi, ai quali sia concesso di frequentare le scuole professionali o complementari, che esistono nella sede del presidio, sono inscritti in dette scuole come alunni regolari, sostengono gli esami finali e ne conseguono il relativo diploma.

Agli effetti della frequenza e degli esami sono considerate come assenze giustificate quelle che i militari fanno per ragioni di servizio.

PROGRAMMI, ISTRUZIONI E PROSPETTI.

Programma didattico delle scuole elementari per i militari dell'esercito e della marina.

1ª Sezione

Educazione morale e istruzione civile.

Doveri dell'uomo e del cittadino. — Nozioni elementari sulla costituzione del Comune, della Provincia, dello Stato. — Lo Statuto.

Lingua italiana.

Esercizi graduati di lettura e di scrittura con costante riferimento alle forme dialettali. — Esercizi graduati di copiatura e di dettatura con l'uso di proposizioni e di passi semplici e brevi. — Brevi lettere, su argomenti tratti in particolar modo dalla vita militare e civile. — Scritture di uso comune.

Aritmetica.

Lettura e scrittura dei numeri. — Le quattro operazioni sui numeri interi e decimali ed esercizi relativi. — Calcolo mentale. — Concetto intuitivo della frazione. — Unità delle misure metriche decimali con riferimento alle misure locali. — Regola del tre semplice col metodo di riduzione all'unità e applicazioni relative. — Percentuale. — Problemi relativi. — Disegno geometrico di figure piane e nozioni elementari relative.

Nozioni varie.

Le guerre dell'indipendenza e della libertà d'Italia. — Nozioni di geografia fisica, punti cardinali, orientamento, cognizioni intorno alla carta geografica d'Italia, dei territori annessi, e delle sue colonie. — Il corpo umano e le sue principali funzioni. — Igiene personale, domestica e pubblica. — Nozioni elementari intorno alla vita delle piante e degli animali. — La terra e i minerali più conosciuti. — Cognizioni intorno ai fenomeni naturali più comuni, prendendone occasione per combattere i pregiudizi più diffusi.

2ª Sezione.

Educazione morale e istruzione civile.

Lo Statuto del Regno. — Diritti e doveri del cittadino. — Potere legislativo, esecutivo e giudiziario. — Brevi cenni intorno alle leggi sul lavoro, sul risparmio, sulla previdenza, sulle cooperative, sull'emigrazione.

Lingua italiana.

Lettura corrente del libro di testo, di qualche altro libro o anche di manoscritti altrui, con riassunto a voce. — Esercizi graduati di copiatura e di dettatura con riguardo all'ortografia e alla punteggiatura. — Composizione di lettere di vario uso, brevi narrazioni, domande d'impiego, certificati di ben servito, dichiarazioni, telegrammi. — Nozioni elementari pratiche di grammatica. — Uso del vocabolario ed esercizi relativi.

Aritmetica.

Ripetizione delle operazioni sugli interi e decimali e sulle percentuali. — Calcolo mentale. — Numeri romani. Frazioni ordinarie e loro riduzione in decimali. — Sistema metrico decimale. — Conoscenza elementare e misurazione delle figure piane e dei solidi regolari.

Storia.

Divisione sommaria della storia d'Italia. — Brevi racconti su ciascun periodo. — Ripetizione e ampliamento della narrazione del risorgimento italiano. — Episodi delle guerre coloniali.

Geografia.

Nozioni elementarissime di astronomia, movimenti della terra continenti, oceani. — Sommarie cognizioni sulle parti del mondo con riferimento ai luoghi di maggiore emigrazione italiana, e ai principali Stati d'Europa. — Confini, mari, fiumi. — Regioni e provincie d'Italia. — Nozioni sulle linee ferroviarie e di navigazione più importanti. — Lettura dell'orario ferroviario.

Nozioni varie.

Cenno intorno ai nomi delle unità più importanti del naviglio militare. — Invenzioni e scoperte principali. — Cognizioni intorno alle arti e alle industrie pratiche prevalenti nella regione, in relazione coi mestieri esercitati dalla maggioranza dei soldati della scuola. — Ampliamento delle cognizioni date nel primo corso intorno ai fenomeni naturali. — Esperimenti facili.

N. B. — Si omette nei presenti programmi qualsiasi cenno sulla educazione disciplinare del soldato e su istituzioni o fatti intimamente connessi con la vita militare, perchè l'insegnamento di tali materie rientra nella sfera delle attribuzioni degli ufficiali.

Il Ministero della marina potrà mutare i programmi a seconda delle speciali esigenze dei suoi ordinamenti.

Materiale didattico prescritto per ogni scuola elementare per militare del R. esercito e della R. marina.

1. — Banchi a due posti con scrittoio mobile proporzionato all'altezza media delle reclute.
2. — Tavolino con cassetto e sedia per l'insegnante.
3. — Lavagna e righelli di gesso.
4. — Calamai e altri oggetti di cancelleria. Sillabari, compimenti e altri libri di lettura.
5. — Collezioni dei pesi e delle misure metriche effettive in uso più comune.
6. — Carta topografica della città e del comune; carta geografica dell'Italia, dei territori annessi e dei possedimenti italiani; carta speciale della zona dei confini.
7. — Una bussola per l'orientamento.
8. — Collezione di quadri storici, rappresentanti i più grandi italiani del risorgimento e quadri che illustrano fatti d'armi della nostra storia più recente, nei quali rifulge la virtù e l'eroismo dei soldati italiani. Quadri rappresentanti il naviglio militare nazionale.

N. B. — Per le scuole istituite a bordo delle Regie navi, l'autorità militare marittima provvederà alla dotazione del materiale didattico, attenendosi al presente elenco, solo in quanto ciò sia possibile.

Istruzioni per lo svolgimento dei programmi.

La scuola per i soldati analfabeti non può differire molto da quella istituita per gli adulti analfabeti con la legge 8 luglio 1904, n. 407. Offre però, in confronto con quest'ultima, un singolare vantaggio, poichè ha sede là dove tutto parla del dovere di concorrere con ogni forza alla difesa della patria; anzi a questo compito altissimo essa contribuirà indubbiamente con la elevazione della cultura dei cittadini chiamati alle armi. I soldati frequentanti la scuola si trovano del resto in condizioni fisiche e morali migliori di qualsiasi altro scolaro, in quanto sono più nutriti, e non oppressi da quelle quotidiane preoccupazioni che spesso si accompagnano col lavoro dell'operaio e del contadino.

La vita del soldato obbedisce inoltre ad una suprema norma alla quale tutti sono sottoposti, a qualunque grado appartengano, la disciplina militare. Ciò importa che la lezione del maestro si svolga nelle migliori condizioni didattiche, perchè la

scolaresca è omogenea, disciplinata e disposta a ricevere l'insegnamento, del quale è in grado di apprezzare l'utilità.

Per queste ragioni favorevoli, si può con fondamento prevedere che la scuola presso i presidî militari non tarderà a dare buoni frutti.

*
* *

Ma, se l'ordinamento della vita militare contribuisce ad agevolare il còmpito del maestro, questi non deve a sua volta dimenticare quali sono i precipui obblighi del soldato verso la patria. Occorre quindi che il maestro, inspirandosi in tutti i suoi insegnamenti al nobile sacrificio che al militare viene imposto, e alle ragioni fondamentali che rendono così prezioso l'esercito per la nazione, si sforzi di adattare l'insegnamento, per quanto meglio può e sa, alla vita militare.

Giova poi tener presente che i soldati d'oggi erano e saranno in gran parte gli operai della industria e i contadini della nostra terra, ed è perciò necessario allargare il campo della loro conoscenza intorno ai diritti e doveri del cittadino, alla legislazione del lavoro e della difesa sociale, all'emigrazione.

Nella scuola del reggimento, dove tutto parla al soldato del dovere, questi apprenderà, forse per la prima volta, l'esistenza delle leggi benefiche a favore della classe operaia.

Non lievi difficoltà incontrerà il maestro, al principio del corso, nell' impartire i primi rudimenti del leggere e dello scrivere; ma l'opera dell' insegnante troverà qui un valido aiuto nel fatto che il militare, avendo maggior tempo da dedicare all'istruzione, che non l'operaio o il contadino analfabeta, si eserciterà in tutti i momenti liberi.

Del resto l'intelligenza, più sviluppata negli adulti che non nei fanciulli, permetterà al maestro di evitare le frequenti ripetizioni e le pause prolungate nel passaggio da una lezione ad un'altra. Ben s' intende che il sillabario non dovrà aver scritto semplicemente sulla copertina « Ad uso degli adulti », bensì dovrà essere tutto informato, negli esercizi abbondanti, nella scelta delle parole e nelle proposizioni non infantili, ma concernenti utili cognizioni, alle particolari esigenze degli adulti.

Più di ogni altra cosa, occorre impedire che l'adulto cada nel vizio della cantilena, prodotto specialmente dalla divisione della parola in sillabe, dall'abuso della pausa tra una sillaba e l'altra. E se tutto nel piano didattico del maestro, sarà ordinato a conseguire il fine che l'adulto possa presto manifestare brevemente e chiaramente, a voce e in iscritto, il pro-

prio pensiero, non sarà difficile ottenere che il soldato sia in grado di scrivere brevi lettere, come è prescritto nel programma del primo corso. E non sarà del pari difficile trovare gli argomenti nelle varie manifestazioni della vita militare e di quella dell'operaio e dell'agricoltore.

Nel 2° corso la lettura deve essere sempre più spedita; e tornerà quindi utile alternare con la lettura del libro di testo quella di altri libri della biblioteca del presidio, per non rendere il soldato lettore troppo meccanico di un solo libro, per arricchire il suo patrimonio intellettuale, per fargli infine acquistare interesse alla lettura in genere. Sarà non meno utile far leggere spesso il manoscritto, quale che sia, anche il passo scritto da un compagno sotto dettato, per evitare il grave inconveniente che l'adulto sappia leggere soltanto lo stampato.

Gli esercizi di composizione, in questo corso, debbono consistere nel dare forma ordinata ad alcuni pochi pensieri, che facciano capo ad un'idea dominante. La lettera, che sarà nella vita del soldato, compiuto che egli abbia il servizio militare, il genere di composizione più naturale e più usato, deve avere continue applicazioni; ma ciò non significa che il maestro debba senz'altro lasciar da parte le altre forme di composizione, utili nella vita dell'operaio e del contadino, comprese nel programma.

Opportuna sarà la compilazione dei telegrammi, sia per abituare gli alunni ad esprimersi in forma sintetica, togliendo tutto il superfluo, così abbondante nella letteratura dei semianalfabeti, sia perchè essi potranno, sebbene non di frequente, averne bisogno nella vita. Di grammatica non si deve parlare in questa scuola; tuttavia è indispensabile far notare praticamente le concordanze dei nomi, degli aggettivi, dei pronomi coi verbi, l'uso dei verbi regolari. L'uso del vocabolario non sarà mai abbastanza raccomandato, come maestro di cui tutti possono valersi in qualsiasi occasione.

Nell'aritmetica il docente, se si trova davanti l'adulto analfabeta, rispetto alla scrittura dei numeri, non deve dimenticare che in esso già si è sviluppata sufficientemente la facoltà del calcolo, in quanto l'adulto già risolve mentalmenle i problemi in cui ricorrono spesso le quattro operazioni. Nè sarebbe inoltre opportuno concedere a questi alunni il prosciogliмento, senza dar loro qualche cognizione delle figure piane e dei solidi regolari geometrici.

Uno degli insegnamenti più utili alla coltura degli adulti è quello delle notizie varie. Qui occorre por mente che l'a-

dulto possiede bensì un materiale di osservazioni numerose, ma in modo disordinato, e per così dire ingombrante. L'opera dell'insegnante deve appunto mirare all'ordinamento di tutta questa materia informe, col colmare le lacune più gravi, correggere gli errori più madornali, combattere i pregiudizi più in voga Le nozioni varie sono affidate al senso pratico del maestro, il quale non deve avere la preoccupazione di accumulare nuovo materiale su quello già esistente nell'intelletto dei giovani, ma contentarsi di prendere occasione dalla vita speciale del soldato, da quella dell'operaio o del contadino, dalla regione in cui si trova, per raggiungere il fine a cui si è più sopra accennato.

Sono le fabbriche d'armi, i materiali occorrenti per le armi e il processo per giungere dal materiale grezzo alle armi di precisione; sono le industrie locali che meritano una illustrazione; sono i fenomeni naturali che meritano una spiegazione aiutata per quanto sia possibile dall'esperimento; è infine il metodo dell'osservazione diretta, al quale bisogna abituare l'adulto.

L'insegnamento delle nozioni varie, dopo quello del leggere e dello scrivere, è il compito più difficile del maestro, ma nel tempo stesso, meno ingrato per lui e per l'alunno. Qui il maestro può opportunamente valersi del museo didattico e dei pochi strumenti di fisica e di chimica, messi a sua disposizione.

La storia nazionale, per la conoscenza delle gloriose vicende che hanno condotto all'indipendenza e all'unità del nostro paese, merita singolare cura, tanto più che si tien conto del luogo nel quale questo insegnamento viene impartito. I fatti d'arme del nostro riscatto, dovuti al sublime eroismo dei nostri padri, e quelli non meno eroici delle guerre per le conquiste coloniali, raffigurati nei quadri murali, troveranno senza dubbio nel maestro un efficace, entusiastico espositore, e negli alunni attenti ascoltatori, che invidieranno e sapranno quando che sia imitare le grandi gesta.

La geografia, la lettura delle carte topografiche, geografiche e ferroviarie, completeranno la istruzione del giovane soldato, il quale potrà tanto più facilmente ritenere le nozioni apprese, quanto più il maestro saprà impartirle non perdendo mai di vista le pratiche applicazioni che delle nozioni stesse si ha occasione di fare in ogni momento della vita.

Si ricordino infine i maestri che ad essi è affidato il compito nobilissimo di congiungere e armonizzare, nella stessa idea della forza, dell'onore e dell'avvenire della patria, scuola ed esercito.

SCUOLA ELEMENTARE DEL (1). . . . . .

Istituita (2). . . . . .

Sezioni (3)	INSEGNANTI			Stipendio di cui sono provvisti gli insegnanti come maestri elementari (5)	Compenso loro dovuto a norma dell'articolo 58 della legge 4 giugno 1914 n. 487 (7)	Numero degli alunni obbligati		Numero dei dispensati dalla scuola		*Osservazioni*
	Cognome e nome	Qualità (4)	Titoli di studio (5)			1ª sezione	2ª sezione	per titoli	in seguito allo esperimento	

Dato a. . . . . 19. .

Bollo

IL R. PROVVEDITORE AGLI STUDI

Bollo

IL COMANDANTE

(4) Corpo o presidio per l'esercito. Nave, difesa o distaccamento per la marina. — (2) Indicare il luogo in cui ha sede la scuola, se presso il reggimento, il presidio, sulla nave, ecc. — (3) Indicare se 1ª o 2ª sezione. — (4) Se militare, indicare il grado, aggiungendo se in servizio o in congedo. — (5) Indicare se legalmente abilitato all'insegnamento elementare, o se e di quali altri titoli di studio sia fornito. — (6) e (7) Queste due colonne debbono essere riempite dal R. Provveditore agli studi.

SCUOLA ELEMENTARE DEL (1) . . . . . .

Istituita (2). . . . . .

SEZIONE (3)	NUMERO DEGLI ALUNNI				Durata della scuola	Numero complessivo delle ore di lezione	*Osservazioni*
	Iscritti	Promossi alla 2ª sezione	Prosciolti dall'obbligo dell'istruzione	Non approvati			

(1) Corpo o presidio, per l'esercito. Nave, difesa o distaccamento per la marina. — (2) Indicare il luogo in cui ha sede la scuola; se presso il reggimento, il presidio o sulla nave, ecc. — (3) Indicare se 1ª o 2ª sezione. — (4) Indicare la data dell'apertura e quella di chiusura del corso.

CIRCOLARE 79

SCUOLA ELEMENTARE PEI MILITARI

DEL R. ESERCITO E DELLA R. MARINA

in (1). . . . . .

ANNO 19. . .

Certificato di proscioglimento dall'istruzione obbligatoria.

Si attesta che il militare (2). . . . . *figlio di* (3). . . . . *e di* (4). . . . . *nato a* (5) . . . . . *il dì* (6). . . . . *18* . *appartenente al* (7). . . . . *ha sostenuto l'esame di proscioglimento in questa scuola, riportando i punti:*

PROVE SCRITTE	Punti *	PROVE ORALI	Punti *	*Osservazioni*
Composizione italiana		Lettura. Con riassunto delle cose lette . .		
Scrittura sotto dettato		Nozioni varie . . .		
Calligrafia.		Educazione morale e istruzione civile . .		
Aritmetica		Storia e geografia . .		
		Aritmetica pratica. .		

* I punti di merito vanno da 6 a 10.

Il militare suddetto, ottenuta in ciascuna materia e prova d'esame l'idoneità, è dichiarato prosciolto dall'istruzione obbligatoria, a norma e per gli effetti delle leggi dello Stato, secondo il disposto dell'articolo 56, 2° comma della legge 4 giugno 1911, n. 487 sui provvedimenti per l'istruzione primaria e popolare.

(8) . . . . . *addì* . . . . . *19*. . .

V. Il R. Ispettore scolastico — Bollo del Comando — Il Comandante

(1) Località o nave, sede della scuola. — (2) Cognome e nome. — (3) Nome del padre. — (4) Cognome e nome della madre. — (5) Luogo di nascita (comune e provincia). — (6) Data della nascita. — (7) Corpo al quale appartiene il militare. — (8) Località o nave dove fu dato l'esame.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il Ministro della guerra
SPINGARDI.

Il Ministro della marina
MILLO

N B. — Il Ministero si riserva di comunicare i provvedimenti che si adotteranno per l'applicazione del regolamento sopra riportato.

N. **80.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto col quale viene sostituito un membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva.** — (Direzione generale leva e truppa) — 28 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre corrente;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente colonnello commissario in posizione di servizio ausiliario Morfini cav. Michele, collocato a riposo con altro Nostro decreto, è esonerato della carica di membro della commissione per l'esame dei ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva, dal 1° gennaio 1914.

Art. 2.

Il tenente colonnello di fanteria in posizione di servizio ausiliario, richiamato in servizio temporaneo, Angeletti cav. Eugenio, è nominato membro della commissione anzidetta dal 1° gennaio 1914.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE

TEDESCO.

N. **81.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — CONCORSI. — **Concorso a quattro posti di sostituto avvocato fiscale militare di 2ª classe.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° febbraio 1914.

IL MINISTRO

Visto il codice penale per l'esercito;

Visto il regolamento organico per il servizio nei tribunali militari, approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210, modificato con R. decreto 15 agosto 1893, n. 521;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;
Visto il regolamento generale per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;
Viste le leggi 25 giugno 1911, n. 611 e 31 maggio 1913, n 595;
Visto il R. decreto 28 dicembre 1913:

DECRETA:

1. Nel mese di aprile p. v. avrà luogo in Roma, presso il tribunale supremo di guerra e marina, un concorso per esami a quattro posti di sostituto avvocato fiscale militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare.

2. Possono prender parte al concorso i funzionari delle segreterie dei tribunali militari, laureati in giurisprudenza, i quali abbiano compiuto, alla data del presente decreto, almeno cinque anni di servizio nel personale della giustizia militare.

3. Coloro che intendono di prendere parte al concorso dovranno farne domanda al Ministero della guerra, trasmettendola, entro il 28 febbraio corrente, all'avvocato generale militare presso il tribunale supremo di guerra e marina, il quale, ricevute le domande, le invierà al Ministero col proprio parere.

4. Il Ministero della guerra stabilirà con suo decreto quali fra i concorrenti sono ammessi agli esami e ne darà comunicazione, per mezzo dell'avvocato generale militare, agli interessati, con l'indicazione dei giorni in cui hanno luogo le singole prove.

5. Gli esami saranno scritti ed orali e verteranno sulle materie specificate dall'art. 27 del regolamento organico per il servizio nei tribunali militari.

6. Per le modalità degli esami si osserveranno le disposizioni degli articoli 26, 28, 29, 32 e 33 del regolamento organico sopra citato e quelle degli articoli 5, 6, 7 e 9 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

7. I nomi dei vincitori del concorso, con la classificazione ottenuta, saranno pubblicati sul *giornale militare ufficiale*. I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti di sostituto avvocato fiscale militare che divengano in seguito vacanti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1914.

Il Ministro del tesoro
TEDESCO.

N. **82.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto che apporta modificazioni agli articoli 2 e 6 del R. decreto 22 ottobre 1911, relativo alla istituzione della commissione consultiva per la navigazione aerea.** — (Ispettorato aeronautico). — 8 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D' ITALIA

Visto il R. decreto 22 ottobre 1911 relativo alla istituzione presso il Ministero della guerra, della commissione consultiva per la navigazione aerea;

Considerato che, oltre all'intervento della rappresentanza dell'Aero Club d'Italia e del Touring Club Italiano, anche quello della Lega Aerea Nazionale, nella detta commissione, potrà riuscire utile ai fini dell'aeronautica;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto 22 ottobre 1911, relativo alla composizione organica della commissione consultiva per la navigazione aerea, viene sostituito dal seguente:

« Costituiscono la commissione: un presidente, sei membri appartenenti al Parlamento nazionale, cinque ufficiali del R. esercito, tre ufficiali della R. marina, tre presidenti di società nazionali aeronautiche e sportive.

Essi sono nominati con decreto reale, su proposta dei ministri della guerra e della marina;

È segretario della commissione un ufficiale, o un funzionario civile, dell'Ufficio d'ispezione aeronautica presso il Ministero della guerra ».

Art. 2.

L'articolo 6 del predetto R. decreto viene sostituito dal seguente:

« Le adunanze della commissione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri effettivi.

I tre presidenti di società nazionali aeronautiche e spor-

tive potranno essere rappresentati, alle adunanze della commissione, dai tre vice presidenti delle società stesse ».

I predetti Nostri ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.
MILLO.

N. 83. — SERVIZIO AERONAUTICO. - **R. decreto che costituisce la commissione consultiva per la navigazione aerea** — (Ispettorato aeronautico). — 8 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 22 ottobre 1911, relativo all'istituzione presso il Ministero della guerra della commissione consultiva per la navigazione aerea;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1914 che modifica gli articoli 2 e 6 del R. decreto 22 ottobre 1911, predetto;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La commissione consultiva per la navigazione aerea resta costituita come segue:

Brusati cav. Roberto, tenente generale. . . . *Presidente.*
Colombo prof. Giuseppe, senatore del Regno,
Righi prof. Augusto, senatore del Regno,
Volterra prof. Vito, senatore del Regno,
Di Palma Federico, deputato al Parlamento,
Leonardi di Villa Cortese marchese Nicolò, deputato al Parlamento,
Miari de Cumani conte Giacomo, deputato al Parlamento, *Membri.*
Valleris cav. Giuseppe, tenente generale,
Rubin de Cervin cav. Ernesto, contrammiraglio,
Moris cav. Maurizio, colonnello,
Gambardella cav. Fausto, capitano di fregata,

Motta cav. Giuseppe, tenente colonnello,
Buffa di Perrero cav. Vittorio, tenente colonnello,
Scelsi cav. Guido, capitano di fregata,
Douhet cav. Giulio, maggiore,
Celoria cav. Giovanni, senatore del Regno, presidente della Lega Aerea Nazionale,
Montù prof. Carlo, presidente dell'Aero Club d'Italia,
Johnson cav. Federico, presidente del Touring Club d'Italia. } *Membri.*

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.
MILLO.

N. **84**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Riparazione alle armi ritirate a militari appartenenti ai reparti mobilitati.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 febbraio 1914.

Per le riparazioni alle armi, comunque ritirate a militari già appartenenti a reparti mobilitati, sia i corpi, che le direzioni di artiglieria, si atterranno alle norme date con la circolare n. 230 del *giornale militare* del 1912.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **85**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Abolizione dell'anello di accampamento per attaccare quadrupedi.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 19 febbraio 1914.

Per opportuna norma, il Ministero avverte che l'abolizione dell'anello di accampamento per attaccare quadrupedi (VIII-653), ordinata con la circolare n. 30 del 20 gennaio u. s., deve intendersi estesa a tutti i corpi che hanno in carico detto materiale.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **86.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Assegni di viaggio ai congedandi che si recano in Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 febbraio 1914.

Ai militari che siano avviati in congedo illimitato e dichiarino di recarsi in Libia, i corpi corrisponderanno i mezzi di viaggio, tanto per la Tripolitania quanto per la Cirenaica, purchè i detti militari esibiscano il passaporto che, a senso del R. decreto 3 aprile 1913, n. 313, occorre sia rilasciato dall'autorità prefettizia ai sudditi italiani che vogliono recarsi in Libia.

Tale trattamento non spetta ai militari rinviati in congedo illimitato dopo un richiamo alle armi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **87.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di quadri suppletivi per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti e dei sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali, per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1914.

In conformità del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare n. 108 del *giornale militare ufficiale* scorso anno, il Ministero determina che i limiti di anzianità, entro i quali devono essere compresi i tenenti ed i sottotenenti dell'arma dei carabinieri reali per essere inscritti sui quadri d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1914, siano portati rispettivamente a tutto il 28 giugno 1906, e a tutto il 1° luglio 1910.

I documenti di avanzamento occorrenti per la formazione dei quadri suppletivi dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 5 marzo prossimo venturo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **88.** — AVANZAMENTO. — **Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria. — Preavviso.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1914.

In previsione che si debba procedere alla formazione di quadri suppletivi di avanzamento dei tenenti colonnelli dell'arma di cavalleria, per l'anno in corso, saranno chiamati ad

una sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento, che avrà principio nella prima decade del mese di marzo p. v. gli ufficiali del grado e dell'arma predetti fino all'anzianità 30 settembre 1912 (compresa).

Contemporaneamente verrà chiamato agli esperimenti il tenente colonnello di fanteria Romanelli Giovanni che non li ha ancora subiti e conserva il diritto di aspirare all'avanzamento nell'anno in corso.

Il Ministero si riserva di comunicare con ulteriore circolare, la composizione della commissione sperimentatrice, e le modalità secondo le quali dovrà svolgersi la predetta sessione straordinaria.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **89.** — AVANZAMENTO. — **Formazione di un quadro suppletivo per l'avanzamento ad anzianità dei maggiori dell'arma di cavalleria per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1914.

In conformità del § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, ed a parziale modificazione della circolare n. 108 del *giornale militare ufficiale* s. a., il Ministero determina che il limite di anzianità, entro il quale devono essere compresi i maggiori dell'arma di cavalleria per essere inscritti sul quadro d'avanzamento ad anzianità per il corrente anno 1914, sia portato a tutto il 31 marzo 1912.

I documenti di avanzamento occorrenti per la formazione del quadro suppletivo dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 10 marzo p. v.

Per il Ministro MIRABELLI

N. **90.** — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per l'avanzamento a scelta.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 19 febbraio 1914.

1. Gli esami per l'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi di cui al R. decreto 24 febbraio 1910, n. 77 e alla circolare 89 del *giornale militare ufficiale* del 1910, avranno luogo per il corrente anno alle date sottoindicate:

A) Esami preliminari: per i tenenti dei carabinieri reali il 5 maggio e per tenenti delle altre armi nei giorni 5, 6, 7 e 8 maggio;

B) Esami definitivi:

a) prova tecnica per i tenenti di artiglieria e genio 17 settembre e seguenti;

b) altre prove degli esami definitivi 15 ottobre e seguenti per un periodo di 15 o 20 giorni.

Gli aspiranti si presenteranno alle commissioni nel giorno precedente a quello indicato per le diverse prove.

2. Saranno ammessi a far domanda di concorrere agli esami i tenenti che per la loro sede di anzianità soddisfino alle condizioni richieste dal § 146 del regolamento sull'avanzamento.

3. Le domande degli aspiranti, comprese quelle dei tenenti dei corpi di occupazione della Libia e dell'Egeo dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 10 aprile.

Le domande dovranno essere accompagnate dal parere indicato dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 8 giugno 1913, n. 601 (Circolare n. 269 del *giornale militare* del 1913).

N. B. *Il Ministero avverte che la sessione di esami per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio indetta dalla presente circolare a senso dell'articolo 4 del R. decreto n. 1199 per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601, sarà l'ultima per tali esami.*

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **91.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Cessione dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** — (Segretariato generale). — 19 febbraio 1914.

Allo scopo di ridurre al minimo le spese per la trasmissione al Ministero (*Divisione casermaggio e trasporti*) dell'ammontare dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale di cui alla circolare n. 5 del corrente anno, si determina che l'uso della cartolina vaglia sia, possibilmente, limitato ai valori non eccedenti le lire *venticinque*. Conseguentemente, e sempre quando possibile, per le somme maggiori sarà fatto uso dei vaglia *del tesoro* o, in mancanza, di quelli della Banca d'Italia, che vengono rilasciati gratuitamente.

In dipendenza di ciò il n. 3 della precitata circolare è sostituito dal seguente:

« *3. L'ufficio d'amministrazione, ricevuti i documenti, li consegnerà all'agente incaricato del servizio ritirandone l'importo da prelevarsi dal fondo di cui al n. 1 e trasmettendolo subito al Ministero, mediante cartolina vaglia intestata al* Cassiere del Ministero *stesso, affinchè questo possa, a sua volta, provvedere al versamento all'erario dell'importo dei documenti ceduti. Quando però l'importo dei detti documenti ecceda le lire* venticinque *e nella sede del corpo trovisi o una sezione di tesoreria o — se manchi — una sede o succursale della Banca d'Italia, l'invio del danaro sarà fatto mediante i vaglia gratuiti emessi da tali enti. Il vaglia cambiario sarà rilasciato a favore del corpo che trasmette il danaro, il quale ne farà la girata al* Cassiere del Ministero della guerra *e ne curerà la trasmissione in piego raccomandato* ».

Per il Ministro — MIRABELLI.

AVVISO

Prezzo del I volume dell'*Annuario militare* del 1914, e degli estratti del volume stesso. — Si avverte che il prezzo del volume I dell'*annuario militare* del corrente anno è fissato in L. 5.

Detto volume è già stampato e sarà messo in vendita al pubblico; per i volumi II e III si notificherà con altro avviso quando potranno essere messi in vendita, nonchè il relativo prezzo.

Il prezzo di ciascuno degli estratti del volume I è stabilito come segue:

1.	Ufficiali generali e corpo di stato maggiore . . .	L. 0,40
2.	Carabinieri reali e cavalleria	» 0,50
3.	Fanteria, personale permanente dei distretti, corpo invalidi e veterani	» 1 —
4.	Artiglieria, genio, personale delle fortezze . . .	» 0,60
5.	Medici, veterinari e farmacisti	» 0,40
6.	Ufficiali commissari, di sussistenza, d'amministrazione e ruolo transitorio ufficiali contabili . .	» 0,40

7. Amministrazione centrale, personale della giustizia, dell'istituto geografico ed insegnante . . . . L. 0,40
8. Ragionieri geometri del genio, ragionieri d'artiglieria, capitecnici, personale civile tecnico dei depositi allevamento cavalli e disegnatori tecnici » 0,35
9. Assistenti del genio militare, applicati delle amministrazioni militari dipendenti, ufficiali d'ordine dei magazzini militari. . . . . » 0,50

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(3152) Roma 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª — 1914 — 28 febbraio

1914 FEBBRAIO 1°. - N. **92**. — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1909-1913, per ogni grado di ciascun ruolo da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867 . . . . . *Pag.* 296

» 5 - » **93**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO TERRITORIALE. — R. decreto col quale sono apportate modificazioni al regolamento pel servizio territoriale . . . . . » 297

» 25 - » **94** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da campagna . . . . . » 298

» 26. - » **95** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . » 299

» 26. - » **96**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti. . . . . » 299

» 26. - » **97**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria venuti alle armi isolatamente e di altri che si trovano in speciali condizioni » 300

» 27. - » **98**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Militari assegnati ai riparti indigeni ed al corpo dei volontari italiani della Libia . . . . » 304

» 27. - » **99**. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive. . . » 304

» 27. - » **100**. — AVANZAMENTO. — Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria. — Disposizioni esecutive . . . . . » 304

CIRCOLARE N. **92.** – STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto che stabilisce la media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nel personale ufficiali nel quinquennio 1909-1913, per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806 e dell'art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 21 e 80 della legge 18 luglio 1912, n. 806 sullo stato degli ufficiali del regio esercito e della regia marina;

Visti gli articoli 29 e 104 del regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con R. decreto 10 aprile 1913, n. 384;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La media numerica annuale delle promozioni effettuatesi nell'ultimo quinquennio (1909-1913) per ogni grado di ciascun ruolo, da valere agli effetti dell'art. 21 della legge e 29 del regolamento sopra citati, è stabilita come appresso:

SPECIFICAZIONE DEL RUOLO	Da maggiore generale a tenente generale	Da colonnello a maggiore generale	Da tenente colonnello a colonnello	Da maggiore a tenente colonnello	Da capitano a maggiore	Da tenente a capitano	Da sottotenente a tenente
Stato maggiore generale . .	12	—	—	—	—	—	—
Arma dei carabinieri reali. .	—	1	3	7	8	29	22
Id. di fanteria	—	15	33	69	119	301	289
Id. di cavalleria	—	3	8	12	12	33	52
Id. di artiglieria	—	6	17	24	37	87	78
Id del genio.	—	2	8	8	13	38	27
Personale permanente dei distretti.	—	—	5	5	13	12	—
Ufficiali delle fortezze . . .	—	—	—	—	—	1	—
Corpo sanitario militare. . .	—	—	5	10	18	34	—
Ufficiali commissari	—	—	2	4	8	—	—
Ufficiali di sussistenza . . .	—	—	—	—	3	10	5
Corpo di amministrazione . .	—	—	—	2	6	26	8
Id. veterinario militare . .	—	—	—	1	3	10	—

Art. 2.

La media numerica annuale delle vacanze verificatesi durante il quinquennio (1909-1913) nel ruolo dei maestri direttori di banda, da valere agli effetti degli articoli succitati, è di quattro.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, il 1° febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

N. **93**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. decreto col quale sono apportate modificazioni al regolamento pel servizio territoriale**. — (Segretariato generale — Divisione state maggiore). — 5 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto del 2 luglio 1905 che approva il regolamento pel servizio territoriale;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono apportate le seguenti modificazioni al « regolamento pel servizio territoriale »:

Al n. 378 aggiungere quanto segue:

I reggimenti bersaglieri festeggeranno il 18 giugno anniversario della fondazione del corpo e commemoreranno in quel giorno anche i fatti d'arme per i quali i reparti che li costituiscono, ottennero ricompense al valore militare.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

N. **94.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali che hanno frequentato il corso della scuola centrale di artiglieria da campagna.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 febbraio 1914.

A senso del disposto dell'*Atto* 233 del 1906 si comunica che i sottonotati ufficiali generali, di artiglieria e di stato maggiore (appartenenti al ruolo di artiglieria) hanno compiuto il 1° corso della scuola centrale di artiglieria da campagna nell'anno 1914:

Romagnoli cav. Pietro, maggiore generale comando artiglieria campagna Cremona.
Besozzi cav. Annibale, colonnello 1° artiglieria montagna.
Salonna Persico cav. Carmine, id. 1° id. campagna.
Piccini cav. Stefano, id. 26 id. id.
Cottini cav. Alessandro, tenente colonnello reggimento artiglieria a cavallo
Gamberini conte e patrizio di Imola Armando, id. 19 artiglieria campagna.
Capello cav. Carlo, maggiore di stato maggiore.
Riccardi cav. Benedetto, id. 3 artiglieria campagna.
De Matteis cav. Filippo, id. 2 id. id.
Franchini cav. Attilio, id. 9 id. id.
Beretta cav. Gaetano, id. 2 id. pesante campale.
Challiol cav. Clemente, id. direzione artiglieria Torino.
Fiore cav. Edoardo, id. 25 artiglieria campagna.
Malingri di Bagnolo cav. Alberto, id. 8 id. id.
Pettini cav. Giovanni, id. 16 id. id.
Bindi Alfredo, capitano 15 id. id.
Todesco Massimo, id. 19 id. id.
Lanfranchi Giovanni, id. 2 id. pesante campale.
Rossi Achille, id. 3 id. campagna.
Boccacci Giergio, id. di stato maggiore.
Finzi Angelo, id. 28 artiglieria campagna.
Baseggio Ottoniello, id. 1° id. montagna.
Arzani Annibale, id. 5 id. campagna.
Calvi Francesco, id. 22 id. id.
Mazzino Alberto, id. 7 id. id.
Schellino Gioacchino, id. 6 id. id.
Marangio Vittorio, id. 20 id. id.
Scoppa Filippo, id. 10 id. id.

Radicati di Brozolo Giuseppe, capitano reggimento artiglieria a cavallo.
Vergone Felice, id. 1° artiglieria campagna.
Savarino Corti Luigi, id. 17 id. id.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **95**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 febbraio 1914.

L'istituto geografico militare ha allestito e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

(1) *Levate di campagna* per la costruzione della carta topografica del Regno d'Italia — scala 1 : 25.000.

249 I S E (Mondello).
249 I S O (Isola delle Femmine).
249 II N E (Palermo).
249 II S E (Misilmeri).
249 II S O (Monreale).
249 II N O (Torretta).
249 III N E (Carini).
249 III S E (Partinico).
249 III S O (Balestrate).
249 III N O (Capo Rama).
249 IV N E (Isola d'Ustica).
249 IV S E (Punta Raisi).

Prezzo di ciascuna tavoletta sciolta . . . . . L. 0,40

(1) Le tavolette sostituiscono i corrispondenti ingrandimenti fotomeccanici al 25.000 ed i quadranti al 50.000 che rimangono perciò aboliti.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **96**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 26 febbraio 1914.

Dovendosi inscrivere un certo numero di sottufficiali di artiglieria nel ruolo speciale degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti, il Ministero autorizza coloro che trovansi nelle condizioni volute dal capitolo II del regolamento sullo stato dei sottufficiali ad inoltrare per via gerarchica la relativa domanda.

In via eccezionale potranno inoltrare la sopradetta domanda anche i sottufficiali che al 1° gennaio 1914 avessero compiuto solo sei anni di servizio.

Le domande saranno corredate delle copie dei fogli matricolari e di quelli caratteristici nonchè del parere delle commissioni di avanzamento le quali dovranno in modo esplicito dichiarare se il sottufficiale richiedente dà affidamento di ben disimpegnare il servizio al quale aspira anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei superiori.

Le domande dovranno giungere al Ministero per il 15 marzo 1914.

I sottufficiali provenienti dalle specialità campali, prima di essere inscritti nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda batteria, dovranno frequentare un corso speciale di istruzione presso un reggimento d'artiglieria da fortezza sui materiali delle specialità da fortezza e costa e sulle norme relative alla loro conservazione.

Per opportuna norma dei sottufficiali interessati, il Ministero avverte che — meno i casi di comprovata eccezionale gravità — non concederà il ritiro delle domande di cui sopra se non dopo trascorsi due anni dalla data della loro presentazione.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **97**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di 1ª categoria venuti alle armi isolatamente e di altri che si trovano in speciali condizioni**. — (Direzione generale leva e truppa). — 26 febbraio 1914.

1. Questo Ministero determina che siano inviati in congedo illimitato:

a) i militari di 1ª categoria della classe 1892 o di classi anteriori, con ferma di due anni, di tutte le armi e corpi, i quali presero isolatamente servizio dal 1° gennaio a tutto il 4 settembre 1912, giorno precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe stessa, a mano a mano che vengono a compiere *24 mesi* di permanenza alle armi;

b) i militari di 1ª categoria di classi anteriori, vincolati alla ferma di un anno, di tutte le armi e corpi, che presero isolatamente servizio dal 1° gennaio a tutto l'8 settembre 1913, giorno precedente a quello in cui fu iniziata la chiamata generale dei militari della classe 1893, a mano a mano che vengono a compiere *12 mesi* di permanenza alle armi.

2. Saranno parimenti inviati in congedo illimitato:

a) i militari di 1ª categoria delle classi e ferme suddette che, avendo servito prima del loro concorso alla leva per meno di sei mesi, quali militari già rivedibili o prosciolti dal servizio, non possono, pel § 846 del regolamento sul reclutamento, esser retrocessi alla classe precedente e quelli che, per aver servito più di sei mesi o meno di diciotto, non poterono essere retrocessi di due classi.

Il congedamento di questi militari sarà eseguito il giorno nel quale, cumulato il servizio prestato prima del concorso alla leva con quello prestato dopo, vengono a compiere rispettivamente *24* o *12 mesi* di servizio complessivo, secondo che trattisi di militari della classe 1892 con ferma di due anni o di militari di qualunque classe con ferma di un anno;

b) i militari di 1ª categoria provenienti da classi precedenti, che, in applicazione dell'art 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento, furono o saranno trasferiti alle classi 1892 e 1893, allorchè contano rispettivamente *24* o *12 mesi* di servizio effettivo, secondo che siano vincolati alla ferma di due o a quella di un anno;

c) i militari della classe 1889 vincolati alla ferma di un anno per effetto dell'art. 4 del R decreto 18 marzo 1909, n. 161 (circolare n. 151 del 1909), che si trovino attualmente in servizio e che vengono a compiere *12 mesi* di permanenza alle armi, prima del congedamento dei militari della classe 1892.

Tali militari saranno congedati nel giorno in cui compiono i predetti 12 mesi di servizio.

3. Per l'esecuzione di quanto sopra è stabilito si osserveranno le seguenti norme:

a) il congedamento dovrà essere richiesto dai militari interessati ai rispettivi comandi di corpo. A tal fine i detti comandi faranno noto ai militari, cui spetterebbe l'invio in congedo, che questo potrà aver luogo in seguito a formale loro domanda;

b) il tempo non computabile nel servizio, a senso dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento, anche quando per la sua durata non abbia prodotto trasferimento di classe, non deve essere computato nel periodo di servizio sopra stabilito per far luogo all'invio in congedo;

c) il servizio prestato nella regia marina o nella regia guardia di finanza, prima di prendere servizio nel regio esercito, deve ritenersi valido per l'invio in congedo giusta la presente circolare, come pure dovrà ritenersi valido il tempo trascorso in licenza di qualsiasi specie;

d) nessun militare potrà essere congedato finchè si trovi a scontare una punizione disciplinare e — prima di far luogo al congedamento — dovrà essere osservato quanto dispone il § 679 del regolamento di disciplina, pei militari che abbiano scontato punizioni di prigione di rigore;

e) l'invio in congedo ai sensi della presente circolare non spetta ai militari che abbiano impreso servizio sotto le armi qualche giorno prima della chiamata generale della propria classe, pel disposto del n. 3 delle circolari n. 362 del 1912 e n. 322 del 1913. Questi militari saranno inviati in congedo illimitato insieme con tutti gli altri della rispettiva classe e ferma;

f) pei militari, i quali anteriormente al 12 luglio 1913, giorno in cui entrò in vigore la legge 19 giugno 1913, n. 638, ottennero di rimanere in congedo provvisorio per la presenza alle armi di un fratello, si terrà presente l'ultimo comma del n. 5 della circolare n. 274 del 1913. Detti militari dovranno essere congedati, a tempo debito, ad iniziativa dei comandi di corpo, senza che occorra da parte degli interessati alcuna domanda.

4. Le disposizioni della presente circolare sono applicabili anche ai militari che si trovano in Libia o nell'Egeo, i quali, pertanto, potranno essere rimpatriati e congedati allorchè raggiungeranno i periodi di servizio sopra accennati.

I militari anzidetti saranno fatti rimpatriare, a tempo debito, a cura dei comandi dei corpi o reparti o delle direzioni dei servizi mobilitati ai quali sono effettivi, conforme le direttive dei rispettivi governi in Libia o del comando della VI divisione speciale nell'Egeo. Per quanto riguarda il corredo e l'equipaggiamento si osserveranno in tutto le stesse norme del n. 5 della circolare n. 459 dello scorso anno; ove però il congedamento avvenga nella stagione calda, i militari lascieranno ai corpi e reparti in Libia o nell'Egeo il pastrano o la mantellina di panno.

Detti militari dovranno essere sostituiti sollecitamente e possibilmente con uomini della classe 1893 ad iniziativa dei corpi di provenienza, che ne informeranno immediatamente i reparti mobilitati interessati e prenderanno accordi direttamente con la commissione militare di linea di Napoli circa la partenza dei militari da inviarsi per la sostituzione, spedendole l'elenco nominativo graduale dei militari stessi.

Il congedamento sarà effettuato dai corpi di provenienza a mano a mano che avrà luogo il rimpatrio dei militari di cui

trattasi. Prima, peraltro, di far luogo al licenziamento, i corpi devranno accertare bene che ciascun militare si trovi nelle condizioni che ne dànno titolo, prendendo in esame i libretti personali e, nei casi dubbi, i fogli matricolari.

5. Il congedamento stabilito dalla presente circolare compete anche ai militari assegnati ai riparti distaccati in Albania, che trovansi nelle condizioni anziaccennate. Per il loro congedamento si applicheranno norme analoghe a quelle stabilite dal precedente n. 4.

6. Per l'invio in congedo illimitato dei militari della classe 1892 che, per essere stati ammessi a frequentare i corsi accelerati allievi caporali di cui alla circolare n. 252 del 1912, impresero servizio prima degli altri militari della classe stessa, verranno date, a suo tempo, apposite disposizioni.

7. Nella variazione matricolare relativa ai suddetti congedamenti dovrà farsi cenno della presente circolare.

8. Anche in occasione dei congedamenti suaccennati dovranno applicarsi, per la parte che possono esserlo, le disposizioni del numero 10 e seguenti della circolare n. 459 dello scorso anno.

9. Con l'occasione questo Ministero reputa opportuno di richiamare l'attenzione delle autorità militari sulle disposizioni dei §§ 147, 149 e 204 della vigente istruzione per il servizio della leva all'estero (edizione 1913), che stabiliscono permanentemente il periodo di servizio dopo il quale debbono essere congedati i militari reduci dall'estero giunti alle armi o prima della chiamata generale della propria classe o dopo il 1° dicembre, ultimo termine loro concesso, in via normale, per la presentazione. Si avverte, peraltro, che tali disposizioni non sono applicabili ai militari imputati di diserzione per aver mancato di presentarsi alle armi a tempo debito, i quali debbono invece seguire le sorti della classe cui risultano ascritti, dopo effettuati, se del caso, i trasferimenti previsti dall'art. 123 del testo unico delle leggi sul reclutamento, salvo, beninteso, il disposto del § 859 *bis* delle Norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **98.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Militari assegnati ai reparti indigeni ed al corpo dei volontari italiani della Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 febbraio 1914.

I due depositi speciali costituiti a Tripoli ed a Bengasi a norma dell'art. 2 del R. decreto 11 settembre 1913, n. 1174 hanno assunta l'amministrazione dei riparti indigeni e di quelli del corpo dei volontari italiani della Libia.

Si avvertono, pertanto, tutti i corpi che per i militari (ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati) assegnati ai detti riparti dovranno essere trasmessi ai sopraindicati depositi le dichiarazioni, i conti e tutti gli altri documenti prescritti dalle norme vigenti per i trasferimenti di corpo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **99** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 febbraio 1914.

A parziale modificazione della circolare n. 549 del *giornale militare ufficiale* del 1913 si comunicano le seguenti varianti nella composizione della commissione sperimentatrice:

Il tenente colonnello di stato maggiore addetto al comando del corpo di stato maggiore De Antonio cav. Carlo è sostituito dal tenente colonnello di stato maggiore Ferrari cav. Giuseppe capo di stato maggiore alla divisione militare di Roma.

Il tenente colonnello del reggimento cavalleggeri di Lodi (15°) Diotaiuti cav. Roberto è sostituito dal tenente colonnello del reggimento cavalleggeri di Udine (29°) Lanzoni cav. Camillo.

Le predette sostituzioni avranno effetto alla fine degli esperimenti del 2° gruppo (6 marzo).

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **100**. — AVANZAMENTO. — **Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 febbraio 1914.

1. Sciogliendo la riserva contenuta nell'ultimo capoverso della circolare n. 88 del *giornale militare ufficiale* corrente anno si comunicano qui di seguito le norme esecutive per gli

esperimenti ai quali dovranno essere sottoposti i tenenti colonnelli di fanteria e di cavalleria ai quali si riferisce la circolare predetta

2. La composizione della commissione sperimentatrice sarà quella stessa stabilita con la circolare n. 538 del *giornale militare ufficiale* scorso anno, eccezione fatta per il maggiore generale Raspi comm. Alessandro, che sarà sostituito dal maggiore generale Carpi comm. Vittorio.

Così pure si seguiranno tutte le norme date coi numeri 2, 4, 6 (secondo comma), 8, 9, e 11 della circolare ora citata.

Infine è fatta facoltà al direttore delle manovre di dare tutte le altre disposizioni che crederà opportune, e di richiedere dal comando del IV corpo d'armata il personale ed i cavalli di truppa che eventualmente gli potessero occorrere.

3. Tutti gli ufficiali partecipanti alla manovra si riuniranno a Genova alle ore 16 del 5 marzo prossimo venturo presso l'ufficio del comandante designato d'armata.

4. Il direttore della manovra ripartirà fra i due partiti gli ufficiali da sperimentare.

5. Al termine della manovra egli comunicherà telegraficamente i giudizi emessi sugli ufficiali sperimentati alle autorità militari dalle quali i medesimi direttamente dipendono.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(3150) Roma 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª — 1914 — 7 marzo

1914 MARZO 2. - N. 101. — EQUIPAGGIAMENTO. — Mutande a maglia di cotone per i bersaglieri ciclisti . . . . Pag. 308

» 3. - » 102. — DISPOSIZIONI VARIE. — Premi annuali ai maestri direttori di bande di fanteria . . » 308

» 4. - » 103. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali di artiglieria . . . . . » 309

» 4 - » 104. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi d'istruzione per gli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici . . . . . » 314

» 4. - » 105. — ARMI, MUNIZIONI E SUPPETTERIE. — Distribuzioni di pistole automatiche mod. 1910 e relative cartucce . . . . . » 316

» 5. - » 106. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna. — Volume IV — Caricamenti delle vetture: Fascicolo 1° — Caricamento delle vetture da 75 mod. 906 delle batterie da campagna. Fascicolo 6° — Caricamento dei carri-bagaglio per artiglieria . . . . . » 316

» 5. - » 107. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro per obice da 149 A camp. . . . . » 316

» 6. - » 108. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi nei reggimenti del genio col 1° maggio 1914. . . . » 317

» 6. - » 109. — EQUIPAGGIAMENTO. — Tenuta di tela color bigio . . . . . » 323

» 6. - » 110. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — Corsi d'istruzione sui lavori da zappatori per la truppa presso la scuola d'applicazione di cavalleria per l'anno 1914 . . . . . » 326

» 7. - » 111. — TRASPORTI. — Trasporti affidati alla Società di navigazione « Sicilia ». . . . . » 327

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 6, pag. 22. — Nella seconda riga del primo periodo, *invece di:* 1913, *leggasi:* 1910.

Circolare n. 31, pag. 49. — Nella prima riga della detta circolare, *invece di:* n. 23, *leggasi:* n. 25.

Circolare n. 77, pag. 262. — Al numero categorico 236, *sostituire:* 276.

CIRCOLARE N. **101**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Mutande e maglia di cotone per i bersaglieri ciclisti.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 marzo 1914.

Il Ministero ha determinato di estendere ai bersaglieri ciclisti, anche pel tempo di pace, l'uso della mutanda a maglia di cotone.

I corpi interessati, perciò, comprenderanno nella richiesta pei bisogni ordinari da trasmettersi al Ministero, per effetto della circolare a stampa 1297 del 31 gennaio u. s, la quantità di mutande che si presume potranno occorrere tanto per la prima distribuzione quanto per i bisogni del futuro esercizio.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **102**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Premi annuali ai maestri direttori di bande di fanteria.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 3 marzo 1914.

In applicazione delle norme contenute nel capitolo VII dell'istruzione per le bande di fanteria (modificato con la circolare n. 52 del 5 febbraio 1912) i sette premi *per l'anno 1913* furono assegnati come segue:

a) per il punto medio complessivo riportato per i titoli di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, del § 135 di detta circolare:

1° premio di L. 1200, al maestro Amadei cav. Amedeo, del 73° reggimento fanteria,

2° premio di L. 800, al maestro Manente cav. Giuseppe, del 2° reggimento granatieri,

3° premio di L. 600, al maestro Di Miniello Crescenzo dell'81° reggimento fanteria (con precedenza, per l'anzianità sul maestro Battista che ottenne eguale classificazione),

4° premio di L. 600, al maestro Battista Paolo, del 1° reggimento fanteria,

5° premio di L. 600, al maestro Pannocchia Martino, del 60° reggimento fanteria);

b) per i titoli di cui alle lettere *a*, *b*:

6° premio di L. 600, al maestro Cirenei Luigi, dell'89° reggimento fanteria;

c) per i titoli di cui alle lettere *b*, *c*:

7° premio di L. 600, al maestro Montanari cav. Angelo, del 50° reggimento fanteria (il più anziano dei maestri direttori che hanno riportato il massimo punto per i titoli *b*) e *c*).

I corpi interessati provvederanno al pagamento dei suddetti premi tenendo presente che le somme da corrispondere dovranno essere gravate di imposta di ricchezza mobile e addizionale.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **103**. — CAVALLI. **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi) ad ufficiali d'artiglieria**.. — (Ispettorato ippico). — 4 marzo 1914.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandesi), preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 22 del 13 gennaio u. s, abbia luogo il mattino del 20 marzo presso il deposito di acclimazione del 26° reggimento artiglieria da campagna in Fossano ed il mattino del 23 detto presso il deposito di acclimazione del 32° reggimento artiglieria da campagna in Cecina.

Gli ufficiali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati negli elenchi che fanno seguito alla presente circolare.

I cavalli da distribuirsi potranno essere esaminati nel giorno precedente alla distribuzione stessa e saranno presentati agli ufficiali con le norme stabilite dal n. 22 dell'*Atto* 179 del 1899.

La distribuzione di cui trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 944, 946 e 952 del regolamento d'amministrazione e nella circolare n. 22 sopra citata.

Eseguita la distribuzione i predetti reggimenti d'artiglieria trasmetteranno subito a questo Ministero l'elenco nominativo degli ufficiali ai quali vennero distribuiti i cavalli d'agevolezza, nonchè l'elenco dei cavalli rimasti indistribuiti, affinchè possa aversene norma nel decidere sulle domande degli ufficiali che chiederanno di essere ammessi alla distribuzione suppletiva.

A schiarimento del disposto dall'articolo 959 del regolamento predetto si avverte che l'esonero dalla spesa di trasporto, in

caso di restituzione, sarà consentito solamente quando la malattia od il vizio redibitorio, pur essendo preesistenti alla distribuzione, siano stati riconosciuti nel cavallo solo dopo la distribuzione medesima.

Si rammenta che la restituzione dei cavalli durante il periodo di guarentigia dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero con le norme di cui al n. 36 dell'*Atto* 179 sopra citato, avvertendo che i cavalli stessi dovranno ritornare alle sedi dei rispettivi depositi di acclimazione che ne effettuarono la distribuzione.

In niun caso sarà consentita la restituzione presso altri corpi.

Con la circostanza si stima opportuno soggiungere che in ottemperanza dell'articolo 952 del regolamento d'amministrazione non dovrà più addebitarsi, pei cavalli che vengono restituiti nel periodo di guarentigia, il ventesime del prezzo dei medesimi, dovendosi, a questo riguardo, ritenersi abrogato l'ultimo alinea del n. 31 dell'*Atto* 179 del 1899, modificato da quello n. 177 del 1901.

Così pure si avverte che il compenso di L. 5,00 a favore del soldato che provvide alla custodia del cavallo dev'essere pagato all'atto del prelevamento del cavallo, a prescindere dall'accettazione definitiva del medesimo; che durante il periodo di guarentigia la ferratura dei cavalli prelevati è a carico degli ufficiali acquirenti e la medesima dovrà essere eseguita sotto la sorveglianza di un ufficiale veterinario del corpo, cui appartengono o prestano servizio gli ufficiali medesimi; che infine durante il periodo di guarentigia è proibito agli ufficiali di far tagliare ai cavalli prelevati la criniera e la coda.

I.

ELENCO nominativo degli ufficiali ammessi a concorrere al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandese) presso il deposito di acclimazione del 26° reggimento artiglieria da campagna in Fossano:

1. Zanotti cav. Achille, maggiore generale comando artiglieria campagna Alessandria.
2. Mattei cav. Alfredo, tenente colonnello di stato maggiore.
3. Monterisi cav. Giuseppe, maggiore 6° artiglieria campagna
4. Scarfiotti Mario, capitano 6° id. id.

5. Tinozzi Croce cav. Camillo, colonnello 9° artiglieria campagna.
6. Ferraro Riccardo, capitano 9° id. id.
7. Lazzi Luigi, id. 11° id. id.
8. Santi Mario, id. 11° id. id.
9. Gatti Giovanni, tenente 11° id. id.
10. Lollini Fernando, sottotenente 11° id. id.
11. Manfredini cav. Guido, tenente colonnello 15° id. id.
12. Boyl cav. Vittorio, id. 17° id. id.
13. Gentilini Attilio, capitano 17° id. id.
14. Zanotti Mario, tenente 17° id. id.
15. Garavelli Emilio, capitano 23° id. id.
16. Groppo cav. Achille, colonnello 25° id. id.
17. Dugone Carlo, capitano 26° id. id.
18. Lanzoni cav. Tito, colonnello 27° id. id.
19. Marengo Stefano, capitano 27° id. id.
20. Labruna Domenico, id. 28° id. id.
21. Berti Mario, id. 32° id. id.
22. De Benedetti cav. Edoardo, maggiore reggimento artiglieria a cavallo.
23. Bertolè cav. Vittorio, tenente colonnello 1° artiglieria montagna.
24. Garrone cav. Mario, maggiore 1° id. id.
25. Blan cav. Enrico, id. 1° id. id.
26. Targa cav. Spartaco, capitano 1° id. id.
27. Tissi Antonio, id. 1° id. id.
28. Lucco Mussino Silvio, id. 1° id. id.
29. Sollier Teodoro, tenente 1° id. id.
30. Faccio Michele, id. 1° id. id.
31. Pollotti Michele, id. 1° id. id.
32. Menghini Aldo, sottotenente 1° id. id.
33. Mastrella Chiaffredo, id. 1° id. id.
34. Giannotti Rogero, id. 1° id. id.
35. D'Antonio Raffaele, tenente 2° id. id.
36. De Cori cav. Vittorio, tenente colonnello 1° id. pesante campale.
37. Butta cav. Giov. Battista, maggiore 1° id. id. id.
38. De Virgilis Alfredo, tenente 1° id. id. id.
39. Calvani Giuseppe, capitano 1° id. fortezza (costa).
40. Capasso Nestore, sottotenente 1° id. id. (id.).
41. Nasi nob. Edoardo, colonnello 6° id. id.
42. Storaci cav. Giuseppe, capitano 6° id. id.
43. Bravo Bartolomeo, tenente 6° id. id.

44. Mario Carlo, tenente 6° artiglieria fortezza.
45. Spicacci Guglielmo, id. 7° id. id.
46. Gambelli Remo, id. scuola guerra.
47. Barelli Pietro, id. id. id.
48. Bellomo Nicola, id. id. id.
49. Casoni Luigi, id. id. id.
50. Giordano Eduardo, id. id. id.
51. Rossi Francesco, id. id. id.
52. Scazzola Marco, capitano scuola applicazione artiglieria e genio
53. Giuffrida Giovanni, sottotenente id. id. id. id.
54. Manfrone Mario, id. id. id. id. id.
55. Primiceri Alberto, tenente accademia militare.

II.

ELENCO nominativo degli ufficiali ammessi a concorrere al prelevamento di un cavallo d'agevolezza di categoria speciale *B* (irlandese) presso il deposito di acclimazione del 32° reggimento artiglieria da campagna in Cecina:

1. Vacca Maggiolini Arturo, capitano stato maggiore.
2. La Corte Adolfo, id. id. id.
3. Vacchelli cav. Nicola, id. id. id.
4. Luzzatto Cesare, id. id. id.
5. Bonomi cav. Annibale, id. id. id.
6. Fadini nob. Umberto, tenente colonnello Ministero guerra.
7. Cannoniere cav. Alfredo, capitano 1° artiglieria campagna.
8. Donini Gaetano, tenente 1° id. id.
9. Rigoni Giovanni, capitano 2° id. id.
10. Silvano Carlo, id. 2° id. id.
11. Ducci Guido, tenente 2° id. id.
12. Palai Guido, sottotenente 2° id. id.
13. Leopardi Francesco, capitano 3° id. id.
14. Giacomelli Vittorio, tenente 3° id. id.
15. Asinari di S. Marzano cav. Amedeo, tenente colonnello 5° id. id.
16. Barbera Luigi, capitano 7° id. id.
17. Zoppi Ernesto, sottotenente 7° id. id.
18. Matiotti Lorenzo, id. 8° id. id.
19. Gigli Giuseppe, capitano 10° id. id.
20. Mandino Oreste, sottotenente 10° id. id.

21. Brugnetti Carlo, tenente 11° artiglieria campagna.
22. Giustiniani Onofrio, capitano 12° id. id.
23. Messina Vito, tenente 12° id. id.
24. de Peppo Giovanni, id. 12° id. id.
25. Mazzuca Alfredo, id. 12° id. id.
26. De Vito Agostino, id. 12° id. id.
27. Almagià Giacomo, capitano 13° id. id.
28. Romano Lorenzo, tenente 13° id. id
29. de Bernardis Vittorio, id. 13° id. id.
30. De Fraia nob. Eugenio, id. 13° id. id.
31. Picconi Guido, sottotenente 13° id. id.
32. Ramalli Arrigo, tenente 15° id. id.
33. Peluso cav. Ferdinando, colonnello 16° id. id.
34. Serina cav. Stefano, maggiore 16° id. id.
35. Laliccia cav. Antonino, id. 18° id. id.
36. Tirelli Alfredo, tenente 18° id. id.
37. Amice Giuseppe, id. 18° id. id.
38. Leopardi Augusto, sottotenente 18° id. id.
39. Canofari Giuseppe, id. 18° id. id.
40. Fusco Guido, id. 18° id. id.
41. Marro cav. Prospero, colonnello 19° id. id.
42. Nobili cav. Giorgio, maggiore 19° id. id.
43. Niutta Edoardo, capitano 19° id. id.
44. Romanelli Mario, id. 20° id. id.
45. Locascio Eugenio, id. 20° id. id.
46. Volpi Raffaello, tenente 20° id. id.
47. Fietta Pietro, id. 20° id. id.
48. Bottari Giovanni, sottotenente 21° id. id.
49. Zezon Gaetano, id. 21° id. id.
50. Pasqualino cav. Salvatore, tenente colonnello 22° id. id.
51. Pelli cav. Roberto, id. 24° id. id.
52. Basso Antonio, capitano 24° id. id.
53. Marciani Giovanni, tenente 24° id. id.
54. Criscuolo Giovanni, id. 24° id. id.
55. Jannoni Sebastianino Fabio, sottotenente 24° id. id.
56. Nullo cav. Carlo, colonnello 28° id. id.
57. Finzi Angelo, capitano 28° id. id.
58. Tuzzi Alcide, tenente 28° id. id.
59. Cenname Nicola, id. 28° id. id.
60. Luzzi Tito, sottotenente 28° id. id.
61. Cordero di Montezemolo cav. Vittorio, tenente colonnello 30° id. id.
62. Galati cav. Francesco, id. 36° id. id.

63. Palomba Giulio, tenente 36° artiglieria campagna.
64. Coronati Emilio, id. 36° id. id.
65. Moizo cav. Riccardo, capitano 2° id. montagna.
66. Bianchi d'Espinosa Rodolfo, id. 2° id. id.
67. Carulli Giannino, tenente 2° id. id.
68. Sant'Andrea Oreste, id. 2° id. pesante campale.
69. Bellati Cesare, id. 2° id. id. id.
70. Morocutti Antonino, sottotenente 2° id. id. id.
71. Brunas Serra Alberto, tenente 2° id. fortezza (costa).
72. Arcangeli Giuseppe, sottotenente 2° id. id. (id.).
73. Minucci Ottorino, id. 2° id. id. (id.).
74. De Risi Ettore, capitano 3° id. id. (costa e fortezza).
75. Longo Vito, tenente 4° id. id. (costa).
76. De Bonis Teodosio, id. 5° id. id. (costa e fortezza).
77. Albanello Ernesto, id. 5° id. id. (id. id.).
78. Gazzola Felice, id. 8° id. id.
79. Geloso cav. Carlo, capitano 9° id. id.
80. Speranzini Benvenuto, tenente 9° id. id.
81. Gaiano cav. Luigi, colonnello direzione artiglieria Napoli.
82. Musitano Guerrera cav. Raimondo, maggiore comando artiglieria fortezza Roma.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **104.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi d'istruzione per gli allievi armaiuoli delle sezioni mitragliatrici.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 marzo 1914.

Sono in corso provvedimenti, perchè a ciascun reggimento di fanteria e bersaglieri, ciascun battaglione alpino e ciascuno dei 16 reggimenti di cavalleria delle divisioni indipendenti, che prossimamente dovranno ricevere la sezione mitragliatrice mod. 1911, venga assegnato, qualora già non l'abbia, un soldato, possibilmente dell'ultima classe di leva, di professione meccanico od aggiustatore meccanico.

Tali militari dovranno essere compresi nel personale delle costituende sezioni mitragliatrici.

Per abilitarli al disimpegno delle mansioni di allievo armaiuolo, il Ministero dispone che presso le fabbriche d'armi

di Brescia e di Terni vengano svolti speciali corsi d'istruzione, nelle epoche indicate dallo specchio che segue.

I comandanti di corpo cureranno che i militari di cui sopra, giungano agli stabilimenti il giorno innanzi quello fissato per l'inizio dei corsi.

Fabbrica d'armi	Durata dei corsi	Corpi che devono inviare il soldato	Corpi che devono prendere in aggregazione i soldati comandati ai corsi
Brescia 1° corso	Dal 15 marzo al 3 aprile incluso	Reggimenti di fanteria e bersaglieri e battaglioni alpini dei corpi d'armata I, II, III e reggimenti di cavalleria Vercelli, Guide, Nizza, Savoia, Saluzzo, Vicenza — (49 soldati).	
Brescia 2° corso	Dal 6 al 26 aprile incluso	Reggimenti di fanteria e bersaglieri e battaglioni alpini dei corpi d'armata IV, V, VI e reggimenti di cavalleria Montebello, Vittorio Emanuele II, Novara, Milano, Genova, Aosta, Monferrato, Roma, Mantova — (47 soldati).	7° reggimento bersaglieri.
Terni 1° corso	Dal 15 marzo al 3 aprile incluso	Reggimenti di fanteria, granatieri e bersaglieri dei corpi di armata VII, VIII, IX e reggimento cavalleggeri Treviso — (28 soldati).	Distaccamento del 52° fanteria.
Terni 2° corso	Dal 6 al 26 aprile incluso	Reggimenti di fanteria e bersaglieri dei corpi d'armata X, XI, XII — (26 soldati).	

Per il Ministro — MIRABELLI

N. **105**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Distribuzioni di pistole automatiche mod. 1910 e relative cartucce.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 4 marzo 1914.

Ferme restando le altre disposizioni date precedentemente, i corpi, d'ora innanzi, richiederanno alle direzioni d'artiglieria della circoscrizione, anzichè direttamente agli stabilimenti, le pistole automatiche mod. 1910, le fondine ed altri accessori, e le relative cartucce.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **106**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna — Volume IV — Caricamenti delle vetture:**

Fascicolo 1° — Caricamenti delle vetture da 75 mod. 906 delle batterie da campagna:

Fascicolo 6° — Caricamenti dei carri-bagaglio per l'artiglieria. — (Pubblicazione n. 121). — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 marzo 1914.

Sono stati pubblicati i fascicoli 1° e 6° del volume IV del regolamento di esercizi per l'artiglieria da campagna, pesante campale, a cavallo e da montagna, che trattano rispettivamente dei caricamenti delle vetture da 75 modello 906 delle batterie da campagna e dei caricamenti dei carri-bagaglio per artiglieria.

I corpi interessati e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, si regoleranno seguendo le stesse norme contenute nella circolare n. 520 del *giornale militare* 1913.

Il prezzo di ogni esemplare del fascicolo 1° è di L. 0,40; del fascicolo 6° di L. 0,35.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **107**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro per obice da 149 A camp.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 5 marzo 1913.

È stato pubblicato il volume delle tavole di tiro per obice da 149 A camp., che sarà distribuito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari secondo è indicato nel seguente specchio:

Uffici dei generali designati comandanti d'armata. .	N. 1
Comando del corpo di stato maggiore.	» 50

Comandi di corpo d'armata	N.	1
Ispettorato generale d'artiglieria	»	6
» delle costruzioni d'artiglieria	»	3
Comandi d'artiglieria (da campagna e da fortezza)	»	1
Reggimenti d'artiglieria da campagna, da montagna, a cavallo e da fortezza	»	1
Reggimenti d'artiglieria pesante campale	»	76
Direzioni d'artiglieria	»	1
Arsenali e officine di costruzione d'artiglieria	»	1
Direzione delle esperienze d'artiglieria	»	2
Istituto geografico militare	»	8
Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	1
Scuola di guerra	»	2
Scuola militare	»	3
Comando in 2° della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	»	4
Comando in 2° dell'accademia militare	»	4
Scuole centrali d'artiglieria	»	2

Il prezzo della pubblicazione è di L. 2,50.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **108.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti da costituirsi nei reggimenti del genio col 1° maggio 1914.** — (Direzione generale leva e truppa). — 6 marzo 1914.

1. Questo Ministero, valendosi della facoltà conferitagli dall'art. 3 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, ha determinato di costituire reparti d'istruzione per allievi sergenti, il cui corso avrà principio il 1° maggio 1914, nei reggimenti del genio indicati nel manifesto che fa seguito alla presente circolare, il quale manifesto sarà fatto stampare dai comandanti dei distretti militari e quindi pubblicato il 15 marzo corrente nei comuni più importanti della rispettiva circoscrizione. I prefati comandi potranno anche valersi della stampa locale per dare maggiore pubblicità alle principali disposizioni del manifesto.

2. Per l'ammissione ai reparti, per lo svolgimento dei corsi e per gli esami si seguiranno norme analoghe a quelle stabilite con la circolare n. 544 del 1913, avvertendo che gli

esami d'idoneità a caporale avranno luogo nella seconda decade dell'ottobre 1914 e quelli di riparazione nel dicembre successivo e che la prima prova di esami d'idoneità a sergente avrà luogo nella seconda decade del luglio 1915 e la seconda nella seconda decade del novembre 1915.

Avvertesi inoltre che il tempo utile per la presentazione delle domande di ammissione deve ritenersi chiuso il 15 aprile 1914 e le conseguenti pratiche dovranno essere compiute entro il detto mese affinchè l'arruolamento e l'incorporazione possano essere effettuate sotto la data del 30 aprile.

3. I militari alle armi potranno essere ammessi nei reparti allievi sergenti, qualora vi siano rimasti posti disponibili, dopo l'ammissione degli aspiranti arruolati volontari o provenienti dai militari in congedo. Ad ogni buon fine, sarà però opportuno far presente ai militari alle armi che essi potranno ottenere più sollocitamente la promozione a sergente sia seguendo gli speciali corsi d'istruzione per l'abilitazione dei caporali, di cui alla circolare n. 465 del 1911, la quale rimane sempre in vigore, sia sostenendo gli esami anche senza aver frequentato i corsi.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Comando del distretto militare di . . . . . .

MANIFESTO

per le ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti.

1. D'ordine del ministro della guerra, il sottoscritto notifica che sono aperte, sino a tutto il giorno 15 aprile prossimo, le ammissioni ai reparti d'istruzione per allievi sergenti che saranno costituiti, a datare dal 1° maggio 1914, nei sottoindicati reggimenti del genio:

	Reggimento		Reggimento
Casale. . .	2° genio (zappatori)	Piacenza .	4° genio (pont. e lag.)
Pavia . . .	1° genio (treno)	Torino . .	5° genio (minatori)

2. Ai reparti delle sottoindicate specialità il numero degli allievi è limitato nel modo seguente:

20 allievi nel reparto del 1° reggimento genio per la specialità treno;

50 allievi nel reparto del 2° reggimento genio per la specialità zappatori;

30 allievi nel reparto del 4° reggimento genio, di cui 24 per la specialità pontieri e 6 per la specialità lagunari;

30 allievi nel reparto del 5° reggimento genio, per la specialità minatori;

Gli aspiranti all'ammissione nei reparti pei quali, come sopra è cènno, venne limitato il numero di allievi che possono esservi ammessi, ove siano respinti dal corso prescelto per esservi stati ricoperti tutti i posti disponibili, ne saranno informati a tempo debito dal comando del distretto militare, al quale presentarono la domanda, affinchè, qualora lo desiderino, possano scegliere un altro reparto pel quale posseggano la voluta idoneità fisica e nel quale siano tuttora aperte le ammissioni.

3. In seguito a loro domanda possono essere ammessi ai reparti allievi sergenti suindicati:

a) i giovani che abbiano compiuto l'età di **18 anni**, ma non abbiano ancora concorso alla leva, e chiedano di arruolarsi volontariamente o come surrogati di fratello;

b) gli inscritti della leva sulla classe 1894;

c) i militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato che non superino l'età di anni 26 e chiedano la riammissione in servizio, il passaggio per libera elezione alla 1ª categoria o la surrogazione per iscambio di categoria;

d) i caporali e soldati sotto le armi limitatamente all'arma del genio e purchè rimangano posti disponibili nei reparti dopo l'ammissione degli aspiranti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Per gli aspiranti di cui è parola alla lettera *a*), l'età di 18 anni deve essere compiuta entro il 30 aprile prossimo.

4. Per essere ammessi ai suaccennati reparti gli aspiranti tutti indistintamente, oltre ad avere la speciale attitudine fisica ed aver tenuto sempre buona condotta, debbono dar prova di possedere il certificato di promozione alla 5ª classe elementare od avere un titolo di studio equivalente o superiore. Saranno s' intende preferiti gli aspiranti che siano in possesso di titoli superiori e coloro che provino di aver frequentato con successo una scuola professionale d'arte e mestieri e coloro che esercitino una arte od un mestiere fra quelli stabiliti per l'assegnazione delle reclute dell'arma del genio. Per la specialità pontieri sarà data la preferenza a quelli che provino di essere abili barcaiuoli.

Gli aspiranti che posseggano speciali titoli di studio, potranno produrli a corredo della loro domanda, onde possa esserne tenuto debito conto.

5. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, debbono in tempo utile presentarsi, con la domanda, in carta da bollo di L. 0,50, e con i documenti di cui appresso, al comandante del distretto di loro residenza.

All'atto di tale presentazione i comandanti di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici e di istruzione all'uopo voluti, dopo di che li licenzieranno, avvertendoli che riceveranno poi comunicazione dell'esito della domanda e del giorno in cui dovranno presentarsi alle armi se dichiarati ammissibili.

6. I documenti da presentarsi a corredo della domanda di ammissione ai corsi allievi sergenti sono i seguenti:

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario.

a) Certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa

attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Quegli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno, o tali considerati ai termini del codice civile.

Per i militari in congedo illimitato.

Il foglio di congedo illimitato, di cui l'aspirante è provveduto, ed i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*), prescritti pei volontari; ove l'aspirante sia un militare di 2ª o di 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato a tali categorie.

Per gli inscritti della leva sulla classe 1894.

a) Certificato di nascita;

b) certificato di penalità e attestazione di moralità e buona condotta, rilasciati come sopra è detto;

c) foglio di congedo illimitato provvisorio, mod. n. 4 del catalogo, per coloro che siano stati già arruolati dai consigli di leva.

Per i giovani che hanno compiuto il 18° anno di età, e per i militari di 2ª o di 3ª categoria che aspirano all'ammissione ai detti reparti in qualità di surrogati di fratelli militari di 1ª categoria.

a) Domanda di surrogazione redatta su carta da bollo da lire 0,50 nella forma voluta dal § 261 del regolamento sul reclutamento e firmata da entrambi i fratelli;

b) certificato di nascita;

c) certificato di penalità e attestazione di buona condotta e moralità, rilasciata come sopra è detto;

d) certificato di iscrizione sulle liste di leva se trattasi di surrogazione semplice richiesta da giovani nati negli anni 1895 e 1896 o il foglio di congedo illimitato se trattasi di surrogazione per iscambio di categoria.

Tutti indistintamente, però, gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in se-

guito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Sarà opportuno poi che gli aspiranti i quali posseggano titoli di studi, li uniscano alla loro domanda affinchè, se del caso, le competenti autorità possano tenerne conto nel fare la scelta fra tutte le domande presentate.

7. Tutti i documenti anzidetti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge secondo le norme di cui al capo XIII dell'*istruzione complementare al regolamento sul reclutamento* del 31 dicembre 1901.

8. Gli aspiranti, che non siano militari alle armi, dichiarati ammissibili ai reparti allievi sergenti, dovranno presentarsi alle armi, per assumere servizio, nel giorno che verrà loro indicato, al distretto cui presentarono la domanda, il quale provvederà per il loro invio a destinazione, munendoli dei necessari documenti e mezzi di viaggio.

9. Gli ammessi ai reparti allievi sergenti debbono assumere, all'atto dell'ammissione, **la ferma di tre anni**.

Quelli però che non superassero gli esami di caporale o di sergente ovvero non venissero ritenuti idonei per altra ragione a proseguire il servizio come aspiranti sottufficiali, cesseranno dalla qualità di allievi sergenti e potranno, facendone domanda, ottenere, se arruolati di leva, la commutazione della ferma in quella biennale e, se arruolati volontari, il proscioglimento dal servizio, purchè, non abbiano ancora concorso alla leva, si trovino nelle condizioni all'uopo volute dalle vigenti disposizioni e non abbiano, nel frattempo, procurata ad un fratello l'assegnazione alla 2ª categoria.

10. Coloro che, avviati alla sede del reparto allievi sergenti in cui furono dichiarati ammissibili, si rifiutassero di assumere la detta ferma o rinunciassero per altro motivo alla chiesta ammissione, non avranno diritto ai mezzi di viaggio per far ritorno al luogo di provenienza e saranno quindi dai corpi lasciati senz'altro in libertà.

11. Il corso normale d'istruzione è della durata di 15 mesi: esso è però prolungato di altri 3 **mesi** per quegli allievi che al termine del corso non siano dichiarati idonei o promovibili al grado di sergente e desiderino presentarsi agli esami di riparazione.

Gli allievi che conseguano la voluta idoneità nei prescritti esami saranno nominati caporali al compimento dei primi sei mesi di corso e quindi promossi sergenti al compiere dei 15 mesi di corso o dei 18 mesi secondo che trattisi di allievi promossi sergenti in seguito alla prima o alla seconda prova di esami.

12. Avvertesi che, in base all'art. 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, il sergente acquista diritto ad un premio di **mille lire** al compimento del terzo anno di servizio.

Inoltre può tramandare ad un fratello consanguineo diritto alla as-

segnazione alla 2ª categoria alle condizioni previste dal testo unico delle leggi sul reclutamento.

13. Nel caso in cui debbano sopprimersi alcuni reparti in vista dell'esiguo numero degli allievi stativi ammessi, questi verranno trasferiti ad altri reparti viciniori della stessa arma e specialità.

14. Si avverte infine che tanto il Ministero quanto le altre autorità militari considereranno come non avvenute, *e le lasceranno perciò senza risposta*, tutte le domande di ammissione ai detti corsi allievi sergenti che fossero presentate da giovani che al 30 aprile p. v. non avranno compiuto il 18° anno di età.

. 15 marzo 1914

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

N. **109**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tenuta di tela color bigio**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 marzo 1914.

Il Ministero ha determinato di estendere l'uso del bottone di carta compressa anche alla tenuta di tela bigia.

In conseguenza i seguenti conti di costruzione inserti nella Raccolta edizione 1912 — pag. 95, 133, 134 e 262:

Giubba di tela di cotone color bigio con sparati laterali (mod. 1912).

Giubba di tela di cotone color bigio da armi a cavalle (mod. 1912).

Pantaloni di tela di cotone color bigio per armi a piedi (mod. 1912).

Pantaloni di tela di cotone color bigio per armi a cavallo (mod. 1912).

Pantalone di tela di cotone color bigio da carabinieri.

s'intendono sostituiti da quelli che fanno seguito alla presente circolare.

Per maggior chiarezza si avverte poi che il conto di costruzione del pantalone lungo di tela di cotone color bigio da armi a cavallo e carabinieri serve tanto per l'allestimento dei capi di corredo di cui al categorico n. 116 come di quelli al categorico n. 1171.

Al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria I, sezione A (edizione 1912) saranno apportate le seguenti:

87. Giubbe di tela di cotone color bigio con sparati laterali da armi a piedi (mod. 1912) . . . . . N. 5.60. Variante.

88. Giubbe di tela di cotone color bigio da armi a cavallo (mod. 1912) . . N. 5.60. Variante.
116. Pantaloni lunghi di tela di cotone color bigio da armi a cavallo. . . . . » 3.80. »
1171. Pantaloni lunghi di tela di cotone color bigio da carabinieri . . . . . » 3.80. »

Per il Ministro — MIRABELLI.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela di cotone color bigio con sparati laterali da armi a piedi (mod. 1912).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	M.	3 14	1 20	4 128
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀	N.	5	2 00	0 010
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	8	1 80	0 014
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	—	—	1 350
Prezzo di costo . . . L.				5 502
Prezzo di conteggio . . . L.				5 60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,20 di nastro di cotone alto mm. 10 a 15 e un ganghetello di ottone con relativa maglietta.

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela di cotone color bigio da armi a cavallo (mod. 1912).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0.71.	M	3 53	1 20	4 236
Bottoni grandi di carta compressa, al °/₀₀	N.	5	2 00	0 010
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	»	8	1 80	0 014
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	1 270
Prezzo di costo . . . L.				5 530
Prezzo di conteggio . . . L.				5 60

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 1,20 di nastro di cotone alto mm. 10 a 15 e un ganghetello di ottone con relativa maglietta.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di tela di cotone color bigio da armi a cavallo (mod. 1912).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	M	2 40	1 20	2 880
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰	N.	5	1 80	0 009
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	— —	1 030
Prezzo di costo . . . L.				3 919
Prezzo di conteggio . . . L.				4 00

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 4,50 di nastro di cotone alto mm. 10 a 15.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di tela di cotone color bigio da armi a piedi (mod. 1912).*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71	M.	2 76	1 20	3 312
Bottoni piccoli di carta compressa, al ‰.	N.	5	1 80	0 009
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	— —	0 706
Prezzo di costo . . . L				4 027
Prezzo di conteggio . . . L.				4 20

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 2,40 di nastro di cotone alto mm. 10 a 15.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone lungo di tela di cotone color bigio da armi a cavallo e carabinieri.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m 0,71.	M	2 46	1 20	2 952
Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74.	»	0 34	0 50	0 170
Bottoni piccoli di carta compressa al ‰	N.	6	1 80	0 010
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	»	—	— —	0 640
Prezzo di costo . . . L.				3 772
Prezzo di conteggio . . . L.				3 80

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,89 di nastro di lino greggio alto mm. 10 a 15.

N. **110.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi d'istruzione sui lavori di zappatori per la truppa presso la scuola d'applicazione di cavalleria per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 6 marzo 1914.

Nel corrente anno avrà luogo presso la suddetta scuola un corso d'istruzione sui lavori da zappatore:

sottufficiali dal 20 marzo al 30 maggio;

caporali e soldati dal 1° aprile al 30 maggio.

Nei 10 giorni che precedono la chiamata dei caporali e soldati verranno svolte ai sottufficiali nozioni preliminari di aritmetica, geometria e fisica.

1. A tale corso prenderanno parte tre caporali o soldati per ciascun reggimento di cavalleria.

2. È fatta facoltà ai comandi di corpo d'armata di modificare il numero dei militari di truppa da inviarsi da cia-

scun reggimento al corso d'istruzione sopra indicato in relazione alle speciali esigenze di servizio presso i reggimenti stessi.

3. Al corso d'istruzione, oltre il personale sopra indicato, ciascun reggimento potrà inviare anche un sottufficiale, qualora ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, previa autorizzazione del rispettivo comando di corpo d'armata e dandone avviso alla scuola entro il 15 marzo.

4. Nel destinare il personale al corso i comandanti di corpo devono aver presente che, a tenore del n. 6 della premessa della istruzione sui lavori da zappatore, non possono essere nominati sottufficiali zappatori e caporali maggiori zappatori se non individui che abbiano frequentato con buon esito un corso d'istruzione presso la scuola d'applicazione di cavalleria.

Per l'applicazione di tale prescrizione, al termine del corso la scuola farà conoscere ai corpi interessati il giudizio sulla capacità di ogni individuo a coprire o no la carica di sottufficiale zappatore o caporale maggiore zappatore.

5. I militari di truppa comandati al corso saranno inviati alla scuola armati; gli zappatori però senza l'attrezzamento; dovranno avere l'intero corredo ed equipaggiamento in buono stato d'uso, così da non obbligare l'amministrazione della scuola a rinnovazione od a riparazioni d'importanza per tutta la durata del corso.

Ognuno dovrà essere provvisto, a carico del corpo cui appartiene, dell'istruzione sui lavori da zappatore (edizione 1912).

I corpi faranno pervenire alla scuola, prima dell'arrivo dei militari, i rispettivi fogli matricolari e caratteristici.

Per quelli che godono razioni pane supplementare, indicheranno fino a quale epoca fu loro concessa.

Tutti dovranno giungere alla scuola nel giorno precedente a quello in cui comincierà il corso, al quale debbono prendere parte.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **111**. — TRASPORTI. — **Trasporti affidati alla Società di navigazione « Sicilia ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 marzo 1914.

Con la circolare n. 559, inserta nel *giornale militare* del 1913, disponevasi, fra altro, che dal 1° febbraio p. p. tutte le amministrazioni militari che, sia in Italia sia in Libia, affidassero trasporti di persone o di cose alla Società di navigazione « Sicilia », inviassero a questo Ministero un prospetto men-

sile indicante, per ogni gruppo di trasporti, il numero ed il peso, nonchè il prezzo pagato.

Poichè nessuno di tali prospetti è qui pervenuto ed essi costituiscono per il Ministero un documento di notevole importanza, rinnovasi l'invito di inviarlo — anche se negativo — alla *Divisione casermaggio e trasporti* per quanto ha tratto al periodo 1° gennaio-28 febbraio u. s., e di non omettere la trasmissione per l'avvenire.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(3471) Roma 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª — 1914 — 14 marzo

1914 FEBBRAIO 5. - N. 112. — PENSIONI. — R. decreto n. 107 relativo alla concessione di acconti mensili di pensione . . . . . *Pag.* 329

1914 MARZO 10. - » 113. — EQUIPAGGIAMENTO. — Riordinamento delle dotazioni di strumenti leggeri da zappatore . . . . . » 330

» 10 - » 114. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritiro delle robe e degli oggetti di corredo agli uomini di truppa, versamento di essi al magazzino del corpo, loro impiego, riattamento, dichiarazione fuori servizio e fuori d'uso e vendita delle parti ricavate dal loro disfacimento . . . . . » 331

» 10. - » 115. EQUIPAGGIAMENTO. — Occhiali per bersaglieri ciclisti . . . . . » 342

» 12. - » 116. — AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1913 . . . » 343

» 12. - » 117 — DISPOSIZIONI VARIE. — Delegazioni a riscuotere a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni . . . . . » 346

» 13. - » 118. — EQUIPAGGIAMENTO. — Aggiunte e varianti al «Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I». . . . » 352

» 13 - » 119. — AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per l'inscrizione dei tenenti colonnelli e dei tenenti di cavalleria in servizio permanente sui quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1914 . . . . . » 352

» 13. - » 120. AVANZAMENTO. — Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria — Varianti alle disposizioni esecutive. . . . . » 353

CIRCOLARE N. **112.** — PENSIONI. — **R. decreto n. 107 relativo alla concessione di acconti mensili di pensione.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 21 luglio 1911, n. 886, che modifica il regolamento 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari;

Sentiti i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'articolo 7 del citato Nostro decreto 21 luglio 1911, n. 886 è modificato come appresso:

Il Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) anche prima della registrazione e della restituzione da parte della Corte dei conti del decreto di collocamento a riposo, potrà direttamente concedere acconti mensili di pensione, sempre che l'interessato ne abbia fatta richiesta, giusta l'art. 2 del R. decreto stesso, e non sia incorso nella perdita o sospensione del diritto a pensione.

Nei casi di allontanamento dal servizio per provvedimento d'ufficio, la concessione dell'acconto, potrà aver luogo in conformità del disposto di cui sopra, quando ne sia pervenuta dall'interessato analoga domanda.

Gli acconti, che risultassero indebitamente corrisposti, saranno dall'erario ricuperati, in conformità dell'art. 434 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

N. **113.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Riordinamento delle dotazioni di strumenti leggeri da zappatore.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 10 marzo 1914.

Il Ministero, riconosciuto conveniente di lasciare a disposisione dei comandanti di compagnia tutta la dotazione di strumenti leggeri da zappatore assegnata al reparto e di conservare tuttora in servizio il piccozzino da fanteria (XIV-177), determina:

1° Gli strumenti assegnati alle compagnie dell'esercito permanente debbono essere tutti in distribuzione e perciò tutti

contrassegnati dalla sigla del reggimento, preceduta dal numero del medesimo, e di un altro numero progressivo; agli strumenti conservati nei magazzini dei depositi pei reparti di milizia mobile non sarà impresso alcun contrassegno.

2° Ad ogni compagnia di granatieri, di fanteria di linea e bersaglieri è assegnata una dotazione di 80 vanghette, 13 piccozzini da fanteria e 13 piccozzini-zappetta; ad ogni compagnia alpina: 33 vanghette, 13 piccozzini da fanteria e 60 gravinette; ad ogni compagnia ciclisti: 10 vanghette e 5 piccozzini per fanteria; ad ogni sezione mitragliatrici per fanteria: 10 vanghette; 3 piccozzini per fanteria e 3 piccozzini-zappetta; ad ogni sezione mitragliatrici per alpini: 4 vanghette, 4 gravinette.

Nei cambi di guarnigione i reggimenti porteranno con loro tutta la dotazione di strumenti leggeri da zappatore dei reparti dell'esercito permanente.

I corpi che, per effetto della circolare 84 del *giornale militare* 1912, avessero già sostituiti parte dei piccozzini da fanteria con piccozzini-zappetta ne riporteranno il numero a quello sopra stabilito, solo però in occasione delle ordinarie rinnovazioni.

D'ora innanzi le richieste di strumenti leggeri da zappatori dovranno essere rivolte, come per gli altri materiali, alla direzione d'artiglieria della circoscrizione.

Qualunque altra disposizione contraria alle presenti dovrà intendersi abrogata.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **114.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritiro delle robe e degli oggetti di corredo agli uomini di truppa, versamento di essi al magazzino del corpo, loro impiego, riattamento, dichiarazione fuori servizio e fuori d'uso e vendita delle parti ricavate dal loro disfacimento.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 10 marzo 1914.

Allo scopo di informare la gestione del vestiario a quei criteri di economia che l'amministrazione si propone di raggiungere, il Ministero intende che gli oggetti di vestiario della truppa siano utilizzati nel modo più completo, impiegandoli dopo di essere stati dichiarati fuori servizio o fuori uso, anche per un servizio diverso da quello al quale furono originariamente destinati, in modo che la vendita delle robe usate rimanga limitata a quegli oggetti che non siano assolutamente suscettibili di alcun utile impiego.

In applicazione di tali criteri, il Ministero raccomanda anzitutto che nei congedamenti in genere siano ritirati tutti gli oggetti di corredo, anche i più minuti, che non rappresentino lo stretto fabbisogno di viaggio per i congedati; e quindi determina:

che le robe di vestiario, comunque ritirate od abbisognevoli di sostituzione, siano sempre ed integralmente restituite al magazzino del corpo, colla presentazione di un buono numerico di versamento (allegato n. 1) firmato dal comandante di compagnia e controfirmato dal comandante di battaglione, sul quale buono gli oggetti medesimi saranno designati con le indicazioni di: *nuovi*, *ottimi*, *buoni*, *mediocri*, *fuori servizio* e *fuori uso*, a seconda del loro reale stato, avvertendo d'indicare, per quelli ritenuti fuori servizio o fuori d'uso, anche le cause che, più probabilmente, ne determinarono il consumo.

L'ufficiale di magazzino, accertata l'esistenza reale degli oggetti di cui trattasi, colla scorta del buono numerico di versamento, disporrà per l'assunzione di essi in carico sul registro interno, modello 331, e, per l'allogamento e custodia dei medesimi in appositi scompartimenti.

Alla fine di ogni trimestre, l'ufficiale di magazzino medesimo compilerà uno specchio riepilegativo (allegato n. 2) dei buoni di versamente sopraindicati; specchio, che, firmato dal relatore, sarà presentato al consiglio d'amministrazione.

Il consiglio, previo accurato esame delle robe e degli oggetti in esso inscritti, esprimerà il suo parere intorno al motivo per il quale gli oggetti vennero ritirati e per cui si resero inservibili, e determinerà quali di essi siano suscettibili di riparazioni, quali da dichiararsi *fuori servizio* e quali *fuori d'uso*.

Giova ricordare che nel procedere al detto esame, e specialmente alla dichiarazione *fuori servizio* e *fuori d'uso* delle robe non più riparabili, il consiglio dovrà usare la massima cautela, al fine di salvaguardare gli interessi dell'erario.

Ultimato tale esame, il consiglio apporrà al riepilogo una dichiarazione del tenore seguente:

Il consiglio d'amministrazione sottoscritto dichiara che, visitate le robe e gli oggetti descritti nel presente riepilogo, ha riconosciuto che:

N. . . . . (quantità e specie) sono suscettibili di riparazioni;

N. . . . . sono da dichiararsi *fuori servizio* e N. . . . . *fuori uso*, per i motivi sopraindicati.

Detto riepilego, firmato dal consiglio, sarà trascritto integralmente, con riferimente agli articoli 319 e 451 del rego-

lamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, sul registro degli atti deliberativi, e quindi inviato al comando del corpo d'armata per il tramite del rispettivo comandante di brigata (o d'artiglieria e del genio). Quest'ultimo, prima di inoltrarlo, ove trattisi di ingenti quantità di oggetti dichiarati fuori servizio o fuori uso, potrà accertare anche con opportune ispezioni, la scrupolosa esattezza delle proposte di cui è oggetto il riepilogo stesso.

Allorchè poi il comando di corpo d'armata restituirà, con le sue eventuali osservazioni, tale riepilogo, il consiglio di amministrazione, e per esso il relatore, assistito, per la parte tecnica, dai capi operai del corpo, riprenderà in accurato esame tutti gli oggetti di cui trattasi, farà eseguire le riparazioni occorrenti ad ogni singolo oggetto e confermerà o rettificherà, secondo le decisioni del comandante di corpo d'armata, le precedenti dichiarazioni *fuori servizio* e *fuori d'uso*.

Ad operazione compiuta, gli oggetti dichiarati riparabili vengono consegnati agli operai per l'eseguimento delle riparazioni; quelli dichiarati fuori servizio vengono ripuliti e conservati in carico per essere utilizzati in altri servizi. Quelli riconosciuti fuori d'uso saranno conservati a parte per essere 1° destinati a speciali servizi — 2° o trasformati in altri oggetti — 3° o infine disfatti per essere venduti, dopo averli resi inutilizzabili con opportuni tagli e dopo aver tolta loro ogni caratteristica militare.

A tale uopo i pastrani ed i cappotti, in relazione al loro stato di conservazione, che deve essere constatato con scrupolosa cura, saranno tenuti a disposizione del Ministero, mentre quelli più avariati, insieme alle mantelline, giubbe e pantaloni, potranno essere trasformati in altri oggetti di corredo (panciotti, berretti di fatica, distintivi di grado, ecc., ecc.) secondo disposizioni che saranno ulteriormente emanate dal Ministero.

Tutte le operazioni di cui sopra dovranno formare oggetto di apposita dettagliata deliberazione consiliare, da iscriversi nel registro degli atti d'amministrazione, dalla quale dovrà emergere: la specie ed il numero degli oggetti versati dai reparti al magazzino durante il trimestre; il numero di quelli riparati con l'indicazione della classe d'uso alla quale furono assunti in carico verso lo Stato; la spesa sostenuta per il riattamento di detti oggetti; il numero e la specie degli oggetti dichiarati fuori servizio da utilizzarsi per altro uso; il numero e la specie di quelli dichiarati fuori d'uso, e perciò disfatti; la specie ed il peso delle parti di oggetti ricavati dal disfaci-

mento ed assunti in carico come materiali di disfacimento, per essere a suo tempo venduti; ed infine la differenza tra il valore della classe d'uso attribuita agli oggetti riparati ed assunti in carico e l'importo delle riparazioni eseguite, da corrispondersi agli operai.

Al riguardo sarà sempre tenuto uno speciale conto degli oggetti vecchi ceduti a capi operai per effettuare le riparazioni, avendo cura di limitare tali cessioni allo stretto indispensabile.

Copia autentica di siffatta deliberazione dovrà essere inviata al comando di corpo d'armata che a sua volta la inoltrerà al Ministero (Divisione vestiario ed equipaggiamento)

I materiali di disfacimento, allorquando siano in quantità rilevante, dovranno esser venduti al migliore offerente, per cura dei corpi interessati, previa autorizzazione del Ministero (Divisione vestiario), cui sarà trasmesso uno specchio-proposta dal quale risultino: il numero d'ordine categorico, la specie e quantità dei materiali da vendere, il prezzo d'estimo ed il corrispondente importo.

Nel trasmettere siffatto specchio proposta di vendita, il consiglio di amministrazione del corpo proporrà al Ministero le modalità da seguirsi per la vendita, ai sensi dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti e della circolare n. 261, inserta nel *giornale militare* del 1912, in quanto non siano contrarie all'Istruzione suddetta.

Il ricavato dalla vendita sarà versato in tesoreria in conto entrata del tesoro, giusta le norme vigenti.

Fermo restando quanto è stato prescritto colle circolari n. 180 e 491 del 1913, circa la dichiarazione fuori uso dei materiali del gruppo *C*, sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente circolare, come pure quella che stabiliva di assumere in carico sul registro analitico riassuntivo del gruppo *C* i materiali fuori uso dei gruppi *A* e *B*, quando siano considerati materiali di disfacimento (n. 4 e 5 della circolare 334 del 1912), i quali dovranno essere assunti in carico sul registro mod. 331 di nuova ristampa, giusta quanto è stabilito dalle annotazioni del modello medesimo. Resta anche in conseguenza modificato il n. 7 della citata circolare n. 180, dal quale dovranno essere depennate le parole: « non che quelle provenienti da altri gruppi, che a senso della circolare 334 del 1912 devono assumersi in carico fra i materiali del gruppo *C* ».

Per il Ministro — MIRABELLI.

ALLEGATO N. 1

. . . REGGIMENTO. . . . . .

. . . COMPAGNIA, SQUADRONE O BATTERIA. . . . .

BUONO NUMERICO *degli oggetti di corredo che si versano al magazzino del corpo sia perchè ritirati ai militari mandati in congedo, trasferiti a corpo di altra arma, cessati altrimenti dalle armi, sia perchè ritenuti fuori servizio o fuori d'uso in occasione delle ordinarie periodiche sostituzioni.*

Categoria	Num. d'ordine	DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	STATO D'USO					
			Nuovi	Ottimi	Buoni	Medio-cri	Fuori servizio	Fuori uso
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Addì. . . . . 19. . .

Motivo per cui si versano gli oggetti. Per quelli che si restituiscono perchè riconosciuti in condizione di non potersi più mantenere in servizio, indicare altresì se le cause che ne determinarono l'inservibilità siano da attribuirsi esclusivamente al lungo uso o ad incuria, con le eventuali proposte di addebito
10

Il Comandante della Compagnia

V. Il Comandante di Battaglione

ALLEGATO N. 2

. . . . REGGIMENTO. . . . . .

UFFICIO MAGAZZINO

Trimestre 191. .

SPECCHIO RIEPILOGATIVO *delle robe e degli oggetti di corredo versati in magazzino e relative proposte di riattamento, di dichiarazione fuori servizio o fuori d'uso, di disfacimento e di eventuali addebitamenti.*

A. . . . . li. . . . . 19. . .

L' Ufficiale di magazzino

V. Il Relatore

N. d'ordine dei buoni di versamento delle compagnie	Categoria	Numero categorico	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	QUANTITÀ							Prezzo (escluso per quelli fuori servizio e fuori d'uso	IMPORTO
				Unità di misura	Nuovi	Ottimi	Buoni	Mediocri	Fuori servizio	Fuori uso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

A. . . . . li. . . . . 19. . DICHIARAZIONE DEL C

(1) del Comando di brigata, Comando d'artiglieria, Comando del genio.

Proposta del consiglio d'amministr.							Parere (1)	Decisioni del comando di corpo d'armata	*ANNOTAZIONI*
Nuovi	Ottimi	Buoni	Mediocri da riattare	Fuori servizio	Fuori uso	Indicazione delle cause che giustificano le proposte del Consiglio			
15	16	17	18	19	20		21	22	23

SIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

N. **115.** — *EQUIPAGGIAMENTO.* — **Occhiali per bersaglieri ciclisti.** — (Direzione generale servizi logistici e amministrativi). — 10 marzo 1914.

Il Ministero ha determinato di adottare per i bersaglieri ciclisti degli occhiali con lenti di celluloide giallo.

Gli occhiali sono costituiti da due armature di metallo bianco, da una fascia di pelle foderata, da due luci o lenti (cambiabili) di celluloide e da due nastrini.

Le armature sono a forma di U, portano ciascuna una doppia scanalatura e cioè: una, esterna, che fa presa alla fascia di pelle ed alla fodera, e l'altra interna in cui scorrono e si adattano le lenti.

Le parti curve delle due armature sono rivolte verso l'interne e distano fra di loro di mm. 13 circa; all'altra estremità le armature stesse portano applicata una traversina, pure di metallo, snodata, che abbassandosi impedisce l'uscita delle lenti.

La fascia è di pelle di montone conciata al tannino, colorata in marrone, dello spessore di mm. 1 circa, foderata internamente con fiore di montone conciato in bianco e bordata tutto all'ingiro da una striscia della stessa pelle.

Sulla parte di fianco sono praticati due fori rivestiti di un anellino di ottone ribadito all'indietro e verniciato in marrone.

Le lenti sono di celluloide giallo e di forma e di dimensioni tali da potersi bene adattare nell'interno dell'armatura; esse hanno uno spessore di mm. 1 circa.

I due nastrini elastici sono di cotone color marrone, lunghi ciascuno mm. 190 circa e larghi mm. 10; quello di destra è munito di un ritegno scorrevole e di un anello di metallo bianco; l'altro di sinistra termina con un gancio pure di metello. Ciascun nastrino contiene da 12 a 13 fili elastici.

Alle estremità laterali della fascia sono fissate, mediante bottoncini automatici collocati uno per parte, delle inchiappature della stessa pelle di montone, portanti ciascuna un anellino di ottone, di forma ovale, nel quale viene cucita l'altra estremità del nastrino.

L'astuccio per riporre gli occhiali è formato da due mezze calotte di cartone bianco dello spessore di mm. 1,5 circa, ed è rivestito esternamente da una carta zigrinata nera. Una delle calotte ha un risalto, rivestito di carta lucida celeste, alto mm. 25; e di dimensioni tali da potersi adattare nell'interno dell'altra.

L'astuccio ha le seguenti dimensioni:

Altezza totale dell'astuccio	mm.	118-120
Asse minore	»	45-47
Asse maggiore	»	75-77

La precisa forma, le altre dimensioni e tutti i particolari della lavorazione, tanto degli occhiali che dell'astuccio, risultano dai corrispondenti campioni tipo.

Al Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Parte 1ª, — è da apportarsi la seguente aggiunta.

..... Occhiali con astuccio per bersaglieri ciclisti — P. L. 1,60.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **116.** — AVANZAMENTO. — **Limite di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 12 marzo 1914.

In conformità delle disposizioni contenute nel § 151 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero determina i seguenti limiti entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali di ciascun ruolo, in servizio permanente, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915.

Tali limiti sono stati calcolati in modo che i quadri corrispondano all'incirca al fabbisogno di un anno (per quanto riguarda i maggiori generali, i colonnelli ed i tenenti colonnelli) ed al fabbisogno di un biennio (per gli ufficiali degli altri gradi).

Maggiori generali — 31 luglio 1911.
Id. id. medici. . . — 28 febbraio 1910.

ARMI o CORPI	Colonnelli	Tenenti colonnelli	Capitani	Tenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro di avanzamento a scelta			
Carabinieri reali	31 luglio 1910	12 settembre 1911	Potranno essere inscritti sui quadri d'avanzamento a scelta i capitani che supereranno gli appositi esperimenti durante il 1915, e quelli che li avranno precedentemente superati (1).	2 febbraio 1908
Fanteria		31 dicembre 1910		Massa Giuseppe (5 settembre 1910)
Cavalleria	31 maggio 1911	30 settembre 1912		16 dicembre 1906
Artiglieria	Assante Carlo (30 settembre 1910)	31 dicembre 1911		25 agosto 1908
Genio	31 luglio 1910	30 settembre 1911		3 agosto 1910
Corpo sanitario militare .	31 dicembre 1908	30 settembre 1912		Fiumefreddo Vincenzo (26 genn. 1911)
Corpo di commissariato militare	31 dicembre 1907	31 marzo 1911		—
Ruolo di sussistenza . .	—	—		28 settembre 1905
Corpo d'amministrazione .	—	30 settembre 1909		29 settembre 1904
Corpo veterinario militare.	—	Ughi Cesare (30 settembre 1912)		Franchi Pericle (1° luglio 1910)

(1) Per norma degli interessati si informa che il Ministero ha intenzione di fissare al 1° giugno di ogni anno la data di inizio degli esperimenti di avanzamento a scelta.

ARMI o CORPI	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Ultima promozione o ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità			
Carabinieri reali	8 novembre 1908	5 agosto 1905	30 dicembre 1906	12 agosto 1911
Fanteria	31 dicembre 1911 (1) 23 agosto 1912	31 dicembre 1905 (2) 30 dicembre 1906	Patria Stefano (7 settembre 1908)	a tutto il 1912
Cavalleria	31 dicembre 1912	26 giugno 1904 (2) 5 aprile 1905	31 dicembre 1905	id.
Artiglieria	31 marzo 1911 (1) 31 dicembre 1911	20 dicembre 1903 (2) a aprile 1905	16 dicembre 1906	id.
Genio	30 giugno 1912 (1) 31 dicembre 1912	19 settembre 1907 (2) 31 dicembre 1908	4 agosto 1909	id.
Personale permanente dei distretti e delle fortezze (ruolo transitorio)	31 marzo 1911	20 dicembre 1903	28 settembre 1905	—
Corpo sanitario militare	30 settembre 1910	17 marzo 1907	1° luglio 1910	—
Corpo di commissariato militare.	31 dicembre 1910	17 giugno 1906	—	—
Ruolo di sussistenza	—	16 dicembre 1906	5 aprile 1905	—
Corpo d'amministrazione	30 settembre 1912	29 dicembre 1904	26 giugno 1904	—
Corpo veterinario militare.	30 settembre 1910	Basaglia Giovanni (28 settem. 1905)	1° marzo 1910	—

(1) per i maggiori di stato maggiore avanzanti secondo l'art 23 della legge 8 giugno 1913, n. 604.
(2) per i capitani di stato maggiore avanzanti secondo l'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Gli ufficiali del ruolo tecnico d'artiglieria da prendere in esame per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento alla carica superiore per il 1915, saranno i seguenti:

per la carica di ispettore delle costruzioni — il tenente generale addetto all'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria;

per la carica di ufficiale generale addetto all'ispettorato — i direttori principali di costruzioni d'artiglieria, sino al maggior generale Valentini Arturo compreso;

per la carica di direttore principale di costruzioni di artiglieria — i direttori di costruzioni d'artiglieria sino al tenente colonnello Martini cav. Enrico compreso;

per la carica di direttore delle costruzioni d'artiglieria — gli addetti alle costruzioni d'artiglieria sino al tenente colonnello Cortese cav. Giuseppe compreso.

Infine il limite d'anzianità per l'inscrizione dei tenenti colonnelli dei personali permanenti dei distretti e delle fortezze (ruolo transitorio) sui corrispondenti quadri d'avanzamento resta fissato al 18 dicembre 1910 (compreso)

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **117.** — DISPOSIZIONI VARIE — **Delegazioni a riscuotere a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 12 marzo 1914.

In seguito a disposizioni emanate dal Ministero del tesoro si prescrive quanto appresso:

L'articolo 26 del regolamento 5 agosto 1912, n. 939, per l'esecuzione della legge 4 aprile 1912, n. 105 (riguardante l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita), consente, agli impiegati, salariati o pensionati dello Stato, la facoltà di corrispondere i premi di assicurazione, da essi dovuti all'Istituto nazionale delle assicurazioni in base a delegazioni di pagamento, mediante ritenuta e versamento all'istituto predetto eseguiti a cura delle amministrazioni dalle quali gli interessati percepiscono lo stipendio, il salario o la pensione.

La ritenuta per il titolo su accennato potrà però disporsi soltanto nel caso in cui l'impiegato, il salariato od il pensionato non si sia avvalso della facoltà di consentire la cessione dello stipendio o della mercede, ai sensi delle leggi 30 giugno 1908, n. 335, e 13 luglio 1910, n. 444, ed esclusivamente entro i

limiti del quinto stesso, *salvo la immediata cessazione della ritenuta per i premi di assicurazione,* ove posteriormente fossero consentite cessioni di stipendio o di mercede.

Per i premi che siano pagati nel modo anzidetto l'Istituto nazionale concede una riduzione dell'8 per cento a norma dell'art. 50 del suo statuto.

Avvisandosi alla necessità di fornire all'Istitnto un documento valido dal quale risultino, sia l'ammontare degli emolumenti dovuti agli impiegati, salariati o pensionati che intendono avvalersi della facoltà loro concessa, sia l'inesistenza di cessione, è stato predisposto un apposito modulo sul quale dovranno essere fornite le dichiarazioni occorrenti.

Il detto modulo, da compilarsi a richiesta degli interessati, dall'amministrazione centrale, per il personale dell'amministrazione centrale di ruolo, e dalle amministrazioni dipendenti, per i personali rispettivi, va rilasciato con la maggiore possibile sollecitudine affinchè gli interessati possano subito valersi della facoltà di cui è cenno sopra.

Spetterà però agli interessati stessi (all'infuori di ogni ingerenza dell'amministrazione) di trasmettere alla direzione generale dell'Istituto nazionale o di consegnare all'agente generale la dichiarazione di cui sopra, unitamente alla delegazione di pagamento a favore dell'Istituto medesimo.

Alle predette amministrazieni saranno poi comunicati, dall'Istituto gli atti di delegazione, per le ritenute ed i versamenti da disporsi in conformità delle norme contabili vigenti, e tutti gli ufficiali pagatori avranno cura di tenere in evidenza nelle rispettive scritture il vincolo per siffatte delegazioni anche nell'intento di cui appresso:

Ove successivamente alla delegazione l'interessato contragga la cessione del quinto, spetta alla direzione generale del tesoro di provvedere alla denunzia di tali cessioni e per mettere in grado la direzione generale stessa di provvedere al riguardo, gli uffici competenti dovranno curare, sotto la propria responsabilità, che i mod. 182 *T* (nuovo) e 201 *T* — i quali rispettivamente, vanno rilasciati per il servizio delle cessioni di stipendio o di mercedi ai termini degli articoli 18 del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, e 6 del regolamento 11 settembre 1910, n. 729 — siano muniti dell'indicazione, *in inchiostro rosso,* dell'esistenza delle delegazioni a favore dell'Istituto nazionale.

Si avverte che il Ministero del tesoro si è riservato di ritornare sull'argomento delle ritenute in parola non appena

siano concretate le norme, ora in corso di studio, che disciplineranno le formalità ed i limiti nell'esecuzione delle ritenute sugli stipendi e sulle mercedi, per i pagamenti di rate e di prezzo o di fitto delle case popolari ai sensi del testo unico approvato R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89, nonchè delle leggi 11 luglio 1907, n. 502, e relativo regolamento 12 marzo 1908, n. 101, per le ritenute a favore dell'Istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma.

Tali vincoli, in molti casi, dovranno parificarsi alle cessioni di stipendio o di mercedi ed importeranno, non appena siano costituiti, la cessazione delle delegazioni a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, mentre le delegazioni stesse non potranno essere accettate ove preesistano i vincoli in dipendenza delle leggi ora ricordate.

Si prescrive altresì che fino a disposizione contraria le ritenute ed i versamenti a favore dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, dipendenti dalle delegazioni di stipendio, siano considerate alla stregua delle cessioni di stipendio e come queste dimostrate su tutti i documenti contabili.

Seguono i moduli per la delegazione a favore dell'Istituto nazionale da parte degli impiegati, salariati e pensionati e per la dichiarazione da farsi dalle amministrazioni cui essi appartengono, avvertendo che gli stampati dei moduli stessi possono richiedersi ad ogni agenzia generale di detto Istituto.

Per il Ministro — MIRABELLI.

MODELLO U. S. — 1.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

DIREZIONE GENERALE — ROMA

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO a favore dello Istituto Nazionale delle Assicurazioni mediante ritenuta sugli emolumenti degli impiegati, pensionati ed operai dello Stato.

Colla presente delegazione di pagamento il Signor . . . . . .
. . . . . *di* . . . . . .
impiegato / *pensionato* / *operaio* } *addetto a* . . . . . .
essendo provvisto dell'emolumento { *mensile di nette L.* . . . . . / *ragguagliato alla media* (1) . . .
. . . . . .
di L. . . . . . .
come risulta dall'annessa dichiarazione, autorizza la ritenuta sul detto suo *stipendio* / *pensione* / *salario* } *in favore dell' Istituto Nazionale delle Assicurazioni della quota mensile di L* . . . . . *a cominciare dal* . . . . . *del mese di* . . . . . *e per la durata ininterrotta di* . . . . . .

Il cassiere che avrà provveduto alla ritenuta dovrà versare il corrispondente importo alla Direzione Generale dell' Istituto Nazionale delle Assicurazioni a norma dell'art. 26 del Regolamento alla legge 4 aprile 1912, n. 305 approvato con R. decreto 5 agosto 1912, n. 939, quale premio da esso Sig. . . . . . *dovuto per il contratto di assicurazione sulla vita stipulato coll'Istituto anzidetto, come da polizza N.* . . . . . *del* . . . . . .

(1) Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1940, n. 444.

Senza derogare dalle condizioni generali di Polizza, qualora la ritenuta sullo

stipendio
pensione } *non potesse per qualsiasi motivo aver luogo nel modo*
salario

e nei termini sopraindicati, il Sig. . . . . dovrà pagare direttamente il premio di assicurazione, senza poter invocare a sua giustificazione il fatto di aver rilasciata la presente delegazione di pagamento in favore dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

. . . . . (1)

li . . . . . 191 . . .

(1) Firma per disteso, paternità e qualifica dell'impiegato, pensionato o salariato.

Visto e registrato alla Direzione Generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

al N. . . . . del . . . . . .

IL CAPO UFFICIO

U. S. 2.

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

DIREZIONE GENERALE - ROMA

Ministero . . . . . *Direzione o ufficio* . . . . . .

DICHIARAZIONE

*A' sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento 5 agosto 1912, n. 939 si certifica all'*Istituto Nazionale delle Assicurazioni *che il Signor* . . . . . *in qualità di* . . . . . *presso* . . . . . *è fornito dello* (1) . . . . . *annuo di L.* . . . . . *pari a lorde mensili L.* . . . . *nette L.* . . . . . (2) *e che sullo* (1) . . . . . stesso non gravano cessioni *a termini* delle Leggi 30 giugno 1908 n. 335 e 13 luglio 1910 n. 444, nè delegazioni *per pagamento di rate o prezzo di fitto di case popolari ai sensi del T. U. approvato con R. D.* 27 febbraio 1908, n. 89, *e della legge* 11 luglio 1907, n. 502 *per ritenute a favore dell'Istituto Cooperativo per le case degli impiegati in Roma.*

ANNOTAZIONI (3)

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Data . . . . . Bollo d'ufficio *Il* . . . . . .

(1) Stipendio pensione o mercede, se mercede deve essere ragguagliata alla media triennale di cui all'art. 1° della legge 13 luglio 1910, n. 444.

(2) Per netto deve intendersi lo stipendio, o la paga depurati da imposte di R. M., addizionali, ritenute per l'articolo 40 delle leggi 30 giugno 1908, n. 335 e 10 luglio 1910, n. 574, nonchè dalle ritenute in conto entrate Tesoro.

(3) Nelle annotazioni deve farsi cenno di qualsiasi vincolo gravante l'emolumento dell'impiegato o dell'operaio agli effetti dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1908, n. 335.

N. **118.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Aggiunte e varianti al « Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi — Categoria I »**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 13 marzo 1914.

Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
97	Lacciuoli di cotone tinto in nero per stivaletti	paia	0,06	Variante
197	Lacciuoli di cotone tinto in grigio per scarpe da riposo.	»	0,06	Aggiunta

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **119.** — AVANZAMENTO. **Limite di anzianità per l'inscrizione dei tenenti colonnelli e dei tenenti di cavalleria in servizio permanente sui quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 marzo 1914.

In conformità con le prescrizioni contenute nel § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed a parziale modificazione delle circolari 108 e 525 del *giornale militare ufficiale* scorso anno, il Ministero determina che, i limiti di anzianità per l'inscrizione dei tenenti colonnelli e dei tenenti di cavalleria in servizio permanente sui quadri d'avanzamento a scelta per il 1914 siano portati rispettivamente al 31 marzo 1912 e al 15 luglio 1906.

I relativi documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 25 corrente.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **120**. AVANZAMENTO. — **Sessione straordinaria di esperimenti di idoneità all'avanzamento per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria e di cavalleria. — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 13 marzo 1904.

Con riferimento alla circolare n. 100 del *giornale militare ufficiale* c. a. si comunica che il maggior generale Montuori comm. Luca, essendo stato destinato ad altro servizio, cessa di far parte della commissione per gli esperimenti dei tenenti colonnelli.

Per il Ministro — MIRABELLI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,15

(3182 Roma 1914. — Tip. E. Vogoera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª — 1914 — 21 marzo

1914 FEBBRAIO 5. - N. **121**. — PENSIONI. — R. decreto riflettente la riduzione da venti a dieci del numero dei componenti la commissione per l'esecuzione delle leggi sui veterani . . . . *Pag.* 335

1914 MARZO 17. - » **122**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Corso per l'abilitazione a capo operaio dei laboratori dei reggimenti d'artiglieria campale . . . . . » 356

» 18. - » **123**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Sostituzione del § 80 dell'istruzione per la costituzione ed il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea . . . . . » 357

» 19. - » **124**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazioni dei comuni alle truppe . . » 358

» 19 - » **125**. — SCUOLE MILITARI. — Conseguimento di diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso . . . . . » 358

» 20. - » **126**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Varianti alla divisa degli ufficiali del reggimento lancieri di Mantova . . . . . » 358

» 20. - » **127**. — EQUIPAGGIAMENTO. — Pantaloni di panno bigio (gros grain) da marescialli del reggimento lancieri di Mantova (25°) . . . » 359

» 20. - » **128**. — EQUIPAGGIAMENTO — Adozione di un distintivo per il personale di truppa addetto alle sezioni mitragliatrici campali . . » 360

——— AVVISO. — Prezzo del II e III volume dell'*annuario militare* pel 1914. . . . . » 361

CIRCOLARE N. **121**. PENSIONI. — **R. decreto riflettente la riduzione da venti a dieci del numero dei componenti la commissione per l'esecuzione delle leggi sui veterani.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 5 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Veduti i Nostri decreti 29 ottobre 1898, n. 450, 18 giugno 1911, n. 611 e i regolamenti annessi;
Visto il R. decreto 3 marzo 1912, n. 184;
Sentito il Consiglio di Stato;

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 117, pag. 347. — Alla quinta riga, *invece di:* dell'8 per cento, *leggasi:* dell'1 per cento.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con i ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il R. decreto 3 marzo 1912, n. 184 è abrogato.

E' richiamato in vigore l'art. 3 del regolamento 29 ottobre 1898 n. 450, ed in conformità, con decreto Reale promosso dai ministri del tesoro, della guerra e della marina, si provvederà alla nomina della Commissione, la quale si comporrà di un presidente, ufficiale generale dell'esercito, e di dieci membri scelti dai predetti ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.
MILLO.

N. **122**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Corso per l'abilitazione a capo operaio dei laboratorii dei reggimenti d'artiglieria campale.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 marzo 1914.

A senso delle disposizioni del regolamento sullo stato dei sottufficiali il Ministero dispone che a datare dal 1° aprile 1914 abbia luogo il corso di istruzione pratica prescritto dal § 30 del sopracitato regolamento, il quale si svolgerà successivamente come segue:

dal 1° al 18 aprile presso il laboratorio pirotecnico di Bologna;

dal 20 al 29 id. id. la direzione delle esperienze;

dal 1° maggio all'8 giugno presso l'officina di costruzione di Genova;

dal 10 giugno al 1° agosto id. l'arsenale di costruzione di Torino.

Al detto corso prenderanno parte i sottonotati sottufficiali capi operai militari:

Rubino Pasquale, maresciallo arsenale di Napoli.
Lanzetta Emilio, id. id. id.
Bellefante Francesco, Id. laboratorio di Bologna.
Pavani Gaetano, id. id. id.
Bovè Pietro, id. fabbrica d'armi di Terni.
Angela Pasquale, direzione artiglieria di Torino.

L'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria darà ai dipendenti stabilimenti le direttive occorrenti per lo svolgimento dei programmi.

I risultati degli esami saranno trasmessi dalla direzione dell'arsenale di Torino al Ministero — per il tramite dell'ispettorato predetto — non più tardi del 10 agosto 1914.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **123**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Sostituzione del § 80 dell'istruzione per la costituzione ed il servizio delle bande dei reggimenti di fanteria di linea.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 18 marzo 1914.

Al § 80 dell'istruzione suddetta è sostituito il seguente:

« È esonerato dall'intervenire alle marce ed alle esercitazioni tattiche colle truppe il maestro direttore di banda che abbia compiuto il 40° anno di età ».

« Siffatta concessione s'intende estesa anche al periodo delle esercitazioni estive e delle grandi manovre, durante il quale il maestro dovrà però trasferirsi nelle località dove successivamente farà sosta il proprio reggimento. Tali trasferimenti potranno dal maestro essere effettuati isolatamente, ed in questo caso egli, pur continuando ad essere considerato in servizio collettivo ed a riceverne le indennità relative, avrà il rimborso delle spese di trasporto personale sulle ferrovie e tramvie e sulle vie ordinarie servite da automobili ed altri veicoli a trazione meccanica senza guide di rotaie destinate in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Ove sulle vie ordinarie manchino questi mezzi di trasporto, gli sarà corrisposta l'indennità chilometrica ».

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **124.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Somministrazione dei comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 marzo 1914.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* dell'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Martignacco (Udine) nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile raggiunge le lire *otto*.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Martignacco per gli alloggi completi, che eventualmente dovesse fornire ad ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **125.** — SCUOLE MILITARI. — **Conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) da parte dei sottufficiali licenziati dalla scuola magistrale militare di scherma dal 1906 al 1911 incluso.** — (Segretariato generale). — 19 marzo 1914.

Tenuto conto che l'esame d'integrazione, e relativo corso preparatorio, di cui nella circolare n. 38 *giornate militare* corrente anno, pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica, avrà luogo quest'anno *per l'ultima volta*, come era esplicitamente dichiarato in detta circolare, il Ministero ha determinato di prorogare il termine utile per la trasmissione delle domande di ammissione sino al 10 aprile prossimo venturo.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **126.** — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Varianti alla divisa degli ufficiali del reggimento lancieri di Mantova (25°).** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 20 marzo 1914.

Con riserva di apportare le conseguenti varianti all'istruzione per la divisa degli ufficiali, questo Ministero prescrive che per il reggimento lancieri di Mantova i pantaloni bigio-azzurrati degli ufficiali, anzichè essere ornati da bande bianche, lo siano da bande nere tramezzate da un filetto bianco.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **127.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Pantaloni di panno bigio (gros-grain) da marescialli del reggimento lancieri di Mantova (25°).** (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi - Divisione vestiario ed equipaggiamento). — 20 marzo 1914.

In relazione alla circolare n. 126 questo Ministero ha determinato che anche i marescialli del reggimento lancieri di Mantova (25°) sostituiscano nel pantalone di panno bigio grosgrain alle attuali bande di panno bianco altre di panno nero tramezzate da un filetto bianco conformi al modello da richiedersi all'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino.

In dipendenza di ciò viene pubblicato il nuovo conto di costruzione del detto pantalone.

Per il Ministro — MIRABELLI.

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di panno da marescialli del 25° reggimento cavalleria.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno bigio (gros-grain) per istituti militari alto m. 1,40	M.	1 10	12 00	13 200
Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85.	»	0 75	0 80	0 600
Tela di lino cruda per asciugatoi alta m. 0,64	»	0 12	0 80	0 096
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				7 504
Prezzo di costo e di conteggio. . .			L.	21 40

(1) Nella fornitura sono compresi: i panni fini colorati per mostreggiature, m. 2,80 di nastro di cotone color bigio alto mm. 15, una fibbia, 6 bottoni a pressione per le bretelle, 7 bottoni per lo sparato anteriore, un gangherello di ferro verniciato con rispettiva maglietta, il refe di cotone per le cuciture interne e quello di seta per le cuciture esterne e per gli occhielli.

N. **128.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un distintivo per il personale di truppa addetto alle sezioni mitragliatrici campali.** — (Con una tavola di disegno). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 20 marzo 1914.

È adottato per il personale di truppa delle sezioni mitragliatrici leggere un distintivo speciale, di cui alla tavola annessa, da portarsi cucito sulla manica sinistra della giubba, in modo analoge a quanto è stabilito per il distintivo da ciclisti (*Atto* 118 del 1898).

Gl'individui che hanno anche altro distintivo da portare sulla stessa manica lo applicheranno come è indicato nell'*Atto* predetto.

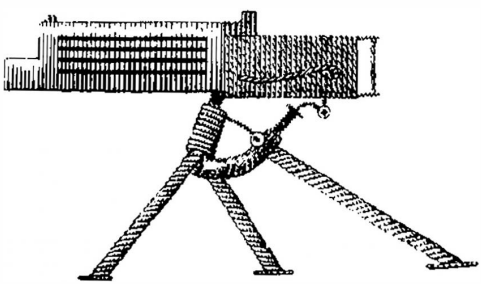
Il distintivo per il personale addetto alle mitragliatrici consiste in una mitragliatrice ricamata con filato d'argento per i sottufficiali dei granatieri, di fanteria, degli alpini e di cavalleria e con filato d'argento dorato per i sottufficiali dei bersaglieri; con cordoncino rosso o nero ritorto di lana a due capi, rispettivamente su panno turchino o grigio verde per le giubbe del medesimo panno per i caporali e soldati.

L'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino spedirà ai corpi interessati, dietro loro richiesta, i relativi campioni.

I corpi provvederanno però direttamente per l'acquisto della quantità dei distintivi occorrenti, con le norme delle relative condizioni speciali.

Al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria I, sezione *B*, vanno fatte le seguenti aggiunte:

Distintivo per sottufficiali e militari di truppa addetti alle sezioni mitragliatrici campali.



Grandezza naturale

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

Num. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
	Distintivi di carica:			
377	di lana nera su panno g. v. da caporali e soldati delle sezioni mitragliatrici campali . . .	N.	0 40	Aggiunta
378	di argento su panno g. v. da sottufficiali delle sezioni mitragliatrici campali	»	0 65	id.
264	di oro su panno g. v. da sottufficiali dei bersaglieri delle sezioni mitragliatrici campali	»	0 90	id.
379	di lana rossa su panno turchino da caporali e soldati delle sezioni mitragliatrici campali .	»	0 40	id.
380	di argento su panno turchino da sottufficiali delle sezioni mitragliatrici campali . . .	»	0 65	id.
361	di oro su panno turchino da sottufficiali dei bersaglieri delle sezioni mitragliatrici campali	»	0 90	id

Per il Ministro — MIRABELLI.

AVVISO

Prezzo del II e III Volume dell'*annuario militare* pel 1914. — Sciogliendo la riserva espressa nell'avviso inserto nella precedente dispensa 8ª, si rende noto che anche il II e III volume dell'*annuario militare* sono messi in vendita e che il loro prezzo è di L. 4 pel II volume e di L. 1 pel III.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3203) Roma 1914. — Tip. E. Vognera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª — 1914 — 28 marzo

1914 FEBBRAIO 4. - N. **129.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 98 per l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. guardia di finanza *Pag.* 363

» 18. - » **130.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 486 col quale vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali del corpo di stato maggiore . . . . . » 367

1914 MARZO 5. - » **131.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 484 riguardante il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica . . . . . » 374

» 18. - » **132.** — PENSIONI. — Dichiarazione d'irreperibilità per i militari presunti morti nella guerra italo-turca . . . . . » 375

» 18. - » **133.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento da farsi al personale delle sezioni aerostatica e fotoelettrica provvisorie per l'artiglieria da fortezza . . . . . » 375

» 26 - » **134.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive. . . . . » 376

CIRCOLARE N. **129.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 98 per l'ordinamento dei consigli di disciplina per gli ufficiali della R. guardia di finanza.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1° febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 19 dell'allagato *A* alla legge 5 giugno 1913, numero 550, il quale stabilisce che sono applicabili al corpo della R. guardia di finanza la legge sullo stato degli ufficiali del R. esercito e il regolamento relativo con le modificazioni che lo speciale ordinamento del corpo rende necessarie;

Ritenuto che è necessario ed urgente stabilire le norme regolatrici della formazione e del funzionamento dei consigli di disciplina che debbono giudicare ufficiali del corpo anzidetto;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina e il relativo regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con il ministro della guerra e in conseguenza del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nessun ufficiale della R. guardia di finanza, qualunque ne sia il grado, può essere sottoposto a consiglio di disciplina, se non per decisione del ministro delle finanze, presa d'ufficio o su proposta dei dipendenti comandanti di corpo.

La decisione deve risultare da espressa dichiarazione sottoscritta dal ministro, che trasmette poi l'ordine di convocazione del consiglio al comando della divisione militare presso la quale il consiglio deve adunarsi.

Art. 2.

Quando i comandanti della R. guardia di finanza ritengono di proporre che un ufficiale dipendente sia sottoposto a consiglio di disciplina, la proposta deve trasmettersi al ministro delle finanze pel tramite gerarchico del corpo, con le modalità stabilite dall'art. 37 del regolamento approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, per l'applicazione della legge sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina.

Art. 3.

Il consiglio di disciplina, convocato per giudicare ufficiali della R. guardia di finanza, deve essere composto di ufficiali del corpo, aventi il grado indicato nella tabella *A* annessa alla citata legge 18 luglio 1912, n. 806, per quanto essi siano numericamente sufficienti.

Le disposizioni dell'art. 42 della legge stessa si applicano integralmente anche ai consigli di disciplina, i cui membri possono essere tratti tutti dagli ufficiali della R. guardia di finanza.

In analogia al disposto dell'art. 37 della legge (lettere *c* ed *e*), nella estrazione a sorte dei membri dei consigli di disci-

plina non debbono essere compresi gli ufficiali della R. guardia o dell'esercito addetti al Ministero delle finanze, o allievi degli istituti d'istruzione, militari o del corpo.

Art. 4.

Per la estrazione a sorte dei nomi degli ufficiali della R. guardia che debbono comporre il consiglio di disciplina, il comando generale della R. guardia compilerà, di volta in volta, distinte liste per ciascun grado, ed in ordine di anzianità, di tutti gli ufficiali della R. guardia in servizio effettivo, più elevati in grado o più anziani dell'inquisito, che, per ragioni di servizio, hanno la loro abituale dimora nel territorio della divisione in cui ha luogo il consiglio, ed, ove occorra, per deficienza del numero degli ufficiali di ognuno dei gradi indicato nella tabella A annessa alla legge, nel territorio delle divisioni vicine, e che non debbano restare esclusi dal sorteggio perchè infermi o perchè trovinsi nei casi previsti dagli articoli 37 e 38 della legge.

Art. 5.

Qualora, per deficienza di ufficiali in un determinato grado, non sia possibile far entrare nel consiglio di disciplina il numero di ufficiali della R. guardia, di quello stesso grado, prescritto dalle tabelle, e non sia indispensabile per l'anzianità dell'inquisito di ricorrere ad altrettanti ufficiali del grado superiore, il consiglio sarà completato con membri sorteggiati dalle liste generali che, presso la divisione militare, servirebbero per la composizione del consiglio di disciplina di un ufficiale del R. esercito di pari grado ed anzianità dell'inquisito.

Art. 6.

Le liste di cui al precedente art. 4 saranno trasmesse dal comandante generale della R. guardia al comando della divisione che deve procedere al sorteggio, allegandole all'ordine di convocazione del consiglio, emanato dal ministro delle finanze.

Qualora dopo la trasmissione delle liste, e prima del sorteggio, o dopo questo nei casi ed agli effetti dell'art. 56 ultimo capoverso del regolamento su citato, si verificassero fatti o emergessero circostanze per le quali dovesse variarsi la composizione delle liste stesse o quelle del consiglio, il predetto

comandante generale ne darà sollecita comunicazione alle competenti autorità militari.

L'adempimento delle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) degli articoli 47 e 64 del regolamento sarà curato dal comandante generale della R. guardia che ne farà constare mediante apposita dichiarazione da allegarsi all'atto prescritto dell'art. 54 del regolamento.

Art. 7.

Qualora, per procedere alla surrogazione di membri di un consiglio di disciplina incompatibili o ricusati debbasi eseguire una nuova estrazione a sorte dalle liste degli ufficiali della R. guardia, e all'uopo non siano sufficienti quelle già trasmesse dal comandante generale, le autorità militari incaricate della composizione del consiglio di disciplina ne riferiranno prontamente al detto comandante per la compilazione di nuove liste.

Art. 8.

Agli effetti dell'art. 53 capoverso della legge e 56 ultimo capoverso del regolamento, saranno considerati come impediti anche gli ufficiali che, alla data dell'ordine di convocazione del consiglio di disciplina, si trovassero in licenza all'estero o avessero ricevuto missioni od incarichi di natura tale da non poter essere interrotti senza grave nocumento pel servizio.

In questi casi, insieme alle liste sarà trasmessa all'autorità che deve procedere al sorteggio dei membri del consiglio apposita dichiarazione (firmata dal ministro delle finanze) da allegarsi al verbale prescritto dall'art. 54 del regolamento.

Art. 9.

Addivenutosi alla definitiva costituzione del consiglio, alla nomina del relatore ed eventualmente a quella dell'ufficiale assistente, il presidente del consiglio farà conoscere al comando generale della R. guardia i nomi degli ufficiali del corpo sorteggiati quali membri del consiglio e di quello eventualmente scelto ad assistere l'inquisito.

Art. 10.

I presidenti dei consigli di disciplina dei quali facciano parte come membri, od ai quali debbano presentarsi come testi, ufficiali della R. guardia, daranno a questi partecipa-

zione del giorno fissato per la discussione, o delle eventuali proroghe, pel tramite del comando di legione da cui dipendono.

Art. 11.

Per i consigli di disciplina ordinati dal ministro delle finanze, nel caso previsto dal capoverso dell'art. 65 della legge, ancorchè il presidente del consiglio di disciplina sia un colonnello della R. guardia, la via gerarchica da seguirsi nella trasmissione degli atti al ministro delle finanze sarà sempre quella delle autorità militari territoriali.

La stessa via sarà seguita per la trasmissione degli atti e documenti del consiglio prescritta, a procedimento ultimato, dal capoverso dell'art 69 della legge e gli atti stessi, anzichè essere rimessi al ministro delle finanze, saranno preventivamente trasmessi al ministro della guerra perchè siano sottoposti all'esame della commissione consultiva di cui all'art. 70 della legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
FACTA.
TEDESCO.

N. **130.** — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 186 col quale vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali del corpo di stato maggiore.** — (Segretariato generale - Divisione stato maggiore). — 8 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601 recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601, predetta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Le norme per il trasferimento dei capitani e degli ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio nel corpo di stato maggiore, previste dall'art. 21 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sono stabilite come segue.

§ 1. — *Generalità.*

Art. 2.

Al capo di stato maggiore dell'esercito è devoluta la trattazione delle pratiche per l'ammissione od il richiamo di ufficiali nel corpo di stato maggiore, e di quelle per l'eventuale trasferimento di ufficiali di stato maggiore nelle armi di provenienza.

A tal uopo egli convoca e presiede la commissione prevista dal n. 4 del § 162 del regolamento sull'avanzamento, per deliberare:

a) sul trasferimento nel corpo di stato maggiore di capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio che, oltre a possedere i requisiti specificati alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 21 della legge 8 giugno 1913, n. 601, abbiano compiuto con esito favorevole l'esperimento di cui è cenno all'art. 3 del presente decreto;

b) sul trasferimento nel corpo di stato maggiore di ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio che, oltre al possedere il requisito specificato nel secondo alinea dell'art. 21 della legge

predetta, soddisfino alle condizioni degli articoli 6, 8 e 9 del presente decreto;

c) sull'eventuale trasferimento di ufficiali di stato maggiore di qualsiasi grado nell'arma di provenienza tanto all'atto della promozione, quanto senza promozione;

d) sull'eventuale promozione dei tenenti colonnelli di stato maggiore nel corpo stesso.

La commissione segue nelle sue deliberazioni i procedimenti previsti, per le commissioni di avanzamento di grado superiore, dal 1° e dal 2° comma del § 165 del regolamento sull'avanzamento, e può quindi tener conto, oltrechè delle carte personali, dei pareri delle autorità superiori e dei risultati degli esperimenti, anche della conoscenza personale e di tutte le informazioni verbali o scritte che il suo presidente abbia ritenuto opportuno di procurarsi a proposito degli ufficiali da giudicare. La commissione potrà anche sentire il parere di ufficiali di grado superiore a quello dei candidati sui quali è chiamata a deliberare; detti ufficiali saranno scelti dal presidente, fra coloro che abbiano avuto i candidati alla loro dipendenza, anche temporaneamente e per qualsiasi ragione. I criteri che avranno determinato tale scelta sono insindacabili.

Le singole deliberazioni della predetta commissione sono riassunte in verbali che vengono trasmessi al Ministero della guerra e conservati nelle pratiche personali degli ufficiali interessati.

A questi viene data notizia per la via gerarchica di ciascuna delle deliberazioni che li riguardano.

§ 2. — *Reclutamento dei capitani.*

Art. 3.

L'esperimento pratico di servizio di stato maggiore prescritto per l'ammissione dei capitani nel corpo di stato maggiore ha inizio, normalmente, nel mese di novembre di ogni anno.

Vi prende parte un certo numero di tenenti e di capitani scelti dal capo di stato maggiore dell'esercito fra coloro che abbiano superato con distinzione gli esami della scuola di guerra.

L'esperimento, al quale detti ufficiali vengono comandati con determinazione ministeriale, ha la durata di un anno circa, ed è diviso normalmente in due periodi. Il primo di

questi si svolge, di massima, presso il comando del corpo di di stato maggiore, il secondo presso i comandi territoriali.

È in facoltà del capo di stato maggiore dell'esercito di invertire la successione dei due periodi e di fissarne la durata parziale

Al termine dei due periodi gli ufficiali superiori che hanno avuto alla loro dipendenza gli ufficiali in esperimento compilano per ciascuno di essi un rapporto sulla prova fatta, pronunciandosi in modo speciale sulla loro attitudine al servizio di stato maggiore.

Tali rapporti, con le annotazioni delle varie autorità gerarchiche, sono trasmessi insieme con le carte personali degli interessati al capo di stato maggiore dell'esercito.

Questi convoca la commissione stabilita dal precedente articolo 2, la quale, con modalità analoghe a quelle previste nel medesimo articolo, delibera sull'esito dell'esperimento, e quindi sulla *idoneità* di ciascuno degli ufficiali presi in esame *al servizio di stato maggiore.*

Art. 4.

Gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole l'esperimento indicato nell'articolo precedente possono essere trattenuti temporaneamente in servizio di stato maggiore.

Devono quindi essere trasferiti ad un reggimento o reparto autonomo dell'arma rispettiva, in tempo utile, perchè non sia loro preclusa la via ad aspirare, a suo tempo, all'avanzamento a scelta al grado di maggiore.

Art. 5.

Quando si verifichino o si prevedano vacanze nel ruolo dei capitani di stato maggiore, la commissione di cui è cenno al precedente art. 2 prende in esame i capitani, i quali, oltre ad aver compiuto con esito favorevole l'esperimento previsto dall'art. 3, abbiano tenuto effettivamente per due anni almeno, ed in modo giudicato lodevole dalle competenti autorità gerarchiche, il comando di una compagnia o di un corrispondente reparto della propria arma.

La commissione, con le modalità previste dal predetto articolo 2, delibera quindi sulla *idoneità* di ciascuno degli ufficiali presi in esame *al trasferimento nel corpo di stato maggiore.*

I capitani dichiarati idonei vengono trasferiti nel corpo di stato maggiore in relazione alle vacanze, seguendo l'ordine di anzianità di grado.

§ 3. — *Reclutamento degli ufficiali superiori.*

Art. 6.

Gli ufficiali superiori di stato maggiore sono scelti fra gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, i quali ne facciano domanda e si trovino nelle condizioni seguenti:

a) abbiano ottenuto la classificazione di ottimo nei due ultimi anni che precedono quello in cui vien fatta la domanda e siano giudicati meritevoli di concorrere all'avanzamento a scelta dalle competenti autorità gerarchiche;

b) non abbiano già fatto precedentemente la stessa domanda con esito negativo;

c) se maggiori o tenenti colonnelli, abbiano prestato effettivamente servizio per due anni almeno, ed in modo giudicato lodevole dalle competenti autorità gerarchiche, in un reggimento o in un reparto autonomo di truppe della propria arma, ed abbiano precedentemente comandato, col grado di capitano, per cinque anni almeno (due se del genio o provenienti dai capitani di stato maggiore), una compagnia od un reparto corrispondente della propria arma;

d) se colonnelli, oltre all'avere prestato come capitani e come ufficiali superiori i periodi di servizio ai reggimenti, stabiliti alla precedente lettera *c*), abbiano tenuto effettivamente per due anni almeno, ed in modo giudicato lodevole dalle competenti autorità gerarchiche, il comando di un reggimento o di un reparto autonomo di truppe, o di una scuola centrale di tiro di artiglieria.

Art 7.

Le domande saranno presentate nell'epoca che, volta per volta, sarà indicata dal Ministero della guerra, e verranno inoltrate al Ministero per la via gerarchica, munite dei giudizi indicati alle lettere *a*) e *c*) od *a*) e *d*) dell'articolo precedente e dallo esplicito parere di ciascuna autorità sulla ammissibilità degli aspiranti all'esperimento di cui all'articolo seguente, tenuto conto del complesso delle loro qualità personali.

La commissione di cui è parola all'art. 2, con le modalità previste dal medesimo articolo, avute in comunicazione le do-

mande ed i giudizi predetti e le carte personali degli aspiranti, designa gli ufficiali superiori che possono *concorrere all'ammissione nel corpo di stato maggiore*, scegliendoli fra quelli che posseggono tutti i requisiti indicati nell'art. 6.

Art. 8.

Gli ufficiali superiori designati a concorrere all'ammissione nel corpo di stato maggiore, col procedimento indicato nell'articolo precedente, dovranno dimostrare la loro attitudine allo speciale servizio al quale aspirano compiendo, presso i comandi territoriali, un esperimento pratico di servizio di stato maggiore, della durata di otto mesi, secondo norme che verranno stabilite dal comando del corpo di stato maggiore.

Durante tale periodo di esperimento i candidati dovranno disimpegnare le funzioni di capo di stato maggiore di divisione o di corpo d'armata in una manovra coi quadri diretta dal capo di stato maggiore dell'esercito, o dal comandante in 2° del corpo di stato maggiore, col concorso di due tenenti generali e di due maggiori generali.

Al termine di ciascuna delle due prove gli ufficiali generali che hanno avuto alla loro dipendenza gli ufficiali in esperimento compilano per ciascuno di essi un rapporto sulla prova stessa, pronunciandosi in modo speciale sulla loro attitudine al servizio di stato maggiore.

Art. 9.

Gli ufficiali superiori che già hanno appartenuto al corpo di stato maggiore verranno presi in esame, d'ufficio, dalla commissione di cui è cenno all'art. 2, in vista del richiamo nel corpo, man mano che compiono il biennio di servizio previsto alle lettere *c*) o *d*) dell'art. 6.

A tale scopo la commissione richiederà d'ufficio alle competenti autorità i giudizi indicati alle lettere *a*) e *c*), od *a*) e *d*) di quest'ultimo articolo.

Gli ufficiali predetti sono dispensati dalle prove previste all'art. 8.

Art. 10.

La commissione stabilita dall'art. 2, con le modalità previste dal medesimo articolo e tenendo conto dei giudizi di cui è cenno alle lettere *a*), *c*) e *d*) dell'art. 6 ed eventualmente dei

risultati delle prove indicate all'art. 8, delibera sulla *idoneità al trasferimento nel corpo di stato maggiore* di ciascuno degli ufficiali superiori ai quali si riferiscono gli articoli 7 (comma 2°) e 9.

Gli ufficiali superiori dichiarati idonei vengono trasferiti nel corpo di stato maggiore dando la precedenza a quelli che già vi hanno appartenuto.

Art. 11.

Qualora il numero degli ufficiali superiori dichiarati idonei al trasferimento nel corpo di stato maggiore col procedimento indicato negli articoli dal 6 al 10 non fosse sufficiente a coprire le vacanze, nè queste si potessero compensare con corrispondenti eccedenze di capitani riconosciuti idonei al trasferimento nel corpo, giusta l'art. 5, la commissione prevista dall'art. 2 potrà sottoporre alle necessarie prove e quindi proporre al Ministero per il trasferimento nel corpo di stato maggiore anche ufficiali superiori che non ne abbiano fatta domanda, e non abbiano precedentemente appartenuto a detto corpo.

Art. 12.

Gli ufficiali superiori dichiarati idonei al trasferimento nel corpo di stato maggiore che vengano promossi al grado superiore prima di avere ottenuto detto trasferimento, potranno ottenerlo col nuovo grado, e senza ulteriori prove purchè continuino a riportare anche nel nuovo grado i giudizi favorevoli richiesti dall'art. 6.

Disposizione transitoria.

Art. 13.

Per gli ufficiali che hanno raggiunto il grado di maggiore prima del 1° gennaio 1914, l'ammissione a concorrere al trasferimento nel corpo di stato maggiore non sarà subordinata alla condizione di aver compiuto un determinato periodo di servizio alle truppe col grado di capitano.

Gli ufficiali promossi al grado di maggiore dopo il 1° gennaio 1914 potranno concorrere al predetto trasferimento quand'anche abbiano tenuto il comando della compagnia per meno di 5 anni (o di 2 se del genio), purchè si siano messi, a suo tempo, in condizione di poter concorrere agli esperimenti di

avanzamento a scelta al grado di maggiore giusta il secondo comma dell'art. 36 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

N. **131.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 184 riguardante il conferimento di ricompense ai benemeriti della salute pubblica.** — (Segretariato generale). — 5 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le medaglie e le attestazioni ai « benemeriti della salute pubblica » istituite con i Nostri decreti 28 agosto 1867, n. 3872, e 25 febbraio 1886, n. 3706, saranno da Noi conferite sulla proposta del ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione centrale permanente incaricata di esaminare il merito delle azioni da premiare.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente ha sede presso il Ministero dell'interno: è nominata con decreto del ministro dell'interno e si rinnova ogni triennio.

Ne fanno parte:

a) un consigliere di Stato che la presiede;

b) il direttore generale della sanità pubblica;

c) un medico ispettore del corpo sanitario militare;

d) un medico ispettore del corpo sanitario marittimo;

e) un direttore capo di divisione del Ministero dell'interno.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di prima categoria del Ministero dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

N. **132.** — PENSIONI. — **Dichiarazione d' irreperibilità per i militari presunti morti nella guerra italo-turca.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 18 marzo 1914.

Questo Ministero, sciogliendo la riserva contenuta nell'ultimo capoverso della circolare n. 29 del *giornale militare* del 1913, determina che d'ora innanzi le competenti autorità militari rilascino, quando ne sia il caso, la dichiarazione d'irreperibilità anche per i militari dispersi in Cirenaica.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **133.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento da farsi al personale delle Sezioni aerostatica e fotoelettrica provvisorie per l'artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 marzo 1914.

A compimento della riserva di cui al n. 7 della circolare 526 del *giornale militare* dello scorso anno, il Ministero avverte che al personale — ufficiali, sottufficiali e truppa — delle Sezioni aerostatica e fotoelettrica provvisorie per l'artiglieria da fortezza, dovranno corrispondersi gli assegni fissi dell'arma di provenienza ed i soprassoldi e le mercedi di picchetto stabiliti per l'analogo personale del genio, compreso, per gli ufficiali della sezione fotoelettrica, l'indennità mensile di servizio di cui al n. 6 *d*) dello Specchio III delle indennità eventuali.

Per il Ministro — MIRABELLI.

N. **134.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Sessione normale del 1914. — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 marzo 1914.

A parziale modificazione della circolare n. 549 del *giornale militare ufficiale* del 1913 si comunica la seguente variante nella composizione della commissione sperimentatrice:

Il tenente colonnello di stato maggiore capo della commissione militare di linea di Napoli, Taranto cav. Alfredo, è sostituito dal tenente colonnello di stato maggiore, capo di stato maggiore alla divisione militare di Padova, Battistoni cav. Giuseppe.

La predetta sostituzione avrà effetto alla fine degli esperimenti del 3° gruppo (31 marzo).

Il Ministro — GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3214) Roma 1914. — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª — 1914 — 4 aprile

1914 MARZO 27. - N. 135. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali . . . . . *Pag.* 378

» 30. - » 136. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento in tesoreria delle cauzioni per lavori o forniture militari . . . . . » 378

» 30. - » 137. — CAVALLI. — Specchio mod. 3 pei cavalli assegnati definitivamente d'agevolezza ad ufficiali . . . . . » 378

» 30. - » 138. — SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi della morva negli equini del R. esercito . . . » 379

» 31. - » 139. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento del soprassoldo giornaliero di guerra ai militari del corpo di occupazione della Libia ricoverati negli stabilimenti sanitari . . . . . » 381

» 31. - » 140. — AVANZAMENTO. — Esami di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti di sussistenza e di amministrazione . . . . . » 382

» 31. - » 141. — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Esami di concorso a sergente maggiore . . . . . » 382

1914 APRILE 1°. - » 142. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali in attesa d'impiego . . . . . » 383

» 1°. - » 143. — MILITARI DI TRUPPA. — Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa . . . . . » 386

» 2. - » 144. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta. Disposizioni preliminari . . . . . » 402

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 115, anno 1914, pag. 343. — Nell'ultima riga prima della parola Occhiali, al posto di: « ...., », porre il numero « 19 ».

CIRCOLARE N. **135**. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali.** — (Ispettorato ippico). — 27 marzo 1914.

Questo Ministero ha determinato che nel corrente anno la distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali abbia luogo nella seconda quindicina del mese di maggio p. v.

Conseguentemente, le domande per essere ammessi al prelevamento di siffatti cavalli, redatte in carta da bollo da L. 1,22, dovranno pervenire a questo Ministero (Ispettorato ippico - Ufficio amministrativo) non più tardi del giorno 18 aprile p. v.

Per il Ministro — TASSONI.

N. **136**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Versamento in tesoreria delle cauzioni per lavori o forniture militari.** — (Segretariato generale). — 30 marzo 1914.

In occasione dell'esame delle relazioni di alcune ispezioni amministrative eseguite presso vari corpi militari, la Corte dei conti ha rilevato che in talune delle casse dei corpi stessi risultavano giacenti fondi rappresentanti cauzioni appartenenti a privati, i quali fondi dovevano essere versati in tesoreria.

Si richiama su tale fatto l'attenzione delle autorità militari dipendenti perchè provvedano con la massima sollecitudine, giusta quanto è prescritto dagli articoli 52 e 112 del regolamento d'amministrazione, al versamento in tesoreria dei fondi cauzionali, seguendo le norme degli articoli 14 e 15 della istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Per il Ministro — TASSONI.

N. **137**. — CAVALLI — **Specchio mod. 3 pei cavalli assegnati definitivamente d'agevolezza ad ufficiali.** — (Ispettorato ippico). — 30 marzo 1914.

A senso del n. 76 (2° comma) dell'*Atto* 179 del 1899 i corpi ed istituti militari che distribuiscono agli ufficiali cavalli di agevolezza, di qualsiasi categoria, sono tenuti a trasmettere, volta per volta, al Ministero (ispettorato ippico) l'elenco modello 3 dei cavalli *definitivamente accettati*.

Si richiamano le amministrazioni interessate all'osservanza della precitata disposizione perchè curino la sollecita trasmissione del documento predetto.

Il Ministro — GRANDI.

N. **138**. SERVIZIO VETERINARIO. — **Profilassi della morva negli equini del R. esercito.** — (Segretariato generale — Ufficio d'ispezione veterinaria). — 30 marzo 1914.

A complemento di quanto è contenuto nel fascicolo 16 della Raccolta, circa il malleinamento a scopo profilattico e diagnostico dei quadrupedi del R. esercito, si dispone, a titolo d'esperimento, quanto segue.

Tanto per i cavalli di nuova rimonta, quanto per quelli appartenenti alle unità reggimentali, verrà, *nei malleinamenti collettivi a scopo profilattico*, usata la malleina bruta nel sacco congiuntivale, attenendosi alle seguenti norme.

REAZIONE CONGIUNTIVALE (oftalmoreazione) NELLA DIAGNOSI DELLA MORVA. — La reazione congiuntivale per la diagnosi della morva è basata sul fenomeno biologico che la malleina, messa a contatto con la mucosa della congiuntiva di cavalli morvosi, vi determina uno speciale stato infiammatorio locale, il quale non si verifica in quelli sani identicamente trattati.

Questa particolare sensibilità della mucosa congiuntivale a reagire alla malleina si rende manifesta già dopo 8 10 giorni dall'avvenuta infezione, raggiunge un massimo nei primi mesi di malattia, per poi decrescere gradatamente ad affezione inoltrata.

Tale processo ha il vantaggio sulle iniezioni diagnostiche di essere semplice, spedito, e di poter operare sopra cavalli febbricitanti o che abbiano perduta molta della capacità a reagire per precedenti iniezioni di malleina.

MALLEINA DA IMPIEGARSI E DOSI. — La malleina da impiegarsi per la reazione congiuntivale è quella *pura*, *bruta* o *concentrata*, senza alcuna aggiunta di disinfettante, nella quantità di 3-4 gocce per cavallo (circa 1/5 di cmc).

TECNICA. — I cavalli da malleinare verranno dapprima esaminati, per escludere quelli con affezioni oculari, le quali, per i loro caratteri, potrebbero essere erroneamente attribuite a reazione specifica.

Dovendosi procedere al malleinamento, si divaricheranno le palpebre col pollice e l'indice della mano sinistra, per mettere bene allo scoperto la congiuntiva dell'occhio sul quale si opera, mentre con la destra vi si passerà sopra mediante un pennellino di vaio impregnato di malleina. Dopo di ciò, ravvicinate le palpebre, si eseguirà sull'occhio, col palmo della mano, un lieve massaggio, per ottenere che la malleina si estenda a tutta la mucosa oculopalpebrale.

Il pennellino che ha servito per un cavallo non potrà essere usato sopra un altro, se non dopo essere stato prima disinfettato coll'acqua bollente e poi convenientemente asciugato con garza idrofila.

REAZIONE — La reazione che segue all'applicazione della malleina sulla congiuntiva è data da fatti infiammatori locali ed anche da innalzamento della temperatura, al quale, però, non si deve attribuire troppa importanza, potendo il medesimo mancare anche nei casi di morva accertata.

La reazione incomincia 5, 6 ore dopo il trattamento, ma non di rado anche prima, e dura 36, 48 e qualche volta 72 ore. Quella che si manifesta nelle prime ore non deve essere considerata come specifica, mentre converrà tenere nella massima considerazione i fenomeni reattivi che si possono verificare fra la 12ª e 24ª ora. Per questo motivo, l'applicazione della malleina si praticherà verso le ore 20, onde avere tutto il giorno successivo a disposizione per i relativi esami.

INTERPRETAZIONE DELLA REAZIONE — I risultati del malleinamento possono essere tre: *positivo, dubbio e negativo*.

Il *risultato positivo* è caratterizzato specialmente da una *abbondante secrezione, prima mucosa e poi muco purulenta di color bianco sporco*, la quale si raccoglie nell'angolo nasale dell'occhio o lungo il margine palpebrale inferiore. La congiuntiva, inoltre si mostra fortemente arrossata, mentre le palpebre diventano edematose. Questi fatti assumono maggior valore se si prolungano oltre la 24ª ora. Si può altresì notare un innalzamento termico superiore ai gradi 38.5.

Il *risultato dubbio* è dato da fatti irritativi congiuntivali con lacrimazione e *secrezione mucosa*, che dura talora più di 24 ore. La temperatura può superare i gradi 38.5.

Nel *risultato negativo* manca qualsiasi secrezione mucosa o muco-purulenta, pur potendosi avere delle manifestazioni irritative, con lacrimazione e fotofobia. Tali fatti, però, sono fugaci, non durando che poche ore.

INDICAZIONE DEI METODI DA SEGUIRE NELLA PRATICA DEI MALLEINAMENTI. — Per i malleinamenti collettivi, da praticarsi a scopo profilattico sui quadrupedi di nuova rimonta, si ricorrerà al metodo dell'oftalmo-reazione.

Quando, in seguito a tale esperimento, in un gruppo di puledri si sia avuto qualche soggetto *positivo*, si procederà, nel più breve tempo possibile, al malleinamento di tutto il gruppo col metodo ordinario delle iniezioni diagnostiche, previo isolamento sotto capanna del puledro che ha reagito.

Qualora, invece, se ne riscontri qualcuno *dubbio*, i puledri del gruppo saranno tenuti segregati per essere sottoposti, dopo 15 giorni, ad una seconda prova con l'oftalmo reazione.

Al riguardo, è opportuno accennare che nell'impiego, anche simultaneo, dei due metodi, quello dell'oftalmo-reazione e della sottocutereazione, non vi è controindicazione, per quanto si ritenga più conveniente, nell'applicare l'uno e l'altro, che si debba lasciare un breve intervallo di 36-48 ore.

Nelle unità reggimentali, quando si abbia la manifestazione di un caso sospetto di morva in cavalli tenuti in uno stesso ambiente, si dovrà provvedere subito, a norma delle disposizioni contenute nel fascicolo 16 della Raccolta, alla segregazione sotto capanna del cavallo sospetto e dei due collaterali, sui quali verrà praticato il malleinamento con entrambi i metodi

Quando il cavallo sospetto sia stato riconosciuto *positivo* o *fortemente dubbio*, anche se i due collaterali non avranno in qualche modo reagito, se ne darà sollecita comunicazione al Ministero (Ufficio d'ispezione veterinaria) al quale verrà chiesta l'autorizzazione di procedere, col metodo dell'oculo-reazione, al malleinamento degli equini del reparto, anche se non tutto ricoverato nell'ambiente in cui si è manifestato il caso sospetto.

Nessun cavallo, che ha risposto positivamente alla malleina col metodo dell'oftalmo-reazione, verrà abbattuto, se non dopo la prova diagnostica, praticata a titolo di controllo con l'ordinaria sottocutereazione.

Il Ministro — GRANDI.

N. **139**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento del soprassoldo giornaliero di guerra ai militari del corpo di occupazione della Libia ricoverati negli stabilimenti sanitari.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 31 marzo 1914.

Risulta che gli stabilimenti sanitari della Libia e dell'Egeo e dell'Italia omettono spesso di fare le comunicazioni prescritte dal n. 3 della circolare 189 del 1912, circa le date di entrata e di uscita dei ricoverati.

Siccome tali omissioni rendono difficile l'esatto pagamento del soprassoldo di guerra ai militari interessati, si richiamano tutti gli stabilimenti sanitari alla rigorosa osservanza della sopracitata disposizione.

Il Ministro — GRANDI.

N. **140.** — AVANZAMENTO. — **Esami di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti di sussistenza e di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 31 marzo 1914.

Nel mese di luglio corrente anno e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare avranno luogo, con le norme stabilite con la circolare 440 del *giornale militare* dell'agosto 1911, gli esami d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti di sussistenza e di amministrazione, ai quali potranno concorrere i tenenti di sussistenza inscritti a ruolo con anzianità 14 settembre 1909 fino al tenente Pilardi Nello incluso, ed i tenenti di amministrazione inscritti a ruolo con anzianità 28 settembre 1905 fino al tenente Cataldi Umberto incluso.

Le domande e le relative dichiarazioni prescritte dal § 147 del regolamento sull'avanzamento dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 20 giugno c. a.

Il Ministro — GRANDI.

N. **141.** — AVANZAMENTO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Esami di concorso a sergente maggiore.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 marzo 1914.

1. Il Ministero determina che nella seconda decade del venturo mese di maggio abbiano luogo gli esami di concorso per occupare i posti di sottufficiali di carriera che saranno vacanti alla data del 1° giugno 1914.

2. Ai detti esami potranno prendere parte i sergenti che abbiano compiuto tre anni di servizio, di cui almeno sei mesi di grado di sergente, o li compiano entro il 31 maggio 1914.

3 L'accertamento dei requisiti dei sergenti aspiranti all'avanzamento a sergente maggiore sarà effettuato da parte delle commissioni d'avanzamento nella terza decade del mese di aprile.

4. Per quanto si riferisce alle norme d'avanzamento ed alle commissioni esaminatrici, dovranno tenersi presenti le disposizioni dei numeri 15 e seguenti della circolare n. 367 e la circolare n. 594 del 1911.

5. I sergenti riusciti vincitori del concorso saranno promossi sergenti maggiori con decorrenza dal 1° giugno 1914.

6. Per i sergenti che si trovano in Libia e nell'Egeo, il Ministero provvede con disposizioni speciali

7. Dopo effettuate le promozioni, i comandanti di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero un elenco numerico distinto per arma e specialità dei sergenti che presero parte al concorso, di quelli che riuscirono vincitori e di quelli che, pur non riuscendo vincitori, furono dichiarati idonei. In pari tempo, i prefati comandanti indicheranno le vacanze e le eventuali eccedenze di sottufficiali di carriera, che risulteranno in ciascuno dei corpi dipendenti dopo l'assegnazione dei sergenti maggiori nuovi promossi.

Il Ministro — GRANDI.

N. **142.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali in attesa d'impiego.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° aprile 1914.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti, alcun assegno personale oltre lo stipendio.

1. *Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero degli affari esteri con lo stipendio annuo di L. 1500.*

Per il conferimento di detto posto occorre che gli aspiranti subiscano l'esame di lingua francese prescritto dall'art. 45 del regolamento 28 giugno 1888, sulla concessione degli impieghi.

Tale esame avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri nel mattino del 22 aprile 1914 alle ore 10 e consisterà in una traduzione dall'italiano in francese e viceversa, nonchè in un brano dettato in quella lingua.

Coloro che intendono sottoporsi all'esame dovranno sostenere a loro carico le spese di viaggio di andata e ritorno.

Di conseguenza l'accettazione al detto impiego è subordinata al risultato dell'esame in parola ed il posto disponibile sarà conferito al primo dichiarato idoneo e classificato per ordine di anzianità.

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che nel

ruolo seguono l'applicato sig. Crisante Granata ultimo nominato nel detto impiego.

2. *Due posti di applicato di 3ª classe nella Direzione generale del Fondo per il culto con lo stipendio annuo di L. 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Giacomo Ferrante ultimo nominato nel detto impiego.

3. *Un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale delle finanze con lo stipendio annuo di L 1500*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Giulio Capuani ultimo nominato nel detto impiego.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che sono in attesa dell'impiego civile

4. *Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del tesoro con lo stipendio annuo di L. 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Gino Ruffini ultimo invitato per tale impiego colla circolare n. 45 del 28 gennaio 1914.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che sono in attesa dell'impiego civile.

5. *Un posto di ufficiale di ragioneria di 6ª classe nelle intendenze di finanza con lo stipendio annuo di L. 1500 in qualunque residenza.*

A detto posto possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Vincenzo Arcaroli, ultimo nominato nel detto impiego.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che sono in attesa dell'impiego civile.

6. *Tre posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale della guerra. con lo stipendio annuo di L. 1500.*

Di detti tre posti due spettano agli applicati inscritti nella lista per anzianità e uno a quelli inscritti nella lista per merito.

Per i due posti spettanti agli applicati inscritti nella lista per anzianità possono concorrere gli applicati che vennero invitati per tale impiego colla circolare n. 508 del 2 dicembre 1913 a cominciare da Ottavio Mottino il quale segue nel ruolo l'applicato signor Ettore Tonini ultimo proposto per tale impiego, seguendo le norme indicate nella avvertenza contenuta in detta circolare, ed inoltre tutti gli altri applicati che nel ruolo seguono il signor Umberto Malagoli ultimo di quelli invitati colla detta circolare.

Per il posto spettante agli applicati inscritti nella lista per

merito sono invitati: Gerardi Giuseppe, Giordano Guglielmo e Ferrannini Giovanni.

7. *Due posti di applicato di 3ª classe nell'amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio con lo stipendio annuo di L. 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato signor Ettore Pagliari ultimo nominato nel detto impiego.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che sono in attesa dell'impiego civile.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 16 aprile 1914.

Se però essi avessero già presentato domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta su carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza

Scaduto il termine di tempo suindicato (16 aprile 1914) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), unendovi le note informative mod. *A* anche se gli accettanti risultano nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani, riconosciuti idonei e meritevoli, saranno in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Il Ministro — GRANDI.

N. **143.** — MILITARI DI TRUPPA. — **Assegnazione di attendenti agli ufficiali che non appartengono a corpi di truppa.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 1° aprile 1914.

In relazione alla costituzione di nuovi comandi e reparti avvenuta negli ultimi decorsi anni, le seguenti disposizioni sostituiranno quelle relative all'assegnazione di attendenti ad ufficiali fuori corpo stabilite con la circolare 479 del 1909.

1. Gli attendenti di cavalleria, di artiglieria e del genio agli ufficiali fuori corpo e quelli di fanteria agli ufficiali del personale delle fortezze, saranno forniti dai reggimenti indicati nei seguenti specchi.

2. Gli ufficiali sono considerati, per quanto riguarda l'assegnazione degli attendeuti, come effettivi ai detti reggimenti, i quali debbono perciò provvedere al cambio ed alla sostituzione definitiva degli attendenti stessi.

Alle temporanee sostituzioni di attendenti aggregati altrove, provvedono i corpi che li hanno in aggregazione colle norme stabilite dal n. 47 della relativa istruzione; quando però tali sostituzioni abbiano una durata superiore ai due mesi, l'ufficiale dovrà ricevere un nuovo attendente dal reggimento che deve normalmente somministrarglielo.

3. Gli ufficiali destinati fuori corpo e quelli che, essendo già fuori corpo, cambiano di destinazione, potranno conservare l'attendente, ma alla prima occasione di sostituzione definitiva per effetto di congedamento o di altro motivo, dovranno ricevere l'attendente dal reggimento che deve loro fornirlo.

Quelli invece che cessano di essere fuori corpo, se non sono contemplati dal n 44 della predetta istruzione, quale venne modificata dalla circolare n. 381 del 1909, non conserveranno i rispettivi attendenti, ma dovranno riceverli dai corpi ai quali sono trasferiti.

4. Tutte le pratiche relative agli attendenti dei quali si tratta dovranno svolgersi direttamente fra i reggimenti che debbono somministrarli ed i comandi, corpi ed uffici ai quali gli ufficiali sono addetti.

5. Gli ufficiali che, per effetto della presente disposizione, dovrebbero cambiare l'attendente, hanno facoltà di conservare quello che hanno attualmente fino a che questo non sia congedato o comunque definitivamente sostituito.

Il Ministro — GRANDI.

SPECCHIO N. 1

ATTENDENTI *di cavalleria da fornirsi agli ufficiali generali e di stato maggiore nonchè a quelli di cavalleria e veterinari fuori corpo*

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Torino	Comando del I corpo d'armata.
	» della divisione militare di Torino.
	» delle due brigate di fanteria in Torino.
	» della 1ª brigata di cavalleria in Torino.
Vercelli	Comando della divisione militare di Novara.
	» della 3ª divisione cavalleria.
	» della brigata di fanteria in Vercelli.
	» » » Novara.
	» della scuola di guerra.
Voghera	Comando del corpo di stato maggiore.
	» del II corpo d'armata.
	» della divisione militare di Alessandria.
	» della brigata di fanteria in Alessandria.
	» d'artiglieria da campagna di Alessandria.
Saluzzo	Comando del corpo di stato maggiore.
	» della divisione militare di Cuneo.
	» della brigata di fanteria in Cuneo.
	» » » Alba.
	» della brigata di cavalleria in Alessandria.

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Milano (cavalleggeri)	Comando del III corpo d'armata » della divisione militare di Milano. » d'artiglieria da campagna Milano. » delle due brigate di fanteria in Milano
Milano (lancieri)	Comando del corpo di stato maggiore. » della brigata di cavalleria in Milano. Ispettorato generale del genio. » delle truppe del genio. » delle costruzioni del genio. Comando della brigata di fanteria in Novi Ligure.
Brescia	Comando del corpo di stato maggiore. » della divisione militare di Brescia. » della brigata di fanteria in Brescia. Ispettorato generale di cavalleria. » delle costruzioni d'artiglieria. » d'artiglieria da campagna. » d'artiglieria da costa e fortezza.
Lodi	Casa militare di S. M. il Re. » di S. A. R. il conte di Torino. Comando della divisione militare di Genova. » delle due brigate di fanteria in Genova. » della brigata di fanteria in Cremona.
Parma	Comando del IV corpo d'armata. » della divisione militare di Piacenza. » della brigata di fanteria in Parma. » » » Piacenza. » della scuola centrale di tiro di fanteria. » d'artiglieria da costa e da fortezza in Piacenza.

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Verona. . . .	Comando del V corpo d'armata. » della divisione militare di Verona. » della brigata di fanteria in Verona. » della brigata di cavalleria in Verona. » del genio di Verona.
Padova . . .	Comando del corpo di stato maggiore. » 2ª divisione di cavalleria. » della divisione militare di Padova. » della brigata di fanteria in Padova. » » cavalleria in Padova.
Treviso. . . .	Comando del corpo di stato maggiore. » della brigata di fanteria in Treviso. Deposito allevamento cavalli di Portovecchio. Comando d'artiglieria da costa e da fortezza di Roma. » d'artiglieria da campagna di Mantova.
Vicenza . . .	Comando di stato maggiore. » d'artiglieria da costa e da fortezza in Torino. » del genio di Torino. » del genio (truppe) di Pavia. » del genio (truppe) di Spezia. Sezione deposito allevamento cavalli Paternò.
Bologna . . .	Comando del VI corpo d'armata. » della divisione militare di Bologna. » della brigata di fanteria in Bologna. » della brigata di cavalleria in Bologna. » artiglieria da campagna di Bologna. » del genio di Bologna.

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Udine	Comando del corpo di stato maggiore. » 1ª divisione di cavalleria. » della brigata di fanteria in Udine. » » » Venezia. » della scuola militare.
Pordenone . .	Comando del corpo di stato maggiore. Ispettorato di sanità militare. Comando del genio di Roma. Ufficio comando d'artiglieria da costa e da fortezza presso il V corpo d'armata.
Palmanova . .	Comando 1ª divisione di cavalleria. Sezione del deposito di cavalli in Palmanova. Deposito allevamento cavalli di Grosseto. » » » di Bonorva.
Ferrara. . . .	Comando della divisione militare di Ravenna. » della brigata di fanteria in Aquila. » » » in Ancona. Deposito di allevamento cavalli in Persano.
Faenza	Comando del VII corpo d'armata. » della divisione militare di Ancona. » » » Chieti. » della brigata di fanteria in Chieti.
Firenze. . . .	Comando dell' VIII corpo d'armata. » della divisione militare di Firenze. » delle due brigate di fanteria in Firenze. » della brigata di cavalleria in Firenze. » d'artiglieria da campagna di Firenze. Istituto geografico militare.

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Lucca	Comando della divisione militare di Livorno. » » » Cagliari. » della brigata di fanteria in Pisa. » » » Livorno. » » » Ravenna. » » » Forlì.
Roma (due reggimenti)	Ministero della guerra (compresi i comandati). Comando del corpo di stato maggiore (per gli ufficiali generali). » del IX corpo d'armata. » della divisione militare di Roma. Ufficiali a disposizione del Ministero. Comando delle tre brigate di fanteria in Roma.
Savigliano. . .	Comando della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare. Comando della divisione militare di Perugia. » della brigata fanteria in Perugia. Ispettorato delle truppe da montagna. Comandi di gruppo alpino. Direzione superiore delle esperienze d'artiglieria in Torino.
Napoli	Comando del X corpo d'armata. » del XII » » Casa militare di S. A. R. il duca di Aosta. Comando della divisione militare di Palermo.

STANZA del reggimento	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti di cavalleria
Caserta.	Comando del corpo di stato maggiore.
	» della divisione militare di Salerno.
	» della brigata di fanteria in Salerno.
	» » » Gaeta.
	» della brigata di cavalleria in Caserta
	» delle due brigate di fanteria in Palermo.
S. Maria Capua Vetere.	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali.
	Tribunale supremo di guerra e marina.
	Ispettorato generale di artiglieria.
	Comando della brigata di fanteria in Sassari.
	» » » Nocera Inf
	» » » Catanzaro.
	» » » Catania.
	» » » Messina.
Aversa.	Comando dell' XI corpo d'armata.
	» della divisione militare di Bari.
	» » » Catanzaro.
	» della brigata di fanteria in Bari
	» » » Regg. Calab.
Nola.	Comando della divisione militare di Napoli.
	» » » Messina.
	» delle due brigate di fanteria in Napoli.
	» delle brigate di cavalleria in Napoli.
	» d'artiglieria da campagna di Napoli.

AVVERTENZE.

Il Ministero della guerra richiederà gli attendenti al reggimento lancieri di Firenze (9°) e successivamente a quello che lo sostituirà.

Il comando del IX corpo d'armata, quello della divisione militare di Roma, gli ufficiali a disposizione ed i comandi delle tre brigate di fanteria di Roma li chiederanno all'altro reggimento di cavalleria di stanza nella capitale.

Il comando del corpo di stato maggiore potrà richiedere, per gli ufficiali superiori ed inferiori, fino a 7 attendenti a ciascuno dei reggimenti indicati nello specchio.

Alle temporanee sostituzioni di attendenti di cavalleria ad ufficiali fuori corpo residenti in Roma, provvederanno in parti uguali, i due reggimenti suindicati, come da ripartizione del comando della divisione militare cui i corpi interessati dovranno rivolgere le loro domande.

SPECCHIO N. 2

ATTENDENTI *di artiglieria da fornirsi agli ufficiali dell'arma fuori corpo* (1)

REGGIMENTI	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
1° campagna .	Ispettorato generale d'artiglieria.
2° » .	Fabbrica d'armi di Terni.
	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (2).
3° » .	Comando di artiglieria da campagna di Bologna.
	Sezione staccata di artiglieria Bologna.
4° » .	Comando di artiglieria da campagna Cremona.
	Officina costruzioni artiglieria Torino.
5° » .	Casa militare di S. A. R. il duca d'Aosta.
	Comando d'artiglieria da campagna Torino.
6° » .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (2).
7° » .	Ministero guerra (ufficiali inferiori).
8° » .	Comando di artiglieria da campagna Verona.
	Direzione d'artiglieria di Verona.
9° » .	Direzione d'artiglieria di Genova.
	Officina costruzioni d'artiglieria di Genova.
10° » .	Direzione d'artiglieria Maddalena.
	R. polverificio sul Liri.
11° » .	Comando d'artiglieria da campagna Alessandria.
	Direzione d'artiglieria di Alessandria.
12° » .	Laboratorio pirotecnico di Capua.
	Sezione staccata di Torre Annunziata.

REGGIMENTI	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
13° campagna .	Ministero guerra (ufficiali superiori)
	Casa militare di S. M. il Re.
	Comando Artiglieria da campagna di Roma.
14° » .	Direzione d'artiglieria di Mantova.
15° » .	Scuola militare di Modena.
16° » .	Fabbrica d'armi di Brescia.
17° » .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
18° » .	Direzione d'artiglieria di Roma.
	Laboratorio di precisione.
19° » .	Comando d'artiglieria da campagna Firenze.
	Istituto geografico militare.
20° » .	Direzione d'artiglieria di Venezia (meno la sezione staccata di Bologna).
21° » .	Comando artiglieria da fortezza di Piacenza.
	Direzione d'artiglieria di Piacenza.
22° » .	Direzione d'artiglieria di Taranto.
	Arsenale di costruzioni d'artiglieria di Napoli (meno la sezione staccata di Torre Annunziata).
23° » .	Scuola di guerra (3).
24° » .	Comando artiglieria da campagna di Napoli.
	Direzione d'artiglieria di Napoli.
25° » .	Comando artiglieria da fortezza Genova.
	Arsenale di costruzioni artiglieria di Torino.
26° » .	Direzione artiglieria di Torino.
27° » .	Comando artiglieria campagna Milano.
	Direzione superiore esperienze d'artiglieria.

REGGIMENTI	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
28° campagna .	Scuola centrale di tiro di fanteria.
	Officina di costruzioni d'artiglieria di Piacenza.
29° » .	Comando artiglieria da fortezza di Mantova.
30° » .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
31° » .	Scuola centrale d'artiglieria da campagna.
32° » .	Direzione d'artiglieria di Spezia.
	Ispettorato costruzioni d'artiglieria.
33° » .	Comando artiglieria da fortezza Roma.
	Ufficiali d'artiglieria a disposizione del Ministero degli affari esteri.
34° » .	Comando del corpo di S. M.
35° » .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
36° » .	Direzione d'artiglieria di Messina.
1° pesante camp.	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
2° »	Laboratorio pirotecnico di Bologna
1° fortezza . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
2° » . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare (2).
3° » . .	Scuola centrale d'artiglieria da fortezza.
4° » . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed Accademia militare (2).
5° » . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed Accademia militare (2).
6° » . .	» (2)

REGGIMENTI	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
7° fortezza . .	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed Accademia militare (2).
8° » . .	» (2)
9° » . .	» (2)
10° » .	» (2)

NOTE.

(1) Nel presente specchio sono contemplati anche i reggimenti d'artiglieria da campagna (29°, 31°, 33°, 34°, 35°) non ancora costituiti: in via provvisoria fino al momento di tale costituzione, i Comandi, Uffici, ecc, che dovrebbero essere forniti di attendenti da questi reggimenti, sono stati ripartiti fra quelli già esistenti, come risulta dallo specchio seguente:

1° campagna — Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria.
2° » — Scuola centrale d'artiglieria da campagna.
8° » — Comando d'artiglieria da fortezza Mantova.
9° » — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio ed accademia militare.
12° » — Comando corpo di S. M.
13° » — Comando di artiglieria da fortezza Roma. Ufficiali d'artiglieria a disposizione del Ministero degli affari esteri.

(2) Il Comando della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare richiederà il numero occorrente di attendenti di artiglieria per gli ufficiali del comando e per gli ufficiali allievi, ripartendoto ugualmente fra i reggimenti 2°, 6°, 17°, 30°, 35° da campagna, 1° pesante campale, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° da fortezza, che li devono fornire.

(3) Il Comando della scuola di guerra richiederà gli attendenti di artiglieria, per gli ufficiali del Comando al 23° artiglieria da campagna e per gli ufficiali allievi ai corpi ai quali gli ufficiali stessi sono effettivi.

SPECCHIO N. 3

ATTENDENTI *del genio da fornirsi agli ufficiali dell'arma fuori corpo.*

REGGIMENTI del genio	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
1°.	Ministero della guerra. » » marina. Comando del corpo di stato maggiore. Ispettorato generale del genio. Comando del genio di Pavia. » » Roma. Direzione dell'officina di costruzione di Pavia. » del genio di Palermo. » » Roma (1). Ufficio delle fortificazioni di Messina. Sottodirezione del genio di Perugia. Collegi militari.
2°.	Direzione del genio di Alessandria. » » Milano. Ufficio delle fortificazioni di Belluno. Sottodirezione del genio di Salerno. » » Novara. Scuola d'applicazione di artiglieria e genio e accademia militare (2). Scuola militare.

REGGIMENTI del genio	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
3°.	Comando del genio di Spezia. » » Bologna. Direzione del genio di Firenze. » » Bologna. » » Ancona. Direzione autonoma di Spezia (R. Marina). Ufficio delle fortificazioni di Spezia. Sottodirezione del genio di Livorno. » » Ravenna. » » Catanzaro. Istituto geografico militare.
4°.	Casa militare di S. M. il Re. Comando del genio di Verona. » » Napoli. Direzione del genio di Bari. » » Verona. Ufficio delle fortificazioni di Udine. » » enezia (lagunari). Direzione autonoma di Taranto (R. Marina). Ufficio autonomo di Venezia (R. Marina) (lagunari). Ufficio delle fortificazioni di Brescia. Sottodirezione del genio di Chieti. » » Piacenza. » » Padova.

REGGIMENTI del genio	COMANDI, UFFICI, ECC. ai quali debbonsi fornire attendenti
	Comando del genio di Torino.
	Direzione del genio di Torino (1).
	Ufficio delle fortificazioni di Maddalena.
5°.	Direzione del genio di Genova.
	Sottodirezione del genio di Cagliari.
	» » Cuneo.
	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (2).
6°.	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (2).
	Ispettorato aeronautico.
Battaglione specialisti	Stabilimento di esperienze e costruzioni aeronautiche.
	Direzione del genio di Napoli.
	Ufficio delle fortificazioni di Taranto.
Battaglione aviatori.	Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare (2).

N. B. — Possono essere concessi attendenti del treno soltanto agli ufficiali generali ed ai capi servizio.

(1) Compresi gli ufficiali comandati altrove.

(2) Il comandante della scuola di applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare richiederà il numero di attendenti del genio, per gli ufficiali del comando e per quelli allievi ripartendolo in ragione del 30 per cento per ciascuno dei reggimenti 2°, 5°, 6°, e del 10 per cento per il battaglione aviatori.

SPECCHIO N. 4

ATTENDENTI *dell'arma di fanteria da fornirsi agli ufficiali del personale delle fortezze.*

STANZA del reggimento	Piazze, sbarramenti e sezioni d'artiglieria ai quali debbonsi fornire attendenti	STANZA del reggimento	Piazze, sbarramenti e sezioni d'artiglieria ai quali debbonsi fornire attendenti
Ivrea. . . .	Bard	Verona Vé. .	Verona
Torino V nord	Susa	Verona (1). .	Peschiera
Torino P . .	Bardonecchia	Verona Vi. .	Val Leogra - Assa
Torino ovest .	Cesana	Mantova . .	Mantova
Torino (1) . .	Moncenisio	Verona Ve .	Settore Val d'Adige
Torino est. .	Fenestrelle	Padova P . .	Legnago
Torino V nord	Exilles	Venezia. . .	Venezia
Asti (1) . . .	Casale	Udine . . .	Tagliamento-Felle
Alessandria C	Tenda (colle)	Belluno . . .	Val Gordevole e Cadore
Cuneo . . .	Vinadio		Brenta-Cismon.
	Sampeyre	Spezia . . .	Spezia
Alessandria A	Alessandria	Pistoia . . .	Monte Argentar.
Brescia . . .	Giudicarie	Roma nord est	Roma
Piacenza . .	Piacenza	Roma nord ovest .	
Genova L . .	Genova-Turchino	Livorno (1). .	Maddalena
Genova G . .	Giovo	Gaeta. . . .	Gaeta
Genova P . .	Melogno	Potenza. . .	Taranto
Savona . . .	Altare-Vado	Messina. . .	Messina
Reggio Emilia	Nava		Castrogiovanni
Genova P . .	Zuccarello		

(1) Bersaglieri.

N. **144**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta Disposizioni preliminari**. — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 2 aprile 1914.

1. Secondo quanto è previsto dall'art. 9 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199 (circolare n. 438 del *giornale militare ufficiale* 1913) gli esperimenti per i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta avranno inizio il 1° giugno p. v.

Per gli esperimenti che constino di due parti, preliminare e definitiva, resta inteso che la data sopraindicata si deve riferire all'inizio degli esperimenti preliminari.

2. Per essere ammessi agli esperimenti di avanzamento a scelta i capitani dovranno presentarne domanda in iscritto al proprio comandante di corpo, o capo di servizio, od alle autorità dalle quali direttamente dipendono.

Le competenti commissioni di avanzamento di 1ª grado, presa visione delle domande, redigeranno per ciascun candidato apposito verbale dal quale risulti esplicitamente se il richiedente per qualità morali e militari, per condotta, per applicazione allo studio e per idoneità pratica (considerate non solo in astratto, ma anche relativamente a quelle degli altri ufficiali dello stesso grado) sia ritenuto meritevole, oppur no, di aspirare all'avanzamento a scelta.

Il verbale dovrà essere chiuso con la proposta formale di ammettere o di escludere il richiedente agli esperimenti per l'avanzamento a scelta.

Tutte le domande, ed i relativi verbali, verranno trasmessi, per la via gerarchica al Ministero, e le autorità che vi daranno corso potranno apporre a questi ultimi le osservazioni che crederanno di fare.

3. Domande e verbali dovranno pervenire all'ufficio competente del Ministero (divisione stato maggiore per gli ufficiali di stato maggiore, e direzione generale personale ufficiali per tutti gli altri) non più tardi del 1° maggio p. v.; saranno prese in considerazione solo quelle dei capitani che alla data del 1° giugno avranno compiuto almeno 8 anni di grado, e dei capitani medici e veterinari che alla stessa data saranno entrati nel 1° quarto del ruolo rispettivo.

Inoltre i candidati dovranno (sempre al 1 giugno) aver prestato servizio, col grado di capitano, nei reggimenti o reparti autonomi di truppa per almeno 5 anni (se di fanteria, caval-

leria o artiglieria — ruolo combattente), o 2 anni (se di stato maggiore o del genio); ovvero dovranno trovarsi alle truppe dal 1° gennaio del corrente anno.

4. Ai capitani proposti per l'ammissione agli esperimenti di avanzamento a scelta sarà subito concesso quel tempo di licenza ordinaria del quale ancora potessero fruire nel biennio.

5. Salvo l'eccezione di cui al capoverso seguente, gli esperimenti di avanzamento a scelta si svolgeranno con le norme ed i programmi stabiliti dal R. decreto 11 dicembre 1913, n. 1384 (circolare n. 2 del *giornale militare ufficiale* corrente anno).

Per i capitani medici, in via transitoria, gli esperimenti si svolgeranno invece secondo le norme ed i programmi precedentemente in vigore (art. 7 del R. decreto 3 settembre 1913, n 1199, precitato).

6. I temi per le prove scritte verranno stabiliti dai presidenti delle varie commissioni.

È negli intendimenti del Ministero che i temi siano formulati in modo da permettere ai candidati di dimostrare la maturità della loro intelligenza. e la solidità della loro coltura, senza peraltro esigere alcuno sforzo speciale di memoria.

Per lo svolgimento di ciascuna prova scritta (salvo disposizioni in contrario risultanti dal n. 8 della presente circolare) saranno assegnate 8 ore; salvo le eccezioni di cui ai due capoversi seguenti, non sarà concesso ai candidati di portar seco libri, regolamenti, appunti, carte, schizzi, ecc.

Le carte, gli schizzi, i dati numerici che occorressero per lo svolgimento di singoli temi verranno distribuiti insieme a questi, per cura delle commissioni sperimentatrici. Analogamente le commissioni sperimentatrici potranno autorizzare l'uso di formulari, di tavole numeriche, di tavole di tiro o di manuali logaritmici, dandone a tutti i candidati il necessario preavviso.

Per le prove che importino la compilazione di progetti (capitani del genio) o di memorie (capitani di artiglieria — ruolo tecnico) la durata dell'esperimento verrà fissata dalla commissione.

7. Per le prove scritte che, secondo le prescrizioni contenute nel R. decreto 11 dicembre 1913, n. 1384, precitato, possono volgere su differenti discipline, verranno assegnati due temi per ciascuna di queste, ed il candidato sarà tenuto a svolgere un solo tema scelto sul totale dei temi proposti.

Così per esempio per l'esperimento teorico comune ai capitani

delle quattro armi combattenti verranno assegnati 10 temi, dei quali 2 di storia militare, 2 di geografia militare, 2 di fortificazione, 2 di organica e 2 di tattica, ed il candidato dovrà svolgere un unico tema scelto fra i 10 predetti.

8. In base alle disposizioni contenute nell'art. 3 del R. decreto 11 dicembre 1913, n. 1384, e nell'art. 5 del R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199 (già citati) gli esperimenti preliminari si svolgeranno nel corrente anno con le norme, i programmi e le commissioni previsti dalle disposizioni rimaste finora in vigore per gli esperimenti d'avanzamento ad anzianità.

9. La qualifica di *ottimo* necessaria per l'ammissione agli esperimenti definitivi verrà concessa:

a) ai capitani dei carabinieri reali, d'artiglieria (ruolo tecnico), di commissariato, di amministrazione e di sussistenza secondo le norme date dal n. 16 della circolare n. 62 del *giornale militare ufficiale* del 1908;

b) ai capitani medici e veterinari secondo le norme date dagli *Atti* 14 (art. 2) e 15 (§ 1) del *giornale militare ufficiale* del 1902.

10. Anche i capitani dei CC. RR., d'artiglieria (ruolo tecnico), di commissariato, di sussistenza e d'amministrazione che avessero sostenuto negli anni passati gli esperimenti d'avanzamento ad anzianità riportandovi la qualifica di ottimo dovranno, se ammessi agli esperimenti a scelta, sostenerne la parte preliminare.

11. I capitani delle colonie e comandanti all'estero, ammessi agli esperimenti d'avanzamento a scelta, li dovranno sostenere in Italia; quelli fra essi che fossero dislocati nell'Eritrea ed in Somalia si considereranno come definitivamente rimpatriati.

12. Per facilitare la preparazione dei capitani veterinari all'esperimento definitivo (del quale già è stato pubblicato il programma sintetico) si preavvisa che detto esperimento si svolgerà in base all'annesso programma analitico I candidati dovranno svolgere una tesi scelta fra tre estratte a sorte, e dovranno rispondere inoltre a tutte le domande che la commissione crederà di rivolgere loro sull'argomento al quale si riferisce la tesi prescelta.

Il Ministro — GRANDI.

Programma analitico per l'esperimento definitivo di avanzamento a scelta dei capitani veterinari (annesso alla circolare N. 144).

1. Sangue — anatomia, fisiologia, istologia, genesi e composizione chimica del sangue — Patologia generale e semiologia Alterazione dei globuli bianchi — Siero del sangue in condizioni patologiche e sue proprietà — Alterazioni del sangue in condizioni patologiche. Parassiti del sangue e malattie più frequenti negli equini da essi prodotte.

2. Febbre — Cenno storico — Eziologia, patogenesi, significato e funzione nelle malattie — Diagnosi e terapia della febbre — Febbre da strapazzo nei quadrupedi di truppa.

3. Infiammazione e neoformazione infiammatoria — Cenno storico — Eziologia, patogenesi e fisiologia patologica dell'infiammazione — Forme, esiti — Sintomatologia e terapia dell'infiammazione.

4. Trombosi ed embolia — Cause della trombosi — Caratteri anatomici e modo di formazione del trombo — Fenomeni anatomici e fisiologici nell'evoluzione del trombo — Embolismo — Origine dell'embolismo — Lesioni consecutive — Sintomatologia e terapia della trombosi, e dell'embolismo — Trombosi delle iliache nel cavallo.

5. Processi morbosi infettivi — Patogenesi, sintomatologia generale — Anatomia patologica e terapia — Dottrina dell'immunità — Vaccinazione — Sieroterapia.

6. Infezione moccio-farcinosa — Diagnosi differenziale dai morbi affini — Sussidi diagnostici per l'accertamento dell'infezione mocciosa — Profilassi e misure di polizia sanitaria.

7. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio della digestione — Nozioni generali sulla nutrizione allo stato normale — Gli alimenti — Chimica della digestione — Razione di mantenimento e razione di produzione — Alimentazione insufficiente — Alimentazione sovra abbondante.

8. Disturbi della nutrizione — Malattie da rallentamento della nutrizione — Malattie degli organi digerenti e delle ghiandole annesse — Coliche e loro diagnosi differenziale — Anatomia patologica, prognosi e loro cura.

9. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio della respirazione — Semeiotica polmonare — Malattie dell'apparecchio respiratorio più frequenti nei quadrupedi di truppa, loro diagnosi, prognosi, cura ed anatomia patologica.

10. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio della cir-

colazione — Semeiotica del cuore — Malattie cardiache più comuni negli equini — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

11. Cenni anatomici e fisiologici dell'apparecchio uro poietico — Esame clinico e microscopico delle urine, nefrite, cistite e calcolosi urinaria — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura medico-chirurgica.

12. Cenni anatomici e fisiologici sul sistema nervoso — Malattie di questo sistema più frequenti nei quadrupedi di truppa — Loro anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura.

13. Anatomia e fisiologia del tegumento cutaneo — Malattia, lesioni e tumori della pelle più frequenti negli equini — Loro anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura

14. Anatomia e fisiologia dell'apparecchio locomotore — Difetti, malattie e lesioni più frequenti nei piedi degli equini — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura medica e chirurgica — Igiene delle estremità.

15. Anatomia e fisiologia dell'apparecchio della visione — Malattie degli occhi più frequenti nel cavallo — Anatomia patologica, diagnosi. prognosi e cura.

16. Anatomia e fisiologia delle ossa, loro malattie, lesioni e tumori più frequenti — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi e cura medico-chirurgica.

17. Anatomia e fisiologia delle principali articolazioni e guaine tendinee — Malattie e lesioni più frequenti — Anatomia patologica, diagnosi, prognosi, cura medico chirurgica.

18. Igiene dei ricoveri nei reggimenti e nei depositi di allevamento — Disinfezioni dei medesimi e degli arnesi di bardatura.

19. Malattie esotiche, tropicali e subtropicali del bestiame (tripanosomiasi, piroplasmosi, peste bovina) — Intossicazioni da veleni di origine animale.

20. Conservazione delle carni per l'alimentazione delle truppe — Carni congelate e refrigerate, loro caratteri e valore nutritivo.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,15**

(3231) Roma 1914. — Tip. E. Vognera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª — 1914 — 11 aprile

1914 MARZO 19. - N. 145. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 231 che costituisce in ente morale il legato disposto dalla famiglia del tenente Giuseppe Bertasso in favore dell'11° reggimento bersaglieri e ne approva lo statuto organico . . . . . *Pag.* 408

1914 APRILE 4. - » 146. — CONCORSI. — Concorsi a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914 . . . . . » 410

» 6. - » 147. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — Trasmissione dei contratti agli archivi notarili distrettuali a' sensi dell'articolo 106 n. 10 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili. . . . . » 440

» 6. - » 148. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Classificazione di alcune bufetterie fra i materiali del gruppo *C* nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod. 399 . . . . . » 441

» 6. - » 149. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti. . . . . » 443

» 6. - » 150. — PUBBLICAZIONI MILITARI — TRASPORTI. — Fascicolo di aggiunte e varianti al « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali » . . . . . » 444

» 7. - » 151. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazione alla briglia-cavezza per bardatura ordinaria e di marcia (per i cavalli degli ufficiali di cavalleria) in dotazione ai magazzini . . . » 444

» 7 - » 152. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo dei materiali dei depositi centrali d'artiglieria » 445

» 8. - 153. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneari . . . » 445

» 9. - » 154. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Soppressione di reparti allievi sergenti . » 445

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 142, anno 1914, pag. 884. — Alla undicesima riga, *invece di:* Giulio Capuani, *leggasi:* Corrado Grammacione.

CIRCOLARE N. **145**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 231 che costituisce in ente morale il legato disposto dalla famiglia del tenente Giuseppe Bertasso in favore dell'11° reggimento bersaglieri e ne approva lo statuto organico.** (Segretariato generale). — 19 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Visto il testamento olografo in data 4 settembre 1911 del tenente nell'11° reggimento bersaglieri Giuseppe Bertasso, caduto a Henni (Tripolitania) il 23 ottobre 1911, testamento col quale venne istituito un legato di lire mille (al netto lire 850) a favore del comando del reggimento predetto, perchè ne adibisse il frutto nella distribuzione di un sigaro a tutti i bersaglieri del reggimento stesso nella ricorrenza annuale della festa bersaglieresca del 18 giugno;

Vista la donazione di lire 900, fatta a favore dell'11° reggimento bersaglieri dalla famiglia Bertasso, e per essa dal dottor Luigi Bertasso, in sostituzione del legato predetto, affinchè la rendita annuale sia assegnata come premio, a giudizio del comandante del reggimento, al bersagliere o caporale che, durante l'anno, se ne sia reso più meritevole per aver compiuto un distinto atto di valore o, in mancanza di atti di valore, sia erogata in due premi eguali da conferirsi ai primi classificati nelle gare annuali di ginnastica e di tiro;

Udito il parere del consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La donazione come sopra fatta dalla famiglia Bertasso, e per essa dal dottor Luigi Bertasso, a favore dell'11° reggimento bersaglieri, in sostituzione del legato del loro congiunto tenente Giuseppe Bertasso, è costituita in ente morale sottoposto alla vigilanza del ministero della guerra.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione formato di cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE.

P. SPINGARDI.

Statuto organico della « Fondazione Bertasso ».

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Bertasso » la donazione fatta dalla famiglia Bertasso, e per essa dal dott. Luigi Bertasso, in omaggio alle ultime intenzioni del defunto tenente Giuseppe Bertasso, a favore dell'11° reggimento bersaglieri.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del capitale di lire 900 (novecento), investito in titoli del consolidato 3 50 %, intestati alla fondazione Bertasso e depositati presso il comando del predetto reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento stesso, il quale annualmente, nel giorno 18 giugno, erogherà la rendita disponibile, secondo il suo criterio, in premio al bersagliere o caporale del reggimento che, durante l'anno, se ne sia reso più meritevole per aver compiuto un distinto atto di valore o, in mancanza di atti di valore, ripartendo la rendita stessa in due premi eguali ai primi classificati nelle gare annuali di ginnastica e di tiro.

Art. 4.

Annualmente, avvenuta la distribuzione del premio o dei premi, il comandante del reggimento dovrà trasmettere al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Disposizione transitoria.

Art. 5.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto con le prime rendite della fondazione, riducendo all'uopo l'importo del premio nella prima distribuzione o congruamente ritardando la prima distribuzione stessa.

Visto: d'ordine di Sua Maestà
Il ministro della guerra
P. SPINGARDI.

N. **146**. — CONCORSI. — **Concorsi a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914.** — (Segretariato generale. — Divisione stato maggiore). — 4 aprile 1914.

Con riferimento alla circolare n. 245 del *giornale militare ufficiale* 1910 si pubblicano i motti contrassegnanti le memorie per i concorsi a premio, di cui alla circolare n. 40 del *giornale militare* c. a., finora pervenute al comando del corpo di stato maggiore — ufficio istruzioni e manovre.

« Cirenaica ».
« Agire e lasciar dire ».
« Usque dum vivam ».

Il Ministro — GRANDI.

N. **147**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Trasmissione di contratti agli archivi notarili distrettuali a' sensi dell' articolo 106 n. 10 della legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.** — (Segretariato generale). — 6 aprile 1914.

Nell'applicazione dell'articolo 106 n. 10 della legge 16 febbraio 1913 numero 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili sono sorti vari dubbi che, sottoposti in forma di quesito, all'esame del competente Ministero di grazia e giustizia, hanno dato luogo a risoluzioni di massima, che si comunicano agli uffici militari dipendenti per opportuna loro norma:

1° Quanto all'applicazione delle disposizioni, per rispetto alla data della stipulazione dell'atto, si prescrive che l'obbligo della trasmissione agli archivi distrettuali delle copie delle convenzioni rogate da pubblici ufficiali nell' interesse della

amministrazione dello Stato non debba riferirsi che alle convenzioni stipulate dal 1° luglio 1913 in poi e non estendersi a quelle redatte anteriormente.

2° Circa l'estensione dell'obbligo in discorso, si avverte che esso si riferisce solamente alle convenzioni redatte in forma pubblica amministrativa, coll'intervento cioè dell'ufficiale rogante.

Rimangono quindi escluse dal disposto in esame le convenzioni stipulate nella forma di private scritture.

3° Le copie delle convenzioni da depositarsi nell'archivio distrettuale debbono essere accompagnate dalle copie degli allegati (capitolati, verbali di gara, offerte, tipi, modelli, ecc.) quando essi formino parte integrante delle convenzioni stesse o ne documentino la regolarità procedurale e quindi l'efficacia. Che se invece l'atto si riferisce semplicemente a documenti, tipi, modelli, che si trovano già depositati presso gli uffici pubblici, non occorre che le copie siano corredate degli allegati.

4° Le copie degli atti in forma pubblica amministrativa da trasmettersi all'archivio notarile, agli effetti dell'articolo di legge suindicato, debbono andare esenti da tasse di bollo (articolo 22 n. 2 della legge 4 luglio 1897, n. 414) e da diritti di segreteria (articolo 5 del regolamento 16 ottobre 1877 n. 4088).

Nel contesto però delle dette copie dovrà essere indicato l'uso per cui sono rilasciate.

5° A riguardo dei diritti di segreteria, in quanto siano dovuti, non essendo estensibili alla pubblica amministrazione l'obbligo fatto al notaro dalle vigenti leggi del versamento delle tasse per iscrizione e repertorio all'archivio notarile, essi dovranno versarsi, come per lo passato, dalle pubbliche amministrazioni agli uffici del Registro.

Per il Ministro — TASSONI.

N. **148.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Classificazione di alcune bufetterie fra i materiali del gruppo C nei documenti contabili e nelle dimostrazioni modello 399.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 6 aprile 1914.

Con riferimento alla circolare n. 550 del *giornale militare* del 1911, il Ministero avverte tutte le dipendenti amministrazioni che, d'ora innanzi, anche i sottoindicati materiali, at-

tualmente considerati come bufetterie (gruppo *B*), saranno invece classificati fra gli assortimenti ed accessorii di armi portatili; e conseguentemente assunti in carico fra i materiali del gruppo *C* con le seguenti nomenclature e prezzi, dandosene contemporaneo scarico nei conti del gruppo *B*:

6ª-1474. Cordoni per pistola da truppa — prezzo unitario . . . . . L. 0,30
6ª-1475. Cordoni per pistola da ufficiali. . . . » 0,80
6ª-1476. Coreggiuole di cuoio naturale per pistole a rotazione da truppa . . . . . » 0,70
6ª-1477. Coreggiuole di cuoio grigio per pistole a rotazione da truppa . . . . . » 1,10
6ª-1478. Coreggiuole per pistola da carabiniere . » 0,75
6ª-1479. Fondine per pistola mod. 74 da carabinieri . . . . . » 3,00
6ª-1480. Fondine per pistola mod. 89 da carabinieri . . . . . » 1,50
6ª-1481. Fondine per pistola da truppa . . . . » 3,00
6ª-1482. Fondine per pistola mod. 89 già da ufficiali . . . . . » 2,00
6ª-1483. Fondine di cuoio grigio per pistole modello 89. . . . . » 3,50
6ª-1484. Fondine di cuoio grigio per pistole modello 74. . . . . » 4,80
6ª-1485. Fondine di cuoio grigio per pistola automatica mod. 910 . . . . . » 3,50

Nella considerazione poi che, per effetto della circolare n. 584 del *giornale militare* del 1912, per l'armamento degli uomini di truppa saranno indifferentemente usate pistole mod. 89 da truppa (6ª-41) e pistole mod. 89 da ufficiali (6ª 42), il Ministero, allo scopo di ottenere una conveniente uniformità esteriore, determina che le fondine per pistole da ufficiali vengano sostituite da quella per pistola da truppa. Resta inteso però che a tale sostituzione si addiverrà man mano che si presenterà la necessità di rinnovare le fondine versate dagli ufficiali dopo la distribuzione della pistola automatica modello 910.

Naturalmente, per effetto delle suesposte determinazioni, la corrispondenza di ufficio e tutte le richieste riflettenti i succitati materiali, da inoltrarsi al Ministero, dovranno essere dirette alla direzione generale artiglieria e genio, come è prescritto per la corrispondenza relativa a tutti gli altri materiali del gruppo *C*.

Il Ministro — GRANDI.

N. **149.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria e genio. — 6 aprile 1914.

Esaminate le domande pervenute a senso della circolare n. 96 del corrente anno, il Ministero comunica che i sottufficiali ammessi a concorrere all'impiego di guarda batteria nei forti sono i seguenti:

3° reggimento artiglieria da campagna, sergente maggiore Angeletti Francesco*.
3° id. id. id., id. Valentino Antonio*.
3° id. id. id., id. Orifiamma Vincenzo*.
6° id. id. id., id. Lenzi Vincenzo*.
8° id. id. id., maresciallo Segato Giov. Battista*.
11° id. id. id., id Marchetti Mario*.
13° id. id. id., sergente maggiore Angelo Nicolò*.
14° id. id. id., maresciallo Lapponi Antonio*.
14° id. id. id., sergente maggiore Malengo Martino*.
22° id. id. id., maresciallo maggiore Nasca Cesare*.
23° id. id. id., maresciallo Sita Umberto*.
23° id. id, id., id. Casale Pasquale*.
24° id. id. id., maresciallo capo Alessandra Angelo*.
1° id. id. da fortezza, sergente maggiore Gamberini Augusto.
3° id. id. id., maresciallo capo Benchi Nicola.
3° id. id. id., id. Valentino Sebastiano.
4° id. id. id., id. Traversa Giovanni.
5° id. id. id., id Friggeri Roberto.
7° id. id. id., sergente maggiore Frattini Carlo.
7° id. id. id., id. Moscardelli Carlo.
7° id. id. id., id. Morino Giovanni.
8° id. id. id., id. Gilotti Felice.
9° id. id. id., maresciallo Montalti Guerrino.
9° id. id. id., sergente maggiore Tamponi Ottavio.

I sottufficiali segnati con l'asterisco, perchè non provenienti dalla specialità da fortezza, debbono frequentare presso il 1° reggimento artiglieria da fortezza (costa) un corso di istruzione sui materiali da fortezza e costa della durata di giorni 45, il quale avrà inizio il 25 aprile 1914.

I comandi di reggimento interessati disporranno che i sottufficiali destinati a frequentare il detto corso si presentino al 1° reggimento da fortezza il 24 aprile 1914 e comuniche

ranno al Ministero i nomi di quelli che per qualsivoglia motivo non potessero intervenirvi.

Ultimato il corso i sottufficiali saranno fatti rientrare ai rispettivi reggimenti ed il comando del 1° reggimento da fortezza trasmetterà sollecitamente al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio - Sezione 2ª) una nota dei sottufficiali che hanno frequentato l'intero corso.

Il Ministro — GRANDI.

N. **150**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — TRASPORTI. — **Fascicolo di aggiunte e varianti al « Prontuario delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali »**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 6 aprile 1914.

È pubblicato il 1° fascicolo di aggiunte e varianti al *Prontuario delle distanze fra le stazioni della rete ferroviaria italiana e fra gli scali lacuali*, intese ad aggiornare tale pubblicazione al 31 dicembre 1913.

I comandi, corpi ed uffici che possiedono tale pubblicazione richiederanno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari il numero di esemplari del detto fascicolo occorrenti per aggiornare la pubblicazione stessa.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,85.

Il Ministro — GRANDI.

N. **151**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alla briglia-cavezza per bardatura ordinaria e di marcia (per i cavalli degli ufficiali di cavalleria) in dotazione ai magazzini.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 7 aprile 1914.

Per effetto della disposizione contenuta nella circolare 335 del *giornale militare* del 1913, circa l'uso del morso snodato per i cavalli degli ufficiali di cavalleria, è necessario apportare alcune modificazioni alla briglia-cavezza per bardatura ordinaria e di marcia per cavalli degli ufficiali di cavalleria, briglia-cavezza in dotazione ai magazzini.

I corpi di cavalleria, pertanto, riceveranno dall'arsenale di costruzione di Torino un campione della briglia-cavezza modificata, da servire di norma per gli acquisti di tali materiali e per le modificazioni da appertarsi alle briglie-cavezze suddette, già in carico.

Sono in corso di esecuzione le corrispondenti aggiunte e varianti al modello per gli inventari e le tavole di disegno da pubblicarsi sull'atlante del materiale d'artiglieria.

Il Ministro — GRANDI.

N. **152.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo dei materiali dei depositi centrali d'artiglieria** — (Direzione generale di artiglieria e genio). — 7 aprile 1914.

Il fascicolo dei materiali dei depositi centrali d'artiglieria, edizione 1905, è abolito.

Il Ministro — GRANDI.

N. **153.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneari.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 8 aprile 1914.

Questo Ministero richiama in vigore anche per il 1914 le circolari n. 122 del 1912 e n. 120 del 1913, relative alle cure balneari negli stabilimenti militari.

Il Ministro — GRANDI.

N. **154.** — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA, — **Soppressione di reparti allievi sergenti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 aprile 1914.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nel manifesto che fa seguito alla circolare del 24 dicembre 1913, n. 544, si avverte che sono stati soppressi i reparti d'istruzione per allievi sergenti presso i seguenti corpi:

3° reggimento alpini in Torino;

3° reggimento artiglieria da montagna in Vicenza;

Gruppo da montagna presso il 36° artiglieria campagna in Messina.

Il Ministro — GRANDI.

Prezzo della presente dispensa **L. 0,10**

(3248) Roma 1914. — Tip. E. Vognera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª — 1914 — 18 aprile

1914 APRILE 9. — 155. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 282 relativo alla composizione della commissione suprema mista per la difesa dello Stato . . . . . *Pag.* 418

» 9. — » 156. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 283 relativo alla composizione del consiglio dell'esercito . . . . . » 419

» 9. — » 157. — TRASPORTI — Spedizione di materiali e derrate ai depositi vestiario ed equipaggiamento, materiale sanitario e veterinario ed al deposito di vettovagliamento in Napoli . . . . . » 420

» 16. — » 158. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso in conto corrente agli ospedali dell'importo di medicinali e delle rette di degenza . . . . . » 421

» 16. — » 159. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato (ruoli degli ufficiali commissari e di sussistenza) e del corpo di amministrazione. . . . . » 421

» 17. — » 160. — SCUOLE MILITARI. — Maestri d'arme ammessi all'esame d'integrazione e relativo corso preparatorio pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) . . . » 421

» 17 — » 161. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente sui quadri d'avanzamento per gli anni 1914 e 1915 . » 422

» 17. — » 162. — TRASPORTI. — Imballaggio delle merci che si inviano in Libia . . . . . » 423

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 134, anno 1914, pag. 376, capoverso secondo, 3ª 4ª e 5ª linea. — *Invece di:* capo di stato maggiore alla divisione militare di Padova, Battistoni cav. Giuseppe, *leggasi:* capo di stato maggiore alla divisione militare di Livorno, Bongiovanni cav. Luigi.

Alla presente dispensa è unita una tavola grafica che fa parte della circolare 74.

CIRCOLARE N. **155**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 282 relativo alla composizione della commissione suprema mista per la difesa dello Stato** — (Gabinetto del ministro). — 9 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1910 n. 515, che istituisce la commissione suprema mista per la difesa dello Stato, per risolvere, in tempo di pace, le più importanti questioni concernenti la preparazione della difesa nazionale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La commissione suprema mista per la difesa dello Stato è composta:

del presidente del Consiglio dei ministri,

dei ministri della guerra e della marina,

dei generali d'esercito, del capo di stato maggiore dell'esercito e dei comandanti designati d'armata in guerra,

degli ammiragli, del capo di stato maggiore della marina e dei comandanti designati di una forza navale in caso di mobilitazione.

Art. 2.

La presidenza della commissione è assunta dal presidente del Consiglio dei ministri ed in sua assenza dal ministro della guerra o dal ministro della marina.

Art. 3.

La commissione ha un ufficio di segreteria costituito:

dell'ufficiale superiore, capo dell'ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito,

dell'ufficiale superiore, capo del I reparto dell'ufficio del capo di stato maggiore della marina,

di un ufficiale inferiore dell'ufficio del capo di stato maggiore dell'esercito.

Art. 4.

Sono abrogati i R. decreti 19 luglio 1899 n. 331, 8 novembre 1900 n. 381 e 2 febbraio 1908 n. 35.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
D. GRANDI.
ENRICO MILLO.

N. **156**. — ORDINAMENTO DEL R ESERCITO. — **R. decreto n. 283 relativo alla composizione del consiglio dell'esercito.** — (Gabinetto del ministto). 9 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto l'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 515, che istituisce il consiglio dell'esercito, per dare parere sulle più importanti questioni riguardanti l'esercito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il consiglio dell'esercito è composto:

del ministro della guerra;

del sottosegretario di Stato per la guerra;

dei generali d'esercito;

del capo di stato maggiore dell'esercito e dei comandanti designati d'armata in guerra.

Ne fanno parte, eventualmente, quando lo richieda la natura delle materie da trattare, gli ispettori generali delle armi di cavalleria, di artiglieria e del genio, l'ispettore capo di sanità militare, l'ispettore delle truppe da montagna, l'ispettore dei servizi di commissariato, il capo del riparto intendenza presso il comando del corpo di stato maggiore.

Art. 2.

Il consiglio dell'esercito è convocato e presieduto dal ministro della guerra ed in sua assenza dal sottosegretario di Stato.

È abrogato il R. decreto 2 febbraio 1908, n. 36.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE.

A. SALANDRA.
D. GRANDI.

N. **157**. — TRASPORTI. — **Spedizione di materiali e derrate ai depositi vestiario ed equipaggiamento, materiale sanitario e veterinario ed al deposito di vettovagliamento in Napoli**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 aprile 1914.

Si avvertono tutte le amministrazioni militari che ogni qualvolta esse ricevano dal Ministero ordine di spedire materiali o derrate ai depositi « vestiario ed equipaggiamento », « materiale sanitario e veterinario » e « vettovagliamento » in Napoli, anche quando trattasi di spedizione non a vagone completo, esse dovranno limitarsi ad approntare i materiali e le derrate per la spedizione: ma non eseguiranno quest'ultima se non quando ne ricevano avviso rispettivamente dalla direzione di commissariato militare del X corpo d'armata, o dalla direzione dell'ospedale militare principale di Napoli, analogamente a quanto fu stabilito con la circolare 45 inserta nel *giornale militare* del 1913.

Ciò affine di evitare il soverchio agglomeramento di materiali nei locali dei depositi predetti, ed affinchè i materiali stessi non vengano spediti e non giungano a Napoli se non quando le autorità militari interessate di colà abbiano tutto predisposto per l'inoltro in Libia.

Per il Ministro TASSONI.

N. **158.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rimborso in conto corrente agli ospedali dell'importo di medicinali e delle rette di degenza.** — (Segretariato generale — Ragioneria). — 16 aprile 1914.

Questo Ministero richiama tutti i corpi alla stretta osservanza delle disposizioni del numero 12 della circolare n. 32 del 1913 circa l'obbligo tassativo di rimborsare in conto corrente colla maggiore sollecitudine le amministrazioni degli ospedali dell'importo dei medicinali prelevati e delle rette di degenza.

Per il Ministro — TASSONI.

N. **159.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di avanzamento ad anzianità dei capitani del corpo di commissariato (ruoli degli ufficiali commissari e di sussistenza) e del corpo d'amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 16 aprile 1914.

Con riferimento alla circolare n. 144 del corrente anno, si avverte che il 1° giugno p. v. si inizieranno con le norme stabilite dalle circolari 62 del 1908 e 439 del 1911, gli esperimenti di avanzamento ad anzianità dei capitani commissari, di sussistenza e di amministrazione, ai quali potranno presentarsi i capitani compresi nei limiti di anzianità stabiliti per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento del 1915 con la circolare 116 del corrente anno.

Quelli dei detti capitani che intendessero rinunziare a presentarsi a tali esperimenti dovranno far pervenire la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 2 del 1910, non più tardi del 1° maggio prossimo venturo.

Il Ministro — GRANDI.

N. **160.** — SCUOLE MILITARI. — **Maestri d'arme ammessi all'esame d'integrazione e al relativo corso preparatorio pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica).** — (Segretariato generale). — 17 aprile 1914.

I sottoindicati maestri d'arme sono ammessi all'esame di integrazione e al relativo corso preparatorio pel conseguimento del diploma di maestro militare di educazione fisica (scherma e ginnastica) di cui nelle circolari n. 69 del *giornale militare* 1913 e n. 38 del 1914.

Essi dovranno presentarsi alla scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica nelle ore pomeridiane del 15 maggio p. v. e saranno rinviati ai rispettivi corpi il giorno successivo a quello in cui avranno termine gli esami:

Montanari Umberto, 9° bersaglieri.
Atzori Biagio, 20° fanteria.
Scarpone Luigi, 39° id.
De Pascale Antonio, 67° id
Ciocia Francesco, 81° id.

Sono inoltre ammessi all'esame di cui sopra i seguenti maestri d'arme che si presenteranno alla scuola suddetta il 1° luglio p. v.

Pirola Alessandro, 8° alpini.
Sanipoli Riccardo, 4° artiglieria campagna.

Per il Ministro — TASSONI.

N. **161.** — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente sui quadri d'avanzamento per gli anni 1914 e 1915.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 17 aprile 1914.

In conformità con le prescrizioni contenute nel § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed a parziale modificazione delle circolari 108 e 334 del *giornale militare ufficiale* scorso anno e 116 dell'anno corrente, il Ministero determina che ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali dei carabinieri reali in servizio permanente sui quadri d'avanzamento ad anzianità per gli anni 1914 e 1915 vengano arrecate le seguenti varianti:

GRADO	Ultima promozione da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità per il 1914	per il 1915
Maggiori	12 agosto 1908	30 dicembre 1909
Capitani	—	22 luglio 1906
Tenenti.	27 gennaio 1907	12 dicembre 1907
Sottotenenti	12 agosto 1911	31 gennaio 1912

I documenti di avanzamento per la formazione dei quadri suppletivi dei maggiori, dei tenenti e dei sottotenenti per l'anno in corso dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 5 maggio p. v.

Il Ministro — GRANDI.

N. **162.** — TRASPORTI. — **Imballaggio delle merci che si inviano in Libia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi — 17 aprile 1914.

È stato segnalato dai comandi in Libia, che si verificano spesso colà il deperimento o la perdita di materiali e derrate in dipendenza d'imballaggi non adatti per lunghi percorsi su cammelli, nonchè inconvenienti per perdite di tempo derivanti dalla scomposizione dei colli per renderli someggiabili dai cammelli.

Ad evitare tale perdita di tempo e possibili avarie ai materiali, il Ministero, richiamando la propria circolare n. 591 del 1911, invita tutti gli enti, che provvedono alla spedizione di derrate e materiali in Libia, a confezionarli in modo da eliminare i lamentati danni ed inconvenienti, specialmente quando consti che le merci siano destinate a località lontane dalla costa All'uopo i comandi in Libia hanno ricevuto invito di far conoscere, sempre che sia possibile, tali destinazioni agli enti corrispondenti in Italia.

Le norme generali per la confezione dei suddetti colli sono le seguenti:

1° PESO. — Poichè un buon cammello trasporta normalmente, su lunghi percorsi, da 160 a 170 kg. ed il carico dev'essere ripartito almeno in due, i singoli colli debbono avere un peso non eccedente gli 80 od 85 kg.

2° FORMA E DIMENSIONE DEI COLLI. — La forma più opportuna per i colli è quella del sacco o della cassa parallelepipeda, di dimensioni variabili intorno a cm. $80 \times 40 \times 40$. Sono di incomodo trasporto gli oggetti che hanno una dimensione superiore ai 3 metri; quelli di 4 metri sono molte volte assolutamente rifiutati dai camellieri; quelli di 5 metri, o più, possono essere trasportati *a tandem*, ma sono accettati mal volentieri dai cammellieri.

3° CONFEZIONE DEI COLLI. — Essa è di grandissimo vantaggio per la buona conservazione del contenuto. Perciò non si deve risparmiare tempo e materiale per mettere in buone

condizioni di trasporto ciò che dev'essere inoltrato a dorso di cammello. Le etichette debbono essere robuste ed indicare, oltre il preciso indirizzo del destinatario, il contenuto dei colli.

In base ai criteri di massima suaccennati si segnalano qui appresso le principali norme per la confezione di colli speciali:

a) BENZINA. — E' bene che sia contenuta in appositi fustali di ferro zincato con doganatura in legno e del peso (compreso il liquido) di kg 80÷85. Non avendo a disposizione i detti fustali, occorre che le cassette di due latte, usate in commercio, siano racchiuse in telaio di legno robusto; oppure che le latte, in numero di tre o quattro, siano racchiuse e ben adattate in apposite casse di legno robusto E' assolutamente da evitare che le latte si smuovano e che nelle pareti interne delle casse vi siano punte di chiodi che bucano facilmente le latte.

b) GALLETTA. — La galletta deve essere racchiusa nelle casse dell'apposito modello per le spedizioni oltremare Qualora si dovessero impiegare le casse che usa attualmente l'amministrazione militare, occorrerebbe che fossero rinforzate con robusti telai.

c) CEREALI, THE, CAFFÈ, ZUCCHERO. — Devono essere racchiusi entro involucri opportuni, doppi, di tessuto robusto e ben cuciti.

d) FORAGGIO. — Le balle debbono essere ricoperte di tela, o rete molto fitta.

e) MATERIALI DI FORMA SPECIALE. — Occorre che siano racchiusi in telai o casse di forma geometrica cubica o, meglio, parallelepipeda.

Il Ministro — GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(3256) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª — 1914 — 25 aprile

1913 LUGLIO 8. — N. 163. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 750 che porta provvedimenti per il personale di servizio nelle amministrazioni centrali . . . . . *Pag.* 426

1913 AGOSTO 1°. — » 164. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 1543 che approva il regolamento per il personale subalterno delle amministrazioni centrali. . . . . » 430

1914 APRILE 2. — » 165. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivo per il personale guardafili per la vigilanza e la manutenzione delle reti telefoniche militari adibite ai servizi d'artiglieria delle piazze forti, sbarramenti e parchi d'assedio . . » 439

» 5. — » 166. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 266 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna . . . . . » 440

» 13. — » 167. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna . . » 441

» 16. — » 168. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio. » 448

» 17. — » 169. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Approvvigionamento dei materiali di armamento, carreggio e bardature (gruppo C) . . . » 449

» 17. — » 170. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle ricompense al valore militare conseguite in Libia . . . . . » 450

» 18. — » 171. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio. . . . . » 450

» 18. — » 172. — DISPOSIZIONI VARIE. — Fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti » a favore dell'arma di artiglieria . . . . . » 451

» 18. — » 173. — MATRICOLA. — Memorie storiche dei corpi. » 451

» 18. — » 174. — SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunte al caricamento dello zaino di sanità mod. 1908, delle coppie borse di sanità mod. 1878-1904 . . . . . » 452

» 18. — » 175. — SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi della morva negli equini del R. esercito . . . » 452

1914 APRILE 23. - N. **170**. — RECLUTAMENTO. — Ruoli matricolari presso i comuni . . . . . *Pag.* 453

» 23. - » **177**. — DISPOSIZIONI VARIE. — Gare di addestramento ippico. — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nel proprio programma . . . . . » 465

» 24. - » **178**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione della Scuola centrale di artiglieria da fortezza . . . . . » 465

CIRCOLARE N. **163**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 750 che porta provvedimenti per il personale di servizio nelle amministrazioni centrali**. — (Segretariato generale). — 8 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1912 nei ruoli organici del personale subalterno e di servizio delle Amministrazioni centrali indicate nell'annessa tabella *A*, è istituito, in conformità della tabella stessa, il grado di inserviente con un'unica classe a L. 1200.

I nuovi posti d'inserviente e quelli speciali, oltre che agli attuali inservienti ed operai di ruolo, saranno conferiti agli agenti straordinari od avventizi che, al 31 gennaio 1912, sotto qualsiasi denominazione (inservienti, facchini, operai, ecc.) disimpegnavano presso le singole amministrazioni mansioni normali di fatica o di basso servizio, o prestavano servizio militare, sempre però quando il consiglio d'amministrazione ne riconosca l'idoneità.

Gli inservienti nominati con decreto registrato dalla Corte dei conti, i quali alla data di pubblicazione della presente legge, godono di uno stipendio superiore alle L. 1200 annue, conserveranno l'eccedenza su tale somma quale assegno *ad personam*.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1912 i posti di usciere di terza classe sono conferiti in ragione di due terzi agl'inservienti che, a parere

del Consiglio d'amministrazione, sieno ritenuti meritevoli. L'altro terzo presso tutte le Amministrazioni dello Stato, ad eccezione di quella dell'interno, è riserbato ai sottufficiali dell'esercito, della marina e delle guardie di finanza che ne abbiano diritto ai sensi delle leggi sullo stato dei sottufficiali medesimi. Nell'Amministrazione dell'interno il terzo predetto è destinato alle guardie di città.

I posti riservati ai sottufficiali sono conferiti alternativamente, in ragione di un posto ai sottufficiali della guerra o della marina e di un posto a quelli delle guardie di finanza.

In mancanza di aspiranti nella categoria dei sottufficiali o delle guardie di città, il turno di nomina va a beneficio della categoria degli inservienti.

Art 3.

Per il personale contemplato dalla presente legge che nell'attuale sua posizione non abbia diritto al trattamento di riposo stabilito dal testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e per tutti gli inservienti od equiparati che saranno assunti in seguito, sarà provveduto al trattamento di riposo mediante inscrizione alla Cassa nazionale per la invalidità e la vecchiaia degli operai secondo le norme e col concorso dello Stato che saranno stabiliti nel regolamento per l'applicazione della presente legge.

Art. 4.

È data in via transitoria facoltà a ciascun Ministero d'indire un unico concorso speciale d'idoneità per i posti di ultima classe che si renderanno vacanti in ognuna delle rispettive carriere d'ordine del personale centrale e provinciale, salvo sempre eventuali diritti acquisiti e salvo quanto è disposto dalle vigenti leggi a favore degli ex-sottufficiali, fra gli agenti sotto indicati, in servizio al 31 gennaio 1912:

a) uscieri od inservienti che prima di ottenere tale nomina erano in nota presso il Ministero della guerra fra i sottufficiali dell'esercito o della marina, quali aspiranti ad uno degli impieghi d'ordine stabiliti dalla legge sullo stato dei sottufficiali;

b) uscieri od inservienti ex-marescialli o ex-brigadieri

delle guardie di finanza passati ad impiego civile anteriormente alla legge 19 luglio 1906, n. 367.

L'ammissione degli aspiranti a tale esame sarà deliberata dal ministro, sentito il Consiglio di amministrazione di ciascun Ministero.

Pel Ministero delle finanze la facoltà di cui al primo comma del presente articolo, contemplerà la metà dei posti che si renderanno vacanti nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze, rimanendo, transitoriamente e cioè fino al collocamento degli agenti riconosciuti idonei, soltanto l'altra metà riservata ai sottufficiali dell'esercito, della marina e delle guardie di finanza.

Art. 5.

Con apposito regolamento saranno stabilite le norme relative al reclutamento, all'ordinamento, alla carriera e alla disciplina del personale subalterno e di servizio, nonchè tutte quelle altre che si reputeranno necessarie per l'applicazione della presente legge.

Con decreti del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 8 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
TEDESCO.

Visto, *Il Guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TABELLA A

TABELLA ORGANICA

pel grado d'inserviente nelle amministrazioni centrali.

AMMINISTRAZIONE	Numero dei posti	Stipendio	
		individuale	complessivo
Ministero del tesoro	81	1,200	97,200
Corte dei conti	11	1,200	13,200
Ministero delle finanze	53	1,200	63,600
» di grazia e giustizia . . .	28	1,200	33,600
» degli affari esteri	13	1,200	15,600
» dell'istruzione pubblica . .	32	1,200	38,400
» dell'interno	56	1,200	67,200
Consiglio di Stato	2	1,200	2,400
Ministero dei lavori pubblici. . . .	16	1,200	19,200
» della guerra	32	1,200	38,400
» della marina	22	1,200	26,400
» di agricoltura, industria e commercio.	80	1,200	96,000
Direzione generale del fondo per il culto	5	1,200	6,000

Annotazione. — Nel Ministero del tesoro il numero degli agenti del personale subalterno è di servizio assegnato all'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, giusta la tabella *A*, annessa alla legge 13 luglio 1910, n. 431, è portato da 40 a 57, e il contributo annuo che l'Amministrazione stessa corrisponde allo Stato per la spesa del personale del Ministero del tesoro che vi è adibito è aumentato di L. 22,160.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GIOLITTI.

N. **164**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 1543 che approva il regolamento per il personale subalterno delle Amministrazioni centrali.** — (Segretariato generale). — 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc. Re d'Italia.

Visti gli articoli 3 e 5 della legge 8 luglio 1912, n. 750, portante provvedimenti per il personale subalterno delle Amministrazioni centrali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento per il personale subalterno delle Amministrazioni centrali, sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Tedesco.

Visto: *Il guardasigilli:* Finocchiaro-Aprile.

REGOLAMENTO

per il personale subalterno delle Amministrazioni centrali.

Art. 1.

Il personale subalterno delle Amministrazioni centrali comprende i commessi e capi uscieri, gli uscieri, gli inservienti ed i titolari di posti speciali, quali risultano dai ruoli organici delle diverse Amministrazioni.

Il detto personale dipende dal capo della divisione del personale dell'Amministrazione centrale e dal capo del personale

del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ed è posto, per quanto riguarda il disimpegno del servizio, sotto l'immediata sorveglianza dell'economo.

La gerarchia è stabilita dall'anzianità secondo l'ordine dei gradi e delle classi.

Art. 2.

Per ottenere la nomina ad inserviente è necessario che l'aspirante soddisfi alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano. Sono equiparati a cittadini dello Stato coloro che appartengono ad altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità;

b) avere compiuto gli anni 18 e non superati i 30. Il limite massimo di età di anni 30 vale anche per coloro che abbiano prestato servizio militare;

c) sapere leggere e scrivere;

d) avere sempre tenuto regolare condotta;

e) avere attitudine fisica alle mansioni d'inserviente accertata da un medico fiduciario dell'amministrazione, ed essere esente da imperfezioni fisiche.

Salvo speciali disposizioni di legge sono titoli di preferenza nella scelta tra gli aspiranti al posto d'inserviente l'avere prestato servizio nell'esercito, nella marina o in uno dei corpi armati dello Stato o essere figlio d'impiegato o di agente subalterno dello Stato, defunto o a riposo.

La nomina al posto d'inserviente è fatta con decreto ministeriale o presidenziale, sentito il Consiglio d'amministrazione.

I posti speciali di cui all'art. 1 sono conferiti secondo le norme delle rispettive Amministrazioni.

Art. 3.

Le promozioni di classe nel personale subalterno hanno luogo in ordine d'anzianità senza demerito.

Le promozioni da inserviente ad usciere di ultima classe sono conferite, in ordine di anzianità, agli inservienti che ne siano ritenuti meritevoli per buona condotta, capacità e zelo nel servizio.

Le promozioni a commesso o capo usciere di seconda classe sono fatte, in ordine di anzianità, fra gli uscieri di prima classe che ne siano ritenuti meritevoli per capacità, zelo e buona condotta. Qualora nessuno di questi sia riconosciuto meritevole di promozione la scelta è fatta, seguendo sempre l'ordine di anzianità, fra gli uscieri di seconda classe.

Tutte le accennate promozioni hanno luogo per decreto ministeriale o presidenziale, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Il conferimento del terzo dei posti di usciere di ultima classe riservato ai sottufficiali dell'esercito, della marina o della guardia di finanza, è fatto colle norme di cui all'art. 2 della legge 8 luglio 1912, n. 750.

Qualora avvenga che manchino gli aspiranti nella categoria dei sottufficiali dell'esercito e della marina il posto è devoluto ai sottufficiali della guardia di finanza; in mancanza di aspiranti anche in questa categoria il posto è devoluto agli inservienti.

Il terzo dei posti di usciere di ultima classe, riservato nella Amministrazione dell'interno alle guardie di città, viene conferito agli agenti di tale corpo che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 27 giugno 1907, n. 367.

Art. 5.

Nei locali d'ufficio i commessi vestono l'abito nero; i capi uscieri, gli uscieri e gli inservienti vestono la divisa. L'abito nero e la divisa sono forniti gratuitamente dall'Amministrazione a cura dell'economato generale, cui spetta di determinare la durata di ogni singolo oggetto.

La divisa è uguale per tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, giusta le indicazioni di cui alla tabella annessa al presente regolamento.

Le singole Amministrazioni centrali stabiliscono, secondo le proprie esigenze, quali sono gli oggetti di vestiario da fornirsi gratuitamente ai titolari di posti speciali ed ai portieri, nonchè la durata degli oggetti stessi.

Gli agenti del personale subalterno hanno l'obbligo di conservare in buono stato gli oggetti forniti dall'Amministrazione; e nel caso di anticipato deperimento, attribuibile a negligenza, sono puniti con misure disciplinari.

Art. 6.

Il capo del personale di cui all'art. 1, d'accordo col capo di servizio interessato e di concerto con l'economo, sceglie fra i commessi ed i capi uscieri di prima classe, e qualora il numero

di questi non fosse sufficiente, anche fra quelli di seconda classe, coloro che, in conformità delle presenti disposizioni e degli ordini ricevuti, devono curare nei singoli uffici l'osservanza dell'orario e delle attribuzioni di servizio da parte degli agenti posti alla loro dipendenza.

I commessi ed i capi uscieri come sopra designati devono riferire prontamente all'economo le mancanze e gli inconvenienti che loro sia dato rilevare, e, in difetto, ogni lagnanza o reclamo sul servizio è messa a loro carico.

Art. 7.

Spetta agli agenti del personale subalterno di custodire e, nelle ore che precedono l'ingresso degli impiegati, pulire le stanze degli uffici, sotto la direzione e vigilanza dei commessi o dei capi uscieri a ciò destinati. I commessi addetti ai gabinetti possono essere coadiuvati nella pulizia delle stanze loro affidate da altri agenti destinati dall'economo.

Spetta agli inservienti di spazzare gli anditi, le scale, le soffitte, i sotterranei ed ogni altro locale accessorio, di pulire e disinfettare quotidianamente, e per turno, le latrine e di eseguire il trasporto di mobili, di legna da ardere e di altri oggetti ingombranti o pesanti.

Il trasporto di mobili deve essere previamente autorizzato dall'economo consegnatario.

Spetta agli uscieri ed agli inservienti di disimpegnare il servizio degli uffici e delle anticamere e di eseguire ogni altra incombenza che al medesimo si riferisce. Le stesse attribuzioni hanno i capi uscieri qualora non disimpegnino speciali uffici.

Gli uscieri e gli inservienti non devono allontanarsi dal posto loro assegnato se non per ragioni di servizio, e dopo averne informato il commesso o capo usciere dal quale dipendono

Fra gli agenti del personale subalterno alcuni possono essere specialmente designati per il ritiro o per il recapito della corrispondenza e per il servizio di portiere. Per tali mansioni sono emanate dalle singole Amministrazioni norme speciali, secondo le rispettive esigenze.

L'agente subalterno, a qualunque grado e classe appartenga, non può rifiutarsi di prestare l'opera propria nel disimpegno di uno qualsiasi dei servizi indicati nel presente articolo, quando ciò sia ritenuto necessario per il normale andamento del servizio, dal capo del personale o dall'economo o dal capo dell'ufficio a cui l'agente stesso è addetto.

Art. 8.

Gli agenti del personale subalterno devono:

a) impedire che persone estranee entrino negli uffici;

b) chiudere le finestre e gli usci delle stanze, dopo che ne siano usciti gli impiegati, e dopo essersi assicurati che non vi sia rimasta alcuna persona, che l'illuminazione sia spenta e che non siavi principio o possibilità alcuna di incendio;

c) accendere ed alimentare le stufe;

d) intervenire a pubbliche cerimonie e funerali;

e) osservare, in generale, tutte quelle disposizioni che vengono loro impartite verbalmente o con speciali ordini interni di servizio.

Art. 9.

Alla chiusura degli uffici i commessi ed i capi uscieri designati dall'art. 6, devono accertarsi che nei locali affidati alla loro custodia siano state fatte le verifiche ed osservate le precauzioni per evitare pericoli d'incendio o di altri danni. Essi ricevono in consegna dagli uscieri le chiavi delle singole stanze, e le ripongono in apposito cassetto a muro, chiuso anche esso con chiavi, che consegnano poi al portiere.

Qualora in qualche ufficio il servizio debba protrarsi oltre l'orario normale, i detti commessi o capi uscieri possono, per le incombenze indicate nel presente articolo, essere sostituiti da uscieri appositamente designati dall'economo.

Art. 10.

Gli agenti del personale subalterno devono tener sempre in ufficio contegno rispettoso verso i superiori, educato e corretto verso tutti.

Ad essi è vietato:

a) di fumare nei locali dell'amministrazione;

b) di fermarsi nelle stanze e nelle anticamere oltre il tempo necessario per l'adempimento dei propri doveri;

c) di recare disturbo negli uffici con discorsi ad alta voce od in altro modo;

d) di accettare mancie o regalie di qualsiasi specie;

e) di leggere documenti che si trovino negli uffici o che vengono loro affidati pel trasporto; di darne ad altri visione, e di lasciarli sui tavoli delle anticamere e dei corridoi;

f) di ingerirsi in qualsiasi modo, per conto degli interessati o di interposte persone, in affari di ufficio e di darne notizia.

Art. 11.

L'orario giornaliero normale del personale subalterno è di otto ore secondo i turni prestabiliti dall'economo ed approvati dal capo del personale. Speciali turni possono essere stabiliti per il servizio di guardia serale o notturna.

Quando le necessità del servizio lo richiedano, gli agenti del personale subalterno sono tenuti a prestar servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, salvo che per giustificati motivi ne siano esonerati.

Nei giorni festivi, almeno la metà del personale subalterno interviene, a turno, in ufficio per eseguire la pulizia e l'assetto delle stanze; e dopo ciò rimangono pure per turno, fino alla chiusura degli uffici, gli agenti all'uopo designati.

Agli agenti ai quali è concesso l'alloggio non è permesso di dare in uso l'abitazione o parte di essa a persone estranee alla propria famiglia.

Art. 12.

Gli agenti del personale subalterno possono ottenere congedi che, in complesso, non eccedano venti giorni per ciascun anno.

Per causa grave, la durata del congedo può essere estesa ad un massimo di cinquanta giorni, con disposizione del capo del personale.

Art. 13.

Per il personale subalterno sono date annualmente le occorrenti informazioni tanto dai capi degli uffici ai quali gli agenti sono addetti, quanto dall'economo, secondo moduli stabiliti dalle singole Amministrazioni.

Art. 14.

Al personale subalterno, in quanto siano applicabili e in quanto non sia stato provveduto col presente regolamento, sono estese le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e nel relativo regolamento generale approvato col R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

La sospensione dal grado e dallo stipendio, la revocazione dall'impiego e la destituzione, sono pronunciate per decreto ministeriale o presidenziale, sentito un Consiglio di disciplina composto del capo del servizio a cui è addetto l'agente sottoposto a giudizio, del capo del personale, e dell'economo.

Art. 15.

Le domande degli agenti del personale subalterno devono essere inoltrate per via gerarchica.

Non sono ammesse domande collettive, nè quelle fatte pervenire ai superiori direttamente o a mezzo di persona estranea. Siffatte domande non sono prese in considerazione e danno luogo a provvedimenti disciplinari.

Art. 16.

Il personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato che nell'attuale sua posizione non abbia diritto al trattamento di riposo stabilito dal testo unico delle leggi sulle pensioni approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è iscritto, a cura del Ministero del tesoro, alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, nel ruolo della mutualità.

Art. 17.

Per ogni agente del personale subalterno iscritto a' termini dell'articolo precedente, viene versato dall'erario alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai un annuo contributo pari ad un decimo dello stipendio.

La somma occorrente per tale contributo è stanziata annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Presso la Cassa nazionale di previdenza è inoltre costituito un fondo di riversibilità a favore delle vedove e degli orfani degli agenti del personale subalterno iscritti a norma dell'articolo 16.

Il detto fondo è formato da un contributo annuo dell'erario pari al 3 per cento dello stipendio di ciascun agente iscritto.

La somma occorrente per tale contributo è stanziata annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 19.

Gli stipendi degli agenti del personale subalterno iscritti alla Cassa nazionale di previdenza a norma dell'art. 3 della legge 8 luglio 1912, n. 750, sono sottoposti alla ritenuta del 2 per cento in conto entrate del tesoro.

Art. 20.

Col fondo di cui all'art. 18, la Cassa nazionale di previdenza provvede all'assegnazione e al pagamento di pensioni o di indennità per una sola volta, alle vedove ed agli orfani, che si trovino nelle condizioni volute dalle leggi vigenti sulle pensioni degli impiegati civili per aver diritto a pensione o indennità.

È assegnata la pensione alle vedove ed agli orfani degli agenti morti dopo 25 anni di servizio utile; la pensione è corrisposta in ragione di tanti centoventesimi della media degli stipendi dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni di servizio utile prestato dall'agente. La pensione non può superare i quattro quindicesimi dall'anzidetta media degli stipendi.

È assegnata l'indennità alle vedove ed agli orfani degli agenti morti dopo un servizio utile minore di 25 anni e maggiore di 10. L'indennità è uguale a tanti dodicesimi della media degli stipendi dell'ultimo quinquennio quanti sono gli anni di servizio utile prestato dall'agente.

La frazione d'anno uguale o inferiore ai sei mesi è trascurata, quella superiore è computata per un anno intero.

Art. 21.

Ogni cinque anni la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai compila un bilancio tecnico del fondo di riversibilità di cui all'art. 18, e ne invia copia al Ministero del tesoro.

Gli utili che fossero accertati col bilancio tecnico sono dalla Cassa devoluti al tesoro dello Stato. Alle eventuali deficienze provvede il tesoro stesso con un versamento da effettuarsi in una sola volta.

Art. 22.

Agli effetti della iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza le Amministrazioni centrali debbono dare immediata comuni-

cazione al Ministero del tesoro di tutti i provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio dei propri agenti del personale subalterno.

Art. 23.

A favore degli agenti del personale subalterno iscritti alla Cassa nazionale di previdenza secondo l'art. 16 è tenuto conto del servizio eventualmente prestato in precedenza alla iscrizione quando dalle leggi vigenti, esso sia riconosciuto valido per la pensione.

All'atto del collocamento a riposo di agenti che contino tale servizio, il Ministero del tesoro verserà alla Cassa nazionale di previdenza un contributo straordinario per una sola volta corrispondente agli anni del servizio anzidetto.

Uguale contributo sarà versato in caso di decesso dell'agente, quando concorrano le condizioni sopra accennate, e quando alla vedova o agli orfani di lui spetti il trattamento di riversibilità.

Disposizioni transitorie.

Art. 24.

Le norme per l'ammissione all'esame di cui all'art 4 della legge 8 luglio 1912, n. 750, e per lo svolgimento del medesimo, sono stabilite con i decreti ministeriali o presidenziali con i quali, presso le singole amministrazioni, esso viene indetto.

L'ammissione degli aspiranti è deliberata dal ministro o dal presidente.

La classificazione di anzianità per i riconosciuti idonei è stabilita in relazione ai servizi precedentemente prestati in Amministrazioni dello Stato, e solo a parità di anzianità si tiene conto del servizio militare.

Art. 25.

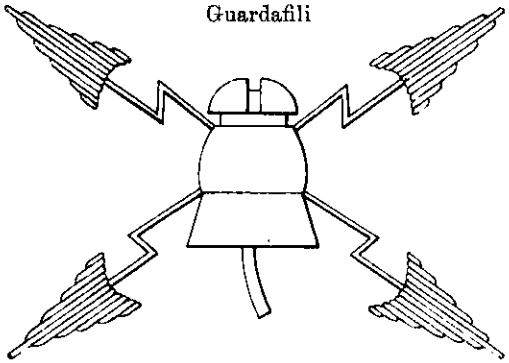
È data facoltà alle singole Amministrazioni di far adoperare, fino ad esaurimento, gli oggetti di divisa attualmente in uso.

Art. 26.

Sono abrogate le disposizioni speciali attualmente in vigore presso le singole Amministrazioni centrali, in quanto siano contrarie a quelle del presente regolamento.

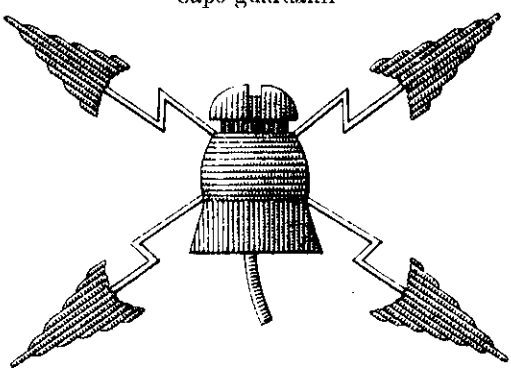
Distintivi da guardafili.

Guardafili



Ricamato in lana rossa su panno turchino, o grigio-verde.

Capo-guardafili



Ricamato in oro su panno turchino o grigio-verde.

Grandezza naturale.

Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

TABELLA *degli oggetti di vestiario costituenti la divisa dei capi uscieri, uscieri ed inservienti.*

La divisa è formata dagli oggetti sottoindicati:

Per i capi uscieri ed uscieri:

giacca, panciotto, berretto, calzoni di panno nero per l'inverno; di lanetta grigia per l'estate.

pastrano di panno nero.

Per gl'inservienti:

una giacca di panno nero ed una di traliccio;
un panciotto id. ed uno id.;
un paio calzoni id. ed uno id.;
un berretto id ed uno di lanetta grigia;
un pastrano id.

Tutti gli oggetti suindicati devono essere muniti di filettatura di panno di colore rosso amaranto.

Il colletto della giacca e una striscia al berretto sono di velluto di colore rosso amaranto.

Agli angoli del colletto della giacca è ricamato il monogramma dell'Amministrazione, in oro per i capi uscieri e per gli uscieri, in argento per gl'inservienti.

Un distintivo speciale, tanto per i capi uscieri quanto per gli uscieri, è apposto alla manopola della giacca ed al berretto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il presidente del Consiglio dei ministri
GIOLITTI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

N. **165**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivo per il personale guardafili per la vigilanza e la manutenzione delle reti telefoniche militari adibite ai servizi d'artiglieria delle piazze forti, sbarramenti e parchi d'assedio** (con una tavola grafica). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 aprile 1914.

È adottato per il personale di truppa guardafili delle reti telefoniche militari, istituito con la circolare 405 del *giornale militare* 1912, uno speciale distintivo da portarsi applicato sulla manica sinistra delle giubbe di panno e di tela.

Il distintivo è conforme al modello di cui nella annessa tavola.

Per i capi guardafili permanenti il distintivo è in ricamo di filo d'argento dorato.

Per i guardafili è di lana rossa per le giubbe di panno turchino, e di lana nera per le giubbe di tela e di panno grigio verde.

I richiamati dal congedo portano lo stesso distintivo, di cui erano fregiati all'atto del congedamento.

L'opificio vestiario ed equipaggiamento provvederà per la distribuzione dei campioni ai corpi interessati.

Alla categoria I del nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, sezione *B*, sono fatte le seguenti aggiunte:

Num. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
	Distintivi:			
273	di lana nera su panno g. v. da guardafili (artiglieria da fortezza)	N.	0 25	Aggiunta
261	di oro su panno g. v. da capi guardafili (artiglieria da fortezza).	»	0 80	id.
372	di lana rossa su panno turchino da guardafili (artiglieria da fortezza).	»	0 20	id.
358	di oro su panno nero da capi guardafili (artiglieria da fortezza).	»	0 80	id.

Il Ministro — GRANDI.

N. **166.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 266 di chiamata alle armi per istruzione di militari di 1ª categoria in congedo illimitato residenti in Sardegna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 5 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono chiamati alle armi per istruzione nel corrente anno, per un periodo di 30 giorni, nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1884, 1886 e 1887, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari, che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1886, ascritti ai minatori del genio, alla sanità ed alla sussistenza, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari, che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI.

N. **167.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione nell'isola di Sardegna.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 aprile 1914.

1. Per l'esecuzione della chiamata alle armi per istruzione dei militari indicati nel numero I dell'annesso modello di manifesto — stata indetta con R. decreto del 5 aprile corrente anno, n. 266 e che avrà luogo il 25 maggio p. v. — le autorità militari interessate seguiranno le norme date con la circolare n. 155 del 18 aprile 1913, che regolarono l'analoga chiamata avvenuta nello scorso anno.

A parziale modificazione di tali norme occorre, peraltro, tener presente quanto appresso:

a) l'ammontare dei soccorsi non riscossi entro il 13 luglio 1914 non dovrà più essere pagato, come è reso noto con l'avvertenza posta in calce al manifesto, ed in questo senso i comandi di distretto faranno opportune partecipazioni ai sindaci, invitandoli a trasmettere nel successivo giorno 14 luglio il rendiconto di cui al n. 30 della *Istruzione per la concessione dei soccorsi*;

b) nell'esaminare le domande di dispensa dalla chiamata per aver frequentato il tiro a segno nazionale, i comandi di distretto dovranno accertare che le esercitazioni di tiro siano state eseguite e gli estratti dei fogli individuali siano redatti in conformità delle *Notificazioni* numeri 19 e 23 inserite nel periodico « Il tiro a segno nazionale » del 1913;

c) i richiamati, i quali abbiano l'unico fratello sotto le armi in Libia o nei presidi dell'Egeo, in condizione, cioè, di non poter ottenere la licenza di cui al combinato disposto dei numeri 59, 60, quart'ultimo comma, e 64 del relativo regolamento, saranno rinviati a successiva chiamata;

d) come è ovvio, le norme del n. 12 della circolare 155 sopra ricordata, relative alla compilazione e distribuzione delle cartoline-precetto, non debbono applicarsi in occasione dell'attuale chiamata;

e) il congedamento dei richiamati dovrà essere regolato in modo che essi giungano ai rispettivi comuni non più tardi del giorno *23 giugno p. v.*;

f) sono esclusi dalla chiamata i militari stati trasferiti in forza al corpo della regia guardia di finanza; quindi essi non dovranno comprendersi negli elenchi nominativi che i comandi di distretto debbono inviare ai sindaci.

Il Ministro — GRANDI.

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per istruzione, *il giorno 25 maggio p. v.*, per un periodo di 30 giorni:

a) i militari di 1ª categoria delle classi *1884, 1886* e *1887*, ascritti alla *fanteria di linea* ed ai *bersaglieri*, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari, che nel giorno 15 aprile 1914 (data della pubblicazione del relativo regio decreto di chiamata) avevano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti;

b) i militari di 1ª categoria delle classi *1884* e *1886*, ascritti ai *minatori del genio*, alla *sanità* ed alla *sussistenza*, appartenenti ai distretti di Cagliari e di Sassari, che nel giorno 15 aprile 1914 predetto avevano la loro dimora abituale nel territorio di questi distretti.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati ed ivi residenti, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno altresì chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1884, 1886 e 1887, ascritti alla fanteria di linea, effettivi ai reggimenti dell'arma stanziati in Sardegna;

d) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1884, 1886 e 1887, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera;

e) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1884 e 1886, ascritti al genio e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e di Sassari.

Alle chiamate stabilite dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità indicate, effettivi ai corpi o riparti suddetti, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di corpo, cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle

armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

II. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati avrà luogo nelle ore del mattino del giorno suindicato.

III. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, la richiesta mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo, o riparto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o riparto, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o riparto, e riceveranno per il giorno della presentazione, e sempreché si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di L. 1,20 senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) di avere uno o più fratelli richiamati contemporaneamente in dipendenza del presente manifesto.

In tal caso questo comando di distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se i fratelli obbligati a presentarsi siano due o tre; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *otto giorni* prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ancora non hanno compiuto il 28° anno di età; ovvero abbiano notificata la loro partenza per l'estero e tuttora vi risiedano, se si trovano tra il 28° e 32° anno; oppure si trovino all'estero se di età superiore ai 32 anni;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al comando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili** rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso la compagnia automobilisti d'artiglieria del 13° reggimento d'artiglieria da campagna in Roma.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia e di circondario	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane

del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.**

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

.. ., *addì .. aprile 1914.*

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 13 luglio 1914 non sarà più pagato.

N. **168.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di stipendio.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). - (6 aprile 1914).

Nonostante la raccomandazioni fatte col n. III della circolare 30 del 1913, continuano a pervenire continui reclami dagli enti cessionari degli stipendi degli ufficiali ed impiegati per il notevole ritardo con cui sono inviate a tali enti le quote di stipendio cedute.

Si rammenta pertanto che l'ammontare di dette quote deve essere prelevato sullo stipendio del cedente non appena maturato lo stipendio stesso, anche quando, per un motivo qualsiasi, il cedente non possa o non voglia riscuoterlo.

I corpi, quindi, ai quali gli ufficiali sono effettivi, e ai quali spetta compilare i fogli stipendio, debbono, *all'atto stesso di tale compilazione*, segnare nell'apposita colonna le quote dovute agli enti cessionari, in modo di pagare agli ufficiali — o di far pagare dal corpo, distaccamento, ufficio, ecc., al quale va mandato il foglio stipendio — i soli stipendi al netto delle ritenute.

In tal caso si rende possibile inviare le ritenute stesse agli enti cessionari entro il termine massimo stabilito dal n. III della predetta circolare.

Per ovviare poi ad altri inconvenienti che si verificano nel servizio della cessione degli stipendi, si fa anche presente quanto appresso:

1° In caso di diminuzione o sospensione di stipendio spettante ad un ufficiale od impiegato avente vincoli per cessione è obbligo dell'amministrazione che tiene i conti relativi di darne immediata notizia direttamente al Ministero del tesoro — direzione generale del tesoro, divisione VIII — e di segnalargli l'ammontare della diminuzione subita dalla quota ceduta, la sua decorrenza ed il provvedimento che fu causa della diminuzione (art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge 30 giugno 1908, n. 335. Circolare 413, 1908.

2° Quando un ufficiale od impiegato i cui assegni siano sottoposti a ritenuta per cessione di stipendio cessi dal servizio attivo permanente o muoia, il conto della cessione del quinto deve essere liquidato subito sino a tutto il giorno in cui spettano gli assegni di attività e il conto per la cessione dello stipendio, da unire alla dichiarazione dei debiti (circolare 206, 1912), deve mettersi al corrente sino a tutto quel giorno.

Il Ministro — GRANDI.

N. **169.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Approvvigionamento dei materiali di armamento, carreggio e bardature (gruppo C).** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 aprile 1914.

Malgrado le disposizioni date con la circolare n. 350 del *giornale militare* del 1911 relativamente all'approvvigionamento dei materiali del gruppo *C*, avviene di frequente che le amministrazioni interessate si rivolgano direttamente al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) per richiedere l'autorizzazione di poter prelevare presso le direzioni e gli stabilimenti di artiglieria i materiali occorrenti per sostituzioni.

Con tale procedimento, forse suggerito dal desiderio di accelerare la distribuzione richiesta, ne deriva invece un inutile e dannoso accentramento presso gli uffici competenti di questo Ministero per questioni che non rientrano nelle attribuzioni di essi, e che, date le vigenti prescrizioni, avrebbero dovuto essere risolte direttamente dagli enti interessati.

E' pertanto il Ministero, mentre richiama tutte le amministrazioni dipendenti alla osservanza delle prescrizioni succitate, crede opportuno di ricordare quanto segue:

1° per l'approvvigionamento dei materiali del gruppo *C*, occorrenti per sostituzioni, le amministrazioni interessate dovranno attenersi strettamente alle norme date in proposito con la suaccennata circolare n. 350 del *giornale militare* del 1911, avvertendo che i materiali proposti per la dichiarazione fuori uso, dopo ottenuta l'approvazione ministeriale di cui alla circolare n. 180 del *giornale militare* del 1913, dovranno essere senz'altro rinnovati acquistandoli dal commercio, o richiedendone, secondo i casi, la distribuzione a pagamento alla competente direzione, o stabilimento di artiglieria, in modo da mantenere costantemente a numero le dotazioni già costituite. Nei materiali di cui trattasi non sono considerate le parti d'armi di ricambio, per la richiesta delle quali i corpi si atterranno alle prescrizioni contenute nella circolare n. 128 del *giornale militare* del 1913.

Conseguentemente, nessuna comunicazione o richiesta dovrà per tali sostituzioni essere inoltrata al Ministero.

2° per tutti i materiali del gruppo *C*, occorrenti per la costituzione di nuove dotazioni di mobilitazione, od assegnati in aumento a quelle già esistenti, provvederà direttamente il Ministero al momento opportuno. Ad ogni modo, fino a che le dotazioni stesse non saranno costituite, o completate, le am-

ministrazioni interessate si limiteranno a segnalare la deficienza nelle dimostrazioni mod. 399, indicando in apposita annotazione il servizio di nuova costituzione, o modificato, cui sono destinati i materiali stessi.

3° per quanto concerne le deficienze dei materiali del gruppo *C*, già notificate al Ministero, ma non ancora sistemate, i corpi stessi continueranno a rappresentarle nelle dimostrazioni mod. 399 fino a che non si sia provveduto a completare le relative dotazioni, ma si asterranno dal farne oggetto di particolare carteggio col Ministero, bastando all'uopo la notificazione fatta con la dimostrazione mod. 399.

Il Ministro — GRANDI.

N. **170**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Distribuzione delle ricompense al valor militare conseguite in Libia**. — (Segretariato generale). — 17 aprile 1914.

Per la consegna delle nuove ricompense decretate per la campagna di Libia e pubblicate nelle dispense 15 e 16 del *bollettino ufficiale*, si osserveranno le stesse disposizioni della circolare n. 27 del *giornale militare* dell'anno corrente.

Il Ministro — GRANDI.

N. **171**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale per il servizio del genio**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 18 aprile 1914.

Alla tabella della circoscrizione territoriale per il servizio del genio, pubblicata coll'*Atto* n. 102 del 1899 e modificata con altri successivi, viene apportata la seguente variante:

Sottodirezione del genio	Ufficio delle fortificazioni	Sezioni	Uffici locali
Messina		1ª Messina	Villa S. Giovanni
		2ª Messina	Reggio Calabria
		3ª Siracusa	Catania

Il Ministro — GRANDI.

N. **172**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Fondazioni « Dogliotti » e « Denina Dogliotti » a favore dell'arma di artiglieria**. — (Segretariato generale). — 18 aprile 1914.

Coll'approssimarsi della festa nazionale dello Statuto, nella cui ricorrenza vanno distribuiti i premi della fondazione Dogliotti (disposizione 57, fascicolo 9/III, raccolta), si ricorda ai comandi dei corpi ed alle direzioni degli uffici dell'arma di artiglieria che, entro il 15 maggio p. v., debbono tutti far pervenire *anche se negativo,* un elenco di proposta dei sottufficiali che si trovano nelle condizioni volute per concorrere ai premi stessi, annettendo per ciascun sottufficiale proposto il foglio matricolare mod. 59.

Per quanto concerne i premi della fondazione « Denina Dogliotti » da distribuirsi nella medesima ricorrenza (disposizione 57, fascicolo 9/III, raccolta), i corpi e le direzioni su indicate — anche in difetto di istanze da parte di famiglie aspiranti — sono autorizzati a proporre di ufficio per il conferimento dei premi le famiglie che si trovino nelle condizioni prescritte, avuto speciale riguardo a quelle dei caduti nella guerra libica.

Il Ministro — GRANDI.

N. **173**. — MATRICOLA. — **Memorie storiche dei corpi.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 aprile 1914.

Taluni corpi, prima di compilare le memorie storiche di cui al § 161 del regolamento per le matricole del R. esercito, hanno mosso il quesito se debbano in esse far cenno di quei militari che già appartennero ai corpi stessi, ma che conseguirono ricompense in Libia mentre facevano parte di altri corpi ai quali erano stati trasferiti come complementi.

Questo Ministero, considerato che i detti militari andarono di fatto ad appartenere ai nuovi reggimenti ai quali passarono effettivi a senso della circolare n. 624 del *giornale militare* del 1911, determina che al riguardo si segua lo stesso criterio già adottato nella pubblicazione delle ricompense nel *bollettino ufficiale*, e che perciò essi siano menzionati soltanto nelle memorie storiche di quei corpi coi quali fecero la campagna di guerra, senza alcuna speciale annotazione della loro provenienza, anche se al termine della campagna abbiano fatto ritorno al corpo d'origine.

Il Ministro — GRANDI

N. **174**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunte al caricamento dello zaino di sanità mod. 1908, delle coppie borse di sanità per armi a cavallo mod. 1909 e delle coppie borse di sanità mod. 1878-1904.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 18 aprile 1914.

Al caricamento dello zaino di sanità mod. 1908, della coppia borse di sanità per armi a cavallo mod. 1909 e della coppia borse di sanità mod. 1878 1904 è aggiunto un fermaglio di bronzo nichelato per tubi di gomma per emostasia e che dovrà allogarsi nelle scatole di cartone contenente il tubo di gomma.

I corpi e le altre amministrazioni che hanno in distribuzione i materiali sopraindicati chiederanno all'ospedale militare di Roma il numero di fermagli occorrenti, entro il corrente mese.

In dipendenza delle predette aggiunte gli specchi di caricamento n. 3, 4 e 4-bis, edizione 1910, saranno modificati tanto nell'indicazione degli oggetti quanto nella disposizione.

Nella prima la nomenclatura del fermaglio verrà aggiunta in fondo alla rubrica « Strumenti ed oggetti chirurgici » e nella tabella di disposizione verrà intercalato dopo le parole « Tubo di gomma per emostasia ».

Il Ministro — GRANDI.

N. **175**. — SERVIZIO VETERINARIO. **Profilassi della morva negli equini del R esercito.** — (Segretariato generale — Ufficio d'ispezione veterinaria). — 18 aprile 1914.

Con riferimento alla circolare n. 138 del corrente anno, si prevengono i corpi interessati che nelle richieste di malleina, da farsi al gabinetto batteriologico di veterinaria militare, occorre specificare se la medesima deve essere *bruta* o *diluita*.

La malleina bruta verrà, di norma, spedita in fialette da cm^3 1, bastevole per due o per cinque quadrupedi, ovvero da cm^3 2 1/2 sufficiente per dodici equini.

Quando, però, il numero dei soggetti da malleinare sia considerevole, la malleina viene spedita in fiale di maggiore capacità a condizione che sia utilizzata sollecitamente.

Tale prescrizione, intesa ad evitare ogni inutile consumo, è indispensabile, perchè la malleina bruta, non contenendo sostanze antisettiche, si inquina con la massima facilità, ren-

dendo ogni suo residuo non più utilizzabile, anche soltanto dopo ventiquattro ore che la fiala è stata aperta.

Qualora nella località ove si deve praticare il malleinamente non sia possibile di acquistare i pennellini di vaio, questi potranno richiedersi in discreto numero (8-10) al gabinetto di batteriologia, al quale verrà rimborsato il costo loro unitamente a quello della malleina.

Il Ministro — GRANDI.

N. **176.** RECLUTAMENTO. — **Ruoli matricolari presso i comuni.** — (Direzione generale leva e truppa). — 23 aprile 1914.

L'impianto e la tenuta al corrente dei ruoli matricolari comunali quali risultano dal modello n. 84 prescritto col § 1039 del regolamento sul reclutamento impongono ai comandi dei distretti militari e ai comuni un lavoro molto gravoso, a cui molti uffici comunali non hanno modo di attendere: sicchè manca ogni garanzia che i ruoli suddetti siano tenuti con la necessaria esattezza e che i comuni possano procedere con sicurezza e sollecitudine alle operazioni di loro competenza in ordine ai richiami delle classi alle armi.

Per ovviare a siffatto gravissimo inconveniente, questo Ministero è venuto nella determinazione di semplificare quanto è possibile il servizio dei ruoli matricolari presso i comuni: ed a questo intento determina che — a incominciare dalla corrente leva sulla classe 1894 — si osservino in proposito le disposizioni seguenti, le quali terranno luogo di quelle contenute nel capo XXXIV, sezione seconda, del regolamento citato.

Modelli pei ruoli matricolari comunali.

1. L'elenco delle assegnazioni ai vari corpi dell'esercito degli uomini di 1ª categoria, modello n. 44, che, giusta il § 521 del regolamento sul reclutamento, i comandi dei distretti militari devono trasmettere ai sindaci, è soppresso.

I comandi dei distretti compilano invece, per ciascuna classe di leva — in due distinti volumi, corrispondenti alle categorie — i ruoli matricolari dei militari di 1ª e 2ª categoria per conto dei comuni, i quali restano perciò esonerati da questo lavoro ed hanno soltanto l'obbligo di tenere al corrente i ruoli medesimi con le norme seguenti.

2. I ruoli suddetti devono contenere le sole indicazioni in appresso specificate, occorrenti ai comuni per le pratiche di loro competenza in ordine alle chiamate alle armi. Essi, perciò, sono conformi al modello n. 84 (n. 44 del catalogo) che fa seguito alla presente circolare: e i relativi stampati sono forniti dal reclusorio militare ai comandi dei distretti, che li addebiteranno, con le norme consuete, ai comuni in ragione di lire 3,75 ogni cento fogli a venti caselle ciascuno, arrotondando le cifre per le frazioni di cento fogli.

Il reclusorio potrà incominciarne la distribuzione nel mese di novembre del corrente anno; e, perchè se ne possa allestire il quantitativo necessario, i comandi dei distretti segnaleranno subito al Ministero (Direzione generale leva e truppa — Ufficio ispezioni) il numero di frontispizi ed intermedi loro occorrente per tutti i comuni dipendenti, avendo cura di non eccedere nella indicazione il fabbisogno presuntivo della classe 1894.

Compilazione dei ruoli dei militari di 1ª categoria.

3. I ruoli comunali dei militari di 1ª categoria sono compilati non appena chiusa la leva, escludendone i militari che *prima della chiusura della leva* furono mandati rivedibili o riformati in rassegna oppure trasferiti alla 2ª o alla 3ª categoria o comunque cancellati dai ruoli matricolari, e comprendendovi i militari arruolati mentre risiedevano all'estero.

I militari che all'atto dell'arruolamento dinanzi al consiglio di leva abbiano dichiarato di risiedere in comune diverso da quello di leva devono essere inscritti anche sul ruolo del comune di residenza con l'annotazione che continueranno a dipendere pel servizio militare dal comune di leva. A tal uopo i distretti devono, a riguardo dei militari che abbiano fatto l'accennata dichiarazione, scambiarsi le opportune comunicazioni.

4. Nel compilare i detti ruoli il comando del distretto fa seguire esattamente l'ordine del numero di matricola e fa apporre, alla colonna 1, il numero di matricola di ciascun militare e l'arma o il corpo cui egli appartiene, e alla colonna 3 l'annotazione relativa alla sua posizione ultima rispetto alla chiamata generale alle armi quale risulta all'atto della formazione del ruolo (cioè senza farvi menzione delle eventuali precedenti posizioni), con le formule seguenti:

Assegnato al.... (corpo del regio esercito o legione della regia guardia di finanza): aggiungendo, quando occorra, *quale volontario ordinario* (*o volontario di un anno*);

Ammesso al ritardo del servizio;
Rinviato avendo alle armi il fratello... della classe 18...;
Dilazionato perchè all'estero (ovvero *malato*; oppure *in carcere*);
Dispensato provvisoriamente dal servizio;
Disertore.

5. I volontari ordinari o di un anno sono inscritti sul ruolo della classe con cui furono arruolati: ma i comandi dei distretti li comprenderanno anche, a suo tempo, nel ruolo della classe a cui appartengono per ragione di età con semplice riferimento al ruolo della classe di arruolamento.

Per quelli di essi che nell'anno del concorso alla leva abbiano già conseguito grado di ufficiale nell'esercito o nell'armata, i comandi dei distretti fanno cenno di questa circostanza nella colonna 3 del ruolo.

6. Entro il mese di gennaio successivo alla chiusura della leva, i comandi dei distretti trasmettono a ciascun comune il rispettivo ruolo di 1ª categoria.

Compilazione dei ruoli dei militari di 2ª categoria.

7. I ruoli dei militari di 2ª categoria sono compilati non appena avvenuta la prima chiamata alle armi per istruzione della rispettiva classe, e sono subito trasmessi ai comuni. In tali ruoli devono comprendersi anche i militari di 2ª categoria della rispettiva classe che abbiano compiuto il prescritto periodo di istruzione con una classe precedente ovvero con gli uomini di 1ª categoria.

Per la loro compilazione si seguono le norme di cui ai precedenti nn. 3 e 4, avvertendosi che per i militari che non risposero alla chiamata si deve indicare nella colonna 3, a seconda dei casi: *Rimandato alla chiamata successiva*: ovvero: *Dispensato perché all'estero*; oppure: *Mancante.*

Variazioni ai ruoli di 1ª e di 2ª categoria.

8. I comandi dei distretti, al termine d'ogni trimestre, forniscono ai sindaci — mediante l'*Elenco di variazioni ai ruoli matricolari comunali* conforme al modello n. 85 (n. 45 del catalogo) che fa seguito alla presente circolare e che è simile nel tracciato al ruolo matricolare modello n. 84 — le indicazioni necessarie a che i ruoli di 1ª e di 2ª categoria siano tenuti al corrente in quanto concerne la competenza dei comuni quale è determinata col precedente n. 2.

9. Per evitare qualsiasi scritturazione superflua ed agevolare il còmpito degli uffici comunali, i comandi dei distretti, nel compilare il predetto elenco modello n. 85, devono tener presente che:

a) vi si devono inscrivere man mano tutti i militari di 1ª e di 2ª categoria, a qualsiasi classe appartengano, pei quali nel corso del trimestre occorra di eseguire qualcuna delle variazioni che, giusta le norme seguenti, devono trascriversi sui ruoli comunali;

b) i militari devono esservi inscritti col semplice cognome e nome: e, per evitare qualsiasi errore dipendente da omenimie, deve per ciascuno indicarsi con precisione, nella colonna 1, il corrispondente numero di matricola;

c) le variazioni devono essere apposte nella colonna 3 dell'elenco (1) con le identiche succinte formule che devono figurare sul ruolo stesso, quali sono indicate nelle seguenti lettere *e*), *f*) e *g*) e nel n. 13;

d) per i militari che, per qualsiasi ragione, non si presentarono alla chiamata generale della classe (o, se di 2ª categoria, alla prima chiamata per istruzione) e si presentino in seguito, devono annotarsi, nella colonna 3, le variazioni relative a questa loro presentazione: al corpo di assegnazione per la ferma: ed all'eventuale regolarizzazione della posizione di disertore o di mancante alla chiamata;

e) nella colonna 3, si ometterà qualsiasi annotazione circa i militari che risposero regolarmente alle singole chiamate: ma vi si devono indicare tutte le notizie relative alla dispensa dalle chiamate od alla mancata presentazione dei militari, con le formule seguenti:

Ufficiale;
Dispensato perchè all'estero;
Rimandato dalla chiamata del . . . a quella successiva;
Mancante alla chiamata del . . .

Per i militari dispensati provvisoriamente dal servizio e ritornati in Italia dopo il 32° anno di età, devesi indicare: *Rimpatriato dopo il 32° anno: dispensato dalla ferma;*

f) nella predetta colonna 3 devono riportarsi anche le variazioni relative alle cancellazioni dai ruoli con la formula:

---

(1) Per i militari che figurino su ruoli di classi anteriori alla 1894, gli uffici comunali trascriveranno le variazioni nella corrispondente colonna del vecchio modello.

Cancellato perchè. . . . . ., completata, a seconda dei casi, come segue:

passato alla 2ª categoria. Sia aggiunto sul ruolo relativo;

trasferito alla classe . . . . Sia aggiunto sul ruolo relativo;

trasferito alla R. marina;

riformato;

espulso dall'esercito;

straniero;

morto.

Per i militari passati alla 3ª categoria, provvede il seguente n. 13:

g) Nella stessa colonna 3 devono essere annotati gli eventuali trasferimenti di arma o di specialità dei militari che si trovano in congedo illimitato con la seguente formula:

Trasferito. . . . . (alla fanteria di linea, all'artiglieria da fortezza, al treno d'artiglieria, ecc.)

h) I militari in congedo della R. marina trasferiti nel R. esercito a senso della legge n. 26 del 1° febbraio 1900 devono essere inscritti in speciali elenchi mod. 85 con l'indicazione a colonna 3 del corpo dal quale siano stati presi in forza e con l'avvertenza che essi devono essere aggiunti sul ruolo comunale della classe di nascita.

10. I sindaci, non appena ricevuto l'elenco modello n. 85, fanno trascrivere esattamente sui rispettivi ruoli matricolari tutte le variazioni in esso indicate e fanno aggiungere tutti i militari trasferiti alla 2ª categoria o ad altra classe sul ruolo della categoria o classe cui furono trasferiti.

Essi restituiscono poi l'elenco, con la dichiarazione dell'eseguita trascrizione munita della loro firma e di quella del segretario comunale, al comando del distretto, il quale deve conservare gli elenchi, in tal modo restituiti, distinti per comune ed in ordine di data.

11. I comandi dei distretti dànno notizia ai sindaci della data in cui ciascuna classe di leva ha fatto passaggio alla milizia mobile od alla milizia territoriale o è stata prosciolta definitivamente dal servizio ed i sindaci fanno apporre la data medesima sul frontispizio dei ruoli rispettivi.

Contemporaneamente a tali comunicazioni, i comandi dei distretti partecipano ai sindaci i nomi dei militari che, a senso delle vigenti disposizioni di legge o per effetto di trasferimento di classe, sono esclusi dal passaggio alle milizie mobile

e territoriale con la loro classe, nonchè quelli dei militari che fanno passaggio alle milizie stesse o sono prosciolti dal servizio isolatamente. Così pure partecipano i mutamenti di classe che devono effettuarsi per i militari passati alla milizia territoriale quando siano stati arruolati con una classe diversa da quella cui appartengono per ragione di nascita. Di queste singole variazioni i sindaci prendono nota nella colonna 3 del rispettivo ruolo.

Ruoli dei militari di 3ª categoria.

12. I comuni devono compilare direttamente per ciascuna classe di leva, e tenerlo al corrente, il ruolo dei militari della 3ª categoria, conforme al modello *A* che fa seguito alla presente istruzione.

Non appena chiusa la leva su ciascuna classe i sindaci, senza che occorra in proposito veruna partecipazione del comando del distretto militare, provvedono perchè siano inscritti sul ruolo modello *A* della classe medesima, seguendo l'ordine alfabetico, tutti i militari *appartenenti per età alla classe stessa* che furono assegnati alla 3ª categoria *in occasione dell'esame personale* o trasferiti alla categoria stessa *prima della chiusura della leva.*

Provvedono parimenti perchè tutti *i capilista* che nella leva medesima furono assegnati o trasferiti alla 3ª categoria siano aggiunti sul ruolo dei militari di 3ª categoria *della rispettiva classe di nascita.*

13. Per dar modo ai comuni di tenere al corrente i ruoli dei militari di 3ª categoria, i comandi dei distretti inscrivono sull'elenco modello n. 85 di cui al precedente n 8:

a) i militari di 1ª e di 2ª categoria stati assegnati o trasferiti alla 3ª categoria *dopo la chiusura della leva nella quale furono arruolati*: e per essi, nella colonna 3 dell'elenco, trascrivono la formula: *cancellato perchè passato alla 3ª categoria. Sia aggiunto sul ruolo della categoria stessa della classe . . .* (classe di nascita);

b) gli omessi e i renitenti di leve anteriori stati assegnati o trasferiti alla 3ª categoria; avvertendo che se l'assegnazione o il trasferimento alla categoria stessa avvenne prima che il militare sia stato inscritto sul ruolo comunale di 1ª o 2ª categoria, si adopera la formula: *Assegnato alla 3ª categoria. Sia aggiunto sul ruolo dei militari della categoria medesima della classe. . . .* (classe di nascita). Se invece il militare

figura già sul ruolo comunale di 1ª o di 2ª categoria, si adopera la formula indicata nella precedente lettera *a*).

14. I comandi dei distretti partecipano pure ai comuni (mediante l'elenco modello n. 85 e valendosi di formule analoghe a quelle stabilite, col precedente n. 9, pei militari di 1ª e di 2ª categoria) i militari di 3ª categoria che non risposero senza giustificato motivo ad una chiamata per istruzione e quelli che per qualsiasi ragione furono cancellati dai ruoli matricolari.

Militari che cambiarono domicilio o morti.

15. Ogni volta che i comandi dei distretti ricevono partecipazione che un militare del distretto ha cambiato residenza, oltre ad ottemperare a quanto prescrive il regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo, approvato con R. decreto n. 155 del 19 febbraio 1911, provvedono perchè sul ruolo sia presa menzione della nuova residenza. In pari tempo dànno in nota il militare stesso al comando del distretto da cui dipende il comune in cui trasferì la sua residenza affinchè lo faccia aggiungere sul ruolo del comune medesimo con l'annotazione che egli continuerà a dipendere pel servizio militare dal comune di leva.

16. Il 1° gennaio ed al principio dei successivi trimestri di ciascun anno i sindaci trasmettono al comandante del distretto un elenco, conforme al modello n. 86 del regolamento sul reclutamento, dei militari in congedo illimitato morti nel rispettivo comune nel trimestre precedente, indicandovi le notizie necessarie a determinare il comune a cui appartengono agli effetti del servizio militare ed unendovi i certificati di morte conformi al modello n. 89 del regolamento: ed il comandante, secondo i casi, fa cancellare i militari stessi dai propri ruoli o ne propone la cancellazione al comando del distretto militare competente.

Il detto elenco deve essere trasmesso anche se sia negativo.

Vigilanza per la regolare tenuta dei ruoli matricolari comunali.

17. I comandi dei distretti devono vigilare assiduamente a che i ruoli matricolari comunali siano tenuti regolarmente al corrente.

Se qualche comune ritardi a restituire un elenco modello n. 85, essi si assicurano, a mezzo del competente comando dell'arma dei carabinieri reali, che le variazioni in esso contenute siano state trascritte nei detti ruoli: e per i comuni i

quali diano prova di abituale trascuratezza nella tenuta dei ruoli stessi, prendono gli opportuni accordi col prefetto o sottoprefetto affinchè il riscontro e l'aggiornamento dei ruoli siano eseguiti presso il distretto ed a cura del personale del distretto medesimo, con lavoro straordinario da retribuirsi dal comune, oppure perchè sia inviato a tale intento presso il comune, in qualità di commissario prefettizio, un impiegato civile o sottufficiale del distretto.

Sarà poi opportuno che, anche indipendentemente dai casi sovra indicati, i comandi dei distretti richiedano saltuariamente in comunicazione ai sindaci qualche volume dei ruoli matricolari, specialmente di classi ancora ascritte all'esercito permanente o alla milizia mobile, per assicurarsi della loro regolarità.

Dei rilievi fatti e dei provvedimenti presi in relazione a quanto sopra essi tengono informato il Ministero della guerra.

Il Ministro — GRANDI.

N. 84
Regolam. sul reclutam.
e. n. 2 Circolare n. 176 del 23 aprile 1914

N. 44 del Catal.
(1914)

Classe.....

Comune di..... *Distretto militare di*.....

RUOLO MATRICOLARE COMUNALE

DEI MILITARI DELLA .. CATEGORIA

La classe fece passaggio alla milizia mobile addì..... *191..*

La classe fece passaggio alla milizia territoriale addì..... *191..*

La classe fu prosciolta definitivamente dal servizio il 31 dicembre 191..

Numero di matricola — Arma o corpo	GENERALITÀ	VARIAZIONI		Indirizzi
1	2	3		4
	figlio di *e della* *nato a* *addì*			
	figlio di *e della* *nato a* *addì*			
	figlio di *e della* *nato a* *addì*			
	figlio di *e della* *nato a* *addì*			
	figlio di *e della* *nato a* *addì*			

N. 85
Regolam. sul reclut.
e. n. 8 Circolare n. 476 del 23 aprile 1914

N. 45 del Catal.
(1914)

Distretto militare di ...

ELENCO DI VARIAZIONI AI RUOLI MATRICOLARI COMUNALI

per il trimestre 191.. , *che si trasmette al signor Sindaco del comune di* ... *con preghiera di far trascrivere le variazioni in esso contenute nelle corrispondenti colonne dei ruoli comunali e di restituirlo, entro un mese, a questo comando con la dichiarazione dell'eseguita trascrizione.*

Addì ... Il Comandante del distretto militare ...

Si restituisce assicurando che le variazioni furono esattamente trascritte sui ruoli.

.. *addì* ... Il Segretario comunale ... Il Sindaco .....

Numero di matricola	GENERALITÀ	VARIAZIONI
1	2	3
	Classe ... *Categoria* ...	...
	Classe ... *Categoria* ...	...
	Classe ... *Categoria* ...	...
	Classe ... *Categoria* ...	...
	Classe ... *Categoria* ...	...
	Classe ... *Categoria* ...	...
	Classe ... *Categoria* ...	...

MODELLO A.
n. 12 Circolare n. 176 del 23 aprile 1914.

Comune di..... *Classe 189* .....

RUOLO MATRICOLARE COMUNALE DEI MILITARI DELLA 3ª CATEGORIA

Num. d'ordine	GENERALITA	Chiamate alle armi	Cancellazioni	Indirizzi
	figlio di ..... *e di* ..... *nato a* ..... *addì*		*Cancellato perchè*	.....
	figlio di ..... *e di* ..... *nato a* ..... *addì*		*Cancellato perchè*	.....
	figlio di ..... *e di* ..... *nato a* ..... *addì*		*Cancellato perchè*	.....
	figlio di ..... *e di* ..... *nato a* ..... *addì*		*Cancellato perchè*	.....
	figlio di ..... *e di* ..... *nato a* ..... *addì*		*Cancellato perchè*	.....
	figlio di ..... *e di* ..... *nato a* ..... *addì*		*Cancellato perchè*	.....
	figlio di ..... *e di* ..... *nato a* ..... *addì*		*Cancellato perchè*	.....
	figlio di ..... *e di* ..... *nato a* ..... *addì*		*Cancellato perchè*	.....
	figlio di ..... *e di* ..... *nato a* ..... *addì*		*Cancellato perchè*	.....
	figlio di ..... *e di* ..... *nato a* ..... *addì*		*Cancellato perchè*	.....

N. **177.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Gare di addestramento ippico. — Società sportive promotrici di concorsi ippici autorizzate a comprendere una categoria militare nel proprio programma.** — (Ispettorato ippico). — 23 aprile 1914.

Il Ministero concede, per quest'anno, anche alla « Società pel cavallo da sella italiano » ed alla « Società Pro-Vicenza » di comprendere nei concorsi ippici da esse indetti una categoria militare alla quale hanno facoltà d'intervenire gli ufficiali secondo le norme stabilite dal capo III dell' Istruzione di ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici.

I concorsi ippici, i cui programmi già approvati saranno pubblicati per cura delle società interessate, avranno luogo nei giorni e località di seguito indicati:

Società pel cavallo da sella italiano. — Roma, 12, 13 e 14 maggio 1914;

Società Pro-Vicenza. — Vicenza, 26, 27 settembre 1914.

Il Ministro — GRANDI.

N. **178.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di istruzione della scuola centrale di artiglieria da fortezza.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 24 aprile 1914.

1. Nel corrente anno si volgeranno presso la scuola centrale di artiglieria da fortezza i corsi d'istruzione qui sotto specificati:

I corso per ufficiali in servizio attivo permanente della specialità da fortezza (dal 25 maggio al 26 giugno);

II corso per ufficiali in servizio attivo permanente della specialità da costa (dal 29 giugno al 22 luglio);

III corso per ufficiali in congedo (di complemento e di milizia territoriale) della specialità da fortezza (dal 5 agosto al 4 settembre);

IV corso per ufficiali in congedo di (complemento e di milizia territoriale) della specialità da costa (dal 10 settembre al 10 ottobre).

1° corso.

2. Sarà proceduto da un breve corso a Nettuno sulle nuove artiglierie da campagna, pesanti campali e da montagna (25 26 maggio) e si svolgerà, in seguito, parte al poligone di Brac-

ciano (1° periodo: 27 maggio-16 giugno), parte allo sbarramento di Primolano (2° periodo: 19-26 giugno).

3. A frequentare detto corso saranno destinati: 6 ufficiali superiori (maggiori o tenenti colonnelli) e 14 capitani dei reparti da fortezza (non da costa) e delle direzioni, designati dai comandi di artiglieria da fortezza nelle proporzioni sotto indicate, dando la precedenza a quelli che non hanno mai frequentati analoghi corsi negli anni precedenti e poi a quelli intervenuti nel 1911.

Comando di artiglieria di Genova: ufficiali superiori 2.

Comando di artiglieria di Mantova: ufficiali superiori 3, capitani 9.

Comando di artiglieria di Roma: ufficiali superiori 1, capitani 3.

Comando di artiglieria di Piacenza: capitani 2.

Inoltre assisteranno al corso 3 colonnelli comandanti di reggimento di artiglieria da fortezza, 4 colonnelli direttori di artiglieria designati dall'ispettorato generale d'artiglieria, 1 ufficiale superiore della scuola di applicazione di artiglieria e genio e 2 capitani di stato maggiore designati dal comando del corpo di stato maggiore fra quelli del ruolo d'artiglieria.

4. Gli ufficiali comandati si presenteranno al comando della scuola centrale da campagna giungendo, a Nettuno, col primo treno del mattino del giorno 25 maggio; e si presenteranno al comando della scuola centrale da fortezza giungendo a Bracciano col primo treno del mattino del giorno 27 maggio. Essi dovranno intervenire al corso senza cavalli e senza attendente; essere muniti della nuova istruzione sul tiro per l'artiglieria da fortezza (fascicolo II, litografato) e delle tavole di tiro delle seguenti bocche da fuoco: cannoni da 149 A e da 149 G, cannoni da 120 B e 120 G, obici e mortai da 210.

5. La sezione staccata d'artiglieria di Bracciano, durante il primo periodo del corso, passerà alla immediata dipendenza del comando della scuola, per quanto riflette il servizio del materiale occorrente per le istruzioni e pei tiri.

6. Per i vari servizi della scuola a Bracciano saranno ivi comandati:

a) un gruppo del 3° reggimento da fortezza, formato di 3 compagnie, ciascuna della forza di:

1 comandante;

4 ufficiali subalterni (di cui 2 effettivi);

120 uomini di truppa (di cui 7 telefonisti, 2 operai, oltre il numero di specialisti stabilito dall'organico: puntatori, osservatori, goniometristi);

b) un reparto treno, della forza di circa 80 quadrupedi e fornito di 10 bardature complete da sella per ufficiale, e costituito secondo gli ordini già impartiti dal Ministero;

c) una sezione aerostatica (con dracken-ballon e 4 palloncini sferici);

d) una sezione foto-elettrica con proiettore;

e) un autocarro con relativo personale;

f) un capitano ed un subalterno medico; } da destinarsi dal comando del IX corpo d'armata;

g) un ufficiale veterinario; }

h) un caporal maggiore di sanità del 3° reggimento da fortezza.

7. Per i vari servizi agli sbarramenti e per la preparazione ed esecuzione dei tiri, provvederà il gruppo del 9° reggimento artiglieria da fortezza, al quale il comandante della scuola darà, in tempo, le necessarie direttive per lo svolgimento delle esercitazioni del 2° periodo. Il comando del gruppo e le dipendenti compagnie verranno dislocate agli sbarramenti secondo gli ordini che saranno comunicati dall'ispettorato generale d'artiglieria (reparto fortezza).

8. I riparti d'artiglieria ed il personale di servizio di cui al precedente n. 6 si trasferiranno al poligono suddetto il 23 maggio, il comando della scuola vi si trasferirà il 25 dello stesso mese; le due sezioni aerostatica e fotoelettrica nella giornata del 6 giugno.

9. Il personale di cui al n. 6 e 7, ultimato il periodo del corso, resterà sul posto il tempo strettamente occorrente per la sistemazione ed il riordinamento dei materiali, in base agli ordini del comando della scuola.

10. Al personale comandato a Bracciano (ufficiali e truppa) sarà corrisposta l'indennità di marcia durante la permanenza al poligono.

Agli ufficiali che si recheranno alle esercitazioni del 2° periodo spetta l'indennità di trasferta di 1ª categoria durante la permanenza agli sbarramenti.

11. Gli ufficiali del comando della scuola e quelli comandati per i vari servizi di cui al n. 6 hanno facoltà di portare a Bracciano i cavalli di loro proprietà, insieme al proprio attendente.

Agli ufficiali del corso l'attendente sarà fornito a Bracciano dal gruppo del 3° fortezza, in ragione di uno per ogni due ufficiali.

Agli sbarramenti poi, gli attendenti saranno assegnati dal

gruppo ivi stanziato, tanto agli ufficiali della scuola quanto a quelli del corso, in ragione di uno ogni tre ufficiali.

12. Durante la permanenza a Bracciano, i vari riparti si amministreranno per proprio conto.

Gli ufficiali e gli uomini di truppa, non effettivi a tali reparti, saranno presi in aggregazione dal gruppo da fortezza.

Il reparto treno, pur amministrandosi per proprio conto, dovrà considerarsi come un distaccamento del 19° artiglieria da campagna.

Tutti i riparti, che interverranno a Bracciano, disporranno di L. 0,10 al giorno per convivente, a titolo di miglioramento rancio da conteggiarsi direttamente a carico del capitolo viveri.

A tutti i cavalli, di ufficiali e di truppa che interverranno al poligono di Bracciano, saranno applicate le disposizioni del n. 9 della circolare ministeriale (Divisione sussistenze, sezione 2ª) diretta ai comandi di corpo d'armata in data 14 luglio 1911, n. 5000.

13. Le munizioni assegnate per lo svolgimento del corso sono le seguenti:

A Bracciano.

Da 210 (per obice)	colpi n. 80	(40 a gran.		40 a shrap).
» (per mortaio)	» n. 40	(20 a gran.	econ. 20	»).
149 G	» n. 160	(80	» 80	»).
149 A (tipo econ.)	» n. 160	(80	» 80	»).
120	» n. 360	(180	» 180	»).
87/98	» n. 200	(	200	»).
75 A	» n. 200	(100	» 100	»).
Totale colpi . . .	n. 1200			

Agli Sbarramenti.

Da 149 A (tipo econ.)	colpi 48	(34 a gran.	16 a shrap).
Da 75 A	» 20		20	»).
Totale colpi . . .	68			

II corso.

14. Si svolgerà parte a Venezia (1° periodo: 28 giugno 12 luglio) parte a Spezia (2° periodo: 14 22 luglio);

15. A frequentare detto corso saranno destinati: 14 ufficiali superiori (maggiori o tenenti colonnelli) e 12 capitani dei riparti da fortezza (costa) e delle direzioni, designati dai comandi di artiglieria da fortezza nelle proporzioni sotto indicate, dando la precedenza a quelli che non intervennero ai corsi del 1913.

Comando d'artiglieria di Genova: ufficiali superiori 5, capitani 5.

Comando d'artiglieria di Mantova: ufficiali superiori 2, capitani 2.

Comando d'artiglieria di Roma: ufficiali superiori 7 (di cui 1 delle direzioni), capitani 5.

Inoltre assisteranno al corso 2 colonnelli comandanti di reggimento di artiglieria da fortezza (costa), designati dall'ispettorato generale d'artiglieria.

16. I comandi dei reggimenti 2° e 5° da fortezza e le direzioni d'artiglieria di Spezia e Venezia forniranno il personale ed i materiali occorrenti per le varie esercitazioni, in base alle richieste che riceveranno direttamente dal comando della scuola.

17. Il comando della scuola si trasferirà a Venezia il 26 giugno; gli ufficiali comandati al corso si presenteranno al comando della scuola, presso il 5° reggimento da fortezza, nelle ore antimeridiane del 28 giugno.

18. Agli ufficiali sarà corrisposta l'indennità di trasferta di 1ª categoria per tutta la durata del corso.

19. Gli attendenti saranno forniti in ragione di uno ogni due ufficiali, dal 2° reggimento da fortezza a Spezia e dal 5° a Venezia.

20. Le munizioni assegnate per lo svolgimento del corso sono le seguenti:

A VENEZIA.

Da 240	colpi	30	
Da 280 L	»	30	(gran. per esperienze).
Da 152	»	30	
Da 149 G	»	400	(granate ordinarie).
Da 76/50	»	40	

A SPEZIA.

Da 280 C	colpi	96	(gran. per esperienze).
Totale	colpi	626.	

III Corso.

21. Si svolgerà parte al poligono di Bracciano (1° periodo 5-26 agosto), parte allo sbarramento Agno-Assa (2° periodo 28 agosto-4 settembre).

22. A frequentare detto corso saranno comandati ufficiali inferiori in congedo (di complemento e di milizia territoriale)

dando la preferenza ai capitani ed ai subalterni da inscriversi sul quadro d'avanzamento del 1915, e agli ufficiali che non frequentarono il corso del 1913.

Gli ufficiali ammessi al corso verranno designati dal *bollettino ufficiale*.

23. La sezione staccata d'artiglieria di Bracciano durante il 1° periodo passerà alla immediata dipendenza del comando della scuola per quanto riflette il servizio del materiale occorrente per le istruzioni e pei tiri.

24. Per i vari servizi della scuola a Bracciano saranno ivi comandati:

a) una compagnia del 3° reggimento artiglieria da fortezza costituita di:

1 capitano comandante,
4 ufficiali subalterni (di cui almeno 2 effettivi).
180 uomini di truppa, compresi gli specialisti stabiliti dall'organico, ed in più 6 trasmettitori (telefonisti) e 4 operai (2 in ferro e 2 in legno).

b) un riparto treno della forza di circa 50 quadrupedi di cui 6 da sella (forniti di 6 bardature da sella complete per ufficiale) e costituito secondo ordini già impartiti dal Ministero;

c) un capitano medico } da destinarsi dal comando del
d) un ufficiale veterinario } IX corpo d'armata;
e) un caporal maggiore di sanità del 3° fortezza.

25. Per i vari servizi allo sbarramento Agno-Assa e la preparazione ed esecuzione dei tiri provvederà il gruppo del 9° artiglieria da fortezza di stanza a Schio, al quale il comando della scuola darà in tempo le necessarie direttive per lo svolgimento delle esercitazioni.

26. I riparti ed il personale di cui al n. 24 si trasferiranno al poligono di Bracciano il 2 agosto, il comando della scuola vi si trasferirà il 4; gli ufficiali comandati al corso si presenteranno nella giornata del 5 agosto, non più tardi delle ore 18.

27. Per detto corso si applicheranno le stesse disposizioni di servizio di cui ai precedenti nn. 9, 10, 11, 12

28. Le munizioni assegnate per lo svolgimento del corso sono le seguenti:

A Bracciano.

Da 210 (per obice)	colpi n.	60	(30	a gran.	30	a shrap)
» 210 (per mortaio)	» n.	30	(15	a »	econ.	15	»)

Da 149-G	colpi	n. 120	(60	a gran.	60	a	shrap.)
» 149-A (tipo econ.)	»	n. 52	(24	a »	28	a	»)
» 120	»	n. 174	(84	a »	90	a	»)
» 87/98	»	n. 300	(150	a »	150	a	»)
» 75-A	»	n. 164	(80	a torp.	84	a	»)
Totale colpi . . .		n. 900					

ALLO SBARRAMENTO AGNO-ASSA.

Da 149-G	colpi	16 (a granata)
» 149 A (tipo economico)	»	20 (a shrapnels)
Totale colpi . .		36

IV Corso.

29. Si svolgerà parte a Bracciano (1° periodo: 10-20 settembre), parte a Spezia (2° periodo: 22-28 settembre), parte a Venezia (3° periodo: 30 settembre-10 ottobre).

30. A frequentare detto corso saranno comandati ufficiali inferiori in congedo (di complemento e di milizia territoriale), dando la preferenza ai capitani ed ai subalterni da inscriversi sul quadro d'avanzamento pel 1915, ed agli ufficiali che non frequentarono il corso del 1913.

Gli ufficiali ammessi al corso verranno designati dal *bollettino ufficiale*.

31. La sezione staccata d'artiglieria di Bracciano, durante il 1° periodo passerà alla immediata dipendenza del comando della scuola per quanto riflette il servizio del materiale occorrente per le istruzioni e pei tiri.

32. Per i vari servizi della scuola a Bracciano saranno ivi comandati:

a) una compagnia del 3° reggimento artiglieria da fortezza costituita di:

1 capitano comandante;

4 ufficiali subalterni (di cui almeno 2 effettivi);

140 uomini di truppa, compresi gli specialisti stabiliti dall'organico, ed in più 6 trasmettitori (telefonisti);

4 operai (2 in ferro e 2 in legno).

b) un riparto treno della forza di circa 30 quadrupedi, di cui sei da sella (forniti da sei bardature da sella complete per ufficiale) costituito secondo gli ordini già impartiti dal Ministero;

c) un capitano medico } da destinarsi dal comando del
d) un ufficiale veterinario } IX corpo d'armata;
e) un caporale maggiore di sanità del 3° fortezza.

33. I comandi dei reggimenti 2° e 5° da fortezza e le direzioni d'artiglieria di Spezia e Venezia forniranno il personale ed i materiali occorrenti per le varie esercitazioni in base alle richieste che riceveranno direttamente dal comando della scuola.

34. Il comando della scuola, i riparti ed il personale di cui al precedente n. 33 si trasferiranno a Bracciano il giorno 8 settembre; gli ufficiali comandati al corso si presenteranno al comando della scuola in Bracciano nelle ore antimeridiane del 10 settembre.

35. Durante il 1° periodo sarà corrisposta agli ufficiali l'indennità di marcia, durante il 2° e 3° periodo l'indennità di 1ª categoria.

36. Gli attendenti saranno forniti in ragione di uno ogni due ufficiali, a Bracciano dal 3° fortezza, a Spezia dal 2° fortezza, a Venezia dal 5° fortezza.

Gli ufficiali del comando della scuola e quelli comandati pei servizi di cui al n. 32 porteranno seco a Bracciano i cavalli di loro proprietà ed i proprî attendenti.

37. Per il periodo di Bracciano valgono anche le norme di cui ai numeri 9 e 12.

38. Le munizioni assegnate per lo svolgimento del corso sono le seguenti:

A Bracciano.

Da 149 G	colpi n.	52	(24 a gran.	28 a shrap.)
Da 120	» n.	162	(72 »	90 »)
Da 75 A	» n.	72	(32 »	40 »)
Totale colpi n.		286		

A Spezia.

Da 87	colpi n.	60	(per tiro ridotto)
Da 87/98	» n.	360	(granate ordinarie)
Totale colpi n.		420	

A Venezia.

Da 149 G	colpi n.	120	(granata)
Da 87/98	» n.	80	(40 a granata ord. 40 a shrap.)
Totale colpi n.		200	

39. Al termine dei corsi I, II il comando della scuola farà al Ministero (Direzione generale personali ufficiali) le comunicazioni di cui all'*Atto* 233 del *giornale militare* 1906.

Al termine dei corsi III e IV il comando suddetto trasmetterà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) uno specchio degli ufficiali che hanno frequentato il corso classificati per merito in base al profitto ricavatone, con la qualifica di ottimo, buono con (3, 2, 1), mediocre, cattivo.

40. I comandi di corpo d'armata interessati daranno tutte le disposizioni per i movimenti di truppe.

Il Ministro — GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(3279) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª — 1914 — 2 maggio

1914 APRILE 24. - N. 179. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Varianti alla tariffa dei medicinali . . . . . Pag. 475

» 25. - » 180. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Classificazione delle bufetterie tra i materiali del gruppo C nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod. 399 . . . . . » 477

» 27. - » 181. — CAVALLI. — Cavalle riconosciute gravide presso i corpi . . . . . » 478

» 30. - » 182. — DISPOSIZIONI VARIE. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto che dichiara sciolta la commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra ad essi relativi . . . . . » 478

» 30. - » 183. — RECLUTAMENTO. — Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1894 e corsi accelerati allievi caporali . . . . . » 480

» 30. - » 184. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di istruzione automobilistica, per ufficiali, presso il distaccamento del 6 reggimento genio in Roma . . . . . » 486

——— AVVISO. — Concorsi a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914 . . . . . » 487

CIRCOLARE N. **179**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Varianti alla tariffa dei medicinali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 aprile 1914.

In base allo specchio che segue saranno apportate le necessarie varianti alla tariffa dei medicinali, degli oggetti da medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. — Edizione 1° luglio 1913.

ERRATA-CORRIGE.

Circolare n. 239, anno 1913, pag. 634. — Al capoverso sesto far precedere il numero 3.

Nei rapporti contabili, le varianti dei prezzi di cessione a pagamento (colonna 6 della tariffa) avranno effetto dal 1° maggio 1914.

Pagina della tariffa	Indicazione speciale	Numero categorico del Nomenclatore (Categoria III)		Unità di misura	Prezzo di carico L. C.	Prezzo di cessione a pagamento ai corpi L. C
11	0	3080	Bicloridrato di chinina	Kg.	56,00	86,20
11	0	3086	Bisolfato di chinina .	»	42,00	53,25
13	0	3134	Cloridrato di chinina .	»	59,00	74,25
27	0	3408	Salicilato di chinina .	»	54,00	66,90
29	0	3444	Solfato di chinina . .	»	42,00	56,75
31	0	3487	Tannato di chinina .	»	43,00	54,65
31	0	3495	Tavolette compresse di bisolfato di chinina	%	1,00	1,50
31	0	3499	Tavolette compresse di cloridrato di chinina	%	1,35	2,00
50	0	3822	Chinina bicloridrato cg. 50 ogni cc. di soluzione acquosa .	Scat.	0,36	0,52
50	0	3823	Chinina bicloridrato gr. 1 ogni 2 cc. di soluzione acquosa .	»	0,50	0,76
55	0	3879	Antipirina gr. 2 chinina bicloridrato gr. 2 ogni 5 cc di soluzione acquosa . .	»	1,64	2,24
55	0	3882	Chinina bicloridrato gr. 2 ogni cc. di soluzione acquosa . .	»	0,96	1,48

Il Ministro — GRANDI.

N. **180**. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Classificazione delle bufetterie tra i materiali del gruppo C nei documenti contabili e nelle dimostrazioni mod. 399**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 25 aprile 1914.

Per rendere più spedito e più semplice il servizio d'armamento, strettamente connesso a quello delle relative bufetterie, il Ministero determina che dal 1° luglio prossimo tutte le bufetterie le quali, per effetto del nuovo regolamento di amministrazione e di contabilità entrato in vigore al 1° luglio 1911 furono passate in carico al gruppo *B*, e perciò aggiunte al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, siano nuovamente inscritte fra i materiali del gruppo *C*, alla categoria VI del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Conseguentemente, tutte le dipendenti amministrazioni che hanno in carico le bufetterie al gruppo *B*, se ne daranno scarico alla data suindicata (1° luglio 1914) al detto gruppo, assumendole contemporaneamente in carico al gruppo *C*, alle corrispondenti voci del modello per gli inventari, secondo risulterà da apposito fascicolo di aggiunte e varianti, che sarà, in tempo opportuno, pubblicato per cura dell'ispettorato delle costruzioni di artiglieria.

E pertanto, fino a che non saranno convenientemente modificati anche gli stampati ora esistenti, le amministrazioni interessate, dal 1° luglio prossimo, comprenderanno nella dimostrazione mod. 399 tutte le bufetterie esistenti nei proprii magazzini, sia che appartengano alle prescritte dotazioni, sia che risultino ad esse eccedenti, con opportune aggiunte da farsi a mano; avvertendo che dalla data suindicata la corrispondenza e le richieste riflettenti i suddetti materiali, da inoltrare al Ministero, dovranno essere dirette alla Direzione generale d'artiglieria e genio, come è prescritto per la corrispondenza relativa a tutti gli altri materiali del gruppo *C*. In tale senso s'intende modificata la circolare n. 550, del *giornale militare* del 1911.

In conseguenza della nuova classificazione delle bufetterie ora stabilita, per cura degli enti interessati saranno apportate le opportune varianti al regolamento d'amministrazione e di contabilità dei corpi; e, per quanto si riferisce alla corrispondenza d'ufficio col Ministero, ai quaderni del tomo II della istruzione per la mobilitazione del regio esercito.

Il Ministro — GRANDI.

N. **181**. — CAVALLI. — **Cavalle riconosciute gravide presso i corpi.** — (Ispettorato ippico). — aprile 1914.

La circolare del *giornale militare* n. 267 del 1910 è abrogata.

I corpi ed istituti del R. esercito allorquando abbiano cavalle riconosciute o presunte gravide informeranno il Ministero (ispettorato ippico) facendo conoscere se è conveniente siano adibite quali fattrici.

Il Ministro — GRANDI.

N. **182**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Relazione a Sua Maestà il Re e R. decreto che dichiara sciolta la commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra ad essi relativi.** — (Gabinetto del ministro). — 30 aprile 1914.

SIRE,

Con R. decreto 9 aprile 1908 venne istituita una speciale commissione con l'incarico di assistere il ministro della guerra nell'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari civili contro provvedimenti del Ministero ad essi relativi.

Suo scopo essenziale era quello di ottenere che, accresciuta e rinsaldata la fiducia nel ricorso gerarchico-amministrativo, venissero in conseguenza a ridursi, a grado a grado, nell'esercito, sino a scomparire, possibilmente, per intero, i ricorsi in sede giurisdizionale alla IV sezione del Consiglio di Stato; ma l'esperienza di sei anni prova che lo scopo è andato fallito. Questi ultimi ricorsi, invero, malgrado che sempre più di rado trovino accoglimento, non tendono affatto a diminuire, poichè, mentre la media annuale del quinquennio precedente era di 47, la media dell'ultimo sessennio ha raggiunto il numero di 53: d'altronde si constata che sogliono essere esperiti, quando la natura o l'oggetto del provvedimento impugnato lo consentano, anche da coloro i quali adirono detta commissione, e ciò, o in pendenza del suo parere o dopo che essa abbia dato voto contrario ai loro reclami.

La qual cosa dimostra come lo speciale organo consultivo, nonostante esplichi la sua azione con perfetta autonomia e la ispiri a ragioni assolute di giustizia, di legittimità, di equità,

non sia, in effetto, circondato nell'esercito da quell'ampia, sicura, profonda confidenza che merita e che fu presupposta e sperata allorquando ne venne decretata l'istituzione.

Ciò premesso, per la dignità istessa dell'alta e delicatissima funzione che le era stata affidata, non sembra convenga ulteriormente mantenere una commissione, la cui opera, sebbene informata ognora a scrupolosa coscienza e ad illuminata ponderazione, si risolve sovente, per ragioni affatto estranee al valore, alla saviezza, allo zelo delle persone che la compongono, in una superfluità, e non risponde ad ogni modo al suo fine precipuo.

Previa pertanto deliberazione del Consiglio dei ministri, mi onoro rassegnare alla Maestà Vostra, perchè, ove approvi, voglia degnarsi munirlo dell'Augusta Sua firma, l'unito schema del R. decreto, col quale si provvede a sciogliere la commissione in parola, pur lasciandole un congruo periodo di tempo per compiere l'esame dei ricorsi che ha tutt'ora presso di sè e di quelli che, già prodotti dagl'interessati, le verranno sottoposti entro il più breve termine.

Il Ministro — GRANDI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. decreto 9 aprile 1908, relativo alla istituzione presso il Ministero della guerra di una commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare centro provvedimenti del Ministero stesso, riguardanti le loro persone;

Visti i Regi decreti 10 gennaio 1909, 3 novembre 1910 e 30 giugno 1912, relativi alla composizione della commissione predetta;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La commissione per l'esame dei ricorsi presentati da militari o da funzionari dell'amministrazione militare contro provvedimenti del Ministero della guerra riguardanti le loro persone, è sciolta.

Art. 2.

La commissione predetta continuerà a funzionare fino al 30 giugno 1914 per dare parere sovra i ricorsi che essa ha ora in esame e su quelli che, essendo stati prodotti non oltre la data del presente decreto, le potranno essere ancora sottoposti.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 30 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
GRANDI.

Avvertenze.

Per l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto sopra riportato, si avverte che, mentre nulla è innovato per quanto concerne la facoltà di reclamo consentita e disciplinata dai regolamenti in vigore, potranno essere ancora sottoposti all'esame della commissione quei ricorsi soltanto che fossero stati presentati in data non posteriore al 30 aprile 1914.

Per regolare, quindi, il lavoro della commissione stessa, si invitano le autorità militari presso cui si trovino, per il parere gerarchico, dei ricorsi diretti alla commissione, stati prodotti dagli interessati entro quella data, ad informarne telegraficamente il Ministero (Gabinetto del ministro) non oltre il 5 maggio corrente, ed a sollecitare quanto più possibile l'invio dei ricorsi medesimi, in guisa che possano pervenire al Ministero non più tardi del 15 maggio.

N. **183.** — RECLUTAMENTO. — **Anticipata ammissione in servizio di reclute di 1ª categoria della classe 1894 e corsi accelerati allievi caporali.** — (Direzione generale leva e truppa). — 30 aprile 1914.

1. In relazione all'art. 107 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, il Ministero determina che con la data del 15 giugno p. v. siano ammesse ad assumere anticipatamente servizio sotto le armi le reclute di 1ª categoria della classe 1894, che ne facciano domanda e posseggano i seguenti requisiti, per fre-

quentare i corsi accelerati allievi caporali, previsti dal citato articolo di legge:

a) sappiano leggere e scrivere correttamente;

b) abbiano la voluta attitudine per l'arma e specialità cui aspirano, attitudine da accertarsi secondo i criteri che regolano le normali assegnazioni delle reclute;

c) abbiano tenuto sempre buona condotta;

d) non siano ammogliati, nè vedovi con prole.

2. Gli inscritti della classe 1894, che non siano ancora stati sottoposti all'esame definitivo ed arruolamento e che aspirino all'anticipata ammissione in servizio ed ai corsi accelerati allievi caporali, dovranno essere visitati e, se idonei, arruolati dai consigli di leva in anticipazione, analogamente al disposto dal § 158 del regolamento sul reclutamento, ed i comandi di distretto prenderanno subito all'uopo opportuni accordi con le autorità preposte alla leva.

3. Le anticipate ammissioni in servizio e ai corsi accelerati allievi caporali sono limitate alla fanteria di linea, ai bersaglieri e alle compagnie di sanità e di sussistenza.

4. I riconosciuti idonei saranno, in massima, assunti in servizio, se aspirano all'ammissione ai corsi nella fanteria di linea o nei bersaglieri, nei reggimenti che reclutano dai loro distretti di leva, secondo le vigenti tabelle di reclutamento e potranno indicare nelle rispettive domande, perchè se ne tenga il maggiore conto possibile nel procedere alle assegnazioni, giusta quanto è detto nei numeri 3 e 4 del manifesto che fa seguito alla presente circolare, in quale tra detti reggimenti preferirebbero essere ammessi (1).

Se aspirano all'ammissione ai corsi nelle compagnie di sanità o di sussistenza, saranno del pari assunti in servizio, limitatamente ai posti disponibili, nelle compagnie di sanità o di sussistenza, che reclutano dai loro distretti, secondo le suddette tabelle di reclutamento.

5. Il numero degli ammittendi ai corsi accelerati allievi caporali nelle compagnie di sanità e di sussistenza, è limitato a 10 nelle compagnie di sanità e a 12 nelle compagnie di sussistenza. Sarà quindi data la preferenza a coloro che sono

(1) In relazione alla nota c) della tabella di reclutamento n. 3, si avverte che le reclute della classe 1894, appartenenti ai distretti della Sardegna, che aspirino all'ammissione ai corsi accelerati nei bersaglieri, potranno chiedere d'essere assegnate al 10° reggimento a Palermo.

forniti di maggiori titoli e di maggiore attitudine per lo speciale servizio delle dette compagnie.

6. I comandi dei distretti militari, appena ricevuta la presente circolare, faranno stampare e pubblicare, in tutti i comuni e frazioni di comune compresi nella loro circoscrizione, il manifesto che fa seguito alla circolare stessa, nel quale ciascun distretto elencherà i corpi in cui le rispettive reclute possono essere ammesse, in base alle tabelle di reclutamento.

I comandi dei distretti di Cagliari e di Sassari terranno presente in questa occasione, nei riguardi delle reclute dei distretti stessi, che aspirino all'ammissione nei bersaglieri, quanto è disposto nella nota apposta al precedente n. 4.

7. Le domande, da redigersi in carta da bollo da L. 0,60, dovranno essere presentate personalmente dagli interessati non più tardi del 30 maggio 1914 ai comandanti dei distretti di residenza, i quali, dopo avere accertato che gli aspiranti posseggano i requisiti voluti, trasmetteranno le domande stesse e i documenti a corredo, con la maggiore sollecitudine e in ogni modo non oltre il 3 giugno ai comandi di corpo d'armata, nel cui territorio risiedono i reggimenti di fanteria e bersaglieri e le compagnie di sanità e sussistenza, in cui vengono chieste le ammissioni.

8. I comandi di corpo d'armata, appena ricevute le domande e controllata la loro regolarità sulla scorta dei documenti a corredo, stabiliranno, in base al numero degli aspiranti idonei e per poter poi procedere alle definitive assegnazioni, in quanti e quali dei reggimenti dipendenti dovranno svolgersi i corsi accelerati allievi caporali per la fanteria di linea e per i bersaglieri, avvertendo che i corsi stessi, dato lo scopo cui mirano, potranno costituirsi anche per i reggimenti mobilitati in Libia presso i rispettivi distaccamenti in Italia, semprechè questi siano in condizione, a parere dei comandi di corpo d'armata, di curarne il regolare andamento.

Nei reggimenti in cui non si raggiunga almeno il numero di 12 allievi, non si farà luogo all'istituzione dei corsi.

9. I comandi di corpo d'armata procederanno inoltre a una rigorosa scelta degli aspiranti all'ammissione nelle compagnie di sanità e di sussistenza, in modo da ridurre il numero degli ammittendi a non più di 10, per la sanità, e di 12, per la sussistenza, e dando la preferenza a coloro che esercitino mestieri, per i quali sia più sentito il bisogno di graduati nelle dipendenti compagnie.

10. Eseguita la definitiva scelta degli ammittendi, i comandi

di corpo d'armata ne comunicheranno i nomi ai distretti con ogni sollecitudine, indicando anche, per la fanteria di linea e per i bersaglieri, i corpi ai quali dovranno presentarsi per iniziare i corsi.

11. Gli aspiranti che per esuberanza di domande non ottengano l'ammissione nelle compagnie di sanità o di sussistenza prescelte, potranno, in base a nuova domanda, essere ammessi ai corsi stabiliti per la fanteria, in reggimenti stanziati nello stesso corpo d'armata in cui avevano chiesto l'assegnazione alla sanità o alla sussistenza od anche, ove si tratti di elementi che abbiano spiccata attitudine professionale ed ove lo preferiscano, in altre compagnie di sanità o di sussistenza, in cui vi fossero ancora dei posti disponibili.

I comandi di corpo d'armata avranno quindi cura di accertare tale circostanza, comunicandosi il numero degli aspiranti nelle dipendenti compagnie di sanità e di sussistenza e, appena conosciutolo, ne daranno alla loro volta comunicazione a tutti i dipendenti comandi di distretto, i quali ne terranno norma per decidere se sia o no il caso di dare corso alle ulteriori domande di aspiranti nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

Anche gli aspiranti all'ammissione ai corsi nei reggimenti bersaglieri, che non potessero ottenere l'ammissione nel corpo prescelto per non essersi raggiunto il numero di 12 allievi, potranno, in base a nuova domanda, essere ammessi ai corsi stabiliti per la fanteria di linea in reggimenti stanziati nello stesso corpo d'armata in cui avevano chiesta l'assegnazione nei bersaglieri od anche in altri reggimenti di questa specialità, stanziati in altri corpi d'armata, previ accordi fra i relativi comandi.

12. I comandi di distretto provvederanno subito per le occorrenti comunicazioni agli interessati e per gli ulteriori accordi con i comandi di corpo d'armata per l'accettazione delle nuove domande di cui al precedente n. 11. Disporranno inoltre perchè tutti gli ammessi raggiungano la loro destinazione, con trattamento amministrativo analogo a quello stabilito per le reclute che rispondono alla chiamata generale della classe, il 15 giugno 1914, dovendo i corsi accelerati allievi caporali iniziarsi senz'altro regolarmente il successivo giorno 16.

13. Gli inscritti, provenienti dai comuni, ove sia accertata l'esistenza di malattie infettive, dovranno essere accuratamente visitati e sottoposti ad un isolamento di 5 giorni, prima del loro invio ai corpi.

14. Agli effetti matricolari, l'incorporazione degli allievi ca-

porali dovrà effettuarsi, per tutti, sotto la data del 15 giugno 1914.

15. Gli ammessi che, dopo giunti ai corpi, siano eventualmente riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare, saranno ricollocati nella posizione di congedo illimitato provvisorio e rinviati alla chiamata generale della classe, senza che occorra far luogo a rassegna.

Quelli, invece, riconosciuti eventualmente inabili in modo assoluto e permanente, dovranno essere sottoposti a rassegna per la riforma.

16. I corsi accelerati allievi caporali avranno la durata di 3 mesi, terminati i quali, i dichiarati idonei saranno promossi caporali a datare dal 16 settembre 1914 e trattenuti, in massima, nei corpi in cui seguirono il corso, salvo ai comandi di corpo d'armata di procedere a quegli spostamenti, nell'interno del corpo d'armata, che si rendessero necessari per le condizioni d'organico dei reggimenti e nell'interesse del servizio.

17. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno, a suo tempo al Ministero (Direzione generale leva e truppa), una relazione sull'andamento dei corsi e sui risultati conseguiti, indicando il numero dei promossi, la classificazione ottenuta e le destinazioni loro date.

Il Ministro — GRANDI.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI. . . . .

MANIFESTO

per l'anticipata ammissione alle armi delle reclute di 1ª categoria della classe 1894, le quali intendano seguire speciali corsi accelerati di allievi caporali.

1. A senso dell'art. 107 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, possono essere ammessi in servizio il giorno 15 giugno 1914 i giovani della classe 1894 arruolati in 1ª categoria (1), i quali sappiano leggere e scrivere correttamente, non siano ammogliati nè vedovi con prole, e vogliano prender parte ad appositi corsia ccelerati allievi caporali, da istituirsi per le reclute di questo distretto nei seguenti corpi... (far seguire l'elenco di cui al n. 6 della circolare).

2. Gli aspiranti a tale ammissione anticipata dovranno presentare personalmente, non più tardi del 30 maggio 1914 apposita domanda in carta bollata da lire 0,60 al comandante del distretto di residenza, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante;

b) attestazione di moralità e di buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi.

Potranno inoltre allegare alle domande quei certificati relativi a studi compiuti o a speciale abilità professionale, di cui le reclute fossero in possesso, specialmente se aspiranti all'ammissione ai corsi nelle compagnie di sanità o di sussistenza, in cui il numero dei posti è limitato e occorre dare la preferenza a chi sia fornito di migliori requisiti.

3. Gli aspiranti riconosciuti idonei potranno:

a) scegliere, limitatamente all'elenco di cui al n. 1 del presente manifesto e con la riserva di cui al successivo numero 4, il corpo cui preferiscono essere assegnati;

b) essere promossi caporali dopo soli 3 mesi di servizio;

c) godere di speciali agevolazioni in licenze e permessi.

---

(1) Coloro che non siano ancora stati sottoposti all'esame definitivo ed arruolamento presso il consiglio di leva, potranno ottenere di essere visitati e arruolati per anticipazione, in analogia al disposto dal § 158 del regolamento sul reclutamento.

Gli ammessi nei detti corsi saranno inoltre congedati tre mesi prima del congedamento ordinario della loro classe.

4. L'assegnazione al corpo prescelto, giusta la facoltà fatta nella lettera *a*) del precedente n. 3, è però subordinata alla condizione che nel corpo stesso venga effettivamente costituito il corso accelerato allievi caporali.

5. Dopo conseguita la nomina a caporale, i nuovi promossi saranno, in massima, lasciati nei corpi in cui avranno frequentato i corsi, sempreché le esigenze del servizio non consiglino altrimenti.

. . . . . Maggio 1914.

Il comandante del distretto

N. **184.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione automobilistica, per ufficiali, presso il distaccamento del 6° reggimento genio Roma.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 30 aprile 1914.

A mente del disposto del capo V dell'istruzione sul servizio automobilistico, edizione 1907, dal 10 maggio al 10 giugno si effettuerà presso il distaccamento del 6° genio in Roma (batteria Nomentana) il corso d'istruzione automobilistica per ufficiali delle varie armi, al quale sono comandati i seguenti ufficiali:

Stato maggiore.

de Medici nobile Giulio, capitano comando del corpo.

Fanteria.

Fratta Ottorino, tenente 1° granatieri.
Sambri Primo, id. 35° fanteria.
Levera Adriano, id. 82° id.
Salvi Costantino, id. 82° id.
Mugellini Enrico, id. 70° id.
Pugliese Gioacchino, id. 84° id.
Gaggiotti Cino, id. 41° id.
Malusardi Ivo, id. 81° id.
Campari Mario, id. 66° id.
Martini Giorgio, id. 85° id.
Ferraiolo Umberto, id. 59° id.
Arrighi nobili Antonio, id. 37° id.
Nico Balilla, id. 9° bersaglieri.
Bertolotti Alfredo, id. 2° alpini.

Artiglieria.

Calzetta Luigi, tenente 2° artiglieria campagna (T).
Romano Lorenzo, id. 13° id. id.
Nam Cesare, id. 25° id. id. (comandato accademia militare).
Lamorgese Antonio, id. 11° id. id.

Genio.

Bassi Arpio, tenente 3° genio (T).
Pernigotti Pietro, id. 1° id. (T).
Barattelli Pietro, id. 4° id.
Negroni Giacomo, id. 6° id.

Corpo di commissariato.
Ufficiali di sussistenza.

Baldini Bernardo, tenente direzione XII corpo armata.

I predetti ufficiali si presenteranno il mattino del giorno 10 maggio p. v. alle ore 10 al comando del distaccamento del 6° genio in Roma (batteria Nomentana), in piccola uniforme.

Il Ministro — GRANDI.

AVVISO

Concorsi a premio fra gli ufficiali inferiori pel 1914. — È pervenuta al comando del corpo di stato maggiore — Ufficio istruzioni e manovre — un piego raccomandato, relativo al 4° concorso a premio fra ufficiali indetto con la circolare n. 40 del *giornale militare* corrente anno, contenente una *sola* busta, *senza sigillo*, contrassegnata dal motto « Ain-Zara ».

Non essendosi pertanto l'autore attenuto, nello invio, alle modalità prescritte dal n. 4 della circolare 245 del *giornale militare* anno 1910 lo si invita, col presente avviso, a volere spedire al suddetto ufficio un nuovo piego attenendosi alle norme stabilite per tali concorsi.

S'intende che il nuovo piego sostituirà quello già pervenuto, il quale verrà senz'altro, ed in ogni caso, annullato.

Prezzo della presente dispensa L. 0,10

(3299) Roma, 1944 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª — 1914 — 9 maggio

1914	MARZO	29.	N. **185.** — PENSIONI. — R. decreto che ricostituisce la commissione per l'aggiudicazione degli assegni vitalizi ai veterani	*Pag.* 490
1914	APRILE	16.	» **186.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 275 che approva spese determinate dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo	» 494
	»	30.	» **187.** — CAVALLI. — Cavalli di agevolezza accettati definitivamente dagli ufficiali	» 494
1914	MAGGIO	1.	» **188.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Contrassegni sugli strumenti leggeri da zappatore	» 494
	»	1.	» **189.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. Categoria II. — Materiali pel servizio generale comune e buffetterie.	» 495
	»	5.	» **190.** — CONCORSI. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in servizio attivo permanente .	» 496
	»	7.	» **191.** — CONCORSI. — Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari sulla fondazione Vittorio Emanuele II	» 497
	»	7.	» **192** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1914-15 . .	» 499
	»	7	» **193.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1914-15	» 505
	»	7.	» **194.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare	» 511
	»	7.	» **195.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1914-15 . . .	» 513
	»	7.	» **196.** — EQUIPAGGIAMENTO — Distintivi agli spallini e controspallini delle giubbe di panno turchino da sergenti e sergenti maggiori.	» 522
	»	7.	» **197.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Giubbone da marescialli dei carabinieri reali	» 523
	»	8.	» **198.** TRASPORTI. — Somministrazioni di fondi, generi e materiali a piroscafi requisiti o noleggiati dall'Amministrazione militare	» 524

ERRATA CORRIGE

Circolare 167, anno 1914, pag. 442. — Dopo la lettera *f*) aggiungere: È fatta facoltà ai corpi di distribuire ai richiamati anche il farsetto a maglia, non contemplato nell'allegato 2 alla circolare 155 del 1913, sempre quando l'uso di detto capo di corredo sia richiesto dalle condizioni atmosferiche.

Alla dispensa 18ª è stata annessa una tavola grafica che fa parte della circolare 165.

CIRCOLARE N. **185**. — PENSIONI. — **R. decreto che ricostituisce la commissione per l'aggiudicazione degli assegni vitalizi ai veterani.** (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art 1° del testo unico delle leggi per la reintegrazione dei gradi militari perduti per causa politica, le pensioni ai feriti ed alle famiglie dei morti per l'indipendenza d'Italia e la concessione di assegni vitalizi a titolo di ricompensa nazionale ai veterani del 1848-49, approvato con R. decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi suddette, approvato con R. decreto 29 ottobre 1898, n. 450;

Visto l'art. 6 della legge 4 giugno 1911, n. 486;

Visto l'art. 1° del regolamento per l'esecuzione della legge predetta, approvato con R. decreto 18 giugno 1911, n. 616.

Visto il R. decreto 3 marzo 1912, n. 184;

Visto il R. decreto 5 febbraio 1914, n. 96;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato pel tesoro, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La commissione di cui al regolamento 29 ottobre 1898, n. 450 viene ricostituita come appresso:

Presidente.

Pedotti conte Ettore, tenente generale in posizione ausiliaria, senatore del Regno.

Membri.

Cefaly on. Antonio, senatore del Regno.
Guala comm. avv. Carlo, senatore del Regno, presidente onorario di sezione del Consiglio di Stato.
Danieli conte prof. avv. Gualtiero, deputato al Parlamento.
Di Saluzzo marchese Marco, deputato al Parlamento.
Marselli cav. Raffaele, vice ammiraglio nella riserva navale.
Bompiani cav. Giorgio, tenente generale nella riserva.
Basso Arnoux cav. Luigi, maggior generale medico nella riserva navale.

Boselli-Donzi comm. Mario, consigliere della Corte dei conti.
Mercadante comm. Nicolò, consigliere della Corte dei conti.
Zincone comm. Olimpio, direttore capo di divisione del Ministero del tesoro.

Segretario.

Spinetti cav. Giuseppe, maggiore in posizione ausiliaria (personale permanente dei distretti).

I nostri ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1914.

VITTORIO EMANUELE.

RUBINI.
D. GRANDI
MILLO.

N. **186.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 275 che approva spese determinate dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica e dall'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo.** — (Segretariato generale). — 16 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Sono convertiti in legge i regi decreti 29 giugno 1913, n. 1265, 4 agosto 1913, n. 1332, 3 settembre 1913, n. 1431, 2 ottobre 1913, n. 1444, 4, 23 e 30 dicembre 1913 numeri 1448, 1448 e 1496, coi quali, a termini della legge 26 giugno 1913, n. 772, fu autorizzata, nelle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, l'apertura di crediti straordinari per L. 242 milioni a favore del Ministero della guerra per sostenere le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica.

È autorizzata la spesa di L. 147.227.559,53, di cui ai numeri 1, 2 e 6 della tabella annessa alla presente legge, che sarà inscritta con decreti del ministro del tesoro nei bilanci

dei competenti Ministeri, e a cui si provvederà con gli ordinari mezzi di tesoreria, per far fronte agli impegni assunti e da assumere fino al 30 giugno 1914, per effetto dell'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dell'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo, e degli avvenimenti internazionali.

Le indicate due somme saranno reintegrate al tesoro in quattro rate uguali negli esercizi finanziari 1919-920, 1920-921, 1921-922 e 1922-923.

È autorizzata la spesa di L. 9.834.850,88, di cui ai numeri 3, 4 e 5 della tabella annessa alla presente legge per provvedere al rimborso delle somme che i Ministeri dell'interno, degli affari esteri e delle poste e dei telegrafi hanno prelevato dal conto corrente straordinario aperto al Ministero della guerra. Detta somma sarà imputata per metà sull'avanzo risultante dal rendiconto consuntivo dell'esercizio 1913-914, dopo che siano stati eseguiti i prelevamenti disposti dalle vigenti leggi e per metà sarà a carico dell'esercizio 1914-915.

Art. 2.

Le entrate proprie della Tripolitania e della Cirenaica accertate e da accertarsi dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, saranno portate in aumente al conto corrente col Ministero delle colonie, istituito ai termini dell'art. 2 della legge 16 dicembre 1912, n. 1312.

Art. 3.

Saranno poste a carico dei fondi autorizzati nella prima e nella seconda parte del precedente art. 1 anche le maggiori spese per le cause specificate negli articoli 1 della legge 28 marzo 1912, n. 232 e 4 della legge 26 giugno 1913, n. 772, che dovessero verificarsi per alcuni capitoli di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e di quello del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-914.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE.

RUBINI.

Tabella annessa alla legge

MINISTERI			Ammontare della spesa
1. Ministero della guerra:			
a) somma a saldo degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1913			13.237.539,76
b) spese occorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1914.			82.000.000 —
2. Ministero della Marina:			
Somma a saldo degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1913			36.990.019,77
3. Ministero dell'interno:			
a) spese per gli italiani espulsi dalla Turchia.	L.	2.800.000 —	
b) spese per provvedimenti sanitari, per indennità a funzionari in missione nella Libia e nell'Egeo e per mantenimento e trasporto degli espulsi dalla Turchia	»	600.000 —	3.400.000 —
4. Ministero degli affari esteri:			
Spese varie			5.966,542,88
5. Ministero delle poste e dei telegrafi:			
a) spese per il cavo Brindisi-San Giovanni di Medua. . .	L.	440.200 —	
b) indennità di missione . . .	»	23.108 —	
c) forniture per la posta militare.	»	5.000 —	468.308 —
6. Fondo per spese impreviste da assegnarsi, ove ne sia il caso, con decreti del Ministero del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri			15.000.000 —

Visto d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
RUBINI.

N. **187.** — CAVALLI. — **Cavalli di agevolezza accettati definitivamente dagli ufficiali.** — (Ispettorato ippico). — 30 aprile 1914.

In seguito ad analoga richiesta della Corte dei conti, si prescrive che d'ora innanzi gli ufficiali che hanno accettato definitivamente cavalli di agevolezza rilascino al corpo da cui sono amministrati una dichiarazione conforme al seguente modello:

. . . . . .

Il sottoscritto dichiara che alla data del . . . . . ha accettato definitivamente d'agevolezza il cavallo a nome . . . . . (N. . . . di matricola) in forza al . . . . . e per il quale si costituisce debitore verso lo Stato della somma di lire . . . . . (in tutte lettere) . . . . . , prezzo del cavallo anzidetto.

(Data . . . . .).

(Firma)
(Grado, casato e nome).

Tali dichiarazioni, in apposito specchio riepilogativo, saranno dai corpi trasmesse alle direzioni di commissariato militare del rispettivo corpo d'armata e queste poi le allegheranno al riepilogo mensile dei cavalli distribuiti d'agevolezza, di cui alla circolare n. 63/5932 del 9 settembre 1911, da trasmettersi a questo Ministero (Ispettorato ippico).

Resta inteso che continua ad avere pieno vigore la disposizione contenuta al n. 75 dell'*Atto* 179 del 1899, per l'altra dichiarazione che gli ufficiali devono rilasciare, per essere rimessa al corpo che distribuì il cavallo.

Il Ministro — D. GRANDI

N. **188.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Contrassegni sugli strumenti leggeri da zappatore.** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 1° maggio 1914.

In attesa di ulteriori disposizioni relative al sito ove meglio convenga imprimere i contrassegni sugli strumenti leggeri da zappatori, con riferimento alla circolare n. 113 del *giornale militare* c. a., si invitano i corpi a soprassedere alle relative operazioni di punzonatura.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **189.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. Categoria II. — Materiali pel servizio generale comune e bufetterie.** — (Pubblicazione n. 133). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 1° maggio 1914.

Si è provveduto per la ristampa della Categoria II del Nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi. — Materiali pel servizio generale comune e bufetterie.

Essa sarà distribuita nel modo seguente:

Comando del corpo di stato maggiore	copie n.	18
Comandi di corpo d'armata, di divisione e di brigata	» »	1
Comandi di artiglieria e del genio	» »	1
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	» »	2
Comandi di legione, divisione, compagnia, tenenza e sezione dei carabinieri reali	» »	1
Comandi di reggimento	» »	1
Comandi di deposito e di sezioni di deposito	» »	2
Comandi di battaglione e di gruppo	» »	1
Comandi di distretto di reclutamento	» »	1
Ospedali militari	» »	1
Direzioni di commissariato militare	» »	3
Magazzini centrali militari	» »	1
Opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino	» »	5
Commissione permanente per i collaudi in appello	» »	1
Istituti militari	» »	2
Governo della Tripolitania (stato maggiore)	» »	10
Governo della Cirenaica (stato maggiore)	» »	10
Comando della 6ª divisione speciale (Egeo)	» »	4
Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	» »	2
Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia	» »	2
Depositi allevamento cavalli	» »	1
Comando stabilimenti militari di pena	» »	4

Il prezzo di ogni esemplare è di L, 0,80.

Il Ministro D. GRANDI.

N. **190**. — CONCORSI — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Esami di concorso per la nomina a tenente veterinario in servizio attivo permanente.** – (Direzione generale personale ufficiali). — 5 maggio 1914.

1. E' aperto un concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio attivo permanente nel corpo veterinario militare.

2. Gli esami verranno dati secondo i programmi e le norme pubblicate nell'*Atto* 53 del *giornale militare* del 1906 ed avranno luogo nella prima quindicina del mese di luglio 1914 in Roma, presso il Ministero della guerra.

3. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno:

a) avere già ottenuto la nomina a sottotenente veterinario di complemento;

b) non oltrepassare l'età di anni 30 al 1° agosto 1914;

c) essere celibi o vedovi; oppure, se ammogliati, avere compiuto il 25° anno di età al 1° agosto 1914.

4. Le domande dirette al Ministero, redatte su carta da bollo da L. 1, dovranno essere presentate non più tardi del 10 giugno 1914 al rispettivo comandante di corpo, se l'aspirante trovasi in servizio, ovvero se in congedo, al comando del distretto militare nel cui territorio trovasi domiciliato.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita legalizzato;

b) diploma originale di laurea in zooiatria, avvertendo che il concorrente laureato all'estero dovrà altresì provare di aver ottenuto la conferma e la facoltà di esercitare la professione nel Regno;

c) certificato di stato libero di data recente, oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

d) memorie scientifiche (purchè pubblicate a stampa), titoli scientifici e simili, dei quali sarà tenuto conto nel solo caso che abbia a verificarsi l'eventualità prevista all'ultimo comma del n. 9 dell'*Atto* 53 sopracitato.

5. I comandanti di corpo o di distretto daranno corso gerarchicamente alle domande unendovi copia dello stato di servizio del concorrente e, per quelli che si trovano in servizio, un rapporto sulla condotta in servizio redatto dalle autorità che concorrono alla compilazione delle note caratteristiche.

Le autorità militari superiori, nel trasmettere le domande, dovranno esprimere il loro parere sulla convenienza, o meno, di accoglierle.

Il Ministero deciderà definitivamente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti e coloro che ne saranno esclusi non avranno diritto di conoscere i motivi.

6 I nomi degli ufficiali ammessi al concorso saranno pubblicati nel *bollettino ufficiale*, ove sarà pure indicato il giorno e l'ora in cui gli esami avranno principio.

7. Il candidato che avrà riportato in uno qualsiasi degli esami una classifica inferiore ai 10/20 sarà senz'altro dichiarato non idoneo e verrà, per decisione della commissione esaminatrice, dispensato dagli ulteriori esami.

8. I nomi degli aspiranti che avranno superato gli esami saranno pubblicati sul *bollettino ufficiale* in ordine di graduatoria.

Ai posti messi a concorso saranno nominati quelli fra gli idonei che avranno riportato la migliore classificazione.

La nomina a tenente veterinario in servizio attivo permanente sarà poi annunciata nel *bollettino ufficiale* stesso e 20 giorni dopo la pubblicazione i nuovi nominati che si troveranno in congedo dovranno raggiungere la destinazione che sarà loro stata assegnata.

9. Gli aspiranti ammessi al concorso, siano essi in congedo od in servizio, non avranno diritto ad alcuna indennità sia per recarsi dal luogo di residenza a Roma, sia per la loro permanenza in questa città: saranno però concessi scontrini di viaggio per l'andata e per il ritorno a quelli tra i concorrenti che si trovino in servizio.

I comandanti di distretto militare daranno la maggiore diffusione alla presente circolare

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **191**. — CONCORSI. — **Concorso ad assegni di studio per allievi di istituti militari, sulla fondazione Vittorio Emanuele II.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 maggio 1914.

1. È aperto per l'anno scolastico 1914-915, il concorso per la concessione di assegni di studio sulla fondazione Vittorio Emanuele II, istituita dalla commissione centrale di beneficenza amministratrice della cassa di risparmio di Milano, a favore di giovani che aspirano ad entrare nel R. esercito percorrendo gli studi negli istituti militari del Regno.

2. Gli assegni, nel numero consentito dai fondi disponibili, sono normalmente fissati nella misura di mezza pensione ed hanno in genere la stessa durata del corso pel quale sono concessi Essi sono riservati a giovani le cui famiglie appartengano, per nascita o per domicilio, alle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza.

È peraltro in facoltà del Ministero di fissare diversamente, caso per caso, la misura e la durata degli assegni stessi.

3. Possono prender parte al concorso, sia coloro che aspirano ad essere ammessi negli istituti militari nell'anno scolastico 1914-915, sia coloro che già vi si trovano allievi.

4. Le domande per essere ammessi al concorso debbono essere fatte in carta da bollo da lire una dal padre, o, in mancanza di questo, dalla madre o, in mancanza d'entrambi, dal tutore se il giovane è minorenne; altrimenti dal giovane stesso: e debbono pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale) non più tardi del 1° ottobre p. v.

5 Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato della competente autorità municipale, che provi appartenere la famiglia del concorrente, per nascita o per domicilio, ad una delle provincie sunnominate;

b) atto di notorietà, rilasciato dal sindaco del luogo di domicilio, a senso della vigente legge comunale e provinciale, nel quale si dichiari che la famiglia dell'aspirante non è in condizioni di sopperire alle spese necessarie per gli studi negli istituti militari, specificando in modo preciso anche i mezzi di cui essa dispone, così da fornire tutti gli elementi necessari per un giudizio comparativo sulla situazione economica dei vari concorrenti;

c) certificato dell'agente delle imposte, attestante i redditi fondiari e mobiliari dei genitori e del giovane pel quale vien chiesto l'assegno;

d) stato di famiglia, rilasciato dalla competente autorità comunale.

6. Le domande per ottenere la conferma dell'assegno agli allievi che già lo godono, non occorre siano corredate da alcun documento, a meno che non debbansi rappresentare circostanze nuove

In tali domande dovrà però essere dichiarato che sono rimaste immutate le condizioni economiche della famiglia.

Si avverte che non pervenendo, nel termine prescritto, le domande per la conferma di assegni ora in corso, s'intenderà

che le famiglie degli allievi i quali ne sono provvisti, vi abbiano rinunciato, e perciò gli allievi stessi non verranno inscritti fra gli aspiranti alle concessioni da farsi nel prossimo anno scolastico.

7. Nello stabilire la graduatoria dei concorrenti per la concessione degli assegni si avrà riguardo:

1° alla situazione economica e alla composizione della famiglia dei concorrenti;

2° al risultato da questi ottenuto negli esami di ammissione o di promozione;

3° ai benefici di cui i concorrenti siano già eventualmente provvisti a carico dell'erario o di altri enti o fondazioni;

4° al periodo di studi che loro resta ancora da compiere.

8. La concessione degli assegni avrà luogo dopo deliberate le ammissioni negli istituti militari, e l'esito delle domande sarà fatto conoscere ai concorrenti a mezzo dei comandi degli istituti militari.

9. I comandi degli istituti militari daranno comunicazione alle famiglie degli allievi che sono attualmente in godimento di assegni, delle disposizioni contenute nella presente circolare, e specialmente di quelle accennate ai numeri 4 e 6; la circolare stessa dovrà inoltre essere resa ostensibile a tutti gli altri allievi.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **192**. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1914-15.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 maggio 1914.

I comandi dei distretti militari faranno pubblicare, nei capiluoghi dei circondari e nei comuni più importanti del rispettivo territorio, il seguente manifesto, del quale verrà loro trasmesso, non appena possibile, un proporzionato numero di esemplari.

Fin d'ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo a tutti gli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso di cui riceveranno un competente numero, per distribuirle anche a richiesta, di rettamente agli interessati.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo, i prefati comandi si atterranno alle norme contenute nel regolamento

per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed alla accademia militare (edizione 22 aprile 1903) messe in relazione con quanto è disposto nella presente circolare e nel manifesto. Essi dovranno particolarmente curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al n. 13 del regolamento stesso, e poi inviate a destinazione colla massima sollecitudine, specie se sfavorevoli, onde evitare che venga ammesso qualche giovane pel quale il Ministero debba poi pronunciare l'esclusione dal concorso.

In pari tempo dovranno chiedere d'urgenza alla competente autorità, la dichiarazione del casellario giudiziale, relativa a ciascun aspirante, valendosi del mod. n. 2 annesso alla circolare 178 del 1908. Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi di distretto inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che esse vengono presentate e riconosciute regolari, unendovi la dichiarazione relativa alla visita medica subita dal giovane e coll'espressa riserva di trasmettere poi anche la dichiarazione del casellario. Però, qualora questa dichiarazione contenesse l'indicazione di qualche carico penale, dovrà essere inviata, anzichè al collegio, a questo Ministero (Segretariato generale - Divisione stato maggiore), unitamente alle informazioni di cui nel n. 13 del menzionato regolamento

In quanto all'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti, si seguirà nelle visite mediche l'ordine stabilito dal n. 6 del manifesto.

Le varie autorità mediche dovranno procedere alla visita in modo da evitare che siano dichiarati idonei giovani, i quali poi all'atto di contrarre in collegio l'arruolamento volontario, vengano riconosciuti inabili al servizio militare Si dovrà quindi, pur avendosi riguardo all'età del giovane, tenere sempre per base l'elenco delle imperfezioni o infermità che sono causa di detta inabilità, tanto per la costituzione fisica in genere, quanto per le imperfezioni e malattie delle singole regioni, in relazione anche al disposto del n. 6 (comma *c*) del citato regolamento per l'ammissione.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate nel § 67 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

Il Ministro — D. Grandi.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1914-15.

1. Per l'anno scolastico 1914-15, saranno fatte ammissioni di nuovi allievi al 1° anno di corso dei collegi militari di Napoli e di Roma.

In detti collegi la durata degli studi è di tre anni, durante i quali gli allievi potranno seguire o gli studi dell'istituto tecnico limitati alla 2ª, 3ª e 4ª classe della sezione fisico-matematica o gli studi dell'intero corso liceale classico e nel solo collegio militare di Napoli anche quelli del liceo moderno.

Tanto l'istituto tecnico quanto il liceo presso i collegi militari sono parificati, per tutti gli effetti legali, a quelli dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

2. Il numero di allievi da ammettersi in ciascun collegio è il seguente:

Roma	Napoli	
35	30	alla 2ª classe di istituto tecnico.
60	60	» 1ª » di liceo classico.
—	30	» 1ª » di liceo moderno.

La presentazione dei nuovi ammessi è fissata al 4 novembre p. v. ma è in facoltà dei comandanti di collegio di ammettere a datare dal 21 ottobre quegli aspiranti che abbiano conseguito il titolo scolastico nella 1ª sessione di esami e che risultino forniti di tutti gli altri requisiti voluti.

La presentazione degli aspiranti per la visita medica sarà stabilita dai comandanti dei collegi in base alla data prescritta per le ammissioni.

3. Le ammissioni hanno luogo soltanto per titoli, in base ai documenti scolastici, più sotto indicati.

I concorrenti dovranno però, ove ne sia il caso, sottoporsi ad una prova speciale per stabilirne il posto nella graduatoria di merito; prova che consisterà in un esame scritto di italiano ed orale di matematica, nei limiti dei programmi assegnati per la classe precedente a quella a cui aspira il candidato. Da questa prova sono esenti i giovani che abbiano conseguito il titolo nella 1ª sessione annuale di esami

a meno che il loro numero non oltrepassi il numero massimo di allievi da ammettersi nei singoli corsi.

I concorrenti che avessero già conseguito la promozione alla 2ª classe liceale o alla 3ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) ed aspirassero all'ammissione nei collegi dichiarando nell'istanza di voler ripetere la classe saranno in ogni caso esenti da prova di graduatoria

I comandanti di collegio fisseranno e faranno conoscere agli interessati la data di tali esami qualora dovessero aver luogo.

4. La graduatoria in base alla quale dovrà effettuarsi l'ammissione ai collegi resterà definitivamente formata iscrivendo in appositi elenchi:

1° gli aspiranti provvisti del certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale o dalla 2ª alla 3ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica);

2° gli aspiranti con licenza ginnasiale o certificato di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico ottenuti nella prima sessione annuale di esami;

3° gli aspiranti con licenza ginnasiale o certificato di passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico non ottenuti nella prima sessione annuale di esami.

L'ordine di successione rispettivo in tale graduatoria è poi determinato:

a) dalla media dei punti di italiano e di matematica risultanti dal titolo di studio, nel caso che non vi siano gli esami di graduatoria;

b) dagli eventuali esami di graduatoria.

A parità di media avranno la precedenza i più giovani di età. I concorrenti che per la classificazione ottenuta rimarranno in eccedenza ai posti disponibili, saranno esclusi dall'ammissione nel collegio cui aspirano.

Gli aspiranti che abbiano semplicemente frequentato la 1ª classe liceale o la 2ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) saranno graduati come gli aspiranti di cui ai numeri 2 e 3, a seconda che abbiano o no conseguito la licenza ginnasiale o il passaggio dalla 1ª alla 2ª classe d'istituto tecnico nella prima sessione annuale di esami.

5. Le condizioni di età, cui debbono soddisfare gli aspiranti, sono: aver compiuto 14 anni al 31 dicembre e non superato i 17 al 1° gennaio dell'anno in cui avviene l'ammissione in collegio, e cioè esser nati non prima del 1° gennaio 1897 e non dopo il 31 dicembre 1900.

Si avverte però che per il successivo passaggio alla scuola od all'accademia militare, anche gli allievi provenienti dai collegi militari, dovranno nei riguardi dell'età, soddisfare alle stesse condizioni prescritte per tutti gli altri concorrenti.

6. L'ammissione è anche subordinata al possesso della idoneità fisica, che sarà accertata mediante:

1° visita medica presso il comando del distretto;

2° visita medica presso la sede del collegio.

A richiesta degli interessati potrà concedersi una terza visita collegiale, presso l'ospedale militare della città dove ha sede il collegio, visita il cui risultato sarà *definitivo* ed *inappellabile*.

7. Nei collegi militari vengono impartite apposite istruzioni militari per abilitare i giovani a conseguire la nomina a sottotenente di complemento di fanteria o di cavalleria.

8. Gli allievi dei collegi militari che al termine del corso otterranno la licenza e soddisfaranno ai prescritti limiti di età, saranno ammessi senza esame e con precedenza assoluta sugli altri concorrenti alla scuola militare, o potranno concorrere per l'ammissione all'accademia militare alle stesse condizioni però degli altri aspiranti.

Quelli invece fra essi che rinuncino a proseguire gli studi all'accademia o alla scuola militare ed abbiano compiuto il 19° anno di età, potranno essere nominati sottotenenti di complemento di fanteria o di cavalleria, previo un servizio di quattro mesi da prestarsi col grado di sergente presso un reggimento delle dette armi, e sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti per la nomina e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.

Durante la permanenza in collegio militare, gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche.

Al termine dei corsi, però, coloro che desiderino possedere il diploma di licenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative e come questo valido per tutti gli effetti legali, potranno ottenerlo dal comandante del collegio, colla vidimazione del Ministero della pubblica istruzione, ma previo pagamento delle tasse di licenza e di diploma prescritte dalla legge per gli istituti tecnici e per i licei.

9. Gli allievi, appena avranno raggiunto il 17° anno di età, dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario, il quale offrirà loro il vantaggio di essere considerati, durante gli studi, come in servizio militare per l'adempimento dei loro obblighi di leva o in surrogazione di un fratello.

Tale arruolamento è però subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

10. Il tempo utile per la presentazione delle domande d'ammissione al concorso scadrà irrevocabilmente il 15 ottobre p. v.

Il certificato di studi dovrà esser presentato insieme con la domanda. In ogni caso dovrà essere esibito non più tardi del 4 novembre p. v., termine ultimo delle ammissioni in collegio.

11. Le domande, redatte in carta bollata da centesimi 50, firmate, secondo il caso, dal padre o dalla madre o dal tutore dell'aspirante (coll'indicazione del recapito domiciliare), ed indirizzate al comandante del collegio nel quale il giovane aspira ad essere ammesso, debbono essere presentate ai comandanti di distretto militare, nel termine suindicato, unitamente ai seguenti documenti:

a) Certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale;

b) Certificato del sindaco, da cui consti che il giovane è cittadino del Regno o tale considerato a termini del codice civile;

c) Certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

d) Certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovine, o dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il giovine è nato all'estero o naturalizzato italiano;

e) Documenti scolastici e cioè:

1° se trattasi di aspiranti alla 1ª liceale, licenza ginnasiale ed eventualmente anche il certificato di promozione dalla 1ª alla 2ª liceale;

2° se trattasi di aspiranti alla 2ª classe d'istituto tecnico (fisico-matematica) certificato di ammissione o promozione alla 2ª classe di istituto tecnico ed eventualmente titolo superiore.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati; quelli di penalità e di buoni costumi non saranno ritenuti validi se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

12. All'atto dell'ammissione al collegio si dovrà pagare:

Lire 350 per primo corredo;
» 200 per retta trimestrale anticipata;
» 60 per quota trimestrale anticipata di rinnovazione e manutenzione corredo;
» 0,10 marca da bollo per la ricevuta.

Le altre condizioni e notizie che oltre quelle accennate nel presente manifesto, possono interessare i concorrenti, potranno essere richieste direttamente ai comandi di collegio.

13. Si avverte che il Ministero non concede alcuna eccezione o deroga alle condizioni stabilite nel presente manifesto e nel regolamento di ammissione ai collegi e scuole militari (edizione Voghera 1903) e perciò rimarranno senza effetto le domande a tale scopo dirette al Ministero stesso.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **193.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1914-915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 maggio 1914.

I comandi dei distretti militari faranno pubblicare nei modi consueti il seguente manifesto, del quale riceveranno un adeguato numero di copie.

Provvederanno altresì che notizia sommaria dei concorsi di cui si tratta pervenga agli interessati col mezzo della stampa locale, facendo ben rilevare che il concorso avrà luogo per esami per l'accademia militare e soltanto per titoli per la scuola militare.

Per le pratiche inerenti ai concorsi medesimi, i prefati comandi si atterranno alle norme contenute nel regolamento per l'ammissione alle scuole militari (edizione 22 aprile 1903) messe in relazione con quanto è disposto nel manifesto.

Allo scopo di evitare perdita di tempo ed un inutile carteggio, essi si assicureranno che tutti i documenti siano in perfetta regola, che le domande siano redatte nel modo prescritto con tutte le indicazioni di cui al n. 4 ed i titoli di studio contengano quelle specificate alla seconda parte del comma *b*) del n. 3 del manifesto, provvedendo se del caso a farli regolarizzare e completare dagli interessati prima di effettuarne l'invio, e le trasmetteranno al Ministero con la massima sollecitudine curando che quelle presentate l'ultimo giorno siano spedite non più tardi del giorno 6 agosto.

Dovranno subito assumere le informazioni di cui al n. 31 del regolamento stesso e, solamente se sfavorevoli, trasmetterle al Ministero (Segretariato generale - Divisione stato maggiore) appena possibile. In pari tempo dovranno chiedere alle competenti autorità la dichiarazione del casellario giudiziario relativa a ciascun aspirante.

Per quanto riguarda la prima visita medica dei concorrenti, i comandi di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande, trasmetteranno al comando di divisione un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporsi a visita presso l'ospedale principale dipendente dal comando stesso.

I comandi di divisione trasmetteranno quindi a visita ultimata, e con ogni sollecitudine, direttamente al Ministero, i risultati della visita medica di tutti gli aspiranti, avvertendo che solo pei dichiarati inabili occorrerà sia fatto un verbale separato per ogni individuo sottoposto a visita.

Il Ministro — D. GRANDI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione nella scuola militare e nell'accademia militare per l'anno scolastico 1914-15.

1. Per il prossimo anno 1914-915 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione di 205 allievi al primo corso della scuola militare, che avrà inizio il 5 novembre 1914, dei quali 175 per l'arma di fanteria e 30 per l'arma di cavalleria;

b) per l'ammissione di 100 allievi al primo corso dell'accademia militare che avrà inizio il 5 novembre 1914, dei quali 1/4 al termine dei corsi sarà assegnato all'arma del genio.

2. I concorrenti alla scuola militare ed al 1° corso dell'accademia militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) aver compiuti i 17 anni e non oltrepassati i 22 al 1° agosto 1914;

b) essere provvisti di diploma di licenza di liceo, di istituto tecnico in una delle seguenti sezioni: fisico-matematica, agrimensura, commercio e ragioneria, oppure di una R. scuola media di commercio; oppure essere in grado di poterlo conseguire nella sessione autunnale di esami.

c) se aspiranti all'accademia, oltre al possedere il predetto titolo di studi, superare un esame orale di matematica sull'apposito programma, di cui potranno aver copia rivolgendosi ai comandi della scuola, dell'accademia o di distretto militare.

3. La graduatoria dei concorrenti sarà stabilita:

a) per l'accademia militare, in base esclusivamente alla classificazione riportata nell'esame di matematica, secondo le speciali modalità indicate ai numeri 21, 61 e 62 del regolamento di ammissione, cioè per i provenienti da istituti civili con preferenza ai già licenziati rispetto ai licenziandi della sessione autunnale, pei provenienti dai collegi militari unicamente in base al voto riportato nel predetto esame, indipendentemente dalla sessione in cui conseguirono la licenza.

b) per la scuola militare in base alla media dei punti riportati negli esami di licenza, avvertendo che i provenienti dai collegi militari avranno la precedenza assoluta su tutti i concorrenti borghesi, e che per questi ultimi sarà stabilito il seguente ordine di precedenza:

1° giovani già forniti del titolo di studio all'atto della presentazione della domanda di concorso;

2° giovani che mancano del titolo di studio, ma che si riservono di conseguirlo della sessione autunnale.

Nelle singole categorie i concorrenti saranno graduati come segue:

a) licenziati in un'unica sessione;

b) licenziati in due sessioni;

c) licenziati in tre o più sessioni;

La licenza completa avrà in ciascun gruppo la preferenza su quella limitata.

Dal certificato quindi da prodursi di cui alla lett. *g*) del successivo n. 6, dovrà risultare chiaramente:

1° in quante sessioni di esami il concorrente ottenne la licenza:

2° i punti riportati nelle singole materie.

Gli aspiranti all'accademia militare che non avessero ottenuto l'ammissione e volessero invece entrare alla scuola militare prenderanno posto nella graduatoria per quest'ultimo istituto secondo l'ordine suaccennato.

4. Il tempo utile per presentare le domande di ammissione ai concorsi ed i relativi documenti scadrà irrevocabilmente il 5 agosto p. v.

Tali domande su carta da bollo da lira una, indirizzate al Ministero della guerra, dovranno essere esclusivamente rimesse ai comandanti di distretto militare ed ai comandanti di corpo pei militari sotto le armi.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira all'arma di fanteria oppure all'arma di cavalleria, e se, non potendo ottenere l'ammissione per quest'ultima arma, intenda o no di essere assegnato possibilmente alla prima.

Nelle domande dei concorrenti al primo corso d'accademia dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare (vedi successivo n. 5), ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda o no di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria od a quella di cavalleria, ed in quest'ultimo caso se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

In tutte le domande poi dovrà essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente.

5. L'esame di matematica per l'ammissione all'accademia militare comincerà il 10 settembre p. v. e avrà luogo successivamente nelle seguenti sedi:

Torino presso l'accademia militare;
Modena presso la scuola militare;
Roma, Napoli } presso i rispettivi collegi militari.

I concorrenti riceveranno direttamente avviso dal comando dell'accademia del giorno e dell'ora in cui dovranno presentarsi alla sede da essi prescelta.

6. Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) titolo di studio richiesto, con l'indicazione, nel titolo stesso o in altro certificato o pagella scolastica di tutti i dati richiesti al precedente n. 3.

I concorrenti che non possono produrre tale documento all'atto della domanda dovranno dichiararlo esplicitamente nella domanda stessa ed esibirlo *subito* dopo sostenuti gli esami di licenza nella sessione autunnale.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*); invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª, o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e se trattasi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

7. Gli ammessi al 1° corso della scuola e dell'accademia avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.

Oltre il suddetto beneficio possono essere concesse mezze pensioni gratuite per benemerenze di famiglia nei modi prescritti dal regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Esistono poi le seguenti speciali fondazioni che sussidiano i giovani aspiranti alla carriera militare:

a) Fondazione Vittorio Emanuele II a favore di giovani di famiglie appartenenti per nascita o domicilio ad alcune provincie della Lombardia e del Veneto;

b) Fondazione Buri a favore di giovani di famiglie della città e provincia di Verona;

c) Opera Pia per l'istruzione militare dei giovani appartenenti all'ex Ducato di Parma.

8. Il giorno 1° settembre p. v. avrà luogo, presso l'ospedale militare di ogni divisione la prima visita medica dei concorrenti, i quali vi si dovranno presentare senza attendere speciale avviso. Da tale visita sono però dispensati i militari sotto le armi.

L'ammissione definitiva rimane subordinata all'esito della seconda visita medica che sarà passata presso il comando dell'accademia e della scuola militare da apposite commissioni sanitarie, all'atto della presentazione.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria, saranno, inoltre, sottoposti ad altra visita, il cui risultato è assolutamente inappellabile, per constatare la loro attitudine fisica al servizio speciale di detta arma e qualora vi siano assegnati definitivamente dovranno eseguire il deposito della somma di lire 2000 o di un titolo di rendita corrispondente, nella cassa della scuola militare.

Per essi l'assegno di primo corredo è fissato in lire 400.

PROGRAMMA

per l'esame di matematica per l'ammissione all'accademia militare.

L'esame consisterà in una prova orale e verserà su tre numeri del seguente programma estratti a sorte, uno d'algebra, uno di geometria ed uno di trigonometria.

Durata massima dell'esame: 45 minuti.

Geometria complementare.

1. Diagonale di un quadrato in funzione del lato. — Altezza e area di un triangolo equilatero in funzione del lato. — Parte aurea di un

segmento dato e decagono regolare inscritto in un circolo dato. — Area di un triangolo in funzione dei lati. — Bisettrici interne di un triangolo. — Raggi del circolo circoscritto e del circolo inscritto in un triangolo. — Superficie laterale del tronco di piramide regolare a basi parallele. — Volume del tronco di piramide a basi parallele. — Tronco di cono retto circolare a basi parallele.

2. Costruzione grafica di espressioni algebriche razionali e dei radicali di indice 2^n rappresentanti un segmento.

3. Angolo solido convesso. — Proprietà dei suoi angoli piani. — Angoli triedri supplementari. — Proprietà dei diedri di un angolo solido convesso. — Angolo sferico e suo arco misuratore. — Poligono sferico convesso e proprietà dei suoi lati e dei suoi angoli. — Suo eccesso e sua area.

Algebra complementare.

4. Risoluzioni di sistemi di equazioni riducibili al 2° grado. — Progressioni aritmetiche e geometriche. — Problemi di algebra e geometria la cui risoluzione dipende da equazione di 2° grado.

5. Scomposizione di un trinomio di 2° grado in fattori e sue proprietà. — Disuguaglianza di 1° e 2° grado. — Questioni elementari di massimo e minimo.

6. Disposizioni, permutazioni, combinazioni di m oggetti differenti. — Le combinazioni di m oggetti differenti K a K sono tante quante le combinazioni di m oggetti differenti $m - K$ a $m - K$. — Binomio di Newton e sue proprietà.

Trigonometria.

7. Somme e differenze di funzioni goniometriche omonime trasformate in prodotti e quozienti. — Equazioni trigonometriche.

8. In ogni triangolo: 1° il rapporto di due lati è uguale al rapporto dei seni degli angoli opposti; 2° il quadrato di un lato è uguale alla somma dei quadrati degli altri due lati meno il doppio prodotto di questi due lati per il coseno dell'angolo fra essi compreso; 3° la somma di due lati sta alla loro differenza come la tangente della semisomma dei due angoli opposti sta alla tangente della semidifferenza di questi due stessi angoli. — Area di un triangolo in funzione di due lati e dell'angolo compreso o di un lato e degli angoli. — Risoluzione di un triangolo obliquangolo.

9. Numeri complessi. — Modulo e argomento di un numero complesso. — Operazioni algebriche sui numeri complessi.

10. Relazioni fra i tre lati e un angolo di un triangolo sferico; fra due lati e i due angoli opposti; fra quattro elementi consecutivi; fra tre angoli e un lato. — Risoluzione di un triangolo sferico.

N. **194.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'accademia militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 maggio 1914.

1. Per il prossimo anno scolastico 1914 1915 è aperto un concorso per la ammissione straordinaria di 20 allievi al 3° corso dell'accademia militare, da destinarsi: 14 all'arma di artiglieria e 6 all'arma del genio.

2. I posti sono interamente gratuiti; resteranno però a carico degli ammessi le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali, nell'ammontare che sarà loro indicato dal comando dell'accademia militare.

Gli allievi, in caso d'insuccesso negli esami finali, potranno ripetere l'anno; essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione Quelli che neppure dopo l'anno di ripetizione fossero riconosciuti idonei cesseranno di far parte del corso e saranno rinviati dall'accademia.

In base poi all'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, è computato quale servizio utile agli effetti della pensione all'atto del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma, il biennio universitario antecedente all'ammissione dei predetti giovani all'accademia militare, purchè essi conseguano il grado di sottotenente.

3. Al concorso possono prender parte i giovani che ne facciano domanda in carta bollata da centesimi 60, dal 1° agosto al 1° ottobre, e che comprovino, con apposito certificato, di aver frequentato, presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una R. università o istituto superiore di grado equivalente, i corsi e superati gli esami speciali delle seguenti materie:

fisica sperimentale;
chimica inorganica ed organica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria analitica;
geometria proiettiva con disegno;
meccanica razionale;
geometria descrittiva con disegno.

I concorrenti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non aver superato quella di 25, al 1° agosto 1914.

4. Le domande saranno presentate ai comandanti di distretto (o di corpo se trattasi di militari sotto le armi), ma dovranno essere indirizzate al comando dell'accademia militare.

Alle domande debbono essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco, da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) certificato di studio richiesto, giusta quanto è disposto al precedente n. 3, e specchietto dei punti riportati negli esami universitari.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, ed i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi dal giorno della prestazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere *b*) ed *f*); invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva, oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto, e se trattisi di un militare di 2ª o 3ª categoria che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

5 Per il conferimento dei posti messi a concorso sara stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti riportati negli esami universitari.

Sarà data però la precedenza a coloro che avessero compiuti corsi di studio superiori sostenendo con esito favorevole i relativi esami; a parità di condizioni di merito, avrà la preferenza il più giovane di età.

6. I concorrenti saranno avvertiti dal comando dell'accademia militare dell'accettazione delle loro domande e del giorno di presentazione alla sede dell'istituto per subirvi la visita medica, dal cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

Tale presentazione sarà regolata dal comando dell'accademia militare, procurando che avvenga nel più breve tempo possibile, a cominciare dal 15 ottobre p. v.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **195.** — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali al corso speciale presso la scuola militare per l'anno scolastico 1914-15**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 7 maggio 1914.

1. In base a quanto è disposto dal n. 1 della disposizione 12 fascicolo n. 12 della Raccolta delle disposizioni in vigore per il R. esercito, il Ministero notifica che per l'anno scolastico 1914-15 potranno essere ammessi al corso speciale suddetto 59 sottufficiali allievi, aspiranti alla carriera di ufficiale nelle armi da cui provengono, così ripartiti:

35 per l'arma di fanteria;
5 per l'arma di cavalleria;
15 per l'arma di artiglieria;
4 per l'arma del genio.

Non sono ammessi al concorso per le predette armi i sottufficiali che non appartengono alle armi stesse.

2. Le proposte di ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal n. 11 della succitata disposizione, dovranno pervenire al Ministero (Segretariato generale) non più tardi del 10 giugno p. v. pei sottufficiali dei corpi dell'Italia e non oltre il 20 detto mese per quelli delle Colonie.

3. L'esperimento in iscritto avrà luogo il giorno 17 agosto prossimo presso le sedi dei comandi di divisione militare in Italia e nell'Egeo, presso le sedi che verranno stabilite dai rispettivi Governi in Tripolitania e Cirenaica, e presso i comandi dei regi corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia. Gli esami orali, ai quali saranno ammessi i concorrenti risultati idonei nell'esperimento in iscritto, comincieranno presso la scuola militare il giorno 31 ottobre p. v.

4. I sottufficiali dei corpi di occupazione in Libia e nell'Egeo sono dispensati dall'esame preliminare di cui al n. 9 della ripetuta disposizione; inoltre a quelli che verranno ammessi agli esami orali sarà concessa una licenza della durata di un mese immediatamente prima di detti esami.

5. Le commissioni d'avanzamento dei corpi dovranno tener conto scrupoloso delle qualità enumerate al comma 2 del n. 7 della succitata disposizione; e, nell'attribuire i punti di merito per le qualità militari, dovranno usare un giusto rigore, per modo che i punti assegnati a ciascuno rispondano realmente alle qualità del sottufficiale, ai suoi precedenti ed al giudizio sintetico quali risultano dalle carte personali.

Nel caso che per qualche aspirante siansi verificate, dopo l'ultima compilazione delle note caratteristiche, circostanze *eccezionali* tali da mutare sostanzialmente il giudizio complessivo sulle di lui qualità, la commissione d'avanzamento dovrà compilare ed unire al foglio mod *F* un verbale di modificazione alle note caratteristiche in cui siano pure accennati i motivi delle modificazioni.

6. Allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbono poi essere rimandati dalla scuola per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, le commissioni d'avanzamento interessate dovranno accertarsi, prima di pronunciare il loro giudizio, che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia colle aspirazioni dei candidati sottoponendoli ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi agli altri documenti a corredo delle singole proposte.

7. Per gli aspiranti all'arma di cavalleria, le stesse commissioni d'avanzamento dovranno poi assicurarsi, anche con appositi esperimenti, della capacità dei medesimi al cavalcare, affinchè non siano proposti quali concorrenti alla nomina ad ufficiale elementi che in seguito si appalesino troppo scadenti riguardo all'abilità nell'equitazione.

Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da rimettersi al Ministero a corredo delle singole proposte.

Si avverte poi che gli aspiranti all'arma di cavalleria che, in seguito al concorso, otterranno l'ammissione al corso speciale presso la scuola militare quali aspiranti alla carriera nell'arma di provenienza, saranno, dopo tre mesi dalla loro presenza alla scuola, sottoposti ad un nuovo esperimento di equitazione, ed i *non idonei dovranno far ritorno al corpo*

8. Tanto l'esame preliminare presso i corpi, per i sottufficiali non dispensati, quanto quelli di concorso, scritto ed orali, si svolgeranno sugli appositi programmi che, per maggiore conoscenza degli interessati, si crede opportuno far seguire alla presente circolare colle ultime modificazioni ad essi apportate.

9. Si avverte che nessuna eccezione sarà fatta ai limiti di età e di anzianità di sottufficiale cui debbono soddisfare i richiedenti e che sono da riferirsi al 1° agosto c. a.

Il Ministro — D. GRANDI.

Programmi per gli esami d'ammissione alla scuola militare.

(*Sottufficiali allievi*).

I.

Lettere italiane.

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere le sue idee con ordine, chiarezza e proprietà di linguaggio.

Durata dello svolgimento del tema: 4 ore.

Coefficiente: 40.

II.

Matematica elementare.

L'esame consisterà in una prova orale.

Durata dell'esame: 15 minuti.

Coefficiente: 25.

ARITMETICA.

1. Introduzione (definizioni, assiomi elementari) — Numerazione decimale parlata e scritta — Addizione, moltiplicazione, potenza dei numeri interi, assiomi e teoremi relativi — Sottrazione, divisione dei numeri interi, assiomi e teoremi relativi — Mettere a fattor comune od in evidenza.

2. Divisibilità — Teoremi fondamentali sulla divisibilità — Condizioni di divisibilità per 2 e 5, 4 e 25, 8 e 125, 3, 9, 11 — Numeri primi e teoremi relativi — Decomposizione di un numero non primo in un prodotto di fattori primi — Condizioni di divisibilità di due prodotti di fattori primi — Numeri primi fra loro.

3. Massimo comun divisore di due o più numeri dati — Sua ricerca col metodo delle divisioni successive e colla decomposizione in fattori — Teoremi relativi — Minimo comune multiplo di due o più numeri — Sua ricerca col metodo del M. C. D. e colla decomposizione in fattori.

4 Numeri frazionari, proprietà principali — Operazioni fra interi e frazioni — Riduzione di una frazione ai minimi termini — Riduzione di più frazioni allo stesso denominatore — Operazioni sulle frazioni (addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione).

5. Numeri frazionari decimali (frazione decimale, numero decimale, trasformazione di una frazione decimale in numero decimale e viceversa, moltiplicazione e divisione di un numero decimale per 10 - 100 - 1000, ecc.) — Operazioni sui numeri decimali (addizione, sottrazione, moltiplicazione, potenza, divisione) — Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale — Valori approssimativi (trasformazione di una frazione ordinaria in numero decimale approssimato)

6. Radice quadrata Radice quadrata approssimata — Regole pratiche per la ricerca della radice quadrata approssimata od esatta di un numero decimale, di un numero decimale avente la parte decimale o la parte intera uguale a zero, di un numero frazionario.

7. Rapporto per quoziente — Proporzioni e teoremi relativi — Grandezze proporzionali.

8. Numeri complessi — Numeri complessi derivanti dalla misura di archi ed angoli e dalla misura del tempo — Trasformazione di unità di un ordine in unità di altro ordine — Riduzione di un numero complesso in un numero di unità di un solo ordine e viceversa — Operazioni sui numeri complessi (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione)

9. Sistema metrico decimale.

Geometria piana.

1. Preliminari (enti geometrici, figura, costituzione delle proposizioni, metodi per la dimostrazione dei teoremi e per la risoluzione dei problemi, postulato del movimento, uguaglianza

delle figure, retta, piano, divisione della geometria in piana e solida) — Angolo — Teoremi sugli angoli supplementari ed opposti al vertice — Perpendicolari ed oblique e teoremi relativi — Rette parallele — Angoli formati da due rette tagliate da una trasversale e teoremi relativi — Proprietà di due angoli aventi i lati a due a due paralleli o perpendicolari.

2. Poligono — Triangolo — Relazione tra gli angoli, tra gli angoli ed i lati e tra i lati di uno stesso triangolo — Somma degli angoli interni ed esterni di un poligono convesso — Proprietà generali di due triangoli — Casi di uguaglianza dei triangoli — Luogo geometrico di punti (perpendicolari ad un segmento nel suo punto di mezzo, bisettrice di un angolo).

3. Quadrilateri (parallelogramma, rettangolo, quadrato, rombo, trapezio) e loro proprietà relative ai lati, agli angoli, alle diagonali — Segmenti corrispondenti di due rette intersecanti un fascio di rette parallele.

4. Parallelogrammi, triangoli e trapezio equivalenti — Teorema di Pitagora — Area di alcuni poligoni (rettangolo, quadrato, parallelogramma, triangolo, trapezio, poligono qualunque).

5. Circonferenza e circolo — Teoremi sul diametro e sulle corde uguali e disuguali di un circolo — Teoremi sulla tangente — Circonferenze, tangenti esterne, interne, secanti.

6. Angoli al centro, teoremi relativi e loro misura — Lunghezza della circonferenza ed area del circolo — Angoli inscritti e teoremi relativi — Nozioni elementari sui poligoni inscritti e circoscritti (area del poligono regolare e del poligono circoscrittibile).

7. Costruzione di perpendicolari e parallele e problemi inerenti, costruzione di angoli e triangoli.

GEOMETRIA SOLIDA.

1. Definizioni dell'angolo di una retta con un piano, dell'angolo di due piani, dell'angolo solido e poliedro.

2. Definizione dei principali corpi geometrici — Regole pratiche per valutare le loro superfici ed i loro volumi.

III

Storia.

L'esame consisterà in una prova orale.

Durata dell'esame: 20 minuti.

Coefficiente: 20.

1. *La fine del medio-evo ed il principio dei tempi moderni.* — Assetto politico e territoriale d'Italia all'aprirsi dell'evo moderno.

Prima invasione francese con Carlo VIII — Seconda invasione francese con Luigi XII — Guerre di predominio tra Francia e Spagna fino al trattato di Castel-Cambrésis e loro ripercussione in Italia.

2. *La crisi religiosa nel secolo XVI* — Origine e progressi della riforma religiosa in Germania e negli altri paesi d'Europa — Sua influenza sull'indirizzo politico e religioso in Italia — Il Papato di fronte alla riforma religiosa. Il Concilio di Trento, l'inquisizione, i gesuiti.

3. *Predominio spagnuolo.* — Gli Stati di Savoia da Emanuele Filiberto a Vittorio Amedeo II.

La repubblica di Venezia: suo splendore — Guerra di Cipro: battaglia di Lepanto — Politica ecclesiastica di Venezia — Lotte con le case di Spagna e Austria — Guerra di Candia — Francesco Morosini e conquista del Peloponneso.

4. *Gli stati minori dell'alta Italia.* — Il governo granducale di Toscana da Cosimo I a Cosimo III.

Il Papato dopo il Concilio di Trento fino alla fine del secolo XVII — Governo della Spagna nei suoi domini italiani — Sollevazioni anti-spagnuole a Palermo, Napoli e Messina.

5. *Le monarchie assolute.* — L'Italia nel 1700 — Guerre dinastiche: guerra per la successione di Spagna — Trattati di Utrecht e Rastad — Tentativi spagnuoli pel ricupero dei possessi italiani — Guerra per la successione di Polonia — Nuove dinastie nel regno delle due Sicilie, in Toscana e in Parma Guerra per la successione d'Austria — Pace di Aquisgrana.

6. *Le monarchie riformatrici.* — I principi riformatori italiani: Regno di Sardegna; Toscana; Napoli e Sicilia; Parma; Modena; Stato pontificio; Repubbliche di Venezia, Genova e Lucca; Ducato di Milano — Stato politico, sociale, economico dell'Italia all'aprirsi della rivoluzione francese.

7. *La rivoluzione francese.* — Cause della rivoluzione — Convocazione degli Stati Generali — L'assemblea costituente — L'assemblea legislativa — La Convenzione Nazionale — Le guerre della rivoluzione — Il Direttorio.

8. *Effetti della rivoluzione francese in Italia e in Europa.* — Napoleone Bonaparte — Campagne d'Italia del 1796-97 — Guerra contro il Pontefice — Invasione dell'Austria — Preliminari di Leoben — Caduta della repubblica di Venezia — Trattato di Campoformio — La repubblica Cisalpina — Mutamenti politici in Piemonte, Roma e Napoli — Spedizione francese in Egitto — Gli Austro-Russi in Italia — Restaurazione degli antichi governi.

Il consolato. — Bonaparte 1° console — Seconda guerra di Bonaparte in Italia, battaglia di Marengo — Trattati di Lunéville e di Amiens — La repubblica italiana.

9. *L'impero al suo sorgere.* — Napoleone imperatore e re d'Italia — Assetto politico e territoriale d'Italia a metà dell'anno 1805 — Campagna del 1805 e pace di Presburgo — Campagne del 1806-07 e pace di Tilsit — Il blocco continentale.

L'impero al suo apogeo. — Convegno di Erfurth — Guerra nella penisola Iberica — Guerra contro l'Austria — Pace di Vienna — Napoleone e la Chiesa — L'Italia sotto il dominio francese.

L'impero al suo tramonto. — Spedizione di Russia — Campagna germanica — Caduta di Napoleone.

L'impero liberale: i cento giorni — Seconda caduta di Napoleone — Avvenimenti d'Italia.

10. *Riordinamento politico dell'Europa* — L'atto finale del Congresso di Vienna — Le restaurazioni e la Santa Alleanza — Stato dell'Europa e dell'Italia in seguito ai trattati del 1815.

Le società segrete e i primi moti in Napoli, Sicilia e Piemonte.

Il principio del non intervento. — La rivoluzione del '30 in Francia e nuovi moti in Italia.

Gli scrittori politici, le riforme e le costituzioni in Napoli, Stato Pontificio, Toscana e Piemonte.

11. *Le guerre di nazionalità.* — La prima guerra per l'indipendenza italiana — Insurrezione di Venezia e di Milano — Carlo Alberto in Lombardia — Partecipazione degli Stati italiani alla guerra d'indipendenza — Operazioni sul Mincio e nel Veneto — Giornate di Custoza — Armistizio Salasco — Nuovi apprestamenti di guerra in Piemonte — Campagna del 1849 — La repubblica romana — La repubblica di Venezia.

12. La reazione in Italia — Il Piemonte: Vittorio Emanuele II e il conte di Cavour — La Francia e Napoleone III — La questione d'Oriente e la guerra di Crimea — Congresso di Parigi — Convegno di Plombiers — Seconda guerra per l'indipendenza italiana — Preliminari di Villafranca e trattato di Zurigo.

13. *I plebisciti e le annessioni.* — Annessione dell'Emilia, Romagna e Toscana — La spedizione in Sicilia e nell'Italia meridionale — Garibaldi — La spedizione dell'esercito nazionale nelle Marche, nell'Umbria e nel Regno di Napoli — Proclamazione del regno d'Italia.

Il nuovo regno d'Italia. — La convenzione di settembre — Alleanza italo-prussiana e terza guerra d'indipendenza: Custoza-Lissa.

14. *Formazione dell'unità germanica.* — La guerra austro-prussiana del 1866 — Sadowa — Guerra franco-germanica — Sedan — Proclamazione dell'Impero germanico

Falliti tentativi di accordi fra la Santa Sede e il governo italiano — Il partito d'azione — Mentana — Caduta del potere temporale — Roma capitale d' Italia.

IV.

Geografia.

L'esame consisterà in una prova orale.

Durata dell'esame: 20 minuti.

Coefficiente: 15.

1. *Nozioni di geografia matematica.* — Sfera celeste e sfera terrestre. — Cerchi della sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari, orizzonte. — La terra: forma, dimensioni, movimenti e fenomeni che ne derivano. — Latitudine e longitudine; loro determinazione. — Punti cardinali: loro determinazione. — Rosa dei venti.

2. *Nozioni di geografia fisica.* — Configurazione generale della superficie terrestre. — Oggetti geografici. — Il terreno (configurazione planimetrica ed altimetrica: classificazione delle sue forme). — Atmosfera. — Sua composizione. — Le acque in generale (il mare, i laghi, le correnti superficiali, acque sotterranee, nevi e ghiacciai). — Definizione del clima. — Elementi del clima (temperatura, pressione ed umidità). — Classificazione dei climi e loro distribuzione geografica. — Forme di vegetazione e loro distribuzione geografica. — Fauna e sua distribuzione.

3. *Nozioni di geografia antropologica.* — Generalità. — Divisione del genere umano. — Le razze umane. — Le lingue. — Le religioni. — Gli ordinamenti politici. — Gli ordinamenti economici. — Statistica.

4. *Nozioni di cartografia.* — Rappresentazione cartografica della superficie terrestre. — Globi, carte geografiche, corografiche e topografiche. — Scale e loro uso; principali misure in lunghezza, altezza e superficie. — Rappresentazione dell'orografia del terreno; curve, tratteggio, tinte ipsometriche, ecc. — Segni convenzionali delle carte in uso presso il R. esercito. — Orientamento e lettura delle carte.

5. *Europa.* — Cenni generali. — Situazione geografica. — Limiti ed estensione superficiali. — Configurazione planimetrica e principali dimensioni. — Configurazione altimetrica. — Idrografia marittima e descrizione delle coste. — Idrografia

generale terrestre. — Isole principali. — Distribuzione del clima, della flora e della fauna.

6. Europa antropo geografica. — Cenni generali: razze, religioni. - Lingue. — Divisioni politiche. — Forme di governo. — Dati sommari economici (popolazione, agricoltura, industria e commercio).

7. Cenni sui sistemi montani e sulle regioni pianeggianti della penisola italica, iberica, scandinava; delle isole britanniche; della regione russa.

8. Sistema montano francese, tedesco e carpatico in generale. — Cenni sui bassopiani Rodano Saône. — Altopiano svizzero; altopiano bavarese; bassopiani danubiani.

9. *Asia* — Il nome. — Situazione geografica. — Configurazione generale planimetrica. — Configurazione generale altimetrica. — Idrografia marittima e cenno sulle coste; isole principali. — Cenni sui sistemi montani e sulle regioni pianeggianti. — Cenni sui corsi d'acqua più importanti. — Clima, paesaggio, flora e fauna.

Le esplorazioni e la fondazione di colonie europee. — Ripartizione politica dell'Asia

10. *Africa.* — Il nome. — Situazione geografica. — Configurazione generale planimetrica. — Configurazione generale altimetrica. — Idrografia marittima e cenno sulle coste; isole principali. — Cenno sui sistemi montani e sulle regioni pianeggianti. — Cenno sui corsi d'acqua più importanti. — Clima, paesaggio, flora e fauna.

Le esplorazioni e la colonizzazione europea. — Divisione politica dell'Africa.

11. *Continente americano.* — Sua situazione geografica. — America settentrionale, centrale e meridionale. — Configurazione generale planimetrica ed altimetrica. — Idrografia marittima e cenno sulle coste. — Isole principali. — Cenno sui sistemi montani e sulle regioni pianeggianti. — Cenno sui corsi d'acqua più importanti. — Clima, paesaggio, flora e fauna.

La scoperta e la colonizzazione del continente. — Divisione politica.

12. *Oceania.* — Regioni che la compongono. — Il nome. — Sua estensione. — Australia — (Configurazione planimetrica ed altimetrica, idrografia marittima e cenno sulle coste. — Cenno sui sistemi montani e regioni pianeggianti. — Cenno sui corsi d'acqua più importanti) — Tasmania. — Nuova Zelanda. — Polinesia. — Melanesia.

La scoperta e la colonizzazione europea. — Divisione politica.

N. **196.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi agli spallini e controspallini delle giubbe di panno turchino da sergenti e sergenti maggiori.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi) — 7 maggio 1914.

A togliere ogni dubbio circa l'esatta interpretazione della circolare n 321 del *giornale militare* 1913, questo Ministero avverte che le giubbe di panno turchino da sergenti e sergenti maggiori delle varie armi e corpi devono continuare ad essere ornate di distintivi costituiti da trecciole d'argento o d'oro agli spallini e controspallini, come segue:

Per i sergenti e sergenti maggiori dei granatieri, fanteria, sanità e sussistenza del corpo invalidi e veterani e personale di governo degli stabilimenti militari di pena i due lati lunghi dei controspallini della giubba sono guarniti esternamente da trecciola d'argento alta mm. 3, e gli spallini sono guarniti da ugual trecciola, a lato della filettatura in panno; le giubbe pei sergenti e sergenti maggiori dei bersaglieri, hanno eguale trecciola, ma in oro.

Le giubbe dei sergenti e sergenti maggiori di cavalleria, artiglieria e genio hanno i controspallini guarniti lungo l'orlo esterno, da una trecciola alta mm. 3; d'argento per i sergenti e sergenti maggiori di cavalleria, e d'oro per quelli d'artiglieria e genio.

CONTO DI COSTRUZIONE *dei distintivi applicati agli spallini e controspallini delle giubbe di panno turchino dei sergenti e sergenti maggiori.*

INDICAZIONE delle materie occorrenti	Prezzo parziale	Artiglieria e genio		Bersaglieri		Granatieri, fanteria, sanità e sussistenza		Cavalleria	
		In oro				In argento			
		Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Trecciola d'oro alta mm. 3	0.60	0.63	0.378	1.32	0.792				
Trecciola d'argento alta mm. 3 . . .	0.50					1.32	0.660	0.63	0.315
Mano d'opera compresa la seta per le cuciture. . . .			0.150		0.200		0.200		0.150
Prezzo di costo L.			0.528		0.992		0.860		0.465
Prezzo di conteggio L.			0.54		1.00		0.90		0.48

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **197.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Giubbone da marescialli dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 7 maggio 1914.

Questo Ministero ha determinato di sostituire all' attuale bottoniera coperta del giubbone da marescialli dei carabinieri reali altra visibile, formata da sei bottoni grandi. e di aggiungere al giubbone stesso due finte tasche nella falda posteriore, che saranno ornate da quattro bottoni pure grandi. Alle controspalline vengono aggiunti due bottoni piccoli.

Sul bavero del giubbone saranno applicati gli alamari per bavero da abiti di piccola uniforme.

Si pubblicano il conto di costruzione ed il conto di riduzione del giubbone stesso. Resta inteso che le legioni provvederanno sin d'ora alla riduzione dei giubboni attualmente in distribuzione, secondo il conto relativo

L'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino somministrerà alle legioni il campione-tipo del nuovo giubbone.

Il Ministro — D. GRANDI.

CONTO DI COSTRUZIONE *del giubbone da marescialli dei carabinieri reali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alta m. 1,40 . .	M	1 42	11 00	15 620
Tela di cotone color cenerino per fodere alta m. 0,85.	»	1 70	0 80	1 360
Tela di lino cruda per asciugatoi alta m. 0,64	»	0 60	0 80	0 480
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria.	%	10	1 50	0 150
Galloncino d'argento e seta nera alta mm. 6	M	0 90	0 80	0 720
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				9 000
Prezzo di costo. . . L				27 330
Prezzo di conteggio. . . L.				27 40

(1) Nella fornitura sono compresi: un ganghercello con rispettiva maglietta, 2 bottoni speciali di metallo bianco, la tela nera, l'ovatta per l'imbottitura, il refe di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne ed il nastro per il dritto filo dei davanti.

CONTO DI COSTRUZIONE *del giubbone da marescialli dei carabinieri reali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo	*Avvertenze*
Panno turchino per vestiario da sottufficiali e da carabinieri alta m. 1,40	M	0 05	11 00	0 55	Per la trasformazione degli attuali giubboni valgono le norme contenute nelle avvertenae a pag. 964 del *giornale militare* 1913 — tenuto conto che nei giubboni bisogna aggiungere le finte tasche.
Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	%	10	1 50	0 15	
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)				0 95	
Prezzo di costo e di conteggio L.				1 65	

(1) Nella mano d'opera è compresa l'attaccatura degli alamari interi di piccola uniforme in sostituzione dei mezzi alamari ora in uso.

N. **198.** — TRASPORTI. — **Somministrazioni di fondi, generi e materiali a piroscafi requisiti o noleggiati dall'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 8 maggio 1914.

Questo Ministero ha motivo di ritenere che, non ostante le richieste già fatte al riguardo, non tutte le somministrazioni di fondi, generi e materiali fatte dalle varie autorità od amministrazioni militari, in Libia, nell'Egeo e in Italia, dal l'inizio della impresa libica, a piroscafi requisiti o noleggiati, gli siano state segnalate

Poichè urge conoscere nel modo più completo tutte le somministrazioni predette, per poterne informare il Ministro della marina (ufficio speciale per la liquidazione dei conti dei piroscafi requisiti o noleggiati), affinchè provveda ai conseguenti addebiti ai rispettivi armatori di quei piroscafi, il Ministero determina che tutte le autorità militari non più tardi della fine del corrente mese, lo informino delle somministrazioni in parola effettuatesi dall'inizio della guerra libica, delle quali esse siano a conoscenza, e di continuare poi a dargli notizia delle somministrazioni stesse che in seguito avessero luogo.

Tali informazioni dovranno essere dirette a questo Ministero (divisione casermaggio e trasporti).

Le conseguenze di eventuali omissioni nelle comunicazioni di cui trattasi andranno a carico dei responsabili.

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,20** (3347) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª — 1914 — 16 maggio

1914 APRILE 30. - N. **199**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo di aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della Raccolta . . . . . *Pag.* 525

1914 MAGGIO 7. - » **200** — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Varianti nelle sezioni staccate della direzione d'artiglieria di Torino . . . . . » 526

» 10. - » **201**. MATRICOLA. — Tenuta della matricola presso i corpi aventi il deposito staccato . . . » 526

» 11. » **202**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istituzione del capitolo 86 *bis* nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914. . . . . » 527

13. - » **203**. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani del corpo veterinario militare . . . » 528

» 14. - » **204**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — Indirizzo dei telegrammi diretti alle direzioni di artiglieria di Napoli, Venezia, Spezia e Taranto . . . . . » 529

» 15 - » **205**. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Disposizioni esecutive . . . . . » 529

» 15. - » **206**. — AVANZAMENTO. — Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 539

CIRCOLARE N. **199**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo di aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della Raccolta.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 30 aprile 1914.

È stato pubblicato il 2° fascicolo di aggiunte e varianti al fascicolo n. 18 della Raccolta, contenente la convenzione stipulata tra i Ministeri della guerra e della marina e la com-

pagnia napoletana di navigazione per i trasporti militari sulle linee da essa esercitate, annunciata con la circolare n. 4 del 1913.

L'ufficio di amministrazione dei personali militari vari ne farà la distribuzione in conformità della circolare n. 298 del *giornale militare* del 1909.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 15.

Il Ministro — D. GRANDI

N. **200**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE — **Varianti nelle sezioni staccate della Direzione d'artiglieria di Torino.** — (Direzione generale di artiglieria e genio). — 7 maggio 1914.

A datare dal 1° giugno 1914:

a) è soppressa la sezione d'artiglieria di Exilles;

b) la sezione d'artiglieria di Bard è trasferita ad Aosta;

c) è istituita una nuova sezione staccata a Gravellona.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **201**. — MATRICOLA. — **Tenuta della matricola presso i corpi aventi il deposito staccato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 10 maggio 1914.

In relazione al disposto dall'art. 62 del vigente regolamento d'amministrazione, che stabilisce la completa separazione amministrativa fra il deposito staccato dal reggimento e il reggimento di cui fa parte organica, questo Ministero determina che si stabilisca analoga separazione anche pel servizio della matricola, lasciando ai depositi e alle sezioni di deposito solo la parte di tale servizio che si riferisce alla forza in congedo, e passando al comando del reggimento il servizio matricolare riferentesi alla forza sotto le armi.

A tale scopo i comandi dei depositi staccati dai reggimenti rimetteranno, entro il più breve termine di tempo, al comando del corpo i ruoli alfabetici modello 63 degli ufficiali in servizio attivo e degli impiegati, e quelli 71 *A* della truppa sotto le armi, nonchè gli stati di servizio, i fogli matricolari e tutti gli altri documenti di carattere matricolare riguardanti i personali suddetti. Presso i depositi dovranno pertanto re-

stare solo i ruoli ed i fogli individuali degli ufficiali e dei militari di truppa in congedo ad essi effettivi.

A disimpegnare il servizio matricolare ripartito nel modo suindicato, questo Ministero determina che, tanto presso il comando del corpo, quanto presso il deposito staccato, le funzioni di pagatore e la direzione del servizio matricolare siano affidate ad uno stesso ufficiale, alla dipendenza del quale, nella sede dei corpi, sarà posto un sottufficiale tratto dallo stato maggiore o dal deposito e, qualora ciò non fosse possibile per speciali motivi, il servizio relativo alle scritturazioni matricolari sarà affidato al sottufficiale di magazzino stato assegnato ai reggimenti di fanteria con le tabelle graduali e numeriche della forza dei sottufficiali, emanate in dipendenza della legge 6 luglio 1911 n: 683, a coadiuvare il quale potrà anche essere adibito un caporale di contabilità da trarsi da quelli stabiliti per il deposito.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **202**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istituzione del capitolo 86 bis nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.** (Segretariato generale). — 11 maggio 1914.

Il Ministero del tesoro, in applicazione della legge 16 aprile 1914, n. 275, con suo decreto in data 26 aprile c. a., n. 5677, ha istituito il seguente capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio dal 1° luglio al 30 giugno 1914.

Tale capitolo deve essere inserito nella ripartizione in articoli di cui alla circolare n. 241 del *giornale militare* del 1913, modificata dalla successiva n. 445 dello stesso anno.

Capitolo 86 *bis*. — Spese per far fronte ad impegni assunti o da assumere fino al 30 giugno 1914 per effetto della occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, dell'occupazione temporanea delle isole dell'Egeo e degli avvenimenti internazionali (legge 16 aprile 1914, n. 275).

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **203**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani del corpo veterinario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 maggio 1914.

Con riferimento alle circolari n. 116 e 144 del *giornale militare* del corrente anno, si avverte che il 1° giugno p. v. si inizieranno con le norme stabilite dall'*Atto* n. 15 del *giornale militare* del 1902 gli esperimenti di avanzamento ad anzianità nonchè quelli per l'avanzamento a scelta dei capitani veterinari.

A detti esperimenti dovranno presentarsi i capitani compresi nei limiti di anzianità stabiliti per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento del 1915 con la circolare 116 del *giornale militare* c. a. che non li abbiano ancora sostenuti o superati e quelli ammessi a sostenere l'esperimento per l'avanzamento a scelta.

Quelli dei detti capitani che intendessero rinunziare a presentarsi agli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità dovranno far pervenire la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 2 del *giornale militare* del 1910 non più tardi del 25 maggio 1914.

La commissione esaminatrice per gli esperimenti ad anzianità sarà composta come segue:

Colonnello veterinario Cattani cav. Antonio.

Tenente colonnello veterinario Bertetti cav. Carlo Emanuele.

Tenente colonnello veterinario Conti cav. Giulio.

Maggiore veterinaio Bertolotti cav. Olinto.

Maggiore veterinario Giancola cav. Giuseppe.

La commissione esaminatrice per l'esperimento definitivo dei concorrenti all'avanzamento a scelta sarà invece composta dei seguenti ufficiali:

Colonnello veterinario Cattani cav. Antonio.

Tenente colonnello veterinario Bertetti cav. Carlo Emanuele.

Tenente colonnello veterinario Conti cav. Giulio.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della guerra (Ufficio d'ispezione veterinaria) e gli ufficiali sottoindicati dovranno presentarsi al predetto ufficio alle ore 10 del 31 maggio 1914:

Cattaneo Giulio.

Tarantini Filippo.

*Squitieri Antonio.
*Giusti Giuseppe.
*Alimenti Orlando.
Cerquetti Adriano.
*Basaglia Giovanni.

Nota. — Gli ufficiali contrassegnati con asterisco sono dichiarati ammissibili agli esperimenti per l'avanzamento a scelta.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **204.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo dei telegrammi diretti alle direzioni di artiglieria di Napoli, Venezia, Spezia e Taranto.** (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 maggio 1914.

Allo scopo di evitare ritardi o disguidi nel recapito dei telegrammi diretti alle direzioni di artiglieria di Napoli, Venezia, Spezia e Taranto ed all'arsenale di artiglieria di Napoli, in vista della coesistenza di analoghi enti della R. Marina, questo Ministero determina che gl'indirizzi dei telegrammi stessi siano così formulati:

Direzione artiglieria esercito (Napoli o Venezia o Spezia o Taranto).

Arsenale artiglieria esercito — Napoli.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **205.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 maggio 1914.

A complemento delle disposizioni di massima date colle circolari n. 2 e 144 del *giornale militare ufficiale* corrente anno si comunicano le seguenti disposizioni esecutive per la sessione di esperimenti d'avanzamento a scelta per i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, che avrà inizio il 1° giugno p. v.

1. Gli esperimenti avranno luogo nel territorio del I corpo d'armata.

2. La commissione sperimentatrice sarà composta come segue:

Presidente.

S. E. il generale d'esercito Caneva Carlo, a disposizione del Ministero della guerra.

Membri.

Tenente generale Nicolis di Robilant Mario, comandante della divisione di Torino;

Tenente generale De Chaurand de Saint Eustache Felice, comandante della divisione di Firenze;

Maggior generale Ruggeri Laderchi Paolo, comandante della brigata Basilicata;

Colonnello Guerrini Domenico, comandante dell'8 reggimento fanteria;

Colonnello Giardino Gaetano, capo di stato maggiore del IV corpo d'armata;

Colonnello Chionetti Oreste, comandante del reggimento lancieri di Aosta (6°);

Colonnello Barattieri di S. Pietro Warmondo, comandante del reggimento cavalleggeri di Lucca (16°);

Colonnello Sachero Giacinto, comandante del 1° reggimento artiglieria pesante campale;

Tenente colonnello Regazzi Giuseppe, del 1° reggimento artiglieria da montagna;

Colonnello Giustetti Umberto, comandante del 5 reggimento genio (minatori).

Tenente colonnello Giannuzzi Savelli Alfredo, della direzione del genio di Torino.

Saranno a disposizione del presidente i seguenti ufficiali:

Maggiore Clerici Ambrogio del 12° reggimento bersaglieri.

Tenente Della Chiesa di Cervignasco Alberto, del 68° reggimento fanteria, ufficiale d'ordinanza.

Tenente d'amministrazione, da destinarsi dal comando del I corpo d'armata

Infine i generali membri della commissione porteranno seco un capitano tratto dai comandi dei quali sono titolari.

3. Gli ufficiali membri della commissione e quelli a loro disposizione si presenteranno nel mattino del 28 corrente al comando della scuola di guerra, ove riceveranno ordini.

Gli ufficiali ammessi agli esperimenti (secondo comunicazioni già fatte ai comandi di corpo d'armata) si presenteranno al comando predetto nel mattino del 29 corrente.

4. Gli *esperimenti teorici* (parte comune e parte speciale) avranno luogo dal 1° al 3 giugno p. v.; quindi gli ufficiali da sperimentare saranno lasciati in libertà in modo che possano rientrare al corpo, ovvero riprendere la licenza, dato che ne abbiano diritto ancora.

Il mattino del giorno 20 giugno si ripresenteranno alla commissione, in Torino, per iniziare gli *esperimenti pratici*, che avranno la durata di circa 40 giorni.

5. Il comando del I corpo d'armata disporrà perchè siano forniti al presidente della commissione sperimentatrice:

a) dal comando della scuola di guerra: i locali occorrenti, nonchè gli oggetti di cancelleria, i mezzi di riproduzione, ecc. necessari per lo svolgimento degli esperimenti;

b) dal comando della scuola di guerra e da quello della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio: i cavalli da sella occorrenti per le esercitazioni;

c) dal comando della divisione militare di Torino:

i cavalli da sella che non potessero essere forniti secondo quanto è detto alla precedente lettera *b*);

gli scritturali, i piantoni, ed attendenti (questi ultimi in ragione di uno per ogni ufficiale generale e superiore, uno per ogni due capitani; tenendo presente che gli ufficiali generali sono autorizzati a rinunciare a tale concessione, ed a portare seco uno dei propri attendenti);

i reparti di truppa delle tre armi per le esercitazioni pratiche (secondo le richieste che verranno fatte volta a volta).

d) dal comando del battaglione aviatori: un'automobile, a disposizione di S. E. il generale Caneva;

e) dalla competente direzione d'artiglieria: il numero di colpi da campagna e di medio calibro che verrà richiesto per l'esperimento pratico di comando, speciale per i capitani d'artiglieria.

6. Agli ufficiali che parteciperanno agli esperimenti verranno corrisposte le indennità previste dal capoverso *c*) del § 41 del regolamento per le indennità eventuali, per tutte le giornate che passeranno fuori dell'ordinaria residenza.

7. Tutti gli ufficiali porteranno seco l'uniforme ordinaria e la piccola uniforme.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **206**. — AVANZAMENTO. — **Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 15 maggio 1914.

Con riferimento alla circolare n 89 del *giornale militare* ufficiale del 1910 ed alla circolare n. 90 del 19 febbraio corrente anno, la commissione per gli esami dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio aspiranti all'avanzamento a scelta è composta come segue:

Presidente.

Tenente generale Camerana nobile dei conti Vittorio, comandante in 2° il corpo di stato maggiore.

Membri effettivi.

Maggior generale Zuppelli comm. Vittorio, comandante brigata Siena.

Colonnello Sardagna cav. Filiberto, comandante del 2° reggimento granatieri.

Colonnello Marocco cav. Antonio, direttore del genio a Bologna.

Tenente colonnello Briganti cav. Fileno, 13° reggimento artiglieria da campagna.

Tenente colonnello Chenal cav. Giuseppe, reggimento Piemonte Reale Cavalleria (2°).

Membri supplenti.

Tenente colonnello Luparini cav. Francesco, 82° reggimento fanteria.

Tenente colonnello Ganassini cav. Oddone, 1° reggimento genio.

Maggiore Berardi cav. Gustavo, reggimento cavalleggeri di Treviso.

Membro supplente e segretario.

Maggiore Badoglio cav. Pietro, 3° reggimento artiglieria da fortezza.

Le autorità militari disporranno perchè gli ufficiali componenti la commissione esaminatrice non siano destinati a servizi che li rendano indisponibili nell'epoca in cui la commissione stessa dovrà compiere i suoi lavori e cioè dal 1° al 25 giugno, per gli esami preliminari, dal 15 ottobre al 5 novembre per gli esami definitivi.

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10** (3332) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª — 1914 — 23 maggio

1914 MAGGIO 14. - N. 207. — CAVALLI. — Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali . . . . . *Pag.* 533

» 15. - » 208 — CAVALLI. — Spese di trasporto dei cavalli d'agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti . . . . . » 536

» 15. - » 209. CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — Costituzione del comitato centrale del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti . . . . » 538

» 16. » 210. — SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi delle malattie diffusibili nel quadrupedi del R. esercito . . . . . » 540

» 20. - » 211. - AVANZAMENTO. — Esperimenti di avanzamento a scelta dei capitani del corpo sanitario militare . . . . . » 540

» 20 - » 212. - CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Numerazione e dislocazione delle compagnie di disciplina . . . . . » 541

» 20. - » 213. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Equipaggiamento ed armamento dei militari da inviare al corpo dei volontari italiani ed ai reparti indigeni della Libia » 541

» 21. - » 214. - PUBBLICAZIONI MILITARI. — Seconda serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 17-II della raccolta. Corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti . . . . . » 542

CIRCOLARE N. **207**. — CAVALLI. — **Distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali.** — (Ispettorato ippico). — 14 maggio 1914.

Questo Ministero ha determinato che la distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale *A* agli ufficiali generali, preannunziata nel *giornale militare* con la circolare n. 135

ERRATA-CORRIGE.

Circolare 165, anno 1914 — Nella tavola grafica annessa, riga 8ª, *in luogo di:* « Ricamato in lana rossa su panno turchino o grigio verde » *pongasi:* « Ricamato in lana rossa su panno turchino o in lana nera su panno grigio verde ».

del 27 marzo u. s., abbia luogo il mattino del giorno 14 giugno p. v. presso la scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Gli ufficiali generali ammessi alla distribuzione sono quelli indicati nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

Ad essi, a cura del comando della scuola d'applicazione di cavalleria, verrà fatto tenere un elenco dei cavalli che saranno messi in distribuzione, contenente per ciascuno le indicazioni del prezzo di cessione e dei dati signaletici.

Per norma si avverte che, giusta il sistema adottato da qualche anno per la distribuzione di cavalli d'agevolezza delle categorie speciali, la spesa pel trasporto dei cavalli prelevati, da Pinerolo alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti, sarà stabilita in misura unica, calcolandola sulla media della spesa complessiva che sarà occorsa pel trasporto di tutti i cavalli distribuiti.

La spesa di trasporto dei singoli cavalli sarà pertanto anticipata dal consiglio d'amministrazione della scuola di applicazione di cavalleria, che addebiterà poi agli ufficiali generali interessati la quota dovuta.

Si rammenta che la restituzione dei cavalli di cui trattasi, durante il periodo di guarentigia, dovrà preventivamente essere autorizzata dal Ministero con le norme prescritte dal n. 36 dell'*Atto* 179 del 1899 e che durante tale periodo di guarentigia è vietato di far tagliare ai cavalli la criniera e la coda.

Con la circostanza si stima opportuno soggiungere che in ottemperanza dell'art. 952 del regolamento d'amministrazione non dovrà più addebitarsi, pei cavalli che vengono restituiti nel periodo di guarentigia, il ventesimo del prezzo dei medesimi, dovendosi a questo riguardo ritenersi abrogato l'ultimo alinea nel n. 31 dell'*Atto* 179 sopra citato, modificato da quello n. 177 del 1901.

A schiarimento del dispesto dall'art. 959 del regolamento predetto si avverte che l'esonero dalla spesa di trasporto in caso di restituzione sarà consentito solamente quando il cavallo dopo il prelevamento *sia riconosciuto affetto da vizio redibitorio o da malattia acuta, il cui periodo d'incubazione sia di tal durata da poterne far risalire l'inizio a data precedente alla distribuzione.*

La distribuzione di cui trattasi sarà effettuata sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 946 e 952 del regolamento sopra citato e nell'*Atto* n. 179 del 1899.

ELENCO *nominativo degli ufficiali generali ammessi alla distribuzione di cavalli d'agevolezza di categoria speciale* A:

1. Brusati cav. Roberto, tenente generale comandante designato d'armata in guerra.
2. Ragni cav. Ottavio, id. id. I corpo armata.
3. Nicolis di Robilant cav. Mario, id. id. divisione militare territoriale di Torino.
4. Ricci cav. Carlo, id. id. id. id. id. di Genova.
5. Bricoola cav. Ottavio, id. a disposizione.
6. Prelli cav. Giovanni, id. comandante divisione militare territoriale di Alessandria.
7. Reisoli cav. Ezio, id. id. id. id. id. di Cuneo.
8. Panizzardi cav. Pietro, id. ispettore addetto ispettorato generale artiglieria.
9. Lang cav. Guglielmo, id. comandante scuola applicazione artiglieria e genio ed accademia militare.
10. Tassoni cav. Giulio, id. sottosegretario di Stato Ministero guerra.
11. Scrivante cav. Giovanni, id. comandante divisione militare territoriale di Padova.
12. Signorile cav. Vittorio, maggior generale id. id. id. id. di Catanzaro.
13. Sollier cav Michele, maggior generale comandante brigata Napoli.
14. Pirozzi cav. Nicola, id. id. 1ª divisione cavalleria (Friuli).
15. Vercelliana cav. Giovanni, id. id. 2ª id. id. (Veneto).
16. Coardi di Carpenetto nobile Edoardo, id. id. scuola applicazione di cavalleria.
17. Bostagno cav. Giacinto, id. id. brigata Pistoia.
18. Malingri di Bagnolo conte Alessandro, id. id. 7ª brigata cavalleria.
19. Queirolo cav. Giuseppe, id. id. brigata Pavia.
20. Gastaldello cav Annibale, id. id. id. Palermo.
21. Salazar cav. Michele, id. id. id. Venezia.
22. Stasio cav. Domenico, id. id. id Torino.
23. Fara cav. Gustavo, id. id. id. Friuli.
24. Moccagatta cav. Giuseppe, id. id. id. Piemonte.
25. Montuori cav. Luca, id id. 3ª brigata alpini.
26. Maggiotto cav. Giovanni, id. id. brigata Bergamo.
27. Vanzo cav. Augusto, id. aiutante campo generale di S. M. il Re.

28. Borghi cav. Achille, id. comandante brigata Valtellina.
29. Goiran cav. Antonio, id. id. 1ª brigata alpini.
30. Franzini cav. Giovanni, id. id. artiglieria campagna di Bologna.
31. Sagramoso nobile Pier Luigi, id. id. brigata Acqui.
32. Campo cav. Antonino, id. id. artiglieria campagna di Napoli.
33. Lubatti nobile Giovanni, id. id. brigata Lombardia.
34. Angelozzi cav. Camillo, id. id. genio militare di Verona.
35. Gatti cav. Antonio, id. id. brigata Re.
36. Elia cav. Vittorio, id. id. id. Ancona.
37. Del Re cav. Giuseppe, id. id. 2ª brigata cavalleria.
38. Rossi cav. Italo, id. id. 5ª id. id
39. De Raymondi nobile Vittorio, id. Ministero guerra ufficio del generale di cavalleria a disposizione.
40. Vespignani cav. Ettore, id. id. brigata Livorno.

Il Ministro — D. GRANDI.

N **208.** CAVALLI. — **Spese di trasporto dei cavalli di agevolezza alle sedi di guarnigione degli ufficiali acquirenti.** — (Ispettorato ippico). — 15 maggio 1914.

Il Ministero ha determinato che in tutte le distribuzioni di cavalli di agevolezza di qualsiasi categoria che si effettueranno d'ora innanzi, per uniformità di trattamento in relazione al trasporto dei cavalli prelevati alle sedi di guarnigioni degli ufficiali acquirenti, venga posto a carico di ciascuno, qualunque sia la distanza ed il luogo di prelevamento, una spesa media comune, da ragguagliarsi sulla spesa complessiva di trasporto dei cavalli stessi, incontrata entro l'esercizio finanziario, tanto pei cavalli prelevati nelle distribuzioni generali che isolatamente in quelle suppletive.

Considerato poi che la distribuzione dei cavalli delle categorie speciali si effettua da una sede fissa, mentre per quelli di categorie comuni la distribuzione ha luogo nelle sedi dei reggimenti viciniori alla residenza degli ufficiali, verrà tenuto separato il computo della spesa delle categorie speciali da quella delle categorie comuni.

Giusta la facoltà fatta dall'art. 946 del regolamento d'amministrazione, la spesa di trasporto dei singoli cavalli alla residenza dell'ufficiale acquirente sarà pagata dal consiglio d'am-

ministrazione del corpo che effettua la distribuzione a carico del rendiconto delle spese di viaggio.

La distribuzione di qualunque cavallo di agevolezza dovrà essere immediatamente segnalata al Ministero (Ispettorato ippico) con elenco contenente l'indicazione del nome e corpo dell'ufficiale cui venne distribuito il cavallo, della categoria di questo, e della spesa eventualmente sostenuta per la sua spedizione alla residenza dell'ufficiale.

Al 30 giugno di ogni anno il Ministero, sull'ammontare complessivo della spesa di trasporto per tutti i cavalli distribuiti e definitivamente assegnati nel corso dell'esercizio finanziario, in confronto del rispettivo numero degli ufficiali che li acquistarono e separatamente per le categorie speciali e comuni, stabilirà la quota media di spesa che ciascuno ufficiale deve pagare, ne farà oggetto di pubblicazione nel *giornale militare* e ciascuno ufficiale ne verserà subito l'importo alla cassa del corpo cui appartiene, il quale la dimostrerà nel conto dei proventi, colla motivazione: « Rimborso dagli ufficiali di spese di trasporto di cavalli d'agevolezza ».

L'obbligo del pagamento di tale quota media di spesa, oltre s'intende quella di ritorno che è stata sempre a carico dell'ufficiale, incomberà anche a coloro che restituirono il cavallo entro il periodo di guarentigia, ad eccezione dei casi in cui sia constatata esistenza nel cavallo di vizi redibitori o di malattia acuta, il cui periodo di incubazione sia di tal durata da poterne far risalire l'inizio a data precedente alla distribuzione.

La spesa di trasporto sostenuta per questi ultimi non sarà computata nella somma complessiva che servirà di base al Ministero per l'esecuzione del riparto.

Non saranno inclusi nel computo e ripartizione della spesa i sottotenenti di nuova nomina che, nelle speciali distribuzioni dei cavalli per loro designati, preleveranno il cavallo di agevolezza direttamente sopra luogo presso la scuola d'applicazione di cavalleria o presso la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio.

Si avvertono tutti gli ufficiali che la concessione di essere ammessi a qualsiasi distribuzione di cavalli d'agevolezza è d'ora innanzi subordinata all'accettazione delle su espresse condizioni.

Le presenti disposizioni avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio dell'anno corrente 1914.

Il Ministro — D. GRANDI

N. **209**. — CORPO NAZIONALE DEI VOLONTARI CICLISTI ED AUTOMOBILISTI. — **Costituzione del comitato centrale del corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti.** — (Segretariato generale). — 15 maggio 1914.

Ai termini degli articoli 5 e seguenti dello statuto del corpo nazionale V. C. A., approvato con R. decreto 19 marzo 1908, n. 142, modificato dal R. decreto 18 giugno 1911, n 1243, il Comitato centrale del corpo nazionale suddetto è risultato composto nel modo seguente:

Presidenza.

Frugoni S. E. cav. Pietro, tenente generale comandante del IX corpo d'armata, presidente.

Lequio comm. Clemente, tenente generale, ispettore delle truppe da montagna, vicepresidente.

Membri di diritto dell'ufficio di presidenza.

Battaglieri S. E. avv. comm. Augusto, presidente della commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare.

Pardo comm. Vito, direttore generale dell'Audax italiano.

Riva cav. ing. Alberto, consigliere del Touring Club italiano.

Ferrero Ventimiglia marchese Alfonso, presidente dell'Automobile Club d'Italia.

Segretario delegato dal Ministero della guerra.

Graziosi dott. cav. Francesco, primo segretario nel Ministero stesso.

Segretari dei sottocomitati nazionali.

Buondonno avv. cav. Alfredo.

Di Mirafiori on. conte Gastone.

Membri del comitato centrale.
Rappresentanti della Commissione centrale per il tiro a segno nazionale.

Casali colonnello ing. comm. Icilio.

Ceresa cav. uff. Annibale.

Frasca dott. cav. uff. Raffaelle.

Libertini Pluchinotta on. avv. comm. Gesualdo.

Pironti dott. comm. Alberto.

Pollio Salimbeni dott. cav. uff. Adolfo.
Vitali cav. uff. Amedeo.
Zella Mililo avv. cav. uff. Giovanni.

Rappresentanti del Touring.

Bettoni conte senatore Federico.
Bonardi avv. comm. Italo.
Cozzi rag. Mario.
Chiarla generale comm. Ernesto.
Maggiorotti colonnello ing. cav. Andrea.
Morando on. conte Gian Giacomo Bolognini degli Attendolo
Tarditi maggiore cav. Giuseppe.
Zaffaroni comm. Alfredo.

Rappresentanti dell'Audax.

Bolognesi Gino.
Fadda tenente generale comm. Giuseppe.
Guglielmi on. marchese Giorgio.
Lavagna generale comm. Ferdinando.
Molina on. comm. Rodolfo.
Pirzio Biroli tenente colonnello comm. Carlo Alberto.
Pisani cav. Costantino.
Venti cav. Lorenzo.

Rappresentanti dell'Automobile club.

Biscaretti di Ruffia senatore conte Roberto.
Consiglio Arturo.
Crespi on comm. Silvio.
Di Mirafiori on. conte Gastone — predetto.
Gamba ing. Cesare.
Gregorini Binghem Ugo.
Oldofredi conte Orazio.
Ravà Sforni dott. comm. Guido.

Segretario del comitato centrale.

Graziosi dott. cav. Francesco — predetto.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **210.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.** — (Segretariato generale - Ufficio d'ispezione veterinaria). — 16 maggio 1914.

Nell'intendimento di tutelare le condizioni sanitarie degli equini dei corpi e stabilimenti del R. esercito, si dispone che, d'ora innanzi, nessun cavallo possa essere inscritto nel ruolo dei cavalli di servizio degli ufficiali, se non ha preventivamente subita la prova malleinica.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **211.** — AVANZAMEMTO. — **Esperimenti d' avanzamento a scelta dei capitani del corpo sanitario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 maggio 1914.

Con riferimento alla circolare n 144 del corrente anno, il Ministero fa conoscere che il 1° giugno p. v. si inizieranno, con le norme stabilite dall'*Atto* n. 15 del *giornale militare* del 1902, modificato dall'*Atto* 120 del 1906, gli esperimenti d'avanzamento esclusivamente a scelta per i capitani medici.

I candidati dovranno presentarsi all'ispettorato di sanità militare, il 1° giugno corrente anno alle ore 10.

La commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Presidente: tenente generale medico Ferrero di Cavallerleone cav. Luigi, ispettore capo di sanità militare.

Segretario: capitano medico Casarini cav. Arturo.

1ª SOTTOCOMMISSIONE.

Presidente: maggiore generale medico Gozzano cav. Francesco.

Membro: colonnello medico Parisi cav. Felice.

Membro: colonnello medico Grieco cav. Giuseppe.

2ª SOTTOCOMMISSIONE.

Presidente: maggiore generale medico Sciumbata cav. Giuseppe.

Membro: colonnello medico Gandolfi cav. Giacomo.

Membro: tenente colonnello medico Galli cav. Giovanni Domenico.

Assistente: capitano medico Pomponi dott. Enrico.

3ª SOTTOCOMMISSIONE.

Presidente: Maggiore generale medico, Bobbio cav. Eugenio.
Membro: Colonnello medico, Trombetta cav. Edmondo.
Membro: Tenente colonnello medico, Ciaccio cav. Andrea.
Assistente: Capitano medico, Frisoni dott. Paolo.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **212**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Numerazione e dislocazione delle compagnie di disciplina.** — (Direzione generale leva e truppa). — 20 maggio 1914.

Con riferimento alla circolare n. 73 del *giornale militare* del 1911, questo Ministero avverte di aver determinato e disposto che alla data del 1° giugno p. v. la 3ª compagnia di disciplina speciale sia trasferita da Gaeta a San Leo e che la 1ª compagnia di disciplina di punizione sia trasferita da San Leo a Francavilla Fontana.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **213**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Equipaggiamento ed armamento dei militari da inviare al corpo di volontari italiani ed ai reparti indigeni della Libia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 20 maggio 1914).

Con riferimento alle circolari 464 e 465 del *giornale militare* 1913 ed a parziale modificazione di quest'ultima circolare il Ministero determina:

a) agli arruolati, pel corpo di volontari italiani in Libia, non provenienti dai militari alle armi, saranno distribuiti, dai corpi che procedono alla loro assunzione in servizio, i seguenti oggetti di corredo, oltre quelli stabiliti dal n. 43 della circolare 465 suddetta:

una tenuta di tela,
una camicia,
un paio mutande,
un paio pezze da piedi,
due cravatte;
un paio di scarpe;

b) gli arruolati per lo stesso corpo e per i riparti indigeni provenienti dai militari alle armi, saranno inviati in Libia disarmati, in tenuta di panno o di tela a seconda della stagione e col quantitativo degli altri oggetti di corredo stabilito per gli arruolati di cui alla precedente lettera *a*);

c) i corpi, che prima della pubblicazione della presente circolare, avessero inviati in Libia militari armati pel corpo di volontari italiani o per i riparti indigeni, si daranno scarico degli oggetti di armamento verso il deposito speciale di Tripoli o di Bengasi, facendosi da questi quietanzare le relative richieste.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **214.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Seconda serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 17-II della raccolta. Corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti** — (Segretariato generale). — 21 maggio 1914.

È stata pubblicata la seconda serie di aggiunte e varianti al fascicolo n. 17-II della raccolta concernente i programmi d'istruzione dei reparti del « Corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti ».

L'ufficio di amministrazione di personali militari vari ne farà la distribuzione in base allo specchio che fa seguito alla circolare n 298 del *giornale militare* 1909.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 5.

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(3353) Roma, 1944 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª — **1914** — 28 maggio

1914 MAGGIO 22. - N. **215**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 147 relativo all'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica . . *Pag.* 543

CIRCOLARE N. **215**. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 147 relativo all'ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247, col quale la Tripolitania e la Cirenaica sono state poste sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 698, che modifica le tabelle organiche di formazione del R. esercito;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 che autorizza l'istituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 20 novembre 1912, n. 1205, riguardante le norme relative alla costituzione del Ministero delle colonie;

Visto il Nostro decreto 9 gennaio 1913, n. 39, col quale viene provveduto all'ordinamento del governo in Libia;

Visto il Nostro decreto 27 marzo 1913, n. 402, col quale viene istituito a Tripoli un comando di legione dei RR. carabinieri;

Visto il Nostro decreto 22 giugno 1913, n. 844, concernente l'ordinamento delle truppe indigene della Libia;

Visto il Nostro decreto 15 agosto 1913, n. 1055, col quale si modificano le disposizioni transitorie contenute nel precedente decreto 22 giugno 1913, n. 844;

Visto il Nostro decreto 6 settembre 1913, n. 1173, col quale si approvano le norme relative agli obblighi di servizio del personale destinato ai reparti militari indigeni per la Libia

e agli assegni e indennità da corrispondere al personale italiano addettovi;

Visto il Nostro decreto 11 settembre 1913, n. 1174, col quale viene istituito un corpo di volontari italiani in Libia;

Visto il Nostro decreto 11 dicembre 1913, n. 1412, col quale si concede il rimborso delle spese di viaggio ai cittadini italiani che si recano a contrarre l'arruolamento nel corpo dei volontari in Libia;

Ritenuta la necessità di riunire e coordinare in un testo unico le disposizioni date nei precedenti Nostri decreti del 27 marzo, 22 giugno, 15 agosto, 6 settembre, 11 settembre e 11 dicembre 1913, relativamente agli ordinamenti militari in Libia, completandoli e introducendovi quelle varianti che l'esperienza, finora fatta, ha dimostrato necessario;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie di concerto col ministro della guerra, e in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'annesso ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, visto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Esso andrà in vigore dal 1° luglio 1914.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le antecedenti disposizioni che non siano in armonia con l'annesso ordinamento.

Disposizioni transitorie.

In attesa che venga opportunamente provveduto con apposita disposizione di legge, i quadri organici occorrenti per le unità contemplate nel presente ordinamento saranno tratti da quelli compresi nelle tabelle organiche presentemente in vigore e annesse alla legge d'ordinamento del R. esercito modificata con la legge n. 698 del 27 giugno 1912.

Fino a quando non siano costituite tutte le unità organiche previste dal presente ordinamento, concorrono a completarne il numero unità dell'esercito metropolitano di forza corrispondente.

Nei territori ancora in stato di guerra, gli ufficiali, i sottufficiali di carriera e i militari di truppa del corpo coloniale

costituito in virtù del presente decreto, che venissero ad avere assegni in misura inferiore a quella stabilita per gli ufficiali, sottufficiali di carriera e militari di truppa di pari grado dei reparti metropolitani, avranno diritto alla differenza.

I militari indigeni arruolati anteriormente alla promulgazione del R. decreto 22 giugno 1913, n. 844, continueranno a ricevere gli assegni in corso fino allo scadere della loro ferma, se questi sono superiori a quelli previsti dal presente testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Ordinamento militare della Tripolitania e della Cirenaica.

PARTE I.

Costituzione del R. corpo di truppe coloniali per la Tripolitania e la Cirenaica.

Art. 1.

È costituito un R. corpo di truppe coloniali a cui sono affidati il presidio, la sicurezza e la difesa della Tripolitania e della Cirenaica.

Il R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica si compone di truppe italiane e di truppe indigene.

Costituiscono le truppe italiane:

a) ufficiali, sottufficiali di carriera e militari di truppa italiana alle armi e in congedo, tratti dal R. esercito, tra coloro che ne facciano domanda, o eccezionalmente, per i militari alle armi, comandati di autorità;

b) militari di truppa italiana provenienti dai cittadini arruolatisi volontariamente.

I militari di truppa indigena sono reclutati per arruolamento volontario.

Art. 2.

I comandi, le truppe e i servizi del R. corpo di truppe coloniali stanziati nei territori della Tripolitania e della Cirenaica dipendono rispettivamente dai due governatori.

Art. 3.

I governatori provvedono alla sicurezza e alla difesa della rispettiva colonia, all'organizzazione, istruzione e disciplina delle truppe coloniali, ne dispongono la dislocazione, fanno le richieste del personale occorrente e le proposte di sostituzione e rimpatrio al Ministero delle colonie; destinano gli ufficiali ai vari comandi, riparti e uffici; ordinano gli arruolamenti periodici od eventuali nel territorio della colonia.

Art. 4.

I governatori corrispondono coi Ministeri della guerra e della marina pei rapporti militari gerarchici e disciplinari; coi Ministeri delle colonie e della guerra o della marina pei rapporti militari tecnici.

Essi trasmettono e ricevono la corrispondenza con le anzidette amministrazioni per mezzo del Ministero delle colonie.

Art. 5.

Il Ministero delle colonie riceve dai governatori le richieste riguardanti i rifornimenti, le provviste d'ogni genere e relativi trasporti dall'Italia alle colonie e viceversa, e le trasmette al Ministero della guerra, il quale provvede a soddisfarle.

Dell'importo dei materiali ceduti e delle spese sostenute il Ministero della guerra richiederà rimborso a quello delle colonie.

Art. 6.

L'amministrazione delle truppe coloniali in Libia è esercitata, secondo particolari norme, da un deposito speciale per la Tripolitania e uno per la Cirenaica, ad eccezione degli ospedali che si amministrano come enti autonomi.

Dal 1° luglio 1914 la contabilità speciale di tesoreria, di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 511, sarà tenuta dai depositi speciali della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 7.

Presso il deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli è istituita una sezione speciale per la Libia, costituita come appare dalla tabella n. 27.

Le mansioni di tale sezione saranno appositamente specificate nel regolamento di cui è cenno al seguente art. 61.

Tripolitania.

Art. 8.

I comandi, le truppe coloniali, ed i servizi assegnati alla Tripolitania risultano dalla tabella riepilogativa n. 1.

A) Il comando delle truppe è costituito come appare dalla tabella n. 2.

B) Le truppe sono così composte:

a) carabinieri reali italiani e zaptiè indigeni.

È istituita a Tripoli una legione di carabinieri reali con 2 divisioni, dipendente direttamente da quel governatore.

La sua composizione risulta dalla tabella n. 3.

b) riparti italiani:

2 battaglioni di fanteria;
4 compagnie di fanteria montata;
1 batteria d'artiglieria da montagna;
1 compagnia d'artiglieria da fortezza;
1 compagnia treno d'artiglieria;
1 compagnia zappatori e minatori del genio;
1 compagnia telegrafisti e radiotelegrafisti del genio;
1 gruppo automobilisti.

La composizione di tali riparti risulta dalle tabelle nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

c) riparti indigeni:

6 battaglioni di fanteria
3 squadroni di cavalleria;
2 batterie d'artiglieria da montagna;
6 plotoni meharisti con 2 comandi di squadroni;
1 parco cammelli.

La composizione di tali riparti risulta dalle tabelle nn. 12, 13, 14, 15 e 16.

C) Servizi.

Al funzionamento dei servizi si provvede con gli enti risultanti dalle tabelle nn. 17, 18, 19, 20, 21 22 e 23.

Cirenaica.

Art. 9.

I comandi, le truppe coloniali e i servizi assegnati alla Cirenaica risultano dalla tabella riepilogativa n. 24.

A) Il comando delle truppe è costituito come appare dalla tabella n. 2.

B) Le truppe sono così composte:

a) carabinieri reali italiani e zaptiè indigeni.

È istituita a Bengasi una divisione di carabinieri reali, che dipende direttamente da quel governatore.

La sua composizione risulta dalla tabella n. 25.

b) riparti italiani:

2 battaglioni di fanteria;
2 compagnie di fanteria montata;
2 batterie d'artiglieria da montagna;
1 compagnia d'artiglieria da fortezza;
1 compagnia treno d'artiglieria;
1 compagnia zappatori e minatori del genio;
1 compagnia telegrafisti e radiotelegrafisti del genio;
1 gruppo automobilisti.

La composizione di tali riparti risulta dalle tabelle nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

c) riparti indigeni:

4 battaglioni di fanteria;
3 squadroni di cavalleria;
1 batteria d'artiglieria da montagna;
4 plotoni meharisti con un comando di squadrone;
1 parco cammelli.

La composizione di tali riparti risulta dalle tabelle nn. 12, 13, 14, 15 e 26.

C) Servizi.

Al funzionamento dei servizi si provvede con gli enti risultanti dalle tabelle nn. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Parte II.

Del personale

A) *Ufficiali.*

Art. 10.

Gli ufficiali del R. esercito possono essere destinati ai comandi, riparti e uffici coloniali tanto a loro domanda quanto

d'autorità. Sarà data la preferenza ai celibi e ai vedovi senza prole.

Fino alla concorrenza di 1/15 possono essere destinati ai riparti stessi ufficiali in congedo, purchè fisicamente idonei, e abbiano già prestato servizio in colonia per non meno di un anno, dimostrando piena attitudine al servizio stesso. L'età di detti ufficiali dovrà essere non superiore ai 35 anni se ufficiali subalterni, 45 se capitani, 50 se ufficiali superiori.

Gli ufficiali sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie dal giorno dell'imbarco.

Alla destinazione e al rimpatrio degli ufficiali provvede il ministro della guerra su proposte fatte dal ministro delle colonie.

I governatori però, in casi speciali, hanno facoltà d'ordinare di propria iniziativa, il rimpatrio degli ufficiali, dandone sollecita comunicazione al Ministero delle colonie e al Ministero della guerra.

Art. 11.

Gli ufficiali destinati in Libia a loro domanda sono tenuti a prestare servizio in colonia per un periodo di tre anni, quelli destinati di autorità sono tenuti a prestarvi lo stesso servizio per un periodo di due anni.

Art. 12.

Gli assegni agli ufficiali sono i seguenti:

A) Lo stipendio del proprio grado con gli aumenti inerenti all'anzianità, nonchè le indennità cavalli, di servizio speciale e gli eventuali assegni personali ai quali abbiano diritto in Italia.

B) Indennità di equipaggiamento, pagabile per metà all'atto del trasferimento in colonia, e per l'altra metà dopo un anno di permanenza in colonia. Tale indennità è stabilita nella misura di:

lire 2000 per l'ufficiale generale;
lire 900 per l'ufficiale superiore;
lire 600 per l'ufficiale inferiore.

C) Indennità coloniale pari all'importo dello stipendio (compresi gli aumenti inerenti all'anzianità).

D) Indennità di soggiorno commisurata ad un quinto dello stipendio.

E) Indennità di carica speciale:

a) al comandante delle truppe:
se tenente generale, L. 2400 annue;
se maggiore generale, L. 1200 annue;

b) ai maggiori generali a disposizione, L. 1200 annue;

c) ai colonnelli a disposizione ed al comandante la legione dei reali carabinieri di Tripoli, L. 900 annue;

d) ai comandanti di divisione carabinieri reali, battaglioni indigeni, capi di S. M., capi d'ufficio, capi servizio, tenenti colonnelli e maggiori a disposizione, L. 600 annue;

e) agli ufficiali inferiori dei carabinieri reali e a quelli assegnati ai battaglioni, squadroni e batterie indigene L. 400 annue;

f) agli ufficiali destinati agli squadroni e ai plotoni meharisti, L. 1200 annue.

Nei casi di operazioni, importanti allontanamenti dalla propria sede per un periodo non inferiore a cinque giorni, per le quali si dovessero formare colonne miste delle varie armi, gli ufficiali avranno diritto, per tutta la durata dell'operazione, alla indennità di carica speciale in ragione di L. 1200 annue, in luogo di quella inferiore che eventualmente percepissero. Uguale indennità sarà corrisposta agli ufficiali che in via normale non godano alcuna indennità di carica speciale;

g) agli ufficiali che per qualsiasi ragione non abbiano diritto alla indennità cavalli in Italia, ma debbano, secondo le tabelle organiche annesse al presente ordinamento, essere montati, spetta l'indennità cavalli alla quale avrebbero diritto in Italia se fossero montati, sulla base del loro grado, e della loro arma ed anzianità. È fatta eccezione per gli ufficiali delle compagnie montate, per i quali l'indennità sarà di L. 400, salvo che non ne avessero già in Italia una superiore, nel qual caso la conserveranno.

Art. 13

Gli ufficiali che debbano prestare servizio in località disagiate, godono di una indennità di residenza disagiata. Questa è di tre categorie, nella misura di 2000, 1200 e 600 lire annue rispettivamente per la 1ª, 2ª e 3ª categoria.

La determinazione di tali località e l'assegnazione delle singole indennità entro il limite sopraccennato, spettano al ministro delle colonie su proposta dei governatori.

Art. 14.

Gli ufficiali, che mediante esame diano prova di conoscere la lingua araba e berbera in modo da poter bene disimpegnare le funzioni ordinariamente attribuite agli interpreti orali, godono di uno speciale assegno annuo di L. 500, che sarà elevato fino a L. 1000 e a L. 1500 rispettivamente, se la conoscenza di dette lingue sia tale da poter essi compiere anche le funzioni di traduttore e quelle di redattore.

Art. 15.

Per la perdita di ogni cavallo di servizio, avvenuta per causa di servizio, è dovuta agli ufficiali l'indennità stabilita dal R. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

Art. 16.

Agli ufficiali è pure dovuta l'indennità per la perdita del bagaglio in servizio e per causa di servizio nella misura fissata dal R. decreto 17 febbraio 1887.

Art. 17.

L'indennità di equipaggiamento tiene luogo dell'indennità di entrata in campagna. Gli ufficiali, che dopo avere percepito la prima quota non possano partire per ragioni dipendenti dall'amministrazione restituiscono la metà di tale quota.

Quelli che non partano per ragioni indipendenti dall'amministrazione, debbono restituirla per intero.

L'indennità di equipaggiamento non sarà rinnovata a coloro che avendo cessato di far parte delle truppe della Libia, vi siano nuovamente destinati prima che sia trascorso un anno dall'ultimo rimpatrio definitivo.

L'ufficiale che venga promosso, ha diritto alla differenza tra l'indennità ricevuta e quella del maggior grado.

Uguale diritto ha l'ufficiale che, avendo cessato di far parte delle truppe della Libia, vi sia nuovamente destinato entro un anno dal rimpatrio con un grado superiore.

Art. 18.

L'indennità coloniale tiene luogo del soprassoldo di guerra e della razione viveri giornaliera.

Art. 19.

L'indennità di soggiorno è ridotta a metà per coloro che godono dell'alloggio in natura; non è corrisposta a coloro che oltre all'alloggio in natura abbiano avuto anche il mobilio, salvo che si tratti di alloggio di servizio.

Art. 20.

L'indennità di carica speciale di cui al precedente art. 12 è data in luogo dell'indennità di carica o soprassoldo fisso, stabiliti dal regolamento degli assegni fissi del R. esercito.

Art. 21.

L'assegno per le spese d'ufficio sarà fissato annualmente con decreto del ministro delle colonie in seguito a proposta dei governatori.

Art. 22.

L'indennità coloniale (lett. *C* dell'art. 12) decorre dal giorno in cui l'ufficiale prende imbarco per raggiungere la colonia; quella di soggiorno (lett. *D* dell'art. 12) dal giorno in cui sbarca in colonia.

La indennità di cui alla lettera *E-g* dell'art. 12 decorre dal giorno di effettivo acquisto del quadrupede. Le indennità di cui alla *E* (*a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, dell'art. 12) decorrono dal giorno dell'assunzione dei comandi e cariche; l'indennità per residenza disagiata (art. 13) decorre dal giorno in cui l'ufficiale raggiunge la sede che vi dà diritto.

Art. 23.

Dal giorno in cui gli ufficiali s'imbarcano per il rimpatrio definitivo, cessano tutte le indennità coloniali. Se però all'atto del rimpatrio per compiuti obblighi di servizio abbiano diritto a licenza ordinaria coloniale, continuano durante la licenza stessa a percepire le indennità alle quali avrebbero diritto in colonia, meno quelle di soggiorno e di residenza disagiata.

Art. 24.

Gli assegni e le indennità concesse agli ufficiali con gli articoli precedenti, sulla base delle esigenze di guerra, sono mantenuti, per le speciali condizioni del servizio nelle colonie, anche quando quelle vengano a cessare.

Art. 25.

Il rimborso delle spese di trasporto personale, cavalli e bagaglio per le colonie e viceversa, e nell'interno delle colonie, per motivi considerati di servizio, è fatto secondo le disposizioni che saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 26.

Al reclutamento e al trattamento degli ufficiali indigeni, previsti dalle tabelle annesse al presente ordinamento, sarà provveduto con decreto del ministro delle colonie di concerto col ministro della guerra.

B) *Sottufficiali e militari di truppa italiani.*

Art. 27.

Qualunque sottufficiale di carriera e militare di truppa dell'esercito può aspirare ad essere destinato in Libia, a sua domanda, purchè celibe o vedovo senza prole, ed assuma l'obbligo di servizio di tre anni.

Qualunque sottufficiale di carriera e militare di truppa dell'esercito può essere destinato di autorità in Libia in caso di bisogno. In questo caso, pei sottufficiali di carriera l'obbligo di servizio sarà di due anni; i sergenti di leva e gli altri militari di truppa potranno esser trattenuti in Libia fino al compimento dei loro obblighi normali di servizio.

In tempo di guerra è però sospeso il congedamento.

Art. 28.

Possono contrarre l'arruolamento per la Tripolitania e Cirenaica nei riparti carabinieri e zaptiè, entro un quinquennio dall'ottenuto congedo, anche i militari dell'arma dei carabinieri in congedo, i quali non oltrepassino il 35° anno di età e non abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale da oltre due anni, purchè si vincolino per almeno tre anni ed abbiano i requisiti richiesti.

Art. 29.

Ai sottufficiali e ai militari dell'arma dei carabinieri reali che prestano servizio in Libia, sarà corrisposto il trattamento fissato dalla seguente tabella:

GRADO	Assegno giornaliero alla mano (1)	Soldo annuale (2)			
		pel 1° anno	pel 2° anno	pel 3° anno	pel 4° anno
Maresciallo maggiore. . . .	7 —	657 —	711 75	766 50	821 25
Maresciallo capo.	6 —				
Maresciallo.	5 30				
Brigadiere	4 50	565 75	620 50	675 25	730 —
Vice-brigadiere	4 20	438 —	492 75	547 50	602 25
Appuntato e carabiniere trombettiere	3 25	273 75	310 25	346 75	383 25
Carabiniere.	3 —				

(1) Compresa la quota mensa e la quota vestiario.

(2) Il sottufficiale o militare dell'arma dei carabinieri promosso al grado superiore ha diritto al soldo annuale previsto dalla presente tabella per tale nuovo grado corrispondentemente al numero di anni di servizio già prestato in colonia.

Avranno inoltre diritto ai seguenti aumenti e soprassoldi stabiliti dalla legge 6 luglio 1911, n. 690;

a) il maresciallo maggiore ad un aumento giornaliero di L. 0,30 per ogni quadriennio di grado, fino a raggiungere un assegno complessivo massimo di L. 7,90;

b) i sottufficiali dell'arma a cavallo ad un soprassoldo giornaliero di L. 0,40;

c) i carabinieri non raffermati al soprassoldo giornaliero di L. 0,30;

d) gli appuntati e i carabinieri raffermati ad un soprassoldo di L. 0,20 al giorno;

e) gli appuntati ad un aumento giornaliero di L. 0,20 al giorno per ogni quadriennio di grado e fino al massimo di tre quadrienni.

Art. 30.

Oltre gli assegni, soprassoldi ed aumenti, stabiliti dagli articoli precedenti, i militari italiani dell'arma dei carabinieri

Reali, continuano ad avere diritto alle indennità ed ai premi di rafferma, che loro competano in basi alle vigenti disposizioni in Italia.

Art. 31.

I sottufficiali e i militari di truppa occorrenti pei riparti volontari della Libia possono essere reclutati:

a) dai militari già sotto le armi;

b) dai militari in congedo;

c) dai cittadini italiani non ancora sotto le armi, aventi o non obblighi di leva, e residenti o non nel Regno.

I volontari di cui alle lettere *b*) e *c*) debbono aver compiuto il 18° anno e non aver oltrepassato il 28° anno di età se soldati o caporali, il 32° se sottufficiali, aver tenuto sempre buona condotta e avere robusta costituzione, da accertarsi mediante visita medica.

Art. 32.

I sottufficiali e i militari di truppa destinati a loro domanda nei riparti indigeni e volontari italiani della Libia possono ottenere successive rafferme annuali, fino al limite di 32 anni compiuti i caporali e soldati e 41 compiuti i sergenti maggiori e sergenti. Non vi sono limiti di età per i marescialli, gli interpreti, i maniscalchi, gli operai o i sellai, semprechè fisicamente idonei.

Gli allievi ufficiali possono essere destinati ai detti riparti solo a loro domanda, cessando però dalla loro speciale qualità.

I sergenti di leva e gli altri militari di truppa stati eventualmente destinati d'autorità, che ultimati gli obblighi di servizio facciano domanda di rimanere nei riparti indigeni o volontari, possono aspirare a successive rafferme annuali.

Art. 33.

Gli assegni ai sottufficiali di carriera e ai militari di truppa addetti ai reparti indigeni che contraggono la ferma di tre anni, ed eventualmente successive rafferme, e gli assegni pei comandati di autorità durante il loro servizio, appaiono dalla seguente tabella:

GRADO	Assegno giornaliero (a)				Premi di rafferma da corrispondersi al termine dell'anno di permanenza in colonia			
	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno e successivi	4° anno	6° anno	9° anno	oltre il 9° anno premio annuo di lire (3)
	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire (3)	Lire (3)	Lire (3)	
Maresciallo maggiore	8 —	8 30	8 50	8 90				
Maresciallo capo	7 —	7 30	7 50	7 90				
Maresciallo	6 — (1)	6 30 (1)	6 50 (1)	6 90 (1)	1000	1600	2400	750
Sergente maggiore	4 25	4 55	4 75	5 15				
Sergente	3 50	3 80	4 —	4 40				
Caporal maggiore	1 75	1 90	2 —	2 25				
Caporale	1 50 (2)	1 65 (2)	1 75 (2)	2 — (2)	500	800	1200	375
Soldato	1 25	1 40	1 50	1 75				

(a) Il sottufficiale o militare di truppa promosso al grado superiore ha diritto all'assegno giornaliero previsto dalla presente tabella per tale nuovo grado, corrispondentemente al numero di anni di servizio gia prestati in colonia.

(1) Compresa la quota mensa ed esclusa la quota vestiario.

(2) Escluso il vitto e la quota vestiario.

(3) I premi vengono pagati alla mano appena acquisito il diritto, anche se il militare continua a rimanere in servizio. Il premio di rafferma al termine del 6° anno s'intende dovuto in più di quello percepito in precedenza, e lo stesso s'intende per il premio dovuto al termine del 9° anno. In caso di riforma o di allontanamento per motivi di servizio (esclusi motivi disciplinari) che sopravvenisse prima del compimento degli obblighi di servizio occorrenti per ricevere il premio di rafferma, i militari avranno diritto a una parte del premio stesso in proporzione del servizio prestato, calcolando come un anno il periodo di tempo superiore a sei mesi, e non tenendo conto di quello inferiore a tale periodo.

Art. 34.

Ai sottufficiali di carriera e militari di truppa italiana assegnati ai plotoni meharisti, spetta in più dell'assegno giornaliero una speciale indennità di L. 2,50 al giorno pei marescialli, L. 2 pei sergenti maggiori e sergenti e L. 1 pei caporali e soldati

Art. 35.

Gli assegni spettanti ai sottufficiali di carriera e ai militari di truppa addetti ai riparti volontari della Libia, in relazione ai loro obblighi di servizio, appaiono dalla seguente tabella:

GRADO		Assegno giornaliero (a)				Premi di rafferma da corrispondersi al termine dell'anno di permanenza in colonia			
		1° anno — Lire	2° anno — Lire	3° anno — Lire	4° anno e successivi — Lire	4° anno — Lire (3)	6° anno — Lire (3)	9° anno — Lire (3)	oltre il 9° anno premio annuo di lire (3)
Maresciallo maggiore	(1)	7 —	7 30	7 50	8 —	1000	1600	2400	750
Maresciallo capo	(1)	6 —	6 30	6 50	7 —	1000	1600	2400	750
Maresciallo	(1)	5 —	5 30	5 50	6 —	1000	1600	2400	750
Sergente maggiore	(1)	3 75	4 05	4 25	4 75	1000	1600	2400	750
Sergente	(1)	3 —	3 30	3 50	4 —	1000	1600	2400	750
Caporal maggiore	(2)	1 30	1 45	1 55	1 80	500	800	1200	375
Caporale	(2)	1 15	1 30	1 40	1 65	500	800	1200	375
Soldato	(2)	1 —	1 15	1 25	1 40	500	800	1200	375

(a) Vedi nota (a) della tabella precedente all'art. 33.
(1) Compresa la quota mensa ed esclusa la quota vestiario.
(2) Escluso il vitto e la quota vestiario:
(3) Vedi nota (3) della tabella precedente all'art. 33.

Art. 36.

Ai sottufficiali di carriera e militari di truppa assegnati alle compagnie montate, spetta in più dell'assegno giornaliero una speciale indennità di L 0,50 al giorno pei marescialli, 0,40 pei sergenti maggiori e sergenti, 0,20 pei caporali e soldati.

Art. 37.

I militari di truppa aventi cariche e impieghi speciali, compresi i trombettieri e gli zappatori, hanno i maggiori assegni o indennità e soprassoldi stabiliti dalle apposite leggi e decreti in vigore nel R. esercito.

Art. 38.

I sergenti e sergenti maggiori dei riparti metropolitani destinati con tale grado ai riparti indigeni e volontari italiani, possono acquistare il diritto ai premi di cui all'art. 15 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente dai premi di rafferma previsti dalla tabella di cui sopra per la permanenza in colonia.

Art. 39.

Nei casi di operazioni importanti allontanamento dalla propria sede per un periodo non inferiore a 5 giorni, per le quali si dovessero formare colonne miste, i sottufficiali di carriera e i militari di truppa italiana dei riparti sia indigeni (zaptiè compresi) che volontari (meno quelli dei plotoni meharisti, che continueranno anche durante le operazioni a percepire la sola indennità di cui all'art. 34) avranno diritto per tutta la durata dell'operazione ad una indennità giornaliera di L. 0,60 se marescialli, 0,50 se sergenti maggiori e sergenti, 0,30 se caporali e soldati. Tale indennità per i sottufficiali e militari di truppa delle compagnie montate tiene luogo di quella di cui all'art. 36.

Art. 40.

Analogamente a quanto è stabilito per gli ufficiali l'indennità di residenza disagiata è di tre categorie:

GRADI	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
Marescialli dei tre gradi di tutte le armi e corpi	432	324	216
Brigadieri e vice-brigadieri	288	216	144
Sergenti maggiori e sergenti			
Appuntati e carabinieri	144	108	72
Caporali e soldati			

Art. 41.

I sottufficiali di carriera e i militari di truppa, che, rispetto alla conoscenza della lingua araba e berbera, si trovino nelle stesse condizioni previste per gli ufficiali all'art. 14 del presente decreto, riceveranno uno speciale assegno annuo di L. 150, 300 e 500 secondo i casi indicati nel detto articolo.

Art. 42.

Gli assegni e le indennità concessi con gli articoli precedenti ai sottufficiali e militari di truppa appartenenti all'arma dei carabinieri reali, ed a quelli di altre armi, corpi e servizi, addetti ai riparti indigeni e volontari della Libia, sulla base delle esigenze di guerra, sono mantenuti, per le speciali condizioni del servizio nelle colonie, anche quando quelle vengano a cessare.

Art. 43.

I sottufficiali, caporali e soldati di truppa italiana appartenenti alla sezione per la Libia presso il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli hanno diritto agli assegni stabiliti dalla tabella n. 3 annessa al Regio decreto n. 390 del 6 marzo 1913.

Art. 44.

Ai cittadini italiani, anche provenienti dall'estero, che verranno arruolati nel corpo di volontari italiani in Libia, saranno rimborsate le spese di viaggio incontrate pel trasporto in ferrovia o sui piroscafi, dal luogo della loro dimora alla sede del deposito di arruolamento. Inoltre per ogni giornata di viaggio in ferrovia o per via ordinaria — tanto in Italia quanto all'estero — sarà corrisposta l'indennità di L. 1,20.

C) *Militari di truppa indigeni.*

Art. 45.

L'arruolamento nelle truppe indigene è volontario.

Sono ammessi a contrarlo di preferenza i nati nel territorio delle due colonie; possono però essere ammessi i nati in altre regioni.

La prima ferma è biennale, le altre sono annuali.

Il militare indigeno potrà continuare nel servizio fino a che sia giudicato idoneo per condizioni fisiche e morali.

In tempo di guerra è sospeso il congedamento.

Art. 46.

La gerarchia dei militari indigeni e i loro assegni risultano dalla seguente tabella:

GRADO	Paga giornaliera nel 1° biennio di grado	Paga giornaliera nel 2° biennio di grado	Paga giornaliera nel 3° biennio di grado e successivi
Scium Basci . . . . L.	4.—	4.50	5.—
Buluc Basci . . . . »	3.—	3.30	3.60
Muntaz . . . . . »	2.25	2.50	2.75
Ascari . . . . . »	1.50	1.75	2.—

Art. 47.

A) Hanno un soprassoldo giornaliero di L. 0,10:

a) i militari indigeni degli squadroni e batterie indigeni, e tutti coloro che hanno in consegna quadrupedi, esclusi gli zaptiè e graduati zaptiè a cavallo;

b) i militari, che dopo aver compiuto speciale corso di istruzione vengano riconosciuti idonei a disimpegnare i seguenti impieghi e cariche speciali: operai vari, portaferiti, sellai, maniscalchi, zappatori, minatori, fornai, sarti, calzolai.

B) Hanno un soprassoldo giornaliero di L. 0,20 i trombettieri e gli interpreti, gli ausiliari telefonisti, telegrafisti e automobilisti.

C) Hanno un soprassoldo giornaliero di L. 0,25 tutti i zaptiè e graduati zaptiè a piedi, e L. 0,50 tutti i zaptiè a cavallo. Questi però provvedono alla ferratura dei quadrupedi.

D) Hanno un soprassoldo giornaliero di L. 1 tutti i meharisti.

E) In più dei soprassoldi di cui sopra, e fino a quando i governatori lo riterranno necessario, per le condizioni della colonia, sarà concesso uno speciale soprassoldo giornaliero per gli ascari, zaptiè e muntaz, variabile da L. 0,25 a L. 0,50.

Art 48.

Gli indigeni che fanno parte dei reparti zaptiè a cavallo o degli squadroni indigeni con cavallo proprio hanno una indennità giornaliera di L. 0,30 e L. 1,30 pel mantenimento del quadrupede.

Art. 49

Gli indigeni che fanno parte dei riparti meharisti, con mehara di loro proprietà, hanno una indennità giornaliera di L. 0,30 per un mehara e di L. 1,30 pel mantenimento; per due mehara hanno diritto rispettivamente a L. 0,60 e a L. 2,40

Art. 50.

Ogni volta che i militari indigeni si allontanino dai propri alloggiamenti con pernottamento fuori per ragioni di servizio, ricevono in più delle loro competenze viveri in natura per un importo non superiore a L. 0,60 o L. 0,60 alla mano. In tali giorni non avranno però diritto al soprassoldo di cui alla lettera *E*) dell'art. 47.

Art. 51.

Per ogni arruolato indigeno è fissato un assegno di primo corredo sulla base di L. 37 tanto pei reparti a piedi che pei reparti montati. Qualora non provveda direttamente l'Amministrazione, con tale speciale assegno l'indigeno dovrà provvedersi degli oggetti di uniforme prescritti, esclusi quelli di equipaggiamento, che saranno sempre forniti dall'Amministrazione.

A partire dal secondo anno di servizio saranno concessi ad ogni militare indigeno 5 centesimi al giorno a titolo di manutenzione e di rinnovazione di vestiario.

Art. 52.

Potranno dai governatori esser concessi, nei limiti delle somme che verranno annualmente messe a loro disposizione, premi speciali in danaro a quei militari indigeni che, per la conoscenza acquistata della lingua italiana, siano in grado di servire da interpreti-traduttori.

Art. 53.

È in facoltà dei governatori di autorizzare in casi speciali (operazioni militari, freddi intensi, solennità varie, ecc.), distribuzioni straordinarie di viveri e combustibili.

Art. 54.

Le famiglie dei militari indigeni sono alloggiate a carico dell'Amministrazione; qualora non godano alloggio in natura (baracche o tende) ogni militare indigeno riceverà 5 lire mensili per provvedere per proprio conto.

In caso di trasferimento di reparti da una residenza ad una altra, qualora le famiglie siano autorizzate a seguire i congiunti, l'Amministrazione corrisponderà L. 1,50 per ogni giornata di marcia fino alla somma massima di L. 10 per famiglia a titolo di indennizzo.

Art. 55.

In caso di riforma, licenziamento, gratificazioni, sussidio, ecc., sarà applicato ai militari indigeni libici, il trattamento previsto dagli articoli 54, 55, 56 e 57 del R. decreto 22 settembre 1905, n. 507, che approva l'ordinamento amministrativo per la colonia Eritrea.

Le proposte di pensione, gratificazione o sussidio saranno trasmesse dai governatori della Tripolitania e Cirenaica al Ministero delle colonie.

D) Impiegati civili di ruolo dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Art. 56.

Gli impiegati civili di ruolo compresi nelle tabelle organiche annesse al presente ordinamento, dipendenti dall'Amministrazione della guerra, destinati in Libia, ricevono gli stessi soprassoldi ed indennità degli ufficiali, indicati alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), dell'articolo 12, secondo il grado militare cui sono parificati.

Quelli che non sono parificati, hanno diritto ai soprassoldi ed indennità stabiliti per i gradi di ufficiale subalterno.

Art. 57.

Sono applicate al personale anzidetto le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24 e 25 relativi agli ufficiali.

E) Operai.

Art. 58.

Gli operai borghesi a matricola, dipendenti dall'Amministrazione della guerra, destinati in Libia percepiscono, oltre la mercede giornaliera di cui sono provvisti in Italia:

a) una indennità di equipaggiamento pagabile una volta tanto all'atto della partenza per la colonia di L. 150;

b) una indennità coloniale pari all'importo della mercede giornaliera;

c) una indennità di soggiorno commisurata ad un quinto della mercede. Essa è ridotta a metà per coloro che godano dell'alloggio in natura, e non è dovuta a coloro che eventualmente, oltre all'uso gratuito dei locali per alloggio, godano la relativa mobilia.

Art. 59.

Sono applicate al personale anzidetto le disposizioni contenute negli articoli 27, 40, 41 e 42 relative ai sottufficiali e militari di truppa italiani e negli articoli 17, 18, 22, 23 e 25 relativi agli ufficiali.

F) Disposizioni comuni.

Art. 60.

Ai militari, impiegati ed operai che dai governi della Libia fossero incaricati di missioni in Italia, saranno conservati tutti gli assegni che godono in colonia, ed avranno inoltre diritto al solo rimborso delle spese di trasporto personale e del bagaglio.

Art. 61.

Le norme di servizio, amministrative e disciplinari, e tutto quanto ha tratto all'uniforme, all'equipaggiamento ed agli alloggiamenti di tutto il R. corpo di truppe coloniali, saranno determinate da apposito regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Tabella riepilogativa della forza dei comandi, riparti e servizi costituenti il R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania

TABELLA N. 1

Tabella riepilogativa della forza dei comandi, riparti e servizi costituenti il R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania.

Numero progressivo nelle tabelle	Numero dei comandi ed uffici	COMANDI - UFFICI - RIPARTI	Uomini						Quadrupedi				Cammelli		Carrette	Autocarri	Autovetture	Pezzi (1)
									da sella									
			Ufficiali	Impiegati civili	Capi operai	Sottufficiali	Graduati e soldati italiani	Militari indigeni	Ufficiali	Truppa	Da tiro	Da salma	Mehara	Da trasporto				
2	1	Comando delle truppe	20	—	—	6	21	—	25	—	—	—	—	—	—	—	2	—
3	1	Legione dei carabinieri RR. della Tripolitania	30	—	—	226	139	1030	56	1189	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2	Battaglioni volontari italiani	40	—	—	50	1832	—	18	—	60	48	—	—	30	—	—	—
5	4	Compagnie montate	24	—	—	28	964	—	24	612	—	120	—	—	16	—	—	—
6	1	Batteria da montagna	6	—	—	5	282	—	11	—	—	143	—	—	—	—	—	6
7	1	Compagnia da fortezza	4	—	—	6	190	—	4	—	2	—	—	—	1	—	—	—
8	1	Compagnia treno	3	—	—	5	46	70	3	60	120	—	—	—	60	—	—	—
9	1	Compagnia zappatori e minatori del genio	4	—	—	8	168	74	4	—	12	—	—	—	6	2	—	—
10	1	Compagnia telegrafisti e radiotelegrafisti del genio	4	—	—	8	208	34	4	—	12	—	—	—	6	2	—	—
11	1	Gruppo automobilisti	4	—	—	8	130	34	—	—	—	—	—	—	—	60	2	—

12	6	Battaglioni indigeni	[illegible]	—	—	66	108	[illegible]	[illegible]	222	[illegible]	[illegible]	—	—	84	—	—	—
13	3	Squadroni indigeni	12	—	—	12	30	432	21	420	—	72	—	—	18	—	—	—
14	2	Batterie indigene da montagna	10	—	—	10	160	394	20	42	—	294	—	—	—	—	—	12
15	2	Comandi di squadroni meharisti (6 plotoni)	12	—	—	16	34	410	12	—	—	—	704	90	—	—	—	—
16	1	Parco cammelli	4	—	—	3	6	100	4	—	—	—	—	200	—	—	—	—
17	1	Servizio d'artiglieria	2	4	—	7	88	—	2	—	8	—	—	—	104	—	—	—
18	1	Servizio del genio	3	6	—	8	44	—	1	—	4	—	—	—	2	—	—	—
19	1	Servizio sanitario	25	14	—	22	105	—	1	—	4	—	—	—	2	—	—	—
20	1	Servizi di commissariato	22	—	1	25	126	15	1	—	20	—	—	—	10	6	—	—
21	1	Tribunale militare	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	1	Carcere militare	1	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1	Deposito speciale	13	—	—	16	89	—	1	—	4	—	—	—	2	—	—	—
		Totali	359	25	1	537	4779	805(3)	332	2545	414	893	704	290	341	70	4	18
			384			5316			4184				994					
			Ufficiali ed impiegati civili		Capi operai	Truppe italiana		Militari indigeni	Quadrupedi				Cammelli		Carrette	Autocarri	Autovetture	Pezzi

(1) Oltre i pezzi da posizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 2

Comando delle truppe.

	Uomini		Cavalli da sella	Auto-vetture
	Ufficiali	Truppa		
Tenente generale o maggior generale (comandante) (1)	1	—	3	—
Maggior generale a disposizione	1	—	2	—
Colonnelli di fanteria a disposizione (2)	2	—	4	—
Tenente colonnello di S. M. o maggiore di S. M. (capo di S. M.)	1	—	2	—
Maggiore di S. M. o di arma combattente (3)	1	—	2	—
Maggiore di cavalleria a disposizione (4)	1	—	2	—
Maggiore d'artiglieria a disposizione (5)	1	—	2	—
Maggiore del genio a disposizione (6)	1	—	2	—
Capitani di S. M. o in servizio di S. M.	2	—	4	—
Capitani applicati di S. M.	5	—	—	—
Capitano veterinario (7)	1	—	1	—
Ufficiale di fanteria (subalterno) a disposizione	1	—	1	—
Subalterni d'amministrazione	2	—	—	—
Marescialli dei tre gradi (8)	—	6	—	—
Caporali maggiori o caporali scritturali	—	4	—	—
Telefonisti	—	6	—	—
Ciclisti	—	4	—	—
Automobilisti	—	4	—	2
Interpreti (militari o non)	—	2	—	—
Maniscalco	—	1	—	—
Totali	20	27	25	2

(1) È lo stesso governatore, se militare.

(2) Hanno le attribuzioni di comandanti di corpo per quei reparti che verranno indicati dal comandante delle truppe.

(3) Con funzioni di intendente.

(4) Ha le attribuzioni di comandante di corpo pei reparti di cavalleria.

(5) Id. id. id. di artiglieria.

(6) Id. id. id. del genio.

(7) Dirigente servizio veterinario in colonia.

(8) Portalettere, scritturali, ecc.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie — BERTOLINI

Il ministro del tesoro — TEDESCO

TABELLA N. 3

Carabinieri reali e zaptiè.

GRADO	Ufficiali	Truppa		Quadrupedi
		a piedi	a cavallo	
Colonnello dei carabinieri reali	1	—	—	2
Maggiori id.	2	—	—	4
Capitani id.	6	—	—	12
Tenenti id.	12	—	—	24
Sottotenenti id.	7	—	—	14
Subalterni d'amministrazione	2	—	—	—
Marescialli maggiori	—	4	8	8
Marescialli capi	—	6	14	14
Marescialli	—	8	18	18
Brigadieri	—	20	80	80
Vice brigadieri	—	18	50	50
Appuntati	—	6	14	14
Carabinieri trombettieri	—	2	2	2
Carabinieri	—	40	75	75
Scium-basci	—	1	8	8
Buluk-basci	—	2	36	36
Muntaz	—	8	80	80
Zaptiè-trombettieri	—	1	4	4
Zaptiè	—	90	800	800
Totali	30	206	1189	1245
Totali	30	1395		1245

Nota. — I graduati dei carabinieri a cavallo possono essere sostituiti da graduati a piedi ai quali si concederà l'uso del cavallo.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 4

Battaglioni volontari.

	Uomini		Quadrupedi			Carrette
	Ufficiali	Truppa	da sella	da tiro	da salma	
Stato maggiore (1).						
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	—	2	—	—	—
Aiutante maggiore in seconda (ufficiale subalterno)	1	—	1	—	—	—
Medici (ufficiali subalterni)	1	—	1	—	—	—
Marescialli dei tre gradi, o sergenti maggiori (2)	—	3	—	—	—	—
Caporale maggiore di maggiorità	—	1	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale aiutanti di sanità	—	2	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale trombettiere	—	1	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale zappatore	—	1	—	—	—	—
Conducente caporale maggiore e caporale	—	2	—	—	—	—
Conducenti soldati	—	24	—	12	12	6
Interprete	—	1	—	—	—	—
Armaiuolo	—	1	—	—	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	—	—
Allievo sellaio	—	1	—	—	—	—
Totali	3	38	4	12	12	6
Compagnia.						
Comandante (capitano)	1	—	1	—	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	—	—	—	—
Marescialli dei tre gradi o sergenti maggiori	—	2	—	—	—	—
Sergenti	—	3	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	1	—	—	—	—
Caporali maggiori	—	6	—	—	—	—

Caporali	—	14	—	—	—	—
Trombettieri o allievi trombettieri	—	4	—	—	—	—
Zappatori	—	8	—	—	—	—
Portaferiti	—	4	—	—	—	—
Soldati (2 conducenti)	—	178	—	4	—	2
Totali	4	220	1	4	—	2
Sezione mitragliatrici.						
Comandante (ufficiale subalterno)	1	—	1	—	—	—
Sergenti o caporali maggiori capi mitragliatrici	—	2	—	—	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	2	—	—	—	—
Trombettiere	—	1	—	—	—	—
Armaiolo	—	1	—	—	—	—
Conducenti (di cui 1 allievo sellaio ed 1 allievo maniscalco)	—	10	—	—	—	—
Serventi	—	7	—	—	—	—
Carrette	—	—	—	2	—	1
Quadrupedi	—	—	—	—	12	—
Totali	1	23	1	2	12	1
Riepilogo.						
Stato maggiore	3	38	4	12	12	6
4 compagnie	16	880	4	16	—	8
Sezione mitragliatrici	1	23	1	2	12	1
Totali del battaglione	20	941	9	30	24	15

(1) Lo stato maggiore del battaglione non cambia la propria costituzione qualunque sia il numero delle compagnie.
(2) Uno per la condotta del carreggio e salmeria del battaglione.

Nota. — Nel totale della forza di ciascun battaglione sono compresi due ciclisti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTONI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 5

Compagnia montata.

Compagnia.	Uomini		Quadrupedi			Carrette
	Ufficiali	Truppa	da sella		salma e tiro	
			ufficiali	truppa		
Comandante (capitano)	1	—	1	—	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	3	—	—	—
Ufficiale subalterno medico	1	—	1	—	—	—
Marescialli dei tre gradi o sergenti maggiori (1)	—	2	—	2	—	—
Sergenti	—	3	—	3	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	1	—	1	—	—
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	—	1	—	1	—	—
Caporale maggiore o caporale zappatore	—	1	—	1	—	—
Caporali maggiori e caporali conducenti	—	2	—	2	—	—
Caporali maggiori	—	6	—	6	—	—
Caporali	—	12	—	12	—	—
Zappatori	—	8	—	8	—	—
Telegrafisti telefonisti	—	6	—	6	—	—
Trombettieri o allievi trombettieri	—	3	—	3	—	—
Portaferiti	—	4	—	4	—	—
Armaiuolo	—	1	—	1	—	—
Maniscalco e allievo maniscalco (2)	—	2	—	2	—	—
Sellaio e allievo sellaio	—	2	—	2	—	—

Conducenti (3), carrette, quadrupedi	—	20	—	—	20	4
Interprete	—	1	—	1	—	—
Soldati (4)	—	150	—	85	—	—
Totali	5	225	5	140	20	4
Sezione mitragliatrici.						
Comandante (ufficiale subalterno)	1	—	1	—	—	—
Sergenti o caporali maggiori capi mitragliatrici	—	2	—	2	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	2	—	2	—	—
Armaiolo	—	1	—	1	—	—
Trombettiere	—	1	—	1	—	—
Serventi	—	7	—	7	—	—
Conducenti	—	10	—	—	10	—
Totali	1	23	1	13	10	—
RIEPILOGO. *Totali compagnia montata.*						
Compagnia	5	225	5	140	20	4
Sezione mitragliatrici	1	23	1	13	10	—
Totali	6	248	6	153	30	4

(1) Uno per la condotta del carreggio e della salmeria.
(2) L'allievo può essere indigeno.
(3) Possono in tutto od in parte essere indigeni.
(4) Un ciclista.

Nota. — Eventualmente potranno essere assegnati alla compagnia 2 autocarri con 5 militari automobilisti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 6

Batteria da montagna.

Batteria di combattimento e salmeria.	Uomini		Quadrupedi (1)		Pezzi
	ufficiali	truppa	da sella	da salma	
Comandante (capitano)	1	—	2	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	6	—	—
Ufficiale veterinario (subalterno)	1	—	1	—	—
Marescialli dei tre gradi o sergenti maggiori	—	1	—	—	—
Sergenti	—	3	—	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	1	—	—	—
Caporale maggiore o caporale zappatore	—	1	—	—	—
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	—	1	—	—	—
Caporali maggiori	—	6	—	—	—
Caporali (1 operaio)	—	11	—	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	—
Sellaio	—	1	—	—	—
Trombettieri	—	3	—	—	—
Zappatori	—	12	—	—	—
Portaferiti	—	4	—	—	—
Soldati (2)	—	145	—	—	—
Pezzi da montagna	—	—	—	—	6
Muli	—	—	—	82	—
Totali	5	190	9	82	6
Colonna munizioni.					
Ufficiale subalterno	1	—	2	—	—
Sergente	—	1	—	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	9	—	—	—
Trombettieri	—	2	—	—	—
Allievo maniscalco	—	1	—	—	—
Allievo sellaio	—	1	—	—	—
Soldati	—	83	—	—	—
Muli	—	—	—	61	—
Totali	1	97	2	61	—
Riepilogo.					
Batteria di combattimento e salmerie	5	190	9	82	6
Colonna munizioni	1	97	2	61	—
Totali	6	287	11	143	6

(1) Per la ripartizione dei quadrupedi vedi tabella n. 14. — (2) Di cui uno interprete.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 7

Compagnia d'artiglieria da fortezza.

	Uomini		Quadrupedi			Carrette
	ufficiali	truppa	di ufficiali	di truppa		
				da sella	da tiro	
Comandante (capitano) . .	1	—	1	—	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	3	—	—	—
Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore . . .	—	1	—	—	—	—
Sergenti	—	5	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità . . .	—	1	—	—	—	—
Caporali maggiori	—	6	—	—	—	—
Caporali	—	16	—	—	—	—
Trombettieri o allievi trombettieri	—	3	—	—	—	—
Operai	—	2	—	—	—	—
Telefonisti	—	10	—	—	—	—
Conducenti	—	2	—	—	—	—
Soldati	—	150	—	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	2	—
Carretta	—	—	—	—	—	1
Totali . . .	4	196	4	—	2	1

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 8

Compagnia treno.

	Uomini			Quadrupedi		Carrette
	ufficiali	Truppa		da sella	da tiro	
		italiani	indigeni			
Comandante capitano (1)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni (1)	2	—	—	2	—	—
Marescialli dei tre gradi o sergenti maggiori	—	3	—	—	—	—
Sergenti	—	2	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	1	—	—	—	—
Caporali maggiori	—	2	—	—	—	—
Caporali	—	4	—	—	—	—
Appuntati	—	4	—	—	—	—
Trombettiere o allievo trombettiere	—	1	—	—	—	—
Maniscalchi	—	3	—	—	—	—
Allievi maniscalchi	—	—	3	—	—	—
Sellaio	—	1	—	—	—	—
Allievo sellaio	—	—	1	—	—	—
Soldati (2)	—	30	—	60	—	—
Muntaz	—	—	6	—	—	—
Ascari	—	—	60	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	120	—
Carrette	—	—	—	—	—	60
Totali	3	51	70	63	120	60

(1) Possono essere del treno d'artiglieria o del genio; un ufficiale subalterno e veterinario.
(2) Un interprete.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 9

Compagnia zappatori e minatori del genio.

	Uomini			Quadrupedi		Carrette	Autocarri
	Ufficiali	truppa	ausiliari indigeni	da sella	da tiro		
Capitano (comandante) . . .	1	—	—	1	—	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	—	3	—	—	—
Marescialli dei tre gradi o sergenti maggiori	—	5	—	—	—	—	—
Sergenti	—	3	—	—	—	—	—
Caporali maggiori (1)	—	10	—	—	—	—	—
Caporali	—	18	—	—	—	—	—
Trombettieri o allievi trombettieri	—	2	—	—	—	—	—
Soldati zappatori (2) e ausiliari indigeni	—	92	54	—	—	—	—
Soldati minatori e ausiliari indigeni	—	30	20	—	—	—	—
Conducenti	—	12	—	—	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	12	—	—
Carrette	—	—	—	—	—	6	—
Automobilisti	—	4	—	—	—	—	—
Autocarri	—	—	—	—	—	—	2
Totali	4	176	74	4	12	6	2

(1) Di cui uno di contabilità.
(2) Un interprete.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 10

Compagnia telegrafisti e radiotelegrafisti del genio.

	Uomini			Quadrupedi		Carrette	Autocarri
	ufficiali	truppa	ausiliari indigeni	da sella	da tiro		
Capitano (comandante) . . .	1	—	—	1	—	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	—	3	—	—	—
Marescialli dei tre gradi o sergenti maggiori (1)	—	5	—	—	—	—	—
Sergenti	—	3	—	—	—	—	—
Caporali maggiori (2)	—	10	—	—	—	—	—
Caporali	—	18	—	—	—	—	—
Trombettieri od allievi trombettieri	—	2	—	—	—	—	—
Soldati telegrafisti, (3) radiotelegrafisti, addetti alle colombaie (4), e ausiliari indigeni .	—	162	34	—	—	—	—
Conducenti	—	12	—	—	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	12	—	—
Carrette	—	—	—	—	—	6	—
Automobilisti	—	4	—	—	—	—	—
Autocarri	—	—	—	—	—	—	2
Totali . . .	4	216	34	4	12	6	2

(1) Di cui uno per le colombaie.
(2) Di cui uno di contabilità e uno per le colombaie.
(3) Un interprete.
(4) Gli addetti alle colombaie possono essere di qualunque arma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 11

Gruppo automobilisti.

	Uomini			Auto-carri	Auto-vetture
	ufficiali	trupp	ausiliari indigeni		
Capitano (comandante)	1	—	—	—	—
Ufficiali subalterni	3	—		—	—
Marescialli dei tre gradi o sergenti maggiori	—	5	—	—	—
Sergenti	—	3	—	—	—
Caporali maggiori (1)	—	10	—	—	—
Caporali.	—	18	—	—	—
Trombettieri o allievi trombettieri.	—	2	—	—	—
Soldati (2) e ausiliari indigeni . .	—	100	34	—	—
Autocarri	—	—	—	60	—
Autovetture	—	—	—	—	2
Totali . . .	4	138	34	60	2

(1) Di cui uno di contabilità.
(2) Un interprete.

Nota. — Gli ufficiali dei gruppi automobilisti non hanno diritto a cavallo e possono essere di qualunque arma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 12

Battaglione indigeni.

	Uomini			Quadrupedi				Carri
	italiani		indigeni	da sella		da salma	da tiro	
	ufficiali	truppa		di ufficiali	di truppa			
Stato maggiore (1).								
Comandante (tenente colonnello o maggiore)	1	—	—	2	—	—	—	—
Aiutante maggiore in 2ª (subalterno)	1	—	—	1	—	—	—	—
Subalterno medico	1	—	—	1	—	—	—	—
Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore	—	1	—	—	1	—	—	—
Sergenti (2)	—	2	—	—	2	—	—	—
Caporale maggiore di maggiorità	—	1	—	—	1	—	—	—
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	—	2	—	—	2	—	—	—
Caporale maggiore o caporale zappatore	—	1	—	—	1	—	—	—
Caporali maggiori o caporali conducenti	—	2	—	—	2	—	—	—
Caporale maggiore o caporale trombettiere	—	1	—	—	1	—	—	—
Armaiuolo	—	1	—	—	1	—	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	1	—	—	—
Interprete	—	1	—	—	1	—	—	—
Muntaz	—	—	1	—	—	—	—	—
Allievo sellaio	—	—	1	—	—	—	—	—
Conducenti	—	—	24	—	—	—	—	—
Muli	—	—	—	—	—	12	12	—
Carrette	—	—	—	—	—	—	—	6
Totale	3	13	26	4	13	12	12	6

Compagnia.								
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—	—	—	—
Ufficiali subalterni (3)	3	—	—	3	—	—	—	—
Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore	—	1	—	—	1	—	—	—
Sergente	—	1	—	—	1	—	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	1	—	—	1	—	—	—
Interprete	—	1	—	—	1	—	—	—
Scium-basci	—	—	2	—	2	—	—	—
Buluk-basci	—	—	6	—	—	—	—	—
Muntaz	—	—	18	—	—	—	—	—
Trombettieri o allievi trombettieri	—	—	4	—	—	—	—	—
Conducenti	—	—	10	—	—	—	—	—
Zappatori o allievi zappatori	—	—	8	—	—	—	—	—
Portaferiti	—	—	4	—	—	—	—	—
Ascari	—	—	169	—	—	—	—	—
Muli	—	—	—	—	—	6	4	—
Carrette	—	—	—	—	—	—	—	2
Totale	4	4	221	4	6	6	4	2
Riepilogo.								
Stato maggiore	3	13	26	4	13	12	12	6
4 compagnie	16	16	884	16	24	24	16	8
Totale del battaglione	19	29	910	20	37	36	28	14

(1) Lo stato maggiore di battaglione non cambia la propria costituzione qualunque sia il numero delle compagnie che lo compongono.
(2) Uno per la condotta del carreggio e salmeria del battaglione.
(3) Uno di essi potrà essere indigeno.

Nota. — Nel totale della forza di ciascun battaglione sono compresi due ciclisti.

Visto, d'ordine di Sua Maesta:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 13

Squadrone indigeni.

	Uomini italiani		Uomini indigeni	Cavalli da sella		Muli da tiro e da basto	Carrette
	ufficiali	truppa		di ufficiali	di truppa		
Comandante (capitano)	1	—	—	2	—	—	—
Ufficiali subalterni (1)	2	—	—	4	—	—	—
Subalterno veterinario	1	—	—	1	—	—	—
Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore	—	1	—	—	1	—	—
Sergenti	—	2	—	—	2	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	1	—	—	1	—	—
Caporale maggiore o caporale zappatore	—	1	—	—	1	—	—
Caporale maggiore o caporale trombettiere	—	1	—	—	1	—	—
Caporale maggiore o caporale conducente	—	1	—	—	1	—	—
Caporale aiutante di sanità	—	1	—	—	1	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	1	—	—
Sellaio	—	1	—	—	1	—	—
Interprete	—	1	—	—	1	—	—
Allievo maniscalco	—	1	—	—	1	—	—
Allievo sellaio	—	1	—	—	1	—	—
Scium-basci	—	1	1	—	1	—	—
Buluk-basci	—	—	4	—	4	—	—
Muntaz	—	—	10	—	10	—	—
Trombettieri o allievi trombettieri	—	—	4	—	4	—	—
Zappatori o allievi zappatori	—	—	8	—	8	—	—
Ascari	—	—	98	—	98	—	—
Totali	4	13	125	7	138	—	—
Salmerie e carreggio.							
Sergente	—	1	—	—	1	—	—
Muntaz	—	—	1	—	1	—	—
Conducenti	—	—	18	—	—	—	—
Muli	—	—	—	—	—	24	—
Carrette	—	—	—	—	—	—	6
Totali	—	1	19	—	2	24	6
Riepilogo.							
Squadrone	4	13	125	7	138	—	—
Salmerie e carreggio	—	1	19	—	2	24	6
Totali dello squadrone	4	14	144	7	140	24	6

(1) Uno di essi potrà essere indigeno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 14

Batteria indigeni da montagna.

	Uomini			Quadrupedi			Pezzi da 70 A da montagna
	italiani		indigeni	da sella		da salma	
	Ufficiali	Truppa		di ufficiali	di truppa		
Comandante (capitano)	1	—	—	2	—	—	—
Ufficiali subalterni	3	—	—	6	—	—	—
Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore	—	1	—	—	1	—	—
Sergenti	—	3	—	—	3	—	—
Caporali maggiori	—	6	—	—	6	—	—
Caporale maggiore o caporale di contabilità	—	1	—	—	1	—	—
Caporale maggiore o caporale zappatore	—	1	—	—	1	—	—
Caporale operaio	—	1	—	—	1	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	1	—	—
Sellaio	—	1	—	—	1	—	—
Interprete	—	1	—	—	1	—	—
Buluk-basci	—	—	1	—	—	—	—
Muntaz	—	—	10	—	—	—	—
Trombettieri o allievi trombettieri	—	1	2	—	1	—	—
Zappatori o allievi zappatori	—	—	8	—	—	—	—
Portaferiti	—	4	—	—	—	—	—
Soldati e ascari	—	40	104	—	—	—	—
Pezzi da montagna	—	—	—	—	—	—	6
Muli porta:							
Cannone	—	—	—	—	—	6	—
Testata d'affusto	—	—	—	—	—	6	—
Coda d'affusto e cofanetti per attrezzi	—	—	—	—	—	6	—
Ruote e sala	—	—	—	—	—	6	—
Munizioni	—	—	—	—	—	30	—
Muli porta:							
Fucina	—	—	—	—	—	1	—
Cofani da veterinario e sellaio	—	—	—	—	—	1	—
Cofani da cucina, contabilità, materiale sanitario	—	—	—	—	—	1	—
Cofanetti per apparecchio ottico da campo « Faini »	—	—	—	—	—	1	—
Viveri	—	—	—	—	—	4	—
Bagagli ufficiali e tende	—	—	—	—	—	5	—
Marmitte	—	—	—	—	—	1	—
Avena	—	—	—	—	—	10	—
Acqua	—	—	—	—	—	1	—
Muli di riserva con basto	—	—	—	—	—	5	—
Muli di riserva senza basto	—	—	—	—	—	2	—
Totali	4	61	125	8	17	86	6

Segue *Batteria indigeni da montagna.*

	Uomini			Quadrupedi			Pezzi da 70 A da montagna
	Italiani		Indigeni	da sella		da salma	
	Ufficiali	Truppa		di ufficiali	di truppa		
Colonna munizioni.							
Ufficiale subalterno	1	—	—	2	—	—	—
Sergente	—	1	—	—	1	—	—
Caporali maggiori	—	3	—	—	3	—	—
Muntaz	—	—	6	—	—	—	—
Trombettieri o allievi trombettieri	—	—	1	—	—	—	—
Allievi maniscalchi	—	—	1	—	—	—	—
Allievi sellai	—	—	1	—	—	—	—
Soldati e ascari	—	20	63	—	—	—	—
Muli porta:							
Parti di affusto di riserva	—	—	—	—	—	3	—
Munizioni	—	—	—	—	—	39	—
Cofani da sellaio e maestranza	—	—	—	—	—	1	—
Bagaglio ufficiale e tenda	—	—	—	—	—	1	—
Viveri	—	—	—	—	—	2	—
Avena	—	—	—	—	—	8	—
Colli, riparazioni e marmitte	—	—	—	—	—	1	—
Acqua	—	—	—	—	—	1	—
Muli di riserva con basto	—	—	—	—	—	3	—
Muli di riserva senza basto	—	—	—	—	—	2	—
Totali	1	24	72	2	4	61	—
Riepilogo.							
Batteria di combattimento e salmerie	4	61	125	8	17	86	6
Colonna munizioni	1	24	72	2	4	61	—
Totali della batteria	5	85	197	10	21	147	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 15

Plotoni indigeni meharisti.

	Uomini			Cavalli	Cammelli	
	ufficiali	truppa italiana	truppa indigena		Mehara	da trasporto (3)
Comando di squadrone (1).						
Comandante (capitano)	1	—	—	1	2	—
Subalterno (2)	1	—	—	1	2	—
Subalterno veterinario	1	—	—	1	2	—
Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore	—	1	—	—	2	—
Sergente	—	1	—	—	2	—
Maniscalco	—	1	—	—	2	—
Sellaio	—	1	—	—	2	—
Scium basci	—	—	1	—	2	—
Ascari	—	—	3	—	6	—
Totali	3	4	4	3	22	—
Plotone.						
Ufficiale subalterno (comandante)	1	—	—	1	2	—
Sergenti	—	2	—	—	4	—
Caporali maggiori o caporali	—	2	—	—	4	—
Interprete	—	1	—	—	2	—
Caporale aiutante di sanità	—	1	—	—	2	—
Trombettiere o allievo trombettiere	—	1	—	—	2	—
Scium basci	—	—	1	—	2	—
Buluk basci	—	—	2	—	4	—
Muntaz	—	—	4	—	8	—
Conducenti Muntaz	—	—	2	—	—	—
Conducenti Ascari	—	—	18	—	—	—
Ascari	—	—	40	—	80	—
Cammelli da trasporto	—	—	—	—	—	15 (3)
Totali	1	7	67	1	110	15
Riepilogo.						
Comando di squadrone	3	4	4	3	22	—
3 plotoni	3	21	201	3	330	45 (3)
Totale comando e 3 plotoni meharisti	6	25	205	6	352	45
Comando di squadrone	3	4	4	3	22	—
4 plotoni	4	28	268	4	440	60 (3)
Totale comando e 4 plotoni meharisti	7	32	272	7	402	60

(1) Tre comandi di squadrone: 2 di 3 plotoni per la Tripolitania; 1 di 4 per la Cirenaica.
(2) Potrà essere indigeno.
(3) Sono forniti dai parchi cammelli.
Nota. — Ufficiali e truppa italiana possono essere di qualunque arma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 16

Parco cammelli per la Tripolitania.

	Uomini			Cavalli da sella	Cammelli
		truppa			
	ufficiali	italiana	indigena		
Capitano comandante	1	—	—	1	—
Ufficiale subalterno (1).	1	—	—	1	—
Subalterni veterinari	2	—	—	2	—
Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore	—	1	—	—	—
Sergenti	—	2	—	—	—
Caporali maggiori o caporali (2) .	—	6	—	—	—
Buluk basci	—	—	3	—	—
Muntaz.	—	—	9	—	—
Ascari	—	—	88	—	—
Cammelli	—	—	—	—	200
Totali . . .	4	9	100	4	200

(1) Potrà essere indigeno.
(2) Un interprete.

Nota. — Ufficiali e truppa italiana possono essere di qualunque arma.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie BERTOLINI.

Il ministro del tesoro TEDESCO.

TABELLA N. 17

Servizio d'artiglieria.

	Uomini			Quadrupedi		Carrette
	ufficiali	impiegati civili	truppa	da sella	da tiro	
Capitano	1	—	—	1	—	—
Tenente	1	—	—	1	—	—
Ragionieri d'artiglieria di 2ª, 3ª o 4ª classe	—	2	—	—	—	—
Capitecnici di 2ª, 3ª o 4ª classe	—	2	—	—	—	—
Marescialli dei tre gradi (1)	—	—	2	—	—	—
Marescialli dei tre gradi o sergenti maggiori, capi operai (2)	—	—	3	—	—	—
Caporali maggiori operai	—	—	3	—	—	—
Caporali operai	—	—	5	—	—	—
Soldati operai (armaioli, carradori, falegnami, sellai, aggiustatori, battimazza, stagnai, ecc.) (3)	—	—	32	—	—	—
Conducenti	—	—	4	—	4	102
Totali	2	4	49	2	4	102
Laboratori presidiari.						
Maresciallo dei tre gradi, capo operaio	—	—	1	—	—	—
Caporali maggiori e caporali operai	—	—	4	—	—	—
Soldati operai (armaioli, carradori, falegnami, sellai, aggiustatori, battimazza, stagnai, ecc.) (4)	—	—	16	—	—	—
Conducenti	—	—	2	—	2	1
Totali	—	—	23	—	2	1
Totali per due laboratori (per ogni colonia)	—	—	46	—	4	2
Totali generali	2	4	95	2	8	104

(1) Di cui uno di contabilità.
(2) Di cui uno può essere borghese.
(3) Di cui cinque possono essere operai borghesi.
(4) Di cui due possono essere operai borghesi.

Nota — Il capo del servizio d'artiglieria è il maggiore d'artiglieria a disposizione compreso nella tabella n. 2 del comando delle truppe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 18

Servizio del genio militare.

	Uomini			Quadrupedi		Carrette
	ufficiali	impiegati civili	truppa	da sella	da tiro	
Capitano	1	—	—	1	—	—
Tenenti	2	—	—	—	—	—
Ragionieri geometri del genio di 2ª, 3ª o 4ª classe	—	3	—	—	—	—
Disegnatori tecnici di 1ª, 2ª o 3ª classe	—	3	—	—	—	—
Marescialli dei tre gradi (1)	—	—	8	—	—	—
Caporali maggiori	—	—	4	—	—	—
Caporali	—	—	6	—	—	—
Soldati operai	—	—	30	—	—	—
Conducenti	—	—	4	—	4	2
Totali	3	6	52	1	4	2

(1) Di cui uno di contabilità e 7 assistenti ai lavori.

Nota. — Il capo del servizio del genio è il maggiore del genio a disposizione compreso nella tabella n. 2 del comando delle truppe.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Servizio sanitario.

TABELLA N. 19

Servizio sanitario.

	Ufficiali	Impiegati civili	Truppa	Cavalli da sella	Quadrupedi	Carrette
Ufficio di sanità militare.						
Maggiore medico (capo del servizio sanitario) (1)	1	—	—	1	—	—
Subalterno medico	1	—	—	—	—	—
Maresciallo dei tre gradi	—	—	1	—	—	—
Caporale maggiore o caporale scritturale	—	—	1	—	—	—
Totali	2	—	2	1	—	—
Ospedale militare territoriale.						
Capitano medico (direttore)	1	—	—	—	—	—
Subalterni medici di cui 1 aiutante maggiore	6	—	—	—	—	—
Farmacisti militari di 2ª classe	—	1	—	—	—	—
Farmacisti militari di 3ª classe	—	1	—	—	—	—
Capitano d'amministrazione relatore e direttore dei conti	1	—	—	—	—	—
Capitano d'amministrazione consegnatario magazzino	1	—	—	—		—
Subalterno d'amministrazione ufficiale pagatore e di matricola	1	—	—	—	—	—
Subalterno d'amministrazione ufficiale di dispensa ed ai conti	1	—	—	—	—	—
Marescialli dei tre gradi (2)	—	—	3	—	—	—

Sergenti maggiori o sergenti di sanità	—	—	4	—	—	—
Caporali maggiori o caporali scritturali	—	—	6	—	—	—
Caporali maggiori o caporali di sanità	—	—	8	—	—	—
Soldati di sanità (3)	—	—	25	—	—	—
Soldati conducenti	—	—	4	—	4	2
Soldato fuochista	—	—	1	—	—	—
Totali	11	2	53	—	4	2
Infermerie presidiarie.						
Personale a disposizione dell'ospedale territoriale per la costituzione da 10 a 12 infermerie presidiarie	—	—	—	—	—	—
Capitani medici	5	—	—	—	—	—
Tenenti medici	7	—	—	—	—	—
Sergenti maggiori o sergenti di sanità	—	—	12	—	—	—
Caporali maggiori o caporali di sanità	—	—	12	—	—	—
Soldati di sanità (3)	—	—	48	—	—	—
Farmacisti di 2ª classe	—	12	—	—	—	—
Totali	12	12	72	—	—	—
Totali generali	25	14	127	1	4	2

(1) Disimpegna le attribuzioni di direttore di sanità.
(2) Di cui uno portinaio e 4 di contabilità.
(3) Un interprete.

Visto, d'ordine di Sua Maesta:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 20

Servizi di commissariato.

	Uomini				Quadrupedi			Autocarri
	ufficiali	militari di truppa italiana	militari indigeni	operai borghesi	cavalli da sella	da tiro	carrette	
Ufficio di commissariato.								
Maggiore commissario, capo del servizio (1)	1	—	—	—	1	—	—	—
Capitani commissari	2	—	—	—	—	—	—	—
Subalterno d'amministrazione	1	—	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori, caporali e soldati scritturali	—	4	—	—	—	—	—	—
Totali	4	4	—	—	1	—	—	—
Stabilimenti di commissariato.								
Capitani di sussistenza (consegnatari)	2	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di amministrazione (consegnatario del magazzino casermaggio principale)	1	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni di sussistenza	10	—	—	—	—	—	—	—
Subalterni d'amministrazione	5	—	—	—	—	—	—	—
Capi operai borghesi	—	—	—	1	—	—	—	—
Marescialli dei tre gradi di contabilità	—	15	—	—	—	—	—	—
Marescialli dei tre gradi o sergenti maggiori di sussistenza	—	5	—	—	—	—	—	—
Sergenti di sussistenza	—	5	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori e caporali di sussistenza	—	15	—	—	—	—	—	—
Caporali maggiori e caporali di contabilità	—	5	—	—	—	—	—	—
Soldati panattieri, meccanici, macellai, fabbri, falegnami, lavandai, materassai, ecc. (2) ed ausiliari indigeni (3)	—	70	15	—	—	—	—	—
Conducenti	—	20	—	—	—	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	20	—	—
Carrette	—	—	—	—	—	—	10	—
Automobilisti	—	12	—	—	—	—	—	—
Autocarri	—	—	—	—	—	—	—	6
Totali	18	147	15	1	—	20	10	6
Totale generale	22	151	15	1	1	20	10	6

(1) Disimpegna le attribuzioni di direttore di commissariato.
(2) Due interpreti.
(3) Gli uomini indispensabili di fatica saranno tratti dai presidi.

Nota. — Il personale della presente tabella è stabilito per il servizio di: 5 panifici di cui 2 principali e 3 secondari; 5 magazzini viveri e foraggi; 1 magazzino casermaggio principale e 4 succursali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 21

Tribunale militare territoriale.

	Impiegati civili	Ufficiali	Truppa
Sostituto avvocato fiscale di 2ª classe	1	—	—
Ufficiale istruttore (capitano)	—	1	—
Sostituto ufficiale istruttore aggiunto (tenente) (1)	—	1	—
Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore	—	—	1
Caporal maggiore o caporale scritturale	—	—	1
Interprete	—	—	1
Totale	1	2	3

(1) Ha anche le funzioni da segretario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie BERTOLINI.

Il ministro del tesoro TEDESCO.

TABELLA N. 22

Carcere militare.

	Ufficiali	Truppa
Tenente	1	—
Sergente	—	1
Caporali maggiori	—	2
Caporali	—	5
Totale	1	8

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie BERTOLINI.

Il ministro del tesoro TEDESCO.

TABELLA N 23

Deposito speciale.

	Uomini		Quadrupedi		Carrette
	Ufficiali	Truppa	da sella	da tiro	
Tenente colonnello di fanteria (comandante)	1	—	1	—	—
Maggiore d'amministrazione (relatore)	1	—	—	—	—
Capitano d'amministrazione (direttore dei conti)	1	—	—	—	—
Capitano d'amministrazione (contabilità spec. tesoreria)	1	—	—	—	—
Capitano d'amministrazione (ufficiale di magazzino)	1	—	—	—	—
Capitano d'amministrazione (ufficiale di matricola)	1	—	—	—	—
Subalterni d'amministrazione (ufficiale pagatore e ufficiali ai conti)	4	—	—	—	—
Capitani di fanteria (preferibilmente del personale dei distretti - senza diritto a cavallo)	2	—	—	—	—
Subalterno medico	1	—	—	—	—
Marescialli dei tre gradi, di contabilità	—	14	—	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	14	—	—	—
Trombettiere (soldato od ascari)	—	1	—	—	—
Soldati sarti (1)	—	2	—	—	—
Soldati calzolai (1)	—	2	—	—	—
Allievo armaiuolo	—	1	—	—	—
Conducenti (1)	—	4	—	4	2
Soldati od ascari (2)	—	21	—	—	—
Totali	13	59	1	4	2
Banda musicale.					
Maresciallo dei tre gradi	—	1	—	—	—
Sergente maggiore o sergente musicante	—	1	—	—	—
Caporali maggiori musicanti	—	9	—	—	—
Caporali musicanti	—	28	—	—	—
Soldati allievi musicanti (3)	—	5	—	—	—
Soldati aspiranti allievi musicanti (3)	—	2	—	—	—
Totali	—	46	—	—	—
Totali generali	13	105	1	4	2

(1) Di preferenza indigeni.
(2) Un soldato interprete.
(3) Qualcuno può essere indigeno.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie BERTOLINI.

Il ministro del tesoro TEDESCO.

Tabella riepilogativa della forza dei comandi, riparti e servizi costituenti il R. corpo di truppe coloniali della Cirenaica.

TABELLA N. 24

Tabella riepilogativa della forza dei comandi, riparti e servizi costituenti il R. Corpo di truppe coloniali della Cirenaica.

Numero progressivo della tabella	Numero dei comandi ed uffici	Comandi - Uffici - Riparti	Uomini						Quadrupedi				Cammelli		Carrette	Autocarri	Autovetture	Pezzi (1)
			Ufficiali	Impiegati civili	Capi operai	Sottufficiali	Graduati e soldati italiani	Militari indigeni	da sella: Ufficiali	da sella: Truppa	Da tiro	Da salma	Meharà	Da trasporto				
2	—	Comando delle truppe	20	—	—	6	21	—	25	—	—	—	—	—	—	—	2	—
4	2	Battaglioni volontari italiani	40	—	—	50	1832	—	18	—	60	48	—	—	30	—	—	—
5	2	Compagnie montate	12	—	—	14	482	—	12	306	—	60	—	—	8	—	—	—
6	2	Batterie da montagna	12	—	—	10	564	—	24	—	—	286	—	—	—	—	—	12
7	1	Compagnia da fortezza	4	—	—	6	190	—	4	—	2	—	—	—	1	—	—	—
8	1	Compagnia treno	3	—	—	5	46	70	3	60	120	—	—	—	60	—	—	—
9	1	Compagnia zappatori e minatori del genio	4	—	—	8	168	74	4	—	12	—	—	—	6	2	—	—
10	1	Compagnia telegrafisti e radiotelegrafisti del genio	4	—	—	8	208	34	4	—	12	—	—	—	6	2	—	—
11	1	Gruppo automobilisti	4	—	—	8	130	34	—	—	—	—	—	—	—	60	2	—
12	4	Battaglioni indigeni	76	—	—	44	72	3640	80	148	12	144	—	—	56	—	—	—
13	3	Squadroni indigeni	12	—	—	12	30	432	21	420	—	72	—	—	18	—	—	—

			Ufficiali ed impiegati civili		Capi operai	Truppa italiana	Militari indigeni	Quadrupedi				Cammelli		Carrette	Autocarri	Autovetture	Pezzi
15	1	Comando di squadrone meharisti (4 plotoni)	7	—	—	10	22	272	7	—	—	—	462	60	—	—	—	—
17	1	Servizio d'artiglieria	2	4	—	7	88	—	2	—	8	—	—	—	104	—	—	—
18	1	Servizio del genio	3	6	—	8	44	—	1	—	4	—	—	—	2	—	—	—
19	1	Servizio sanitario	25	14	—	22	105	—	1	—	4	—	—	—	2	—	—	—
20	1	Servizi di commissariato	22	—	1	25	126	15	1	—	20	—	—	—	10	6	—	—
21	1	Tribunale militare	2	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	1	Carcere militare	1	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1	Deposito speciale	13	—	—	16	89	—	1	—	4	—	—	—	2	—	—	—
25	1	Divisione dei carabinieri Reali	18	—	—	128	98	774	34	840	—	—	—	—	—	—	—	—
26	1	Parco cammelli	4	—	—	2	6	65	4	—	—	—	—	156	—	—	—	—
		Totali	293	25	1	396	4410	5607	254	1795	358	757	462	216	305	70	4	18
			318			4806			3164				672					

(1) Oltre i pezzi da posizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 25

Carabinieri reali e zaptiè.

GRADI	Ufficiali	Sottufficiali e militari di truppa		Quadrupedi
		a piedi	a cavallo	
Tenente colonnello dei carabinieri italiani	1	—	—	2
Capitani dei carabinieri italiani	3	—	—	6
Tenenti dei carabinieri italiani	7	—	—	14
Sottotenenti dei carabinieri italiani	6	—	—	12
Subalterni d'amministrazione	1	—	—	—
Marescialli maggiori	—	3	4	4
Marescialli capi	—	3	8	8
Marescialli	—	6	10	10
Brigadieri	—	15	40	40
Vice-brigadieri	—	15	24	24
Appuntati	—	6	8	8
Carabinieri trombettieri	—	2	2	2
Carabinieri	—	30	50	50
Scium-basci	—	1	5	5
Buluk-basci	—	2	25	25
Muntaz	—	6	60	60
Zaptiè trombettieri	—	1	4	4
Zaptiè	—	70	600	600
Totali	18	160	840	874
Totali	18	1000		874

Nota. — I graduati dei carabinieri a cavallo possono essere sostituiti da graduati a piedi ai quali si concederà l'uso del cavallo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 26

Parco cammelli per la Cirenaica.

	Uomini			Cavalli da sella	Cammelli da trasporto
		Truppa			
	ufficiali	italiana	indigena		
Capitano comandante	1	—	—	1	—
Ufficiale subalterno (1)	1	—	—	1	—
Ufficiali subalterni veterinari	2	—	—	2	—
Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore	—	1	—	—	—
Sergente	—	1	—	—	—
Caporali maggiori o caporali (2)	—	6	—	—	—
Buluk-basci	—	—	2	—	—
Muntaz	—	—	6	—	—
Ascari	—	—	57	—	
Cammelli	—	—	—	—	150
Totali	4	8	65	4	150

(1) Potrà essere indigeno.
(2) Un interprete.

Nota. — Ufficiali e truppa italiana possono essere delle varie armi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

TABELLA N. 27

Sezione per la Libia
presso il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

	Uomini			Quadrupedi	Carrette
	Ufficiali	Sottufficiali	graduati e soldati		
Capitano d'amministrazione. . .	1	—	—	—	—
Subalterno d'amministrazione. .	1	—	—	—	—
Marescialli dei tre gradi o sergenti maggiori.	—	3	—	—	—
Sergenti	—	10	—	—	—
Caporali maggiori o caporali. .	—	—	8	—	—
Soldati	—	—	15	—	—
Quadrupedi	—	—	—	2	—
Carrette	—	—	—	—	2
	2	13	23	2	2

Nota. — Una parte del personale, sottufficiali e militari di truppa, potrà essere comandata al Ministero delle colonie per eseguire lavori di scritturazione contabile riflettenti il R. corpo di truppe coloniali della Libia.

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(3367) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª — **1914** — 30 maggio

1914 MAGGIO 23. - N. **216**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni alla contabilità dei corpi . . . *pag* 601

» 24. - » **217**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Esempi pratici delle scritture per la contabilità dei corpi e delle direzioni di commissariato. — Indice alfabetico delle principali spese distinte per capitolo di bilancio . . . . . » 648

CIRCOLARE N. **216**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' — **Modificazioni alla contabilità dei corpi.** — (Segretariato generale). — 23 maggio 1914.

In seguito ai risultati dell'esperienza, questo Ministero è venuto nella determinazione di apportare alcune modificazioni alla contabilità dei corpi le quali debbono andare in vigore dal 1° luglio p. v. dall'inizio cioè dell'esercizio finanziario 1914-915.

Principali fra queste le seguenti:

classificazione delle spese per capitolo di bilancio fatta direttamente dai corpi;

discarico alle Direzioni di commissariato di Corpo d'armata delle somme loro anticipate non più in base alle spese sostenute dai corpi, ma bensì alle anticipazioni passate ai corpi stessi;

sospensione in via d'esperimento del conto corrente fra le varie amministrazioni e adozione per la trasmissione di fondi, del vaglia postale di servizio;

ripristinamento della contabilità di compagnia in sostituzione della contabilità di battaglione.

Modificazioni secondarie riguardano le rettificazioni dipendenti dalla revisione degli ordini di pagamento, le registrazioni relative ai proventi, la sostituzione dell'attuale prospetto numerico mensile delle giornate di presenza mod. 79 *RA*, con altro i cui dati debbono essere desunti dai rapporti situazione mod. 2 *RA* ecc.

Gli scopi delle modificazioni apportate alla contabilità possono così riassumersi:

Con la restituzione ai corpi dell'incarico di classificare le spese per capitolo, temporaneamente assunto dal Ministero, si pone in grado ciascuna amministrazione di seguire lo svolgimento delle spese medesime in relazione alla specie di ciascuna di esse.

Per facilitare tale classificazione il Ministero ha compilato apposito « Indice alfabetico » delle spese più frequenti che si verificano normalmente con l'indicazione del capitolo di bilancio al quale debbono essere imputate per l'esercizio finanziario 1914-915, indice che sarà, qualora occorra, annualmente rinnovato in base alle modificazioni apportate al bilancio.

I corpi potranno così assegnare ai vari capitoli le spese man mano che le incontrano, raggruppando i titoli relativi in speciali elenchi mensili che possono essere tenuti al corrente con facilità e senza troppo aggravio di lavoro non essendo che la riproduzione fedele delle singole colonne del giornale di cassa riguardanti la ripartizione delle spese.

Poichè la comunicazione alle Direzioni di commissariato di corpo d'armata delle spese fatte dai corpi sui vari capitoli di bilancio avviene ora a troppa distanza dal momento in cui le direzioni suddette hanno ricevuto dal Ministero le anticipazioni, si è riconosciuta la necessità che le Direzioni di commissariato siano discaricate delle anticipazioni ricevute non più in base alla dimostrazione delle spese effettive sostenute dai corpi e risultanti dal prospetto mensile mod. 4 *RA*, ma bensì in base alle dichiarazioni di ricevuta, da rilasciarsi dai corpi, dei fondi loro forniti dalle direzioni medesime.

In tal modo rimane sciolto il vincolo fin qui esistente fra le scritture dei corpi e quelle delle direzioni di commissariato per quanto riguarda la giustificazione delle spese Come conseguenza di tale disposizione l'attuale richiesta di anticipazione mod. 94 *RA*, è sostituita con altra che dà modo ai corpi di domandare alle rispettive direzioni di commissariato i fondi distinti per capitoli di bilancio a carico dei quali debbono andare le spese e di accusare senz'altro ricevuta alle direzioni predette delle somme riscosse con gli ordinativi da queste emessi.

Rimane pertanto abolito il prospetto mensile mod. 4 *RA* e la richiesta di fondi mod. 94 *R. A.*

Il conto corrente presenta, in rapporto alle scrittnre dei corpi, qualche difficoltà contabile per il doppio e contemporaneo mo-

vimento che ne consegue di credito e di debito per ciascuna partita: esso complica poi i rapporti fra i corpi e le direzioni di commissariato.

Inoltre molte operazioni di conto corrente debbono essere corrette perchè errate ed altre annullate perchè inutili.

Per questi motivi ed anche per diminuire presso i corpi il lavoro di scritturazione dipendente dalla tenuta del conto corrente, e per semplicare la contabilità in generale, questo Ministero è venuto nella determinazione di sospenderlo, in via d'esperimento, per tempo indeterminato per tutte indistintamente le amministrazioni dipendenti sostituendolo col « Vaglia postale di servizio » adottato in base ad apposita convenzione col Ministero delle poste e dei telegrafi.

L'uso di tale vaglia, esente da tassa per parte dei corpi non può presentare difficoltà pratiche essendo sempre possibile di servirsi di un ufficio postale.

Le amministrazioni avranno cura di segnalare al Ministero durante l'esperimento gl'inconvenienti che eventualmente si verificassero nello svolgimento della disposizione di che trattasi.

Il Ministero ritenendo la contabilità di compagnia più semplice e più rispondente per varie considerazioni al buon andamento del servizio, in confronto di quella per battaglione e per dar modo ai comandanti di compagnia di acquistare la necessaria preparazione amministrativa ha deciso di estendere la contabilità per compagnia a tutti i corpi dell'esercito.

Per effettuare e dimostrare le rettificazioni dipendenti dalla revisione fatta dal Ministero e di raggruppare i titoli di spesa che, per qualsiasi ragione, non possano essere ammessi in contabilità, viene adottato un « Elenco degli ordini di pagamento stralciati e delle rettificazioni effettuate ».

Si determina inoltre che i corpi si diano debito verso la direzione di commissariato dell'ammontare dei proventi, soltanto dopo che il Ministero abbia verificati ed occorrendo rettificati i conti relativi. Perciò le rettificazioni apportate non andranno più ad interessare le scritture della direzione di commissariato e sul giornale di cassa del corpo il versamento dei proventi costituirà movimento effettivo di cassa.

Infine essendosi rilevato che la trasmissione del prospetto numerico mensile delle giornate di presenza degli uomini di truppa e dei quadrupedi mod. 79 *RA* ha spesso luogo con grande ritardo, e che le notizie sono frequentemente errate ed incomplete, il Ministero, ad ovviare all'inconveniente, sostituisce il modulo oggi in vigore con altro nel quale, per fa-

cilitarne la compilazione, la richiesta delle notizie è stata limitata a riportare per ciascun giorno del mese, i soli dati numerici che risultano dai rapporti situazione di tutti i reparti del corpo.

Per l'attuazione delle modificazioni di cui sopra si prescrive quanto appresso:

1.

RICHIESTE D'ANTICIPAZIONE DEI CORPI.

Sono compilate tanto dai corpi quanto dai distaccamenti sul mod. 3 *RA*, unito alla presente circolare, tenendo presenti le avvertenze stampate sull'ultima pagina del modello stesso (allegato n. 1).

Le richieste suppletive che i corpi e i distaccamenti dovessero fare durante il mese, sono distinte per capitolo del bilancio, come quelle ordinarie mensili.

2.

REGISTRAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI NEL GIORNALE DI CASSA DEI CORPI.

Le anticipazioni date dalle direzioni di commissariato ai corpi ed ai distaccamenti, dopo essere state registrate nel giornale di cassa del mese cui si riferiscono, sono riportate nell'ultima facciata (penultima pel mese di giugno) del fascicolo del giornale del mese stesso ed ivi ripartite fra i singoli capitoli del bilancio, tenendo allo scopo per guida il modulo di ricevuta che la direzione di commissariato trasmette insieme all'ordinativo cui la richiesta si riferisce.

Il modulo di ricevuta è restituito alla direzione di commissariato non appena eseguite le accennate registrazioni.

Le anticipazioni che per qualunque causa non fossero state riscosse nel mese pel quale furono chieste, sono considerate concesse pel mese in cui ne avviene la riscossione.

Qualora la direzione di commissariato abbia ritenuto sull'importo dell'anticipazione l'ammontare dei proventi (vedi n. 4) il corpo registra la riscossione dell'ordine sul giornale di cassa con due distinte operazioni: una per la riscossione dell'importo totale dell'anticipazione (colonne 6-16) e l'altra pel versamento dei proventi (colonne 7-15).

3.

REGISTRAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DEI CORPI NEL GIORNALE DELLE DIREZIONI DI COMMISSARIATO.

Al giungere del mod. *k*, col quale la tesoreria partecipa l'avvenuta riscossione per parte dei corpi degli ordinativi relativi alle anticipazioni, le direzioni di commissariato registrano le somme relative a colonne 4 e 12 e, anzichè a colonna 13, a colonna 5 del giornale *Ministero anticipazioni e spese - dare*; dandosi cioè subito discarico definitivo della somma.

Qualora sull'importo dell'anticipazione la direzione di commissariato ritenesse l'importo dei proventi partecipatole dal corpo (V. n. 4) registrerà la riscossione dell'ordine con due distinte operazioni, una per il pagamento dell'importo totale dell'anticipazione (colonna 5) e l'altra per la riscossione dell'importo dei proventi (colonna 8).

Se al momento in cui giunge il detto mod. *k*, non è ancora arrivata la relativa ricevuta del corpo, la registrazione è ugualmente eseguita, salvo ad invitare il corpo, se del caso, a sollecitare la trasmissione della ricevuta prima della compilazione dei rendiconti mensili, ai quali deve essere allegata

Nell'attuale conto: « Corpi, istituti e stabilimenti militari » (colonne 13 e 14 del giornale) sono registrati tutti i movimenti relativi al fondo scorta, ai conti particolari ed alle rimanenze alla chiusura di ogni esercizio.

Il detto conto assume la denominazione: *Fondo scorta e conti particolari*; la intestazione sino alla ristampa del giornale sarà modificata a mano.

4.

PROVENTI DEI CORPI.

Le somme riscosse dai corpi per proventi invece di essere accreditate alla direzione di commissariato alla fine di ogni mese, sono riportate nel giornale di cassa dei corpi di mese in mese e partecipate alla detta direzione, per il versamento in Tesoreria, dopo la revisione effettuata dal Ministero.

La direzione provvede al versamento dei proventi e trattiene l'ammontare corrispondente su quello dell'ordinativo di pagamento che emetterà per la prossima somministrazione di fondi a favore del consiglio d'amministrazione del corpo.

Le legioni dei carabinieri reali e gli ospedali militari principali versano in tesoreria alla fine di ciascun mese, inviando

la quietanza al Ministero insieme al conto relativo, tutti i proventi compresi quelli che anteriormente al 1° luglio 1914 davano in nota alle direzioni di commissariato.

5.

RIPARTIZIONE, NEL GIORNALE DI CASSA DEI CORPI, DELLE SPESE FRA I DIVERSI CAPITOLI DI BILANCIO.

Per la ripartizione delle spese, a carico del bilancio, fra le colonne 18 e seguenti, i corpi consultano l'indice alfabetico delle principali voci di spesa, coll'indicazione dei capitoli a cui vanno imputate, pubblicato dal Ministero, applicando per analogia le spese che non fossero specificatamente comprese nell'indice.

L'applicazione alle suddette colonne è fatta dal direttore dei conti, partita per partita, contemporaneamente all'iscrizione alla colonna 17 del giornale.

6.

RACCOLTA DEI TITOLI DI SPESA IN ELENCHI DISTINTI PER CAPITOLI DI BILANCIO.

Appena eseguite le registrazioni di cui sopra i documenti relativi sono subito annotati ed inclusi in elenchi intestati ai capitoli cui ciascuno di essi si riferisce (vedi mod. 6 *RA*, allegato 2).

Sugli elenchi sono trascritte le ritenute specificate nell'elenco stesso, effettuate sopra ogni singolo titolo di spesa.

Nell'ultima pagina degli elenchi sono inoltre, volta a volta, riportate le anticipazioni riguardanti i capitoli cui gli elenchi si riferiscono, che risultano già ripartite per capitolo nell'ultima facciata dei fascicoli del giornale di cassa di ogni mese (penultima pel mese di giugno) e nelle ricevute che si spediscono alla direzione di commissariato, senza unire agli elenchi gli ordini di riscossione. Con l'adozione di questo elenco vengono aboliti gli attuali elenchi mod. 103 *RA* e 104 *RA*.

7.

RIEPILOGO DEGLI ELENCHI DELLE SPESE E DELLE ANTICIPAZIONI.

Alla fine di ogni mese i corpi eseguiscono i totali negli elenchi di cui sopra, e constatatane l'eguaglianza con i totali della colonna 18 e seguenti alla chiusura del giornale

di cassa, per quanto si riferisce alle spese, e con i totali della ultima facciata del fascicolo del giornale stesso (penultima pel mese di giugno), per quanto si riferisce alle anticipazioni, riassumono le risultanze delle anticipazioni e delle spese di tutti gli elenchi del mese nel riepilogo mod. 7 *RA* (vedi allegato n. 3).

I totali delle due colonne di questo modello tenuto conto della rimanenza del mese precedente, riportata sul giornale di cassa, e, se del caso, delle rettifiche alle contabilità dei mesi precedenti, comunicate dal Ministero, prima della chiusura del giornale, sono eguali rispettivamente alle colonne 16-17.

Il riepilogo mod 7 *RA* suddetto con allegati gli elenchi ed i titoli di spesa è spedito al Ministero (Ragioneria) in duplice esemplare insieme ai documenti di cui al n. 16 della presente circolare.

8.

Ritenute per addebiti alla truppa.

Le ritenute fatte agli uomini di truppa per sciupio e smarrimento di materiali comprese quelle per addebiti relativi al casermaggio fatti dal 1° luglio 1914 in poi non sono più introitate a proventi (od al fondo scorta per gli addebiti di casermaggio), ma sono diminuite dall'ammontare totale del foglio paga, il quale in conseguenza è registrato sul giornale di cassa al netto di dette ritenute, che sono dimostrate nell'apposita colonna dell'elenco mod. 6 *RA* (vedi allegato n. 2).

Il Ministero provvede poi a sua cura al versamento delle ritenute succitate.

Pertanto, sulla seconda pagina del foglio paga, subito dopo il totale, è aggiunto quanto segue:

Deduconsi le ritenute fatte per sciupio e smarrimento di materiali (da riportarsi nell'elenco 6 *RA*) L. . . . . .

Resta la somma netta da conteggiarsi sul presente foglio paga in. . . . . L. . . . . .

Nulla è innovato per le ritenute pei debiti verso la cassa comprese quelle per addebiti relativi al casermaggio anteriori al 1° luglio 1914, le quali continueranno ad essere introitate al conto « fondo scorta e conti particolari » (senza perciò essere diminuite dal foglio paga).

9.

Distinzione degli ordini di pagamento per capitolo di bilancio.

Ogni ordine di pagamento comprende i soli documenti riferentisi ad uno stesso capitolo ed articolo di bilancio. Si avrà perciò cura che anche i documenti giustificativi delle spese siano divisi per articoli e capitoli di bilancio. Nel caso di indivisibilità di un titolo di pagamento, riguardante più capitoli, vi si indica la ripartizione fra i diversi capitoli e lo si inserisce nell'elenco relativo al primo capitolo in esso indicato.

Negli altri elenchi in luogo del titolo è unito un foglio con le seguenti indicazioni:

« Delle spese comprese nell'ordine di pagamento n. . . . stato allegato all'elenco del capitolo . . . pel mese di . . . sono state applicate al capitolo n. . . . L. . . . per le seguenti ragioni ».

I documenti di pagamento, quando le loro dimensioni e lo spazio disponibile lo consentono, possono servire da ordine di pagamento mediante l'applicazione di un timbro portante l'indicazione « V.° si ordina il pagamento della somma di lire . . . a carico del capitolo . . . articolo . . . dell'esercizio 191 -91 » seguito dalla data, dalle firme e dalle altre formalità indicate nel modello degli ordini di pagamento 13 *RA*.

Non è più riempita la quarta pagina degli ordini di pagamento riguardante il raggruppamento delle spese.

10.

Spese per servizi di pubblica sicurezza registrazione presso le direzioni di commissariato.

Queste spese, tanto per le direzioni di commissariato, quanto per i corpi, invece di far parte della gestione delle spese a carico del bilancio, interessano la gestione relativa al fondo scorta e conti particolari.

Le direzioni di commissariato pongono le anticipazioni che ricevono dal Ministero dell'interno all'*avere* del conto « fondo scorta e conti particolari » ed i rimborsi che i corpi richiedono loro per le spese di cui trattasi al *dare* dello stesso conto.

Per queste spese sono aperte apposite colonne nel registro 75 *RA*, che sviluppa il conto suddetto.

Alla fine di ogni mese le direzioni di commissariato compilano apposito rendiconto mod. 80 *RA* che trasmettono direttamente al Ministero dell'interno.

11.

SPESE PER SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA REGISTRAZIONE PRESSO I CORPI.

I corpi registrano le spese stesse, nel loro giornale, in uscita del « fondo scorta e conti particolari »; compilano il rendiconto modello 29 *RA*, non appena compiuto il servizio, e lo trasmettono alla direzione di commissariato pel rimborso delle somme pagate. Quando per i servizi di cui trattasi i corpi prevedono spese rilevanti, possono, in conto di esse, chiedere alle direzioni di commissariato, separate anticipazioni da registrarsi in entrata del « fondo scorta e conti particolari » e da regolarsi con la presentazione del mod. 29 *RA*.

12.

CONFRONTO MENSILE DELLE ANTICIPAZIONI CON LE SPESE DI OGNI CAPITOLO DI BILANCIO.

Nell'ultima facciata del fascicolo del giornale di cassa di ciascun mese, penultima pel mese di giugno, ove è già stato effettuato dai corpi il riparto per capitolo delle anticipazioni, sono riportati i totali delle spese, divisi per capitoli, risultanti alla chiusura del mese stesso.

Alle anticipazioni ed alle spese sono poi aggiunti i totali a tutto il mese precedente.

È effettuato il confronto fra i totali generali delle une e delle altre ed è determinato il credito od il debito per ogni singolo capitolo al bilancio.

Queste risultanze di credito e di debito servono per regolare la richiesta dei fondi pel mese successivo.

13.

RETTIFICAZIONI ALLE SCRITTURE.

Affinchè le singole colonne dei giornali e dei registri derivati rappresentino nelle loro risultanze finali l'espressione vera dei movimenti a ciascuna di esse assegnati, le rettificazioni di ogni specie, anzichè effettuarsi con registrazione inversa, sono eseguite con aumenti o diminuzioni nella colonna stessa in cui furono inscritte le somme da rettificarsi.

Così, ad esempio, la rettificazione per una somma di cui il Ministero abbia ordinato lo stralcio, è eseguita non già portando la somma stessa a colonna 16 del giornale di cassa, ma sottraendola dal totale della colonna 17 ed iscrivendola in uscita al conto « fondo scorta e conti particolari ».

Le cifre da sottrarsi per rettificazioni sono scritte con inchiostro rosso.

Nessuna rettificazione può essere più fatta dopo trasmessa la contabilità mensile al Ministero. Ove si riscontrassero errori sarà riferito al Ministero (ragioneria).

14.

Situazione di tutti i conti alle chiusure mensili delle contabilità.

Effettuata la chiusura mensile della contabilità le direzioni di commissariato ed i corpi accertano l'esattezza delle scritture riportando, nella prima pagina dei modelli 5 o 5 *bis* (vedi allegati n. 4 e 5) tutti i loro crediti e tutti i loro debiti emergenti dalle scritture distinti per gruppi.

La eguaglianza fra i crediti ed i debiti dimostra la regolarità della gestione.

Alla chiusura della contabilità del mese di gennaio e del mese di giugno, le direzioni ed i corpi dimostrano, nella seconda pagina e seguenti del modello, separatamente per ogni singolo creditore e debitore, i crediti e i debiti già indicati per gruppi nella prima pagina del modello medesimo.

Il mod. 5 serve per le direzioni di commissariato e per le amministrazioni autonome di cui al n. 27 della presente e per una sol volta ai corpi per la situazione di tutti i conti alla chiusura della gestione del mese di giugno 1914.

Il mod. 5 *bis* serve invece soltanto ai corpi, istituti e stabilimenti militari che ricevono le anticipazioni dalle direzioni di commissariato per tutte le situazioni mensili successive a quella di cui sopra.

Con l'adozione dei modelli succitati restano aboliti gli attuali modelli 5 *RA* e 93 *RA*.

15.

Registrazione sul giornale di cassa della gestione dei reparti e dei distaccamenti.

Nulla è innovato riguardo alla registrazione della gestione dei reparti alla sede.

Le spese dei distaccamenti sono raggruppate per capitoli ed articoli, e quindi per la gestione di ciascun distaccamento sono compilati tanti ordini di pagamento quanti sono i capitoli ed articoli su cui gravano le spese.

16.

TRASMISSIONE AL MINISTERO DELLA CONTABILITÀ MENSILE DEI CORPI.

I corpi unitamente al riepilogo mod. 7 *RA* in duplice copia ed agli elenchi mod. 6 *RA*, contenenti i titoli di cui al n. 6 della presente circolare, trasmettono al Ministero (ragioneria):

A) copia del giornale di cassa limitata a tutta la colonna 17 (mod. 11 *RA*-lettera *B*);

B) la *situazione di tutti i conti mod. 5 o 5 bis* (V. allegati numeri 4 e 5);

C) il prospetto statistico mod. 83 *RA*;

D) gli ordini di riscossione e di pagamento relativi ai proventi, riuniti nell'elenco mod. 102 *RA*;

E) lo specchio dei materiali acquistati coi fondi del bilancio mod. 85 *RA*.

17.

RETTIFICAZIONI DEL MINISTERO ALLE SPESE ESEGUITE DAI CORPI.

Le rettificazioni, anzichè per ogni contabilità o conto, sono comunicate dal Ministero ai corpi in una sol volta, già riepilogate per tutti i capitoli.

Il Ministero ricevute le contabilità mensili dei corpi pone in evidenza le rettificazioni nelle apposite colonne degli elenchi mod. 6 *RA* (vedi allegato n. 2).

A cura del Ministero i titoli da stralciarsi sono riuniti e descritti in un modulo speciale 8 *RA* (vedi allegato n. 6) nell'ultima pagina del quale sono riepilogate per capitolo tutte le rettificazioni in più o in meno da apportare ai titoli degli elenchi, corrispondenti a quelli delle singole colonne della « ripartizione » nel giornale di cassa.

Il Ministero, completata la revisione delle contabilità trattiene i titoli di pagamento, restituisce al corpo gli elenchi 6 *RA*, rettificati ed insieme ad essi trasmette l'elenco mod. 8 *RA* con acclusi i titoli stralciati.

Per tutte le somme che in seguito alla revisione fatta dal Ministero risultano pagate in meno, in confronto di quelle spesate nelle contabilità, è provveduto con pagamenti suppletivi da inserirsi nelle scritture del mese in cui è fatto il pagamento stesso se del caso.

Perciò tali errori non interessano la contabilità in corso di rettificazione, le quali, nel complesso dei capitoli subiscono soltanto diminuzioni per le rettificazioni ordinate dal Ministero.

Sul documento dal quale risulta la somma pagata in meno è fatta la seguente annotazione:

« Per la somma di lire . . . . . non conteggiata nel presente rendiconto, sarà provveduto con altro ordine di pagamento »

oppure:

« è stato provveduto con ordine di pagamento N. . . . . del mese di . . . . . ».

L'ordine di pagamento suddetto è motivato ed annotato come segue:

« Somma conteggiata in meno nel rendiconto del capitolo . . . esercizio . . . . . che risulta di lire . . . . . anzichè di lire . . . . . (Vedasi titolo giustificativo n. . . . allegato all'elenco del mese di . . . . .) ».

L'ordine stesso è quietanzato dall'interessato qualora esso non abbia già dato quietanza complessiva sul documento iniziale.

18.

Registrazione nel giornale dei corpi delle rettificazioni ordinate dal ministero.

I corpi in base alle rettificazioni in più o in meno determinate dal Ministero per ogni singolo capitolo di bilancio nell'ultima pagina del mod. 8 *RA*, eseguiscono le correzioni alle loro scritture.

Se la partecipazione delle rettificazioni giunge ai corpi prima della chiusura dell'esercizio cui le contabilità rettificate si riferiscono, essi sottraggono dalla colonna 17 nel giornale dell'esercizio in corso, il totale dei titoli stralciati dal Ministero e lo inscrivono in uscita ai conti particolari.

Nell'ultima facciata del fascicolo del giornale di cassa del mese in corso, dopo i totali delle spese di ogni capitolo a tutto il mese stesso, aggiungono o sottraggono l'ammontare

delle rettificazioni risultanti dall'ultima pagina del suddetto mod. 8 *RA*.

Se la partecipazione giunge invece dopo la chiusura dell'esercizio, cui le contabilità rettificate si riferiscono, i corpi inscrivono nel giornale di cassa dell'esercizio in corso, il totale dei titoli stralciati dal Ministero, ponendolo in *entrata* ed in *uscita* alla cassa corrente ed in entrata ed in uscita ai conti particolari, dovendo la somma stessa far passaggio semplicemente da uno ad altro dei conti particolari.

Le operazioni di aumento e di diminuzione ai singoli capitoli, conseguenti dalle rettificazioni del Ministero, sono eseguite nell'ultima facciata del fascicolo del giornale di cassa del mese di giugno dell'esercizio cui le contabilità rettificate si riferiscono, nella quale facciata sono stati precedentemente riportati i totali delle anticipazioni e delle spese, di ogni singolo capitolo, alla chiusura dell'esercizio medesimo.

19.

Rendiconti dei corpi.

Ricevuti dal Ministero gli elenchi mod. 6 *RA* di un trimestre ed eseguite nel giornale le registrazioni di cui al numero precedente i corpi compilano, anzichè il rendiconto mod. 21 *RA* che resta abolito, il rendiconto mod. 80 *RA* nel quale, dopo le rimanenze del rendiconto precedente, riportano a sinistra le anticipazioni e a destra le spese, nell'ammontare rettificato dal Ministero, come risultano dagli elenchi modello 6 *RA*.

I rendiconti sono poi subito trasmessi, insieme a detti elenchi 6 *RA*, al Ministero (direzione generale revisione dei conti).

L'ammontare delle spese effettuate dai corpi non è più comunicato alle direzioni di commissariato.

Il mod. 4 *RA* che serviva allo scopo è abolito.

20.

Chiusura a pareggio da parte dei corpi dei rendiconti del 4° trimestre.

Prima di compilare i rendiconti del 4° trimestre i corpi accertano i crediti ed i debiti, per le deficienze o per le esuberanze delle anticipazioni ricevute, risultanti nell'ultima facciata del fascicolo di giugno del giornale di cassa, dopo eseguite

le rettificazioni a tutte le contabilità dell'esercizio, e stabiliscono il credito o il debito complessivo per tutti i capitoli.

L'importo di tale credito o debito complessivo è richiesto, o versato, dai corpi alla direzione di commissariato.

La richiesta, o il versamento, sono accompagnati da una lettera esplicativa del corpo, alla quale esso stesso unisce due moduli di ricevuta. Nel primo, già firmato dal consiglio d'amministrazione, sono elencati i capitoli che ebbero deficienza di anticipazioni, con la somma rappresentante la deficienza stessa. Nell'altro, da restituirsi firmato dal consiglio d'amministrazione della direzione di commissariato, sono elencati, invece, i capitoli che ebbero esuberanza di anticipazioni, con la relativa somma.

Ricevuto il credito o versato il debito emergente, i rendiconti del 4° trimestre restano chiusi a pareggio.

I corpi in questi rendiconti, simili a quelli degli altri trimestri, aggiungono, nella pagina di sinistra, nel primo caso:

« Aumento per somma ricevuta dalla direzione di commissariato del ..... corpo d'armata a pareggio del presente rendiconto L. .. .. ».

E nel secondo caso:

« Diminuzione per somma versata alla direzione di commissariato del ..... corpo d'armata a pareggio del presente rendiconto (vedi ricevuta di detta direzione unita al presente o al rendiconto del capitolo .....) ..... L. ..... ».

21.

Rendiconti delle direzioni di commissariato.

Sono compilati sul mod. 80 *RA*. In essi le direzioni riportano, dopo le rimanenze, l'ammontare dei mandati di anticipazione avuti sui capitoli del bilancio, nella pagina di sinistra, e le somme passate ai corpi, nella pagina di destra.

I rendiconti, entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, sono trasmessi al Ministero (ragioneria) in originale ed in copia conforme.

Le ricevute dei corpi sono tutte unite al primo dei rendicondi, negli altri è indicato « Le ricevute trovansi allegate al rendiconto del cap. . . . ».

22.

Rendiconti suppletivi delle direzioni di commissariato.

Coi rendiconti del 4° trimestre le direzioni di commissariato non chiudono la loro gestione. Le rimanenze di questi rendi-

conti sono riportate in rendiconti suppletivi, nei quali sono dimostrate le somme pagate, o ricevute, rappresentanti le deficienze, o le esuberanze, delle anticipazioni avute dai corpi, in confronto delle spese fatte, di cui al n. 20 della presente circolare.

I rendiconti suppletivi sono trasmessi al Ministero, appena tutti i corpi della circoscrizione hanno comunicato le risultanze finali dei loro conti sui capitoli del bilancio, oppure quando il Ministero lo ordini.

23.

TRASPORTO NELLE SCRITTURE DEL NUOVO ESERCIZIO DELLE RIMANENZE ATTIVE E PASSIVE DI TUTTI I CONTI DELL'ESERCIZIO SCADUTO.

Compilata pel mese di giugno la situazione di tutti i conti dell'esercizio stesso (mod. 5 o 5 *bis*) le direzioni di commissariato ed i corpi trasportano le rimanenze risultanti dalla situazione medesima nelle scritture del nuovo esercizio.

***

Le direzioni di commissariato portano la somma complessiva disponibile sulle contabilità speciali colle tesorerie a colonna 9 del mod. 71 *RA* e la differenza fra le rimanenti partite a debito ed a credito (che deve risultare eguale alla accennata disponibilità) alla colonna 14 del giornale stesso.

Portano poi suddivisi per gruppi, come nella prima pagina del mod. 5 *RA*, i crediti ed i debiti nel mod. 75 *RA*, intestando ad ogni gruppo una delle coppie di colonne del modello stesso.

Ciascuna delle dette coppie di colonne ha il suo sviluppo in sussidiari modelli 75 *RA* intestati ai singoli creditori o debitori (come risultano dalla seconda pagina e dalle successive del mod. 5 *RA*).

Potrà essere omesso lo sviluppo delle rimanenze sui capitoli del bilancio di ogni esercizio essendo già ripartite nei modelli 72 *RA*, rimasti tuttora aperti.

***

I corpi portano le somme esistenti nelle casse alle rispettive colonne 4, 6 e 8 del giornale di cassa, mod. 11 *RA*, e la differenza fra le rimanenti partite a credito ed a debito (che deve risultare eguale al totale delle somme nelle casse) alla colonna 10 del giornale stesso.

Portano poi, suddivisi per gruppi, come nella prima pagina del mod. 5 *RA*, i crediti ed i debiti comprese le risultanze dei capitoli del bilancio, nel registro del fondo scorta e conti particolari (vedi allegato n. 7, modello da tracciarsi a mano) intestando ad ogni gruppo una delle coppie di colonne del modello stesso.

Ciascuna delle dette coppie di colonne ha poi il suo sviluppo nei conti sussidiari intestati ai vari creditori e debitori (come risultano dalla seconda pagina e dalle seguenti del mod. 5 *RA*).

* * *

Tutti i movimenti che nel nuovo esercizio avvengono in conto delle rimanenze riportate come sopra sono registrati dalle direzioni di commissariato e dai corpi al conto « fondo scorta e conti particolari ».

24.

PROSPETTO NUMERICO MENSILE DELLE GIORNATE DI PRESENZA DEGLI UOMINI DI TRUPPA E DEI QUADRUPEDI.

È compilato riportandovi giorno per giorno i dati desunti dai rapporti situazione debitamente raggruppati e trasmesso mensilmente al Ministero (ragioneria) entro i primi cinque giorni del mese successivo, tenendo presenti le avvertenze riportate sul modello relativo (vedi allegato n. 8).

25.

CONTI CORRENTI.

Per poter regolare i crediti e debiti che i corpi hanno fra loro e per i pagamenti e le riscossioni effettuate attualmente, nell'*esclusivo interesse dell'amministrazione*, a mezzo dell'avviso di conto corrente mod 96 *RA*, i corpi dal 1° luglio p. v. eseguiscono la trasmissione effettiva di danaro mediante il *vaglia postale di servizio* da richiedersi volta a volta agli uffici postali con l'osservanza di tutte le modalità che saranno stabilite e rese note alle amministrazioni dipendenti con successiva circolare del *giornale militare*.

Dal giorno 20 giugno p. v. è sospesa per tutte indistintamente le amministrazioni la compilazione dei modelli 96 *RA* e quelli compilati fino a detto giorno sono dai corpi riceventi registrati immancabilmente nel giornale di cassa del mese di giugno.

26.

Contabilità di compagnia.

La contabilità di compagnia è estesa a tutti i reparti dell'esercito in qualunque posizione si trovino. Le norme vigenti ad essa relative continuano ad essere applicate integralmente, rimanendo invariati i documenti contabili che la riguardano.

27.

Amministrazioni con gestione autonoma di cassa.

Il corpo di stato maggiore, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, la farmacia centrale, l'istituto geografico militare, i depositi allevamento cavalli e gli stabilimenti militari di pena riepilogano tutti i titoli di spesa di ciascun rendiconto in elenchi mensili modello 6 *RA* (allegato n. 2) riportandovi tutte le ritenute effettuate sui titoli di pagamento ed al cui versamento provvede il Ministero. Nel rendiconto sono riportati i totali delle spese risultanti dagli elenchi stessi, anzichè l'ammontare di ogni singolo titolo.

Tutti i rendicenti sono spediti al Ministero (ragioneria).

La situazione di tutti i conti alla fine di ogni mese è fatta sul modello 5 *RA* (allegato n. 4) con le norme stabilite dal n. 14 della presente circolare.

Il trasporto delle rimanenze dell'esercizio scaduto, risultanti dalla situazione di tutti i conti al mese di giugno, nelle scritture del nuovo esercizio è fatta con le stesse norme e adoperando gli stessi moduli fissati per i corpi al n. 23 della presente circolare.

Le amministrazioni suddette seguiranno inoltre le altre norme della presente circolare in quanto siano ad esse applicabili.

28.

Disposizioni transitorie.

Quelle amministrazioni che riportando i loro crediti e i loro debiti, alla fine del mese di giugno 1914 nella situazione modello 5 *RA*, non trovassero il pareggio di cui al n. 14 della presente circolare, potranno, per raggiungerlo, inserire alla situazione stessa, in via provvisoria, una partita, a credito od a debito, intitolata « differenza da rintracciarsi, di spettanza degli esercizi anteriori al 1914-1915 ».

Prenderanno poi tutti i provvedimenti per rintracciare al più presto questa eventuale differenza, registrando i movimenti che avranno luogo durante l'esercizio 1914 1915 in conto di tale partita alle colonne « fondo scorta e conti particolari » e nel conto speciale intestato alla partita medesima.

***

I corpi che hanno reparti in Libia continueranno a compilare un prospetto della forza modello 79 *RA* separato per la truppa e i quadrupedi colà distaccati ricavandone pure i dati dai rapporti situazione.

Tale speciale prospetto sarà trasmesso al Ministero (ragioneria) nei primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce.

ANNOTAZIONI.

Viene trasmesso a parte (vedi circolare n. 217 del *giornale militare* c. a.) a tutte le amministrazioni un adeguato numero di estratti della presente circolare, di esemplari di esempio pratico riguardante la tenuta della contabilità del corpo e di esemplari dell' indice alfabetico delle spese distinte per capitolo di bilancio.

Alle direzioni di commissariato sono trasmessi anche degli esemplari di esempio pratico riguardante la tenuta della contabilità speciale.

Per quanto riflette gli stampati saranno dal reclusorio militare di Gaeta inviati direttamente entro il 3 giugno p. v. 20 copie del nuovo modulo di richiesta d'anticipazione mod. 3 *RA* a ciascun corpo, istituto, ecc. che riceve i fondi dalle direzioni di commissariato.

Per tutti gli altri nuovi moduli, compresa la richiesta di anticipazione per le copie occorrenti in più delle 20 succitate, i corpi inoltreranno la domanda al predetto reclusorio con le consuete norme.

I corpi utilizzeranno per la contabilità di compagnia gli stampati del giornale di contabilità di battaglione togliendo gli intermedi esuberanti.

Restano aboliti gli attuali modelli 4 *RA*, 5 *RA*, 21 *RA*, 79 *RA*, 93 *RA*, 94 *RA*, 103 *RA*, 104 *RA*.

Sono adottati i seguenti modelli:

3 *RA*, 5 *RA*, 5 *bis RA*, 6 *RA*, 7 *RA*, 8 *RA*, 79 *RA*.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. 8 R A. Allegato n. 4 alla circolare.

N. . . . di protocollo.
Al Comando del (1) . . . . . .
. . . . . .

N. . . . di protocollo.
Alla Direz. di Comm. del . . . Corpo d'arm.
(N. totale delle richieste . . .).
. . . . . .

(2) . . . . . .

(3) . . . . . .

RICHIESTA dei fondi presumibilmente occorrenti pel mese di . . . . . .

Numero del capitolo	Denominazione del capitolo	Somma
	Corpi di (4) . . . . ufficiali (assegni fissi) . . . . . L.	
	Corpi di (4) . . . . sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi) . . . . . »	
	Corpo e servizio sanitario. Ufficiali medici, veterinari e farmacisti (assegni fissi) . . . . . »	
	Corpo di commissariato e amministrazione. Ufficiali (assegni fissi) »	
	Chiamata di classi dal congedo per istruzione. Sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi) . . . . . »	
	Personali civili tecnici d'artiglieria e genio (assegni fissi) . . . . »	
	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ufficiali d'ordine nei magazzini militari (assegni fissi) . . . . . »	
	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti. Indennità di residenza in Roma . . . . . »	
	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi e isolati . . . . »	
	Indennità per servizi e posizioni speciali . . . . . »	
	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma ai militari di truppa . »	
	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti. . . . . »	
	Da riportarsi L.	

(1) Riservato ai distaccamenti per la trasmissione della richiesta al corpo.
(2) Corpo.
(3) Consiglio o distaccamento.
(4) Fanteria, cavalleria, artiglieria e genio a seconda dell'arma a cui appartiene il corpo che compila la richiesta.

Numero del capitolo	Denominazione del capitolo.	Somma
	Riporto L.	
	Corredo alle truppe. Materiale pel servizio generale comune ecc. »	
	Pane alle truppe . . . . . »	
	Viveri alle truppe. . . . . »	
	Foraggi e spese diverse pei quadrupedi dell'esercito . . . . . »	
	Casermaggio e combustibile per le truppe:	
	Art. 1. Combustibile e giacitura delle truppe. . . . . »	
	Art. 2. Spese diverse. . . . . »	
	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti a immobili militari . . . . . »	
	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato ecc. . . . . »	
	Fitto d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua . . . . . »	
	Totale L.	

Si chiede l'emissione dell'ordinativo di pagamento per la detta somma, esigibile in . . . . . , con quietanza (1). . . . . .

. . . . . *li* . . . . . *191*. .

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO (2).

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE,

(1) Del consiglio d'amministrazione del corpo, oppure del comandante del distaccamento in . . . . . .

(2) Pel caso che si tratti di richieste relative ai distaccamenti.

(*Corpo*) . . . . . .

(*Consiglio o distaccamento*) . . . . . .

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA.

Il consiglio d'amministrazione del corpo suddetto dichiara di avere ricevuto dalla direzione di commissariato del. . . . corpo d'armata le somme di cui appresso:

N. . . . di protocollo.

Alla Direzione di commissariato del . . . corpo d'armata

. . . . li . . . . 191. . .

Cap. . . .	Corpi di . . . . ufficiali (assegni fissi) . .	L.
» . . .	Corpi di . . . . sottufficiali, caporali e soldati (assegni fissi) . .	»
» . . .	Corpo e servizio sanitario, ufficiali medici ecc. (assegni fissi) . .	»
» . . .	Corpo di commissariato e amministrazione, ufficiali (assegni fissi) . .	»
» . . .	Chiamata di classi dal congedo per istruzione, sottufficiali ecc. (assegni fissi) . .	»
» . . .	Personali civili tecnici d'artiglieria e genio (assegni fissi) . .	»
» . . .	Applicati delle amministrazioni militari dipendenti ecc. (assegni fissi) . .	»
» . . .	Personale delle amministrazioni militari dipendenti, indennità residenza in Roma . .	»
» . . .	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi e isolati . .	»
» . . .	Indennità per servizi e posizioni speciali . .	»
» . . .	Premi, soprassoldi e indennità di rafferma ai militari di truppa . .	»
» . . .	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti.	»
» . . .	Corredo alle truppe, materiale pel servizio generale comune . .	»
» . . .	Pane alle truppe . .	»
» . . .	Viveri alle truppe . .	»
» . . .	Foraggi e spese diverse per quadrupedi dell'esercito . .	»
» . . .	Casermaggio occ. Art. 1. Combustibile e giacitura delle truppe . .	»
» . . .	Casermaggio ecc. Art. 2 Spese diverse . .	»
» . . .	Lavori di mantenimento ecc. degli immobili militari (Art 1.) . .	»
» . . .	Spese di ogni genere inerenti ai trasporti di materiali ecc. . .	»
» . . .	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua . .	»
	Totale L.	

N. . . . di protocollo.

Si trasmette al comando del corpo sopraindicato avendo questo distaccamento riscosso l'ordinativo di pagamento relativo alla presente dichiarazione di ricevuta.

. . . . . li . . . . . 191. .

IL COMANDANTE DEL DISTACCAMENTO

. . . . . *li* . . . . . *191.* .

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Avvertenze.

§ 1. Il presente modulo serve al corpo ed ai distaccamenti: al corpo per chiedere i fondi alla direzione di commissariato, ai distaccamenti per richiederli al corpo.

§ 2. I distaccamenti fanno pervenire al corpo le loro richieste non più tardi del giorno 15 d'ogni mese, pel mese successivo; il consiglio verifica le richieste del distaccamento e vi apporta le variazioni che ritiene del caso.

§ 3. Il consiglio determina, poi, per suo conto, le somme da richiedersi per le spese dei reparti in sede.

§ 4. Il consiglio, quando provvede esso direttamente alla somministrazione dei fondi a tutti i suoi distaccamenti, riepiloga in una richiesta unica le somme occorrenti pei reparti in sede con quelle segnalategli dai singoli distaccamenti e trasmette la richiesta alla direzione di commissariato.

§ 5. Quando il consiglio, per alcuni suoi distaccamenti (in massima per quelli di battaglione) ritenga utile far rimettere un apposito ordinativo di pagamento a favore dei comandanti di questi distaccamenti, trasmette alla direzione di commissariato le stesse richieste compilate dai distaccamenti di cui trattasi, già verificate e corrette, se del caso.

§ 6. Il consiglio, poi, riepiloga le somme stabilite per la sede del corpo con quelle segnalategli da quei distaccamenti cui esso stesso fornirà i fondi e trasmette questa richiesta riepilogativa alla direzione di commissariato insieme con le richieste dei distaccamenti di cui al § 5.

§ 7. La direzione di commissariato, se riceve una sola richiesta, emette un unico ordinativo intestato al consiglio d'amministrazione del corpo, altrimenti emette un ordinativo intestato al consiglio d'amministrazione e tanti ordinativi intestati ai comandanti dei distaccamenti per quante sono le richieste trasmesse dal corpo per i suoi distaccamenti.

§ 8. La direzione di commissariato, emessi gli ordinativi, unisce e ciascuno di essi la dichiarazione di ricevuta relativa, preventivamente riempita dal corpo, distaccandola dalla richiesta, e trasmette l'uno e l'altra al corpo e ai distaccamenti intestatari dell'ordine di pagamento.

§ 9. Il corpo, non appena riscosso l'ordinativo di pagamento, trasmette alla direzione di commissariato la dichiarazione di ricevuta sottoscritta dal consiglio d'amministrazione. I distaccamenti, a loro volta, non appena riscosso il loro ordinativo, trasmettono la dichiarazione di ricevuta al corpo, il quale ne addebita il distaccamento con iscrizione nel giornale di cassa (col. 8, 16). La dichiarazione di ricevuta è poi firmata dal consiglio d'amministrazione e trasmessa alla direzione di commissariato.

§ 10. Ad ogni ordinativo corrisponde sempre una richiesta d'anticipazione, e perciò sono compilate due richieste quando l'anticipazione debba essere riscossa in due rate.

§ 11. Le richieste di anticipazione sono spedite alle direzioni di commissariato il 20 di ogni mese pel mese successivo. Il loro importo complessivo (comprese cioè le richieste dei distaccamenti) deve essere stabilito in base alle spese accertate nel mese precedente tenendo conto delle variazioni nella forza e di tutte le altre circostanze modificative; dalle somme così ricavate, per ogni capitolo, è tolto poi approssimativamente 1/20. Infine, in aumento o in diminuzione delle somme già ridotte del 20° sono portate le deficienze e le esuberanze delle anticipazioni già avute, in confronto delle spese effettivamente occorse nei mesi precedenti (abbandonando la frazione di 10 lire).

§ 12. Qualora un ordinativo di pagamento debba essere riscosso presso un agente pagatore, la cui potenzialità pei pagamenti sia inferiore all'ammontare dell'ordinativo, la direzione di commissariato, che il corpo avrà cura di preavvisare, chiede che l'ordinativo sia dalla sezione di tesoreria commutato in tanti vaglia del tesoro per quanti ne occorrono perchè ciascuno di essi risulti di un ammontare uguale od inferiore alla somma che l'agente di cui trattasi può pagare in una sol volta. I vaglia sono ritirati dalla direzione di commissariato e trasmessi al corpo o distaccamento interessato insieme al modulo di ricevuta della richiesta di anticipazione cui i vaglia si riferiscono. Tanto il corpo che il distaccamento introducono in cassa i vaglia e li considerano come denaro. Registrano nel giornale di cassa l'ammontare della richiesta, cui i vaglia si riferiscono e restituiscono firmato il modulo di ricevuta alla direzione di commissariato, per mezzo del corpo se si tratta di un distaccamento.

Mod. 6 R. A. Allegato n. 2 alla circolare

. . . CORPO D'ARMATA

(Corpo) . . . . . .

Esercizio 191 . . . -191 . . . *Mese di . . . . . 191 . . .*

CAP. . . . . ART. . . . .

ELENCO delle spese, delle ritenute e delle anticipazioni.

Ordini di pagamento					Ritenute sugli stipendi, assegni ecc. al cui versamento provvede il Ministero							
N. del G. U.	Importo	Parte riservata al Ministero per le rettificazioni			Tassa prop.	Imposta R. M.		Legge 30-6-08		A favore del c/ rimonta		Ritenute alla truppa per addeb.
		in più	in meno	*Annotazioni*		ordinar.	addiz.	art. 9	art. 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ordini di pagamento					Ritenute sugli stipendi, assegni ecc. al cui versamento provvede il Ministero							
N. del G. C.	Importo	Parte riservata al Ministero per le rettificazioni			Tassa prop.	Imposta R. M.		Legge 30-6-08		A favore del c/ rimonta		Ritenute alla truppa per addeb.
		in più	in meno	*Annotazioni*		ordinar.	addiz.	art. 9	art. 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ordini di pagamento					Ritenute sugli stipendi, assegni ecc. al cui versamento provvede il Ministero							
N. del G. C.	Importo	Parte riservata al Ministero per le rettificazioni			Tassa prop.	Imposta R. M.		Legge 30-6-08		A favore del c/ rimonta		Ritenute alla truppa per arretr.
		in più	in meno	*Annotazioni*		ordinar.	addiz.	art. 9	art. 10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Totale.								
				Deducesi.								
				Restano in								
				Resta l'ammontare corretto delle spese.								

Numero del Giornale	ANTICIPAZIONI	SOMME
	Totale L.	

. . . . , . li . . . . . 191 . .

IL DIRETTORE DEI CONTI — IL RELATORE

Avvertenze.

1. In questo modello sono dimostrati tutti gli ordini di pagamento riguardanti un solo capitolo ed articolo di bilancio.

2. Le colonne 3, 4 e 5 sono riservate per le operazioni di riscontro da eseguirsi presso il Ministero.

3. Nelle colonne 6 e seguenti i corpi segnano, per ogni ordine di pagamento, le varie ritenute operate sui fogli stipendio e sui certificati di viaggio, come dai riepiloghi annessi ai relativi ordini ed inoltre quelle operate sulle indennità, sui soprassoldi eventuali e sulle razioni foraggio in contanti corrisposte agli ufficiali, sui premi e indennità di rafferma e sulle gratificazioni, concesse in seguito a rassegne agli uomini di truppa, nonchè sulle rimunerazioni, compensi e sussudi agli ufficiali ed impiegati, sulle retribuzioni ai capi armaioli e maniscalchi, ecc.

Nell'ultima colonna, appositamente intestata, sono segnati gli addebiti agli uomini di truppa per sciupio e smarrimento di materiali, compresi quelli per degradazioni e smarrimenti di materiali di casermaggio.

Il foglio paga dovrà essere spesato al netto di dette ritenute, che saranno versate dal Ministero (V. n. 8 della circolare del *Giornale militare* 1914 n. 216).

3. Nell'ultima pagina dell'elenco sono segnate le somme avute in anticipazione per il capitolo cui l'elenco si riferisce.

Mod. 7 R. A. Allegato n 3 alla circolare

. . . CORPO D'ARMATA

(*Corpo*) . . . . . .

Esercizio 191 . . . -191 . . . *Mese di . . . . . 191 . . .*

RIEPILOGO

delle anticipazioni e delle spese comprese negli elenchi Mod. 6 R. A.

N. dell'elenco	N. del capitolo	N. dell'articolo	Indicazioni	Anticipazioni		Spese		*Annotazioni*
			Totale L.					
			Rettificazioni del Ministero alle contabilità del . . . . . L.					
			Restano L.					
			Rimanenza del mese precedente riportata a col. 16 o 17 del Giornale . . »					
			Totali uguali a col. 16 e 17 del Giornale L.					

. . . . *li* . . . . . *191* . .

IL DIRETTORE DEI CONTI IL RELATORE

Mod. 5 R. A. Allegato N. 4 alla circolare

(*Corpo*) . . . . . .

SITUAZIONE

di tutti i conti alla chiusura della gestione del mese di . . . . . 191..

N. d'ordine	Indicazioni	Crediti	Debiti	*Annotazioni*
	Totali a pareggio L.			

. . . . . li . . . . . *191* . .

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SUDDIVISIONE

delle somme comprese nel prospetto in prima pagina fra i singoli creditori e debitori.

SUDDIVISIONE delle somme comprese nel prospetto

N. d'ordine	Creditori e debitori	Motivo del credito o del debito	Crediti	Debiti	*Annotazioni*

in prima pagina fra i singoli creditori e debitori.

N. d'ordine	Creditori e debitori	Motivo del credito o del debito	Crediti	Debiti	*Annotazioni*

Mod. 8 *bis* R.A. (per corpi) Allegato N. 5 alla circolare

(*Corpo*) . . . . . .

SITUAZIONE

di tutti i conti alla chiusura della gestione del mese di . . . . . 191..

N. d'ordine	Indicazioni	Crediti	Debiti	*Annotazioni*
	Fondo scorta e conti particolari.			
	Fondo scorta prelevato . L.			
	Fondi permanenti . . . »			
	Cauzioni impresari . . . »			
	Crediti verso ufficiali . . »			
	Crediti verso truppa . . . »			
	Crediti vari . . . . . »			
	Debiti vari . . . . . »			
	Indennità per servizi di P.S. »			
	Totali fondo scorta e conti particolari . . . . . L.			Differenza L. . . . come dalle colonne 10 o 11 del giornale.
	Anticipazioni e rendiconti.			
	Credito o debito alla chiusura del suddetto mese . L.			Differenza fra le colonne 16 e 17 del giornale.
	Proventi.			
	Debito alla chiusura del detto mese . . . . . L.			Differenza fra le colonne 14 e 15 del giornale.
	Totale L.			
	Conto generale di cassa.			
	Cassa di riserva L. . . .			
	» corrente » . . .			
	» di distaccamenti » . . .			
	Totali a pareggio L.			

. . . . . *li* . . . . . *191* . .

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

SUDDIVISIONE

delle somme comprese nel prospetto in prima pagina fra i singoli creditori e debitori.

SUDDIVISIONE delle somme comprese nel prospetto

N. d'ordine	Creditori e debitori	Motivo del credito o del debito	Crediti	Debiti	*Annotazioni*

in prima pagina fra i singoli creditori e debitori.

N. d'ordine	Creditori e debitori	Motivo del credito o del debito	Crediti	Debiti	*Annotazioni*

Mod. 8 R. A.

Allegato N. 6 alla circolare

MINISTERO DELLA GUERRA

Esercizio 191...-191...

ELENCO

degli ordini di pagamento stralciati e riepilogo delle rettificazioni alle contabilità del .....

(*Corpo*). .....

N. progressivo	Ordini di pagamento stralciati				Operazioni contabili da eseguirsi per liquidare le partite dopo il loro trasporto ai conti particolari
	N. del giornale	Capitolo	Ammontare dello stralcio	Motivo dello stralcio	

Indicazioni del Corpo relative alle varie registrazioni effettuate sul Giornale Mod. 11 R. A. in conto o a saldo delle partite di stralcio

RIEPILOGO delle rettificazioni apportate dal Ministro alle contabilità del . . . . . .

N. del Capitolo	N. dell'Articolo	Rettificazioni						Totale Rettificazioni		*Annotazioni*
		Mese di		Mese di		Mese di				
		in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	in più	in meno	

Modello da tracciarsi a mano

Allegato N. 7 alla circolare

(*Corpo*) . . . . . .

Esercizio 191...-191...

FONDO SCORTA E CONTI PARTICOLARI

N. del Giornale		
Data		
Descrizione delle operazioni		
Entrata	Fondo scorta (prelevato)	
Uscita		
Entrata	Fondi permanenti	
Uscita		
Entrata	Cauzioni degli impresari	
Uscita		
Entrata	Crediti verso gli ufficiali	
Uscita		
Entrata	Crediti verso la truppa	
Uscita		
Entrata	Crediti vari	
Uscita		
Entrata	Debiti vari	
Uscita		

Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Ministero dell'Interno. Spese per servizi P. S.		Totale	
																								Entrata	Uscita	Entrata	Uscita

Mod. 39 R. A.

Allegato n. 8 alla circolare

N. . . . del catalogo
(R. 1914)

(1) . . . . . .

PROSPETTO NUMERICO MENSILE

delle giornate di presenza degli uomini di truppa e dei quadrupedi

Mese di . . . . . 191 . .

Avvertenze.

1. Il prospetto è compilato mensilmente, tenendolo al corrente giorno per giorno, dall'ufficio d'amministrazione d'ogni corpo o istituto che amministra uomini di truppa e quadrupedi ed è trasmesso al Ministero della guerra (Ragioneria) in modo che pervenga non più tardi del 5 del mese successivo.

2. I dati per la compilazione del prospetto sono ricavati dal quadro *B* di tutti i rapporti situazioni mod. 2 R. A. dei reparti sia alla sede che in distaccamento, in modo che in ogni giorno si abbia la forza complessiva del corpo.

3. Nella parte prima viene indicata la forza numerica per ogni giorno del mese senza distinzione di grado; nella parte seconda viene invece indicata la forza distinta per grado al 1° giorno del mese successivo a quello per il quale viene compilato il prospetto.

4. Nella colonna 5 del prospetto « uomini in sussistenza » devono essere compresi soltanto gli uomini richiamati dal congedo per l'istruzione.

(1) Reggimento, deposito, distretto, ospedale, ecc.

PARTE 1ª. — TRUPPA E QUADRUPEDI

Stato della forza nei vari giorni del mese, senza distinzione di grado.

Giorno del mese	Forza a ruolo							Presenti	Assenti						Totale presenti ed assenti, uguale a quello della colonna 8	Quadrupedi	
	Effettivi	Aggregati ad altri reparti del corpo	Aggregati di altri corpi	In sussistenza (richiamati dal congedo per istruzione)	Uomini fuori forza		Totale		Distaccati od aggregati ad altri reparti	Aggregati o comandati presso altri corpi	In piccola licenza	In licenza ordinaria e straordinaria	In luoghi di cura			Di ufficiali (presenti o all'infermeria)	Di truppa (presenti o all'infermeria)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
Totale giornate di presenza																	

PARTE 2ª. — TRUPPA E QUADRUPEDI

Stato della forza al mattino del giorno 1° del mese di . . . . . Distinta per grado.

Grado	Forza a ruolo							Presenti	Assenti						Totale presenti ed assenti, uguale a quello della colonna 8
	Effettivi	Aggregati di altri reparti del corpo	Aggregati di altri corpi	In sussistenza (richiamati dal congedo per istruzione)	Uomini fuori forza		Totale		Distaccati od aggregati ad altri reparti	Aggregati o comandati presso altri corpi	In piccola licenza	In licenza ordinaria o straordinaria	In luoghi di cura		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Marescialli															
Sergenti maggiori . .															
Sergenti															
Caporali maggiori . .															
Caporali															
Appuntati															
Soldati															
Totale della forza															

N. **217.** – PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Esempi pratici delle scritture per la contabilità dei corpi e delle direzioni di commissariato — Indice alfabetico delle principali spese distinte per capitolo di bilancio.** — (Segretariato generale). — 24 maggio 1914.

Con riferimento alla circolare n. 216 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, si partecipa che sono stati pubblicati:

1° l'esempio pratico delle scritture per la contabilità in contanti dei corpi.

2° l'indice alfabetico delle principali spese distinte per capitolo del bilancio 1914-915.

Detti due fascicoli saranno diramati dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari nella misura seguente:

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie	5
Uffici dei generali designati pel comando di un'armata	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	3
Id. di divisione territoriale	»	3
Id. del genio	»	2

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	2
Id. id. d'artiglieria	»	2
Id. id. del genio	»	2
Id. delle costruzioni d'artiglieria	»	2
Id. delle truppe da montagna	»	2
Id. di sanità militare	»	2
Id. dei servizi di commissariato.	»	5

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	2
Id. della legione allievi.	»	6
Comandi di legione territoriale	»	6

Armi di fanteria e cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria.	copie	2
Id. di brigata	»	1
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione (Ministero guerra)	»	2

Comandi di reggimento	copie	6
Id. di deposito staccato	»	6

Arma di artiglieria.

Comandi di artiglieria da campagna e da fortezza	copie	1
Id. di reggimento	»	6

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie	1
Id. di reggimento del genio	»	6
Id. del battaglione specialisti	»	6
Id. del battaglione aviatori	»	6

Servizio sanitario.

Direzioni di sanità militari	copie	2
Direzioni di ospedale militare principale	»	6

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare	copie	10
Stabilimenti di commissariato	»	2

Scuole ed istituti militari.

Comando della scuola di guerra	copie	6
Id. della scuola di applicazione d'artiglieria e genio e dell'accademia militare	»	6
Id. della scuola militare	»	6
Id. della scuola di applicazione di sanità militare	»	6
Id. della scuola di applicazione di fanteria	»	6
Id. della scuola di applicazione di cavalleria	»	6
Direzione della scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica	»	3
Comandi di collegio militare	»	6

Distretti militari.

Comandi di distretto militare	copie	3

Comandi ed uffici diversi.

Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli	copie	3
Ufficio d'amministrazione di personali militari varî	»	5

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	copie	3

Comando del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana	copie	3
Governo della Tripolitania (stato maggiore)	»	10
Governo della Cirenaica (stato maggiore)	»	10

Nella stessa misura saranno pure diramati gli estratti della suddetta circolare n. 216 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno.

È stato pure pubblicato l'esempio pratico delle scritture per la contabilità speciale delle direzioni di commissariato che sarà distribuito dall'ufficio suddetto come segue:

Comando del corpo di stato maggiore, comandi d'armata e comandi territoriali.

Comando del corpo di stato maggiore	copie	3
Uffici dei generali designati pel comando di una armata	»	1
Comandi di corpo d'armata	»	2
Id. di divisione territoriale	»	2
Id. del genio	»	1

Ispettorati.

Ispettorato generale di cavalleria	copie	1
Id. id. d'artiglieria	»	1
Id. id. del genio	»	1
Id. delle costruzioni di artiglieria	»	1
Id. delle truppe da montagna	»	1
Id. di sanità militare	»	1
Id. dei servizi di commissariato	»	5

Arma dei carabinieri reali.

Comando generale dell'arma	copie	1

Arma di fanteria e cavalleria.

Comandi di divisione di cavalleria	copie	1
Id. di brigata	»	1
Ufficio del generale di cavalleria a disposizione (Ministero della guerra)	»	1

Arma di artiglieria.

Comandi d'artiglieria da campagna e da fortezza	copie	1

Arma del genio.

Comandi delle truppe del genio	copie	1

Servizio di commissariato.

Direzioni di commissariato militare . . . . . copie 10

Comandi ed uffici vari.

Ufficio d'amministrazione di personali militari vari . . . . . copie 3

Truppe coloniali.

Comando del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea . . . . . copie 2
Id. del R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana . . . . . » 2
Governi della Tripolitania e della Cirenaica (stato maggiore . . . . . » 5

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,25**

(3369) Roma, 1944 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª — 1914 — 30 maggio

1914 MAGGIO 22. - N. 218. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . *Pag.* 654

» 24. - » 219. — DISPOSIZIONI VARIE. — Conservazione degli atti d'ufficio . . . . . » 654

» 25. - » 220. — DISCIPLINA MILITARE. — Applicazione della legge 25 giugno 1914, n. 647, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito, agli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale chiamati in servizio temporaneo . . . . . » 657

» 25. - » 221. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto col quale è dichiarata sciolta la commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra in Libia e le proposte medesime sono ulteriormente deferite all'esame degli ordinari corpi consultivi . . . . . » 657

» 26. - » 222. — AVANZAMENTO. — Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti . . . . . » 659

» 27. - » 223. — AVANZAMENTO. — Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti d'amministrazione. . . . . » 660

» 27. - » 224. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza al comando del personale dei depositi cavalli stalloni del Regno. . » 660

» 27. - » 225. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Adozione di distintivi per gli ufficiali addetti ai servizi aeronautici . . . . . » 660

» 27. - » 226. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di distintivi per i militari addetti ai servizi aeronautici » 661

» 28. - » 227. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione di un turacciolo per armi mod. 91 . . . » 663

» 28. - » 228. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Certificati di penalità da richiedersi nell'interesse del servizio militare . . . . . » 663

» 28. - » 229. — TRASPORTI. — Uso dei registri di richieste mod. *D* di vecchio modello. . . . . » 670

——— AVVISO. — Concorsi a premio indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1914 . . » 670

N. **218** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 22 maggio 1914.

L'istituto geografico militare ha allestito e messo in vendita le seguenti pubblicazioni:

Carta topografica di edizione provvisoria della Libia alla scala 1 : 100.000 policroma:

foglio 1 (Zàuia);
foglio 2 (Tripoli);
foglio 3 (Garian).

Prezzo di ciascun foglio sciolto L. 1,50.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **219.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Conservazione degli atti d'ufficio.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 maggio 1914.

Ferme rimanendo le disposizioni ora in vigore per quanto riguarda la conservazione dei documenti di carattere puramente contabile dei corpi, istituti e stabilimenti militari, si avverte che, per la conservazione di tutti gli altri documenti, dovranno d'ora in avanti essere osservate rigorosamente le disposizioni date in proposito dagli art. 66, 69, 70, 72 e 102 del regolamento per gli archivi di Stato approvato col R. decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, che qui di seguito si riportano:

Art. 66.

Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell'archivio di Stato esistente nel capoluogo della provincia, nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede.

Nelle provincie in cui non sia stato ancora costituito un archivio, ogni magistratura od ufficio conserverà i propri atti e quelli delle magistrature e degli uffici cessati che gli saranno affidati dal Ministero.

Di questi ultimi archivi sarà fatto inventario, e copia di esso sarà depositata nell'archivio di Stato competente per circoscrizione.

Art. 69.

Gli atti dei tribunali e degli uffici amministrativi, finchè rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti in unico locale per ogni magistratura od ufficio ed affidati alla custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti può venire segregato dagli altri o spostato dall'ordine di classificazione, meno i duplicati e gli altri atti dei quali sia accertata l'inutilità della conservazione.

Quali siano gli atti da eliminare sarà dichiarato, per iscritto, da una commissione designata, di volta in volta, dal ministro competente, composta, per le amministrazioni centrali, di due funzionari superiori dell'amministrazione alla quale gli atti appartengono, e del sopraintendente dell'archivio del Regno, e per le magistrature ed amministrazioni non centrali, di impiegati dell'ufficio al quale gli atti appartengono, ovvero di impiegati a riposo o di persone estranee specialmente competenti e del sopraintendente o direttore dell'archivio della circoscrizione o di un suo incaricato. Tutte le spese inerenti alle operazioni di scarto, comprese le competenze ai funzionari degli archivi di Stato, sono a carico delle amministrazioni cui le carte appartengono.

Gli elenchi compilati dalle commissioni suddette, accompagnati da una relazione riassuntiva delle ragioni dell'eliminazione, sono trasmessi in duplice esemplare al Ministero dell'interno, e debbono contenere l'indicazione della data iniziale e di quella terminale di ciascuna serie, la quantità, almeno approssimativa, delle carte relative e i motivi specifici della proposta eliminazione. Gli elenchi delle magistrature e delle amministrazioni non centrali, compilati analogamente, sono trasmesssi, a mezzo del Ministero competente, il quale esprimerà il suo parere.

Il Ministero dell'interno decide definitivamente, udita la giunta del consiglio per gli archivi, e, nei casi dubbi, il consiglio per gli archivi, determinando se le carte da eliminare debbano essere bruciate, macerate o cedute in libero uso.

Art. 70.

Dagli archivi delle magistrature giudiziali o degli uffic amministrativi, nei primi mesi di ogni anno, gli atti conceri-

nenti affari compiuti da oltre dieci anni sono versati nell'archivio a cui spettano, compatibilmente con la disponibilità dei locali.

Le magistrature ed amministrazioni che intendano versare carte nell'archivio, spediscono al sopraintendente o direttore il relativo inventario di consistenza, affinchè sia esaminato se il versamento possa farsi in ragione dello spazio e siano stabiliti i modi per accettarlo ordinatamente.

Non si farà luogo a versamento di atti, se non previe le operazioni di scarto di cui all'art. 69, e se non risulti che i detti atti siano nello stato di cui all'art. 102.

Art. 72.

Gli atti che hanno carattere di riservati possono rimanere presso l'ufficio dal quale emanarono fino a quando sia creduto prudente, nell'interesse così del pubblico, come dei privati, dal Ministero da cui l'ufficio dipende.

I registri delle sentenze giudiziali pronunziate dalle corti e dai tribunali rimangono per trenta anni nelle rispettive cancellerie; quelli delle sentenze pronunziate dai pretori sono versati negli archivi di Stato e provinciali dopo il compimento del decennio, giusta la norma generale del precedente articolo 70.

Nelle cancellerie dei tribunali rimangono pure gli atti di stato civile posteriori all'anno 1865, in conformità del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Art. 102.

Le carte, che vengono versate nell'archivio, devono essere, di regola, accompagnate dagli indici e protocolli relativi, nonchè da un inventario firmato dal capo dell'ufficio che esegue il versamento.

Degli atti riservati e di quelli provenienti da magistrature, amministrazioni, corporazioni soppresse, si fa inventario particolare.

La consegna si fa per processo verbale da un impiegato, delegato dall'ufficio che esegue il versamento. Le carte devono essere ordinate con indicazione dell'anno, della natura, dello oggetto, della classe e del numero d'ordine in corrispondenza precisa con l'inventario. Il trasporto è sempre a spese dell'ufficio che fa il versamento.

Per il Ministro — G. Tassoni.

N. **220.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Applicazione della legge 25 giugno 1911 n. 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del R. esercito, agli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale chiamati in servizio temporaneo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 maggio 1914.

Il Ministero, su conforme parere del consiglio di Stato, avverte che, per effetto della disposizione contenuta nell'art. 17 della legge 29 giugno 1882, n. 830 (disposizione n. 1 del fascicolo n. 30 della raccolta) (bozze di stampa), per la quale agli ufficiali di complemento, di riserva e di milizia territoriale in servizio si applicano le leggi ed i regolamenti dell'esercito permanente, ai detti ufficiali, se intendano contrarre matrimonio durante il servizio di prima nomina o durante il tempo in cui sono richiamati in servizio temporaneo, debbono applicarsi integralmente le disposizioni della vigente legge sul matrimonio degli ufficiali del R. esercito.

Le autorità militari, cureranno l'esatta e rigorosa osservanza di tale prescrizione, attenendosi alle norme generali dettate dalla circolare n. 438 del *giornale militare* del 1911.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **221.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Relazione a S. M. il Re e R. decreto col quale è dichiarata sciolta la commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra in Libia e le proposte medesime sono ulteriormente deferite all'esame degli ordinari corpi consultivi** — (Segretariato generale). — 25 maggio 1914.

SIRE,

Con R. decreto 11 febbraio 1912 la Maestà Vostra si degnava nominare una speciale commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare relative alla campagna di guerra italo-turca.

Per ragioni evidenti di analogia e di opportunità, cessata la guerra con la Turchia, si sono continuate a sottoporre alla medesima commissione le proposte di ricompense per le operazioni militari svoltesi, tanto in Tripolitania quanto in Cirenaica, dopo la pace di Losanna, sino a tutto l'anno 1913.

Ma ora — cessate quasi del tutto tali operazioni in Tripolitania, mentre in Cirenaica vengono assumendo un carattere tutto speciale per il quale non sono prevedibili grandi fazioni campali e non è quindi probabile che pervengano, come per il passato, proposte di ricompense complesse e numerose — sembra giunta l'opportunità di circoscrivere l'ulteriore còmpito della prefata commissione speciale, limitandolo all'esame, tuttora in corso, delle residuali proposte di ricompense relative ai fatti intervenuti a tutto il 31 dicembre 1913 e dei relativi reclami.

D'accordo pertanto col mio collega della marina, avrei divisato di sottoporre le proposte per i fatti d'arme posteriori alla data predetta, comprese quelle non ancora pervenute per la marcia della colonna Miani nel Fezzan, compiutasi nell'anno in corso, alle commissioni permanenti istituite coi Regi decreti 15 dicembre 1887 e 27 aprile 1902, od al consiglio superiore di marina, secondo la rispettiva competenza.

A ciò si provvederebbe con l'unito schema di R. decreto, ove alla Maestà Vostra piacesse munirlo della Sua augusta firma.

Il Ministro — D. GRANDI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio decreto 11 febbraio 1912, col quale fu istituita una commissione speciale per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra italo-turca;

Visto il Regio decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Visto l'art. 5 n. 6 della legge 27 giugno 1907, n. 404;

Visto il Regio decreto 27 aprile 1902, col quale fu istituita una commissione per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare per fatti cui abbiano insieme preso parte militari dell'esercito e dell'armata;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

La commissione speciale istituita col Regio decreto 11 febbraio 1912 per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra italo-turca, s'intenderà sciolta quando

avrà compiuto i suoi lavori nei riguardi delle proposte di ricompense riferibili ai fatti d'arme avvenuti in Libia a tutto l'anno 1913 e dei relativi reclami.

Art 2.

Le proposte di ricompense al valor militare per fatti d'arme posteriori alla data 31 dicembre 1913 ed i relativi reclami saranno sottoposti rispettivamente all'esame della commissione permanente istituita col R. decreto 15 dicembre 1887, oppure del consiglio superiore di marina, a seconda che riguardino militari del R. esercito o della R. marina.

Ove riguardino fatti cui abbiano insieme preso parte militari dell'esercito e dell'armata, saranno sottoposti all'esame della commissione mista istituita col R. decreto 27 aprile 1902.

I predetti Nostri ministri sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

D. GRANDI.
MILLO.

N. **222.** — AVANZAMENTO. — **Composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. — Varianti.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 26 maggio 1914.

A parziale modificazione della circolare n. 206 del *giornale militare* del corrente anno si comunicano le seguenti varianti nella composizione della commissione per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Membri effettivi.

Tenente colonnello Solaro del Borgo cav. Alberto della scuola d'applicazione di cavalleria, in sostituzione del tenente colonnello Chenal cav. Giuseppe del reggimento Piemonte reale cavalleria.

Membri supplenti.

Tenente colonnello Chenal cav. Giuseppe del reggimento Piemonte reale cavalleria in sostituzione del maggiore del reggimento cavalleggeri di Treviso Berardi cav. Gustavo comandato ad altro servizio.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **223**. — AVANZAMENTO. — **Esami d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti di amministrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 maggio 1914.

A modificazione della circolare 140 del 31 marzo scorso, si avverte che il limite di anzianità dei tenenti di amministrazione che possono concorrere all'avanzamento a scelta è stabilito al 21 settembre 1906 fino al tenente Bonomo Attilio incluso.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **224**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza al comando del personale dei depositi cavalli stalloni del Regno.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). 27 maggio 1914.

Il comando del personale dei depositi cavalli stalloni del Regno è stato trasferito da Crema a Pisa.

Se ne informano le autorità militari per norma nell'indirizzare la corrispondenza.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **225**. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Adozione di distintivi per gli ufficiali addetti ai servizi aeronautici.** (Con una tavola di disegno). — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 27 maggio 1914.

Con riserva di apportare le conseguenti aggiunte all'istruzione per la divisa degli ufficiali del R. esercito questo Ministero ha adottato i seguenti distintivi per gli ufficiali addetti ai dirigibili:

a) Gli ufficiali che abbiano conseguito la nomina a *comandante di dirigibile*, porteranno durante la loro permanenza al battaglione specialisti del genio il distintivo speciale di carica costituito da due ali comprendenti fra loro due ancore incrociate, e sormontate da corona reale, il tutto ricamato in oro e attaccato su entrambe le maniche della giubba, come gli analoghi distintivi stabiliti per gli ufficiali piloti aviatori (1);

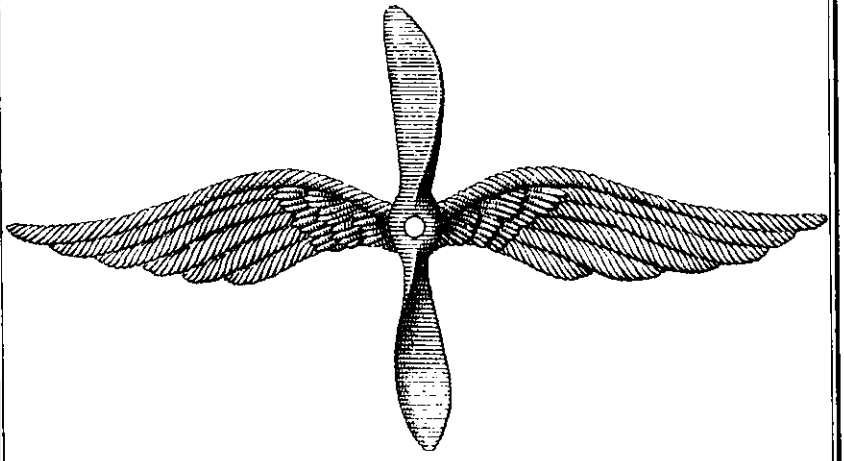
(1) Vedi tavola annessa.

Distintivo per ufficiali di bordo, comandanti in 2ª e comandanti di dirigibile *(rispettivamente senza corona — con corona d'argento — con corona d'oro).*



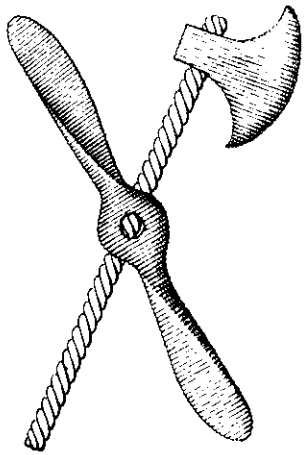
Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

Distintivo per sottufficiali e militari di truppa piloti e allievi piloti aviatori.

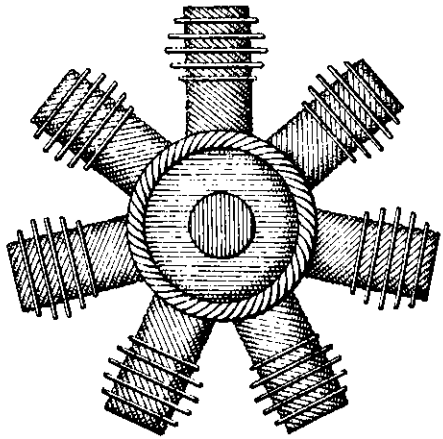


Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

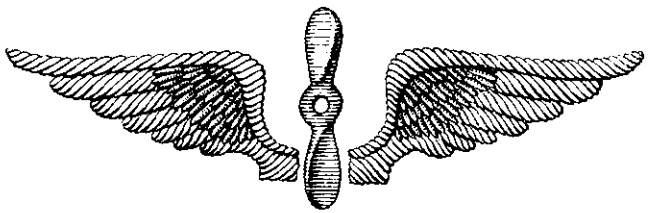
Distintivo per falegnami montatori del battaglione aviatori.



Distintivo per meccanico motorista d'aviazione



Distintivo per sottufficiali e militari di truppa, meccanici, motoristi di dirigibile.



Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

Distintivo per sottufficiali e militari di truppa timonieri di dirigibile.



Laboratorio foto-litografico d'artiglieria

b) Gli ufficiali nominati *comandanti in 2ª di dirigibile* porteranno, con le stesse norme, l'identico distintivo in oro ma sormontato da corona reale in argento;

c) Gli ufficiali nominati *ufficiali di bordo di dirigibile* porteranno, con le stesse norme, lo stesso distintivo in oro, ma senza corona reale.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **226**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di distintivi per i militari addetti ai servizi aeronautici**. (Con cinque tavole di disegno). — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 27 maggio 1914.

Sono adottati per i sottufficiali e militari di truppa addetti ai servizi aeronautici, i seguenti distintivi:

a) AVIATORI.

1° I sottufficiali e militari di truppa che abbiano conseguito *brevetto di allievo pilota* (1° grado) porteranno, durante la loro permanenza nel battaglione aviatori, come distintivo speciale della loro carica e indipendentemente dal grado, le ali con elica di cui all'allegato disegno (tav. n. 1) in ricamo d'argento, attaccate nel mezzo di ciascuna delle maniche della giubba (e del pastrano per coloro che ne sono provveduti) al posto stabilito per gli ufficiali piloti aviatori. I sottufficiali e militari di truppa che abbiano conseguito il *brevetto di secondo grado* (*piloti militari*) porteranno con le stesse norme lo stesso distintivo (tav. n. 1), ma ricamato in oro, qualunque sia il loro grado e a qualsiasi arma o corpo essi appartengano.

2° I sottufficiali e militari di truppa addetti all'aviazione militare in qualità di operai militari porteranno, durante la loro permanenza nel battaglione aviatori, come distintivo speciale di carica, il distintivo costituito da *un'ascia incrociata con un'elica*, se *falegnami montatori* (tav. n. 2); da *un motore*, se *meccanici motoristi* (tav. n. 3). Tale distintive, in ricamo di lana nera per la giubba grigio verde e di lana rossa per la giubba turchina, pei caporali e soldati, ricamato in oro per sottufficiali, qualunque sia l'arma o corpo a cui appartengono, sarà portato sulla sola manica sinistra della giubba, analogamente a quanto è stabilito per gli altri distintivi speciali stabiliti per la truppa (aerostieri, barcaioli, ecc.).

b) DIRIGIBILISTI.

1° I sottufficiali e militari di truppa aeronaviganti (su dirigibili) porteranno con le stesse norme di cui al precedente

comma 2° il distintivo formato da *due ali comprendenti una elica*, se motoristi meccanici (tav. n 4), da *due ali comprendenti una ruota di timone*, se timonieri (tav. n. 5).

Tali distintivi saranno in ricamo di lana nera o rossa, rispettivamente per la giubba grigio verde o turchina per i caporali e soldati; ricamati in oro pei sottufficiali.

L'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà i campioni ai reparti interessati.

Al nomenclatore per i materiali dei servizi amministrativi (categoria 1ª sezione B) sono apportate le seguenti aggiunte:

Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Prezzo parziale
	In lana nera su panno grigio verde:	
280	da caporali e soldati falegnami montatori (aviatori) . .	0 40
281	da » » meccanici motoristi aviatori. . .	0 60
282	da » » » » dirigibilisti. .	0 60
283	da » » timonieri dirigibilisti	0 50
	In argento su panno grigio verde:	
284	da allievi piloti aviatori (1° grado)	2 —
	In oro su panno grigio verde:	
264	da piloti aviatori	2 40
265	da sottufficiali falegnami montatori aviatori	1 60
266	da » meccanici motoristi aviatori	2 —
267	da » » » » dirigibilisti	1 60
268	da » timonieri (dirigibilisti)	1 40
	In lana rossa su panno turchino:	
379	da caporali e soldati falegnami montatori aviatori . .	0 40
380	da » » meccanici motoristi aviatori. . .	0 60
381	da » » » » dirigibilisti. .	0 60
382	da » » timoniere dirigibilisti	0 50
	In argento su panno turchino:	
383	da allievi piloti (aviatori)	2 —
	In oro su panno nero:	
361	da piloti aviatori	2 40
362	da sottufficiali falegnami montatori (aviatori)	1 60
363	da » meccanici motoristi (aviatori)	2 —
364	da » » » (dirigibilisti) . . .	1 60
365	da » timonieri (dirigibilisti)	1 40

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **227.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Adozione di un turacciolo per armi mod. 91.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 28 maggio 1914.

Per impedire l'entrata di sabbia ed altre materie nella canna dei fucili e moschetti, è adottato, per le truppe coloniali, pei riparti ciclisti, e pei ciclisti un turacciolo per armi mod. 91.

Con tale turacciolo, forato lungo l'asse del gambo e per gran parte della testa, anche se inavvertentemente lasciato nella bocca, sparando, non vi è pericolo di alcun danno, nè pel tiratore, nè per l'arme.

Verranno in seguito pubblicate le aggiunte e varianti al modello per gli inventari, il sunto descrittivo ed i relativi disegni nell'atlante del materiale di artiglieria.

Per la costituzione della dotazione di turaccioli, i corpi rivolgeranno le relative richieste, direttamente, al laboratorio pirotecnico di Capua.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **228**. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Certificati di penalità da richiedersi nell'interesse del servizio militare.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 maggio 1914.

Gli articoli 618 e seguenti del nuovo codice di procedura penale ed il R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, hanno sistemato su nuove basi il servizio del casellario giudiziale. In conseguenza questo Ministero, d'intesa con quello di grazia e giustizia, ha ritenuto necessario di emanare nuove disposizioni circa i certificati di penalità da richiedersi nell'interesse del servizio militare, in sostituzione delle disposizioni contenute nella circolare 178 del 1908, che resta perciò abolita.

La presente circolare abroga anche i §§ 71 e 72 dell'istruzione permanente per le operazioni di leva (1904) e, per la chiara intelligenza della materia, riproduce quelle disposizioni dei §§ 213 a 219 del regolamento sul reclutamento, che debbono intendersi ancora in vigore.

Poichè per una parte delle reclute della classe 1894 i certificati penali debbono essere stati già richiesti in base alle norme della circolare 178 del 1908, avvertesi che i certificati in tal modo ottenuti debbono essere ritenuti validi senza che occorra richiederne dei nuovi. In attesa poi che la tipografia

del reclusorio militare appresti i mod. 42 di nuovo tipo, le autorità militari e prefettizie continueranno, nei casi urgenti, ad adoperare i vecchi modelli opportunamente adattandoli, ovvero tracceranno le richieste a mano secondo il nuovo modello.

Norme generali.

1. Tutti i certificati di penalità debbono essere richiesti al procuratore del re presso il tribunale nel cui circondario sono nati gli individui ai quali i certificati si riferiscono. Se gli individui sono nati all'estero, ovvero in località ignota dell'interno del Regno, ovvero se i certificati riguardano stranieri che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, le richieste debbono essere rivolte al procuratore del re presso il tribunale di Roma.

Le richieste debbono essere compilate, separatamente per ciascun individuo, sull'apposito modello (n. 42 del catalogo) conforme a quello allegato alla presente circolare e contenente anche lo spazio per il certificato. Tale modello è stampato dal reclusorio militare di Gaeta che lo distribuisce ai distretti in seguito a richiesta. Le autorità prefettizie possono provvedersene presso i rispettivi distretti militari.

Giusta l'art. 49 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, l'autorità giudiziaria deve formare e spedire i certificati entro 48 ore dalla ricevuta della richiesta o nel giorno stesso di questa, se il procuratore del re ne abbia dichiarata l'urgenza.

2. I certificati che sono rilasciati nell'esclusivo interesse del servizio militare, *non debbono servire ad altro scopo* Le autorità militari debbono perciò custodirli colla massima riservatezza, tenendo anche presente che, giusta l'art. 627 del codice di procedura penale « chi, essendo a conoscenza delle inscrizioni contenute nel casellario, le pubblichi o palesi indebitamente ad altri, è punito con la detenzione sino a un anno e con la multa sino a lire tremila ».

Dovranno essere senz'altro distrutti i certificati relativi a militari che siano mandati rivedibili o riformati in rassegna o che, per qualsiasi altra ragione, cessino di appartenere all'esercito o siano trasferiti alla 3ª categoria Dovranno essere del pari distrutti i certificati relativi ad aspiranti all'arruolamento volontario o ad altra forma di servizio diversa da quella ordinaria di leva, i quali, per le risultanze dei certificati stessi o per altra causa, non ottengano l'ammissione richiesta.

I certificati debbono richiedersi, nell'interesse del servizio militare, nei casi e nei modi appresso indicati.

Reclute di 1ª categoria.

3. I certificati debbono essere richiesti, a senso dei §§ 213 e segg. del regolamento sul reclutamento e per gli effetti di cui all'art. 5 del testo unico delle leggi sul reclutamento n. 1497 del 24 dicembre 1911, per tutti gli inscritti di leva arruolati in 1ª categoria. Tale richiesta d'ora innanzi sarà fatta dagli ufficiali delegati in 1° presso i consigli di leva, a mano a mano che termineranno le operazioni di leva di ciascun mandamento, se si tratti di militari arruolati nelle sedute ordinarie, ovvero dopo ciascuna seduta del consiglio di leva, se si tratti di militari arruolati in sedute suppletive o straordinarie. Gli ufficiali suddetti firmeranno le richieste « Per il comandante del distretto militare di . . . . (indicando il distretto rispettivo) . . », in modo che i certificati possano essere trasmessi, dalla autorità giudiziaria, direttamente ai comandi dei distretti.

Perchè le richieste siano fornite del bollo d'ufficio, i comandanti dei distretti invieranno agli ufficiali delegati un sufficiente numero di modelli 42 sui quali sia già stato apposto il bollo del distretto. L'invio di tali moduli bollati sarà fatto (prendendo nota del numero di essi) in pieghi riservati diretti personalmente agli ufficiali delegati, i quali li custodiranno con le dovute cautele. I moduli che al termine della leva non siano stati adoperati saranno restituiti ai comandanti dei distretti.

4. I comandanti dei distretti invieranno poi i certificati penali ai corpi cui i militari saranno assegnati, contemporaneamente ai fogli matricolari mod. 59, nel modo prescritto dal § 65 del regolamento per le matricole del R. esercito. Qualora però le esigenze di servizio lo consigliassero, essi potranno, all'atto della partenza delle reclute pei corpi, limitarsi ad inviare ai corpi stessi i certificati da cui risultino carichi penali, trattenendo gli altri per trasmetterli poi, a miglior agio, entro il mese seguente.

I comandanti dei corpi conserveranno i certificati nel modo che crederanno migliore, purchè sia garantita la massima riservatezza, dopo averne data, ove credano, comunicazione verbale ai comandanti di compagnia. Nessuna menzione dei certificati sarà fatta sui fogli matricolari.

5. I comandanti dei distretti e dei corpi debbono esaminare se le condanne indicate nei certificati importino esclusione od espulsione dal R. esercito giusta le norme citate e

riassunte dalla circolare 320 del 1912. In caso affermativo, se si tratti di condanne riportate prima dell'arruolamento, dovranno comunicare il certificato al prefetto o sottoprefetto presidente del consiglio di leva, affinchè promuova dal consiglio stesso la decisione di esclusione, previo annullamento di quella di arruolamento; se si tratti invece di condanne riportate dopo l'arruolamento, dovranno riferirne al Ministero perchè si pronunci circa l'espulsione.

L'esame dei certificati eseguito dall'autorità militare non dispensa, beninteso, le autorità prefettizie dall'obbligo di sottoporre ai consigli di leva le questioni di esclusione in base agli estratti delle sentenze che i sindaci trasmettono loro giusta il § 302 del regolamento, ai certificati di detenzione, ecc.

6. I comandanti dei distretti avranno cura di sollecitare presso le cancellerie dei tribunali, l'invio dei certificati che tardino a giungere.

Essi poi, entro 30 giorni dalla chiusura della leva, riferiranno al Ministero sul modo col quale avrà avuto luogo l'invio dei certificati.

Nel caso peraltro che sorgessero inconvenienti, ne riferiranno subito.

Reclute di 2ª categoria.

7. I certificati debbono essere richiesti anche per gli inscritti arruolati in 2ª categoria, in analogia a quanto dispongono i § 213 e seguenti del regolamento sul reclutamento e per gli eventuali effetti di cui all'art. 5 del teste unico delle leggi sul reclutamento. Le richieste saranno fatte dai comandanti dei distretti, non appena pubblicata la circolare di chiamata alle armi della classe di 2ª categoria. Vale pel resto quanto si è detto per le reclute di 1ª categoria.

Aspiranti alla surrogazione di fratello.

8. I certificati penali debbono essere richiesti, volta per volta, per gli aspiranti alla surrogazione di fratello, per accertare se essi siano incorsi in alcuna delle condanne che, a senso dell'art. 78, n. 6, della legge sul reclutamento, escludono dalla surrogazione.

Nel caso che la surrogazione debba aver luogo davanti al consiglio di leva, il certificato sarà richiesto dall'autorità prefettizia dopo che il consiglio di leva abbia constatata l'idoneità fisica del giovane che intende surrogare il fratello e

abbia verificata la regolarità dei documenti. In tal caso il certificato sarà conservato, colla massima riservatezza, presso l'ufficio di leva prefettizio, a senso del § 266 del regolamento sul reclutamento.

Nel caso invece che la surrogazione debba avvenire davanti all'autorità militare, spetterà a tale autorità di procedere come sopra. In tal caso il certificato, giusta il § 70 del regolamento per le matricole, sarà trasmesso a questo Ministero, dopo averne fatta copia che i corpi dovranno conservare per servirsene nell'eventualità che l'interessato debba essere in seguito promosso a grado militare.

Aspiranti all'arruolamento volontario o a forma di servizio militare diversa da quella ordinaria di leva.

9. I certificati penali debbono essere richiesti, volta per volta, dai comandanti dei corpi e dei distretti quando trattisi di procedere ad arruolamenti volontari ordinari o di un anno, dovendosi, appunto in base a tali certificati, accertare se gli aspiranti siano incorsi nelle condanne previste dagli articoli 97 (n. 4) o 102 della legge sul reclutamento.

Debbono pure essere richiesti, volta per volta, quando trattisi di procedere ad ammissione a forma di servizio militare diversa da quella ordinaria di leva (corsi allievi ufficiali, corsi allievi sergenti, corsi allievi caporali, ammissioni al volontariato di un anno di militari già arruolati in 1ª categoria, passaggio per libera elezione dalla 2ª o 3ª categoria alla 1ª categoria, riammissione in servizio), purchè, beninteso, in questi casi i certificati contenenti tutte le indicazioni non siano stati già ottenuti colle modalità stabilite dai precedenti numeri 3 e 4, e nessun dubbio vi sia che gli interessati possano essere incorsi, nel frattempo, in condanne penali.

In tutti i casi indicati nel presente numero i certificati, giusta i §§ 70 e seguenti del regolamento per le matricole, debbono essere trasmessi ai distretti di leva, ai quali spetta conservarli con la massima riservatezza: i corpi ne dovranno però far copia da conservare pure riservatamente per l'eventualità che gli interessati debbano in seguito essere promossi a grado militare. Qualora i certificati siano richiesti direttamente dai distretti, questi dovranno trattenere, nel modo suindicato, gli originali, e trasmettere ai corpi, in piego riservato, una copia per l'eventualità suddetta.

Avanzamento a gradi militari.

10. Da ora innanzi non occorrerà più, di regola, richiedere alla autorità giudiziaria una speciale dichiarazione quando trattisi di conferire un grado militare, essendo sufficiente all'uopo il certificato mod. 42 già posseduto. Tuttavia i comandanti dei corpi e dei distretti dovranno richiedere il certificato penale mod. 42 citato, per gli effetti degli art. 1 e 2 della legge sull'avanzamento del R. esercito e del § 21 del relativo regolamento, quando a riguardo del militare promovendo essi possiedano soltanto il certificato conforme all'abolito mod 42 *c* del catalogo, ovvero quando possano logicamente dubitare che dopo il rilascio del certificato posseduto il militare possa essere incorso in condanne penali.

Il Ministro — D. GRANDI.

Circolare del *giornale militare* n. 228 del 1914

Mod. 42 del Catal. (R. 1914)

CASELLARIO GIUDIZIALE

RICHIESTA DI CERTIFICATO GENERALE

(in carta libera)

Al nome di (*cognome e nome*). . . . . .
(*di o fu*) . . . . . *e* (*di o fu*) . . . . . .
nato il . . . . . *18*. . . *in* . . . . . .
circondario (*o Stato*) *di*. . . . . *si richiede il certificato generale* (*1*) *ai termini dell'ult. cpv. dell'art. 621 del Cod. Proced. Penale per* (*2*):

eventuale esclusione dal servizio militare (*art. 5 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto n. 1497 del 24 dicembre 1911 e §§ 213 e segg. del regolamento sul reclutamento approvato con R. decreto n. 6952 del 2 luglio 1890*);

ammissione a forma di servizio militare diversa da quella ordinaria di leva (*art. 78 n. 6; art. 97 n. 4; art. 102, 2° cpv. del testo unico delle leggi sul reclutamento sopra citato*);

conferimento di grado militare (*art. 1 e 2 della legge sull'avanzamento del R. Esercito n. 254 del 2 luglio 1896 e § 21 del regolamento relativo approvato con R. decreto n. 626 del 21 luglio 1907*).

(*data*) . . . . . *19* . . .

Al Signor
PROCURATORE DEL RE
PRESSO IL TRIBUNALE DI
. . . . . .

Il (*3*) . . . . . .

(1) Quando le richieste sono firmate *pel comandante del distretto*, dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, i certificati dovranno sempre essere spediti al comandante del distretto nella località dove il distretto ha sede qualunque sia la località donde è partita la richiesta. — (2) Cancellare, con un tratto di penna, le due ipotesi cui non si riferisce la richiesta. — (3) Comandante ecc. (indicazione del corpo o distretto) ovvero Prefetto o sottoprefetto (indicazione della provincia o circondario). Firma e bollo.

CERTIFICATO GENERALE

TRIBUNALE DI . . . . . .

Si attesta che in questo casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1° la data; 2° il magistrato che la pronunciò e la sua sede; 3° il dispositivo o il provvedimento; 4° (per le decisioni penali) il titolo del reato, con le aggravanti e diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato; 5° gli articoli di legge applicati; ovvero NULLA. Seguono la data, la firma del cancelliere, il bollo d'ufficio e il Visto del Procuratore del Re).

N. **229**. — TRASPORTI. **Uso dei registri di richieste mod. *D* di vecchio modello.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 28 maggio.

Consta a questo Ministero che alcune autorità militari, che ancora posseggono i registri di richieste mod. *D* distribuiti anteriormente al 1° gennaio 1909, non hanno modificato, nella testata di esse la leggenda *Tariffa differenziale* B in *Tariffa differenziale* C, mentre a ciò avrebbero dovuto provvedere in dipendenza della circolare 494 del 1908, con la quale avvertivasi che, per effetto della legge 6 luglio 1908, n. 406, alle famiglie dei militari sarebbesi applicata, dal 1° gennaio 1909, *la tariffa differenziale* C.

Ora poichè si è verificato che alcuni bigliettarî, attenendosi alla dicitura delle suddette richieste, hanno erroneamente applicato, ai viaggi delle famiglie dei militari, *la tariffa differenziale* B, la quale, specie per le notevoli distanze, è di gran lunga più elevata della *tariffa differenziale* C, fa d'uopo che le amministrazioni, che ancora possedessero tali registri, o li annullino — richiedendo i nuovi al reclusorio militare di Gaeta — se vi siano annesse poche richieste, o vi modifichino il *B* in *C*.

Il Ministro — D. GRANDI.

AVVISO

Concorsi a premio indetti dalla *Rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1914. — Con riferimento all'avviso pubblicato sul *giornale militare*, dispensa 44ª, anno 1913, si fa noto che, a tutto il 30 aprile c. a., data di chiusura dei concorsi indetti dalla *rivista di artiglieria e genio* per l'anno 1914, sono pervenute le memorie contrassegnate coi seguenti motti:

Concorso n. 1.

Non va per l'aria altro animal più snello.
Ruit hora.
Sicut erat in principio.

Concorso n. 2.

Piccola è la scienza nel vasto campo della natura.
Innalzarsi, vedere, segnalare.
Esercitatio potest omnia.

Thara phara.
Non scholae, sed vitae discimus.

Per il concorso n. 8 non è pervenuta alcuna memoria.

La commissione giudicatrice dei concorsi n. 1 e 2, nominata dall'ispettorato generale d'artiglieria, è così composta:
Maggior generale conte Giovanni Gigli-Cervi, presidente;
Colonnello cav. Pasquale Tozzi
» cav. Giuliano Ricci } membri.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(3369) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1914 — 4 giugno

1914 MAGGIO 31. - N. **230**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 474 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato . . . . . *Pag.* 673

» GIUGNO 4. - » **231**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria. . . . . » 675

CIRCOLARE N. **230**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 474 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 di classi di 1ª categoria in congedo illimitato.** — (Direzione generale leva e truppa). — 31 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto reale del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel corrente anno 1914 saranno chiamati alle armi per istruzione, per un periodo di 30 giorni:

a) i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti ai granatieri, di tutti i distretti del Regno;

b) i militari di 1ª categoria delle classi 1884, 1886 e 1887, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione indetta col precedente Nostro decreto del 5 aprile 1914, n. 266;

c) i militari di 1ª categoria della classe 1887, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 4°, al 5°, al 6°, al 7° ed all'8° reggimento alpini;

d) i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 1°, al 2° ed al 3° reggimento alpini;

e) i militari di 1ª categoria delle classi 1881, 1882 e 1883, ascritti agli alpini, dei distretti di Cuneo, Genova, Mondovì e Savona, effettivi ai battaglioni Pieve di Teco del 1° e Borgo S. Dalmazzo del 2° reggimento alpini;

f) i militari di 1ª categoria delle classi 1882, 1883 e 1884, ascritti agli alpini, dei distretti di Casale, Pinerolo e Torino, effettivi al battaglione Exilles del 3° reggimento alpini;

g) i militari 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli alpini, dei distretti di Massa e Piacenza;

h) i sottufficiali di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 1°, al 2° ed al 3° reggimento alpini;

i) i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878, 1879 e 1880, ascritti agli alpini, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 3° reggimento alpini, eccettuati quelli della classe 1877 dei distretti di Casale, Pinerolo e Torino effettivi al battaglione Pinerolo;

l) i militari di 1ª categoria della classe 1886, ascritti all'artiglieria da campagna (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno;

m) i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1886, ascritti all'artiglieria pesante campale, all'artiglieria da fortezza e da costa (compresi quelli provenienti dalle compagnie operaie d'artiglieria) e all'artiglieria da montagna (eccettuati quelli provenienti dalla cavalleria), di tutti i distretti del Regno;

n) i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti all'artiglieria da montagna quali provenienti dalla cavalleria, dei distretti di Casale, Ivrea, Rovigo, Treviso, Vercelli e Vicenza;

o) i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1886, ascritti agli zappatori (escluso il treno) ed ai minatori del genio (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione indetta col precedente Nostro decreto del 5 aprile 1914, n. 266.

Art. 2.

La chiamata di tutti i militari, di cui al presente decreto, avrà luogo nei tempi e nei modi che saranno, d'ordine Nostro, stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

D. GRANDI.

N. **231.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria.** — (Direzione generale leva e truppa). — 4 giugno 1914.

Art. 1. — *Chiamata alle armi.*

1. In esecuzione del R. decreto 31 maggio 1914, n. 474 (circolare n. 230 del corrente anno), si stabilisce che la presentazione alle armi dei militari richiamati abbia luogo nei giorni rispettivamente indicati nel *manifesto* (allegato n. 1), che fa seguito alla presente circolare e che tiene luogo anche del consueto manifesto-preavviso, che in quest'anno non si ritiene necessario di far pubblicare.

2. La presentazione dei richiamati ed il loro rinvio in congedo illimitato si effettueranno presso i centri stabiliti per la mobilitazione *secondo le relative tabelle 1913* (modificate dalla 1ª serie di varianti), eccetto che per i militari inviati ai riparti automobilisti d'artiglieria, a senso del successivo n. 21, i quali saranno rinviati direttamente ai rispettivi comuni dalla sede dei riparti stessi.

Ad evitare possibili dubbi, si avverte che i militari richiamati, i quali si trovano a risiedere nel territorio di un distretto, che non sia di reclutamento per la loro arma o specialità, debbono rispondere alla chiamata nel giorno per essi

fissato dal manifesto e debbono essere avviati dai comandi del distretto al centro più vicino della rispettiva arma o specialità.

3. I comandi dei distretti, attenendosi alle prescrizioni contenute nel § 726 della vigente istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, il manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1).

Una copia del manifesto stesso dovrà anche rimanere affisso alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione dei richiamati.

S'intende che i comandi dei distretti che sono di complemento pel corpo e specialità a cui appartengono i richiamati, oppure che comprendono nel loro territorio un centro di mobilitazione al quale i richiamati debbono presentarsi direttamente, dovranno preparare, inoltre, con le norme date dai dispacci circolari in data 16 aprile e 3 agosto 1900, n. 8716, i prescritti manifesti speciali, basandosi sulle tabelle di reclutamento e di mobilitazione 1913 (modificate dalla 1ª serie di varianti).

Una copia dei manifesti speciali compilati dai comandi di distretto dovrà rimanere affissa alla porta della caserma, ove hanno sede i centri di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

La tiratura delle copie dei manifesti, sia generali sia speciali, dovrà essere stabilita in modo che ciascun distretto possa averne in serbo il numero sufficiente per far luogo, in tutti quei comuni e frazioni, nei quali si può presumere che occorra per essere state distrutte le copie pubblicate, ad una *seconda affissione di essi il giorno 20 luglio p. v.* Si reputa necessaria tale seconda affissione, per dar modo ai militari richiamati nel mese di agosto di prendere notizia delle disposizioni che riguardano la loro presentazione nell'imminenza di questa. È superfluo aggiungere che, a tal fine, i comandi di distretto non dovranno inviare ai sindaci i manifesti per l'affissione tutti in una volta, ma provvederanno invece a far recapitare loro le copie tenute in serbo per la seconda affissione, quando questa dovrà effettuarsi.

Per cura poi dei comandi dei reggimenti alpini, e con le norme del predetto § 726 dell'istruzione complementare, sarà pure pubblicato, nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento, un manifesto conforme all'unito modello (allegato

n. 2), una copia del quale dovrà parimenti rimanere affissa alla porta della caserma, ove ha sede il centro di presentazione dei richiamati, fino al giorno stabilito per la loro presentazione.

La pubblicazione di questo manifesto dovrà essere eseguita il *10 luglio p. v.*, visto che le chiamate per gli alpini si inizieranno soltanto il 1° agosto successivo.

4. Contemporaneamente alla prima spedizione dei manifesti, i comandi di distretto trasmetteranno ai sindaci, ai termini del § 725 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, il prescritto elenco nominativo, in duplice copia, dei militari che hanno l'obbligo di rispondere a ciascuna chiamata.

I militari che abbiano fatto la dichiarazione di cambiamento di residenza dovranno essere segnalati dai distretti cui appartengono per fatto di leva a quelli nel territorio dei quali si trovano a risiedere. Questi dovranno comprenderli nell'elenco nominativo dei propri richiamati da inviarsi al sindaco del comune, nel quale i militari stessi risiedono, e, nel modo che reputeranno migliore e più sicuro, dovranno avvertirli che sono tenuti a presentarsi alle armi nel giorno stabilito per i richiamati della propria arma e specialità del comune nel quale si trovano.

Ad ogni buon fine si avverte che i militari delle classi richiamate, i quali, giusta quanto venne stabilito con la circolare n. 421 del 1912, sono stati passati in forza al corpo della R. guardia di finanza, non debbono essere indicati negli elenchi nominativi da inviarsi ai sindaci, perchè essi non sono compresi nella presente chiamata.

5. Analogamente a quanto venne stabilito per l'esecuzione delle chiamate alle armi per istruzione avvenute lo scorso anno, questo Ministero reputa opportuno che i comandi di distretto non facciano più ai sindaci l'invito di intimare ai militari richiamati un precetto personale, giusta quanto prescriverebbe il terzo alinea del § 725 precitato.

Rammenteranno invece ai sindaci che il soccorso è accordato soltanto alle famiglie che si trovino in istato di vero e assoluto bisogno e che spetta esclusivamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

Li avvertiranno altresì che, come risulta dall'avvertenza posta in calce al *manifesto preavviso*, i richiamati, i quali si trovino con la propria famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il

soccorso, debbono farne sollecita comunicazione al sindaco del comune ove si trovano e fornirgli tutte le indicazioni che credono utili allo scopo, in base alle quali, a cura del comune stesso, dovranno essere, se già non lo furono, inclusi negli elenchi da sottoporsi all'esame ed al parere della commissione locale.

Ad evitare l'inconveniente verificatosi negli scorsi anni che alcuni distretti compilino le dichiarazioni mod. B anche per quei militari — le cui famiglie sono state riconosciute meritevoli del soccorso — che poi vennero esonerati dalla chiamata, si stabilisce che le dichiarazioni stesse siano compilate soltanto per quei militari che sono tenuti a presentarsi e che invece di essere trasmesse ai sindaci dodici giorni prima di ogni singola chiamata, come prescrive il n. 16 dell'istruzione per la concessione dei soccorsi, siano ad essi inviate non oltre il quinto giorno precedente a quello della loro presentazione alle armi.

Coll'occasione i comandi di distretto faranno viva preghiera ai sindaci di far distribuire subito le dichiarazioni stesse ai titolari, avvertendoli che queste dovranno essere consegnate ai corpi cui si presenteranno.

I comandi di distretto e quelli dei centri di presentazione dovranno portare speciale cura nell'adempimento delle pratiche per la concessione dei soccorsi che sono di loro pertinenza ed i comandi dei centri di presentazione dovranno specialmente interessarsi perchè le disposizioni dei numeri 7 ed 8 della *Istruzione* relativa siano applicate con diligenza.

Come è reso noto con l'avvertenza posta in calce del manifesto (allegato n. 1), non dovrà essere più pagato l'ammontare dei soccorsi non riscossi entro il 3 novembre 1914, ed in questo senso i comandi di distretto faranno opportune partecipazioni ai sindaci, invitandoli a trasmettere nel successivo giorno 4 novembre il rendiconto di cui al n. 30 dell'*Istruzione* anziaccennata.

6. Per quanto riguarda la chiamata degli uomini di 1ª categoria delle classi 1881, 1882, 1883 e 1884, ascritti agli alpini ed effettivi ai battaglioni indicati nell'unito modello di manifesto e di quelli, pure ascritti agli alpini, dei battaglioni indicati, delle classi 1877, 1878, 1879 e 1880, i distretti prenderanno preventivi accordi coi comandi dei reggimenti interessati, allo scopo di accertare quali militari abbiano veramente obbligo di rispondere alla detta chiamata per poterli inscrivere sull'elenco nominativo da inviarsi ai sindaci.

Inoltre i centri di mobilitazione interessati compileranno

— seguendo le norme del n. 97 e seguenti delle Istruzioni riservate di mobilitazione — le *cartoline-precetto* per tutti i militari alpini delle classi anzidette compresi nella chiamata e le consegneranno, come è prescritto, agli uffici postali per la distribuzione nelle prime ore del mattino del giorno 31 luglio p. v.

7. I comandi dei distretti ricorderanno pure ai sindaci che per l'invio ai corpi dei richiamati dovranno attenersi alle *tabelle di presentazione*, che hanno in distribuzione, ed avranno cura di richiamare la loro attenzione sulle disposizioni dei regi decreti 25 settembre 1898, n. 422 e 25 dicembre 1898, n. 553, *per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* e sulle *Istruzioni* che ai medesimi fanno seguito (*edizione 1913*), in quanto riguardano specialmente l'invio dai comuni ai corpi dei richiamati alle armi, nonchè sulla disposizione di cui al n. 12 della *Istruzione per la concessione dei soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati alle armi.*

Resta inteso che i detti comandi faranno pure noto ai sindaci che i richiamati, i quali sono tenuti a presentarsi al comune, debbono essere avviati ai corpi non prima del giorno stabilito dal manifesto. Soggiungeranno loro altresì che essi, a mente del n. 15 delle citate *Istruzioni per l'invio, ecc.*, dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria o tramviaria, affinchè possa predisporre gli occorrenti mezzi di trasporto, il numero dei militari richiamati alle armi che debbono valersi della ferrovia o della tramvia, secondo che l'una o l'altra risulti più economica, tenuto conto del complesso delle indennità spettanti ai medesimi.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei richiamati dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con obbligo di rimetterlo subito al corpo, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con l'indicazione della somma data ad ognuno, come è prescritto dal n. 32 delle predette *Istruzioni*, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

I comandi di compagnia e di batteria, nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, accerteranno in particolar modo, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di

congedo, ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, quali somme siano state anticipate dai sindaci per poterne effettuare subito la ritenuta.

8. Per l'esatta applicazione del disposto del primo capoverso che segue il n. **29** del manifesto (allegato n. 1) si avverte che i militari per i quali sussiste l'obbligo di servizio derivante dal rinvio sono quelli soltanto che tuttora appartengono al riparto dell'esercito cui erano ascritti al momento in cui ottennero il rinvio stesso. Quindi coloro che nel frattempo abbiano fatto passaggio o alla milizia mobile o alla milizia territoriale debbono considerarsi come non più obbligati a rispondere ad una chiamata in conseguenza del rinvio goduto

9. Per tutte le operazioni inerenti alla chiamata, all'istruzione, all'arredamento ed al congedamento dei militari richiamati, si osserveranno dai distretti e dai corpi le disposizioni contenute nel regolamento d'amministrazione e contabilità, nel capo XXXI del regolamento sul reclutamento e nel capo XXII della predetta istruzione complementare al regolamento stesso, in quanto non siano contraddette dalle prescrizioni contenute nella presente circolare. Si richiama la speciale attenzione sulle disposizioni contenute nei §§ 755 e seguenti dell'istruzione complementare, per quanto riguarda il resoconto della chiamata, che dovrà essere compilato sul mod. 21-*B* (R. 1913).

Nel caso in cui i richiamati, per tardiva presentazione alle armi, perdano il diritto all'indennità di trasferta, come è stabilito dal § 732 della citata istruzione complementare, i corpi avvertiranno di rimborsare loro, quando ne sia il caso, soltanto la spesa di trasporto.

Ove la detta indennità fosse già stata anticipata dai sindaci, ne riterranno l'importo sugli assegni di trasporto che siano dovuti; qualora la somma anticipata fosse superiore agli assegni di trasporto, il di più verrà addebitato ai militari.

10. I rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono quelli indicati ai numeri VI e VII del manifesto suaccennato (allegato n. 1) e verranno concessi dai comandi dei distretti, tenendo presenti, per quanto riguarda la dispensa pel titolo del tiro a segno, i chiarimenti dati coi dispacci-circolari n. 20706 del 3 agosto 1910 (*Direzione generale leva e truppa*) e n. 1546 del 25 marzo 1913 (*Segretariato generale - Divisione tiro a segno ed educazione fisica*), nonchè le prescrizioni delle *Notificazioni* numeri 19 e 23 inserite nel periodico « Il tiro a segno nazionale » del 1913.

Nel giudicare delle condizioni economiche dei militari per le quali si invoca il rinvio, i comandi di distretto porranno la massima cura a che simile concessione vada soltanto a chi spetta; a quei richiamati cioè che, ove dovessero allontanarsi dalla propria famiglia, la lascerebbero priva di mezzi di sussistenza, e non abbiano a goderne coloro che cercano unicamente di sottrarsi, senza giusti motivi, agli obblighi del servizio militare. Ad ogni modo, nel rinvio ad altra chiamata per le condizioni economiche della famiglia, saranne compresi preferibilmente coloro che non potrebbero ottenere il soccorso per non essere ammogliati o vedovi con prole.

Saranno dispensati dalla chiamata anche quei militari ascritti all'esercito permanente, i quali, essendo stati nei presidi d'Africa, abbiano prestato un servizio sotto le armi maggiore di quello prestato da tutti gli altri militari della loro stessa classe ed arma, purchè per tale titolo non abbiano già usufruito della dispensa da altra chiamata.

I richiamati, i quali abbiano l'unico fratello sotto le armi in Libia o nei presidi dell'Egeo, in condizione, cioè, di non poter ottenere la licenza di cui al combinato disposto dei numeri 59, 60, quart'ultimo comma, e 64 del relativo regolamento, saranno rinviati a successiva chiamata.

11. Avvenuta la presentazione dei richiamati, i centri di mobilitazione avranno cura di fare le occorrenti comunicazioni ai distretti di leva, i quali ne daranno subito notizia ai centri interessati, a riguardo di quei militari che, sebbene non effettivi al corpo cui si sono presentati, abbiano risposto alla chiamata coi militari appartenenti al corpo stesso.

I militari che si presentino ad un centro di mobilitazione che non sia il proprio, pur rimanendo effettivi al proprio corpo, saranno considerati effettivi al centro cui affluiscono, ai soli effetti amministrativi.

12. In relazione al disposto del § 736 della citata istruzione complementare, si avverte che, dovendo l'accertamento dell'idoneità fisica dei richiamati aver luogo al più presto, resta inteso che, qualora nelle località ove risiedono i depositi o centri di presentazione, manchino ufficiali medici, le autorità militari territoriali dovranno in tempo disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati nei giorni stabiliti per la presentazione dei richiamati.

A definire con la indispensabile sollecitudine la posizione dei richiamati, nei riguardi della idoneità fisica, la quale dovrà essere accertata col dovuto rigore, in modo che i rimasti alle

armi prestino un utile servizio, si avrà poi cura di rilevare, con apposita visita di rassegna, se la causa per cui il militare risulti inabile al servizio abbia soltanto carattere transitorio, nel qual caso si farà luogo, senz'altro, al suo pronto rinvio in congedo illimitato ed al conseguente rimando ad una successiva chiamata.

Per quelli poi inviati in osservazione, gli ospedali militari dovranno, nel sovraccennato intento, procurare che gli accertamenti di loro competenza abbiano luogo nel minor termine possibile, compatibilmente, s'intende, con la importanza del giudizio che devesi emettere.

Anche per i sottufficiali richiamati che accusassero imperfezioni o infermità e non fossero in grado di prestare servizio, dovranno compiersi gli ordinari atti di rassegna e non già gli atti medico legali prescritti per i sottufficiali di carriera.

13. Se in occasione della presente chiamata i comandi di distretto o i centri di mobilitazione venissero a rilevare che qualcuno dei militari richiamati non abbia ottemperato a quanto dispone l'art. 6 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, dovranno provvedere nei riguardi dei trasgressori, in conformità all'art 10 del regolamento stesso. A tale scopo si avverte che l'informazione ai sindaci dovrà essere fatta in ogni caso a cura dei comandi di distretto, affinchè questi abbiano modo di vigilare che dai sindaci sia ottemperato a quanto prescrive l'art. 11.

Art. 2. — *Chiamata e presentazione degli ufficiali.*

14. Unitamente ai militari di truppa ed ai sottufficiali saranno richiamati, per mezzo del *Bollettino ufficiale*, gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale accennati nel n. **30** dell'annesso modello di manifesto (allegato n. 1).

Il giorno ed il luogo di presentazione alle armi degli ufficiali richiamati saranno indicati nel *Bollettino ufficiale*.

15 I comandanti dei corpi cureranno di dar partecipazione agli ufficiali richiamati, che sono ad essi effettivi, della chiamata in servizio e della loro assegnazione, invitandoli a presentarsi nel giorno stabilito e richiamando in special modo la loro attenzione sul fatto che, ove non si presentassero alle armi senza giustificato motivo, incorreranno nella sanzione dell'art. 152 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R decreto del 24 dicembre 1911, nu-

mero 1497, del quale articolo comunicheranno loro il contenuto.

Nel fare tali partecipazioni, i predetti comandi si atterranno alle prescrizioni di cui ai §§ 11, 12 e 13 della *Disposizione* n. 3 del fascicolo n. 8 della *Raccolta* (bozze di stampa), trasmettendo agli ufficiali richiamati un estratto delle disposizioni contenute nella presente circolare che li riguardano ed avvertendoli di richiedere in tempo i documenti di viaggio e di trasporto all' autorità dalla quale dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (che sarà cura dei comandi stessi di specificare a ciascuno), o di rivolgersi, in caso d'urgenza, all'arma dei carabinieri reali.

16. La dispensa degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale dalla chiamata non potrà essere accordata che dal Ministero e per uno dei seguenti motivi:

a) residenza abituale all'estero e sempre quando gli ufficiali abbiano, secondo il prescritto dal n 21 dell'*Atto* 78 del 1902 e n. 54 del regolamento sulle licenze, notificata la loro partenza per l'estero all'autorità militare da cui dipendono, prima della pubblicazione del R. decreto di chiamata;

b) l'ufficiale si trovi a coprire uno degli impieghi od una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11, ovvero negli articoli 1, 5 o 6, del *Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi*, approvato con R. decreto del 13 aprile 1911, n. 374, secondo che sia di complemento o di milizia territoriale.

17. L'esenzione invece dalla presente chiamata potrà concedersi dall'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta* (bozze di stampa), per uno dei motivi sottoindicati:

a) malattia che impedisca di prestare il servizio a cui l'ufficiale è chiamato;

b) aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

Ai comandanti di corpo d'armata è poi lasciata facoltà di concedere in via eccezionale l'esenzione dalla chiamata a quegli ufficiali, effettivi a comandi o corpi stanziati nel territorio di loro giurisdizione, i quali comprovino, con atto legale di notorietà, di trovarsi in così gravi e straordinarie circostanze di famiglia da produrre col loro allontanamento danno irreparabile alla famiglia stessa od ai loro privati interessi.

L'esenzione ottenuta pei motivi anzidetti non è valida che per la chiamata del corrente anno: gli ufficiali saranno perciò rinviati alla prima chiamata successiva della loro arma e spe-

cialità, nè potranno ottenerla nuovamente tranne che pei motivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Agli ufficiali di milizia territoriale che avessero titolo all'esenzione per uno dei predetti motivi sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

18. Le domande di dispensa e di esenzione dalla chiamata dovranno essere rivolte all'autorità dalla quale gli ufficiali dipendono, a norma del n. 15 della *Disposizione* n. 20 del fascicolo n. 30 della *Raccolta*, corredate dei documenti atti a giustificare la domanda fatta.

Le predette autorità, prima di decidere sulle domande di esenzione di loro competenza, si accerteranno, sia sulla base dei documenti presentati, sia prendendo informazioni, che i motivi d'esenzione esistono in modo non dubbio. Nel caso di malattia disporranno perchè essa venga sempre constatata da visita medica militare e quando questa non sia possibile dovranno renderne avvisato subito il comando di corpo d'armata, il quale provvederà al riguardo.

Le autorità stesse trasmetteranno poi prontamente le domande d'esenzione degli ufficiali di complemento e di milizia territoriale basate sulle straordinarie circostanze di famiglia ai comandi di corpo d'armata, nonchè quelle di dispensa, di cui alle lettere *a*) e *b*) del n. 16, presentate dagli stessi ufficiali di complemento e di milizia territoriale, direttamente al Ministero per la loro decisione.

Non dovranno assolutamente accogliere domande di dispensa o di esenzione per motivi non compresi fra quelli di cui sopra; le domande che pervenissero direttamente al Ministero non avranno corso.

Tutte le esenzioni accordate dalle sopraindicate autorità dovranno essere notificate direttamente al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*) con elenco, da trasmettersi il giorno fissato per la presentazione alle armi, salvo a notificare le successive esenzioni accordate dopo tale giorno, e, ove ne sia il caso, eguale comunicazione dovrà essere fatta al corpo, cui gli ufficiali sono effettivi. Per le esenzioni, concesse a senso della lettera *a*) del n. 17 suaccennato, dovrà unirsi la dichiarazione di visita medica.

19. La presentazione degli ufficiali avrà luogo *due* giorni prima della data fissata per gli uomini di truppa, per modo che al giungere di questi gli ufficiali stessi abbiano già acquistato sufficienti cognizioni sull'ordinamento del magazzino d'equipaggiamento e sui còmpiti loro affidati per le operazioni di ricevimento dei richiamati.

I corpi, a cui gli ufficiali richiamati si presenteranno, dovranno, nei giorni di cui sopra, impartire loro una accurata istruzione preliminare per conseguire lo scopo di cui nel precedente comma.

Essi dovranno poi, conforme il prescritto dal § 727 della istruzione complementare, fare largo impiego degli ufficiali medesimi nel compimento delle operazioni relative al ricevimento, equipaggiamento ed invio a destinazione dei richiamati, per modo da fare disimpegnare agli ufficiali in parola le stesse attribuzioni che loro sarebbero affidate in caso di mobilitazione, anche se ciò possa dar luogo a qualche inconveniente o ritardo, e mirando soprattutto ad ottenere lo scopo d'istruire i predetti ufficiali.

Art. 3. — *Assegnazione dei richiamati.*

20. L'assegnazione ai corpi dei richiamati sarà effettuata secondo le norme vigenti per la mobilitazione (*tabelle 1913 - modificate dalla 1ª serie di varianti*), salvo le disposizioni speciali già emanate in proposito alle autorità interessate e contenute nel capitolo « Richiami di classe » della circolare n. 333 del 28 febbraio u. s. del comando del corpo di stato maggiore (ufficio istruzioni e manovre), a complemento delle quali si avverte che i richiamati *bersaglieri* della classe 1884, del distretto di Milano, saranno assegnati al 7° reggimento bersaglieri (Brescia).

21. I comandi di deposito e degli altri centri di presentazione disporranno perchè tutti i richiamati, all'atto della presentazione, siano interpellati per stabilire quali di essi siano provvisti del *certificato di idoneità alla condotta di automobili*, rilasciato dalle prefetture del Regno. Tali militari dovranno, a cura dei comandi suddetti, essere avviati, nel giorno stesso della loro presentazione, in abito civile e muniti del certificato suddetto, al centro di presentazione della *compagnia automobilisti di artiglieria*, che, secondo le indicazioni della tabella di reclutamento e di mobilitazione n. 29 (*ediz. 1913 - modificata dalla 1ª serie di varianti*), riceve i richiamati del distretto, nel cui territorio risiedono i militari di cui trattasi. Quelli di essi residenti nel territorio del XII corpo d'armata dovranno essere avviati al centro automobilistico di Roma presso il 13° reggimento artiglieria da campagna.

I comandi di deposito e gli altri centri di presentazione comunicheranno, telegraficamente, ai comandi delle compagnie

automobilisti di artiglieria il numero dei richiamati che saranno avviati alle compagnie stesse, indicando il giorno in cui i richiamati giungeranno a destinazione

22. I comandi di corpo d'armata e gli ispettorati sono autorizzati ad effettuare quegli spostamenti di richiamati che risultassero necessarî per equiparare la forza dei reggimenti e dei riparti e per rinforzare le unità che partecipano alle esercitazioni più importanti. Bene inteso, per tali spostamenti, dovranno essere presi in precedenza i provvedimenti necessarî perchè non avvengano ritardi nelle operazioni di congedamento dei richiamati.

23. Coi richiamati *alpini* di milizia mobile e di milizia territoriale si costituiranno quelle compagnie e quei battaglioni che verranno designati dall'ispettorato delle truppe da montagna ai reggimenti interessati. L'ispettorato stesso impartirà le norme per l'eventuale costituzione delle salmerie.

Art. 4. — *Istruzione.*

24. I comandi di corpo d'armata e gli ispettorati competenti daranno le disposizioni necessarie per l'istruzione, per l'inquadramento e per l'intervento dei richiamati alle esercitazioni e provvederanno perchè i richiamati stessi eseguiscano, possibilmente, almeno due lezioni di tiro col fucile, col moschetto o con la pistola, secondo l'arma o la specialità cui appartengono.

25 I comandanti di compagnia e di batteria, nel modo e nel tempo che reputeranno più opportuno, e con la scorta della circolare n. 312 del 1910 e del manifesto annessovi, avranno cura di rendere bene edotti tutti i richiamati dell'obbligo imposto, dall'art. 5 della legge 7 luglio 1910, n. 407 (riprodotto nell'art. 129 del testo unico delle leggi sul reclutamento), ai militari in congedo di notificare al comandante del distretto, per mezzo del sindaco e non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.

I comandanti di deposito, poi, cureranno che sul foglio di congedo dei richiamati sia apposta l'avvertenza, di cui è cenno nel n. 11, secondo alinea, della circolare n. 311 del 1910, e che, giusta il disposto dell'art. 2 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo* (*edizione 1911*), sia presa nota della residenza dichiarata da ciascun richiamato.

26. A tutti i richiamati dovranno essere fatte opportune spiegazioni sul sistema di chiamata alle armi con la cartolina-precetto, secondo le direttive date con la circolare n. 312-riservata del 9 marzo 1912 (*Direzione generale leva e truppa*) ed inoltre dovrà consegnarsi, a coloro che ne siano ancora sprovvisti, il foglietto di notizie relative al sistema predetto, di cui era cenno nella circolare, di pari numero, in data 15 maggio stesso anno.

Art. 5. — *Congedamento.*

27. I richiamati saranno congedati dai centri di mobilitazione cui si presenteranno, salvo quelli assegnati alle *compagnie automobilisti di artiglieria*, i quali saranno congedati direttamente dalle compagnie stesse.

Tutti dovranno essere rinviati ai rispettivi comuni di residenza in modo che vi giungano non più tardi dei giorni sottoindicati:

a) *il giorno 30 luglio p. v.*, i militari presentatisi il 1° dello stesso mese;

b) *il giorno 12 agosto p. v.*, i militari presentatisi il 14 luglio precedente;

c) *il giorno 30 agosto p. v.*, i militari presentatisi il 1° dello stesso mese;

d) *il giorno 7 settembre p. v.*, i militari presentatisi il 9 agosto precedente;

e) *il giorno 8 settembre p. v.*, i militari presentatisi il 10 agosto precedente;

f) *il giorno 14 ottobre p. v.*, i militari presentatisi il 15 settembre precedente.

I richiamati dei distretti di complemento verranno dai corpi rinviati al distretto di provenienza, dal quale saranno poi diretti ai comuni.

Per tutti i movimenti ferroviari necessari per effettuare il trasporto dei richiamati dai centri di presentazione ai corpi e per il congedamento dei richiamati, i comandi di corpo d'armata e di divisione si atterranno alle norme stabilite dagli articoli 25 e 26 del *Regolamento sui trasporti*, Parte I.

I comandanti dei corpi avranno cura di fare speciali ed insistenti raccomandazioni agli ufficiali incaricati dell'accompagnamento dei richiamati, ai graduati ed ai capi drappello perchè durante il viaggio non cessino di sorvegliare il personale loro affidato allo scopo di evitare possibili gravi disgra-

zie, il più spesso causate dall'imprudenza di salire o di discendere dai convogli in movimento o di sporgere la testa dai finestrini.

Gli ufficiali, i graduati ed i capi drappello cureranno altresì che non si verifichino altre contravvenzioni al regolamento di polizia ferroviaria, quali, ad esempio, quelle di discendere dalla parte opposta a quella designata, di lanciare oggetti dalle vetture, di far funzionare senza necessità il segnale d'allarme, ecc.

28. A complemento di quanto dispone l'art. 2 del *Regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo*, si determina che i comandanti di corpo e di riparto partecipino ai comandi dei distretti interessati, insieme con le altre variazioni, anche la nuova residenza che i richiamati eleggessero eventualmente all'atto del rinvio in congedo.

Art. 6. — *Disposizioni varie.*

29. Gli oggetti che dovranno essere distribuiti ai richiamati sono quelli indicati nello specchio annesso alla presente circolare (allegato n. 3).

Ad ottenere nelle operazioni di vestizione e di equipaggiamento la maggiore speditezza, sarà opportuno che dai corpi vengano fatti porre in precedenza negli zaini e nelle tasche da pane gli oggetti pei quali non occorra misurazione.

30. Ai richiamati sarà distribuito l'armamento che a ciascuno compete in base alle prescrizioni del quaderno VII del tomo II dell'istruzione per la mobilitazione.

A nessun richiamato verranno distribuite cartucce a pallottola.

31. La galletta a mano distribuita ai richiamati dovrà essere dai medesimi consumata durante la permanenza alle armi, secondo gli ordini che al riguardo verranno impartiti dai comandi dei riparti.

32. Alle compagnie alpine di milizia mobile e di milizia territoriale verrà distribuita la dotazione di oggetti di servizio generale e da cucina per le medesime prescritta nel caso di mobilitazione, riducendone, *ove sia reputato opportuno*, la quantità in ragione della forza effettiva che raggiungeranno le compagnie stesse all'atto della loro costituzione.

33. I richiamati di milizia mobile e di milizia territoriale potranno portare la barba a piacimento.

34. Le punizioni di prigione saranno fatte scontare ai richiamati al termine dell'istruzione, escluse quelle inflitte per mancanze che esigano immediata repressione, le quali dovranno essere scontate non appena inflitte. Anche questi ultimi militari dovranno però essere trattenuti alle armi tanti giorni di più, quanti sono quelli passati in punizione.

Il Ministro — D. GRANDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, **per un periodo di 30 giorni**, i militari di 1ª categoria qui appresso indicati, **avvertendo che i militari, i quali si trovano in un comune diverso dal proprio, dovranno rispondere alla chiamata alle armi nello stesso giorno stabilito per la presentazione dei militari della loro arma e specialità appartenenti al comune in cui si trovano:**

a) IL GIORNO 1° LUGLIO P. V.:

I. i militari di 1ª categoria delle classi 1884, 1886 e 1887, ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Bari* (quelli dei mandamenti di Gioia del Colle, Locorotondo e Noci), *Bologna* (quelli dei mandamenti di Budrio, Minerbio e S. Giorgio di Piano), *Caltanissetta*, *Catania*, *Como* (quelli dei mandamenti di Appiano, Cantù, Castiglione d'Intelvi, Como I, II e III, Dongo, Erba, Gravedona, Menaggio e Porlezza), *Ferrara*, *Forlì* (quelli dei mandamenti di Bagno di Romagna, Bertinoro, Cesena, Civitella di Romagna, Forlì, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Rimini, Rocca S. Casciano, S. Arcangelo di Romagna, Savignano di Romagna e Sogliano al Rubicone), *Genova* (quelli dei mandamenti di Borzonasca, Campoligure, Chiavari, Cicagna, Genova, Lavagna, Nervi, Pontedecimo, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Sampierdarena, Savignone, Sestri Levante, Sestri Ponente, Staglieno, Varese Ligure e Voltri), *Ivrea* (quelli dei mandamenti di Aosta, Azeglio, Châtillon, Donnaz, Gignod, Ivrea, Lessolo, Morgex, Pavone Canavese, Quart, Settimo Vittone, Strambino, Verrès, Vico Canavese e Vistrorio), *Lecce* (quelli dei mandamenti di Ceglie Messapico, Francavilla Fontana e Oria), *Lodi* (quelli dei mandamenti di Borghetto Lodigiano, Crema I e II, Lodi I e II, Pandino, Paullo, S. Angelo Lodigiano e Soncino), *Macerata*, *Messina*, *Milano* (quelli dei mandamenti di Abbiategrasso, Affori, Binasco, Bollate, Cassano d'Adda, Corsico, Cuggiono, Gorgonzola, Locate Triulzi, Magenta, Martinengo, Melegnano, Melzo, Milano, Romano di Lombardia e Treviglio), *Monza*, *Novara* (quelli dei mandamenti di Arona, Bannio, Biandrate, Borgomanero, Borgosesia, Borgoticino, Borgovercelli, Carpignano Sesia,

Crodo, Domodossola, Galliate, Gozzano, Momo, Novara, Oleggio, Omegna, Ornavasso, Orta Novarese, Romagnano Sesia, S. Maria Maggiore e Crana, Scopa, Trecate, Varallo Sesia e Vespolate), *Pavia* (quelli dei mandamenti di Bereguardo, Gambolò, Garlasco, Gravellona, Pavia I e II e Vigevano), *Potenza* (quelli dei mandamenti di Noepoli e Rotondella), *Ravenna*, *Reggio Calabria*, *Rovigo* (quelli dei mandamenti di Occhiobello e Polesella), *Savona*, *Siracusa*, *Taranto* (quelli dei mandamenti di Castellaneta, Ferrandina, Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina, Massafra, Matera, Montescaglioso, Mottola, Pisticci, San Giorgio sotto Taranto, S. Mauroforte Sava, Stigliano e Taranto), *Varese* (quelli dei mandamenti di Busto Arsizio, Gallarate, Rho, Saronno e Somma Lombarda) e *Vercelli* (quelli dei mandamenti di Andorno, Cacciorno, Arboro, Biella, Bioglio, Candelo, Cavaglià, Cossato, Crevacuore, Desana, Gattinara, Graglia, Masserano, Mongrando, Mosso S. Maria, Salussola, S. Germano, Santhià, Stroppiana e Vercelli);

2. i militari di 1ª categoria della classe 1884, ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Avellino*, *Benevento*, *Campagna*, *Caserta*, *Frosinone* (quelli dei mandamenti di Cassino, Cervaro e Pontecorvo), *Gaeta*, *Napoli*, *Nola* e *Salerno*;

3. i militari di 1ª categoria delle classi 1884, 1886 e 1887, ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Genova, Lucca, Massa, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Savona;

4. i militari di 1ª categoria della classe 1884, ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Avellino, Benevento, Campagna, Castrovillari, Napoli, Nola e Salerno;

5. i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti ai **bersaglieri**, del distretto di Milano;

6. i militari di 1ª categoria della classe 1886, ascritti all'**artiglieria da campagna** (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno;

7. i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1886, ascritti all'**artiglieria pesante campale**, di tutti i distretti del Regno;

8. i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1886, ascritti all'**artiglieria da montagna** (eccettuati i provenienti dalla cavalleria), di tutti i distretti del Regno;

9. i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1886, ascritti alla specialità del genio **zappatori** (eccettuato il treno), di tutti i distretti del Regno;

b) IL GIORNO 14 LUGLIO P. V.:

10. i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti ai **granatieri**, di tutti i distretti del Regno;

11. i militari di 1ª categoria delle classi 1884, 1886 e 1887, ascritt

alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Bergamo* (quelli dei mandamenti di Almenno S. Salvatore, Alzano Maggiore, Bergamo I, II e III, Clusone, Gandino, Lovere, Piazza Brembana, Sarnico, Trescore Balneario, Vilminore e Zogno), *Brescia* (quelli dei mandamenti di Adro, Bagnolo Mella, Bagolino, Bovegno, Breno, Brescia I, II e III, Chiari, Edolo, Gardone Valle Trompia, Gargnano, Iseo, Lonato, Ospitaletto, Pisogne, Preseglie, Rezzato, Rovato, Salò e Vestone), *Frosinone* (quelli dei mandamenti di Alatri, Alvito, Anagni, Arce, Arpino, Atina, Ceccano, Ceprano, Cori, Ferentino, Frosinone, Guarcino, Monte S. Giovanni Campano, Paliano, Piperno, Roccasecca, Segni, Sezze, Sora, Terracina, Vallecorsa, Valmontone, Velletri e Veroli), *Mantova* (quelli dei mandamenti di Mantova, Ostiglia, Revere e Sermide), *Milano* (quelli del mandamento di Verdello), *Orvieto*, *Perugia*, *Roma*, *Spoleto*, *Venezia*, *Verona* e *Vicenza*;

12. i militari di 1ª categoria delle classi 1884, 1886 e 1887, ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Aquila, Belluno, Bergamo, Brescia, Caserta, Cremona, Ferrara, Frosinone, Gaeta, Lecco, Mantova, Padova, Potenza, Roma, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

13. i militari di 1ª categoria della classe 1884, ascritti ai **bersaglieri**, del distretto di Milano;

c) IL GIORNO 1° AGOSTO P. V.:

14. i militari di 1ª categoria delle classi 1884, 1886 e 1887, ascritti, alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Alessandria*, *Ancona*, *Aquila*, *Arezzo*, *Ascoli Piceno*, *Bari* (quelli dei mandamenti di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Bari delle Puglie, Bitetto, Bitonto, Canneto di Bari, Capurso, Casamassima, Cassano Murge, Castellana, Conversano, Fasano, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Palo del Colle, Putignano, Rutigliano, Santeramo in Colle e Turi), *Barletta*, *Belluno*, *Bergamo* (quelli dei mandamenti di Caprino Bergamasco e Ponte S. Pietro), *Bologna* (quelli dei mandamenti di Bagni della Porretta, Bazzano, Bologna, Castelfranco dell'Emilia, Castelmaggiore, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Loiano, Persiceto e Vergato), *Brescia* (quelli dei mandamenti di Montichiari e Orzinuovi), *Campobasso*, *Casale*, *Castrovillari*, *Catanzaro*, *Cefalù*, *Chieti*, *Como* (quelli dei mandamenti di Bellagio e Bellano), *Cosenza*, *Cremona*, *Cuneo*, *Firenze*, *Foggia*, *Forlì* (quelli dei mandamenti di Coriano e Saludecio), *Genova* (quelli dei mandamenti di S. Stefano di Aveto e Torriglia), *Girgenti*, *Ivrea* (quelli dei mandamenti di Agliè, Borgomasino, Caluso, Castellamonte, Cuorgnè, Locana, Pont Canavese e S. Giorgio Canavese), *Lecce* (quelli dei mandamenti di Alessano, Brindisi, Campi Salentina, Carpignano, Casarano, Copertino, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Lecce,

Maglie, Martano, Mesagne, Monteroni, Nardò, Novoli, Ostuni, Otranto Parabita, Poggiardo, Presicce, Ruffano, Salice Salentino, S. Cesario di Lecce, S Vito dei Normanni, Tricase, Ugento e Vernole), *Lecco*, *Livorno*, *Lodi* (quelli dei mandamenti di Casalpusterlengo, Codogno e Maleo), *Lucca*, *Mantova* (quelli dei mandamenti di Asola, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Castiglione delle Stiviere, Gonzaga, Viadana e Volta Mantovana), *Massa*, *Modena*, *Mondovì*, *Novara* (quelli dei mandamenti di Cannobio, Intra, Lesa e Pallanza), *Padova*, *Palermo*, *Parma*, *Pavia* (quelli dei mandamenti di Belgioioso, Candia Lomellina, Cava Manara, Corteolona, Mede, Mortara, Pieve del Cairo, Robbio, S. Giorgio di Lomellina, San Nazzaro dei Burgondi e Sartirana), *Pesaro*, *Piacenza*, *Pinerolo*, *Pistoia*, *Potenza* (quelli dei mandamenti di Acerenza, Avigliano, Brienza, Calvello, Chiaromonte, Corleto Perticara, Genzano, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsiconuovo, Moliterno, Montemurro, Picerno, Potenza, Rotonda, Saponara di Grumento, S. Arcangelo, S. Chirico Raparo, Tolve, Trivigno, Tursi, Vietri di Potenza e Viggiano), *Reggio Emilia*, *Rovigo* (quelli dei mandamenti di Adria, Ariano Polesine, Badia Polesine, Lendinara, Massa Superiore e Rovigo), *Sacile*, *Siena*, *Sulmona*, *Taranto* (quelli dei mandamenti di Irsina e Tricarico), *Teramo*, *Torino*, *Trapani*, *Treviso*, *Varese* (quelli dei mandamenti di Angera, Arcisate, Cuvio, Gavirate, Luino, Maccagno Superiore, Tradate e Varese), *Vercelli* (quelli dei mandamenti di Cigliano, Crescentino, Livorno Piemonte e Trino) e *Voghera*;

15. i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti alla **fanteria di linea**, dei distretti di *Avellino*, *Benevento*, *Campagna*, *Caserta*, *Frosinone* (quelli dei mandamenti di Cassino, Cervaro e Pontecorvo), *Gaeta*, *Napoli*, *Nola* e *Salerno*;

16. i militari di 1ª categoria delle classi 1884, 1886 e 1887, ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Alessandria, Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno Bari, Barletta, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Casale, Catania, Catanzaro, Cefalù, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Girgenti, Ivrea, Lecce, Livorno, Lodi, Macerata, Messina, Mondovì, Monza, Novara, Orvieto, Palermo, Pavia, Perugia, Pesaro, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Sacile, Siena, Siracusa, Spoleto, Sulmona, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Varese, Vercelli e Voghera;

17. i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti ai **bersaglieri**, dei distretti di Avellino, Benevento, Campagna, Castrovillari, Napoli, Nola e Salerno;

18. i militari di 1ª categoria della classe 1887, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 6°, al 7° ed all'8° reggimento alpini;

19. i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1886, ascritti all'**artiglieria da fortezza e da costa** (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno;

20. i militari di 1ª categoria delle classi 1884 e 1886, ascritti ai **minatori** del genio (escluso il treno), di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli dei distretti di Cagliari e di Sassari, che risposero alla chiamata alle armi per istruzione avvenuta il 25 maggio scorso in Sardegna;

d) IL GIORNO 9 AGOSTO P. V.:

21. i militari di 1ª categoria della classe 1887, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 4° ed al 5° reggimento alpini;

22. i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 1°, al 2° ed al 3° reggimento alpini;

23. i militari di 1ª categoria delle classi 1881, 1882 e 1883, ascritti agli **alpini**, dei distretti di Cuneo, Genova, Mondovì e Savona, effettivi ai battaglioni Pieve di Teco del 1° e Borgo S. Dalmazzo del 2° reggimento alpini;

24. i militari di 1ª categoria delle classi 1882, 1883 e 1884, ascritti agli **alpini**, del distretti di Casale, Pinerolo e Torino, effettivi al battaglione Exilles del 3° reggimento alpini;

25. i militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli **alpini**, dei distretti di Massa e Piacenza;

26. i sottufficiali di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 1°, al 2° ed al 3° reggimento alpini;

e) IL GIORNO 10 AGOSTO P. V.:

27. i militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878, 1879 e 1880, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 3° reggimento alpini, eccettuati quelli della classe 1877 dei distretti di Casale, Pinerolo e Torino, effettivi al battaglione Pinerolo;

f) IL GIORNO 15 SETTEMBRE P. V.:

28. i militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti all'**artiglieria da montagna** quali provenienti dalla cavalleria, dei distretti di Casale, Ivrea, Rovigo, Treviso, Vercelli e Vicenza.

29. Si rende inoltre noto che coi militari sopraccennati sono richiamati quelli di 1ª categoria delle classi 1884, 1886 e 1887, ascritti alla **fanteria di linea** ed ai **bersaglieri** dei distretti di Cagliari e di Sassari, che non risposero alla chiamata alle armi per istruzione avvenuta il 25 maggio scorso in Sardegna, per essersi trovati a quel tempo

a risiedere nei distretti indicati per la rispettiva classe e specialità nei precedenti numeri. Essi dovranno presentarsi alle armi nello stesso giorno stabilito dal presente manifesto pei militari della classe e specialità cui appartengono del comune nel quale si trovano a risiedere.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva e si trovino tuttora in tale posizione.

30. Saranno altresì chiamati alle armi:

gli ufficiali di complemento delle armi, corpi e specialità suaccennate, nati negli anni corrispondenti alle classi indicate per ciascuna arma, corpo e specialità, limitatamente per gli ascritti agli alpini ai nati nell'anno 1886 ed effettivi al 1°, al 2° ed al 3° reggimento e nell'anno 1887 ed effettivi a qualsiasi reggimento, nonchè gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale ascritti agli alpini e rispettivamente effettivi alle compagnie di milizia mobile ed ai battaglioni di milizia territoriale che si costituiranno in dipendenza della presente chiamata.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione dei militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino del giorno suindicato.

III. Tutti i richiamati dovranno presentarsi, nel giorno per essi stabilito, muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del **comune in cui si trovano**, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro, che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia (che accordi facilitazioni di viaggio ai militari), o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

IV. I richiamati, che si trovano nel comune in cui ha sede il corpo o riparto, al quale devono presentarsi, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, dei giorni suindicati, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta

di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al corpo o riparto, abbiano da viaggiare in ferrovia, per tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del corpo o riparto, e riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, la sola indennità di trasferta di L. 1,20 senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le disposizioni contenute nello speciale manifesto di chiamata che sarà pubblicato il 10 luglio p. v. dai comandanti dei reggimenti alpini nei comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

V. I militari, che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell' esercito permanente o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra; ovvero saranno dispensati se di milizia territoriale.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna o mandati in osservazione all'ospedale militare.

VI. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, a questo distretto:

a) di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo

dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi;

b) di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata;

c) di avere uno o più fratelli richiamati *contemporaneamente* in dipendenza del presente manifesto.

In tal caso questo comando di distretto concederà, su designazione della famiglia, un rinvio se i fratelli obbligati a presentarsi siano due o tre; due rinvii se siano quattro o più.

In via eccezionale, potranno inoltre ottenere il rinvio sopra specificato quei militari richiamati che, almeno *otto giorni* prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

Ai militari di milizia territoriale, che avessero titoli al rinvio per uno dei predetti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

VII. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano uno degli impieghi o una delle posizioni enumerate negli articoli 1 e 11 (se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile) o negli articoli 1, 5 e 6 (se ascritti alla milizia territoriale) del Regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvato con regio decreto del 13 aprile 1911, n. 374;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ancora non hanno compiuto il 28° anno di età; ovvero abbiano notificata la loro partenza per l'estero e tuttora vi risiedano, se si trovano tra il 28° e 32° anno; oppure si trovino all'estero se di età superiore ai 32 anni;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente a quelli in base ai quali si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del comune di loro residenza, al co-

mando di questo distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno *cinque giorni* prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

VIII. I richiamati, i quali siano muniti di **regolare certificato di idoneità alla condotta di automobili** rilasciato dalle prefetture del Regno, all'atto in cui si presentano alle armi dovranno dichiarare tale loro idoneità e produrre il relativo certificato, in base al quale saranno avviati a prestar servizio presso le compagnie automobilisti d'artiglieria.

I militari i quali prestarono servizio nel **corpo della regia guardia di finanza** e che vi sono stati trasferiti anche come militari in congedo, non hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata.

IX. **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello a cui ciascun richiamato deve essere avviato.**

X. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei comuni capiluoghi di provincia di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri comuni
Per la moglie . . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro. . . . . »	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

XI. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo,

ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari, se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

XII. **Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto il precetto individuale.**

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

....., addì 10 giugno 1914.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero ed assoluto bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati. Esso è pagato dai sindaci il lunedì di ogni settimana.

I richiamati, che si trovano con la loro famiglia in comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati, ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro il termine perentorio di 10 giorni dal loro ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del comune di propria residenza.

I ricorsi presentati oltre tal giorno saranno senz'altro respinti.

L'ammontare dei soccorsi non riscosso entro il giorno 3 novembre 1914 non sarà più pagato.

ALLEGATO N. 2

Comando del . . . . . reggimento alpini

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria ascritti all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

I. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi, **per un periodo di giorni 30**:

a) IL GIORNO 1° AGOSTO P. V.:

1. I militari di 1ª categoria della classe 1887, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 6°, al 7° ed all'8° reggimento alpini;

b) IL GIORNO 9 AGOSTO P. V.:

2. I militari di 1ª categoria della classe 1887, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 4° ed al 5° reggimento alpini;

3. I militari di 1ª categoria delle classi 1886 e 1887, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 1°, al 2° e al 3° reggimento alpini;

4. I militari di 1ª categoria delle classi 1881, 1882 e 1883, ascritti agli **alpini**, dei distretti di Cuneo, Genova, Mondovì e Savona, effettivi ai battaglioni Pieve di Teco del 1° e Borgo S. Dalmazzo del 2° reggimento alpini;

5. i militari di 1ª categoria delle classi 1882, 1883 e 1884, ascritti agli **alpini**, dei distretti di Casale, Pinerolo e Torino, effettivi al battaglione Exilles del 3° reggimento alpini;

6. i militari di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli **alpini**, dei distretti di Massa e Piacenza;

7. I sottufficiali di 1ª categoria della classe 1883, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, che non sono di reclutamento per tale specialità, effettivi al 1°, al 2° e al 3° reggimento alpini;

c) IL GIORNO 10 AGOSTO P. V.:

8. I militari di 1ª categoria delle classi 1877, 1878, 1879 e 1880, ascritti agli **alpini**, di tutti i distretti del Regno, effettivi al 3° reggimento alpini, eccettuati quelli della classe 1877 dei distretti di Casale, Pinerolo e Torino, effettivi al battaglione Pinerolo.

Alle chiamate di cui sopra dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato ascritti agli alpini, effettivi ai battaglioni suindicati ed appartenenti ai distretti anzidetti, che non risposero alla chiamata della loro classe per avere ottenuto il

rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

9. Sono parimenti chiamati alle armi gli ufficiali di complemento ascritti agli alpini, nati nel 1887 e residenti in tutti i distretti del Regno e quelli nati nel 1886 ed effettivi al 1°, al 2° ed al 3° reggimento alpini, nonchè gli ufficiali di complemento e di milizia territoriale ascritti agli alpini ed effettivi rispettivamente alle compagnie di milizia mobile ed ai battaglioni di milizia territoriale che si costituiranno in dipendenza della presente chiamata.

Tale chiamata avrà luogo per mezzo del *Bollettino ufficiale* e gli ufficiali interessati ne riceveranno partecipazione dai comandi di corpo cui sono effettivi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa e di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata anzidetta dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento degli alpini, che ottennero l'esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

II. La presentazione di tutti i militari di truppa richiamati (compresi i sottufficiali) avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suddetti.

III. I militari richiamati alle armi dovranno presentarsi direttamente alle sedi dei magazzini dei rispettivi battaglioni muniti del *foglio di congedo* e del *libretto personale*, se ne siano provvisti.

Quelli che devono valersi soltanto della strada ordinaria, si presenteranno alla sede del magazzino del loro battaglione nelle prime ore del mattino del giorno come sopra stabilito, oppure partiranno nelle prime ore del mattino del medesimo giorno dal comune ove si trovano, se questo dista più di una giornata di marcia dal magazzino al quale devono presentarsi.

Quelli che dovessero viaggiare in ferrovia o in tramvia, che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, si presenteranno, nelle prime ore del mattino del detto giorno, al sindaco del comune ove si trovano per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

Per gli alpini del . . . reggimento, appartenenti ai sottonotati mandamenti, il magazzino al quale devono presentarsi è indicato nella colonna a destra dei mandamenti medesimi:

MANDAMENTI	LUOGO DI PRESENTAZIONE

IV. Anche gli alpini appartenenti ad altri reggimenti, che si trovassero in uno dei mandamenti sopraindicati, possono liberamente presentarsi alla sede del magazzino alpini più vicino.

V. I richiamati che si trovano nel comune in cui ha sede il magazzino al quale devono presentarsi, riceveranno pel giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, appena giunti al corpo, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio. Non sarà però loro corrisposta l'indennità per il giorno della presentazione quando, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nei giorni successivi e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati che, per recarsi dal comune al magazzino, abbiano da viaggiare in ferrovia o in tramvia, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengano da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del magazzino e riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, senza diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio.

VI. I richiamati che si trovano in mandamenti non compresi nello specchio inserto al n. III si presenteranno nel giorno stabilito al comando del distretto militare del luogo; se abbiano tratti da compiere per ferrovia o per tramvia (che accordi facilitazioni ai militari) si presenteranno, al mattino dello stesso giorno, al sindaco del comune di residenza per ricevere le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti, occorrenti per recarsi al distretto di presentazione.

VII. Per ogni altro particolare riflettente la chiamata, si rimandano gl'interessati alle disposizioni contenute nell'altro manifesto già pubblicato dai comandi dei distretti militari.

....., *addì 10 luglio 1914.*

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO.

ALLEGATO N. 3

OGGETTI *di corredo ed equipaggiamento da distribuire ai richiamati.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea Artiglieria da costa e da fortezza Genio	Bersaglieri	Artiglieria da campagna e pesante campale	Alpini e artiglieria da montagna
Asciugatoi	2	2	2	2
Berretti da campagna, cappelli o chepì con fregio e copertura di tela bianca	1	»	1	1
Berretti da fatica, di panno o di tela	1	»	1	1
Berretti (fez) con fiocco	»	1	»	»
Borracce con coreggia	1	1	1	1
Borse complete per pulizia	1	1	1	1
Calzature (paia)	1	1	1	1
Camicie di cotone	2	2	2	2
Cappelli completi da bersagliere con coperture di tela bianca	»	1	»	»
Cappotti con mostrine e stellette	1	»	»	»
Coregge da pantaloni	1	1	1	1
Cravatte	2	2	2	2
Cucchiai	1	1	1	1
Fasce di lana	1	1	1	1
Fazzoletti	1	1	1	1
Gambali	»	»	1	»
Gavette	1	1	1	1
Giubbe di panno con stellette	»	1	1	1
Giubbe di tela con stellette	1	1	1	1

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Fanteria di linea Artiglieria da costa e da fortezza Genio	Bersaglieri	Artiglieria da campagna e pesante campale	Alpini e artiglieria da montagna
Mutande (paia)	1	1	1	1
Paletti per teli da tenda	2	2	2	2
Pantaloni di panno	1	1	1	1
Pantaloni di tela	1	1	1	1
Parti di bastone per teli da tenda	2	2	2	2
Pezzuole da piedi (paia)	2	2	2	2
Sacchetti per galletta	2	2	2	3
Scatolette per nero da scarpe o spazzole (1)	1	1	1	1
Sottopiedi di riserva con 4 bottoni gemelli (paia)	1	1	»	»
Speroni (paia)	»	»	1	»
Tascapane con coreggia	1	1	1	1
Tazze di lamiera	1	1	1	1
Teli da tenda	1	1	1	1
Valigie	»	»	1	»
Uose di tela complete (paia)	1	1	»	»
Zaini	1	1	»	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2	2	2
Razioni galletta	(*)	(*)	(*)	(*)

(1) Ad ogni tre richiamati verrà distribuita una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 148 del libro secondo (in bozze di stampa) della *Istruzione per i servizi di commissariato militare.*

N. B. — 1°) L'ispettorato delle truppe da montagna potrà, quando lo creda opportuno, far distribuire ai richiamati degli alpini e dell'artiglieria da montagna i cappucci, le cravatte ed i guanti di lana, qualora la natura delle esercitazioni e le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, nonchè l'alpenstok, ove occorra per le istruzioni.

2°) Ai richiamati potrà essere distribuito anche il ginocchiello, ove occorra, nonchè il farsetto a maglia, qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso, e, giusta la Disposizione n. 54 del fascicolo n. 11 della Raccolta (bozze di stampa), potrà essere fatta distribuire, *quando sia ravvisata necessaria*, la coperta da campo.

AVVERTENZE.

Il precedente specchio si riferisce ai depositi che hanno ancora in uso la vecchia uniforme ed il vecchio equipaggiamento.

I depositi che hanno in uso l'uniforme grigio verde e l'equipaggiamento grigio, quelli che hanno in distribuzione l'equipaggiamento mod. 1907 color marrone, i corpi e reparti di artiglieria e genio che hanno in uso l'equipaggiamento mod. 1905, distribuiranno i materiali predetti in luogo dei corrispondenti del vecchio modello. Fin dove è possibile, saranno distribuiti oggetti delle ultime due classi, cioè buoni e mediocri.

Per quanto riguarda la distribuzione dei distintivi di grado e di carica, la calzatura e il piastrino di riconoscimento e per quanto concerne la facoltà fatta ai richiamati di continuare a far uso della biancheria e calzatura da borghese, valgono le disposizioni ripetute volte impartite con le avvertenze inserite nelle circolari relative a precedenti chiamate alle armi per istruzione. È inteso che per le armi a piedi dovranno distribuirsi a tutti indistintamente le scarpe basse, ove siano disponibili.

Prezzo della presente dispensa L. 0,20

(3594) Roma, 1914. — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª — 1914 — 6 giugno

1914 GIUGNO 4. — N. 232. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Concessione di ricompense al valor militare a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra in Libia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo . . . . . Pag. 708

1914 MAGGIO 29. — » 233. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ristampa della « Situazione finanziaria della cassa ufficiali » mod. 1033 . . . . . » 710

» 30. — » 234. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione del morso snodato mod. 1914 . . . . . » 710

» 30. — » 235. — SERVIZIO VETERINARIO. — Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito . . . . . » 710

1914 GIUGNO 2. — » 236. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali in attesa d'impiego . . . . . » 711

» 2. — » 237. — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Limiti di permanenza degli ufficiali dei reparti metropolitani in Libia. . . . . » 712

» 2. — » 238. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Esenzione dalle tasse postali, accordata ad alcuni uffici dipendenti dal Ministero della guerra per il carteggio con gli archivi notarili . . . » 713

» 2. — » 239. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Concorso per operai elettricisti meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa . . . . » 715

» — » 240. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale . . . . . » 717

» 4. — » 241. — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure balneari . . . . . » 721

4. — » 242. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Varianti alle disposizioni esecutive . . . . . » 729

CIRCOLARE N. **232**. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Concessione di ricompense al valor militare a corpi e reparti che più si distinsero nella guerra in Libia. — Relazione a S. M. il Re e R. decreto relativo.** — (Segretariato generale). — 4 giugno 1914.

SIRE,

Il 57° reggimento fanteria, che già nel combattimento delle Due Palme si distinse per mirabile slancio e coraggio — tanto che la Maestà Vostra si degnava fregiarne la bandiera della medaglia d'argento al valor militare — diede una nuova fulgida prova di valore il 18 giugno 1913 ad Ettangi, ove il suo 1° ed il suo 3° battaglione, dopo sei ore di cruenta lotta contro nemico trincerato, lo assalivano con impeto irresistibile, ricacciandolo alla baionetta ed impossessandosi del recinto Camporosso.

Per tale splendida azione di valore, mi onoro proporre alla Maestà Vostra che alla bandiera di quel reggimento sia conferita una seconda medaglia d'argento al valor militare.

Nè minor gloria acquistarono, nella stessa giornata, i battaglieni alpini Verona e Tolmezzo, i quali — nella regione Braksada — formanti prima schiera, tre volte assalirono il nemico, tenace, trincerato in successive forti posizioni e tre volte lo fugarono, assicurando la vittoria.

Mi onoro quindi proporre alla Maestà Vostra di concedere la medaglia d'argento al valor militare al 6° ed all'8° reggimento alpini, per le splendide prove di valore date rispettivamente dal battaglione Verona e dal battaglione Tolmezzo, quello stesso eroico battaglione per il cui valore nei combattimenti di Tebedut e di Assaba la Maestà Vostra già conferiva al medesimo reggimento una prima medaglia d'argento al valor militare.

Mi onoro pure segnalare a Vostra Maestà, per il conferimento della medaglia di bronzo al valor militare, il 6° battaglione indigeni eritrei, che, in sei mesi di campagna, partecipò a dodici combattimenti, dando costantemente belle prove di slancio, di resistenza e di spirito aggressivo, specie a Benina, a Regima, a El Buerat, a Zauia Feidia, a Zauia Es Gaffa, a Talcazà, a Bu Scemal.

Alle su indicate concessioni si provvederebbe con l'unito schema di R. decreto, ove alla Maestà Vostra piacesse munirlo della Sua augusta firma.

Il Ministro — D. GRANDI.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il R. viglietto 26 marzo 1833 per l'istituzione della medaglia in oro ed in argento al valore militare;

Vista la legge 31 dicembre 1848, n. 863, con la quale è fissato il soprassoldo annesso alla medaglia in oro ed in argento al valore militare;

Visto il R. decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, per l'istituzione della medaglia di bronzo al valore militare;

Sentito il parere della commissione speciale, istituita col R. decreto 11 febbraio 1912, per l'esame delle proposte di ricompense relative alla campagna di guerra in Libia;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa la medaglia d'argento al valor militare:

Alla bandiera del 57° reggimento fanteria « per la energica e valorosa condotta tenuta dai battaglioni 1° e 3° nell'attacco e nella conquista dei trinceramenti di Camporosso-Recinto. — Ettangi, 18 giugno 1913 ».

Al 6° reggimento alpini « per le splendide prove di valore date dal battaglione Verona nella giornata di Braksada (Ettangi) il 18 giugno 1913 ».

All'8° reggimento alpini « per le splendide prove di valore date dal battaglione Tolmezzo nella giornata di Braksada (Ettangi) il 18 giugno 1913 ».

Art. 2.

È concessa la medaglia di bronzo al valor militare al 6° battaglione indigeni eritrei perchè « in molteplici combattimenti diede sempre bella prova di slancio, resistenza e spirito aggressivo, concorrendo efficacemente al conseguimento della vittoria. — Benina, 13 e 14 aprile; Regima, 15 aprile; El Buerat, 18 giugno; Zauia Feidia, 5 luglio; Zauia Es Gaffa, 31 luglio; Talcazà, 26 settembre; Bu Scemal, 6 ottobre 1913 ».

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

D. GRANDI.

N. **233.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ristampa della « Situazione finanziaria della cassa ufficiali mod. 1033 ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 29 maggio 1914.

Il reclusorio militare ha provveduto alla ristampa della *Situazione finanziaria della cassa ufficiali mod. 1033.*

Tale modulo dovrà essere usato a cominciare dai conti al 30 giugno 1914, epperò i corpi interessati se ne procureranno in tempo il numero di copie necessario.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **234.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione del morso snodato mod. 1911.** — (Direzione generale d'artiglieria e genio). — 30 maggio 1914.

Il Ministero ha determinato di adottare anche per l'artiglieria da campagna a cavallo e pesante campale il morso snodato da cavalleria adottato per quest'arma colla circolare n. 519 del *giornale militare* del 1911.

In conseguenza ha determinato di sostituire alla nomenclatura presente del morso di cui trattasi la seguente:

Morso snodato mod. 1911 (VIII - 430).

In tale senso dovrà intendersi corretta la circolare del *giornale militare* sopracitata e dovranno eseguirsi le corrispondenti varianti al modello degli inventari ed all'Atlante del materiale di artiglieria.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **235.** — SERVIZIO VETERINARIO. — **Profilassi delle malattie diffusibili nei quadrupedi del R. esercito.** — (Segretariato generale — Ufficio d'ispezione veterinaria). — 30 maggio 1914.

In attesa che sia ristampato il fascicolo 16 della *Raccolta*, si dispone che, presso i reggimenti, i quadrupedi di nuova rimonta provenienti dai depositi d'allevamento e d'acclimazione, siano tenuti in località completamente separata dalle scuderie comuni, allo scopo di prevenire la diffusione di malattie parassitarie ed infettive.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **236.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti e ai sottufficiali in attesa d'impiego.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 giugno 1914.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego, devoluti agli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, pei quali posti non viene corrisposto dalle amministrazioni richiedenti alcun assegno personale oltre lo stipendio:

1. *Tre posti di applicati di 3ª classe nella Corte dei conti con lo stipendio annuo di lire 1500.*

A detti posti possono concorrere tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Elizieri Frega ultimo nominato nel detto impiego.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che sono in attesa dell'impiego civile.

2. *Un posto di ufficiale d'ordine nel R. corpo del genio civile con lo stipendio annuo di lire 1500 in qualunque residenza.*

A detto posto possono concorrervi tutti gli applicati che nel ruolo seguono l'applicato sig. Nicolò Serra ultimo nominato nel detto impiego.

3. *Un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero delle colonie con lo stipendio annuo di lire 1500.*

A detto posto di impiego, di nuova creazione, possono concorrere tutti gli applicati, esclusi Giuseppe Gerardi, Ernesto Grandinetti e Attilio Petrania i quali sono stati proposti per altro impiego.

Sono anche ammessi a concorrervi tutti i sottufficiali che sono in attesa dell'impiego civile.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 19 giugno 1914.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già altra volta messi a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concor-

rere a più d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza.

Scaduto il termine di tempo suindicato (19 giugno 1914) le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) unendovi le note informative modello *A* per gli applicati, anche se gli accettanti risultano nominati da meno di sei mesi; e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani riconosciuti idonei e meritevoli, saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascuno impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **237.** — COLONIE E UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Limiti di permanenza degli ufficiali dei reparti metropolitani in Libia.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 2 giugno 1914.

Allo scopo di evitare, per quanto possibile, le perturbazioni che produce nei riparti — tanto in Italia quanto in Libia — il frequente e continuato movimento dei quadri per sostituzioni di ufficiali e sottufficiali di carriera nei reparti metropolitani in Libia, il Ministero, tenuto anche conto delle meno disagiate condizioni di vita delle colonie, determina:

1° il limite *minimo* di permanenza in Libia, dopo il quale un ufficiale o un sottufficiale di carriera *può* chiedere il rimpatrio, è portato *da dieci a dodici mesi*;

2° fermo rimanendo che il rimpatrio dopo dodici mesi *non costituisce un diritto*, è in facoltà dei governatori della Libia di trattenere in colonia ufficiali e sottufficiali di carriera anche dopo trascorsi i dodici mesi, quando all'immediato rim-

patrio ostino ragioni di servizio, sia dipendenti dalle ordinarie esigenze di buono inquadramento delle unità, sia relative ad operazioni militari in corso, o prevedibili a non lunga scadenza. Subordinatamente al rispetto di codeste esigenze, si dovrà, *per quanto possibile*, evitare di trattenere in colonia *oltre i dodici mesi*, quegli ufficiali e sottufficiali di carriera che, già destinati una prima volta in Libia *d'autorità*, vi facciano o vi abbiano fatto ritorno — *pure d'autorità* — una seconda od una terza volta;

3° le disposizioni della presente circolare riflettono gli ufficiali e i sottufficiali di carriera delle unità *metropolitane* in Libia; non sono applicabili agli ufficiali e sottufficiali di carriera delle truppe coloniali libiche, eritree e somale.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **238** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Esenzione dalle tasse postali, accordata ad alcuni uffici dipendenti dal Ministero della guerra per il carteggio con gli archivi notarili.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 2 giugno 1914.

Con R. decreto n. 226 in data 19 febbraio 1914 è stata accordata l'esenzione dalle tasse postali al carteggio fra alcuni uffici di questo Ministero e gli archivi notarili. Quindi alle tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali accordate al carteggio delle autorità e degli uffici dipendenti dal Ministero della guerra, quali furono riprodotte nella circolare n. 286 inserta nel *giornale militare* del 1912, devesi fare la seguente aggiunta:

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comando di reggimento.	Archivi notarili.	L. C. - P. C.
Comando di deposito.		
Comando di distaccamento delle varie armi.		
Comando di distretto militare.		
Comando di fortezze e di forti.		
Comando di legioni territoriali di CC. RR.		
Comando della legione allievi carabinieri.		
Comando di presidio		
Comando del reclusorio militare e del carcere militare.		
Comando e corpo invalidi e veterani.		
Comando del battaglione specialisti del genio.		
Comando del deposito centrale delle truppe coloniali.		
Deposito di allevamento cavalli e di cavalli stalloni.		
Direzione della farmacia centrale.		
Direzione dell'officina di costruzione del genio.		
Direzione di stabilimento di artiglieria.		

UFFICI MITTENTI	UFFICI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Direzione dell'istituto geografico militare.		
Direzione dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari.		
Direzione delle esperienze di artiglieria e sottodirezioni di artiglieria e del genio.		
Direzione di ospedali militari principali e succursali e di stabilimenti balneari militari.	Archivi notarili.	L. C. - P. C.
Direzione di commissariato militare.		
Scuola d' applicazione di sanità militare.		
Scuola di guerra.		
Scuole militari varie.		
Scuola magistrale di scherma e di educazione fisica.		
Sezioni ed uffici di commissariato di artiglieria e genio.		

Per il Ministro — TASSONI.

N. **239.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Concorso per operai elettricisti-meccanici e motoristi-meccanici per le opere di difesa.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 giugno 1914.

1. In relazione alla circolare n. 136 del 1913, modificata con quella 404 di detto anno, viene indetto un concorso per *6* posti

di operai elettricisti-meccanici e per *20* di motoristi-meccanici.

2. Il laboratorio di precisione ed i distretti militari provvederanno in conformità della circolare n. 136 predetta.

3. Il tempo utile per la presentazione delle domande scade con tutto il 15 luglio p. v.

4. Le domande stesse corredate di tutti i documenti relativi, compresi il fogli di congedo e le informazioni di cui alla circolare riservata n. 7436 del 15 aprile 1913 diretta ai distretti militari, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale d'artiglieria e genio) non oltre il 20 luglio p. v.

Per gli operai già a matricola le direzioni interessate trasmetteranno soltanto:

a) il foglio di congedo;

b) la dichiarazione del concorrente di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

c) le informazioni sulle attitudine professionali del candidato.

5. Non potranno essere accettate domande di militari in attività di servizio nella R. marina, e di coloro che per qualsiasi motivo siano stati riformati o prosciolti definitivamente dagli obblighi militari.

6. Le prove di esame avranno luogo in Roma presso il laboratorio di precisione e gli ammessi al concorso saranno preventivamente avvertiti dai propri distretti militari del giorno in cui dovranno presentarsi al predetto laboratorio.

In conformità di quanto dispone il n. 15 della circolare n. 136 surriferita, dei risultati idonei alle prove suddette saranno sottoposti nel laboratorio stesso ad un esperimento pratico soltanto coloro che in base ai posti disponibili per ordine di precedenza, a seconda dei punti riportati, potranno essere nominati.

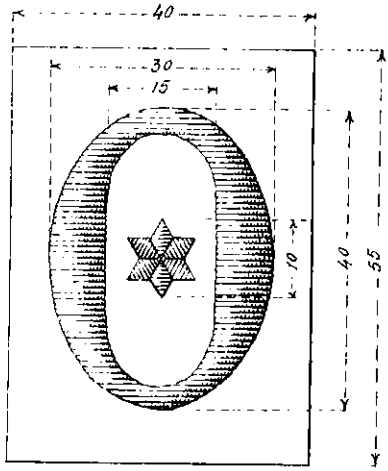
Gli altri non ammessi all'esperimento pratico dovranno senz'altro essere lasciati in libertà, e benchè fossero stati dichiarati idonei alle prove di esame non potranno accampare diritto alcuno di nomina o di compenso od altro.

7. La direzione del laboratorio di precisione, giusta quanto stabilisce il n. 8 della circolare n. 136, curerà a che la pubblicità del presente concorso sia largamente estesa, indicando nei manifesti che, per informazioni, gl'interessati potranno rivolgersi ai distretti militari, alle direzioni ed agli stabilimenti d'artiglieria.

Il Ministro — D. GRANDI.

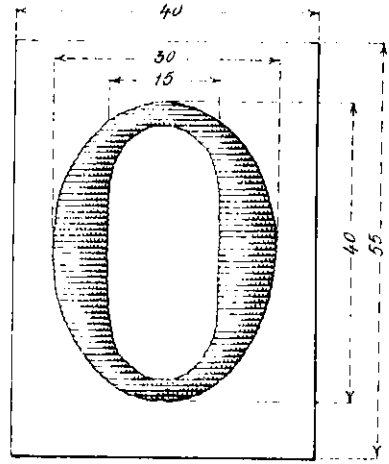
Distintivi per il personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale.

Per capo-operaio reggimentale



In filato d'oro su panno nero o grigio-verde.

Per capo-operaio ed operaio



In filato d'oro su panno nero o grigio-verde per i capi-operai.
In lana rossa su panno turchino o nera su panno grigio-verde per gli operai.

N. **240.** — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operai militari per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, a cavallo, da montagna e pesante campale.** (Con una tavola di disegno). — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 giugno 1914.

Questo Ministero ha determinato che per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale presso i reggimenti di artiglieria da campagna, pesante campale, da montagna ed a cavallo, sia assegnato il personale operai militari nella seguente misura:

A) ORGANICO. — *Un capo operaio reggimentale* (sottufficiale di carriera) per la direzione di tutti i lavori relativi al materiale di artiglieria che si eseguiscono in special modo presso il laboratorio di riparazione reggimentale sotto le direttive dell'ufficiale addetto all'ufficio materiale. Ad esso spetta pure la sorveglianza sui lavori eseguiti dagli operai delle batterie, secondo gli ordini impartiti da detto ufficiale in conformità alle norme che ciascun comando di reggimento dovrà all'uopo impartire tenendo presenti le speciali esigenze della disciplina e quelle di servizio in ciascuna batteria.

Capi operai (sottufficiali). — Uno per ciascuna batteria e per il laboratorio reggimentale.

Operai (caporali o caporali maggiori). — Quattro per il laboratorio reggimentale (due fabbri o fucinatori, un aggiustatore meccanico, un tornitore), e due per ciascuna batteria (un aggiustatore meccanico, un fabbro o fucinatore o tornitore).

Allievi operai (caporali o soldati). — Cinque per il laboratorio reggimentale (un fabbro od aggiustatore meccanico, due falegnami: uno stagnaio, un sellaio); e due per ciascuna batteria (un fabbro od aggiustatore meccanico, un falegname).

B) RECLUTAMENTO ED AVANZAMENTO. — *Gli allievi operai* sono tratti, dopo il 4° mese di servizio sotto le armi, dagli individui di leva di professione operai che annualmente sono espressamente inviati dai distretti ai corpi.

Gli operai si reclutano, previo parere favorevole della commissione di avanzamento:

a) Dai volontari ordinari di professione operai, dopo il 6° mese di servizio;

b) Dagli allievi operai dopo il 6° mese di servizio, che chiedono di essere nominati operai e si obbligano, con dichiarazione scritta da farsi davanti al consiglio d'amministra-

zione del corpo, ad assumere all'atto del loro invio in congedo il riassoldamento di un anno alle condizioni e colle norme stabilite dalla circolare 25 del *giornale militare* del 1913;

c) dagli allievi operai che al termine della loro ferma chiedono di essere riassoldati quali operai;

d) dagli allievi operai che, essendosi congedati colla rispettiva classe, chiedono, entro due anni dal loro congedamento, di essere riassoldati in qualità di operai, in base alle norme ed alle condizioni stabilite dalla citata circolare n. 25 *giornale militare* 1913.

L'aspirante alla carica di operaio sarà sottoposto ad un esame teorico pratico secondo il programma in calce alla presente circolare allegato n. 1,. davanti ad una commissione reggimentale composta del relatore, dell'ufficiale al materiale e di un capitano di batteria, sussidiata dal capo operaio reggimentale.

I capi operai si reclutano per anzianità dagli operai di batteria che abbiano compiuto con successo un corso d'istruzione presso gli stabilimenti dell'arma secondo il programma allegato n. 2, con esclusione di quelli non riconosciuti idonei dalla commissione di avanzamento.

I capi operai reggimentali si reclutano *a scelta* fra i capi operai in seguito ad esame d'idoneità da effettuarsi secondo le norme del regolamento sullo stato dei sottufficiali previo il parere favorevole della commissione di avanzamento.

Delle commissioni d'avanzamento per gli operai, capi operai e capi operai reggimentali farà sempre parte, quale membro consultivo, il capitano al materiale.

Gli operai a ferma compiuta sono riassoldati annualmente.

All'atto della loro nomina essi, se ritenuti idonei, sono promossi caporali, se già non lo sono, ed in seguito possono essere anche promossi caporali maggiori senza limite di numero. La promozione a caporale maggiore degli operai reclutati nel modo indicato alla lettera *B*) comma *b*) potrà aver luogo solo dopo assunto il riassoldamento.

La carica di capo operaio è di massima affidata ai sottufficiali. L'operaio, nominato capo operaio è promosso sergente, ove abbia la voluta anzianità di servizio. non appena si trovi nei limiti di anzianità di grado da caporale e caporale maggiore stabiliti dal regolamento sull'avanzamento

Per il fatto di tale promozione egli è prosciolto dalla qualità di riassoldato — ove ne sia rivestito — assumendo la ferma di 3 anni se non ha ancora compiuto 3 anni di servizio, e rimanendo in servizio continuativo se li ha compiuti.

Per i capi operai e capi operai di reggimento (sottufficiali) valgono per l'avanzamento le norme stabilite dall'art. 8 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali senza obbligo dell'esame di cui all'art. 4 dello stesso testo.

C) COMPETENZE — Oltre agli assegni del rispettivo grado, e, a seconda dei casi, all'indennità di riassoldamento (per coloro che hanno compiuto gli ordinari obblighi di leva) o ai premi di cui all'art. 15 del predetto testo unico (per i sottufficiali che ne hanno acquistato il diritto) verranno corrisposte le seguenti sovrapaghe orarie, sulla base di 10 ore di lavoro giornaliero.

Operai: L. 0,13 nel primo anno, L. 0,15 nel secondo anno, L. 0,18 nel terzo anno e successivi.

Capi operai: L. 0,23 nel primo anno e L. 0,26 nei successivi. Ai capi operai ai quali, per essere stati promossi sergenti dopo il terzo anno di servizio, non è devoluto il premio di cui al 1° comma del precitato articolo 15, verrà corrisposta *per il solo 1° anno di servizio come capo operaio* una gratificazione di L. 400 da pagarsi al termine dell'anno.

Capi operai reggimentali: L. 0,28 per i primi cinque anni di servizio, L. 0,32 per i successivi.

Le sovrapaghe sono dovute per tutte le giornate di presenza al corpo.

Non sono però dovute quando gli individui, per effetto di punizioni di rigore, non attendono al rispettivo servizio.

Le sovrapaghe sono pagate agli individui colle consuete modalità, fatta però eccezione per quelle dovute agli operai reclutati, come è detto al comma *b)* della lettera *B)* della presente circolare.

Per queste ultime sovrapaghe, esse, dopo conteggiate nei modi consueti e ritiratane quindi ricevuta dagli interessati, saranno introitate a conti particolari intestando apposito conto per ciascun individuo, e registrate su apposito libretto da rilasciare a questi a firma del relatore. L'ammontare delle somme, che verranno così ad accumularsi, sarà in effetto corrisposto all'interessato soltanto e non appena esso abbia assunto il regolare riassoldamento.

Nel caso che, a ferma ordinaria compiuta, l'operaio rifiutasse di assumere il riassoldamento o se ne fosse reso immeritevole per abituale cattiva condotta, detto ammontare sarà dai conti particolari incamerato nuovamente all'erario versandolo come provento casuale. Le somme intestate ad operai morti durante la ferma ordinaria saranno devolute agli eredi

legittimi. All'operaio che viene riformato sarà corrisposta, in qualsiasi momento avvenga la riforma, la somma inscritta nel suo conto particolare.

D) NORME DISCIPLINARI. — È fatta facoltà agli operai di chiedere, all'atto della loro nomina ad operaio effettivo, la destinazione ad un corpo avente guarnigione nel territorio o prossimo al territorio del rispettivo distretto di reclutamento o del luogo di abituale dimora della sua famiglia. Potranno pure essere prese in considerazione anche nei susseguenti anni di servizio le analoghe domande di trasferimento degli operai e capi operai. Beninteso che il Ministero si riserva di soddisfare o non a tali domande subordinatamente alle esigenze del servizio.

Gli operai ed i capi operai saranno dispensati da tutti i servizi territoriali e di caserma; potranno essere esentati, in seguito a loro domanda, dal rancio o dalla mensa; godranno del permesso serale permanente, stabilito per i sergenti maggiori che hanno compiuto il 5° anno di servizio, dopo compiuti i loro obblighi di leva (dopo il secondo anno di servizio per i volontari ordinari), nei limiti di tempo stabiliti dai regolamenti.

Gli operai saranno disarmati, i capi operai ed i capi operai reggimentali saranno disarmati solo in servizio. Porteranno l'apposito distintivo quale risulta dall'annessa tavola.

È concesso l'uso dell'abito civile: agli operai e capi operai in licenza; ai sottufficiali capi operai reggimentali anche in servizio di officina in guarnigione.

E) A complemento di quanto precede si prescrive:

1. L'organico indicato si completerà presso ciascun reggimento man mano che verranno ad asso assegnati operai.

2. Un operaio per batteria ed un allievo operaio dovranno essere comandati o per turno di determinata durata ovvero giornalmente in ore da stabilirsi dai comandanti di reggimento, presso il laboratorio reggimentale, avuto riguardo naturalmente alla necessità imprescindibile di un regolare funzionamento del servizio di manutenzione dei materiali in consegna alle batterie. Agli allievi operai comandati al laboratorio sarà devoluta la mercede di picchetto in base alle ore di lavoro effettivamente compiuto.

3. Gli operai e capi operai delle batterie dovranno prendere parte a tutte le esercitazioni della rispettiva unità. Gli operai e il capo operaio addetto al laboratorio reggimentale potranno essere comandati a prendere parte all'esercitazioni

di reggimento, e in caso di bisogno a quelle delle singole unità in sostituzione del corrispondente personale operaio eventualmente mancante presso di queste.

4. È in facoltà dei comandanti di corpo di assegnare gli operai ed i capi operai alle batterie ed al laboratorio tenendo conto delle rispettive attitudini e di effettuare scambi fra di essi. Si dovranno però evitare in proposito troppo frequenti cambiamenti.

5. L'orario di lavoro per il laboratorio reggimentale sarà normalmente di 10 ore nei giorni feriali, e non dovrà oltrepassare le 5 ore nei giorni festivi. Per eseguire un orario superiore in casi eccezionali i reggimenti dovranno ottenere il consentimento del rispettivo comando di artiglieria.

6. Le prescrizioni della presente circolare avranno effetto a principiare dal giorno 1° luglio 1914.

7. La circolare n. 406 del *giornale militare* 1912 si intende abrogata.

F) Disposizioni transitorie. — Per gli operai effettivi esistenti presso i reggimenti all'atto dell'entrata in vigore della presente circolare si osserveranno le seguenti norme:

i soldati operai i quali trovinsi nel primo anno di riassoldamento saranno promossi subito caporali. Essi nonchè i caporali operai che trovinsi nelle stesse condizioni di riassoldamento, saranno promossi caporali maggiori all'atto del loro secondo riassoldamento;

i soldati operai che trovinsi nel secondo anno di riassoldamento saranno promossi subito caporali, e quindi caporali maggiori non appena abbiano compiuto i tre mesi di grado prescritto;

i caporali operai che si trovano nel secondo anno di riassoldamento saranno essi pure promossi caporali maggiori non appena soddisfino alla suddetta condizione;

gli operai di qualsiasi grado (esclusi i sottufficiali) che si trovano nel secondo anno di riassoldamento, dichiarati idonei nel corso frequentato presso gli stabilimenti, potranno essere nominati capi operai e promossi contemporaneamente sergenti non appena trovinsi nelle condizioni di anzianità di servizio e di grado prescritto per tale promozione dal T. U. delle leggi sullo stato dei sottufficiali e dal regolamento sull'avanzamento;

i sergenti operai di batteria che abbiano conseguita la idoneità come è detto precedentemente saranno nominati subito capi operai.

Si intende che tutte le promozioni e nomine avranno luogo soltanto dietro parere favorevole delle commissioni di avanzamento.

Fino a sistemazione dell'organico, al corso d'istruzione prescritto per gli operai prenderanno parte gli allievi operai.

Il Ministro — D. GRANDI.

ALLEGATO N. 1.

PROGRAMMA *d'esame degli aspiranti ad operai di batteria.*

L'aspirante operaio effettivo deve aver superato l'esame di proscioglimento, ed in caso negativo sottostare ad un esame di coltura corrispondente.

ESAME PRATICO — Lavoro di saggio.

Specialità aggiustatore meccanico. — Lavorare ed aggiustare a riscontro un prisma poligonale con dimensioni assegnate (a maschio e femmina); l'altezza del prisma e del relativo riscontro sarà di millimetri 10 ed il diametro del circolo circoscritto non inferiore a millimetri 40.

L'aspirante potrà servirsi del trapano per fare i fori del riscontro.

Specialità tornitore meccanico. — Tornire una vite a pane triangolare del diametro di millimetri 25, lunga millimetri 100 con passo assegnato.

Tornire la relativa chiocciola.

Specialità fucinatore. — Fucinare un anello a ghiera di bilancino ed un dado a vite esagonale per viti da millimetri 30, eseguendo le necessarie bolliture.

Gli aspiranti debbono dimostrare di conoscere bene il proprio mestiere, ed il lavoro di saggio deve risultare eseguito con molta maestria.

ESAME TEORICO-*a*). — Conservazione e manutenzione del materiale.

Cannone. — Norme generali di conservazione — Puliture (ordinaria e straordinaria) — Scomposizione e ricomposizione dell'otturatore.

Affusto. — Norme generali di conservazione — avvertenze speciali per le singole parti — culla — porta culla — congegno

di punteria — freni di sparo e di via — cannocchiali — scomposizione e ricomposizione delle principali parti dello affusto.

Carreggio. — Norme generali di conservazione.

b) — **Nozioni sommarie sulle munizioni e sugli esplosivi.**

Composizione, impiego e conservazione delle balistiti in in placche, in grani ed in fili, — della gelatina esplosiva — della pertite, del trotyl — delle polveri a grana fina.

Castagnole a fumata per esercizi d'osservazione degli scoppi del proietto, loro impiego. Cenno sulle cassule fulminanti.

Composizione, funzionamento, impiego e conservazione degli inneschi mod. 906 modificati, mod. 912 e mod. 913 e modo di unirli al bossolo. Costruzione, caricamento, scaricamento, e conservazione delle granate torpedini da 65 e da 70 montagna — da 75 mod. 906 — della granata mina da 149 campagna — dello shrapnel da 65 e da 70 montagna — da 75 mod. 906 — da 149 campagna — dei proietti economici, e cioè shrapnel per scuola di tiro da 65 e da 70 montagna — da 75 mod. 906 — da 149 campagna.

Costituzione, funzionamento e conservazione delle spolette ed inneschi impiegati con i suddetti proietti.

Allestimento e modo di comporre i cartocci, ricalibramento bossoli, conservazione dei cartocci e relativi bossoli adoperati per il lancio dei suddetti proietti e di quelli pel tiro a salve e per istruzione.

Composizione e scomposizione dei cartocci-proietto, ed impiego in genere degli attrezzi per il servizio delle munizioni dei vari calibri da campagna e montagna.

ALLEGATO N. 2.

PROGRAMMA *pel corso d'istruzione da eseguirsi dagli operai effettivi dei reggimenti campali negli stabilimenti dell'arma.*

Bocche da fuoco.

Specialità da campagna leggiera, a cavallo e da montagna.

1. Incavalcare e scavalcare il pezzo sull'affusto — Composizione e scomposizione degli otturatori dei cannoni da 75 mod. 906 e da 75 mod. 911, da 65 e da 70 montagna — Nomenclatore delle parti — Aprire e chiudere la culatta — Togliere l'otturatore dalla bocca da fuoco e rimetterlo a sito, applicare l'otturatore di ricambio.

Togliere le striature ed ingranamenti ai pani di un vitone ed alla chiocciola — Applicare una cordicella da sparo nel cannone da 75 mod. 911.

2. Funzionamento delle varie parti del congegno di chiusura, di scatto e di estrazione del bossolo, sostituzione delle parti di ricambio per rotture, deformazioni, corrosioni, ecc. Avvertenze relative per il cambio delle parti durante il tiro con i mezzi di cui si dispone in batteria.

3. Togliere ammaccature e sbavature all'origine dei filetti dell'alloggiamento del vitone nel cannone da 75 mod. 911.

4. Rilevare mediante impronta di zolfo e guttaperca i difetti esistenti nell'anima del pezzo. In quali casi si può adoperare lo zolfo, ed in quali casi la guttaperca.

5. Nomenclatura, composizione, scomposizione e modo di adoperare la stella mobile nella misurazione delle bocche da fuoco

6. Per la bocca da fuoco da montagna a cannone scorrevole sull'affusto, esaminare le facce di scorrimento della slitta e del freno. Togliere ammaccature, sbavature ed altre cause che possano impedire il libero scorrimento. Incavalcare e scavalcare il cannone dalla slitta ed assicurarsi del buon funzionamento del chiavistello di ritegno del cannone alla slitta. Togliere e rimettere il freno sull'affusto.

7. Lavaggi alle bocche da fuoco — Procedimento per togliere parti di ramature.

8. Norme per la conservazione delle bocche da fuoco — Conservazione e trasporto delle munizioni.

Specialità da campagna pesante.

1. Composizione e scomposizione dell'otturatore dell'obice da 149 Krupp — Regolare il funzionamento dell'otturatore — Imperfetta chiusura e modo di rimediarvi — Sfuggite di gas — Criteri per conoscere le sfuggite di gas — Cause che possono produrre le sfuggite e modo di impedirle — Modo di liberare l'otturatore in caso di inceppamento — Modo di rimediare agli inconvenienti che possono accadere durante il tiro con i mezzi di cui si dispone in batteria.

2. Togliere ammaccature e sbavature sia all'esterno della bocca da fuoco che al congegno di chiusura — Riparazioni in caso di solcature e striamenti dovuti a sfregamenti — Piccole riparazioni alle varie parti del congegno di chiusura.

3, 4 e 5. Come è detto ai numeri, 4, 5 ed 8 nella specialità artiglieria da campagna leggiera.

Affusti e carreggio.

1° *Materiale in legno.* — Riparazioni e ripieghi attorno alle ruote, ai timoni, timonelle, bilance, bilancini, ai basti, alle armature da basti, ai cofani, alle cassette ed agli armamenti — Applicare fasciature, leghe, stringhe, ecc.

2° *Materiale in ferro.* — Drizzare, spianare, incastrare un foglio di lamiera a martello e praticarvi fori col trapano e con la spina a mano — Piegare un pezzo di ferro sagomato — Unire con bollitura due pezzi di ferro in verghe — Eseguire saldature, sia a stagno, sia a forte con ottone e rame — Ribadire chiodi a caldo ed a freddo, a testa a fungo ed accecata — Ribadire bullette a freddo — Costruire una chiavarda col rispettivo dado e controdado — Ripassare un avvitamento con la madrevite, o, in mancanza di questa, con la lima — Togliere ammaccature e simili prodottisi per gli sfregamenti, o per mancanza di lubrificazione — Costruire copiglie e chiavette semplici e doppie — Costruire ed applicare coprigiunti d'unione per riparare parti in lamiera del materiale in ferro rottesi nell'impiego (riparazioni provvisorie) — Modo di raddrizzare alberi, asticoli ed altro piegati, procedendo a caldo od a freddo, secondo il caso — Modo di pulire i metalli — Togliere le macchie d'ossido dal ferro, acciaio, ottone, ecc. nelle parti lavorate fine o di precisione — Conservazione degli strumenti verificatori.

3° *Coloritura e lubrificazione dei materiali* — Macinare i colori — Cuocere l'olio di lino — Composizione delle vernici — Preparazione delle superfici nuove o già colorite per applicarvi la nuova coloritura — Maniere per digrossare un materiale — Composizione dei varii grassi — Loro impiego nell'ingrassamento e nella lubrificazione.

4° *Materiale d'artiglieria da campagna leggiera e pesante — a cavallo e da montagna.* - Smontare, pulire e rimontare le parti amovibili — Adattamento ed applicazione ad affusti e carreggio di parti nuove che sostituiscono quelle logore e fuori uso — Smontare un freno idraulico con ricuperatore — Eseguire la manutenzione; cambio della glicerina o della guernizione — sostituzione di molle del ricuperatore — Modo di montare le molle a calotta e quelle a spirali per ricuperatori.

Rimontare lubrificandole, le parti scorrevoli del freno idraulico — Smontare e montare il congegno di punteria — Sua manutenzione — Sostituzione di parti — Registrazione — Cambio di bronzine alle ruote.

Norme generali per la conservazione del carreggio.

Strumenti di precisione
specialità da campagna, a cavallo e campale pesante.

Goniometro per artiglieria da campagna
mod. Buffa e idem da 149 A.

Scomposizione e ricomposizione ordinaria del goniometro — Guasti più frequenti — Modo di ripararli — Riparazioni possibili presso i corpi — Messa in stazione dello strumento — Verifica e rettifica del dispositivo per la misura dell'angolo di sito e del declinatore magnetico — Verifica del cono di base del goniometro e dell'incavo a coda di rondine della culla del cannocchiale.

Pulizia esterna dello strumento. Graduazioni e loro lettura.

Verifica del parallelismo dell'asse ottico del cannocchiale con la sua base.

Pulizia esterna del cannocchiale.

Conservazione del goniometro e del cannocchiale nei rispettivi astucci.

Scomposizione e ricomposizione del treppiede — Guasti più frequenti — Modo di ripararli — Riparazioni possibili presso i corpi.

Verifica del funzionamento delle diverse parti del treppiede — Verifica degli incavi destinati a ricevere le corrispondenti parti del goniometro.

Stabilità del treppiede — Pulizia esterna — Conservazione del treppiede nel relativo astuccio.

Alzo e cannocchiale panoramico da 75 mod. 906
(e da 149 A) Arco di puntamento da 75 mod. 906.

Scomposizione e ricomposizione dell'alzo — Guasti più frequenti — Modo di ripararli — Riparazioni possibili presso i corpi — Verifica e rettifica dell'alzo — parallelismo dell'asse ottico del cannocchiale coll'asse della bocca da fuoco — Pulizia e lubrificazione dell'alzo — Modo di sostituire il tubo di vetro a bolla d'aria del livello della scatola d'alzo — Graduazioni e loro lettura.

Scomposizione e ricomposizione dell'arco di puntamento — Guasti più frequenti — Modo di ripararli — Riparazioni possibili presso i corpi — Verifica della base a coda di rondine e del corrispondente alloggiamento sul cannone — Verifica dell'arco graduato — Pulizia e lubrificazione dell'arco — Conservazione del relativo astuccio.

Verifica e rettifica dell'asse ottico del cannocchiale panoramico e del collimatore — Manovra dei diversi dispositivi di registrazione.

Pulizia esterna del cannocchiale panoramico — Conservazione di questo nel relativo astuccio — Modo di riconoscere dall'esterno lo stato di conservazione delle parti ottiche interne.

Graduatore automatico da 75 mod. 906.

Scomposizione e ricomposizione del graduatore automatico — Guasti più frequenti — Modo di ripararli — Riparazioni possibili presso i corpi — Verifica e rettifica del graduatore — Graduazione e lettura — Norme di impiego — Pulizia e lubrificazione del graduatore — Sua conservazione.

Graduatore di spolette da 75 mod. 906.

(Chiave per graduare spolette da 149 *A*).

Scomposizione e ricomposizione del graduatore — Guasti più frequenti — Modo di ripararli — Riparazioni possibili presso i corpi — Verifica e rettifica del graduatore — Graduazione e lettura — Norme d'impiego — Pulizia, lubrificazione e conservazione del graduatore.

Binocoli triedri.

Verifica del parallelismo degli assi ottici dei due tubi — Manovra di aggiustamento alla vista — Verifica dello stato di conservazione delle parti ottiche interne — pulizia esterna dei binocoli, loro conservazione nei relativi astucci.

Materiale telefonico da campo mod. Anzalone.

Parti essenziali — Organi per la trasmissione e per il ricevimento della parola — Organi per la chiamata — Organi complementari — Organi accessori.

Impianto di una stazione telefonica da campo — Servizio dell'apparato — Cambio della pila — Guasti più frequenti — Verifica e ricerca dei guasti — Riparazioni possibili presso i corpi — Norme per la conservazione e per il trasporto dei materiali.

Quadranti a livello a doppia graduazione da 75 A e da 70 montagna.

Quadranti a livello a doppia graduazione per cannone da 65 montagna e 75 mod. 911.

Parti essenziali dei vari tipi di quadranti — Scomposizione e ricomposizione — Graduazioni e loro lettura — Norme di

impiego — Verificazione e rettificazioni — Pulizia, lubrificazione e conservazione del quadrante — Guasti più frequenti — Riparazioni possibili presso i corpi.

Apparati Faini.

Descrizione delle parti dell'apparato e degli organi accessori — Modo di far funzionare l'apparato — Sua messa in stazione — Verifica e ricerca dei guasti più frequenti — Modo di ripararli — Norme per la conservazione ed il trasporto degli apparati.

Specialità da montagna.

Goniometro campagna mod. Buffa (vedi quanto è detto per la specialità campagna).

Alzo panoramico da 65 montagna (vedi quanto è detto circa l'alzo e cannocchiale panoramico da 75 mod. 906).

Graduatore automatico da 65 montagna
Graduatore di spolette da 65 montagna
Binocoli triedri
Materiale telefonico da campagna modello Anzalone
Quadrante a livello a doppia graduazione da 75 A e 70 montagna
Quadrante a livello a doppia graduazione per cannone da 65 montagna e 75 mod. 911

(Vedi il corrispondente per la specialità campagna).

Apparati Faini (vedi quanto è detto per la specialità campagna).

N. **241.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni per cure balneari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 giugno 1914.

Il Ministero fa conoscere che l'amministrazione dello stabilimento idroterapico Cossila-Bagni (recapito: Torino, via Moncalvo, 12) offre le seguenti facilitazioni agli ufficiali dell'esercito e alle loro famiglie che intendano recarsi allo stabilimento predetto a scopo di cura o di soggiorno, durante i periodi di tempo compresi fra il 1° giugno e il 15 luglio e fra il 30 agosto e il 30 settembre del corrente anno.

Tali facilitazioni, subordinate ad una permanenza di non meno di 10 giorni allo stabilimento, sono:

1. Tariffa speciale n. 3. Pensione unica a L. 7,50 al giorno (L. 5 per i ragazzi al di sotto di m. 1,10 ed occupanti una

camera con un adulto) con diritto a trattamento di 1ª categoria come per la tariffa ordinaria;

2. Riduzione del 40 % sulle cure idroterapiche; del 20 % sulla tassa di cura; del 25 % sulle cure speciali (elettroterapia, massoterapia, ginnastica, ecc.);

3. Assistenza medica continua gratuita.

Fra il 16 luglio e il 29 agosto queste facilitazioni rimangono sospese, tuttavia gli ufficiali e le loro famiglie godranno di uno sconto del 25 % sulle tariffe delle cure.

Per ulteriori schiarimenti gli interessati dovranno rivolgersi direttamente alla direzione dello stabilimento predetto.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **242**. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio. — Varianti alle disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 5 giugno 1914.

A parziale modificazione della circolare n. 205 del *giornale militare* del corrente anno il Ministero comunica che il colonnello Guerrini cav. Domenico, comandante dell'8° reggimento fanteria, è stato sostituito dal colonnello De Rossi cav. Luigi comandante del 12° reggimento bersaglieri, nelle funzioni di membro della commissione per gli esperimenti dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio aspiranti all'avanzamento a scelta.

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,15**

(3400) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª — 1914 — 13 giugno

1914 MAGGIO 10. - N. 243. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 439, col quale è modificato l'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1913, n. 1384, che determina le norme per gli esperimenti dei capitani aspiranti all'avanzamento a scelta . . . *Pag.* 732

1914 GIUGNO 4. - » 244. — CONCORSI. — Concorso a sei posti di maestro direttore di banda nel R. esercito . . . » 733

» 5. - » 245. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Obbligo degli ospedali succursali, delle infermerie presidiarie e degli altri stabilimenti sanitari, di tenere il registro degli atti di amministrazione dei distaccamenti . . . . » 736

» 7. - » 246. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio . » 736

» 9 - » 247. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concessione degli impieghi civili ai sottufficiali . . . . . » 737

» 9. » 248. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione dei comuni alle truppe . . » 738

» 9. - » 249. — DISPOSIZIONI VARIE. — Ritenute sugli stipendi, a favore delle società cooperative od istituti autonomi per la costruzione di case economiche e popolari . . . . . » 739

» 9. - » 250. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del «Servizio in guerra — Parte II — Servizio postale». — Pubblicazione n. 135 » 739

» 9. - » 251. — AVANZAMENTO. — Varianti ai limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915 740

» 9. - » 252. — AVANZAMENTO. — Limite di anzianità per la inscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente sul quadro di avanzamento a scelta per l'anno 1914 . » 741

» 11. - » 253. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Somministrazione di fondi ai reparti metropolitani in Libia . . . . . » 741

» 12 - » 254 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per la guerra restate da pagare al 1° luglio p. v. e spese per rifornimento di materiali impiegati per la guerra anteriormente alla data stessa . . . . . » 742

CIRCOLARE N. **243**. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 439, col quale è modificato l'articolo 2 del R. decreto 11 dicembre 1913, n. 1384, che determina le norme per gli esperimenti dei capitani aspiranti all'avanzamento a scelta**. — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 10 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto 11 dicembre 1913, n. 1384, col quale furono stabilite le norme ed i programmi per gli esperimenti dei capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento a scelta;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del Nostro decreto 11 dicembre 1913, n. 1384, precitato, è modificato nel senso che la presidenza della Commissione per gli esperimenti dei capitani delle quattro armi combattenti aspiranti all'avanzamento a scelta, potrà essere assunta da un generale d'esercito, o da un generale designato per il comando di un'armata in guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore sotto la data del 1° giugno p. v.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE

D. GRANDI

N. **244.** — CONCORSI. — **Concorso a sei posti di maestro direttore di banda nel R. esercito.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 4 giugno 1914.

1. È aperto un concorso per titoli e per esami a 6 posti di maestro direttore di banda nel R. esercito, con l'annuo stipendio di L. 2400, aumentabile di L. 400 ad ogni quadriennio di servizio da computarsi a norma di legge, fino allo stipendio massimo di L. 4000.

2. Gli aspiranti dovranno entro il giorno 15 del mese di luglio prossimo far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) regolare domanda in carta bollata da lire una, indicando in essa il domicilio ed abitazione e corredandola dei documenti sottoindicati:

a) copia autentica dell'atto di nascita;

b) certificato, rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole, nonchè la situazione di famiglia della sposa ove si tratti di concorrenti ammogliati;

c) documenti comprovanti la coltura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studi e simili), che saranno descritti in una nota a parte;

d) certificato dell'esito di leva o di iscrizione sulle liste di leva o foglio di congedo;

e) certificato di cittadinanza italiana;

f) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal sindaco del comune di domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui l'aspirante abbia dimorato negli ultimi dodici mesi; attestazione che dovrà essere vidimata, per conferma, dal prefetto o sottoprefetto del relativo circondario;

g) certificato penale, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria;

h) certificato di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico del R. esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante tutti i requisiti fisici richiesti pel servizio militare. La firma dell'ufficiale dovrà essere autenticata dal comandante del corpo presso cui esso fa servizio;

i) fotografia del candidato di data abbastanza recente da lui firmata, da servire all'accertamento dell'identità personale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione dell'avviso di concorso nella *Gazzetta ufficiale del Regno*

e quelli di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), dovranno essere debitamente legalizzati.

3. Pei militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui alle lettere *c*) e *h*) ed alla domanda da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita, per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico mod. 961 se sottufficiali;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59 se caporali e soldati.

4. Nelle domande di ammissione a concorso sarà fatta espressa dichiarazione che gli aspiranti accettano, se nominati, qualunque destinazione.

5. Per effetto della legge 25 giugno 1911 n. 617, sul matrimonio degli ufficiali, non sono ammessi a concorrere coloro che non avendo compiuto il 25° anno di età fossero ammogliati.

6. A suo tempo verranno annunziati, ai concorrenti ammessi agli esami, il giorno ed il luogo di presentazione alla commissione esaminatrice.

7. Gli esami avranno luogo in Roma alla presenza della commissione costituita a tenore dell'art. 3 del R. decreto 3 agosto 1908, n. 572, e consisteranno in tre prove: scritta, orale e pratica.

La prova scritta consisterà nei seguenti lavori, su temi dati dalla commissione esaminatrice:

a) sviluppare e strumentare, per banda, un tema di marcia militare;

b) armonizzare a quattro voci un basso;

c) armonizzare per quattro strumenti, una melodia;

d) ridurre per banda un brano di musica per pianoforte.

Per lo svolgimento del tema *a*) è assegnato un termine massimo di ore dodici; per il tema *b*) di ore otto; per il tema *c*) di ore sei e per il tema *d*) di ore dodici.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno avere riportato un punto di merito non inferiore a dodici ventesimi per ciascuno dei lavori costituenti la prova scritta.

I candidati che in un qualsiasi lavoro della prova scritta riportassero un punto di merito inferiore a dodici ventesimi saranno, senz'altro, esclusi dalle prove successive a quella in cui non hanno raggiunto il punto minimo prescritto.

La prova orale consisterà nel dar saggio della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) nozioni di storia della musica;

b) organizzazione di bande e fanfare;

c) conoscenza tecnica degli strumenti per banda.

Per questa prova il termine massimo fissato è di ore una complessivamente.

La prova pratica consisterà nella concertazione e direzione di un pezzo che verrà designato dalla commissione e che sarà lasciato in esame ai candidati per un tempo conveniente stabilito dalla commissione stessa.

Per le prove suddette sono stabiliti i seguenti coefficienti di importanza:

Prova scritta di cui alla lettera *a*), 30;
Id. id. id. id. *b*), 30;
Id. id. id. id. *c*), 30;
Id. id. id. id. *d*), 25;
Id. orale, ... 20;
Id. pratica, ... 25;

Per essere classificato fra gli idonei occorre che il candidato riporti nel risultato finale, almeno dodici ventesimi in ogni singolo lavoro della prova scritta ed una media non inferiore ai dodici ventesimi nella prova orale e nella pratica, fra le quali è ammessa la compensazione.

8. I militari sotto le armi, durante la loro permanenza in Roma, rimarranno aggregati al comando del deposito dell'81° fanteria, il quale provvederà che i medesimi rientrino ai corpi rispettivi appena avrà avuto dal presidente della commissione, di cui al n. 7, comunicazione del risultato delle prove da ciascuno di essi sostenute.

9. Dell'esito finale del concorso il Ministero darà poi avviso a tutti i concorrenti.

10. I candidati vincitori del concorso, se di età inferiore ai 25 anni, dovranno provare, prima della nomina, di essere ancora celibi, e quelli che avendo oltrepassato il 25° anno avessero, nel frattempo, contratto matrimonio, dovranno altresì produrre la situazione di famiglia della sposa.

Saranno poi fatti sottoporre a visita medica-collegiale presso un ospedale militare pel migliore accertamento dei requisiti fisici.

11. Non potrà conferirsi la nomina a maestro direttore di banda a coloro che nel momento della nomina stessa avessero superato l'età di 36 anni stabiliti dall'articolo 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601 portante modificazione alla legge sull'avanzamento nel regio esercito.

12. I concorrenti dichiarati idonei, ma non prescelti, non acquistano alcun diritto ad essere ammessi ai posti che siano o si rendano vacanti in più di quelli stabiliti nell'avviso di concorso.

Il Ministero si riserva però la facoltà di coprire fino al 31 dicembre 1915 ed in base alla graduatoria di esame, le eventuali successive vacanze che si verificassero nel ruolo dei maestri direttori di banda, coi candidati riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso con la presente circolare, purchè non abbiano, all'atto della nomina, superato il 36° anno di età.

Ai concorrenti non dichiarati idonei verranno restituiti i documenti presentati.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **245**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Obbligo degli ospedali succursali, delle infermerie presidiarie e degli altri stabilimenti sanitari, di tenere il registro degli atti di amministrazione dei distaccamenti**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 5 giugno 1914.

Nella considerazione della entità che spesso presentano gli atti amministrativi disposti dai direttori degli ospedali succursali, delle infermerie presidiarie, dei depositi di convalescenza e degli stabilimenti balneari e idropinici, si ravvisa opportuno di estendere a tutti indistintamente questi stabilimenti la disposizione dell'articolo 400 del regolamento di amministrazione, riguardante la tenuta del registro degli atti di amministrazione presso i distaccamenti di battaglione e di forza superiore.

Pertanto è fatto obbligo agli ospedali succursali, alle infermerie presidiarie, ai depositi di convalescenza e agli stabilimenti balneari e idropinici di essere muniti, a cominciare dal prossimo esercizio finanziario 1914-15, del registro degli atti di amministrazione dei distaccamenti mod. 245.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **246**. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio**. — (Direzione generale artiglieria e genio). — 7 giugno 1914.

Si è pubblicato un fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Con tale fascicolo, che dovrà considerarsi come un supplemento del fascicolo 14, pubblicato nel 1912, il modello per gl'inventari è posto al corrente a tutt'oggi.

I corpi, direzioni, stabilimenti interessati richiederanno le copie che loro occorrono all'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari. Prezzo del fascicolo L. 0,05.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **247.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concessione degli impieghi civili ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 9 giugno 1914.

Si rende noto che sono disponibili i seguenti posti d'impiego i quali, in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, sono devoluti ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 21 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912:

due posti di applicato di 3ª classe nel Ministero degli affari esteri;

un posto di applicato di 3ª classe nelle Ministero delle finanze;

un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero del tesoro;

un posto di applicato di 3ª classe nel Ministero di agricoltura, industria e commercio;

un posto di applicato di 3ª classe nell'amministrazione scolastica provinciale;

tre posti di ufficiale di ragioneria di 6ª classe nelle intendenze di finanza.

Detti impieghi sono retribuiti con lo stipendio iniziale di lire 1500 annue.

Coloro che intendono concorrere ai posti d'impiego sopra indicati dovranno presentare alle autorità, da cui direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata, non più tardi del giorno 25 giugno 1914.

Se però essi avessero già presentata domanda per qualcuno dei detti impieghi, già messo a concorso, la nuova domanda potrà essere fatta in carta non bollata, richiamando in essa la precedente.

In tale domanda dovrà essere chiaramente indicato l'impiego a cui si vuol concorrere, ed in caso si voglia concorrere a più

d'uno dei suddetti impieghi, vi si dovrà specificatamente indicare l'ordine di precedenza

Scaduto il termine di tempo suindicato (25 giugno 1914), le predette autorità non dovranno più accettare domande. In ogni caso delle domande presentate posteriormente non sarà tenuto alcun conto.

Non sarà ugualmente tenuto conto delle domande che contenessero qualsiasi altra condizione, che fosse contraria a quelle sopra enunciate, ed in base alle quali vengono offerti gli impieghi.

Le autorità, ricevute le domande, vi apporranno il loro visto, e le trasmetteranno immediatamente con piego raccomandato al Ministero (direzione generale personali civili e affari generali), e della avvenuta trasmissione ne avvertiranno il Ministero con telegramma.

Dopo che le domande saranno pervenute al Ministero, i concorrenti più anziani saranno, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso per ciascun impiego, proposti ai competenti Ministeri per le relative nomine.

Per quanto poi riguarda i sottufficiali che intendono di concorrere all'impiego di applicato nel Ministero degli affari esteri, si avverte che essi, perchè possano ottenere tale impiego, dovranno superare un esperimento di lingua francese consistente in una traduzione dall'italiano in francese e viceversa; nonchè di un breve dettato in quella lingua. Tale esperimente avrà luogo presso il predetto Ministero in un giorno da destinarsi che sarà fatto conoscere ai singoli interessati.

Il Ministro — D. Grandi.

N. **248.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione dei Comuni alle truppe.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 9 giugno 1914.

Nell'elenco dei comuni del territorio veneto e mantovano, di cui all'allegato *G* dell'istruzione per l'esecuzione del R. decreto 26 marzo 1899, n. 155 (*Atto* 104 del 1899) deve aggiungersi il comune di Tregnago (Verona), nel quale il reddito medio mensile di una camera abitabile raggiunge le lire *otto*.

Quindi d'ora innanzi saranno corrisposti al comune di Tregnago per gli alloggi completi che eventualmente dovesse fornire ad ufficiali, i compensi stabiliti dall'allegato *E* alla detta istruzione, pei comuni del territorio veneto e mantovano ascritti alla 1ª classe.

Il Ministro — D. Grandi.

N. **249.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Ritenute sugli stipendi, a favore delle società cooperative od istituti autonomi per la costruzione di case economiche e popolari.** — (Direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi). — 9 giugno 1914.

L'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle case economiche e popolari, approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89, dà facoltà alle amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato di ritenere sugli stipendi dei propri impiegati acquirenti od inquillini di case costruite da società cooperative od istituti autonomi, le quote di prezzo convenute o le rate di affitto quando le società o gli istituti predetti ne facciano richiesta.

In relazione a tale disposizione, il Ministero del tesoro ha stabilito che, pur restando impregiudicate tutte le delegazioni del genere già notificate a favore degli enti su indicati (tra i quali va compreso l'istituto cooperativo per le case degli impiegati dello Stato in Roma), siano d'ora in poi accettate soltanto quelle portanti una ritenuta mensile non eccedente il *terzo netto dello stipendio, compresavi l'indennità di residenza*, indipendentemente dagli altri vincoli gravanti sullo stipendio per cessione, sequestro o pignoramento.

Il Ministro — D. Grandi.

N. **250.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del « Servizio in guerra — Parte II — Servizio postale — Pubblicazione n. 135.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 giugno 1914.

È stato pubblicato il fascicolo del « Servizio in guerra — — Parte II — relativo al servizio postale, il quale sostituisce il Regolamento di servizio in guerra — Parte II — Servizio postale — approvato con R. decreto 13 giugno 1901 ».

Per gli usi di guerra i comandi, corpi, uffici, ecc. richiederanno all'ufficio di amministrazione dei personali militari vari la stessa dotazione stabilita dal Tomo II di mobilitazione per il « Servizio in guerra — Parte II — Servizio delle intendenze ».

Per gli usi di pace ai comandi, corpi, uffici, ecc. sarà fatta la distribuzione direttamente per cura di detto ufficio di amministrazione dei personali militari vari nella misura stabilita dalla circolare 534 del *giornale militare*, anno 1912.

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 0,40.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **251**. — AVANZAMENTO. — **Varianti ai limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1915.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 giugno 1914.

In conformità con le prescrizioni contenute nel § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed a parziale modificazione della circolare n. 116 del *giornale militare ufficiale*, corrente anno, il Ministero determina che i limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente dei gradi, delle armi e dei personali sottoindicati sui quadri d'avanzamento ad anzianità per il 1915 vengano estesi come risulta dal seguente specchietto.

ARMI O PERSONALI	CAPITANI	TENENTI
	ultima promozione da comprendere sul quadro d'avanzamento ad anzianità	
Cavalleria	5 aprile 1905	—
	17 giugno 1905 (1)	—
Artiglieria	29 settembre 1904	—
	1° aprile 1906 (1)	—
Personali permanenti dei distretti e delle fortezze (ruoli transitori)	—	31 dicembre 1905

(1) Per i capitani di stato maggiore avanzanti secondo l'art. 38 della legge 2 luglio 1896, n. 254.

Per norma degli interessati si avverte che i capitani delle quattro armi combattenti i quali, potendo ancora aspirare all'iscrizione sui quadri d'avanzamento ad anzianità per il 1915 non abbiano ancora superato i relativi esperimenti e non ne debbano essere dispensati, verranno chiamati ad una sessione straordinaria di esperimenti nel prossimo autunno.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **252.** — AVANZAMENTO. — **Limite d'anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1914.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 9 giugno 1914.

In conformità con le prescrizioni contenute nel § 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, ed a seguito della circolare n. 119 del *giornale militare ufficiale* scorso anno, il Ministero determina che il limite di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria in servizio permanente sul quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1914 sia portato a tutto il 30 giugno 1912.

I relativi documenti di avanzamento dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 25 corrente.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **253.** — AMMIMISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Somministrazione di fondi ai reparti metropolitani in Libia.** — (Segretariato generale). — 11 giugno 1914.

Con riferimento alla circolare 216 del *giornale militare* del corrente anno il Ministero fa presente che anche per le anticipazioni di fondi ai reparti in Libia debbono seguirsi le norme date con la succitata circolare, con la eccezione che le dette anticipazioni di fondi sono concesse dalle due direzioni di Tripoli e Bengasi in seguito a richiesta da farsi direttamente dai reparti e distaccamenti residenti nella circoscrizione delle due direzioni di commissariato medesime.

Quindi le relazioni fra le dette direzioni, i corpi in Italia e i reparti in colonia si riassumono come appresso.

I reparti richiedono alla direzione di commissariato della circoscrizione (Tripoli o Bengasi) le somme loro occorrenti per i bisogni del mese, col mod. 3 *R. A.* firmato dal comandante del reparto, ma intestato al corpo da cui amministrativamente dipende il reparto stesso; l'indicazione di quest'ultimo è posta fra parentesi sotto la denomizione del corpo.

La direzione di commissariato emette l'ordinativo di pagamento corrispondente a favore del corpo da cui il reparto dipende, esigibile con quietanza del comandante il riparto stesso e fa pervenire a questi l'ordinativo insieme al modulo di ricevuta.

Il reparto, non appena riscosso l'ordinativo, trasmette al corpo in Italia, dal quale amministrativamente dipende, il modulo di ricevuta sottoscritto dal comandante.

Il consiglio d'amministrazione del corpo in Italia sottoscrive il modulo di ricevuta, e dato debito dell'ammontare dell'ordinativo, cui la ricevuta è oggetto, al reparto, con iscrizione a col. 8 e 16 del giornale di cassa mod. 11 *R. A.* trasmette il modulo, così completato, alla direzione di commissariato della Libia che emise l'ordinativo di pagamento.

Le direzioni di commissariato pongono le ricevute suddette a corredo dei loro rendiconti mod. 80 *R. A.*, da compilarsi con le stesse norme ed avvertenze di cui alla circolare 216 succitata e negli esempi pratici relativi.

Perchè le direzioni di commissariato medesime possano unire tutti i moduli di ricevuta, i rendiconti mod. 80 *R. A.* sono trasmessi al Ministero (Ragioneria) entro il mese successivo a quello cui i rendiconti stessi si riferiscono, anzichè entro il 15 del detto mese.

Col 1° luglio p. v. tutte le disposizioni contrarie a quelle della presente circolare sono abrogate.

I corpi che hanno reparti in Libia disporranno subito per la trasmissione, ai reparti stessi, dei modelli 3 *R. A.* occorrenti per le richieste dei fondi alle direzioni di commissariato.

Il Ministro — D. Grandi.

N. **254.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per la guerra restate da pagare al 1° luglio p. v. e spese pel rifornimento di materiali impiegati per la guerra anteriormente alla data stessa.** — (Segretariato generale). — 12 giugno 1914.

Col nuovo esercizio, per le spese relative alle truppe, comandi e servizi in Libia e nell'Egeo e per le altre dipendenti da avvenimenti internazionali, sarà istituito un apposito capitolo di bilancio.

Sopra di esso dovranno gravare tutte le suddette spese ordinate a partire dal 1° luglio p. v., escluse soltanto quelle relative al ripristino di materiali di dotazione, impiegati anteriormente al 1° luglio stesse, per i servizi della spedizione.

Le spese ordinate e non pagate anteriormente alla suddetta data e quelle relative al rifornimento di materiali impiegati per la guerra prima del 1° luglio medesimo, faranno carico,

nell'esercizio prossimo, ad apposito capitolo aggiuntivo, nel quale saranno raccolte le somme residuali di quelle all'uopo assegnate all'esercizio in corso.

Occorre al Ministero di conóscere l'ammontare di queste ultime spese, di quelle cioè che nell'esercizio 1914-915 andranno a far carico all'accennato capitolo aggiuntivo.

Pertanto tutti i corpi, istituti e stabilimenti militari, tanto quelli che ricevono i fondi dalle direzioni di commissariato, quanto quelli che li ricevono direttamente, faranno conoscere al Ministero (ragioneria), non più tardi del 20 luglio p. v., le somme che al 1° luglio stesso saranno restate da pagare per spese relative alla guerra ordinate anteriormente a quest'ultima data e quelle da ordinarsi per il ripristino dei materiali impiegati prima della data stessa.

Le amministrazioni autonome comunicheranno inoltre, insieme ai dati di cui sopra, i saldi dei loro rendiconti, relativi alle spese per la guerra.

Il Ministro — D. Grandi.

Prezzo della presente dispensa L. **0,10**

(3408) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª — 1914 — 20 giugno

1914 GIUGNO 4. - N. 255. — ARMI MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Materiali adottati per le mitragliatrici mod. 1914 . . . Pag. 746

» 8. - » 256. — EQUIPAGGIAMENTO. — Contrassegni sugli strumenti leggeri da zappatore (con una tavola di disegno) . . . . . » 750

» 9. - » 257. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 438 col quale sono apportate varianti all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare . . . . . » 750

» 10. - » 258. — CAVALLI. — Assegnazione ed acquisto dei cavalli di carica. . . . . » 756

» 14. - » 259. — CONCORSI. — Concorsi a premio fra ufficiali inferiori pel 1914 . . . . . » 761

» 14. - » 260. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessioni di stipendio . . » 761

» 15. - » 261. — SERVIZIO SANITARIO. — Fermagli di bronzo per tubi di gomma per emostasia. . . . . » 762

» 15. - » 262. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — AVANZAMENTO. — Corsi di istruzione per gli ufficiali di artiglieria in congedo delle specialità da fortezza e da costa agli effetti dell'avanzamento » 762

» 15. - » 263. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo modello di borsa da viaggio di tela marrone per carabinieri . . . . . » 763

» 15. - » 264. — AVANZAMENTO. — Esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici. — Esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici, promossi con riserva di anzianità . . » 763

» 15. - » 265. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Fascicolo degli oggetti di bufetteria . . . . . » 764

» 17. - » 266. — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle bardature a basto mod. 98 e ai basti mod. 90 e mod. 90 modificati . . . . . » 779

» 18. - » 267. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Distribuzione delle medaglie commemorative col motto «Libia» e dei relativi brevetti . . . . . » 780

» 18. - » 268. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare . . . . . » 782

» 18. - » 269. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Convenzione fra il Ministero della guerra ed il Ministero delle poste e dei telegrafi per il rilascio dei vaglia di servizio in esenzione di tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari, per il movimento dei fondi che essi debbono eseguire fra di loro nell'esclusivo interesse del servizio . . . » 784

1914 MAGGIO 28. - » 270. — RECLUTAMENTO. — R. decreto n. 472 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 dei militari di 2ª categoria della classe 1893 » 789

1914 GIUGNO 18. - » 271. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 dei militari di 2ª categoria della classe 1893 . . » 789

» 18. - » 272. — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto 31 maggio 1914 che apporta varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali) » 814

» 18. - » 273. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali) . . . . . » 820

» 19. - » 274. — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. - Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo di 1ª categoria » 820

CIRCOLARE N. **255.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Materiali adottati per le mitragliatrici mod. 1911.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 2 giugno 1914.

La tabella che segue completa, quella inserita nella circolare n. 253 in data 23 giugno 1913 circa i materiali adottati per mitragliatrice mod. 1911.

Categoria	N categorico	NOMENCLATURA	Costo
II	6284	Carretta per materiali di mitragliatrice modello 1911.	900,00
	6285	Carretta per munizioni di mitragliatrice modello 1911 (per fanteria)	1200,00
	7162	Cassa per acqua di carretta per munizioni di mitragliatrice mod. 1911	65,00
	7164	Suola d'attrito per carretta da battaglione leggera (con chiavarda di destra)	1,60
	7165	Suola d'attrito per carretta da battaglione leggera di sinistra	1,60
	7166	Suola d'attrito per carretta per munizione di mitragliatrice mod. 1911	1,20
	6286	Carretta per munizioni di mitragliatrice modello 1911 (per alpini).	1200,00
	6287	Carro per munizioni di mitragliatrice modello 1911.	2000,00
	7163	Casse per acqua di carri per munizioni di mitragliatrice mod. 1911.	68,00
III	1381	Tubo di dispersione del vapore per mitragliatrice mod. 1911	10,00
	1356	Cassetta doppia per nastri di mitragliatrice mod. 1911.	12,00
	1369	Cuffia per treppiede per mitragliatrice modello 1911.	14,00
	1357	Cassetta grande per l'acqua per mitragliatrice mod. 1911.	16,00

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Costo
III	1358	Cassetta per accessori e ricambi per mitragliatrice mod. 1911	16,00
	1359	Cassetta per lubrificanti ed attrezzi per mitragliatrice mod. 1911 (per fanteria) . . .	15,00
	1351	Armatura a spallacci porta mitragliatrice modello 1911.	30,00
	1352	Armatura a spallacci porta treppiede di mitragliatrice mod. 1911	27,00
	1353	Armatura a spallacci porta cassette di mitragliatrice mod. 1911	21,00
	1373	Custodia doppia per canne di ricambio per mitragliatrice mod. 1911 con coregge . .	22,00
	1354	Bacchetta nettatoia di mitragliatrice mod. 1911.	0,65
	1370	Cuffia di volate di mitragliatrice mod. 1911 .	3,00
	1365	Coperta per carretta per materiali di mitragliatrice mod. 1911	29,00
	1366	Coperta per carretta per munizioni di mitragliatrice mod. 1911	34,00
	1375	Fiasco grande per olio e petrolio di mitragliatrice mod. 1911	2,50
	1382	Vaschetta per olio e petrolio di mitragliatrice mod. 1911.	1,00
	1376	Fiasco piccolo per petrolio di mitragliatrice mod. 1911	2,20
	1379	Rosetta di cuoio per tappi di cassette per l'acqua di mitragliatrice mod. 1911 . . .	0,10
	1380	Scalpelli grandi per mitragliatrice mod. 1911.	1,00
	1364	Cofano per munizioni per mitragliatrice modello 1911	38,00
	3630	Cassetta per macchine per caricare nastri per mitragliatrice mod. 1911	22,00
	1377	Involglio per nastri da 200 cartucce per mitragliatrice mod. 1911 per alpini.	3,00

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Costo
III	1355	Borsa per lubrificanti ed attrezzi per mitragliatrici mod. 1911	19,00
	1360	Cassetta semplice per nastri per mitragliatrice mod. 1911	8,50
	1361	Cassetta piccola per acqua per mitragliatrice mod. 1911	14,00
	1362	Cassetta per lubrificanti ed attrezzi per mitraglice mod. 1911 (per cavalleria)	15,00
	1374	Custodia semplice per canne di ricambio per mitragliatrice mod. 1911 con coregge. . .	17,00
	1378	Invoglio per nastri da 200 cartucce per mitragliatrice mod. 1911 da cavalleria . . .	10,00
	1363	Cavalletto reggi basto per carro per munizioni per mitragliatrice mod. 1911	2,00
	1367	Coperta per avantreno di carro per munizioni per mitragliatrice mod. 1911	20.00
	1368	Coperta di retrotreno di carro per munizioni per mitragliatrice mod 1911	26,00
	1371	Cuscino per cofano di avantreno per mitragliatrice mod. 1911	11,00
	1372	Cuscino per cofano di retrotreno per mitragliatrice mod. 1911	7,50
	1383	Zainetti per mitraglieri	6,00
VIII	1560	Finimenti a stanghe con basto per traino e someggio per mitragliatrice mod. 1911 . .	130,00
	1561	Finimenti di rinforzo con basto per traino e someggio per mitragliatrice mod. 1911 . .	108,00
	617	Armatura-cuffia da basto reggi mitragliatrice mod. 1911 da fanteria	50,00
	618	Armatura da basto reggi treppiede di mitragliatrice mod. 1911 da fanteria	22,00
	619	Armatura da basto reggi cassetta per nastri di mitragliatrice mod. 1911 da fanteria . .	40,00

Categoria	N. categorico	NOMENCLATURA	Costo
VIII	620	Armatura centrale da basto per mitragliatrice mod. 1911 da fanteria	7,50
	624	Bardatura a basto mod. 98 per mitragliatrice mod. 1911	114,30
	431	Piastrina per arco anteriore di sella da zappatore di cavalleria.	0,39
	748	Taschetta da biada grande (capace di chilogrammi 5,500 di biada)	2,20
	625	Bardatura a basto per mitragliatrice mod. 1911 da cavalleria	223,00
	747	Chiavi per dadi da basto da cavalleria . . .	1,50
	621	Armatura-cuffia da basto reggi mitragliatrice mod. 1911 da cavalleria	45,00
	622	Armatura da basto reggi treppiede di mitragliatrice mod. 1911 da cavalleria . . .	20,00
	623*	Armatura da basto reggi cassetta di mitragliatrice mod. 1911 da cavalleria	35,00
	626	Riparo per armature da basto reggi cassetta per mitragliatrice mod. 1911 da cavalleria.	6,00
	627	Riparo per treppiede di mitragliatrice mod. 1911	12,00
XIV	196	Guaina per picozzino da fanteria, per mitragliatrice	1,80
	197	Guaina per picozzino zappetta, per mitragliatrice	3,60
	198	Guaina per vanghetta, per mitragliatrice . .	3,25
XXIII	260	Cannocchiale binoccolo a prismi da 6 ingrandimenti Woiglander.	72,00
	268	Astuccio per cannocchiale binoccolo a prismi da 6 ingrandimenti Woiglander	12,00
	261	Cannocchiale binoccolo galileano da 6 ingrandimenti Zeiss	40,00
	269	Astuccio per cannocchiale binoccolo galileano da 6 ingrandimenti Zeiss.	9,00

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **256.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Contrassegni sugli strumenti leggeri da zappatore.** (Con una tavola di disegno). (1) — (Direzione generale artiglieria e genio). — 8 giugno 1914.

A seguito della circolare 188 del *giornale militare* c. a., allo scopo di facilitare l'apposizione dei contrassegni sugli strumenti leggeri da zappatore e di eliminare il soverchio consumo dei prescritti bolli a punzone, che mal resistono contro la durezza della parte metallica, il Ministero determina che, d'ora innanzi, detti contrassegni siano impressi, a freddo, sui relativi manici nel modo rappresentato *nella tavola di disegno annessa*, la quale sostituisce quella allegata all'*Atto* 76 del *giornale militare* 1907.

È ovvio che quando i contrassegni fossero già impressi sulla parte metallica, non occorre e non si dovrà imprimerli anche sul manico.

La spesa occorrente per la matricolazione degli strumenti, qualora eseguita da non militari o dal capo armaiuolo, è di lire 0,02, e dai corpi sarà posta a carico delle spese generali.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **257.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 438 col quale sono apportate varianti all'elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.** — (Direzione generale leva e truppa). — 9 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto l'elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inabilità assoluta o temporaria al servizio militare, sostituito, con R. decreto 24 marzo 1892, n. 103, agli elenchi *A*, *B* e *C* già annessi al regolamento approvato con R. decreto 2 luglio 1890, n. 6952, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, e modificato con i successivi Regi decreti 30 aprile 1896, n. 104, 20 febbraio 1898, n. 71, 11 giugno 1899, n. 209 e 6 maggio 1909, n. 273;

Riconosciuta la convenienza di modificare alcune disposizioni dell'elenco precitato per ottenere che siano incorporati anche giovani non pienamente atti alle fatiche della guerra,

(1) La tavola sarà inserita in una prossima dispensa.

ma idonei a taluni servizi dell'esercito cui non giova destinare gli elementi più validi; e nell'intento di eliminare da tale elenco qualche inesattezza di forma e di sostanza, per renderlo più consono al linguaggio tecnico moderno ed alle attuali cognizioni scientifiche;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli, 2, 23 e 95 dell'elenco delle imperfezioni ed infermità sono abrogati.

Art. 2.

Agli articoli 1, 3, 4, 20, 21, 25, 32, 33, 36, 38, 40, 42, 68, 70, 78 e 83 del detto elenco sono sostituiti i seguenti:

Art. 1. — La debolezza di costituzione grave ed il notevole deperimento organico, ma in ogni caso non prima che sia trascorso l'intero periodo della rivedibilità (vedi avvertenza n. 13).

Art. 3. — L'obesità al grado di essere incompatibile col servizio militare (vedi avvertenza n. 13).

Art. 4. — La scrofola e la oligoemia in grado leggero, ma in ogni caso non prima che sia trascorso l'intero periodo della rivedibilità (vedi avvertenza n. 14).

Art. 20. — Le nevriti gravi, abituali e bene accertate, per manifesti segni di materiali alterazioni locali e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 21. — Tutte le malattie organiche e sistemizzate del sistema nervoso centrale, ben comprovate in seguito ad osservazione in uno spedale militare. Le paralisi periferiche anche parziali, incompatibili col servizio militare, accertate in uno spedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 25. — Le carie e la necrosi estese, accertate in uno spedale militare.

Art. 32. — La blefaroptosi accertata e persistente oltre il periodo della rivedibilità, tale da impedire o disturbare notevolmente la visione, qualunque sia l'occhio affetto.

Art. 33. — Il lagottalmo (permanente divaricazione delle

palpebre) di tal grado da lasciare scoperti i due terzi della cornea a visione diretta all'innanzi:

l'ectropion (rovesciamento delle palpebre all'infuori);

l'entropion (ripiegamento delle palpebre all'indentro);

la trichiasi (viziosa direzione delle ciglia verso il bulbo oculare) estesa e permanente;

l'anchiloblefaro (aderenza delle palpebre fra loro);

il simblefaro (aderenza delle palpebre col bulbo oculare);

il coloboma (divisione di una palpebra a tutta spessezza);

l'epicantide (piega cutanea procedente all'angolo interno delle palpebre);

tutte queste imperfezioni o malattie, quando, benchè limitate ad un solo occhio, siano a tal grado da produrre notevole deformità, da essere di grave impedimento alla funzione visiva, da limitare notevolmente i movimenti del globo oculare o da cagionare permanenti irritazioni oculari;

la blefarite ulcerativa accertata in uno spedale militare, quando persista oltre il periodo della rivedibilità, od abbia già prodotto la perdita irreparabile delle ciglie (madarosi); e le forme squamose di blefarite, accertate in uno spedale militare, persistenti oltre il periodo della rivedibilità e dopo infruttuosa cura anche negli inscritti.

Art. 36. — Lo strabismo funzionale di qualsiasi grado, sintomo di ambliopia o di ametropia, accertato in uno spedale militare quando le imperfezioni che lo producono siano al grado voluto dall'articolo relativo; se però sintomo di ambliopia, qualora sia persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 38. — Il nistagmo (moto convulsivo abituale degli occhi) tale da disturbare gravemente la facoltà visiva, accertato in uno spedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 40. — Lo pterigio quando tocca il centro del campo pupillare.

Art. 42. — Le cheratiti croniche riescite ad esiti insanabili, quando alterano la funzione visiva al grado indicato dall'art. 44.

Le altre cheratiti accertate in uno spedale militare dopo infruttuosa cura e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 68. — La gibbosità ed i vistosi deviamenti della colonna vertebrale; la notevole sproporzione tra i diametri del torace, e gli altri vizi di conformazione del medesimo, atti a disturbare le funzioni dei visceri entrostanti od a produrre deformità od impedimento al porto dello zaino od all'uso dell'indumento militare.

I principali vizi di conformazione del torace sono: il torace cilindrico o paralitico, il torace carenato, il torace coll'angolo molto pronunciato del manubrio col corpo dello sterno, il torace eccessivamente conico in guisa da produrre l'abbassamento considerevole delle spalle e le scapole alate.

Art. 70. — La tubercolosi, anche incipiente; l'emottisi, l'idrotorace, l'asma ricorrente e le altre alterazioni organiche dell'apparato respiratorio, croniche ed accertate in uno spedale militare; nell'inscritto anche quando meno gravi, però se constatate in uno spedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura (vedi avvertenza n. 12).

Art. 78. — L'assenza di ambo i testicoli. L'arresto del loro sviluppo, purchè questa imperfezione sia associata a mancanza degli altri segni propri della virilità.

Art. 83. — La mancanza di considerevole porzione del pene, l'epispadia in tutti i casi, l'ipospadia, quando l'apertura anormale dell'uretra è situata o conformata in modo che l'emissione dell'urina non possa manifestamente farsi senza sozzura; le fistole uretrali e vescicali, i tumori e le alterazioni permanenti della prostata, previa osservazione in uno spedale militare.

Art. 3.

Agli ultimi comma degli articoli 8, 22, 44, 45, 61, 66 e 76 dell'elenco precitato sono sostituiti i seguenti:

Art. 8. — . . . . . .

Tutte le altre dermatosi notevolmente estese e persistenti oltre il periodo della rivedibilità, però anche negli inscritti dopo osservazione e, se del caso, dopo cura infruttuosa in uno spedale militare (vedi avvertenza n. 5).

N. B. — Il perito dovrà sempre indicare la specie, la sede, la estensione della dermatosi riscontrata

Art 22. — . . . . . .

Tutte le altre nevrosi accertate in uno spedale militare e persistenti oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 44. — . . . . . .

Esse malattie ed organiche alterazioni dovranno essere accertate in uno spedale militare, ad eccezione però di quelle che per la loro gravità e materiale evidenza possono essere riconosciute e determinate anche in una sola visita. Quelle però che non siano riconosciute insanabili non motiveranno la riforma che dopo trascorso il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo cura infruttuosa.

Art. 45. — . . . . . .

L'emeralopia (cecità notturna) accertata in uno spedale militare e persistente oltre il periodo della rivedibilità.

Art. 61. — . . . . . .

La fistola salivare esterna e la ranula persistente oltre il periodo della rivedibilità e, nel militare, dopo infruttuosa cura (vedi avvertenza n. 24).

Art 66. — . . . . . .

Il collo voluminoso (gola grossa) a grado tale da produrre gli inconvenienti accennati nel capoverso precedente dopo osservazione all'ospedale (vedi avvertenza n. 23 *bis*).

Art. 76. — . . . . . .

La fistola all'ano recente e lieve, purchè accertata in uno spedale militare e dopo trascorso il periodo della rivedibilità e sempre, anche nell'inscritto, dopo infruttuosa cura incruenta.

Art. 4.

Al secondo comma dell'art. 71 dell'elenco summenzionato è sostituito il seguente:

Art. 71. — . . . . . .

I vizi organici del cuore e dei grossi vasi accertati in uno spedale militare; quando detti vizi sono manifesti per segni clinici evidenti e di scompenso, gli inscritti saranno rinviati alle apposite sedute suppletive per le visite collegiali di cui al § 316 del regolamento sul reclutamento, anzichè essere inviati in osservazione allo spedale militare.

. . . . . .

Art. 5.

Alle avvertenze che fanno seguito all'elenco delle imperfezioni ed infermità sono fatte le seguenti aggiunte e varianti:

Al primo comma dell'avvertenza 13 anteporre il seguente comma:

Per giudicare con giusto criterio sulla debolezza di costituzione, il perito dovrà sempre tener conto di un complesso di fattori che sono rappresentati dallo sviluppo armonico di tutto l'organismo. Nei casi non evidenti, il giudizio dovrà essere avvalorato dai fattori principali che valgono a determinare l'indice di robustezza dell'organismo; cioè la misura del perimetro toracico e il peso, in relazione alla statura, tenendo presente che, in linea generale, per le medie stature il perimetro toracico deve corrispondere alla metà o più della statura

stessa ed il peso avvicinarsi ai decimali della medesima; per le alte stature, queste cifre possono essere inferiori alle proporzioni suaccennate.

Nel terzo capoverso dell'avvertenza 13 alle parole *casso toracico*, sostituire la parola *torace*.

Dopo l'ultimo capoverso dell'avvertenza 13 aggiungere il seguente:

Nei casi dubbi nei quali vi sia ragione a sospettare che gli individui, o per prolungato digiuno, o per eccessi di qualsiasi genere, si siano procurato un temporaneo deperimento, che abbia le apparenze di debolezza di costituzione, sarà di regola indicato l'invio in osservazione in uno spedale militare, perchè si proceda ad ulteriori esami, fra cui, occorrendo, anche a quello del sangue.

Dopo le avvertenze 13 e 23 aggiungere le seguenti:

Avvertenza 13-*bis*. Il criterio della obesità dovrà essere valutato anche in base alla misura dell'addome presa all'ombellico (la cui perimetria, nelle condizioni normali, è inferiore a quella del torace) ed all'esame dell'apparato circolatorio.

Avvertenza 14. Nei casi dubbi sarà opportuno l'invio dell'individuo in osservazione in uno spedale militare per il relativo esame del sangue.

Avvertenza 23-*bis*. Per il collo voluminoso è stabilito l'obbligo di osservazione all'ospedale militare, perchè gli individui affetti dalla suddetta imperfezione siano sempre sottoposti a quegli esperimenti necessari per accertare la compromissione delle funzioni della respirazione e della circolazione.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno esecuzione a datare dal 1° gennaio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.
D. GRANDI.

N. **258**. — CAVALLI. — **Assegnazione ed acquisto dei cavalli di carica**. — (Ispettorato ippico). — 10 giugno 1914.

1. Un certo numero di cavalli, scelti tra i migliori di tutte le rimonte e inviati ai corpi con speciali rimonte ordinate dal Ministero, ed in massima di età non inferiore agli anni cinque, costituisce, presso i reggimenti di cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e nei reparti del treno del genio, il gruppo dei cavalli detti « di carica ».

2. Questi devono essere in numero sufficiente al fabbisogno degli ufficiali del corpo e di quelli che possono ottenere la concessione del cavallo di carica dal corpo stesso, vanno inscritti in un ruolo a parte detto « ruolo dei cavalli di carica » e sono ripartiti fra gli stati maggiori, depositi, squadroni, batterie e reparti del treno.

La radiazione dal ruolo di cui sopra dei cavalli giunti ai corpi con la qualifica « di carica » non può avere luogo se non dopo che vi siano stati inscritti almeno per un anno ed abbiano raggiunto l'età di 6 anni e 1/2, a meno di casi eccezionali da rappresentare al Ministero (ispettorato ippico).

L'assegnazione di questi cavalli è devoluta ai comandanti di corpo i quali, pur procurando di assecondare i desideri dell'ufficiale nella scelta del cavallo, dovranno soprattutto aver di mira che le attitudini del cavallo si adattino all'abilità del cavaliere ed alle speciali esigenze del servizio che questi è destinato a compiere.

Ad essi non viene applicato il marchio e la matricola, nè sono applicabili le disposizioni vigenti per i cavalli di truppa circa le criniere e l'uniformità delle dimensioni e del taglio della coda; ma gli utenti non possono farli scodonare.

I cavalli di carica sono calcolati in aumento al numero dei cavalli che competono a ciascuna unità. Il loro numero per reggimento, nei limiti stabiliti dalle tabelle organiche di formazione, è fissato con disposizione ministeriale.

3. Il cavallo di carica è facoltativo per gli ufficiali superiori ed inferiori di stato maggiore, di cavalleria e di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, dell'ispettorato generale di cavalleria e di quello di artiglieria (esclusi quelli del riparto fortezza), dell'ispettorato ippico, dei comandi di artiglieria da campagna, per gli ufficiali d'artiglieria addetti all'ispettorato delle truppe da montagna, aiutanti di campo ed ufficiali di ordinanza.

Il cavallo di carica è obbligatorio per i sottotenenti di ca-

valleria e di artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e per gli ufficiali del treno d'artiglieria e del genio facenti servizio presso le compagnie.

Hanno diritto ad un cavallo di carica e, in mancanza, all'uso di un cavallo di truppa scelto fra i cavalli di agevolezza, gli ufficiali che non abbiano cavallo proprio, comandati in servizio di stato maggiore.

4. I cavalli di carica sono assegnati agli ufficiali di cui al numero precedente che hanno diritto a più razioni foraggio e posseggono almeno un cavallo di proprietà inscritto nei ruoli di servizio, o se ne trovano temporaneamente sprovvisti per ragioni indipendenti dalla loro volontà, nonchè agli ufficiali del treno d'artiglieria e del genio, solo quando prestino servizio presso le compagnie, e sono distribuiti man mano che gli ufficiali ne fanno domanda nell'ordine cronologico delle domande stesse.

5. Il cavallo di carica è concesso esclusivamente per uso personale dell'ufficiale, il quale può montarlo sempre che lo reputi opportuno, usandone però razionalmente e salvo quelle eccezioni che fossero stabilite da regolamenti, istruzioni e speciali disposizioni del Ministero.

Esso è ricoverato nella scuderia del corpo e con l'autorizzazione del comandante del corpo può essere ricoverato nella scuderia dell'ufficiale cui è assegnato. Tale autorizzazione è sempre concessa agli ufficiali che non si trovano alla sede del corpo che somministra il cavallo.

6. I cavalli di carica per gli ufficiali dei reggimenti sono assegnati tra quelli dei reggimenti stessi.

I cavalli di carica per gli ufficiali di stato maggiore sono prelevati dai cavalli di carica dei reggimenti di cavalleria o di artiglieria stanziati nel territorio del corpo d'armata in cui risiedono gli ufficiali in parola, a seconda della designazione del comandante il corpo d'armata.

Gli ufficiali di stato maggiore che risiedono nel VII corpo di armata fanno gruppo con quelli del VI corpo; quelli che risiedono nell'XI e XII corpo o sono addetti al comando del corpo di stato maggiore, fanno gruppo con quelli del X corpo d'armata, ma possono estendere, quando occorra, le richieste all'VIII e IX corpo d'armata.

Gli ufficiali di stato maggiore procedenti secondo la legge 2 luglio 1896 e 8 giugno 1913 che richiedono il cavallo di carica, lo ricevono dai reggimenti di cavalleria, se provenienti dalle armi di fanteria e cavalleria e dai reggimenti di artiglieria, se provenienti dalle armi d'artiglieria e genio.

Ai cavalli di carica per gli ufficiali di cavalleria e di artiglieria non addetti ai reggimenti dell'arma, provvedono rispettivamente i reggimenti residenti nel corpo d'armata ove detti ufficiali hanno sede. Per quelli residenti in Roma le richieste potranno essere estese al X ed all'VIII corpo d'armata.

Ai cavalli di carica per gli ufficiali aiutanti di campo ed ufficiali d'ordinanza appartenenti all'arma di fanteria provvederanno i reggimenti di cavalleria di ciascun corpo d'armata, colle stesse norme sopradette per gli ufficiali di stato maggiore.

7. Gli ufficiali trasferiti di corpo che continuino ad avere diritto al cavallo di carica potranno portarlo seco e farlo prendere in forza dal nuovo corpo.

8. Le spese per la paglia e per la ferratura dei cavalli di carica assegnati agli ufficiali vanno a carico del corpo e sono conteggiate nell'apposito capitolo. La bardatura e gli arnesi di scuderia sono a carico dell'utente.

I cavalli concessi in uso agli ufficiali autorizzati a tenerli fuori della scuderia del corpo, saranno considerati come cavalli di truppa distaccati e perciò:

a) le razioni foraggio saranno prelevate dall'ufficiale utente per conto del reggimento cui il cavallo è effettivo e cioè con buono intestato al reggimento;

b) alla paglia, alla ferratura ed al governo del cavallo provvederà l'ufficiale ed a rimborso della spesa esso riceverà dal reggimento, a termini dell'art. 257 del regolamento di amministrazione L. 0,25 per ogni giornata.

9. I cavalli di carica assegnati agli ufficiali di stato maggiore seguono gli ufficiali nei cambi di residenza continuando a rimanere effettivi ai reggimenti dai quali furono prelevati ed ai quali dovranno, in massima, essere restituiti.

Le spese di trasporto per i trasferimenti dei cavalli saranno conteggiate sul rendiconto delle spese di viaggio del comando del corpo di stato maggiore.

10. Non è consentito lo scambio dei cavalli di carica fra ufficiali.

Di massima si seguirà il concetto di lasciare il cavallo di carica all'ufficiale, che risponde delle sue qualità di addestramento e conservazione, finchè al medesimo ne competa il diritto a meno che le attitudini del quadrupede non rispondano più alle esigenze del servizio.

11. Se le attitudini del cavallo di carica fossero menomate pel soverchio deterioramento prodotto da provata incuria del-

l'ufficiale a cui fu concesso, il consiglio d'amministrazione del corpo farà addebitare al conto rimonta dell'ufficiale utente la somma rappresentante il deprezzamento subito dal cavallo.

12. Allo scopo di compensare l'ufficiale che con speciale cura abbia addestrato e conservato un cavallo assegnatogli di carica, viene concesso il passaggio del proprio cavallo di carica nella categoria dei cavalli di agevolezza a quell'ufficiale che domanda di farne acquisto. Perchè il cavallo di carica possa essere acquistato dall'ufficiale che lo ha in consegna occorre che siano trascorsi almeno due anni da che detto cavallo gli fu assegnato.

13. L'ufficiale avente in consegna il cavallo di carica che per promozione o trasferimento si trovi ad avere ancora diritto a razione foraggio, ma non più a cavallo di carica, oppure l'ufficiale che con la promozione o trasferimento venga ad acquistare il diritto ad un maggior numero di razioni foraggio, potrà dietro domanda, essere autorizzato ad acquistare il cavallo di carica che sia a lui assegnato almeno da 6 mesi.

14. All'atto della iscrizione di cavalli di truppa sul ruolo di quelli di carica ne sarà dal consiglio d'amministrazione fatta la stima in base al loro valore reale commerciale, indipendentemente dal prezzo di acquisto e da precedenti servizi prestati. Quelli di rimonta speciale o pervenuti dai depositi di allevamento con la *qualifica di carica* sono inscritti sul ruolo col prezzo stabilito rispettivamente dai consigli di amministrazione dei depositi di acclimazione o dei depositi di allevamento. Tali prezzi non sono più variati.

Il prezzo di cessione dei cavalli di carica come cavalli di agevolezza, dal consiglio d'amministrazione del corpo o da altro delegato dal medesimo, è ragguagliato al valore come sopra attribuito al cavallo all'atto dell'iscrizione sul ruolo di quelli di carica, con la diminuzione di tanti dodicesimi quanti sono gli anni da che il cavallo stesso è in consegna come di carica all'ufficiale che lo acquista, indipendentemente da precedenti servizi che esso avesse prestato come di truppa o di carica ad altri ufficiali.

Nel computo dei dodicesimi si terrà conto dell'anno incominciato solo quando di esso siano trascorsi almeno sei mesi e un giorno

La iscrizione del cavallo come sopra ceduto nel ruolo dei cavalli di agevolezza, nella categoria che i requisiti del cavallo stesso consentono, verrà fatta con le norme che regolano la

concessione dei cavalli di agevolezza distribuiti dai corpi, senza però tener calcolo della categoria nella quale, per effetto di tali norme, l'ufficiale avrebbe diritto di eseguire il prelevamento.

L'assegnazione di agevolezza sarà definitiva all'atto della cessione, esclusa cioè la facoltà di restituzione entro quaranta giorni.

15. I cavalli di carica acquistati dagli ufficiali restano vincolati di agevolezza e non possono essere venduti al commercio che dopo compiuta l'età di 12 anni, a meno che non abbiano in età inferiore perduto le volute qualità di servizio, il che dovrà risultare da apposito verbale del consiglio d'amministrazione. Come cavalli di agevolezza possono essere ceduti ad altri ufficiali che abbiano diritto a razione foraggio ed alla categoria d'agevolezza cui il cavallo è stato assegnato.

Anche i cavalli di carica acquistati d'agevolezza in età superiore ai 9 anni dovranno sempre compiere il periodo di vincolo triennale prescritto dal n. 6 dell'*Atto* 179 del 1899 prima che se ne possa eseguire la vendita al commercio.

16. I cavalli in consegna agli ufficiali saranno in massima tolti al compiere del 12° anno dal ruolo dei cavalli di carica, rimanendo soltanto inscritti in quello dei cavalli di truppa per essere poi a preferenza scelti come cavalli d'agevolezza per la terza categoria.

Se però qualche cavallo, a giudizio dell'ufficiale che lo ha in consegna, dopo il suddetto periodo di tempo dimostrasse speciale attitudine a prestare ancora servizio come cavallo di carica, è fatta facoltà al comandante del corpo di lasciarlo nel ruolo ed in consegna all'ufficiale oltre il limite indicato. Così si può disporre pel passaggio di ruolo prima che raggiunga il dodicesimo anno qualora il cavallo sia riconosciuto non più adatto al servizio dell'ufficiale. In entrambi i casi se ne renderà informato il Ministero (ispettorato ippico).

17. Per gli ufficiali addetti al comando del corpo di stato maggiore le attribuzioni dei comandanti di corpo d'armata stabilite dal n. 6 sono devolute al capo di stato maggiore dell'esercito.

18. Agli effetti di cui ai precedenti numeri 12 e 13 tutti i cavalli che alla data di pubblicazione della presente circolare trovansi già assegnati di carica ad ufficiali, o, pur essendo a disposizione, si trovino già iscritti sul ruolo di quelli di carica conserveranno il prezzo stato loro attribuito in occasione della visita e stima prescritta dalla precedente circolare n. 446 del 1913.

Pei cavalli invece che d'ora in avanti saranno classificati di carica si procederà a termini del precedente n. 14.

19. Agli effetti del computo del prezzo di cessione di agevolezza dei cavalli di carica, si terrà come base di partenza il valore attribuito nella visita eseguita a termini dei precedenti numeri 14 e 18.

20. Sono abrogate le circolari n. 446 e 537 del 1913.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **259.** — CONCORSI PEL 1914. — **Concorsi a premio fra ufficiali inferiori.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 giugno 1914.

Con riferimento alla circolare n. 245 del *giornale militare ufficiale* 1910 ed a seguito della circolare n. 146 del *giornale militare* corrente anno si pubblicano i motti contrassegnanti le altre memorie per i concorsi a premio (circolare n. 40 *giornale militare* 1914) finora pervenute al comando del corpo di stato maggiore — ufficio istruzioni e manovre:

« Gheran incipit vita nova ».

« Vince difficoltà la pertinacia ».

« Frangar non flectar ».

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **260.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessioni di stipendio.** — (Segretariato generale). — 14 giugno 1914.

Si rende noto che la cassa mutua cooperativa di sovvenzioni e risparmio fra gli impiegati delle pubbliche amministrazioni, nell'intento di agevolare nelle operazioni di cessioni del quinto dello stipendio anche gli ufficiali del R. esercito, di qualunque arma e di qualsiasi grado, ha deliberato di estendere ad essi la sfera della propria azione, fin qui limitata ai soli impiegati civili dello Stato, offrendo loro la possibilità di partecipare ai medesimi benefici che ridondano a vantaggio dei funzionari che ad essa si rivolgono per le anzidette operazioni di cessione.

La cassa, mediante una tenue provvigione, provvede anche alla estinzione di precedenti operazioni ed al rinnovo delle medesime e concede larghe anticipazioni in conto saldo del netto ricavo delle cessioni.

Per domande e schiarimenti rivolgersi alla direzione della cassa, via Viminale, n. 58, Roma.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **261.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Fermagli di bronzo per tubi di gomma per emostasia.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 giugno 1914.

Per facilitare le operazioni contabili dell'ospedale militare di Roma per quanto concerne la cessione ai corpi dei fermagli di bronzo per tubi di gomma per emostasia, da introdursi nel caricamento degli zaini di sanità mod. 1908, delle coppie borse di sanità per armi a cavallo mod. 1909 e delle coppie borse di sanità mod. 1878-1904 e allo scopo altresì di regolare in modo uniforme presso i corpi la sistemazione contabile di tali materiali si dispone quanto segue:

L'ospedale militare di Roma cederà con passaggio di carico alle direzioni degli ospedali militari principali il numero dei fermagli occorrenti per gli ospedali stessi e pei corpi e stabilimenti compresi nelle loro circoscizioni.

Detti ospedali a loro volta cederanno ai corpi, pure con passaggio di carico, i fermagli in parola, secondo le indicazioni che saranno loro fornite dal predetto ospedale di Roma.

I corpi e stabilimenti assumono in carico i fermagli ricevuti e quindi se ne daranno contemporaneamente scarico, essendo passati a far parte di materiali composti, senza però alterare il prezzo unitario dei materiali stessi.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **262.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — AVANZAMENTO. — **Corsi di istruzione per gli ufficiali di artiglieria in congedo delle specialità da fortezza e da costa agli effetti dell'avanzamento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 giugno 1914.

I corsi di istruzione per gli ufficiali di artiglieria in congedo delle specialità da fortezza e da costa, indetti con la circolare n. 178 del *giornale militare* corrente anno dovranno considerarsi alla stregua di quelli previsti dal comma *d*) numero 4 dell'*Atto* 184 *giornale militare* 1907, che importano la dispensa dall'esperimento di idoneità all'avanzamento per quegli ufficiali che in detti corsi riportano la classifica di *ottimo*.

Al termine dei corsi, a cura del comando della scuola centrale di artiglieria da fortezza, dovrà essere compilato per

ciascuno degli ufficiali allievi un rapporto personale in duplice copia da annettere ai libretti personali, fermo restando il disposto del n. 39 della citata circolare n. 178 del *giornale militare* corrente anno relativo alla compilazione ed alla trasmissione al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) di uno specchio degli ufficiali che hanno frequentato i corsi stessi, classificati per merito.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **263.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo modello di borsa da viaggio di tela marrone per carabinieri.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 giugno 1914.

Il Ministero ha determinato di adottare per i carabinieri una borsa da viaggio di tela impermeabile color marrone, in sostituzione di quella di tela grigia di cui nella circolare n. 474 del *giornale militare* del 1913.

La borsa è costituita di una coperta ripiegabile che si ferma con due cinghie di cuoio naturale, e viene portata mediante una maniglia dello stesso cuoio, applicata nel punto mediano della parte superiore e rinforzata da un sostegno di legno.

Nella parte interna la coperta è munita di due tasche che possono contenere gli oggetti di grande e piccola uniforme e qualche altro oggetto di biancheria. Nel fondo della borsa possono essere riposti gli stivalini, quando questi non vengono allogati nello zaino.

Esternamente alla coperta viene applicato il cappello mediante apposite cinghie di tela da tasche.

Al nomenclatore del materiale dei servizi amministrativi, categoria 1ª, sezione *E*, sarà fatta la seguente variante: N. 1173 Borse da viaggio da carabinieri, di tela marrone — N..... — L. 12,40.

La circolare n. 474 del *giornale militare* del 1913 è abrogata.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **264.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti d'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti medici. Esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani medici, promossi con riserva di anzianità.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 giugno 1914.

Nel mese di novembre del corrente anno e nei giorni che il Ministero si riserva di indicare, avranno luogo, con le norme

stabilite dall'*Atto* 15 del *giornale militare* del 1902, modificato dall'*Atto* 120 del 1906, gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta per i tenenti del corpo sanitario militare. A tali esperimenti potranno essere ammessi i tenenti medici che si trovano inscritti nella prima metà del rispettivo ruolo organico (articolo 7 della legge 8 giugno 1913 n. 601)

Nello stesso periodo di tempo saranno ammessi agli esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta, anche i capitani medici che ne facciano domanda, promossi tali con riserva di anzianità, allo scopo di poter fissare definitivamente la loro anzianità nel rispettivo ruolo organico.

Le domande e le relative dichiarazioni prescritte dal paragrafo 147 del regolamento sull'avanzamento, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 15 luglio p. v.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **265.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Fascicolo degli oggetti di bufetteria.** — (Direzione generale artiglieria a genio). — 15 giugno 1914.

Perchè tutte le amministrazioni dipendenti possano, al 1° luglio prossimo, eseguire i movimenti contabili derivanti dalla applicazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 180 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero stima opportuno di pubblicare il seguente fascicolo relativo alle bufetterie regolamentari e di modello vario, in attesa che si abbia la possibilità d'introdurre le conseguenti aggiunte al modello degli inventari.

Il Ministro — D. GRANDI.

Fascicolo degli oggetti di bufetteria.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
	VI CATEGORIA.			
	Materiale regolamentare.			
	BUFETTERIE.			
1601	**Anelli** quadri piccoli con tubicino per giberne mod. 91	N.	0	05
1602	Anelli ovali di ferro ossidato	»	0	05
1603	Anelli ovali di ottone	»	0	05
1604	**Astucci** porta banderuola con inchiappatura e striscie.	»	1	00
1605	**Bandoliere** complete per giberne da brigadieri e carabinieri.	»	3	40
1606	Bandoliere complete per giberne da marescialli d'alloggio	»	12	80
1607	Bandoliere complete per giberne da caporali e soldati d'artiglieria	»	4	20
1608	Bandoliere complete per giberne da caporali e soldati del treno	»	3	80
1609	Bandoliere complete per giberne da sottufficiali di artiglieria	»	6	00
1610	Bandoliere complete per giberne da sottufficiali del treno.	»	4	80
1611	Bandoliere da cavalleria per caricatori mod. 91.	»	5	00
1612	Bandoliere di borse per cartocci e giberne per inneschi da zappatori di cavalleria	»	2	50
1613	Bandoliere di cuoio grigio per cartucce di pistola.	»	9	00
1614	Bandoliere di cuoio grigio di borse per cartocci e giberne per inneschi da zappatori di cavalleria	»	3	50

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
1615	Bandoliere di cuoio nero da carabinieri . . .	N.	1	90
1616	Bandoliere sguernite per giberne da caporali e soldati di artiglieria	»	3	00
1617	Bandoliere sguernite per giberne da caporali e soldati del treno	»	2	80
1618	Bandoliere sguernite per giberne da sottufficiali di artiglieria	»	3	60
1619	Bandoliere sguernite per giberne da sottufficiali del treno	»	3	30
1620	Bandoliere di cuoio grigio per giberne da caporali e soldati di artiglieria	»	4	05
1621	Bandoliere di cuoio grigio sguarnite per giberne da caporali e soldati di artiglieria .	»	3	35
1622	**Borse** di bufalo per cinturino mod. 77. . . .	»	1	60
1623	Borse di bufalo per sciabola-baionetta mod. 91	»	0	70
1624	Borse di cuoio annerito per cinturini mod. 77.	»	1	20
1625	Borse di cuoio grigio per cinturini mod 77 .	»	1	70
1626	Borse di cuoio grigio per sciabole-baionette mod. 91	»	1	00
1627	Borse di cuoio grigio per cartocci da zappatori di cavalleria	»	7	50
1628	Borse di cuoio naturale per cinturini mod. 91	»	0	65
1629	Borse di cuoio nero per sciabole-baionette mod. 91.	»	0	60
1630	Borse di cartocci da zappatori di cavalleria. .	»	4	00
1631	Borse per cinturini da sciabole a sega. . . .	»	0	95
1632	Borse per sciabole da carabinieri.	»	1	30
1633	Borse porta baionetta corta da truppe coloniali.	»	1	20
1634	Borse porta dispacci per carabinieri	»	4	30
1635	Borse porta sciabole da truppe coloniali. . .	»	1	60

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
1636	Borse di cuoio grigio per cinturini da sciabole a sega	N.	1	00
1637	**Bottoni** da ribadirsi grandi, di ferro ossidato. .	»	0	07
1638	Bottoni da ribadirsi mezzani, di ferro ossidato.	»	0	06
1639	Bottoni da ribadirsi piccoli, di ferro ossidato.	»	0	05
1640	Bottoni da ribadirsi grandi, d'ottone, con rosetta.	»	0	06
1641	Bottoni da ribadirsi piccoli, d'ottone, con rosetta	»	0	05
1642	Bottoni gemelli grandi, di ferro ossidato. . .	»	0	07
1643	Bottoni gemelli grandi, d'ottone	»	0	08
1644	Bottoni gemelli mezzani, di ferro ossidato. .	»	0	06
1645	Bottoni gemelli piccoli, di ferro ossidato . .	»	0	04
1646	Bottoni gemelli piccoli, d'ottone	»	0	03
1647	**Campanelle** con gancio per cinturini mod. 73 e mod. 93.	»	0	30
1648	Campanelle pentagonali di ferro ossidato . .	»	0	20
1649	Campanelle per bandoliere da cavalleria . .	»	0	15
1650	**Cartuccere** da truppe coloniali	»	6	60
1651	**Cassette** di borse per cartocci da zappatori di cavalleria	»	0	30
1652	Cassette di giberne per caricatori mod. 91. .	»	0	40
1653	Cassette di giberne per caricatori mod. 91 da artiglieria, genio e treno	»	0	26
1654	Cassette di giberne per inneschi da zappatori di cavalleria	»	0	80
1655	Cassette di giberne per pacchetti mod. 91 . .	»	0	30
1656	Cassette di giberne per sottufficiali di artiglieria	»	0	50
1657	**Cinghie** reggi giberna di cuoio grigio, con bottoni e ganci.	»	0	60

Numero d' ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell' unità di misura	
1658	Cinghie reggi giberna di cuoio naturale . . .	N.	0	30
1659	Cinghie reggi giberna di cuoio nero	»	0	30
1660	**Cinturini** completi da brigadieri e da carabinieri a cavallo	»	4	00
1661	Cinturini completi da brigadieri e da carabinieri a piedi	»	4	00
1662	Cinturini completi da marescialli d'alloggio .	»	6	30
1663	Cinturini di bufalo mod. 77	»	3	50
1664	Cinturini di bufalo mod. 91	»	2	65
1665	Cinturini di cuoio mod. 77	»	2	50
1666	Cinturini di cuoio grigio mod. 77	»	3	60
1667	Cinturini di cuoio grigio mod. 91	»	3	00
1668	Cinturini di cuoio grigio per tamburini e caporali tamburini	»	3	60
1669	Cinturini di cuoio naturale mod. 77.	»	2	90
1670	Cinturini di cuoio naturale mod. 91.	»	2	30
1671	Cinturini di cuoio nero mod. 91	»	2	20
1672	Cinturini di cuoio nero mod. 93	»	3	00
1673	Cinturini per artiglieria mod. 73	»	3	50
1674	Cinturini per armi a cavallo mod. 902 . . .	»	2	00
1675	Cinturini per marescialli delle armi a piedi .	»	4	00
1676	Cinturini per marescialli di artiglieria e del treno.	»	3	20
1677	Cinturini per marescialli di cavalleria. . . .	»	2	80
1678	Cinturini per tamburini e caporali tamburini .	»	2	70
1679	Cinturini di cuoio grigio, mod. 902 per armi a cavallo	»	3	00
1680	Cinturini di cuoio grigio, mod. 73, per artiglieria	»	3	30

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
1681	Cinturini di cuoio grigio per marescialli delle armi a piedi	N.	4	00
1682	Cinturini di cuoio grigio per marescialli delle armi a cavallo	»	3	30
1683	**Coperchi** di band. da cavalleria per caricatori mod. 91.	»	0	45
1684	Coperchi di band. da cavalleria per cartucce da pistole	»	0	35
1685	Coperchi di giberne mod. 91	»	0	60
1686	Coperchi di gibèrne per caricatori di cavalleria mod. 91	»	0	60
1687	**Coregge** di giberne per inneschi da zappatori di cavalleria	»	0	80
1688	**Coreggiuole** di cuoio nero per zaino da cartucce.	»	0	20
1689	Coreggiuole ferma moschetto da carabinieri ciclisti	»	0	30
1690	**Custodie** per moschetti mod. 91, per carabinieri ciclisti	»	2	60
1691	Custodie per moschetti mod. 91, per ciclisti .	»	2	60
1692	Custodie di cuoio grigio per moschetti mod. 91, da ciclisti	»	2	60
1693	**Dragone** da brigadieri e vice brigadieri . . .	»	4	40
1694	Dragone da carabinieri	»	1	00
1695	Dragone da musicante dei carabinieri . . .	»	4	30
1696	Dragone da sottufficiali d'artiglieria in grande uniforme	»	1	80
1697	Dragone da sottufficiali di bersaglieri e del genio e pei marescialli in grande uniforme	»	1	50
1698	Dragone da sottufficiali di fanteria, alpini e cavalleria, in grande uniforme.	»	1	50
1699	Dragone da sottufficiali, caporali e soldati di fanteria, alpini e cavalleria	»	0	70

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
1700	Dragone da sottufficiali dei bersaglieri e del genio e da sottufficiali, caporali e soldati del treno genio.	N.	0	70
1701	Dragone di cuoio grigio da sottufficiali in grande uniforme	»	1	70
1702	Dragone di cuoio grigio mod. 93	»	1	20
1703	Dragone di cuoio nero da carabiniere. . . .	»	1	00
1704	Dragone di cuoio nero da sottufficiale dei carabinieri.	»	1	40
1705	Dragone di gallone di seta da marescialli d'alloggio	»	7	10
1706	Fasce di bufalo per cinturini mod. 77 e mod. 77/87, con fibbia e passante.	»	1	90
1707	Fasce di bufalo per cinturini mod. 91, con fibbie e passante	»	1	90
1708	Fasce di bufalo per cinturini d'artiglieria, mod. 73.	»	2	50
1709	Fasce di bufalo per cinturini mod. 77 e mod. 77/87, senza fibbie.	»	1	60
1710	Fasce di bufalo per cinturini mod. 77/87 senza fibbia e passante	»	1	55
1711	Fasce di bufalo per cinturini mod. 91, senza fibbie	»	1	60
1712	Fasce di bufalo per cinturini mod. 91, senza fibbie e passante	»	1	55
1713	Fasce di cuoio per cinturini mod. 77 e mod. 77/87, con fibbia e passante	»	1	50
1714	Fasce di cuoio per cinturini mod. 77 e mod. 77/87 senza fibbia	»	1	20
1715	Fasce di cuoio per cinturini mod. 77/87 senza fibbia e senza passante	»	1	15
1716	Fasce di cuoio grigio per cinturini mod. 77 con fibbia	»	1	90

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
1717	Fasce di cuoio grigio per cinturini mod. 77 senza fibbia	N.	1	50
1718	Fasce di cuoio grigio per cinturini mod. 91, con fibbia	»	2	00
1719	Fasce di cuoio grigio per cinturini mod. 91 senza fibbia	»	1	60
1720	Fasce di cuoio grigio per cinturini per tamburini e per caporali tamburini, con fibbia .	»	2	60
1721	Fasce di cuoio grigio per cinturini per tamburini e per caporali tamburini, senza fibbia	»	2	20
1722	Fasce di cuoio naturale per cinturini mod. 77 e mod. 77/87 con fibbia e passante	»	1	60
1723	Fasce di cuoio naturale per cinturini mod. 91 con fibbia e passante	»	1	6
1724	Fasce di cuoio naturale per cinturini da cavalleria mod. 902	»		
1725	Fasce di cuoio naturale per cinturini mod. 77 e mod. 77/87, senza fibbia	»		
1726	Fasce di cuoio naturale per cinturini mod. 91, senza fibbia			
1727	Fasce di cuoio naturale per cinturini mod. 7 e mod. 77/87, senza fibbia e senza passan			
1728	Fasce di cuoio nero per cinturini mod con fibbia e passante			
1729	Fasce di cuoio nero per cinturini r senza fibbia			
1730	Fasce di cuoio nero per cinturini r			
1731	Fasce per cinturini con ferma passante da brigadieri e carab			
1732	Fasce per cinturini, con fer passante da carabinieri a			
1733	Fasce per cinturini con passante da marescialli			

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
1734	Fasce per cinturini con fibbia e passante da brigadieri e carabinieri a piedi	N.	1	70
1735	Fasce per cinturini da marescialli	»	1	60
1736	Fasce per cinturini da tamburini e caporali tamburini, senza fibbia.	»	1	70
1737	Fasce di cuoio grigio per cinturini mod. 1902 per armi a cavallo	»	2	45
1738	Fasce di cuoio grigio per cinturini da maresciallo	»	1	60
1739	Fasce di cuoio grigio per cinturini per tamburino e caporale tamburino, con fibbia . .	»	2	60
1740	Fasce di cuoio grigio per cinturini per tamburino e caporale tamburino, senza fibbia .	»	2	20
1741	**Fermagli** per cinturini da carabinieri	»	1	00
1742	**Fibbie** a camera per cinturini di cuoio grigio .	»	0	37
1743	Fibbie di ottone per bandoliere da caporali e soldati di artiglieria e cavalleria	»	0	30
1744	Fibbie di ottone per bandoliera da caporali e soldati del treno	»	0	20
1745	Fibbie di ottone per bandoliera da sottufficiali d'artiglieria	»	0	40
1746	Fibbie di ottone per bandoliera da sottufficiali del treno	»	0	30
1747	Fibbie di ottone per fasce per cinturini mod. 77 e 91	»	0	20
1748	Fibbie doppie di ferro ossidato per pendagli di cinturini mod. 902	»	0	10
1749	Fibbie doppie di ferro stagnato per cinturini mod 73.	»	0	08
1750	Fibbie ovali di ferro ossidato per bandoliera di borse per cartocci e giberne per inneschi da zappatori di cavalleria.	»	0	30
1751	Fibbie per bandoliera di cuoio grigio per caporali e soldati di artiglieria	»	0	30

Numero d' ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell' unità di misura	
1752	**Fiocchi** per dragone da sottufficiali in grande uniforme	N.	1	10
1753	**Fregi** a placca per giberne da granatieri. . .	»	0	30
1754	Fregi di cannone e granata e catenella per bandoliera da caporali e soldati d'artiglieria. .	»	0	70
1755	Fregi di cannone e granata e catenella per bandoliere da sottufficiali d'artiglieria	»	1	60
1756	Fregi di cannone e granata per giberne da caporali e soldati d'artiglieria	»	0	50
1757	Fregi di cannone e granata per giberne da sottufficiali d'artiglieria	»	0	50
1758	Fregi di cifra reale per giberne del treno . .	»	0	35
1759	Fregi di granata per giberne da carabiniere .	»	0	25
1760	Fregi di mascherone con catenella, per bandoliera da caporali e soldati del treno. . . .	»	0	40
1761	Fregi di mascherone con catenella per bandoliera da sottufficiali del treno	»	0	60
1762	Fregi di scudo di Savoia per bandoliere del treno.	»	0	45
1763	Fregi di cannoni con granata e catenella, ossidati per bandoliera grigia d'artiglieria . .	»	0	70
1764	Fregi di cannoni con granata, ossidati, per giberne d'artiglieria	»	0	50
1765	**Ganci** a contrasto di ferro ossidato per cinghie reggi giberne	»	0	12
1766	Ganci a fibbia per cinghia di giberna. . . .	»	0	25
1767	Ganci a molla di giberna per caricatori da cavalleria mod. 91	»	0	15
1768	**Giberne** con fregio da carabinieri.	»	3	00
1769	Giberne con fregio da carabinieri per pacchetti e per caricatori mod. 91	»	3	00
1770	Giberne con fregio da marescialli d'alloggio .	»	4	60

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
1771	Giberne da granatieri mod. 77/78 con fregi e placca	N.	3	90
1772	Giberne di cuoio grigio mod. 99.	»	2	40
1773	Giberne di cuoio grigio mod. 907	»	4	60
1774	Giberne di cuoio grigio per caricatori mod. 91 da cavalleria	»	3	20
1775	Giberne di cuoio grigio per caricatori mod. 91 da truppe a piedi del genio	»	2	50
1776	Giberne di cuoio grigio per inneschi per zappatori di cavalleria	»	6	50
1777	Giberne di cuoio grigio per tamburini e caporali tamburini	»	2	90
1778	Giberne guernite da treno delle truppe coloniali	»	3	00
1779	Giberne guernite per caporali e soldati d'artiglieria delle truppe coloniali.	»	3	30
1780	Giberne guernite per caricatori da treno. . .	»	2	70
1781	Giberne guernite per caricatori mod. 91, da treno d'artiglieria	»	2	50
1782	Giberne guernite per caricatori mod. 91 da treno del genio	»	2	40
1783	Giberne guernite per caricatori da truppa a piedi d'artiglieria	»	2	50
1784	Giberne guernite per caricatori mod. 91 da truppa a piedi d'artiglieria	»	2	50
1785	Giberne guernite per cartucce di pistola da artiglieria	»	2	50
1786	Giberne guernite per cartucce di pistola da treno	»	2	40
1787	Giberne guernite per cartucce da pistola da truppe a piedi d'artiglieria	»	2	20

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
1788	Giberne mod. 77/87	N.	3	50
1789	Giberne per caporali e soldati di cavalleria .	»	3	50
1790	Giberne per caricatori mod. 91 da cavalleria .	»	2	40
1791	Giberne per cartucce di pistola mod. 99 . .	»	1	35
1792	Giberne per inneschi da zappatori di cavalleria	»	4	00
1793	Giberne per pacchetti mod. 91, trasformate .	»	2	40
1794	Giberne per pacchetti e per caricatori mod. 907, da bersaglieri	»	2	40
1795	Giberne per pacchetti e per caricatori mod. 907, da fanteria	»	2	60
1796	Giberne per sottufficiali dei lancieri	»	3	80
1797	Giberne per sottufficiali dei cavalleggeri . .	»	3	80
1798	Giberne per sottufficiali di artiglieria. . . .	»	4	50
1799	Giberne per sottufficiali della scuola d'applicazione di cavalleria	»	3	80
1800	Giberne per sottufficiali di cavalleria di linea.	»	3	80
1801	Giberne per tamburini e caporali tamburini .	»	1	80
1802	Giberne sguernite per caporali e soldati di artiglieria delle truppe coloniali	»	2	80
1803	Giberne sguernite per caricatori di artiglieria (batterie) e da treno	»	2	30
1804	Giberne sguernite per caricatori mod. 91 da treno	»	2	00
1805	Giberne sguernite per caricatori da truppe a piedi di artiglieria e genio	»	2	00
1806	Giberne sguernite per cartucce di pistola da artiglieria (batterie) e da treno	»	2	00
1807	Giberne sguernite per caricatori mod. 91, da truppe a piedi di artiglieria e genio . . .	»	2	00
1808	Giberne sguernite per cartucce di pistola da truppe a piedi di artiglieria e genio . . .	»	1	70

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
1809	Giberne sguernite per sottufficiali di artiglieria	N.	4	00
1810	Giberne sguernite per treno delle truppe coloniali	»	2	80
1811	Giberne di cuoio grigio guarnite per caricatori mod. 91 del treno di artiglieria . . .	»	2	50
1812	Giberne di cuoio grigio sguarnite per caricatori mod. 91, del treno di artiglieria. . . .	»	2	00
1813	Giberne di cuoio grigio per cartucce di pistola d'artiglieria	»	2	40
1814	Giberne di cuoio grigio sguarnite per cartucce di pistola d'artiglieria	»	1	90
1815	**Gibernette** di cuoio grigio per ciclisti	»	2	00
1816	Gibernette di cuoio naturale per ciclisti . . .	»	1	20
1817	Gibernette per pacchetti mod. 91, per ciclisti .	»	1	10
1818	**Passanti** con piastrina di ferro ossidato per bandoliere di borse e giberne da zappatori di cavalleria	»	0	25
1819	Passanti di ottone per bandoliere	»	0	20
1820	Passanti scorrevoli di bufalo per fasce di bufalo per cinturini	»	0	06
1821	Passanti scorrevoli di cuoio nero per fasce di cuoio nero per cinturini	»	0	06
1822	Passanti tagliati di bufalo per fasce di bufalo per cinturini	»	0	04
1823	Passanti di cuoio nero per fasce di cuoio nero per cinturini	»	0	04
1824	**Pendagli** corti con ganci e bottoni per cinturini da musicanti dei carabinieri	»	0	70
1825	Pendagli di bufalo per cinturini da brigadieri e carabinieri a cavallo.	»	1	00
1826	Pendagli di cuoio grigio per cinturini mod. 902	»	1	30

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
1827	Pendagli di cuoio nero per cinturini da marescialli d'alloggio	N.	3	00
1828	Pendagli di cuoio nero per cinturini mod. 93.	»	0	90
1829	Pendagli lunghi con bottone per cinturini da musicante dei carabinieri.	»	0	60
1830	Pendagli per cinturini mod. 902	»	0	55
1831	Pendagli per cinturini di bufalo per artiglieria mod. 73.	»	1	00
1832	Pendagli per cinturini per marescialli a piedi.	»	2	40
1833	Pendagli per cinturini per marescialli di artiglieria e del treno	»	1	70
1834	Pendagli per cinturini per marescialli di cavalleria	»	1	20
1835	Pendagli di cuoio grigio per cinturini mod. 73 d'artiglieria	»	1	10
1836	Pendagli di cuoio grigio per cinturini da marescialli delle armi a piedi	»	2	40
1837	Pendagli di cuoio grigio per cinturini da maresciallo delle armi a cavallo	»	1	70
1838	**Porta moschetto** di cuoio grigio mod. 91 da cavalleria.	»	5	00
1839	**Punte** di ottone per bandoliere da sottufficiali del treno	»	0	20
1840	Punte di ottone per bandoliere da sottufficiali di artiglieria	»	0	30
1841	Punte e contropunte di ferro ossidato per bandoliere di borse e giberne da zappatori di cavalleria	»	0	20
1842	Punte e contropunte di ottone per bandoliere da caporali e soldati di artiglieria e cavalleria	»	0	20
1843	Punte e contropunte ossidate per bandoliere di cuoio grigio per caporali e soldati d'artiglieria	»	0	20
1844	**Tasche** per caricatori.	»	2	50
1845	**Zaini** da cartucce	»	13	00

Numero d'ordine	MATERIALE VARIO - BUFETTERIE	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
3101	**Borse** per cinturini, diverse	N.	1	00
3102	**Cinghie** per armi, diverse	»	0	90
3103	**Cinturini** completi, diversi	»	3	50
3104	Cinturini sguerniti, diversi	»	2	00
3105	**Corregge** diverse	kg.	4	00
3106	**Fermagli** per cinturini, diversi	N.	0	50
3107	**Fregi** per bandoliere, diversi.	»	0	50
3108	Fregi per fermagli, diversi	»	0	20
3109	Fregi per giberne, diversi	»	0	25
3110	**Giberne** complete, diverse	»	3	00
3111	Giberne sguernite, diverse	»	2	50
3112	**Parti** di bufetterie di cuoio, diverse	kg.	5	00
3113	Parti di bufetterie di metallo, diverse	»	2	50
3114	**Borse** per cinturini da bersaglieri.	N.	1	20
3115	Borse porta-baionette per cinturini da fanteria.	»	1	00
3116	Borse porta-sciabola e baionetta	»	1	30
3117	**Cinghie** di bufalo per moschetto d'artiglieria, ridotto	»	1	40
3118	Cinghie di cuoio per moschetto d'artiglieria, ridotto	»	0	80
3119	Cinghie per carabina da bersaglieri, ridotta .	»	0	80
3120	Cinghie per fucile ridotto	»	0	90
3121	**Cinturini** da bersaglieri	»	3	30
3122	Cinturini da fanteria, con borsa porta-baionetta	»	3	80
3123	Cinturini da fanteria, con borsa porta-sciabola e baionetta	»	4	10
3124	Cinturini sguerniti da bersaglieri	»	1	70
3125	Cinturini sguerniti da fanteria	»	2	20

Numero d'ordine	MATERIALE VARIO - BUFETTERIE	Unità di misura	Prezzo dell'unità di misura	
3126	**Fermagli** per cinturini da bersaglieri.	N.	0	45
3127	Fermagli per cinturini da fanteria	»	0	65
3128	**Fregi** di ferro di croce di Savoia per fermagli.	»	0	15
3129	Fregi di pakfond di croce di Savoia per fermagli	»	0	25
3130	**Giberne** da bersaglieri	»	3	90
3131	Giberne da fanteria	»	3	70
3132	Giberne da fanteria ridotte per armi mod. 70	»	2	80
3133	Giberne guernite da bersaglieri	»	3	20
3134	**Cassette** di giberne per caricatori mod. 91 (tipo speciale)	»	0	50
3135	**Giberne** per caricatori mod. 91 (tipo speciale) .	»	2	40
3136	Giberne ridotte per pacchetti mod. 91 . . .	»	2	50
3137	**Cinturini** mod. 73	»	2	90
3138	**Coperchi** di giberne per caricatori mod. 91 (tipo speciale)	»	0	60
3139	**Bandoliere** diverse	»	3	20
3140	Bandoliere sguernite, diverse	»	3	00
3141	**Fregi** per bandoliere da cavalleria, diversi . .	»	0	20

N. **266.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazione alle bardature a basto mod. 98 e ai basti mod. 90 e mod. 90 modificati.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 17 giugno 1914.

Il Ministero, allo scopo di rendere meglio adatti al someggio i basti mod. 98, mod. 90 e mod. 90 modificati, ed anche per poterli impiegare con muli di piccola taglia, sentito il parere dei competenti ispettorati, ha determinato di portare un leggero raccorciamento ai cuscini di tutti i basti, ed un maggiore scostamento nella loro parte superiore. Con la circostanza sono

state apportate anche alcune modificazioni alla cinghia da basto, alla braca ed al pettorale nelle sole bardature a basto mod. 98.

Tali modificazioni dovranno per ora essere eseguite alle bardature e basti esistenti, sia isolati, sia come parti di altre bardature di modello vario, sol quando occorrerà provvedere ad altre riparazioni:

A tale scopo, per gli usi del tempo di pace, dovranno essere impiegate, semprechè è possibile, bardature di taglie più grandi e maggiormente logore.

Il costo delle modificazioni verrà richiesto all'arsenale di costruzione di Torino.

S'invitano le direzioni ed i corpi che hanno in consegna il campione della bardatura a basto mod. 98, a spedirlo all'arsenale di costruzione di Torino, per essere modificato e quindi restituito agli enti stessi, da servire come esemplare per la modificazione delle loro bardature.

Nelle bardature da allestirsi a nuovo, saranno anche raccorciate le bande, e modificata la disposizione delle feritoie delle ciappe.

Nel caso di provvista di bardature a basto mod. 98, occorrerà un nuovo campione che sarà fatto distribuire dal predetto arsenale all'amministrazione interessata, previa sua domanda al Ministero.

Saranno tra breve pubblicate le varianti al modello per gli inventari ed all'atlante del materiale d'artiglieria, relative alle modificazioni delle bardature a basto mod. 98.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **267.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Distribuzione delle medaglie commemorative col motto « Libia » e dei relativi brevetti.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 giugno 1914.

1. Giusta la riserva contenuta nella circolare n. 506 del *giornale militare* 1913, questo Ministero ha determinato di iniziare ora la distribuzione delle medaglie commemorative col motto « Libia » e dei relativi brevetti, limitatamente però agli individui compresi nel 1° elenco, inviato in base alla circolare sopracitata, e seguendo l'ordine numerico dei corpi.

2. Insieme ai brevetti, il Ministero restituirà alle autorità proponenti uno degli esemplari degli elenchi di proposta, con le sue decisioni e conserverà in atti l'altro esemplare.

3. Quando i militari cui sia stato riconosciuto il diritto alla medaglia siano molto numerosi, la spedizione dei brevetti, delle medaglie e del nastro, sarà fatta separatamente. Il nastro sarà, in tali casi, inviato al corpo nella quantità complessivamente occorrente ed il corpo provvederà a munirne le medaglie, avvertendo che per ciascuna di esse dovranno essere adoperati centimetri 15 di nastro.

4. Analogamente a quanto fu disposto col n. VIII della circolare n. 595 del *giornale militare* 1912, spetta alle autorità proponenti di provvedere perchè i brevetti e le medaglie siano rimessi senza ritardo agli interessati, contro ricevuta, per mezzo dei comandi dei corpi se trattisi di militari alle armi, o per mezzo dei sindaci se trattisi di militari in congedo.

5. Prima di inviare ai sindaci i brevetti e le medaglie dei militari congedati, i corpi dovranno accertare, con i mezzi che crederanno migliori, che i militari stessi risiedano tuttora nel comune.

6. Qualora il titolare del brevetto non si trovi più nel comune da esso indicato all'atto dell'invio in congedo e se ne ignori la residenza, oppure risulti all'estero, il brevetto stesso e la relativa medaglia potranno essere consegnati, sempre contro ricevuta, ai genitori o, in mancanza di essi, ad altre persone di famiglia che assumano l'incarico di farli tenere agli interessati.

7. I brevetti e le medaglie dei militari deceduti saranno inviati ai sindaci dei comuni ove risiedono le famiglie, con invito a consegnarli alle famiglie medesime, a ritirarne ricevuta e a dare avviso al corpo dell'avvenuta consegna.

8. La spedizione dei brevetti e delle relative medaglie dovrà esser fatta dai corpi in piego *raccomandato riservato* o con pacco postale con dichiarazione di valore, confezionati in modo da evitare possibili disperdimenti o disguidi (1).

9. Dei brevetti e delle medaglie loro pervenute, i corpi daranno ricevuta a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa).

10. Ricevuti i brevetti e le medaglie, i corpi e le amministrazioni del R. esercito provvederanno per l'inscrizione a

---

(1) Per massima, fino a quattro medaglie la spedizione si farà in solida busta, possibilmente di tela, fermando le medaglie con refe o spago su un cartoncino. Oltre quel numero, la spedizione sarà fatta in cassetta di legno avvolta con tela.

matricola della variazione relativa con la seguente formula: « Autorizzato a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Libia » istituita con Regi decreti 21 novembre 1912 e 6 settembre 1913 ».

11. Non sarà rilasciata una seconda medaglia a coloro che la smarrissero.

12. Qualora venisse a risultare che qualche medaglia fosse stata indebitamente concessa, oppure rilasciata per duplicato in seguito a proposta di altra autorità, i corpi segnaleranno immediatamente il caso al Ministero, restituendo il brevetto e la medaglia col relativo nastro.

13. In attesa di ricevere la medaglia ed il relativo brevetto, i militari che furono proposti con l'elenco *A* sono autorizzati a fregiarsi del nastrino.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **268.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso di geodesia presso l'istituto geografico militare.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 18 giugno 1914.

1. In relazione alle disposizioni contenute nella circolare n. 18 del *giornale militare* del 1902, questo Ministero determina che col novembre p. v. abbia principio presso l'istituto geografico militare un quarto corso di geodesia.

2. Potranno partecipare al detto corso i capitani ed i tenenti delle armi di artiglieria e del genio, o del corpo di stato maggiore provenienti da dette armi, e di qualunque arma o corpo purchè muniti di laurea in ingegneria od equipollente.

Gli ufficiali suddetti, se tenenti dovranno avere almeno due anni di grado, se capitani, non più di quattro anni di grado.

3. Gli ufficiali da ammettersi al corso saranno scelti per concorso tra coloro che ne facciano domanda.

4. Il concorso avrà luogo per titoli, consistenti:

a) in un rapporto del comandante del corpo o di chi per esso, nel quale siano contenute le risposte al questionario seguente:

1° risultato degli studi compiuti negli istituti militari superiori (accademia, scuola militare, scuola di applicazione di artiglieria e genio, scuola di guerra) da richiedersi ai comandi delle scuole stesse;

2° notizie sugli studi fatti oltre i precedenti, sui lavori compiuti (editi o inediti), sui gradi accademici nazionali o esteri, ottenuti, sugli incarichi avuti per lavori geodetici, astronomici od affini — qualora queste notizie non risultino già dagli elementi di cui alla lettera *b*);

3° giudizio sul grado di passione per gli studi di matematica in genere;

b) in pubblicazioni, diplomi, ecc. che il concorrente crederà di presentare.

5. Le domande, corredate dai titoli di cui al precedente n. 4 dovranno pervenire al Ministero della guerra (Segretariato generale — Divisione stato maggiore) per via gerarchica, non più tardi del 25 settembre p. v.

Le autorità proponenti trasmetteranno poi direttamente alla direzione dell'istituto geografico militare il libretto personale dei proposti non appena lo avranno ricevuto di ritorno dalle autorità gerarchiche.

6. I titoli dei concorrenti saranno quindi sottoposti all'esame di una commissione nominata e presieduta dal direttore dell'istituto la quale, compiuto tale esame, dovrà prima pronunciare voto di idoneità o di non idoneità per ciascuno dei concorrenti e quindi classificare gli idonei in una graduatoria di merito.

In base a tale classificazione il Ministero deciderà quali e quanti siano gli ufficiali da ammettersi al corso e ne pubblicherà i nomi nel *bollettino ufficiale*, precisando il giorno di presentazione all'istituto geografico militare, ove rimarranno comandati durante il periodo del corso.

7. Il corso comprenderà un primo periodo teorico-pratico di circa sei mesi, nel quale saranno esposte rapidamente le teorie più comuni della geodesia scientifica ed i metodi logici della geodesia operativa e nel contempo si svolgeranno i primi esercizi d'impiego degli strumenti; un secondo periodo, essenzialmente pratico, pure di sei mesi circa, comprendente una campagna di lavori geodetici.

8. Al termine di questo primo anno di corso, in base ai rapporti della direzione dell'istituto geografico militare, il Ministero si riserva di trattenere all' istituto stesso solo quegli ufficiali che dimostrarono maggiore passione ed attitudine per questo speciale e delicato ramo di servizio tecnico, rimandando gli altri ai corpi od uffici di provenienza.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **269**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Convenzione fra il Ministero della guerra e il Ministero delle poste e dei telegrafi per il rilascio di vaglia di servizio in esenzione di tassa a favore degli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari, per il movimento dei fondi che essi debbono eseguire fra di loro nell'esclusivo interesse del servizio.** — (Segretariato generale). — 18 giugno 1914.

Con riferimento al n. 25 della circolare n. 216 del *giornale militare* c. a. si porta a conoscenza che con decreto del 6 giugno 1914 è stata approvata la seguente convenzione:

Premesso che il Ministero della guerra è venuto nella determinazione di sospendere dal 1° luglio 1914 il conto corrente fra le varie amministrazioni dei corpi del R. esercito, sostituendolo con la forma di rimborso diretto, mediante vaglia postali di servizio, da estendersi anche alla spedizione di danaro dai corpi ai distaccamenti.

Fra il Ministero della guerra (direzione generale dei servizi logistici ed amministrativi) ed il Ministero delle poste e dei telegrafi (direzione generale dei vaglia) si conviene quanto appresso:

1.

Dal 1° luglio 1914 gli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari, per il movimento dei fondi che essi debbono eseguire fra di loro, nell'esclusivo interesse del servizio, faranno uso del vaglia postale di servizio.

Per tale movimento di fondi gli uffici di posta rilasceranno vaglia di servizio esenti da tassa.

Resta inteso che presso le ricevitorie postali di terza classe lo stesso mittente non potrà richiedere vaglia di servizio per uno stesso destinatario per somme superiori alle lire 500 in uno stesso giorno.

2.

Per il rilascio dei vaglia di cui all'articolo precedente non occorrono speciali formalità, basta che il mittente ed il destinatario del vaglia siano amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra e che il mittente ne richieda con lettera o con modello a stampa la emissione, dichiarando che il versamento riguarda movimento di fondi nell'interesse esclusivo dell'amministrazione della guerra.

Per nessuna ragione i vaglia possono essere intestati ai privati.

3.

Se nel luogo ove risiedono gli enti, corpi, istituti e stabilimenti militari ha sede una direzione delle poste e dei telegrafi, la emissione dei vaglia deve essere chiesta all'ufficio locale di cassa od all'ufficio speciale dei vaglia, oppure ad un ufficio principale del luogo, preventivamente indicato dalla direzione medesima.

Nelle località in cui non hanno sede direzioni postali, ed ove esistono uffici principali e ricevitorie di qualsiasi classe, la emissione dei vaglia in oggetto deve sempre essere richiesta all'ufficio principale.

4.

In corrispettivo del servizio di rilascio dei vaglia di cui agli articoli precedenti, l'amministrazione della guerra corrisponderà a quella postale, a partire dal 1° luglio 1914, il canone annuo di lire 5000 (cinquemila).

Detta somma sarà pagata in due rate semestrali posticipate e cioè: il 31 dicembre ed il 30 giugno, a partire dal 31 dicembre 1914, con mandato diretto commutabile in quietanza di tesoreria, con applicazione al capitolo 57 del bilancio della entrata per l'esercizio 1914-1915 e corrispondenti per gli esercizi futuri.

5.

La presente convenzione avrà la durata di un anno dal 1° luglio 1914, e potrà essere prorogata o rinnovata; al quale effetto saranno presi gli opportuni accordi due mesi prima della scadenza fra le due amministrazioni interessate.

Roma, addì 4 giugno 1914.

L'Ispettore generale dei vaglia
DELMATI.

Il Direttore generale
dei servizi logistici ed amministrativi
presso il Ministero della guerra
A. TETTONI.

Tutte indistintamente le amministrazioni militari nello applicare la convenzione di cui sopra si atterranno alle seguenti norme:

1° La richiesta agli uffici postali dei vaglia di servizio è fatta col modulo unito alla presente circolare (mod. 10-*RA*).

2° L'amministrazione che dà incarico ad un'altra di effettuare pagamenti per suo conto, trasmette, in pari tempo, il vaglia di servizio corrispondente alla somma da pagarsi.

3° Quando fra due amministrazioni siano frequenti le relazioni che dànno luogo ai vaglia di servizio, esse possono accordarsi fra loro per effettuare i movimenti di fondi in una sol volta a determinati periodi e in ogni caso alla fine di ogni mese.

4° Il vaglia di servizio è richiesto, dalle sole amministrazioni che erano autorizzate ad eseguire operazioni in conto corrente, per la trasmissione dei fondi ai distaccamenti e per tutti quei movimenti, eseguiti nell'esclusivo interesse del servizio, pei quali erano ammesse le operazioni di cui sopra.

Le cause più comuni che dànno origine al vaglia postale di servizio, oltre l'invio dei fondi ai distaccamenti, sono le seguenti:

pagamento da parte dei corpi, istituti e stabilimenti dei medicinali ed oggetti di medicazione prelevati presso gli ospedali militari per le infermerie e per gli ufficiali ed impiegati;

pagamento da parte degli enti suddetti della retta di ospedalità per ufficiali, impiegati, sottufficiali, carabinieri e operai dell'amministrazione militare degenti negli stabilimenti sanitari;

pagamento degli assegni fissi agli ufficiali aggregati ad altri corpi;

rimborso ai corpi perdenti dei debiti verso il fondo scorta lasciati dagli ufficiali e militari di truppa trasferiti;

rimborso delle mercedi di picchetto pagate dai corpi, per conto delle direzioni e stabilimenti d'artiglieria e genio, a militari di truppa impiegati in lavori presso le direzioni e stabilimenti suddetti;

rimborso delle rimanenze del conto vestiario degli uomini di truppa dell'arma dei reali carabinieri trasferiti da una all'altra legione;

rimborso da parte del corpo invalidi e veterani, ai vari corpi dell'esercito degli assegni pagati agli invalidi e veterani in servizio presso i corpi vari;

rimborso, da parte dei vari corpi, a favore dei distretti dell'importo degli assegni pagati agli uomini di truppa comandati presso i distretti stessi, in occasione della chiamata delle reclute;

rimborso, da parte del corpo ricevente, dell'anticipazione concessa dal perdente, sull'indennità di viaggio dovute all'ufficiale trasferito;

rimborso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari delle quote dovute all'associazione di previdenza tra gli ufficiali dell'esercito e del contributo volontario a favore dell'istituto degli orfani degli impiegati dello Stato;

rimborso della speciale indennità cavalli di carica;

rimborso all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari dell'importo degli *annuari*, *regolamenti*, *giornale militare* e *capitoli d'oneri* distribuiti;

rimborso al comando degli stabilimenti militari di pena dell'importo degli stampati prelevati in più dell'assegnazione ordinaria;

versamento alle direzioni di commissariato dei proventi riscossi dai corpi, quando per cause speciali non possa o non convenga seguire il procedimento di cui al n. 4 della circolare 216 del *giornale militare* 1914.

Non è eseguito rimborso, e quindi non avvengono movimenti di fondi per i seguenti motivi e per i casi simili:

per le indennità eventuali spettanti ad ufficiali aggregati d'altri corpi, le quali sono conteggiate dal corpo che eseguisce il pagamento;

per l'importo dei debiti per sciupìo e smarrimento di materiali lasciati dagli uomini di truppa trasferiti di corpo, debiti che sono semplicemente segnalati al corpo ricevente;

per l'importo dei danni arrecati dagli ammalati agli immobili ed ai materiali; danni che sono segnalati al corpo cui appartiene il militare;

per l'importo dei lavori di riparazione eseguiti, per conto dei corpi, dalle direzioni e stabilimenti d'artiglieria e genio, provvedendo a ciò il Ministero col procedimento di cui all'art. 350 del regolamento d'amministrazione;

per le spese di trasporto dei cavalli di agevolezza che in base alle nuove disposizioni date con la circolare n. 208 del *giornale militare* del corrente anno sono conteggiate dal corpo che le ha sostenute, a carico del capitolo 49 del bilancio.

Il Ministro — D. GRANDI.

MOD. 10 R. A.

CORPO . . . . . .

Si ridhiedono, nell'esclusivo interesse dell' Amministrazione della Guerra, all' Ufficio postale in . . . . . i seguenti vaglia di servizio.

N° d'ordine	Amministrazione destinataria e Causale dell'emissione del vaglia	Importo	*Annotazioni*
	Totale L. . .		

. . . . . *li* *191*

V°. IL RELATORE

L'UFFICIALE PAGATORE

N. **270.** — RECLUTAMENTO. — **R. decreto n. 472 di chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 dei militari di 2ª categoria della classe 1893.** — (Direzione generale leva e truppa). — 28 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 125 (terzo comma) del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel corrente anno 1914 saranno chiamati alle armi per istruzione per la durata di cinque mesi:

a) i militari di 2ª categoria della classe 1893;

b) i militari di 2ª categoria della classe 1892 provenienti dalla leva di mare per effetto dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

La chiamata dei militari di cui al presente decreto avrà luogo nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

D. GRANDI.

N. **271.** — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi per istruzione nel corrente anno 1914 dei militari di 2ª categoria della classe 1893.** — (Direzione generale leva e truppa). — 18 giugno 1914.

Chiamata alle armi.

1. In esecuzione del R. decreto 28 maggio s. n. 472 (circolare n. 270 corrente anno), questo Ministero determina che siano chiamati alle armi per il giorno *21 luglio p.*, per un periodo di cinque mesi:

a) i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1893;

b) gli inscritti della leva di mare sulla classe 1892 assegnati e trasferiti alla 2ª categoria e quindi passati nel regio esercito, a senso dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

Alla detta chiamata dovranno anche rispondere tutti i militari di 2ª categoria, delle leve di terra e di mare, sulle classi anteriori a quella del 1893, che non hanno ancora ricevuto la istruzione, e che alla data dell'allegato manifesto si trovano nel Regno. Sono quindi tenuti a presentarsi anche i militari di 2ª categoria delle dette classi che negli scorsi anni vennero dispensati perchè residenti all'estero e che siano rimpatriati.

Analogamente dovranno rispondere alla chiamata i militari di 1ª categoria della classe 1890 lasciati in licenza straordinaria a senso dell'art. 7 della legge 30 giugno 1910 (riprodotto nell'art. 119 del testo unico delle leggi sul reclutamento) che per essere stati rinviati alla chiamata alle armi della 2ª categoria della classe 1893 non hanno ancora ottemperato al loro obbligo.

I comandanti di corpo d'armata, in analogia alla facoltà loro fatta dal § 31 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, dovranno sospendere la chiamata in quei comuni per i quali si renda indispensabile tale provvedimento, avendo cura d'informarne prontamente il Ministero (Divisione 2ª leva). La sospensione darà luogo al rinvio ad altra chiamata dei militari residenti in tali comuni, ove si protragga oltre un mese dalla data fissata per la presentazione.

2. Come è accennato al n. 2 dell'allegato manifesto, possono essere ammessi a prender parte all'istruzione militare, insieme con gli uomini di cui al numero precedente, gli inscritti della leva di terra in corso sulla classe 1894 arruolati in 2ª categoria e gli inscritti della leva di mare sulla classe 1893 già assegnati alla categoria stessa, nonchè quelli trasferitivi di classi precedenti durante le operazioni della leva marittima in corso, in base all'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 348, i quali ne facciano domanda.

Non sono invece ammessi a prender parte a tale istruzione in anticipazione, giusta accordi intervenuti tra il Ministero della guerra e quello della marina, gli inscritti marittimi delle classi menzionate assegnati o trasferiti alla 2ª categoria in base all'art. 6 della citata legge.

I comandi dei distretti potranno eventualmente segnalare alle prefetture e sottoprefetture per la visita e l'arruolamento

anticipato, in analogia al § 158 del regolamento sul reclutamento, gli inscritti della classe 1894 che aspirino a prestare il servizio di 2ª categoria insieme alla classe 1893.

3. I militari di cui al n. 1 non dovranno essere precettati personalmente essendo sufficiente, perchè essi siano obbligati a presentarsi, la pubblicazione del manifesto di chiamata, come avviene per le reclute di 1ª categoria.

Dovrà farsi a ciò eccezione soltanto per i militari chiamati per istruzione colla circolare 266 dello scorso anno, e che, prima del compimento dell'istruzione stessa, furono isolatamente licenziati dalle armi con l'obbligo di riprendere servizio con la 2ª categoria della classe 1893 al punto stesso in cui lo lasciarono.

Eppertanto i distretti militari interessati provvederanno perchè a suo tempo quest'ultimi militari siano precettati a presentarsi nel giorno prescritto, al comando del distretto nel cui territorio essi risiedono, inviando loro una cartolina-precetto mod. 723, con le norme stabilite dal Capo 3° delle Istruzioni riservate di mobilitazione.

Manifesto.

4. I comandanti dei distretti militari faranno subito stampare e pubblicare, nei comuni di loro circoscrizione e nelle singole frazioni di essi, specialmente in prossimità delle chiese, un manifesto conforme all'unito modello (allegato n. 1) del quale invieranno anche una copia al Ministero.

Una copia del manifesto stesso dovrà inoltre rimanere affissa alla porta del distretto fino al giorno stabilito per la presentazione degli uomini chiamati.

Avvertesi che la data di pubblicazione del detto manifesto dovrà essere unica per tutti i distretti, e cioè il 23 giugno.

5. Contemporaneamente all'invio dei manifesti, i comandanti di distretto avvertiranno le autorità comunali che, gli uomini chiamati colla presente circolare, dovranno *essere avviati al comando del distretto* seguendo le stesse norme stabilite *per le reclute* dall'art. 2 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi* (edizione 1913).

I comandanti dei distretti faranno pure noto ai sindaci che essi dovranno indicare, in tempo debito, al capo della relativa stazione ferroviaria o tramviaria il numero dei militari che debbono valersi della ferrovia o della tramvia, secondo che l'una o l'altra risulti più economica, tenuto conto del complesso delle indennità spettanti ai chiamati alle armi.

Inoltre avvertiranno i sindaci stessi che sui fogli di congedo o di riconoscimento dei detti militari dovrà apporsi l'indicazione dell'ora in cui vennero loro rilasciati i documenti di viaggio e che, per le anticipazioni accordate ai militari per spese di viaggio, oltre a consegnare al capo drappello (con l'obbligo di rimetterlo subito al distretto, appena giuntovi) un elenco di coloro che hanno ricevuta l'anticipazione con l'indicazione della somma data ad ognuno, dovranno far cenno della consegna di tale elenco e dell'importo complessivo delle somme anticipate sul foglio di congedo del capo drappello medesimo.

Nel fare poi il pagamento ai militari delle indennità di viaggio, sarà accertato, con la scorta degli elenchi nominativi presentati dai capi drappello e delle annotazioni apposte sui fogli di congedo ed anche mediante interrogazioni da farsi individuo per individuo, quali somme sono state anticipate ai medesimi per poterne effettuare subito la ritenuta.

Presentazione.

6. La presentazione si effettuerà al distretto nel cui territorio risiedono i militari chiamati, come prescrive il § 3 delle *Istruzioni ai sindaci per l'invio dei militari dai comuni ai distretti ed ai corpi.*

7. L'identità personale degli uomini che si presenteranno sarà accertata nei modi indicati nei §§ 43 e seguenti dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

8. Giunti ai distretti, i militari in questione, in conformità a quanto si pratica per le reclute di 1ª categoria, saranno sottoposti al taglio dei capelli, al bagno ed alla visita medica.

Se nella città ove risiede il distretto manchino ufficiali medici, il comando della divisione militare dovrà disporre perchè essi vi siano all'uopo inviati facendoli giungere a destinazione nelle ore antimeridiane del giorno 20 luglio.

9. Gli uomini che si presenteranno ad un distretto che non sia quello di leva saranno in ogni modo sottoposti a visita presso il distretto di presentazione e, se risulteranno inabili, saranno, a seconda dei casi, inviati in osservazione o proposti per la rassegna dal distretto stesso, il quale si procurerà la copia del foglio matricolare dal distretto di leva al quale avrà poi cura di fare le necessarie comunicazioni.

10. Dopo la presentazione degli uomini chiamati, i distretti avranno cura di fare subito le necessarie comunicazioni, occorrendo per espresso, ai rispettivi distretti di leva per tutti quei

militari che si saranno presentati e che non appartengono al distretto di presentazione.

11. Possibilmente, la sera del secondo giorno successivo a quello stabilito per la presentazione alle armi, i comandanti di distretto daranno in nota all'arma dei reali carabinieri quegli uomini chiamati che non risultassero ancora presentatisi, affinchè, se non siano impediti da legittimi motivi, possano essere fatti giungere subito al distretto più vicino.

12. Coloro che, senza giustificati motivi, si presenteranno ad un distretto spontaneamente o che vi saranno tradotti dalla forza pubblica entro gli 8 giorni successivi a quello della chiamata, andranno soggetti a punizioni disciplinari da scontarsi dopo il congedamento degli altri militari.

Gli altri invece che, allo spirare del detto termine, non abbiano obbedito all'ordine della chiamata, o non abbiano comprovato l'impossibilità di obbedire, saranno dal comandante del proprio distretto dichiarati mancanti e denunziati, a suo tempo, all'avvocato fiscale militare, giusta il disposto dell'art. 152 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Trascorso un mese dalla data prescritta per la presentazione, coloro che, nel presentarsi alle armi, siano in grado di provare che non lo poterono prima per malattia o per altre circostanze di forza maggiore, saranno rinviati alla chiamata successiva.

13. I militari denunziati per essersi presentati dopo il termine prescritto di 8 giorni, debbono essere *subito* assegnati effettivi ed inviati al proprio corpo presso il quale inizieranno l'istruzione. Spetterà al comando di tale corpo dare in nota detti militari al tribunale militare che deve giudicarli, il quale potrà chiamarli, volta per volta, in quel numero pel quale il procedimento penale si potrà espletare entro un breve periodo di tempo, p. es., una settimana.

I detti militari, tanto se assolti, quanto se condannati, e **qualunque sia il giorno della loro costituzione**, non debbono essere rinviati al altra chiamata di 2ª categoria; essi invece saranno trattenuti sotto le armi per prestarvi lo stesso periodo di servizio degli altri militari che ebbero a rispondere regolarmente alla presente chiamata.

I condannati dovranno scontare la pena dopo trascorso tal periodo di servizio.

Assegnazione ai vari corpi.

14. I militari chiamati verranno ripartiti fra la fanteria di linea (esclusi i granatieri), i bersaglieri (esclusi i ciclisti), le

compagnie automobilisti di artiglieria, l'artiglieria da fortezza, e il genio (esclusi il battaglione specialisti, quello aviatori, il 3°, il 4° e il 6° reggimento).

15. Le assegnazioni individuali ai bersaglieri, all'artiglieria da fortezza ed al genio saranno fatte dai comandi di distretto in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero si riserva inviare a ciascun comando di corpo d'armata. Agli automobilisti d'artiglieria, come è detto al successivo n. 18, saranno fatte assegnazioni senza vincolo di tabelle.

Per gli uomini di altri distretti dovrà tenersi presente il disposto del successivo n. 20.

16. I comandanti di distretto procureranno che alle armi speciali siano possibilmente assegnate per intero le quote per esse preventivate. Fatte tali assegnazioni, e salvo ordini in contrario, gli uomini rimanenti dovranno essere assegnati, qualunque sia il loro numero, alla fanteria di linea seguendo le indicazioni delle *tabelle di mobilitazione*, (*Tabelle di reclutamento e di mobilitazione, edizione 1913, modificate dalla 1ª serie di varianti*), tenendo conto, per quanto concerne i militari residenti nelle zone di complemento di Barletta, Campobasso, Castrovillari, Sulmona e Teramo, delle prescrizioni contenute nel n. 7 delle *avvertenze generali* a dette tabelle.

E' in facoltà dei comandi di corpo d'armata di effettuare, in qualsiasi momento che lo ritengono opportuno nell'interesse della disciplina, il trasferimento in altri corpi e reparti distaccati dal proprio paese, di quei militari che fossero recidivi nel commettere mancanze (quali l'abusivo ritardo a rientrare in caserma, ecc.), cagionate dall'essere vicini alle proprie famiglie.

17. Per le assegnazioni ai bersaglieri, all'artiglieria da fortezza e al genio, dovranno osservarsi le disposizioni di cui al § 75 e seguenti dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (4ª serie di varianti).

18. Per l'assegnazione alle compagnie *automobilisti d'artiglieria* non si terrà conto dei limiti di statura e si osserveranno le seguenti norme:

a) tutti i militari che comprovino di essere laureati in ingegneria e che hanno speciali cognizioni tecniche relative all'automobilismo, e coloro che sono muniti di regolare patente per condurre automobili, saranno avviati, dai comandi di distretto, alla *compagnia automobilisti di artiglieria*, che, secondo le indicazioni della tabella di reclutamento e di mobilitazione n. 29 (ediz. 1913, modificata dalla 1ª serie di varianti), riceve i richiamati del distretto, nel cui territorio risiedono i

militari di cui trattasi. Quelli di essi residenti nel territorio del XII corpo d'armata dovranno essere avviati al centro automobilistico di Roma presso il 13° reggimento artiglieria da campagna.

I comandi di distretto comunicheranno, telegraficamente, ai comandi delle compagnie automobilisti di artiglieria il numero dei militari che saranno avviati alle compagnie stesse, indicando il giorno in cui i militari giungeranno a destinazione.

b) i militari invece che dichiarino di saper condurre automobili, pur essendo sprovvisti di regolare patente, saranno inviati alla sede del comando del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto di presentazione, per essere quivi esaminati in base alle istruzioni di cui all'allegato n. 4 dell'analoga circolare n. 266 dello scorso anno.

Coloro che in tale esame saranno riconosciuti idonei, saranno assegnati essi pure con le norme suddette alle compagnie automobilisti di artiglieria. I non idonei saranno rinviati al distretto di provenienza perchè il rispettivo comandante decida circa la loro assegnazione.

19. Nel caso in cui non si giunga a dare completo il contingente dei corpi speciali, si potrà transigere di 1 ovvero 2 centimetri sui limiti, minimo e massimo, di statura indicati per i corpi stessi.

I distretti di Cagliari e di Sassari però, occorrendo, potranno anche transigere oltre la tolleranza dei due centimetri cui sopra si accenna, nonchè sugli altri requisiti fisici e professionali prescritti per i corpi speciali.

20. I militari che si trovano in un comune fuori della circoscrizione del proprio distretto di leva, saranno assegnati agli stessi reggimenti coi militari appartenenti al comune in cui si trovano se comprovino con certificato del sindaco che al *1° giugno corrente* già risiedevano nel comune anzidetto. In caso contrario essi dovranno, a cura del distretto di presentazione, essere avviati, sentito, ove occorra, il distretto di leva, al deposito del reggimento di fanteria di linea che comprende nella propria zona di completamento il mandamento di leva del militare oppure, se questi possiede i requisiti indicati nel precedente n. 18, alla compagnia automobilisti d'artiglieria centro di mobilitazione per i militari della specialità appartenenti al proprio distretto di leva.

Il distretto di leva dovrà essere sentito anche per le assegnazioni alle armi speciali.

I militari residenti nelle colonie o nell'Egeo saranno incorporati in un reparto di quei presidî.

Disposizioni matricolari.

21. I distretti compileranno, ove non li abbiano già ricevuti dal consiglio di leva, in un solo esemplare, giusta quanto prescrive il §.14 del regolamento per le matricole, i fogli matricolari (mod. 59) di tutti i militari che hanno obbligo di rispondere alla presente chiamata.

Per i militari che si presenteranno ad un distretto diverso dal proprio, i distretti di presentazione segnaleranno subito a quello di leva il corpo cui i militari saranno assegnati, acciocchè il distretto di leva possa inviargli il foglio matricolare (mod. 59).

Subito dopo l'invio in congedo degli uomini ora chiamati, i fogli matricolari (mod. 59) dovranno essere inviati ai distretti per essere parificati coi ruoli matricolari, analogamente a quanto si pratica pei fogli matricolari dei militari di 1ª categoria; al seguito di che i distretti stessi li restituiranno ai depositi dei corpi.

22. Ad eliminare inconvenienti simili a quelli verificátisi in passato, per erronee segnalazioni fatte dai distretti o dai corpi coi ruolini di marcia mod. n. 720 del catalogo e coi corrispondenti avvisi di arrivo, questo Ministero avverte che dovranno essere esattamente osservate le norme stabilite per la compilazione di tali documenti.

I distretti cioè avranno cura di inscrivere negli indicati ruolini soltanto i militari che risulteranno far parte dei drappelli al momento della loro partenza pei corpi, e rimetteranno ai comandanti dei drappelli stessi unicamente i rispettivi fogli matricolari coi certificati penali, come è prescritto dal § 65 del regolamento per le matricole.

I corpi, nel compilare gli avvisi di arrivo, vi indicheranno nominativamente, se ne sarà il caso, quegli individui che, essendo compresi nei ruolini di marcia, non giungessero a destinazione, e per quale motivo.

Per gli ammalati provvederanno perchè essi siano visitati da un ufficiale medico, e proposti a rassegna, ove occorra.

23. I distretti, ai quali i militari debbono presentarsi, cureranno che sui detti fogli sia inscritta la variazione relativa alla presentazione, o meno, alle armi.

Nei fogli stessi i distretti avranno cura di inserire anche la variazione di assegnazione, variazione che dovrà essere analoga a quella prescritta per le reclute di 1ª categoria.

24. Nel caso che si presentino per anticipazione militari di 2ª categoria della classe 1894 di cui al n. 2, i distretti di presentazione compileranno o, se del caso, richiederanno subito ai distretti di leva cui appartengono i militari stessi, i relativi fogli matricolari (mod. 59) ed in pari tempo procureranno le altre carte personali riguardanti i loro precedenti in materia penale e politica.

Sui fogli anzidetti, i distretti inscriveranno la seguente variazione:

« Ammesso a compiere l'istruzione per anticipazione con gli uomini di 2ª categoria della classe 1893. — Circolare n. . . .

Anche per costoro, se già incorporati, vale il principio sancito al seguente n. 33 e cioè che, ove risultino affetti da infermità presunte sanabili col tempo, devono essere, agli effetti del rinvio, sottoposti a rassegna.

25. Gli inscritti della leva di mare sulla classe 1893 ammessi giusta il precedente n. 2 a prestare servizio in anticipazione con la presente chiamata, devono essere subito trasferiti nei ruoli dell'esercito, cioè prima del termine in cui siffatto passaggio dovrebbe normalmente effettuarsi, a senso delle vigenti disposizioni.

Tale passaggio sarà effettuato dai distretti, in base ai documenti da richiedere alle competenti capitanerie di porto, non appena avvenuta la presentazione dei detti inscritti marittimi.

Anche per detti inscritti marittimi, dopo avvenuto il loro passaggio nell'esercito, le competenti autorità militari ne completeranno la matricola con le variazioni di presentazione e di assegnazione.

Per quanto riguarda gli esonerati dalla chiamata perchè all'estero con regolare passaporto la variazione da iscriversi a matricola dovrà essere del seguente tenore:

« Dispensato dalla chiamata alle armi finchè duri la sua residenza all'estero ».

Certificati di penalità.

26. Per quanto riguarda i certificati di penalità si terranno presenti le norme di cui al n. 7 della circolare 228 del 28 maggio p. p.

Passaporti.

27. In relazione al § 235 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, si avvertono i comandanti di distretto militare che il rilascio del *nulla osta* per il passaporto per l'estero ai mili-

tari chiamati con la presente circolare è sospeso dalla data del manifesto (23 giugno corrente) fino a che non abbia avuto luogo la presentazione alle armi dei militari chiamati con la presente circolare.

Rinvii e dispense.

28. Le dilazioni, i rinvii e le dispense dalla presente chiamata sono soltanto quelli rispettivamente indicati ai numeri 5, 6, 7 e 8 del manifesto (allegato 1). I rinvii verranno concessi dai comandi dei distretti militari sulla esibizione di un certificato rilasciato dalle competenti autorità.

29. Si avverte che la dispensa stabilita dalla lettera *b*) del n. 8 sopraindicato non potrà estendersi a coloro che abbiano prestato complessivamente *meno di cinque mesi* di servizio alle armi.

Per i militari aspiranti al rinvio di cui al n. 6 del manifesto non occorre la visita preventiva di cui al § 527 del regolamento sul reclutamento.

I comandanti di distretto provvederanno perchè per i militari ammessi al rinvio siccome studenti universitari o allievi missionari sia stabilito un apposito registro mod. 46.

30. Come è detto nel precedente n. 1, i militari che al momento della chiamata risiedessero in comuni colpiti da malattie infettive (§ 31 dell'istruzione complementare) saranno rinviati ad una successiva chiamata, ove la sospensione si protragga oltre un mese dalla data stabilita per la presentazione.

31. Coloro che fossero stati dispensati perchè emigrati con regolare passaporto, qualora rimpatriassero dopo il 21 luglio p. v. ma entro il primo mese dalla chiamata saranno subito precettati alle armi; trascorso tale periodo di tempo potranno essere lasciati in congedo provvisorio e rinviati alla chiamata della 2ª categoria della classe 1894.

32. Avvertesi, per ogni buon fine, che ai militari chiamati con la presente circolare non sono applicabili le disposizioni del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego approvato con regio decreto 13 aprile 1911, n. 374.

Non sono egualmente applicabili ai militari stessi le disposizioni contenute nei §§ 983 e 986 del regolamento sul reclutamento e neppure quella del § 750 dell'istruzione complementare al regolamento medesimo.

33. I giovani chiamati con la presente circolare, che al loro giungere alle armi risultino temporaneamente inabili al servizio militare saranno, previa rassegna, rinviati alla prima suc-

cessiva chiamata, ai termini del § 16 n. 2 lett. *d*) del regolamento sulle rassegne. Ai detti militari non sono applicabili le norme degli articoli 58 e 60 del testo unico delle leggi sul reclutamento, che regolano il periodo della rivedibilità.

Coloro che, durante la permanenza alle armi, venissero giudicati inabili temporaneamente a continuare il servizio, saranno, in seguito a rassegna, rinviati alla prima successiva chiamata, per riprendere servizio al punto in cui l'hanno interrotto, a meno che abbiano prestato un servizio effettivo di oltre quattro mesi, e che, a giudizio dei comandanti di corpo, abbiano con profitto partecipato all'istruzione, nel qual caso saranno rinviati senz'altro in congedo illimitato.

Tutti i militari proposti per il licenziamento in sede di rassegna saranno subito licenziati dalle armi con riserva, in attesa della definitiva determinazione dell'ospedale competente; fatta eccezione per quelli per i quali sia prescritta la preventiva osservazione all'ospedale.

Il Ministero lascia al prudente apprezzamento dei direttori degli ospedali militari di pronunciare la decisione di riforma riguardo ai militari chiamati con la presente circolare, già rinviati in seguito a rassegna per tre o più volte, che fossero riconosciuti temporaneamente inabili al servizio militare e proposti nuovamente a rassegna per le *stesse* infermità od imperfezioni che motivarono i precedenti rinvii.

Invio ai corpi.

34. I militari destinati alla fanteria di linea saranno inviati ai depositi; quelli destinati ai bersaglieri saranno inviati alla sede dei reggimenti; quelli destinati all'artiglieria da fortezza saranno inviati alla sede dei reggimenti o dei gruppi; quelli assegnati alle varie specialità del genio saranno inviati ai centri indicati nella tabella di assegnazione.

35. L'invio ai corpi speciali, ai reggimenti di fanteria staccati dal proprio deposito ed ai depositi lontani dalla sede del distretto di presentazione sarà effettuato secondo le disposizioni che saranno emanate dal comando del corpo di stato maggiore (*Ufficio trasporti*) fatta eccezione per gli uomini assegnati agli automobilisti d'artiglieria pei quali vale quanto è detto nel precedente n. 18.

Personale per l'accompagnamento.

36. A modificazione del § 24 della Istruzione complementare, si determina che i comandanti di corpo, presi gli opportuni

accordi con i comandanti di distretto, facciano arrivare ai distretti il personale per il ricevimento ed accompagnamento del contingente ad essi assegnato soltanto due giorni prima di quello fissato per la partenza del contingente stesso dal distretto.

37. In conseguenza delle disposizioni di cui nel precedente numero, si determina pure che, per coadiuvare il personale dei distretti nel ricevere i militari chiamati e mantenerne la disciplina, i comandanti di divisione militare comandino temporaneamente ai dipendenti distretti, e nella misura strettamente necessaria, alcuni ufficiali ed alcuni militari di truppa possibilmente del rispettivo presidio.

Militari nati in Francia o nelle colonie francesi.

38. Come per i militari di 1ª categoria, così anche per quelli di 2ª che rispondano a questa chiamata, è necessario che i comandi di corpo provvedano perchè, nel caso siano nati in Francia o nelle colonie francesi, rinuncino alla cittadinanza francese, nel modo prescritto dalla circolare n. 7 del 1895. Occorre infatti evitare che detti militari, omettendo di fare in tempo utile tale rinuncia, divengano cittadini francesi in modo definitivo per effetto delle leggi di quello Stato e che, ritornando in Francia, siano anche colà assoggettati al servizio militare.

Vestizione ed armamento.

39. La vestizione degli uomini assegnati alla fanteria di linea sarà fatta dai depositi dei corpi ai quali saranno stati assegnati, e quella degli uomini assegnati ai corpi speciali dal centro al quale saranno inviati.

Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento individuali dovranno essere distribuiti nella qualità e misura indicate nello specchio allegato 2.

I depositi dei corpi provvisti dell'uniforme grigio-verde, i quali abbiano nei propri magazzini scarpe basse e uose, dovranno distribuire quest'ultima calzatura ,in luogo dello stivaletto con gambaletto, come venne prescritto col dispaccio circolare 11 giugno 1912, n. 11995 diretto ai comandi di corpo d'armata.

I distretti distribuiranno, in conto degli oggetti da distribuirsi dai depositi: un asciugatoio; un berretto per fatica con fregio (di panno per gli uomini assegnati a corpi aventi la vecchia uniforme, e di tela per gli altri); un berretto (fetz) pei bersaglieri; una borraccia con cinghia lunga e corta (a se-

conda dell'assegnazione); un cucchiaio; una gavetta; un fazzoletto; una tazza di lamiera. Tali oggetti saranno prelevati dai depositi locali o, dove questi non li abbiano, dai corpi cui gli uomini debbono essere avviati, ad eccezione dei fregi da berretto che verranno consegnati dai corpi al personale incaricato di ricevere i militari, il quale personale ne curerà poi la distribuzione.

L'armamento degli uomini assegnati alla fanteria sarà fatto alle sedi dei reggimenti nel modo stabilito per le reclute di 1ª categoria dei reggimenti di fanteria di linea.

L'armamento degli uomini assegnati ai corpi speciali sarà fatto alla sede dei centri di mobilitazione ai quali saranno avviati.

Licenze.

40. I militari di cui alla presente circolare non potranno, in massima, fruire di brevi licenze durante la loro permanenza alle armi, salvo che per gravi ed eccezionali circostanze di famiglia e per recarsi a sostenere esami sopra studi fatti antecedentemente alla venuta alle armi. In questo ultimo caso, che dovrà dagli interessati essere comprovato con documenti autentici delle competenti autorità scolastiche, le licenze dovranno essere limitate ai giorni strettamente necessari a sostenere gli esami stessi.

Con le stesse norme e negli stessi limiti, i comandanti dei distretti sono autorizzati a concedere una breve licenza ai militari chiamati che alla data del 21 luglio non avessero ancora ultimati gli esami della sessione estiva.

Qualora i militari di cui alla presente circolare venissero a trovarsi nelle condizioni nelle quali i militari di 1ª categoria possono aspirare a licenza straordinaria, facendone domanda, potranno ottenere di essere congedati e rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria per riprendere il proprio servizio nello stesso punto nel quale lo avranno interrotto.

41. In base al n. 64 del regolamento per le licenze, il militare di 1ª categoria sotto le armi nel R. esercito che avesse *l'unico* fratello obbligato a rispondere alla chiamata indetta con questa circolare, potrà essere inviato in licenza straordinaria per un mese. Agli effetti della suddetta licenza si dovranno considerare come non esistenti in famiglia i fratelli inferiori ai 12 anni di età.

Quando il militare che dovrebbe fruire della licenza non possa ottenerla per trovarsi nelle truppe all'estero o nelle colonie, il fratello ora chiamato potrà, a sua domanda, essere rinviato alla chiamata successiva della 2ª categoria.

Delle facoltà di cui sopra dovranno individualmente essere avvertiti i militari che si presenteranno alle armi in occasione della presente chiamata

Norme amministrative.

42. Gli uomini chiamati vanno, per tutti gli effetti, considerati come effettivi ai corpi nei quali prestano servizio.

Essi saranno compresi nei v. ri documenti insieme con quelli delle classi di 1ª categoria sotto le armi, distinti con la voce: « *Uomini di 2ª categoria chiamati per la prima istruzione* ».

43. I militari di cui si tratta hanno diritto al soldo per tutta la durata della chiamata, o alla indennità di trasferta nei giorni di viaggio e per il giorno di presentazione, a norma del manifesto di chiamata.

Le spese di viaggio occorrenti tanto per la venuta alle armi quanto pel rinvio in congedo e per gli eventuali spostamenti, saranno dai distretti e dai corpi conteggiate, unitamente alle indennità di trasferta, a carico del capitolo del bilancio « *Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati* ».

44. Per l'amministrazione degli uomini presso i distretti saranno osservate, in massima, le norme di cui agli art. 749 e seguenti del regolamento d'amministrazione ed alla circolare 284 del 1912 (n. 17 del capo 2°).

Istruzione.

45. L'istruzione militare da impartire agli uomini onde trattasi è quella stabilita dal n. 76 del *Regolamento di istruzione* (edizione 1913).

46. Per l'acquartieramento degli uomini di cui trattasi provvederanno i comandi di divisione nel modo che riterranno più opportuno, sia nell'interesse della istruzione sia per il miglior alloggiamento dei detti uomini.

Promozioni a caporale.

47. Poichè la chiamata di cui nella presente circolare ha luogo sensibilmente più tardi dell'inizio dei corsi accelerati allievi caporali (circolare n. 183 del corrente anno), l'andamento dei quali perciò verrebbe turbato, non conviene ammettere gli

uomini di 2ª categoria nei detti speciali corsi, come venne lasciata facoltà nel 1912 col n. 15 della circolare 252 di quell'anno.

Ma, dato il fatto che col contingente di 2ª categoria sono incorporati nei reggimenti buoni elementi che meritano di coprire a suo tempo il grado di caporale, si lascia in facoltà dei comandi di corpo di designare i meritevoli a tale grado in modo analogo a quello stabilito dal n. 14 della circolare 99 del 1913, ma senza fare le relative nomine, a meno che non si tratti di soldati che, all'atto del congedamento, contino già sei mesi di servizio.

Congedamento.

48. Tutti i militari che risponderanno alla presente chiamata verranno congedati dai centri di mobilitazione cui furono assegnati e rinviati direttamente ai rispettivi comuni di residenza, in modo che vi giungano non più tardi del giorno 21 dicembre p. v.

Coloro che venissero a compiere, prima di tale data, sei mesi di permanenza sotto le armi, computata cumulando ai servizi precedenti quello prestato in dipendenza della presente chiamata, dovranno essere congedati isolatamente in modo che giungano alle loro case entro il giorno in cui verranno a compiere il sesto mese del loro servizio.

Gli uomini stati incorporati nei reggimenti di fanteria che hanno il deposito staccato dalla sede del reggimento, saranno fatti rientrare alla sede del deposito in base agli ordini di movimento che verranno diramati a suo tempo dal comando del corpo di stato maggiore, per essere poi congedati dal deposito stesso.

Tali ordini di movimento comprenderanno anche i militari che furono assegnati ai bersaglieri, all'artiglieria da fortezza e al genio, semprequando essi non si trovino nel luogo ove ha sede il distretto cui si presentarono all'atto della chiamata.

Il movimento dai corpi e dai depositi ai comuni di residenza, cui devono essere rinviati i congedati, verrà, in massima, regolato dai comandi di presidio.

49. Al momento del congedo, i militari stati puniti con prigione di rigore saranno trattenuti altrettanti giorni quanti sono quelli da essi trascorsi complessivamente in dette punizioni nella seconda metà del totale servizio prestato e ciò analogamente a quanto il n. 679 del regolamento di disciplina dispone pei militari di 1ª categoria.

Spirato però il sesto mese di servizio anche essi dovranno essere senz'altro congedati.

50. Per i militari che hanno più di tre mesi di effettiva permanenza alle armi (non computato quindi il tempo eventualmente trascorso in licenza) sarà inserito nell'apposito spazio del foglio di congedo un giudizio sintetico sulla condotta da loro tenuta, avuto presente il disposto del § 942 e seguenti del regolamento sul reclutamento (varianti del 1907).

51. I comandi di corpo avranno cura che, in occasione del congedamento di cui trattasi, sia eseguito quanto è prescritto dagli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza e sulle chiamate di controllo dei militari in congedo.

A tutti poi i congedandi dovranno essere fatte le spiegazioni di cui alla circolare riservata, n. 312, del 9 marzo 1912 (Direzione generale leva e truppa) avente per oggetto: « Chiamata alle armi delle classi in congedo col mezzo della cartolina-precetto ».

Sistemazione della forza in congedo.

52. Dopo il congedamento, i militari di 2ª categoria che avranno partecipato all'istruzione, dovranno essere trasferiti effettivi, occorrendo, agli enti ai quali devono appartenere, secondo i criteri di massima stabiliti dalle Avvertenze generali alle Tabelle di reclutamento e di mobilitazione (edizione 1913, modificata dalla 1ª serie di varianti).

All'intento di rendere più sollecite le operazioni relative alla sistemazione della forza, le autorità militari, nell'effettuare i congedamenti suaccennati, avranno cura di applicare le disposizioni di cui al comma terzo e seguenti del n. 9 della circolare n. 21 del 1913.

53. Ai distretti rimarranno in forza i militari che non ricevettero l'istruzione (rinviati, residenti all'estero, mancanti alla chiamata, ecc.).

Rendiconto della chiamata.

54. Non oltre il 5 agosto p. v. i comandanti di distretto comunicheranno direttamente al Ministero (Direzione generale leva e truppa):

a) il numero complessivo dei militari che risposero alla presente chiamata;

b) quanti dei detti militari furono rinviati alle case loro e per quali ragioni;

c) quanti dei militari presentatisi rimasero incorporati.

55. Entro il 31 gennaio 1915, i comandanti di corpo d'armata riferiranno al Ministero (Direzione generale leva e truppa) in ordine alle vicende della chiamata e dell'istruzione dei militari ai quali si riferisce la presente circolare e faranno tutte le osservazioni e proposte che riterranno opportune.

Entro lo stesso periodo di tempo, i comandanti di distretto militare trasmetteranno direttamente al Ministero (Direzione generale leva e truppa) un rendiconto numerico del risultato della chiamata, analogo all'allegato n. 3 della circolare n. 266 dello scorso anno.

Non più tardi del 10 gennaio 1915, i distretti militari trasmetteranno al Ministero un prospetto numerico a parte dei militari chiamati con la presente circolare effettivamente denunziati all'avvocato fiscale militare il 31 dicembre 1914, quali mancanti senza giustificato motivo, distinti secondo le categorie e le loro classi di leva, in conformità dell'allegato n. 5 alla circolare 266 precitata.

Naturalmente il numero dei mancanti segnato nella colonna 2 di questo allegato dovrà corrispondere a quello segnato nel precitato rendiconto n. 3.

Il Ministro — D. GRANDI.

ALLEGATO N. 1

Comando del distretto militare di . . .

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari di 2ª categoria.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per il giorno 21 luglio p. v. per un periodo di 5 mesi:

a) i militari di 2ª categoria della leva di terra sulla classe 1893;

b) gli inscritti della leva di mare sulla classe 1892 assegnati o trasferiti nella 2ª categoria e quindi passati nel R. esercito.

Alla detta chiamata dovranno rispondere anche i militari di 2ª categoria delle leve di terra e di mare sulle classi anteriori a quella del 1893, che non hanno ancora ricevuto l'istruzione, e che alla data del presente manifesto si trovano nel Regno. Sono quindi tenuti a presentarsi anche i militari di 2ª categoria delle dette classi che negli anni scorsi vennero dispensati perchè residenti all'estero e che siano rimpatriati, nonchè i militari di 2ª categoria non chiamati lo scorso anno per ragioni sanitarie.

Analogamente dovranno rispondere alla detta chiamata i militari di 1ª categoria della classe 1890, lasciati in licenza straordinaria, che dovevano prendere parte alla chiamata della 2ª categoria dello scorso anno e che per qualsiasi motivo non hanno ancora ottemperato al loro obbligo.

2. Possono essere ammessi a prendere parte all'istruzione militare, insieme con gli uomini indicati nel numero precedente, gli inscritti della leva di terra in corso sulla classe 1894 stati arruolati in 2ª categoria e gli inscritti della leva di mare sulla classe 1893 già assegnati alla categoria stessa, nonchè quelli trasferitivi di classi precedenti di cui le assegnazioni o i trasferimenti siano definitivi per essere avvenuti in base all'art. 2 della legge 5 luglio 1908, n. 348.

A tal uopo occorre che i detti inscritti si presentino nel giorno stabilito al sindaco del comune di residenza o al comando del distretto nella cui giurisdizione si trovano, muniti del loro congedo provvisorio di 2ª categoria.

3. Quelli dei militari chiamati che si trovano nel comune in cui ha sede questo distretto militare, dovranno presentarsi direttamente a questo comando, col foglio di congedo, nelle ore antimeridiane del 21 luglio p. v.

Tutti gli altri si presenteranno, muniti del foglio di congedo, o di foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello, al sindaco del comune in cui risiedono, nelle ore antimeridiane dello stesso giorno 21 luglio, per essere riuniti in drappelli ed avviati a questo comando.

Avvertesi che i militari che non appartengono a questo distretto saranno, in massima, assegnati ad un corpo da designarsi dal distretto di leva, ove non comprovino con apposito certificato del sindaco che fin dal 1° giugno corrente essi risiedevano nella giurisdizione di questo comando.

4. Coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia, per tramvia che accordi facilitazioni di viaggio ai militari, o per mare, saranno dai sindaci muniti delle richieste modello *B* per il trasporto a tariffa militare nonchè di un documento di identificazione personale qualora fossero sprovvisti del foglio di congedo.

5. Da questo comando saranno rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 2ª categoria:

a) coloro che comprovino, con regolare certificato di morte, di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi;

b) coloro che abbiano *l'unico* fratello alle armi nelle truppe distaccate all'estero o nelle colonie;

c) coloro che abbiano presentato domanda di ammissione all'accademia e alla scuola militare;

d) gli studenti delle università o degli istituti superiori e gli allievi missionari che si trovino nelle condizioni di cui ai successivi numeri 6 e 7;

e) i militari che presentino domanda di passaggio alla 3ª categoria, osservato però, quanto all'attendibilità di tale domanda, le prescrizioni del § 798 delle norme per la prima applicazione della legge 15 dicembre 1907, n. 763;

f) i militari i quali al momento della chiamata siano detenuti o si trovino a domicilio coatto.

In via eccezionale potranno, inoltre, ottenere il rinvio di cui sopra quei militari che, non più tardi del 15 luglio, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive di mezzi di sussistenza. Spetta esclusivamente al comando del distretto al quale vengono presentate di giudicare dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % sul numero complessivo degli uomini effettivamente chiamati alle armi. Di questo eccezionale rinvio non potranno usufruire i militari di classi anteriori che furono rinviati alla presente chiamata per qualsiasi ragione.

6. I militari chiamati alla istruzione col presente manifesto, qualora comprovino di essere studenti di università o degli istituti superiori enumerati nel § 523 del regolamento sul reclutamento, potranno ottenere il rinvio di cui nel precedente numero (salvo la facoltà di chiedere negli anni successivi con nuova domanda in carta da bollo, ulteriori rinvii sino al compimento degli studi, ma non oltre il 26° anno di età), facendone domanda ai comandanti dei distretti, non più tardi del 15 luglio p. v.

Tale domanda, redatta sulla prescritta carta da bollo di lira una e presentata al distretto di leva od a quello di residenza (spettando in tale caso a questo ultimo di fare le comunicazioni al distretto di leva) dovrà essere corredata del foglio di congedo illimitato e del certificato di studio comprovante che l'aspirante ha frequentato durante l'anno accademico 1913-14, il corso dell'università o dell'istituto superiore a cui è ascritto, ovvero, qualora l'aspirante sia laureando, che debba sostenere esami nella sessione di autunno.

L'aspirante al ritardo del servizio dovrà inoltre comprovare, mediante esibizione del relativo libretto, di aver frequentato il tiro a segno e di avervi conseguito la prescritta idoneità. In via eccezionale sarà rinviato anche colui che dimostri di aver preso solo iscrizione ad una società di tiro a segno, purchè si obblighi a partecipare alle lezioni nel periodo autunnale del corrente anno ovvero in quello primaverile del 1915 per conseguirvi la voluta idoneità, senza di che non potrebbe essere ammesso ad ulteriori rinvii.

Naturalmente resta esonerato da tale obbligo chi presenti una dichiarazione del sindaco del comune di domicilio dalla quale risulti che nel comune stesso non vi è tiro a segno, istituito almeno da due anni.

7. Potranno ottenere il rinvio stabilito dal precedente numero anche i militari, i quali comprovino di essere allievi interni in istituti del Regno riconosciuti come preparatori per le missioni.

Si avverte che per i militari i quali ottenessero eventualmente il rinvio dopo la loro presentazione alle armi, non si terrà alcun conto, nella successiva chiamata per istruzione, dei giorni di servizio prestati.

8. Sono dispensati dalla presente chiamata:

a) i residenti all'estero con regolare passaporto rilasciato avanti la data del presente manifesto;

b) coloro che hanno già prestato in qualsiasi posizione non meno di cinque mesi di servizio sotto le armi nel R. esercito, nella R. marina o nel corpo della R. guardia di finanza;

c) gli inscritti in servizio nella R. guardia di finanza, e nei corpi delle guardie di città e degli agenti di custodia.

9. La frequenza del tiro a segno per un biennio, anche riportandone l'idoneità, non dà diritto alla dispensa da questa chiamata.

10 **Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non presentata e rimarrà quindi senza risposta qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio prodotta all'infuori dei casi specificati nel presente manifesto.**

11. Gli uomini chiamati che si trovano nel comune sede di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione e semprechè si presentino nelle ore del mattino del giorno stesso, l'indennità di trasferta di L. 1,20.

Gli altri riceveranno, appena giunti al distretto, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ciascuna giornata di viaggio.

A questi uomini non sarà però corrisposta la detta indennità per il giorno della presentazione, qualora, pur avendo la possibilità di arrivare al distretto nelle ore antimeridiane del 21 luglio, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I militari chiamati che per recarsi dal comune al distretto, abbiano da viaggiare in ferrovia, tramvia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto a tariffa militare.

Coloro che provengano da un comune che non sia quello al quale appartengono per fatto di leva, se non presenteranno il foglio di congedo (o in mancanza di questo un foglio di riconoscimento), munito del *visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti dal comune sede del distretto e riceveranno perciò per il giorno della presentazione, sempre quando si presentino nelle ore del mattino, l'indennità di trasferta di L. 1,20, senza alcun rimborso per spese di viaggio.

12. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare a questo comando tale impossibilità mediante certificato medico confermato dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena guariti.

Protraendosi la malattia, il suddetto certificato dovrà essere rinnovato allo scadere del 10°, del 20° e del 30° giorno da quello stabilito per la presentazione e qualora l'infermità persista oltre il 30° giorno anzidetto tali militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 2ª categoria.

13 Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, non si presenteranno nel giorno stabilito, saranno puniti disciplinarmente, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di 8 giorni.

Tutti poi i ritardatari saranno trattenuti sotto le armi altrettanti giorni in più per quanti furono quelli del ritardo.

14. Il rilascio del *nulla osta* per il passaporto pei militari chiamati all'istruzione col presente manifesto che intendono recarsi all'estero, è sospeso da oggi fino a che non abbia avuto luogo la presentazione alle armi dei militari ora chiamati.

15. I militari chiamati che aspirino a prestare servizio negli automobilisti, dovranno farne domanda al comando di questo distretto all'atto in cui si presenteranno, corredandola dei certificati comprovanti i loro requisiti di studio e professionali.

16. Si avvertono i militari chiamati che sarà loro consentito di far uso in servizio delle calzature di loro proprietà purchè siano giudicate adatte al servizio militare, siano esse con gambaletto oppure senza e siano in condizioni di solidità da lasciar presumere una certa durata, e, per le truppe destinate a far servizio in montagna, da permettere la chiodatura. A coloro che si presenteranno con le scarpe già convenientemente chiodate sarà corrisposto un compenso di L. 0,50.

L'importo di tali calzature sarà rimborsato mediante una quota giornaliera da pagarsi unitamente al soldo, di centesimi otto per le scarpe aventi gambaletto e di centesimi sei per quelle sprovviste di gambaletto.

Tale quota sarà pagata fino a completo rimborso del prezzo in media attribuito a dette calzature, cioè di L. 12 per le scarpe aventi gambaletto e di L. 9 per quelle sprovviste di gambaletto. Quest'ultime saran portate con uose o fasce molletières fornite dall'amministrazione militare.

Il pagamento della quota cesserà però, con la cessazione dal servizio degli individui o dal giorno in cui le calzature si rendessero inservibili.

Le riparazioni occorrenti saranno fatte a spese dell'amministrazione militare tranne quelle che importino rimonta intiera.

Saranno accettate in servizio anche le calzature di coloro che dichiarassero di rinunciare al rimborso, purchè dette calzature rispondano ai requisiti sopra indicati. Anche per queste le riparazioni potranno essere fatte a spese dell'amministrazione militare, ammenochè non credano gli interessati di farle eseguire da calzolai di loro fiducia.

Potrà pure essere consentito l'uso dei seguenti oggetti, in sostituzione dei corrispondenti di modello regolamentare: camicie, corregge per pantaloni, farsetti, mutande e fazzoletti, portati dai militari presentandosi alle armi, sempre quando essi ne facciano richiesta.

Per questi oggetti però non si avrà diritto a rimborso di sorta.

17. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti gli uomini chiamati all'istruzione, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto alcun precetto individuale.

. . . . addì 23 giugno 1914.

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO MILITARE.

ALLEGATO N. 2

OGGETTI *di corredo ed altri da distribuirsi ai militari chiamati.*

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità da distribuire dai corpi che hanno in uso	
	l'uniforme grigio verde	la vecchia uniforme
Asciugatoi	2	2
Berretti di panno grigio verde (con fregio)	1	—
Chepì o berretti di panno turchino (con fregio)	—	1
Berretti di panno per fatica (con fregio)	—	1
Berretti di tela per fatica (con fregio)	1	—
Berretti (fetz) con flocco	1	1
Borracce con coreggia o borracce complete (modello 1907)	—	1
Borracce con cinghie di tessuto (mod. 1907)	1	—
Borse complete per pulizia	1	1
Camicie di cotone	2	2
Cappelli completi con copertura di tela	1	1
Cappotto con mostrine	—	1
Coperture di tela (con fregio)	1	1
Coregge per pantaloni	1	1
Cravatte di tela per collo	2	2
Cucchiai di ferro	1	1
Fasce di lana	1	1
Fazzoletti	2	2
Gavette piccole	1	1
Ginocchielli	1	1
Giubbe di panno grigio verde (con mostrine e stellette)	1	—
Giubbe di panno turchino con mostrine e stellette	—	1
Giubbe di tela (con stellette)	1	1
Mutande di tela	2	2
Paletti per teli da tenda	2	2

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	Quantità da distribuirsi dai corpi che hanno in uso	
	l'uniforme grigio verde	la vecchia uniforme
Pantaloni di panno bigio	—	1
Pantaloni di panno grigio verde	1	—
Pantaloni di panno turchino (pei bersaglieri, artiglieria e genio)	—	1
Pantaloni di tela	1	1
Parti di bastone per teli da tenda (1)	2	2
Panciotti di panno grigio verde	1	—
Pezzuole per piedi (paia)	2	2
Piastrini di riconoscimento	1	1
Sacchetti per galletta da una razione	2	2
Scarpe rinforzate (paia) (2)	—	1
Scarpe da riposo (paia)	1	1
Sottopiedi per uose (con 4 bottoni gemelli) (paia)	—	1
Stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi (paia) (2)	1	—
Tasche per pane con coreggia	—	1
Tasche di tela impermeabile color grigio (mod. 1907)	1	—
Tazze di lamiera	1	1
Teli per tenda	1	1
Uose di tela complete (paia)	—	2
Zaini a pelo o zaino di tela impermeabile marrone	—	1
Zaini da bersaglieri o zaini di tela impermeabile (modello 1907)	—	1
Zaini di tela impermeabile color grigio (mod. 1907)	1	—
Libretti personali (mod. 339-A)	1	1
Razioni di carne in conserva (scatolette)	2	2
Razioni galletta	(*)	(*)

(*) Per la distribuzione della galletta si osserverà il disposto del § 148 del libro secondo (in bozze di stampa) della *Istruzione per i servizi del commissariato militare*.

NB. — Ad ogni tre militari saranno distribuite una scatoletta per nero, una spazzola per scarpe ed una per vestimenta.

(1) Una sola parte per quelli cui viene distribuito il bastone mod. Bucciantini.

(2) Le calzature sopraindicate potranno essere temporaneamente sostituite con scarpe di classe quando occorra far loro eseguire delle riparazioni. A tal uopo i comandanti di reparto sono autorizzati a prelevarne un conveniente numero per essere distribuite secondo il bisogno dopo essere state preventivamente ed accuratamente disinfettate.

AVVERTENZE.

1° I corpi che distribuiranno chepi dovranno distribuire anche le relative trecce di lana rossa.

2° I fregi per copricapi e le mostrine da applicare sui baveri dei cappotti e delle giubbe di panno grigio-verde saranno quelli in uso per i corpi presso i quali gli uomini chiamati riceveranno la istruzione.

3° Ai militari chiamati potrà essere distribuito il farsetto a maglia e la mantellina qualora le condizioni atmosferiche ne rendano necessario l'uso.

4° Verranno somministrati essenzialmente, e sin dove sia possibile, oggetti di corredo usati purchè in condizioni tali da non richiedere sostituzioni durante il periodo di permanenza alle armi dei militari. Tali oggetti dovranno essere preventivamente disinfettati.

Le scarpe rinforzate dovranno essere accuratamente bagnate ed unte con vasellina gialla, osservando la *Disposizione* n. 89 del fascicolo n. 2 della *Raccolta* (bozze di stampa), nonchè quelle della circolare litografata n. 19 del 2 maggio 1901; agli stivaletti con gambaletto verrà usato lo stesso trattamento che si applica a quelli in distribuzione agli uomini sotto le armi.

5° Potrà essere consentito ai militari chiamati, ove lo chiedano, l'uso dei seguenti oggetti di loro proprietà: camicie, corregge da pantaloni, farsetti, mutande e fazzoletti, senza però che ciò dia diritto a rimborso di sorta e sempre quando gli anzidetti oggetti siano in buono stato e rispondano alle necessità del servizio militare.

Sarà invece rimborsato coi modi e nella misura indicata sul manifesto di chiamata l'importo delle calzature di proprietà dei militari autorizzati a farne uso in servizio.

Le calzature e gli altri oggetti così lasciati ai loro proprietari dovranno considerarsi in sostituzione di altrettanti del modello regolamentare segnati nel presente specchio.

Ad ognuno dei militari autorizzati a servirsi di scarpe senza gambaletto, dovrà essere distribuito un paio di uose o di fasce molletières.

6° In analogia a quanto praticasi pei richiamati alle armi per istruzione e sempre quando le condizioni dei locali lo consentano, gli oggetti di vestiario da borghese di cui gli individui non abbiano a far uso colla divisa militare saranno ritirati dalle compagnie e da queste custoditi formandone piccoli involti con sopra il nome del proprietario, per essere poi restituiti all'atto dell'invio in congedo, ritirando i capi di corredo militare.

I comandanti delle compagnie provvederanno a che tali oggetti di vestiario borghese prima di essere depositati siano fatti ripulire dagli uomini cui appartengono.

N. **272.** — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto 31 maggio 1914 che apporta varianti al regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali).** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 14 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Visto il Nostro decreto in data 11 marzo 1909, col quale si approva il regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali);

Visto il successivo Nostro decreto in data 7 luglio 1910, che apporta varianti al detto regolamento;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti varianti al regolamento suddetto.

Pag. 1. *N. B.*, riga 4, *in luogo di:* mezzo reggimento, *pongasi:* il corrispondente eventuale raggruppamento di squadroni.

Riga 4, *in luogo di:* brigata, *pongasi:* gruppo.

Righe 4 e 5, *cancellare le parole:* e per il genio.

Riga 7, *cancellare le parole:* da costa e.

Riga 9, *in luogo di:* da montagna ed a cavallo ed il treno, *pongasi:* a cavallo, da montagna, pesante campale ed il treno.

Pag. 2. *Cancellare le prime due righe.*

Pag. 3. Riga 11, *cancellare le parole:* Gli ammogliati di truppa, *e sostituirle con le seguenti:* I militari di truppa raffermati, o vincolati a ferma superiore agli anni 3, ed i sottufficiali di carriera, i quali siano ammogliati o vedovi con prole.

Riga 17, *aggiungere:*

Il comandante della divisione territoriale può fare analoghe concessioni — su proposta del comandante del corpo — a quelli fra i predetti militari che abbiano i genitori, o sorelle nubili, o fratelli in età minore od inabili al lavoro, i quali convivano a loro carico; ciò che dovrà risultare in modo sicuro.

Riga 20, *aggiungere:* a meno che ciò non sia imposto da speciali esigenze di servizio.

Pag. 4. Riga 26, *in luogo di:* del maresciallo, *pongasi:* dell'ufficiale.

Pag. 5. Riga 16, *in luogo di:* assegnato, *pongasi:* assegnata.

Sopprimere le ultime 4 righe.

Pag. 6 *Sopprimere dal principio fino alla riga 9 compresa.*
Riga 6, *al numero:* 8 *sostituire il numero:* 7.
Riga 15, *in luogo di:* un ufficiale subalterno, *pongasi:* un capitano.
Dopo la riga 19 aggiungere: un maresciallo di maggierità.
Dopo la riga 21 aggiungere: un ufficiale (subalterno) di picchetto.
Riga 23 *sopprimerla.*
Nota 2, *sopprimerla.*
Pag. 7. *Dopo la riga 8 includere il seguente capoverso:*
Tutti i capitani d'arma combattente (in servizio attivo permanente) del reggimento, tranne l'aiutante maggiore in 1° e il direttore dei conti, concorrono nel servizio di capitano d'ispezione.
Al 3° capoverso aggiungere:
Gli aiutanti maggiori in 2° però, vi concorrono solo quando nelle caserme ove essi risiedono il numero dei subalterni disponibili per tali servizi sia inferiore ad 8.
Riga 12 *in luogo di:* d'ispezione, *pongasi:* di picchetto.
Riga 16, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.
Riga 18, *in luogo di:* un maresciallo, *pongasi:* un ufficiale.
Dopo la riga 20 aggiungere il seguente capoverso:
Allorchè vi siano più caserme in ciascuna delle quali debbasi comandare il servizio di picchetto, il comandante del corpo, previa autorizzazione del comandante del presidio, ha facoltà di disporre che in una o più di dette caserme, eccettuata la principale, il servizio di picchetto sia sostituito da quello di giornata
Dopo il 4° capoverso aggiungere:
In quelle caserme dove siano disponibili meno di 8 fra sergenti maggiori e sergenti, concorrono al servizio di ispezione i caporali maggiori più anziani delle truppe alloggiate nelle caserme stesse, fino a raggiungere tale numero.
Riga 27, *dopo il primo:* un solo, *aggiungere:* capitano d'ispezione ,un solo.
Riga 30, *dopo le parole:* aiutante maggiore, *aggiungere:* in 2° ed un solo maresciallo di settimana.
Cancellare le righe dalla 32 alla 35.
Riga penultima, *al numero:* 9, *sostituire il numero:* 8.
Pag. 8. Riga 32, *al numero:* 10, *sostituire il numero:* 9.
Pag. 9. *Dopo il 2° capoverso aggiungere:*
L'ufficiale di picchetto (o di giornata), per la vigilanza sulla preparazione e sulla distribuzione del rancio e sulla nettezza

e l'assetto delle cucine, riceve gli ordini dal capitano presidente della commissione per il rancio.

Riga 19, *al numero:* 11, *sostituire il numero*: 10.

Riga 23 e seguenti fino al termine del numero, *sopprimere incominciando dalla frase:* e di determinare, ecc.

Pag. 10. *Modificato il grafico in relazione alle varianti apportate al regolamento.*

Pag. 11. *Modificato il grafico in relazione alle varianti apportate al regolamento.*

Riga 2, *in luogo*: n. 12, *pongasi*: n. 11.

Pag. 12. *Al N. 13 far precedere il seguente:*

12. *Capitano d'ispezione.* — Il capitano d'ispezione ha l'immediata direzione del servizio di caserma e risponde verso il comandante del corpo del regolare procedimento e della puntuale esecuzione di tutte le operazioni, in quanto esse non riguardino il servizio interno delle compagnie (o squadroni o batterie) e dei vari uffici.

La sua vigilanza deve estendersi su tutte le caserme occupate dal corpo.

Avvenendo fatti straordinari, assume le informazioni più accurate affine di essere in grado di ragguagliare con piena esattezza il comandante del corpo.

Senza invadere le attribuzioni della commissione del rancio, esercita la sua sorveglianza perchè le distribuzioni avvengano nell'ora e nel modo prescritto.

Prima di assumere il servizio si presenta al comandante del reggimento.

Nelle assenze del capitano d'ispezione ne fa le veci l'ufficiale di picchetto.

Sopprimere il N. 14.

Riga 22, *alla parola*: 15. Maresciallo. *pongasi*: 14 Ufficiale; *dopo la parola*: di picchetto, *aggiungere*: (1).

Riga 25, *alle parole*: tenente d'ispezione, *sostituire*: capitano d'ispezione.

Nota (1) *dopo le parole*: i sottotenenti, *pongasi*: di nuova nomina.

Pag. 13. Riga 6, *in luogo di*: tenente d'ispezione, *pongasi*: capitano d'ispezione; *in luogo di*: dal maresciallo, *pongasi*: dall'ufficiale.

Riga 9, *in luogo di*: del maresciallo, *pongasi*: dell'ufficiale.

Riga 16, *cancellare*: o di.

Riga 17, *cancellare*: marescialli.

Righe 25 e 26, *in luogo di*: e l'ufficiale d'ispezione, *pongasi:* ed il capitano d'ispezione.

Riga 27, *al 5° capoverso sostituire il seguente*:

Quando non vi sia in caserma, o non sia prontamente reperibile, alcun superiore, e non sia presente l'aiutante maggiore in 2' di settimana, l'ufficiale di picchetto ha facoltà di aprire i pieghi urgenti ed i telegrammi diretti al comando, e di disperre di sua iniziativa, informandone il comando medesimo tosto che sia possibile.

Dopo il 5° capoverso aggiungere:

Veste l'uniforme prescritta per la giornata, sulla quale indossa la sciarpa. Con la grande uniforme usa il berretto anche quando per essa sia prescritto altro copricapo.

Righe 33 e 34, *in luogo di*: il maresciallo, *pongasi*: l'ufficiale.

Riga 35, *cancellare*: l'uf-

Righe 36 e 37, *cancellare e sostituire*: capitano d'ispezione. Non ha obbligo di rimanere sempre in caserma, ma.

Pag. 14. Riga 1, *cancellare le parole*: Quando esce.

Riga 3, *dopo la parola*: reperibile, *aggiungasi*: e deve essere presente in caserma all'ora della ritirata. *Dopo le parole*: (v. n°., *aggiungere*: 10.

Riga 5, *in luogo di*: 16, *pongasi*: 15.

Riga 7, *aggiungere*:

Quando le circostanze lo consiglino è fatta facoltà ai comandanti di corpo di stabilire, previa autorizzazione del comando del presidio, che l'ufficiale di picchetto sia incaricato anche del prelevamento dei viveri.

Riga 8, *in luogo di*: 17, *pongasi*: 16.

Riga 16, *in luogo di*: al maresciallo, *pongasi*: all'ufficiale.

Riga 22, *in luogo di*: 18, *pongasi*: 17.

Riga 28, *in luogo di*: al maresciallo, *pongasi*: all'ufficiale.

Riga 34, *in luogo di*: 19, *pongasi*: 18.

All'ultima riga far seguire:

19. *Maresciallo di maggiorità di settimana* — E' incaricato di attendere ai lavori di scritturazione che possano occorrere agli ufficiali di servizio. Deve trovarsi in ufficio nelle ore che saranno stabilite dal comandante di corpo. Nelle rimanenti ore è sostituito dal caporale maggiore di maggiorità di giornata.

Pag. 15. Riga 1, *in luogo di*: 20, *pongasi*: 21.

Righe 2, 3 e 4, *cancellare dalle parole*: E' incaricato *fino alla parola*: servizio, *e sostituire con le parole*: Coadiuva il maresciallo di maggiorità di settimana.

Riga 6, *in luogo di*: 21, *pongasi*: 22.

Trasportare l'intero numero 22 subito dopo il 19, e in luogo di: 22, *porre*: 20.

Riga 18, *in luogo di:* del maresciallo, *pongasi:* dell'ufficiale, *e tolgasi la parola:* più.

Pag. 16. Riga 25, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.

Riga ultima, *in luogo di:* al maresciallo, *pongasi:* all'ufficiale.

Pag. 19. Righe 4 e 5, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.

Ultima riga, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.

Pag. 20. Riga 7, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.

Riga 13, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.

Riga 14, *in luogo di:* l'ufficiale, *pongasi:* il capitano.

Riga 21, *dopo le parole:* aiutante maggiore in 1°, *aggiungere:* il capitano d'ispezione.

Righe 29 e 30, *cancellare le parole:* come anche per il pagamento del soldo nei giorni prescritti.

In fondo al 5° capoverso aggiungere le parole:

Analogamente dispone il comandante del battaglione quando occorra eseguire il pagamento del soldo alla truppa.

Pag. 21. *In luogo delle prime tre righe pongasi:*

Il pagamento del soldo alla truppa è effettuato con le modalità prescritte dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

Pag. 22. Riga 6, *in luogo di:* al maresciallo, *pongasi:* all'ufficiale.

Riga 18, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.

Pag. 24. *Cancellare tutta la 15ª riga. In principio della 16ª, aggiungere:* Il.

Pag. 25. Riga 11, *cancellare e sostituire con le parole:* la 1ª e la 2ª nota sono date all'.

Riga 12, *in luogo di:* maresciallo, *pongasi:* ufficiale.

Riga 15, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.

Riga 23, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.

Pag. 30. Riga 1, *in luogo di:* al maresciallo, *pongasi:* all'ufficiale.

Riga 4, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.

Pag 31. *Dopo la 2ª riga aggiungere:* il capitano d'ispezione, l'ufficiale di picchetto o di giornata, o, in mancanza di questi,

Righe 4 e 5, *cancellare le parole:* o, quando non vi siano ufficiali, il maresciallo di picchetto.

Riga 10, *in luogo di:* della caserma, *pongasi:* del corpo o del distaccamento.

Riga 30, *in luogo di:* al maresciallo, *pongasi;* all'ufficiale.
Riga 35, *in luogo di:* al maresciallo, *pongasi:* all'ufficiale.
Pag. 32. Riga 1, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.
Riga 4, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.
Riga 16, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.
Riga 17, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.
Riga 18, *in luogo di:* dall'ufficiale d'ispezione, *pongasi:* dal capitano d'ispezione.
Righe 20, 22, 23, *invece di:* ufficiale, *pongasi:* capitano.
Riga 25, *cancellare la parola:* di caserma.
Pag. 33. Riga 15, *in luogo di:* I comandanti di caserma e lo stesso, *porre:* il.
Riga 16, *in luogo di:* devono essi pure, *porre:* deve egli pure.
Righe 26 e 27, *in luogo di:* diversi quartieri, *pongasi:* diverse caserme.
Pag. 34. Riga 5, *in luogo di:* del maresciallo, *pongasi:* dell'ufficiale.
Pag. 35. Riga 5, *in luogo di:* mezzo reggimento o per brigata, *pongasi:* gruppo o per corrispondente eventuale raggruppamento di squadroni.
Righe 21 e 22, *in luogo di:* brigata o mezzo reggimento, e *pongasi:* gruppo o di corrispondente eventuale raggruppamento di squadroni, e quelli.
Pag. 36. N. 61, *in luogo di:* dei cavalli a pelo, *pongasi:* a pelo dei cavalli.
Riga 9, *in luogo di:* marescialli, *pongasi:* sottufficiali di carriera.
Pag. 45. Riga 24, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.
Righe 26 e 27, *in luogo di:* l'ufficiale d'ispezione o il maresciallo, *pongasi:* il capitano d'ispezione o l'ufficiale.
Riga ultima, *dopo la parola:* **pubblica**, *aggiungere:* Sempre che glie ne sia fatta regolare richiesta dall'autorità competente.
Pag. 46. Riga 12, *in luogo di:* al maresciallo, *pongasi:* all'ufciale.
Riga 15, *in luogo di:* Il maresciallo, *pongasi:* L'ufficiale.
Pag. 48. Riga 15, *in luogo di:* il maresciallo, *pongasi:* l'ufficiale.
Righe 22 e 23, *in luogo di:* 8, 9 e 10, *pongasi:* 7, 8 e 9.
Riga 27, *cancellare le parole:* e dei marescialli.

Pag. 49. Riga 13, *dopo la parola:* isolati, *aggiungere:* e collettivi.

Riga 27. *dopo la parola:* truppa, *cancellare la lettera:* e.

Riga 28, *dopo le parole:* deposito è, *aggiungere le parole:* , di massima,

Righe 28 e 29, *cancellare le parole:* (ad eccezione del servizio di picchetto e di giornata).

Pag. 57. Riga 5, *in luogo di:* riparazione, *leggasi:* ripartizione.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

D. GRANDI.

NOTA. — **Le disposizioni contenute in questo decreto dovranno andare subito in vigore al ricevere della presente dispensa.**

N. **273.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento di servizio interno per le varie armi (esclusa quella dei carabinieri reali.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 4 giugno 1914.

In relazione al R. decreto 31 maggio 1914, è stato pubblicato un fascicoletto contenente la terza serie di aggiunte e varianti al *Regolamento di servizio interno per le varie armi* (esclusa quella dei carabinieri reali).

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne curerà la distribuzione ai vari comandi, corpi ed uffici in base allo specchio annesso alla circolare 174 del *giornale militare* 1909.

Il prezzo di ogni esemplare è di centesimi 20.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **274.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA. — **Chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo di 1ª categoria.** — (Direzione generale — servizi logistici e amministrativi). — 19 giugno 1914.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti alla circolare n. 231 del *giornale militare* corrente anno:

Al manifesto di chiamata allegato 1 *aggiungere* a pag. 699 la seguenta avvertenza:

« Si avvertono i richiamati che sarà loro consentito di fare uso durante il servizio militare delle calzature di loro proprietà, purchè siano giudicate adatte al servizio stesso, siano esse con gambaletto oppure senza gambaletto e purchè siano in condizioni di solidità da lasciar presumere che potranno servire per tutto il tempo della loro permanenza alle armi e — per le truppe da montagna — da permettere la chiodatura.

A coloro che si presenteranno con le scarpe già chiodate sarà corrisposto un compenso di L. 0,50.

« Per le calzature in parola sarà pagata una quota giornaliera di rimborso di centesimi *dodici* per quelle aventi gambaletto (scarpe alpine) e di centesimi *dieci* per quelle sprovviste di gambaletto.

« Quest'ultime saranno portate con le uose o fasce molletières fornite dall'amministrazione militare.

« Tale quota sarà pagata cinquinalmente col soldo e cesserà di essere corrisposta con la cessazione degli individui dal servizio militare o comunque non facciano più uso delle calzature di proprietà.

« Le eventuali piccole riparazioni occorrenti saranno fatte a spese dell'amministrazione militare.

« All'atto del congedamento le calzature anzidette resteranno di proprietà degli individui ».

Al manifesto di chiamata allegato 2, *aggiungere* a pag. 702, dopo il N. VII, la stessa avvertenza.

Allegato 3 — pag. 794 *dopo la dicitura:* parti di bastone per teli da tenda *aggiungere* la chiamata (2) ed in calce allo specchio *aggiungere* la seguente nota (2): « Coloro cui vengano distribuiti teli da tenda e bastoni modello Bucciantini avranno una sola parte di bastone ».

All'allegato 3 — Avvertenze — *Cancellare* nell'ultimo comma la dicitura: « e calzature da borghese ».

In fine alle avvertenze *aggiungere* il seguente comma:

« È consentito ai richiamati l'uso in servizio delle calzature di loro proprietà, in sostituzione di quelle regolamentari, ottenendone rimborso con una quota giornaliera nella misura e nei modi indicati nei manifesti di chiamata ».

Il Ministro — D. GRANDI.

Prezzo della presente dispensa L. **0,30**

(3412) Roma, 1914 — Tip. E. Voghera

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1914 — 27 giugno

1914 GIUGNO 3 - N. 275. — AMMININISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — Risultato del concorso per la nomina a sostituto avvocato fiscale militare . *Pag.* 824

» 15. - » 276. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1914-1915 . . . . . » 824

» 18. - » 277. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 551 che contiene provvedimenti riguardanti gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio militare. . . . . » 833

» 19. - » 278. — EQUIPAGGIAMENTO. — Corredo degli automobilisti » 836

» 21. - » 279. — EQUIPAGGIAMENTO. — Versamento delle guaine per strumenti leggeri da zappatore, per fanteria . . . . . » 846

» 22. - » 280. — TRASPORTI. — Aggiunte all'elenco delle deviazioni . . . . . » 846

» 24. - » 281. — TRASPORTI. — Modificazioni all'istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare . . . . . » 847

» 24. - » 282. — CAVALLI. — Distribuzioni suppletive di cavalli di agevolezza delle categorie comuni . . » 847

» 24. - » 283. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — DISCIPLINA MILITARE. — Varianti all'istruzione sulle attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori del genio . . . . . » 848

» 24. - » 284. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Scompartimento dell' amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni . . . . . » 848

» 24. - » 285. — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure idropiniche. . . . . » 848

» 24. - » 286. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure kinesiterapiche. » 849

» 24. - » 287. — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni per cure. . » 851

» 25. - » 288. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 9 reggimenti di fanteria di linea e presso 2 battaglioni alpini — Disposizioni esecutive . . . . . » 851

Alla presente dispensa è annessa una tavola grafica che fa parte della circolare 256.

CIRCOLARE N. **275**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per la nomina a sostituto avvocato fiscale militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 3 giugno 1914.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il codice penale per l'esercito;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, nonchè il regolamento generale per l'applicazione del testo unico stesso, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento organico per il servizio nei tribunali militari, approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210, modificato con R. decreto 15 agosto 1893 n. 521;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1914 col quale fu indetto un concorso per la nomina a sostituto avvocato fiscale militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare;

Visti gli atti della commissione esaminatrice;

DECRETA.

Articolo unico.

I sottonotati funzionari delle segreterie dei tribunali militari sono dichiarati vincitori del concorso indetto col precitato decreto ministeriale 1° febbraio 1914 per la nomina a sostituto avvocato fiscale militare di 2ª classe nel personale della giustizia militare:

1° segretario di 3ª classe Mendaro avv. Giacomo con punti 21/27.

2° sostituto segretario di 1ª classe Lo Surdo dott. Giovanni con punti 20/27.

3° id. id. id. Filotico dott. Ettore con punti 19/27.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **276**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1914-915.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 15 giugno 1914.

In relazione all'art. 367 del regolamento d'amministrazione, il Ministero ha stabilito nella misura seguente il limite di spesa entro il quale i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari

possono prelevare gli stampati gratuitamente dal reclusorio militare, durante l'esercizio 1914-915.

La spesa eccedente il detto limite, da pagarsi a carico del fondo per le spese d'ufficio (art. 366, lett. *d* del regolamento succitato), sarà rimborsata al comando degli stabilimenti militari di pena, che provvederà per il corrispondente versamente in tesoreria a reintegrazione del capitolo 58 del bilancio.

Comando del corpo di stato maggiore (1) . . .	L. 1000
Comandi di corpo d'armata :	
I	» 130
II	» 130
III	» 130
IV	» 130
V	» 130
VI	» 150
VII	» 100
VIII	» 130
IX	» 150
X	» 150
XI	» 100
XII	» 100
Comandi di divisioni militari territoriali :	
Torino	» 150
Novara	» 75
Alessandria	» 100
Cuneo	» 100
Milano	» 100
Brescia	» 75
Piacenza	» 100
Genova	» 100
Verona	» 100
Padova	» 100
Bologna	» 100
Ravenna	» 75
Ancona	» 75
Chieti	» 75
Firenze	» 100
Livorno	» 100

(1) Provvede gli stampati anche ai comandi militari di stazione ed alle commissioni militari di linea.

Roma	L.	200
Perugia	»	75
Napoli	»	150
Salerno	»	75
Bari	»	100
Catanzaro	»	75
Palermo	»	100
Messina	»	75
Cagliari	»	75
Comandi di divisione di cavalleria	»	20
Ispettorato delle truppe da montagna	»	20
Ispettorato generale di cavalleria	»	20
Comandi di brigata di granatieri, fanteria di linea, alpini e cavalleria	»	30
Ispettorato generale d'artiglieria	»	50
Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria	»	30
Comandi d'artiglieria da campagna:		
Torino	»	50
Alessandria	»	50
Milano	»	50
Cremona	»	50
Verona	»	40
Bologna	»	50
Firenze	»	40
Roma	»	40
Napoli	»	80
Comandi d'artiglieria da fortezza:		
Genova	»	90
Mantova	»	100
Roma	»	90
Piacenza	»	80
Direzioni e stabilimenti di artiglieria:		
Direzione d'artiglieria di Alessandria	»	250
Id. id. Genova	»	150
Id. id. Maddalena	»	130
Id. id. Mantova	»	220
Id. id. Messina	»	350
Id. id. Napoli	»	500
Id. id. Piacenza	»	150
Id. id. Roma	»	600
Id. id. Spezia	»	250
Id. id. Taranto	»	220

Direzione d'artiglieria di Torino	L.	300
Id. id. Venezia	»	700
Id. id. Verona	»	300
Laboratorio di precisione	»	220
Arsenale di costruzione di Torino	»	300
Id. id. Napoli	»	400
Fabbrica d'armi di Brescia	»	150
Id. id. Terni	»	500
Officina di costruzioni di Genova	»	270
Id. id. Piacenza	»	400
Id. id. Torino	»	450
Laboratorio pirotecnico di Bologna	»	250
Id. id. Capua	»	250
R. polverificio sul Liri	»	200
Direzione delle esperienze d'artiglieria di Ciriè	»	170
Ispettorato generale del genio	»	50
Comandi territoriali del genio:		
Torino	»	30
Verona	»	40
Bologna	»	40
Roma	»	30
Napoli	»	40
Comandi delle truppe del genio:		
Pavia	»	30
Spezia	»	50
Direzioni e stabilimenti del genio, uffici delle fortificazioni:		
Direzione del genio di Alessandria	»	700
Id. id. Ancona	»	600
Id. id. Bari	»	400
Id. id. Bologna	»	700
Id. id. Firenze	»	500
Id. id. Genova	»	700
Id. id. Milano	»	600
Id. id. Napoli	»	700
Id. id. Palermo	»	450
Id. id. Roma	»	1400
Id. id. Torino	»	850
Id. id. Verona	»	750
Officina delle costruzioni del genio	»	400
Stabilimento di esperienze e costruzioni aereonautiche	»	1000
Ufficio delle fortificazioni di Belluno	»	300

Ufficio delle fortificazioni di Brescia	L.	300
Id. id. di Maddalena	»	250
Id. id. di Messina	»	400
Id. id. Spezia	»	300
Id. id. Taranto	»	300
Id. id. Udine	»	300
Id. id. Venezia	»	450
Ispettorato di sanità militare	»	40
Direzioni di sanità militare	»	30
Ispettorato dei servizi di commissariato	»	30
Direzioni di commissariato militare	»	800
Sezioni di commissariato militare ed ufficio locale di commissariato di Spezia	»	30
Tribunale supremo di guerra e marina	»	30
Tribunali militari territoriali (1)	»	20
Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari	»	800
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	»	100
Legioni territoriali dei carabinieri reali:		
Ancona	»	2000
Bari	»	2100
Bologna	»	1700
Cagliari	»	1800
Firenze	»	1800
Milano	»	2300
Napoli	»	2100
Palermo	»	2600
Roma	»	2100
Torino	»	2000
Verona	»	1600
Legione allievi carabinieri	»	2300
Reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri uniti al deposito (2)	»	1000
Reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri disgiunti permanentemente dal deposito	»	800
Depositi disgiunti dai reggimenti di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri (2)	»	400

(1) Pel tribunale di Piacenza l'assegno è di L. 40 dovendo provvedere per la sezione staccata a Spezia presso il tribunale militare marittimo del 1° dipartimento.

(2) Pei reggimenti e depositi che hanno la *sezione deposito*, l'assegno è aumentato di L. 300 e pel reggimento che amministra il deposito speciale dei bersaglieri di Caprera, l'assegno è aumentato di L. 100.

Reggimenti alpini:

1°	L. 1100
2°	» 1200
3°	» 1200
4°	» 1100
5°	» 1200
6°	» 1600
7°	» 1100
8°	» 1100

Distretti militari:

Alessandria	» 500
Ancona	» 550
Aquila	» 500
Arezzo	» 350
Ascoli-Piceno	» 500
Avellino	» 450
Bari	» 1250
Barletta	» 800
Belluno	» 400
Benevento	» 300
Bergamo	» 750
Bologna	» 800
Brescia	» 1400
Cagliari	» 1400
Caltanissetta	» 600
Campagna	» 450
Campobasso	» 650
Casale	» 450
Caserta	» 450
Castrovillari	» 450
Catania	» 1000
Catanzaro	» 1000
Cefalù	» 400
Chieti	» 800
Como	» 700
Cosenza	» 700
Cremona	» 450
Cuneo	» 800
Ferrara	» 500
Firenze	» 500
Foggia	» 650
Forlì	» 300

Frosinone	L.	700
Gaeta	»	300
Genova	»	1000
Girgenti	»	600
Ivrea	»	400
Lecce	»	1000
Lecco	»	350
Livorno	»	800
Lodi	»	500
Lucca	»	600
Macerata	»	350
Mantova	»	450
Massa	»	550
Messina	»	1000
Milano	»	1600
Modena	»	500
Mondovì	»	650
Monza	»	500
Napoli	»	1200
Nola	»	450
Novara	»	800
Orvieto	»	350
Padova	»	600
Palermo	»	700
Parma	»	450
Pavia	»	450
Perugia	»	350
Pesaro	»	450
Piacenza	»	650
Pinerolo	»	250
Pistoia	»	350
Potenza	»	600
Ravenna	»	400
Reggio-Calabria	»	350
Reggio-Emilia	»	450
Roma	»	1300
Rovigo	»	500
Sacile	»	800
Salerno	»	700
Sassari	»	600
Savona	»	650
Siena	»	550
Siracusa	»	600

Spoleto	L.	300
Sulmona	»	500
Taranto	»	800
Teramo	»	500
Torino	»	850
Trapani	»	600
Treviso	»	500
Varese	»	1000
Venezia	»	500
Vercelli	»	800
Verona	»	650
Vicenza	»	500
Voghera	»	450
Reggimenti di cavalleria	»	600
Reggimenti d'artiglieria da campagna (1)	»	700
Reggimenti d'artiglieria a cavallo e pesante campale	»	1000
Reggimenti d'artiglieria da montagna	»	1600
Reggimenti d'artiglieria da fortezza:		
1°.	»	800
2°.	»	700
3°.	»	1300
4°.	»	1300
5°.	»	800
6°.	»	1000
7°.	»	1100
8°.	»	1000
9°.	»	1300
10°.	»	700
Reggimenti del genio:		
1°.	»	1500
2°.	»	1500
3°.	»	2000
4°.	»	1500
5°.	»	1500
6°.	»	1500
Battaglione specialisti del genio	»	1000
Battaglione aviatori	»	1000
Corpo invalidi e veterani	»	200
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	2500

(1) Pei reggimenti d'artiglieria da campagna che amministrano i depositi di acclimatazione cavalli di Cecina, Lombardore e S. Maurizio, e pel reggimento che amministra il reparto rimonta di Fossano, l'assegno è aumentato di L. 100 per ogni deposito o reparto.

Ospedali militari:

Alessandria	L. 500
Ancona	» 350
Bari	» 400
Bologna	» 600
Brescia	» 350
Cagliari	» 300
Caserta	» 400
Catanzaro	» 400
Chieti	» 350
Firenze	» 400
Genova	» 400
Livorno	» 350
Messina	» 400
Milano	» 500
Napoli	» 1000
Novara	» 350
Padova	» 400
Palermo	» 500
Perugia	» 300
Piacenza	» 500
Ravenna	» 300
Roma	» 1200
Salerno	» 350
Savigliano	» 400
Torino	» 600
Udine	» 300
Venezia	» 400
Verona	» 500

Scuole militari:

Scuola di guerra	» 300
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	» 700
Accademia militare	» 200
Scuola militare	» 1600
Id. d'applicazione di fanteria	» 400
Id. id. di cavalleria	» 800
Id. id. di sanità militare	» 1000
Id. centrale d'artiglieria da campagna	» 25
Id. id. da fortezza	» 25
Id. magistrale di scherma e di educazione fisica	» 350
Collegio militare di Roma	» 250
Id. id. di Napoli	» 250
Istituto geografico militare	» 150

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **277.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 551 che contiene provvedimenti riguardanti gli applicati delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del genio militare.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 18 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC. RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il ruolo organico degli applicati delle amministrazioni militari dipendenti è di 1600 posti, quello degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari è di 350 posti e quello degli assistenti del genio militare è di 210 posti, senza ripartizione in classi.

Art. 2.

Lo stipendio iniziale è di L. 1500 ed i suddetti personali procedono nel ruolo da L. 1500 a L. 1800 e L. 2100 per aumenti biennali di L. 300 ciascuno; da L. 2100 a L. 2500 e lire 2900 per aumenti quadriennali di L 400 ciascuno; e da L. 2900 a L. 3200 per aumento quinquennale di L. 300.

Il passaggio ai detti stipendi sarà ritardato di sei mesi per quegli impiegati che, a giudizio del consiglio di amministrazione, non siano temporaneamente riconosciuti meritevoli del passaggio al maggiore stipendio. Sarà ritardato soltanto di tre mesi per gli impiegati provvisti dello stipendio di L. 1500 e 1800.

Art. 3.

Fintanto che il numero attuale degli applicati e degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari non sarà ridotto a quello indicato nell'articolo 1°, i posti che si faranno vacanti saranno soppressi in ragione di un terzo.

Art. 4.

Alla data della applicazione della presente legge gli impiegati delle suddette tre categorie percepiranno lo stipendio secondo la progressione stabilita dall'articolo 2 in ragione degli anni di servizio prestati dalla data di nomina all'impiego civile che attualmente ricoprono. Gli aumenti successivi

verranno computati e conseguiti dalla data alla nomina al detto impiego civile secondo la progressione stabilita dal citato articolo. Però l'ammontare degli aumenti sugli stipendi attualmente percepiti non potrà superare le L. 300 durante il primo anno di applicazione della legge.

Art. 5.

Coloro che fossero attualmente provvisti di uno stipendio superiore a quello loro spettante, in ragione degli anni di servizio, percepiranno, quale assegno personale, l'ammontare della differenza, computabile agli effetti della pensione, fino a quando non avranno maturato il periodo di tempo necessario per conseguire lo stipendio successivo.

Art. 6.

La presente legge avrà vigore dal 1° gennaio 1914 e per la sua applicazione saranno effettuati negli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi 1913-1914 e 1914-1915 le variazioni risultanti dalla tabella annessa.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

È data facoltà al Ministero della guerra di consentire il passaggio nel ruolo degli applicati dipendenti a quei funzionari d'ordine dell'amministrazione centrale della guerra, che, avendo uno stipendio inferiore a quello che percepirebbero nelle amministrazioni militari dipendenti con le norme della presente legge, ne facciano domanda entro l'anno 1914

Ai medesimi sarà assegnato lo stipendio loro spettante secondo le norme della presente legge in base agli anni di servizio, decorsi dalla data della loro nomina ad applicati delle amministrazioni militari dipendenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE

SALANDRA — D. GRANDI — RUBINI.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari 1913-14 e 1914-15.

ESERCIZIO 1913-14.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 46. Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (*Assegni fissi*) . . .	27,150	
Capitolo 47. Applicati delle amministrazioni dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (*Assegni fissi*)	293,850	
		321,000

Diminuzioni di stanziamenti.

Capitolo 24. Corpi di fanteria — Truppa (*Assegni fissi*).	25,000	
Capitolo 26. Corpi di cavalleria — Truppa (*Assegni fissi*)	4,000	
Capitolo 28. Corpi e servizi d'artiglieria — Truppa (*Assegni fissi*)	5,700	
Capitolo 30. Corpi e servizi del genio — Truppa (*Assegni fissi*)	2,000	
Capitolo 80. Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi e in casi analoghi	284,300	
		321,000
		»

ESERCIZIO 1914-15.

Maggiori assegnazioni.

Capitolo 46. Personali civili tecnici di artiglieria e del genio (*Assegni fissi*) . . .	60,400	
Capitolo 47. Applicati delle amministrazioni dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (*Assegni fissi*)	696,800	
		757,200

Diminuzioni di stanziamenti.

Capitolo 24. Corpi di fanteria — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*) . .	100,000	
Capitolo 26. Corpi di cavalleria — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*) . .	18,000	
Capitolo 28. Corpi e servizi d'artiglieria — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*)	21,500	
Capitolo 30. Corpi e servizi del genio — Sottufficiali, caporali e soldati (*Assegni fissi*)	8,500	
Capitolo 52. Premi, indennità e soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciati al capitolo 31)	200,000	
Capitolo 82. Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito	409,200	
		757,200
		»

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro della guerra — D. GRANDI.

N. **278**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Corredo degli automobilisti**. — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 19 giugno 1914.

Sono adottati per i sottufficiali e militari di truppa automobilisti i seguenti oggetti di corredo:

Cappotto di panno grigio-verde da artiglieria da fortezza e da automobilisti (1).

Combinazione di tela rasato bleu.

Sacco-branda di tela olona.

Stivaletti (al cromo) con gambaletto.

Il cappotto di cui sopra è destinato a sostituire il cappotto da automobilisti, il pastrano o la mantellina per i militari au-

(1) La descrizione del cappotto sarà pubblicata con altra circolare del *giornale militare*.

tomobilisti che attualmente hanno in uso detti oggetti di corredo.

La combinazione ed il sacco branda (di cui nelle annesse tavole) sostituiscono: la prima il camiciotto di tela rasato; il secondo il telo da tenda e la valigia.

Il sacco-branda, chiuso ed arrotolato, servirà a trasportare il cappotto e qualche altro capo di corredo, come verrà indicato da apposita istruzione; aperto e teso fra la testata e lo sportello del carro, o comunque diversamente disposto servirà da letto.

Descrizione degli oggetti.

Combinazione di tela rasato bleu da automobilisti.

La combinazione di tela rasato bleu consto di un ampio costume allestito con detta tela e si compone di un corpo con gambali, due maniche, un cinturino ed un colletto.

Il corpo che comprende il busto ed i gambali si divide in parte destra ed in parte sinistra, e queste alla loro volta si dividono in parte anteriore e parte posteriore.

Le parti anteriori (destra e sinistra) sono in un sol pezzo e comprendono il davanti del corpo ed il davanti dei gambali.

Sul davanti, al centro, la combinazione è aperta verticalmente fino all'inforcatura dei gambali.

Nella parte destra, per tutta l'apertura, è applicato sul davanti un riporto di tela rasato bleu al quale sono cuciti 9 bottoni mezzani d'osso annerito in corrispondenza di altrettante asole portate da una bottoniera coperta cucita sul davanti della parte sinistra.

All'altezza del petto il corpo porta cucite esternamente due tasche di tela rasato bleu, una sulla parte destra ed una sulla parte sinistra. Dette tasche nella parte libera sono munite al centro di un bottone. Superiormente le tasche sono chiuse da una aletta che porta al centro un'asola in corrispondenza del bottone predetto.

Le parti posteriori (destra e sinistra) sono anch'esse in un sol pezzo di tela rasato bleu e comprendono le parti posteriori del corpo e dei gambali.

I gambali sono muniti all'estremità inferiore di un orlo alto millimetri 25 circa.

I gambali, inferiormente, nella loro unione interna portano a millimetri 40 circa dall'estremità inferiore una piccola martin-

gala di tela rasato bleu della lunghezza di millimetri 230 e larga millimetri 30 avente all'estremità libera un'asola per poterla assicurare ad un bottone mezzano d'osso annerito cucito a conveniente distanza ai gambali stessi.

Le maniche sono senza manopole e portano all'estremità un orlo alto millimetri 25.

Nella loro unione interna portano a millimetri 50 circa dall'estremità libera una piccola martingala lunga millimetri 150 e larga millimetri 30 circa, avente alla estremità libera un'asola per assicurarla ad un bottone mezzano d'esso annerito cucito alla manica stessa a conveniente distanza.

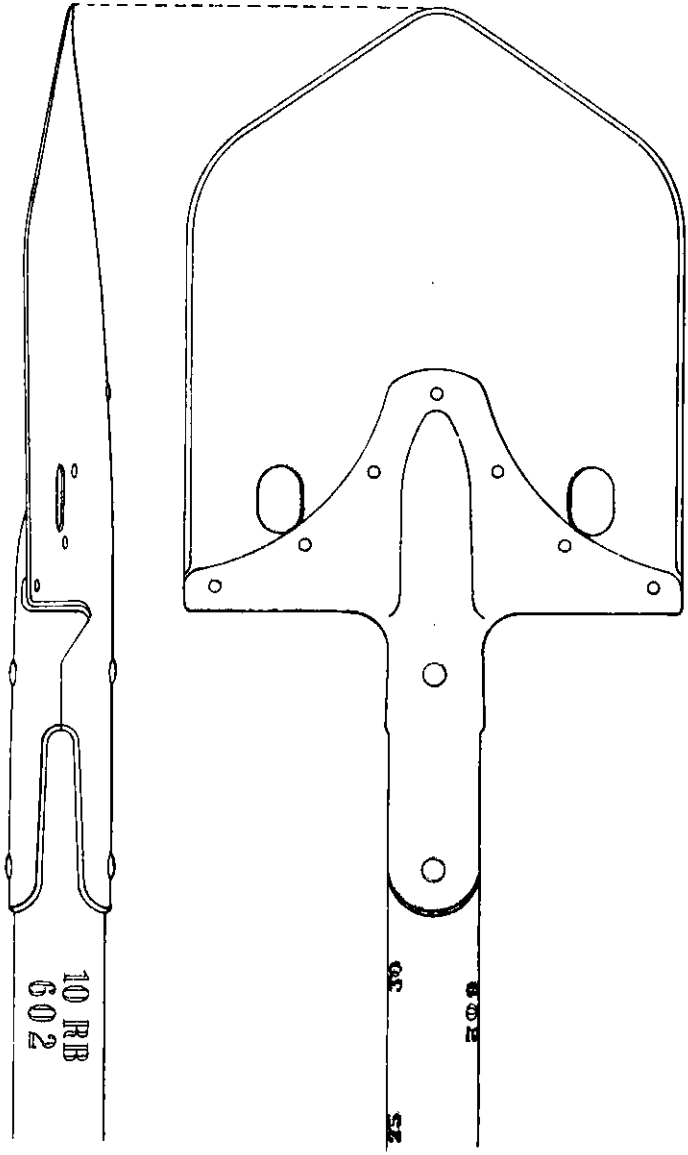
Il cinturino consiste in una lista di tela rasato bleu in due pezzi, lunga metri 1,04 e 1,10 e larga millimetri 40 circa; all'estremità destra porta due botteni mezzani d'esso annerito ed all'altra estremità due asole.

Il cinturino è assicurato posteriormente al corpo, all'altezza della cintola, con due cuciture e passa attraverso a due passanti di tela rasato bleu lunghi millimetri 60 e larghi millimetri 20 assicurati con due cuciture nell'unione dei gambali all'altezza della cintola.

Il colletto è in un sol pezzo di tela rasato bleu della lunghezza di millimetri 520 a 540 misurata lungo lo sviluppo dall'unione col corpo e della larghezza di millimetri 40. Al centro porta una cucitura per tutta la lunghezza. All'estremità destra del colletto è cucito un bottone d'osso annerito ed all'estremità sinistra è munito di un'asola. Il colletto è rinforzato internamente con una striscia della stessa tela rasato bleu.

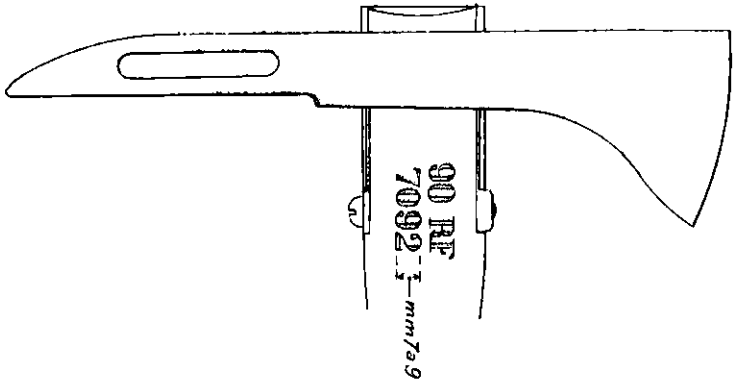
La combinazione è di tre taglie.

Contrassegni agli strumenti leg



Scala d

i leggeri da zappatore per fanteria.



Questa disposizione si riferisce al piccozzino da fanteria, al piccozzino zappetta da fant. ed alla gravinetta per alpini.

Le iscrizioni da imprimersi sugli strumenti leggeri da zappatore, in dotazione ai corpi, sono così costituite:

1ª	Per i reggimenti	di	fanteria	90-RF 7092
2ª	»	»	alpini	3-RA 750
3ª	»	»	bersaglieri	10-RB 602
4ª	»	»	granatieri	1-RG 45

cala di 2:5

foto-litografico d'artiglieria

SPECCHIO *delle misure delle combinazioni di tela rasato bleu da automobilisti militari.*

Taglie	LUNGHEZZA									METÀ LARGHEZZA										ALTEZZA	
	dalla punta della spalla al fondo	da sotto il braccio al fondo	dall'inforcatura al fondo	delle maniche parte esterna	del colletto	del cinturino	Martingale: delle tasche	Martingale: dei gambali	Martingale: delle maniche	parte posteriore: alle spalle	parte posteriore: al torace ed alla taglia	parte posteriore: alla coscia	parte posteriore: al fondo	parte anteriore: al petto, dal 1° occhiello alla cucitura del fianco	parte anteriore: alla taglia	parte anteriore: alla coscia	parte anteriore: al fondo	maniche: superiormente ed al gomito	maniche: al polso	del colletto e del cinturino	delle martingale
	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	1650	1370	710	660	540	1100				260	360	500	285	380	370	420	255	255	160	40	30
2	1600	1330	690	640	530	1070	200	230	150	250	350	490	280	370	360	410	255	250	160	40	30
3	1550	1290	670	620	520	1040				240	340	480	275	360	350	400	250	245	160	40	30

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrente per la costruzione delle combinazioni di tela rasato bleu da automobilisti militari.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65 — Quantità		Annotazioni
		per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	20	6,45	129,00	
2ª	50	6,15	307,50	
3ª	30	5,85	175,50	
Totali . .	100		612,00	
		Media . .	6,12	

CONTO DI COSTRUZIONE *della combinazione di tela rasato bleu da automobilisti militari.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone rasato bleu alta m. 0,65	M	6 12	1 00	6 120
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	1 680
Prezzo di costo e di conteggio . . L.				7 80

(1) Nella fornitura sono compresi: 18 bottoni d'osso nero mezzani a due fori e il refe di cotone.

Sacco-branda da automobilisti.

Il sacco-branda da automobilisti è allestito con tela olona di canape alta metri 0,75 e si compone di un corpo e di parti accessorie.

Il corpo è costituito da un rettangolo di detta tela, della lunghezza di metri 1,94 circa (ad oggetto ultimato) e della larghezza di metri 0,64 circa.

I quattro lati del rettangolo sono muniti di un orlo, alto millimetri 40 circa ai lati lunghi, e millimetri 50 circa ai lati corti, ottenuto mediante ripiegamento della tela stessa.

Alle due testate, cioè ai lati corti, l'orlo porta internamente, come rinforzo, una bacchetta di ferro verniciata del diametro di millimetri 10 a 12 lunga metri 0,58. L'orlo dei due lati lunghi porta invece internamente come rinforzo per tutta la lunghezza una funicella di canape del diametro di millimetri 8 a 10.

Ai lati lunghi del corpo, ed a millimetri 80 a 85 della testata superiore, sono cuciti due riporti della stessa tela del corpo, i quali sono muniti di orlo nelle parti libere ed hanno una lunghezza di metri 0,56, con una larghezza di metri 0,43. Ad ogni riporto sono cucite, a 10 centimetri dall'estremità laterale, due sottili liste di pelle di vacchetta della lunghezza di m. 0,52, larghe millimetri 8 circa, con uno spessore di millimetri 1 1/2 a 2. Ad un riporto, le due liste sono applicate per un tratto di millimetri 10, con 8 o 10 punti a millimetri 30 dall'estremità libera, e nell'altro riporto, come le precedenti a 30 millimetri dall'orlo estremo del corpo.

Le parti accessorie consistono in:

4 cinghie di cuoio naturale (due per testata) con fibbia e passante, 4 rinforzi di pelle di vacchetta.

Le due cinghie di cuoio naturale della testata superiore sono della lunghezza di metri 0,49 esclusa la fibbia, larghe millimetri 30 e dello spessore di millimetri 3 1/2 a 4.

Ad un'estremità portano una fibbia di filo di ferro stagnato dello spessore di millimetri 4 1/2 a 5, con ardiglione e tubicino girevole ed un passante di cuoio naturale della larghezza di millimetri 14 a 16.

La larghezza della fibbia è di millimetri 38.

L'altra estremità, foggiata a riscontro, porta n. 7 fori distanti fra loro mm. 32 fra il centro di 2 fori successivi; l'ultimo foro dista dall'estremità della cinghia millimetri 75.

La fibbia è assicurata alla rispettiva cinghia mediante ripie-

gamento di questa per una lunghezza di millimetri 75, e fermata con due forti cuciture di spago impeciato che prendono anche il passante.

Le cinghie dell'altra testata sono in tutto eguali a quelle sopra descritte, con la differenza che la loro lunghezza è di metri 1,22, e che i fori sono in numero di 15.

I rinforzi di pelle di vacchetta consistono in un rettangolo avente una lunghezza di millimetri 110 circa, con una larghezza di millimetri 58 a 60 circa. Sono piegati e cuciti alle testate (due per ogni testata) mediante due cuciture che prendono l'orlo del sacco.

Alle estremità dei rinforzi sono internamente praticati occhielli (rinforzati con cucitura) per il passaggio delle cinghie. Gli occhielli hanno una lunghezza di millimetri 35 con una larghezza di millimetri 6 circa. Agli occhielli sono infilate le cinghie, in modo che la parte della cinghia avente la fibbia sporga dall'estremità del telo per una lunghezza di millimetri 105 (compresa la fibbia) nella testata superiore, e millimetri 140 nella testata inferiore.

Le cinghie sono assicurate all'estremità libera delle testate mediante una copiglia di rame o di ottone e con rosetta pure di rame o di ottone.

Stivaletti (al cromo) con gambaletto da automobilisti.

Sono di pelle di vitello e di vacchetta conciata al cromo e di cuoio suola a concia di tannino.

Lo stivaletto è simile a quello per armi a piedi, foderato internamente di tela, senza mezza suola e contrafforte, con gambaletto alto e sagomato avente cinque occhielli ed altrettanti ganci per ciascun lato.

Le forme sono suddivise nei seguenti numeri e taglie:

Lunghezza totale della forma	Sviluppo in centimetri e millimetri							
	Taglia 3ª		Taglia 4ª		Taglia 5ª		Taglia 6ª	
	Punta	Collo	Punta	Collo	Punta	Collo	Punta	Collo
Cm. 26 ½	21.7	22.7	22.2	23.2	22.7	23.7	23·2	24.2
» 27 ½	22.1	23.1	22.6	23.6	23.1	24.1	23 6	24.6
» 28	22.5	23.5	23	24	24.5	24.5	24.	25
» 28 ½	22 9	23.9	23.4	24.4	23.9	24.9	24.4	25 4
» 29 ½	23.3	24.3	23.8	24.8	24.3	25.3	24,8	25.8
» 30	23.7	24.7	24.2	25.2	24.7	25.7	25.2	26.2
» 30 ½	24.1	25.1	24,6	25.6	25.1	26.1	25,6	26.6
» 31 ½	24.5	25.5	25	26	25.5	26.5	26	27

Le parti dello stivaletto sono le seguenti ed hanno gli spessori per ciascuna specificati:

Tomaia millimetri 1 1/2 a 2; quartieri 1 a 1 1/2; soffietto 1 1/4 circa; trapunta 2 1/4 a 3; sottopiede 3 a 3 1/2; ripieno e fiosso 2 a 5; suola e foglio esterno del tacco 4 a 6; lacciuolo 2,5 a 2,6.

Fra i quartieri e la fodera è applicato apposito rinforzo in cuoio suola dello spessore di millimetri 2 circa, incollato e debitamente ripiegato sotto il bordo del tallone e convenientemente assottigliato nel lembo superiore.

La trapunta è costituita da una lista di cuoio-suola tagliata nelle parti di maggiore resistenza, larga da 11 a 12 millimetri leggermente scarnita nella parte interna.

Il ripieno è formato di cuoio-suola nuovo proveniente dalle parti secondarie del taglio delle suole con cui vengono allestite le calzature o di altra provenienza purchè nuovo. È di un sol pezzo così lungo da arrivare dalla punta fin sotto a tutto il tacco; si può aggiungere altro pezzo di analoga suola quando sia necessario di completare perfettamente il vuoto tra il sottopiede e la suola. Pel collegamento di detti due pezzi al sottopiede è necessario l'impiego di materie collanti. Il ripieno in un sol pezzo, può essere anche di feltro incatramato di spessore non inferiore a millimetri 25, composto di cascami di juta impeciati con pece greca e catrami vegetali, ben unito, compatto, tenace, resistente e non soggetto a disgregarsi od a trasformarsi.

Il fiosso è composto di due o tre pezzi al massimo di cuoio-suola nuovo, ben compatto, ben proporzionato in larghezza e lunghezza per conferire alla suola la voluta convessità e resistenza.

Il sottopiede è di cuoio suola in un sol pezzo. Nella lavorazione a macchina è ammessa la intelaiatura con tela avente i requisiti specificati nell'apposito capitolato speciale.

La suola è di un sol pezzo e deve risultare completamente battuta per aumentarne la consistenza. Deve sporgere all'ingiro dal piano verticale passante per il punto di ripiegamento della tomaia non più di quanto si riscontra nei campioni e cioè di 3 millimetri.

Il tacco come è stabilito per la suola, deve avere compattezza, inclinazione, altezza e forma, quali si riscontrano nei campioni. E' composto da 4 a 6 fogli di cuoio-suola completamente battuti e riuniti tra loro ed alla suola coll'intermezzo di un foglio tagliato a guisa di ferro di cavallo. L'intermezzo è unito alla suola con 22 a 24 punte di legno.

Nelle lavorazioni a mano non meno della metà altezza del tacco, deve essere collegata alla suola con 12 a 15 punte di legno, distribuite alternativamente attorno alla linea curva e lungo la linea diritta del tacco, per l'altra metà i fogli sono collegati fra loro ed ai precedenti mediante punte di ferro cilindriche a testa conica in numero, distribuzione a distanza corrispondenti a quanto si riscontra nei singoli campioni, avvertendo che il quantitativo di esse deve essere proporzionatamente diminuito di 5 fino al n. 26 $^1/_2$ ed aumentato di analoga quantità fino al n. 31 $^1/_2$ in confronto al quantitativo che si trova nel campione. Anche la lunghezza delle dette punte dovrà essere di massima corrispondente a quella dei rispettivi campioni, ma sovratutto sarà richiesta la massima diligenza nella loro applicazione.

Nelle lavorazioni a macchina la suola lungo il tallone è fissata al medesimo mediante 14 a 16 punte d'ottone ribadite sul sottopiede ed i fogli del tacco, invece d'essere cuciti, sono collegati tra loro ed al tallone mediante 13 a 15 punte di ferro. L'ultimo foglio a sua volta viene applicato mediante punte di filo di ferro del diametro di millimetri 15 in numero da 30 a 34; altre punte sono disposte nella linea trasversale del tacco.

Il lacciuolo è composto di un fascio di sedici fili di cotone rivestiti da un intreccio di fili accoppiati due a due pure di cotone ritorti. Ogni lacciuolo deve avere una resistenza non inferiore ai 20 chilogrammi di lunghezza da metri 1,10 a 1,15, colore e guarnitura secondo i rispettivi campioni.

Gli occhielli, i ganci e qualsiasi altra fornitura che sussiste nei campioni deve essere esattamente imitata nelle forniture sia per quanto riguarda il tipo, che per qualità e modo di applicazione.

I quartieri sono uniti fra loro mediante una prima cucitura a sopragitto od a zig-zag e 4 cuciture lungo le quali esternamente è applicato apposito rinforzo della stessa pelle dei quartieri; largo millimetri 15 a 16 e dello spessore di millimetri 2 circa.

Il gambaletto così preparato viene applicato alla tomaia mediante doppia cucitura.

Il collocamento del gambaletto alla tomaia è rinforzato da due bottoni automatici a pressione.

Inoltre lo stivaletto presenta cucito in prolungamento della tomaia un soffietto in pelle conciata al cromo avente lo spessore di millimetri 1 circa. I lembi laterali del soffietto uniti

con doppia cucitura ai quartieri servono pure come liste di rinforzo interno alla parte che porta i ganci e gli occhielli.

Il gambaletto è munito internamente di altri due rinforzi di pelle, uno conciato al cromo e largo millimetri 40 a 42, l'altro di pelle di montone al naturale.

Le parti laterali fra la tomaia e la fodera sono rinforzate da due strisce di pelle di tipo analogo a quello dei quartieri largo da millimetri 35 a 37.

Fra la punta e la fodera è posta una mascherina di cuoio-suola debitamente sagomata, indurita ed incollata.

Lo stivaletto è munito di tirante.

L'altezza del gambaletto, misurata esternamente dietro il calcagno, varia da millimetri 195 a 210 in relazione ai numeri.

L'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà per la provvista dei campioni degli oggetti nuovi adottati, ai corpi interessati.

Al nomenclatore dei materiali dei servizi amministrativi, categoria 1ª, sezioni *H* ed *I* sono apportatate le seguenti modificazioni.

Num. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	*Annotazioni*
	Sezione H:			
1445	Combinazioni di tela rasato bleu da automobilisti	N.	7 80	Aggiunta
1446	Sacco-branda di tela olona da automobilisti	»	9 60	id.
1447	Stivaletti (al cromo) con gambaletto da automobilisti . .	P.	13 00	id.
1422	Camiciotti di tela rasato bleu da automobilisti	N.	6 00	Abolito
1427	Cappotti da automobilisti . . .	»	26 60	id.
	Sezione I:			
1652	Camiciotti di tela rasato bleu da automobilisti	»	6 00	Aggiunta
1653	Cappotti da automobilisti . . .	»	26 60	id.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **279.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Versamento delle guaine per strumenti leggeri da zappatore, per fanteria.** — (Direzione generale artiglieria e genio). — 21 giugno 1914.

A modificazione del 2° capoverso della circolare n. 465 del *giornale militare* 1909, il Ministero determina che tutte le amministrazioni, le quali hanno tuttora in carico guaine per strumenti leggeri da zappatore, per fanteria, ne eseguiscano senz'altro il versamento alla direzione d'artiglieria della circoscrizione.

Le direzioni di artiglieria conserveranno nei proprii magazzini, per eventuali distribuzioni ad altre amministrazioni, quelle in buone condizioni e dichiareranno fuori servizio le rimanenti.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **280.** — TRASPORTI. — **Aggiunte all'elenco delle deviazioni.** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 22 giugno 1914.

Con recente disposizione la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha apportato la seguente aggiunta all'elenco delle deviazioni, riprodotto nell'allegato n. 14 al regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, edizione 1911, e nell'allegato n. 2 alle disposizione n. 4 del fascicolo 18 della raccolta-aggiunta che devesi quindi apportare anche a tali pubblicazioni:

PERCORSO da — a o viceversa		Via più breve	Deviazione	Maggior percorso km.
Dossobuono	Bologna	Isola della Scala Nogara-Revere	Mantova-Modena	15

Il Ministero riservasi di pubblicare in seguito il fascicoletto di varianti al regolamento ed al fascicolo sopra citati.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **281**. — TRASPORTI. — **Modificazioni alla « Istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare ».** — (Direzione generale servizi logistici ed amministrativi). — 24 giugno 1914.

1. A datare dal 1° luglio 1914 tutte le spedizioni per ferrovia di materiali per il servizio dei carabinieri reali debbono essere fatte non in *conto corrente*, ma bensì a *pagamento diretto* (in partenza od arrivo) mediante produzione della richiesta mod. *C* (parte 3ª), e la spesa relativa sarà dalle legioni conteggiata a carico del capitolo che amministra i RR. CC. (capitolo 31 dell'esercizio in corso), e precisamente alla voce « Spese generali delle legioni, ecc. ».

Il pagamento deve essere fatto *in partenza* allorchè trattasi di spedizioni eseguite fra i vari comandi dell'Arma o dai medesimi ad altri corpi e reparti del R. esercito.

Invece il pagamento si farà *in arrivo* allorchè trattasi di spedizioni fatte dai magazzini, corpi, ecc. ai vari comandi dei RR. CC., osservate, per le spedizioni stesse, le norme di cui al capo VII dell'« Istruzione pei trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare », edizione 1912.

Allo stesso capitolo dovranno inoltre imputarsi tutte le spese od i rimborsi che si riferiscono ai trasporti per mare ed a quelli per via ordinaria eseguiti per mezzo di privati assuntori, tenuto, anche per ciò, conto della ricordata istruzione.

2. Dalla stessa data di cui sopra cessa l'uso dei bollettini speciali per la spedizione a tariffa ridotta dei pacchi contenenti gli indumenti civili dei chiamati sotto le armi, dovendosi invece far uso dei nuovi bollettini da cent. 30, che saranno emessi dall'amministrazione postale, completandone la francatura con i nuovi francobolli speciali da centesimi 10.

Conseguentemente rimane abolito l'allegato *F* alla precitata istruzione.

In dipendenza di quanto precede verrà quanto prima pubblicato il fascicoletto (n. 3) contenente le varianti su citate.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **282**. — CAVALLI. — **Distribuzioni suppletive di cavalli d'agevolezza delle categorie comuni.** — (Ispettorato ippico). — 24 giugno 1914.

Per eccezionali circostanze non avendo potuto alcuni ufficiali effettuare il prelevamento di un cavallo d'agevolezza delle categorie comuni nel limite di tempo prescritto dal n. 41 del-

l'*Atto* 179 del 1899, questo Ministero determina che in via eccezionale la radiazione dal ruolo 175 *A* dei cavalli d'agevolezza, venga per quest'anno prorogata al 31 luglio p. v.

In conseguenza di quanto sopra anche le disposizioni contenute nella circolare n. 208 del *giornale militare* del corrente anno sono prorogate al 1° agosto p. v.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **283.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti all'Istruzione sulle attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori del genio.** — (Segretariato generale). — 24 giugno 1914.

Alla Istruzione sulle attribuzioni dell'ispettore generale e degli ispettori del genio, di cui alla circolare n. 283 del *giornale militare* 1911, è apportata la seguente variante:

Capo V, n. 19 - il comma *b*) è così modificato:

b) alla verificazione delle contabilità in contanti, relative ad assegni ordinari e straordinari per i rami guerra e marina.

Il Ministro — D GRANDI.

N. **284.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.** — (Segretariato generale). — 24 giugno 1914.

Alla tabella *B* annessa al decreto ministeriale 18 marzo 1911 (circolare 110) è arrecata la seguente variante:

Fra le attribuzioni della « Divisione genio, sezione 2ª » è soppressa quella relativa alla « Revisione delle contabilità dei lavori ad economia ».

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **285.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni per cure idropiniche.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 giugno 1914.

Il Ministero fa conoscere che la direzione del grande albergo « Salus » in Fiuggi offre le seguenti facilitazioni agli ufficiali dell'esercito:

Nei mesi di maggio, giugno, nella seconda metà di set-

tembre e nell'ottobre sul prezzo minimo della pensione (L. 10) viene accordato uno sconto del 10 %, vino incluso.

Nei mesi di luglio, agosto e nella prima metà di settembre (mesi di piena stagione) sul prezzo corrente (dalle 10 alle 14 lire) viene fatto lo sconto del 10 %, vino incluso.

Per tutte le famiglie degli ufficiali viene accordato lo sconto del 5 % nei mesi predetti di piena stagione, del 10 % negli altri mesi, vino a parte.

Per ciò che riguarda i mezzi di trasporto, le automobili dell'albergo che si trovano alla stazione di Frosinone faranno uno sconto del 10 % sulle L. 8, compreso nel prezzo del viaggio il trasporto di una valigia.

Gli ufficiali che intendessero fruire di cure nell'albergo predetto dovranno darne un preavviso alla direzione almeno cinque giorni prima ed esibire poi, all'atto della presentazione, il libretto ferroviario per riconoscimento.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **286.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure kinesiterapiche.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 giugno 1914.

Il Ministero fa conoscere che l'istituto centrale di terapia fisica, kinesiterapico di Roma (via Plinio n. 1, palazzo proprio) concede per il 1914 le facilitazioni qui appresso specificate:

i signori ufficiali ed impiegati aventi stipendio superiore a L. 4000 pagano L. 2,40;

i signori ufficiali ed impiegati aventi stipendio inferiore a L. 4000 pagano L. 1,80.

Per ogni seduta qualsiasi delle seguenti cure:

Kinesiterapia meccanica svedese Zander.
Ginnastica medico-igienica.
Ortopedia meccanica.
Massaggio generale (fatto da masseur).
Massaggio cosmetico.
Massaggio manuale terapeutico.
Massaggio vibratorio.
Massaggio meccanico.
Applicazione di elettricità statica di qualunque forma.
Applicazione di elettricità dinamica di qualunque forma.
Bagno idroelettrico.

Correnti di alta frequenza, D'Arsonval.
Fanghi artificiali.
Fototerapia.
Applicazioni elettromagnetiche.
Calore radiante luminoso Dowsing (applicazione parziale).
Bagno russo o di vapore.
Bagno di vapore con sostanze medicamentose (escluse le sostanze medicamentose);
Applicazioni idrotermiche, Winternitz, Leiter.
Doccia orizzontale interna.
Bagni medicati (escluse le sostanze medicamentose).
Doccia massaggio di Aix les Bains.
Bagno raffreddato graduale alla Vinaj.
Rieducazione dei movimenti negli atassici.

Tali prezzi vengono ancora ridotti:

per abbonamenti da dieci a quindici sedute di cura del 10 %, ossia rispettivamente a L. 2,16 e a L. 1,62; per abbonamenti superiori a quindici sedute del 20 %, ossia rispettivamente a L. 1,92 e L. 1,44.

Per le cure qui elencate pagano invece, senza distinzione:

Fanghi naturali (applicazione parziale)	L. 2,75
Bagni di vapore in cassa	» 1,50
Applicazioni idroterapiche (applicaziene locale)	» 0,75
Applicazioni idroterapiche (applicazione generale)	» 0,85
Doccia orizzontale	» 1,00
Cataforesi di medicamenti	» 3,75
Endoscopia	» 3,00
Caustica	» 5,00
Stasi alla Bier	» 2,50
Bagno o doccia di acido carbonico	» 2,75
Bagno di luce Kellog	» 3,00
Inalazioni di aria compressa e rarefatta	» 2,50
Inalazioni a getto di vapore (escluse le sostanze medicamentose)	» 1,00
Inalazioni di ozono	» 2,50
Inalazioni di ossigeno	» 2,50
Analisi qualitative di liquidi organici	» 3,00
Analisi quantitative	» 5,00
Iniezioni sottocutanee semplici	» 0,75
Bagno romano e bagno turco	» 3,00
Calore radiante luminoso Dowing (applicazione generale)	» 4,00
Raggi X, radioterapia	» 4,00

Raggi X, radiografia del torace e del bacino . .	L. 18,00
Raggi X, radiografia della spalla e del ginocchio.	» 12,00
Raggi X, radiografia di un arto	» 6,00
Raggi X, radioscopia del torace e del bacine . .	» 10,00
Raggi X, radioscopia di un arto	» 6,00
Attinoterapia	» 3,00
Emanazioni di radium	» 4,00

L'istituto ha una pensione interna con tariffe modeste, ed una sezione chirurgica.

Le facilitazioni sono estese anche alle famiglie degli ufficiali ed impiegati, ed avranno effetto colla data della presente pubblicazione.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **287**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni per cure**. — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 giugno 1914.

Questo Ministero fa conoscere che il consiglio d'amministrazione dell'Istituto per inalazioni Gradenigo-Stefanini (Roma, via della Mercede, 54) ha deliberato di concedere un abbuono del 20 % sulle tariffe ordinarie a tutti gli impiegati dello Stato e alle loro famiglie.

Il Ministro — D. GRANDI.

N. **288**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Regio decreto che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 9 reggimenti di fanteria di linea e presso 2 battaglioni alpini. — Disposizioni esecutive.** — (Segretariato generale — Divisione stato maggiore). — 25 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 luglio 1910 n. 515, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il Nostro decreto 29 dicembre 1910, che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 32 reggimenti di fanteria di linea e presso 20 battaglioni alpini;

Visto il Nostro decreto 4 febbraio 1912, che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 30 reggimenti di fanteria di linea e presso 3 battaglioni alpini;

Visto il Nostro decreto 9 febbraio 1913, che istituisce i nuclei di milizia mobile presso 14 reggimenti di fanteria di linea;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono istituiti i seguenti nuclei di milizia mobile:

— alla data del 1° luglio 1914: 8 per reggimenti di fanteria di linea e 2 per battaglioni alpini;

— alla data del 1° settembre 1914: uno per reggimento fanteria di linea.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1914.

VITTORIO EMANUELE.

D. GRANDI.

Disposizioni esecutive.

Il Ministero ha determinato che i nuclei di milizia mobile, previsti dal precedente decreto, vengano costituiti presso i seguenti reggimenti di fanteria di linea e battaglioni alpini: la sede di detti nuclei è indicata fra parentesi.

Alla data del 1° luglio p. v. 9° (Bari, provvisoriamente; sarà in seguito trasferito a Taranto); 13° (Aquila); 14° (Foggia); 21° (Spezia); 58° (Padova); 59° (Frosinone, provvisoriamente; sarà in seguito trasferito a Civitavecchia); 63° (Salerno); 74° (Bra); battaglione Mondovì del 1° reggimento alpini (Mondovì); battaglione Gemona dell'8° reggimento alpini (Udine).

Alla data del 1° settembre p. v.: 29° reggimento fanteria (Potenza).

Il Ministro — D. GRANDI.